Eminentiſſimi, e Reverendiſſimi Signori.

1. E INDUBITATO, che ſiccome le Opere pie ſono tanto più perfette, quanto più sì conformano à quelle di Gesù Criſto noſtro Capo, e Signore; così le Croci, e perſecuzioni ſono la pietra di paragone per diſtinguere i veri Operarj Evangelici, e la Baſe più ſoda d'ogni Congregazione, che abbia per oggetto la gloria di Dio, di modo che l'Uomo Apoſtolico non ha da aſpettare trattamento diverſo da quello, che ha avuto la Perſona di Criſto, poiche egli diſſe: *Non eſt ſervus major Domino ſuo, & ſi Me perſequuti ſunt, & vos perſequentur*; e così pure le Congregazioni Religioſe non hanno altro modo più proprio per eſſere promoſſe di quello, con cui ſi è ſtabilita la Santa Chieſa Spoſa di Criſto.

2. Perciò Noi ne i patimenti, e travaglj, che abbiamo continuamente incontrati nella predicazione, ò ſiano ſtati particolari di qualche Perſona, ò comuni di tutta la Congregazione, ci ſiamo ſempre ſtimati per favoriti ſingolarmente da Dio, e prevalendoci dell'avviſo laſciato dall'Apoſtolo S. Giacomo: *Omne gaudium exiſtimate, Fratres mei, cum in tentationes varias incideritis*: abbiamo in ogni occaſione procurato d'imitare S. Paolo, quando diceva: *Maledicimur, & benedicimus, tribulationem patimur, & ſubſtinemus, ſed & gloriamur in tribulationibus.*

3. Nulladimeno perchè S. Agoſtino non vvole, che alcuno ſia paziente, quando viene offeſo circa la purità della Fede, non poſſiamo ſopportare di eſſere calunniati per ſuggeſtione d'alcuni pochi malevoli, che prevalendo appreſſo Monſignor Galani Vicario Patriarcale in Coſtantinopoli, ci anno fatti diffamare in voce, & in ſcritti per tutta la Nazione Armena, & in Roma ſteſſa con ſiniſtre Informazioni, come ſe trà Noi ve ne foſſero alcuni di poco ſana Dottrina, e ribelli alla Sagra Congregazione, à cui tutti profeſſiamo colla più oſſequioſa riverenza una perfetta ubidienza ad ogni ſuo comandamento.

Atteſt. 19. let. I.
Atteſt. 20. let. E.

4. In oltre conſiderando, che la proibizione fattaci nell'1716. da Monſignor Nunzio in Venezia per ordine della Sagra Congregazione, cioè: di richiamare il P. Giorgio, che attendeva alla predicazione, e non mandarvi altri ſino à nuovo ordine, non ſolamente diſtrugge il fine principale del noſtro Iſtituto, mà divolgan-

volgandosi dà i Malevoli nell'Oriente, come una prova manifesta d'avere verificate le accuse, ha cagionato, e cagiona gravissimi scandali: Noi più che la propria infamia piangiamo con Geremia la desolazione spirituale del nostro Popolo.

5. Veneriamo bensì la provisione fatta prudentissimamente in materia sì rilevante dalla Sagra Congregazione intenta à preservare illibata la Santa Fede Catolica; mà producendo più veridiche Informazioni del Fatto, supplichiamo umilmente le VV. EE. di degnarsi ricevere benignamente le nostre discolpe, mentre che non dubitiamo di giustificare pienamente i Catolici sentimenti, e religiosa osservanza sì della nostra Congregazione in universale, come del P. Giorgio in particolare; dal che l'alta intelligenza delle VV. EE. potrà riconoscerci per veri Catolici, e Predicatori attenti al nostro ministerio.

6. Le supplichiamo conseguentemente con ogni ossequio, acciòchè, provata la nostra Innocenza, si degnino di ristabilirla nella stima primiera appresso la nostra Nazione, con dichiarare insussistenti le calunnie apposteci, fare coll'alto loro comando, che li malevoli desistano dalle maledicenze per l'avvenire, concedere al P. Abate nostro Superiore la facoltà di mandare, come prima, e Religiosi à predicare la Santa Fede Catolica, essendo questo il quarto Voto proprio del nostro Istituto, e per conforto delle passate afflizioni impetrarci la grazia, che le Costituzioni della nostra Congregazione già approvate da questa Sagra Congregazione, siano confermate dal Sommo Pontefice, sottomettendoci però in tutto, e per tutto alle risoluzioni, che parerà di fare alla Sagra Congregazione.

7. Per maggior chiarezza dunque di quanto siamo per dire, trattaremo in primo luogo della fondazione della nostra Congregazione; in secondo luogo dè frutti, ch'ella ha fin'hora prodotti per la Fede Catolica; in terzo luogo delle calunnie opposte contra la nostra Congregazione in universale; & in quarto luogo delle accuse fatte contro del P. Giorgio in particolare avanti questa Sagra Congregazione; con che speriamo di giustificarci distintamente per ogni parte, annotando in margine i numeri del Sommario degli Attestati.

CAPI-

Capitolo Primo.

Della Fondazione della nostra Congregazione.

1. IL P. Abate Michitar Pietro nostro Superiore, e Fondatore nacque in Sebaste l'anno 1674. e sino dalla Puerizia bramo-so della vita Religiosa, s'impiegò nello studio dè Libri Sacri, imitando i Religiosi più osservanti ne suoi costumi, & appena compiti i quindici anni, prese l'Abito in un' Monastero, secondo l'uso degl'Armeni, impiegandosi nell'acquisto delle scienze, per abilitarsi à promovere la Fede Catolica, che egli conservava nel cuore, avendola acquistata colla lettura dè Santi Padri.

Attestato 22. let. H.

Attest. 1. let. A.

Attest. 16. let. B.

2. Nè tardò a mettere in esecuzione questo pio pensiero, insegnando in molti Luoghi la Fede Catolica, al quale effetto, dopo quattro anni, portatosi alla Città di Aleppo . ebbe la sorte d'incontrare alcuni Missionarj della Compagnia di Gesù, avanti dè quali fece la Professione della Fede Catolica, e con Lettera testimoniale dè medesimi incaminossi à Roma. Nel viaggio però, per un'Infermità sopragiuntali, fù costretto trattenersi alquanto in Cipro, e poi ricorrere al benefizio dell'Aria nativa.

Attest. 1. let. B.

Attest. 1. let. A.

3. Ritornato alla Patria, promosse con molto frutto la Fede Catolica, e prese il Sacerdozio da Monsignore Vescovo di Adana Catolico l'anno 1696. Vedendo poi essere molta la messe, ammaestrò alcuni Catolici, affinchè seco cooperassero à mieterla. In tanto udito, che era stato mandato dal Collegio de Propagauda Fide à Costantinopoli un Armeno per nome Cacciadur Arachiël Missionario Apostolico, subito andò à trovarlo, per comunicare con esso il suo disegno, benchè il viaggio fosse di molte giornate.

Attest. 2. let. A.

4. Nelle conferenze, che fece con esso, li si esibì per Discepolo con tutti i suoi Compagni, pregandolo à farsi Capo di questi Operarj Apostolici colla vita Monastica. Il Dottore Cacciadur approvò bensì questa Idea, mà ricusò di farsi Capo, e di cooperarli. Unitisi nulladimeno nel predicare in Costantinopoli la Fede Catolica, fecero non poco progresso.

Attest. 22. let. A.

5. Mà non volendo poi ttascurare la coltura dè suoi Discepoli, si portò il P. Michitar nella Città di Arzerum con intenzione di stabilirsi colà in un Monastero, à fine di allevare molti Predicatori della Fede Catolica. Questo però non potè riuscirli; perchè essendo vietato dà Regj Decreti, si esponeva evidentemente ad essere tradito dagli Scismatici.

Attest. 22. let. B.

 6. Li

Atteſt. 3. let. A.

6. Li riuſcì ſolo di eſſer creato Vartabied, cioè Dottore, ricevendo il ſommo Baſtone dal Veſcovo di Arzerum, il quale era decorato di queſta Dignità, che porta ſeco l'aſſoluta poteſtà di predicare, e comunicare ad Altri la medeſima dignità di Vartabied; e trattenendoſi colà da due anni, predicò pubblicamente in Arzerum, e Luoghi vicini la Fede Catolica con molto frutto.

Atteſt. 3. let. C. D.
Atteſt. 4. let. A. B.
Atteſt. 22. let. C.
Ivi alla let. D.

7. Quindi fatto ritorno à Coſtantinopoli, mandò alcuni de ſuoi Compagni à predicare in diverſe Città dell'Aſia minore; & Egli unito e d'affetto, e d'impiego col predetto Miſſionario Apoſtolico Cacciadur, ebbe campo d'illuminare innumerabili Perſone, predicando da per tutto liberamente; atteſo che il predetto Cacciadur era ſtato fatto Vicario Generale dal Patriarca Coſtantinopolitano degl'Armeni, il quale s'era reſo Catolico, e perciò aveva in ſuo potere il Sigillo Patriarcale.

8. Paſſati alcuni anni, ſeguita la mutazione del Patriarca, ſi trovò il P. Mechitar in mezzo alle perſecuzioni degli Sciſmatici, i quali machinavano di tradirlo, perchè ſi tratteneva co' ſuoi Compagni in un Oſpizio comune à guiſa di Monaſtero; perlochè ſi riſolſe di trasferirſi ſotto il Dominio Veneto nella Morea per fabricarvi un Monaſtero adattato al ſuo Intento.

9. Giunti nella Morea nell' 1702. la piiſſima Republica benignamente ci accolſe, concedendoci nella Città di Modon e Sito per la fabbrica del Monaſtero, e Rendite per mantenere i Religioſi. Prima però di metter mano alla Fabbrica, il P. Michitar mandò à Roma due Sacerdoti de' Noſtri, per portare la Profeſſione della Fede fatta da Tutti Noi, per moſtrare la noſtra buona Intenzione, e ſupplicare la Santa Sede del ſuo Beneplacito, non volendo innovare coſa alcuna prima di ricever l'ordine della Sagra Congregazione.

Queſto ſi trova nell'Archivio.

Atteſt. 12. let. B.
Atteſt. 8. let. A.
Atteſt. 10. let. B.
L'iſteſſo let. C.
Atteſt. 12. let. A.

10. In tanto il P. Abate, ſenza fare Coſtituzioni particolari per la noſtra Adunanza, ci governava ſecondo l'antico ſtile de Religioſi Armeni, uniti in pace col vincolo della Carità, inſegnava ai Novizj tanto le Scienze, quanto i buoni Coſtumi, e i più provetti, e capaci inviava à predicare, ſecondo l'uſo comune de' Vartabied degli Armeni, non però mai col titolo di Miſſione.

11. Udito poſcia, che il Sommo Pontefice aveva lodato la noſtra buona Intenzione, ſi fabbricò il Monaſtero, e vi ſi collocarono degli Armeni deſideroſi di convivere nel noſtro Stato; Ed avendoci comandato la Sagra Congregazione di formare le noſtre Coſtituzioni, le formammo, e glie le traſmettemmo in ſcritto con ogni prontezza.

12. La Sagra Congregazione le correſſe, e confermò con ſuo Decreto delli 2. Marzo 1711. ordinando, che eleggeſſimo una delle

trè

trè Regole ſtabilite da' Sagri Canoni, in ſeguito del che facemmo nuovamente la Profeſſione avanti Monſig. Arciveſcovo di Corinto, elegendoci la Regola di S. Benedetto, con ritenere l'antico nome de Monaci di S. Antonio Abate; e quindi acceſi ſempre più di deſiderio di attendere alla predicazione della Fede Catolica trà gl'Armeni, ſecondo il quarto Voto, che ne abbiamo, ci demmo à faticare, girando per molti Luoghi.

Queſto ſi trova nell'Archivio, e Coſtituzioni.

13. Stavano per eſſer mandati à predicare dal noſtro P. Abate dodici altri Religioſi, che avevano compito dodici anni di ſtudio, per laſciare il Luogo nel Monaſtero ad altri Novizj; mà l'aſſalimento de' Turchi ſeguito ultimamente in Morea nell' 1715. ci fece perdere inſieme il Monaſtero, e l'entrate, e ci obbligò à refugiarci in Venezia, con grandiſſimo noſtro diſaggio ſpogliati di tutto.

Atteſt. 10. let. A. B.
Atteſt. 22. let. G.

14. Trà queſte anguſtie non avemmo miglior partito, che di ricorrere all'EE. VV. con Lettere, raccomandandoci alla loro protezione, le quali ci onorarono di raccomandarci più volte à Monſignor Patriarca di Venezia, da cui ſiamo ſtati aſſai favoriti; e mediante la conceſſione di un'Iſoletta vicina alla Città fattaci dal piiſſimo, e Sereniſſimo Senato, ci troviamo collocati in un'Abitazione, che ivi era con Chieſa, Celle, e Giardino, vivendo della pura Elemoſina delle Sante Meſſe, che celebriamo.

Capitolo II.

Dè frutti dati dalla noſtra Congregazione alla Fede Catolica.

1. PER non tediare longamente l'EE. VV. col minuto racconto di quanto abbiamo operato per la propagazione della Fede Catolica, ci ſpediremo brevemente da queſto punto. Il noſtro P. Abate per lo ſpazio di dieci anni predicò frà gli Armeni perſonalmente la Fede Catolica in moltiſſimi Luoghi; e dopo fatto paſſaggio à Modone, eſſendo Egli occupato in iſtruire i ſuoi Religioſi, dall' 1702. ſino all' 1716. ha ſempre mandato Predicatori agli Armeni.

Atteſt. 1. let. B.
Atteſt. 2. let. A.
Atteſt. 3. let. C.
Atteſt. 10. let. C.
Atteſt. 22. let. G.

2. Queſti con indefeſſa fatica in molte Città hanno promoſſo la Fede Catolica piantatavi dal noſtro P. Abate, il quale ha ridotto nel ſeno di Santa Chieſa migliaia d'Uomini, trà quali molti Sacerdoti Dottori, e Veſcovi reſtarono illuminati colla Fede Catolica.

Atteſt. 22. let. I.

3. In Coſtantinopoli ſebbene vi erano prima alcuni pochi Catolici, nulla di meno il numero crebbe notabilmente per opera del noſtro

Atteſt. 22. let. C.

nostro P. Abate collegato al sopradetto Cacciadur Vartabied Missionario; e successivamente dopo la loro partenza hà sempre più promossa per mezzo de' suoi Religiosi in quella Città la Fede Catolica.

Attest. 4. let. B.
Attest. 5. let. A.
Attest. 12. let. A.
Attest. 16. let. G. H.
Attest. 17. let. G.
Attest. 19. let. L. T.
Attest. 20. let. C.
Attest. 21. let. C.
Attest. 22. let. D.

4. Nelle Città di Smirna, d'Aleppo, di Arzerum, di Diarbech, di Adrianopoli, e di Merdin, dove si trovavano parimente pochi Catolici, per opera del P. Abate, e de' suoi Monaci si sono grandemente moltiplicati; Mà in Sebaste, in Toccath, in Amasea, in Marsuan, in Angiria, in Bursia, in Salonichi, in Antepo, in Passen il nostro Padre Abate, e i nostri Predicatori diedero il principio alla propagazione della Fede Catolica, e l'hanno coltivata incessantemente.

5. Alcune di queste Città vantano al presente centinaia, altre migliaia di Catolici; mà Trabisonda, & un gran Villaggio di Sebaste portano la gloria d'aver Catolico tutto il suo Popolo, bensì in in due, ò trè di queste Città entrano à parte del frutto, che vi si è fatto in questi ultimi anni due altri Missionarj della nostra Nazione.

6. La Sagra Congregazione, à cui è ben nota la distanza, che corre trà l'una, e l'altra di tante Città, può inferirne con quante angustie, e travaglj, e persecuzioni siansi affaticati per tanti anni i nostri Predicatori, tanto più che sempre loro è convenuto di fuggire da un luogo all'altro, essendo impossibile di trattenersi longamente in un luogo, senza esporsi ad evidente pericolo della vita medesima, che suole sovrastare a i Catolici.

7. Non si sono però ristrette le fatiche de i nostri Predicatori alle Città sopradette; mà scorrendo per molti altri luoghi, hanno gettato il fondamento della Fede Catolica. Nulla di meno lasciamo di esprimerne il nome, perchè fin'ora non vi si trova un progresso notabile per la scarsezza de' Predicatori; ne ci vantiamo al presente delle nostre fatiche Apostoliche, se non per confessare, che abbiamo fatto il nostro dovere, riconoscendoci tuttavia come servi inutili.

Attest. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 16. 17. 21. 22. 23.

8. Sebbene di tutto questo, che abbiamo detto fin'ora non ne abbiamo mai scritto all'EE. VV., per non parere vanagloriosi; al presente però spinti dalla necessità della difesa, abbiamo ardire di esporlo, apportandone chiaramente le prove, che abbiamo fatte con molte lettere testimoniali & altri Attestati avuti da Monsig. Arcivescovo di Corinto, e da i Governatori Generali della Morea per la Serenissima Republica.

CAPITOLO III.

Delle Calunnie opposte contro la nostra Congregazione in universale.

1. NON essendovi veruna azione così buona, che colle sinistre interpretazioni non possa storcersi in cattivo senso, non è meraviglia, che la nostra Congregazione sia stata sottoposta alle calunnie, benchè abbia sempre operato candidamente. Perloche siamo necessitati di sincerarci avanti la Sagra Congregazione, sì per toglier via gli scandali, che ne patiscono gli Armeni Catolici, sì ancora per adempire il quarto Voto, che abbiamo d'attendere alla predicazione; e sebbene le calunnie avendo per oggetto alcuni casi particolari svanirebbero abbastanza colla difesa di quei Soggetti, che ne sono stati gli Autori; nulla di meno perchè le predette calunnie sembrano indrizzate contro di tutta la nostra Congregazione, cominciaremo à sgombrarle, in riguardo di essa, in universale.

Atteſt. 20. let. F.
Atteſt. 11. let. A.
Atteſt. 16. let. G.

2. Adunque *alli* 10. *di Febbrajo* 1717. Monsig. Galani Vicario Patriarcale si fece lecito di scrivere alla Città d'Angiria una lettera, la quale si dà nel Sommario distintamente, esortando quel Popolo à non ricevere i nostri Sacerdoti, che li venivano dalla Morea, diffamandoli con molte calunnie.

Num. 25. let. A. B. C.

3. Prese motivo di scrivere questa lettera, perchè otto mesi prima il Padre Don Giuseppe nostro Monaco aveva predicato colà per 42. giorni, amministrando a i Catolici, che vi si trovavano in numero di circa 400. i Sagramenti, dè quali erano stati privi per più di cinque anni, per mancanza di Sacerdoti Catolici. Onde per la consolazione, che ne avevano avuta, e per la speranza, che avevano di vedere cresciuti in maggior numero i Catolici, avendo sin d'allora guadagnato alla Fede Catolica circa ottanta Persone, lo pregarono che, dopo aver girato altrove, di nuovo facesse ritorno in quella Città; il che Monsignore voleva impedire colla sua lettera.

Atteſt. 17. let. A.
Atteſt. 17. let. C.

4. Scandalizzato quel Popolo della proibizione fattali da Monsig. Vicario, non lasciò di accogliere il P. Giuseppe nel suo ritorno; & era eziamdio pronto à trattenerlo per molti giorni, se egli medesimo spinto dall'Umiltà religiosa, non si fosse partito subito, che intese quanto aveva scritto Monsig. Vicario, prendendo appresso di sè copia autentica di quella lettera, & una lettera testimoniale, colla quale i medesimi Angirani sinceravano le di lui operazioni.

Atteſt. 17. let. E.
Atteſt. 17. let. F.

4. Mon-

25. let. A.

26. let. E.

5. Monſignor Vicario dice primieramente nella ſua Lettera, che i noſtri Monaci - *non ſi curavano tanto della ſalute delle Anime voſtre, quanto di empier le Borſe proprie* - & in queſti termini pure ſcriſſe al Signor Cacciadur Vartabied à Venezia, *non ad altro mandarſi i noſtri Predicatori, ſe non ad accumular danari*.

6. L'inſuſſiſtenza di queſta cauſa è tanto chiara, che per ſcuoprirla baſta accennare, eſſere queſta la differenza principale, che è trà i Dottori Catolici, e gli Sciſmatici nell'opinione de Popoli, di modo che ſubito ſi ſcandalizzano de Sacerdoti, che voleſſero eſortargli à far loro la limoſina; e però non ſolamente lor non la danno, mà ne anche gli ricevono in caſa, dicendo loro: *ſarete forſe ancor voi dè i Dottori Sciſmatici, che vanno cercando il danaro*.

7. Che ſe pure voleva Monſignore far credere, che i noſtri Monaci vanno in cerca dè denari, doveva conſiderare, che ſiccome non ſi può conſeguire il fine, addoprando i mezzi, che vi sì oppongono, facilmente poſſiamo liberarci da queſta impoſtura, eſponendo i mezzi da noi pratticati, i quali ſi oppongono ad accumular' danari.

8. Quegli, che hanno un tal' fine, ò vanno girando frà gli Armeni Sciſmatici, i quali e di numero, e di ricchezza ſuperano di gran longa i Catolici, e predicando gli errori, cercano di piacere agli Uditori; ò almeno tacendo la verità Catolica, ſe pure ne foſſero interiormente perſuaſi, cercano di ſalire à i gradi onorevoli per indi accumularne danari.

Atteſt. 22. let. N.

9. All'oppoſto in più di vent'anni, che Noi attendiamo alla predicazione della Fede Catolica inceſſantemente non è poco, ſe i noſtri Predicatori abbiano potuto provvederſi del vitto, contentandoſi di ſtare poveramente, e di veſtire à guiſa di Artegiani là dove gli altri ſogliono veſtirſi dà ricchi Mercanti, e dimandare coſe eſqiſite per vivere. Al che ſi dee aggiungere, che converſiamo ſolamente cò i Catolici, che ſono più poveri, i quali, ſe pure hanno qualche danaro, ſono coſtretti à sborſarlo per gli aggravi, che loro fanno i Turchi in riguardo della Fede Catolica; e neſſuno dirà, che poſſano accumulare molti danari quegli, che continuamente ſono perſeguitati, come Noi altri neceſſitati à fuggire di Città in Città, & alcune volte carcerati, & eſiliati.

Atteſt. 19. let. L.
Atteſt. 10. let. C.
Atteſt. 12. let. A.

Atteſt. 5. let. B.
Atteſt. 16. let. E.

10. Quindi ſi vede, quanto lontano dal vero ſia, che Noi poſſiamo andare eſtorcendo danari; che ſe pure sì diceſſe raccoglierli Noi, perchè i Catolici ſpontaneamente ci fanno elemoſina moſſi à pietà di Noi, & alle volte ancora ci hanno dato qualche Pianeta, ò Calice per la noſtra Chieſa: riſpondiamo primieramente, che queſto ſuccede rariſſime volte, & in oltre non ſi potrà dire, che ne abbiamo

biamo ſatto altro uſo, ſe non per lo ſervizio di Dio, & ornamento del Tempio.

11. In ogni caſo la colpa non ſarà noſtra, e l'accuſa dourà rivolgerſi contro di quegli, che per carità ci ſanno elemoſina, tanto più che li noſtri malevoli più volte hanno loro predicato, e in Toccat, & in Coſtantinopoli, peccare mortalmente, chi dava elemoſina alli Monaci di Modone.

12. Per maggior chiarezza dee ſaperſi, che una perſona pia compaſſionando la perdita da Noi fatta del Monaſtero, che avevamo in Modone, offerſe al noſtro Padre Giorgio una elemoſina, per impiegarla in un' Calice. Fece il noſtro Padre gran reſiſtenza à riceverla, per timore di ſimili accuſe; mà finalmente fù coſtretto ad accettarla, per adempier la pia mente del Beneſattore, la di cui ſpontanea volontà era ben nota à tutti i ſuoi Parenti, come coſta da i loro atteſtati.

Atteſt. 19. let. N.

13. Non oſtante tutta queſta cautela Monſignore Vicario cominciò à diffamare il P. Giorgio, che aueſſe fatto in queſto un'eſtorſione; del che ſcandalizzati quanti ſapevano la verità del fatto, ebbero à dire, che Monſignore pretende ſignoreggiare delle loro ſoſtanze, e non gli laſcia in libertà ne pure di fare elemoſine, & opere pie, rigettando per queſto quegli, che portano à Monſignore ſimili informazioni con dire: *i Predicatori di Modone ci eſortano ad onorarvi, mà voi all'oppoſto con infamargli, ſempre ci eſortate à diſprezzargli, come adunque poſſiamo ſtimarvi Diſcepoli di Chriſto? e coſe ſimili.*

Atteſt. 19. let. O.

Atteſt. 20. let. F.

14. Volendo Monſignore Vicario perſuadere al Popolo di Angiria à non ricevere il noſtro P. Giuſeppe, portò loro l'eſempio con dire - *che nella Città di Burſia non fù accettato ne dà i Catolici, ne dagli Eretici, per non aver avute lettere dalla Sagra Congregazione, ne da Me, colle quali moſtraſſe l'autorità d'amminiſtrare l'vfizio di Miſſione.*

Num. 25. let. B.

15. Ma Poteva pure ricordarſi Monſignore Vicario di avere non ſolamente in voce, come è il ſolito di quei Paeſi, dato al P. Giuſeppe la facoltà motivata; mà di più aver' diſpoſto il Signore, per noſtra maggiore giuſtificazione, che in queſta occaſione glie l'aveſſe data in ſcritti con lettera delli 30. Decembre 1715. ſcritta da Minas Oſghan ſuo intimo Confidente.

Atteſt. 24.

16. Vero è, che eſſendo il P. Giuſeppe attualmente applicato alla predicazione, in vigore di quella Lettera Monſignore Vicario li inviò dietro un'altra Lettera del tutto oppoſta per ſvergognarlo dove paſſaſſe, e ſarlo tenere come Falſario della Lettera, ch' egli portava, mà non potè conſeguire il ſuo intento; poichè i Catolici conobbero tutti, che ambedue queſte Lettere contraditto-

dittorie erano state scritte per mano di Minas sopradetto. Del che Tutti si scandalizzarono grandemente, tanto più che già altre volte avevano osservate consimili doppiezze nelle Lettere, e nelle parole di Monsignore Vicario nel dare queste medesime facoltà, e poi negare d'averle date.

17. Egli è però ugualmente opposto al vero, che il detto P. Giuseppe non sia stato ricevuto in Bursia perchè non solamente vi fù rievuto dà i Catolici, mà vi predicò per alcuni giorni, e solamente ne partì frà pochi giorni, per isfuggire le persecuzioni del Vescovo Scismatico. Che poi non sia stato ricevuto da Scismatici, questa è nostra gloria, mentre siamo riconosciuti per veri Catolici, bensì ci reca qualche maraviglia, che Monsignore Vicario asserisca, non essere stato il P. Giuseppe ricevuto dagli Scismatici, perchè non portava Lettere della Sagra Congregazione, nè di Lui, sapendo Noi benissimo, che gli Scismatici non portano rispetto alle Lettere della Sagra Congregazione, e supponiamo, che Monsignore medesimo non pretenda dagli Scismatici quest' atto di ossequio.

18. In oltre ci oppone Monsignore nella detta Lettera queste parole - *Mercè che questi* (Monaci) *come ignoranti della vera Dottrina Catolica, facilmente possono insegnare errori pregiudiziali alla salute dell' Anima* - Questo veramente è mirabile, che Monsignore Vicario affatto digiuno della Lingua Armena abbia così asserito sopra il sapere dè nostri Predicatori, là dove abbiamo molti attestati di Missionarj Latini, & Armeni periti della lingua Armena, qualificati, e Dottissimi, i quali concordemeute dicono tutto l'opposto.

Num. 25. let. C.
Attest. 1. let. C.
Attest. 3. let. B. C.
Attest. 8. let. A.
Attest. 10. let. B.
Attest. 12. let. A.
Attest. 19. let. T.
Attest. 20. let. B.
Attest. 21. let. D.
Attest. 22. let. I.
Attest. 23. let. A.

19. Almeno avesse Monsignore Vicario fatta riflessione, che egli medesimo per molti anni gli haveva tenuti per capaci di predicare la Fede Catolica; onde non resta verisimile, che colla continuazione di questo esercizio se ne perda la capacità, e dottrina, che prima si aveva, essendo certissimo per l'esperienza; che chi più si esercita negli atti, fà crescere più l'Abito.

20. Che se mai rispondesse Monsignore Vicario d'essersi appoggiato alle informazioni, che hà avute dà Minas Osghan, il quale è stato due mesi trà Noi nel 1705. replicaremo, che doveva informarsi ancora del motivo, il quale fù questo: Aveva Minas Osghan nel 1701. richiesto al P. Abate d'essere ammesso trà i suoi Discepoli, e non aveva conseguito l'intento. Nel 1705. ricorse di nuovo con qualche raccommandazione à fare la medesima instanza, & allora fù trattenuto in prova per due mesi; mà trovato, non essere à proposito per istare trà Noi, di nuovo fù licenziato; perloche conservando lo sdegno concepito nel cuore

Attest. 20. let. E.
Attest. 16. let. I.

con-

contro di Noi, ci ha ſempre perſeguitati, e però Monſignore Vicario non doveva dare tanto credito alle di Lui Informazioni.

21. Tanto più che oppoſta alle Informazioni di Minas aveva la teſtimonianza del Cacciadur Vartabied Miſſionario Apoſtolico per lo ſpazio di 25. anni, Uomo giuſto, e vero Iſraelita, ſenza doppiezza, e conoſciuto nel Collegio de Propaganda Fide, come dotato di qualità molto più riguardevoli di quelle abbia, Minas Oſghan, e però doveva prevalere il di Lui teſtimonio per ogni riguardo, mà principalmente teſtificando d'averci conoſciuti non già per due meſi, mà per venti anni; ſei de quali fù ſempre preſente alle noſtre prediche, ragionò di varie queſtioni, e vide diverſi componimenti, dà i quali potè conoſcere ſe eravamo dotati di ſcienza.

Atteſt. 23. let. B.

22. Conobbe Monſignor Vicario il peſo della Teſtimonianza fatta dal Cacciadur Vartabied, e però li ſctiſſe à Venezia una Lettera alli 24. di Maggio 1717. longa due foglj intieri ripieni di artificioſe invettive contro la noſtra Congregazione, richiedendolo, ch' egli ancora ſi armaſſe contro di noi, e deſiſteſſe dal difenderci colle buone informazionj che in ogni occaſione egli dava di Noi.

Num. 26. let. A.

Num. 26. let. O.

23. Per non eſſere tropo proliſſi in riſpondere, come ſi è dilongato Monſignore in caricarci di opprobrj, riportaremo ſolamente alcune clauſole di queſta Lettera, le quali aveva ancora ſempre alla bocca. Dice dunque-*L' Abate di Coſtoro per niente ſtimando il comandamento della Sagra Congregazione*, *la quale più volte li proibì di mandare in queſte Parti i ſuoi Monaci col caratttere di Miſſionarj*, *gli manda*.

Num. 26. let. P. Q. P.

24. Ma che ciò non ſia vero già ſi è accennato di ſopra *al num.* 10. *del Cap.* 1., dove ſi è detto, che il P. Abate inviava i ſuoi Monaci à predicare ſecondo l'uſo comune dè Vartabied degli Armeni, non però mai col titolo di Miſſione; di più è nelle mani della Sagra Congregazione di rivedere, ſe nell' Archivio ſi trovi eſſere vero, che la Sagra Congregazione più volte proibì al P. Abate di mandare i ſuoi Monaci à predicare, il che non travandoſi fatto, ſe non verſo il fine dell' 1716. reſta chiaramente ſcoverta la verità.

25. Mà per riſpondere, ſenza laſciar luogo di replicare, ſe Monſignore Vicario inteſe dire, che oltre di queſta unica proibizione ne ſiano ſtate fatte delle altre, non hà veruna prova, coſtando l'oppoſto, quando queſte proibizioni non ſi trovino nell' Archivio. Se poi alludendo alla proibizione accennata con aggiungervi del ſuo, che ella ſia ſtata fatta più volte, inteſe dire, che il P. Abate nulla abbia ſtimato il comandamento del-

la Sagra Congregazione; questo non hà veruna apparenza di vero, perchè non solamente non ha più mandato verun Monacho à predicare, e ha richiamati quegli che stavano predicando; mà si è portato egli stesso à dar conto alla Sagra Congregazione di sè, e dè suoi Monaci, presentandole personalmente il Padre Giorgio, il quale è l'oggetto principale di tutte le accuse. Tanto manca, ch' egli per niente abbia stimato il comandamanto della Sagra Congregazione.

26. Averà forse Monsignor Vicario preso l'equivoco per un comandemento, che nel 1712. fece la Sagra Congregazione al P. Abate di richiamare il nostro P. Elia, e certi altri Predicatori per le male Informazioni, che egli medesimo ne aveva mandate à Roma, mà non aveva ragione di toccare questo punto, sì perchè quel comandamento non conteneva proibizione veruna di non mandar'altri Predicatori; sì perchè il P. Abate ubidì puntualmente, come sarà sempre in ogni occasione. Anzi non solamente richiamò i Predicatori accennati; mà si astenne di mandarne altri prima, che quelli fossero giustificati; e finalmente perchè Monsignor Carlini di felice memoria Arcivescovo di Corinto avendo per comissione della Sagra Congregazione fatto tutte le diligenze possibili, giustificò con più lettere nell' 1714. l'innocenza degl' Accusati, di modo che Monsignor Vicario averebbe dovuto tacere questo fatto, in cui si manifesta, che le sue accuse erano insussistenti, come verranno conosciute ancora quelle, che ha fatte ultimamente.

Di questo costa nell' Archivio.

27. Il maggior dolore, che proviamo da questa cosa divolgata per tutto l'Oriente, ci proviene dallo scandalo, che ha cagionato tanto nè i Catolici, quanto negli Scimatici; poichè i Catolici non ancora ben'assodati, apostatarono, udendo, che i Monaci i quali avevano predicato per venticinque anni la Fede Catolica con molto frutto, siano ribelli della Sagra Congregazione; e i più informati del fatto, si sono scandalizzati, che i Predicatori della Fede Catolica così benemeriti siano tacciati così gravemente da Chì doverebbe premiargli, e proteggergli.

Attest. 20. let. E.
Attest. 22. let. E.

28. Trà gli Scismatici poi altri si sono confermati nella falsa persuasione dè loro errori alla nova, che i nostri Predicatori nulla stimino i comandamenti della Sagra Congregazione, altri si sono rallegrati, che i medesimi siano perseguitati dà i medesimi Vescovi Latini, e restino frà i Catolici dispreggiati da tutti, come sono malveduti dagli Scismatici.

Attest. 22. let. E.

29. Mà dica Monsignor Vicario di grazia, se egli era persuaso, che la Sagra Congregazione avesse proibito al nostro P. Abate di mandare à predicare i Monaci in quel comandamento, che fece nel

Attest. 19. let. B.

nel 1712. perchè poi ha dato egli medesimo la licenza di predicare à trè Monaci, che successivamente doppo il 1714. sono andati in quelle Parti, dè quali il primo fù il P. Paolo, poi il P. Giorgio, indi il P. Giuseppe? Non dica dunque, che il nostro P. Abate nell' inviargli nulla stimò il comandamento della Sagra Congregazione, oppure per aver loro data la facoltà di fare le Missioni, si confessi complice dell'istesso delitto, ch' egli ci impone.

Attest. 24.

30. Proseguisce Monsignor Vicario, dicendo nella sua Lettera di Noi: *Amministrano invalidamente il Sagramento dalla Penitenza, non avendo alcuna giurisdizione sopra quegli, che assolvono*-& in un'altra Lettera soggiunge-*Per non aver' facoltà, più tosto fanno sagrilegio, ingannando i Penitenti, che si accostano Loro con buona fede, giudicando, che l' abbiano.*

Num. 26. let. F. G.

31. Questo non esser vero si convince dalla risposta, che abbiamo data di sopra al *mum.* 14. del presente Capitolo; poichè nel tempo del governo del di Lui Antecessore, si pratticava comunemente l'uso antico degli Armeni, i quali approvati per lo Sacerdozio; conseguiscono nell'istesso tempo tutta la potestà delle Chiavi, cioè: quella dell'Ordine; e quella della Giurisdizione unitamente, al qual'uso il di lui Antecessore non si è mai opposto. Da che poi si è inteso, che Monsignor Galani pretende di dare particolarmente la facoltà della Giurisdizione à i Sacerdoti, e Predicatori Armeni, con grandissimo scandalo, e pregiudizio di quella Nazione resa dubbiosa circa la validità dè Sagramenti, che hanno fin'hora ricevuti; i nostri Predicatori hanno sempre avuta la di Lui licenza, e sebbene per timore de Turchi soglia darsi verbalmente, nulla dimeno con lettera delli 20. Decembre 1715. la facciamo costare ancora in scritti. Giudichi adunque la Sag. Congregazione se per mancanza di Facoltà, i nostri Monaci abbiano amministrati i Sagramenti invalidamente, e sagrilegamente, come ci oppone Monsignor Vicario.

Attest. 19. let. B.
Attest. 24.
Attest. 26. let. L.

32. Quando questa risposta non fosse tanto irrefragabile, e per avere i nostri Monaci avuta la facoltà espressa di Monsig. Vicario, non fossero pienamente giustificati non solamente in ordine al predicare, mà ancora in ordine ad amministrare i Sagramenti, soggiungeremmo, che il nostro P. Abate ha facoltà di mandare i nostri Monaci in qualità di semplici Predicatori per due motivi.

33. L'uno è per essere il nostro P. Abate decorato del Sommo Bastone, e Dignità di Vartabied, come abbiamo detto nel *primo Capitolo al num.* 6. la quale conferisce la facoltà non solamente di predicare, mà di mandare ancora i suoi Discepoli à predicare, e non essendo mai stata rivocata dalla Sagra Congregazione, poteva valersene il nostro P. Abate.

 34. l'al-

34. L'altro motivo molto più efficace è fondato nel quarto Voto che abbiamo, di attendere alla predicazione della Fede Catolica; & essendo le nostre Costituzioni state approvate, e confermate dalla Sagra Congregazione, come abbiamo riferito *al num.* 12. *del primo Capitolo*, ne viene in conseguenza, che in adempimento delle nostre Regole, il P. Abate, in cui non si controverte la Giurisdizione di governare i Monaci, possa mandargli à predicare, in conformità delle nostre Costituzioni.

35. Restarebbe da evacuarsi qualche altra opposizione fatta da Monsignor Vicario, che indirettamente ferisce la nostra Congregazione con infamare direttamente qualche Soggetto particolare per Dissobbediente à i comandi di Monsig. Vicario; mà perche il fatto, di cui si tratta, dovrà esporsi distintamente nel seguente *Capitolo al num.* 28. *e* 33. perciò si da fine al presente, in cui stimiamo avere sgombrate tutte le caligini, colle quali si è tentato di offuscare la nostra Congregazione in universale, ricorrendo di nuovo ossequiosamente ad implorare la Giustizia inalterabile, e patrocinio efficace della Sagra Congregazione, per uscire da tante calunnie, che giornalmente sempre più si divolgano.

36. Se adunque la Sagra Congregazione, non ostanti le nostre risposte, ci riconosce per colpevoli, ci soggettiamo umilmente à quanto le parerà di comandarci; mà se poi restarà sodisfatta delle nostre giustificazioni, la supplichiamo di porre il rimedio nel modo, che stimerà più espediente, acciocchè per l'avvenire non continui il disturbo delle mentevate opposizioni nella nostra predicazione, in adempimento del nostro Voto, e cessi lo scandalo, che ne proviene à tutti i Catolici Armeni, che potrebbe stendersi alla totale rovina della Fede Catolica nella nostra Nazione.

Attest. 16. let. I. L.
Attest. 17. let. H.
Attest. 22. let. F.
Attest. 20. let. E. F. G.
Attest. 22. let. H. L.
Attest. 21. let. A. B.
Attest. 10. let. A. B. C.
Attest. 12. let. A. B.
Attest. 16. let. G. H.
Attest. 17. let. G.
Attest. 19. let. T.
Attest. 23. let. A.
Attest. 22. let. E.
Attest. 20. let. D.
Attest. 16. let. H. I.
Attest. 19. let. R.

CAPITOLO IV.

Delle Accuse fatte contro del P. Giorgio in particolare avanti questa Sagra Congregazione.

1. PER giustificare pienamente il P. Giorgio da tutte le accuse, che li sono state apposte, daremo prima un'occhiata ai costumi di Lui con riferire le persecuzioni, e travaglj, ch'Egli ha incontrato in Costantinopoli; & in questo modo mettendo in luce il fatto, sarà più facile che si conosca l'insussistenza delle opposizioni,

zioni, che li hanno dato il motivo di presentarsi alla Sagra Congregazione.

2. Il P. Giorgio nativo di Antepo fù allevato in Tochato, dove incontrando nel 1696. il nostro P. Abate, imparò da Lui la Fede Catolica, del cui zelo ardendo, la insegnò à molti Congiunti, essendo allora Chierico con qualche cognitione delle buone Lettere.

Atteft. 16. let. A.

3. Dopo qualche tempo si fece discepolo del nostro Padre Abate in compagnia degli altri, per vivere da Religioso, e nel 1700. fù consagrato Sacerdote in Costantinopoli dal Vescovo Catolico di Caffà chiamato Giovanni con licenza del Cacciadur Vartabied allora Vicario Generale del Patriarca degli Armeni. Li fù ancora conferita la Dignità di Vartabied, e poi mandato à predicare in varie Città la Fede Catolica, vi fece acquisto di molte anime, e dopo il corso di due anni, se ne ritornò al suo Superiore.

Atteft. 16. let. C.

Atteft. 16. let. C. D.

4. Fù nuovamente mandato dopo alcuni anni à predicare agli Armeni, frà quali girando per sette anni, accrebbe notabilmente il numero de' Catolici, dando eziamdio principio in qualche Città alla Fede Catolica, e particolarmente Antepo sua Patria riconosce da lui tutta la gloria di avere al presente molti Catolici, la dove prima non se ne trovava veruno.

Atteft. 16. let. F.

5. Nella Città di Merdin recò grandissimo ajuto à Monsig. Melchior di buona memoria, rappacificando con lui tanto i Sacerdoti, quanto i Cittadini, che li si erano sollevati contro, & accrescendo colla sua predicazione quel Gregge Catolico. Del che Monsignore ne rese grazie al nostro P. Abate, pregandolo, che volesse di tanto in tanto inviarli colà qualcheduno de suoi Predicatori ad ajutarlo.

Atteft. 13. let. A.

6. Passò alla Città di Diarbech il P. Giorgio, dove non solamente edificò co i suoi buoni costumi, e coltivò colla sua predicazione i Cattolici sì Armeni, che Caldei; mà ancora convertì molti Scismatici Armeni. Del che Monsig. Mariusuf Patriarca Catolico de' Caldei ne scrisse al nostro P. Abate un'ampio ringraziamento pregandolo di continuarli questi favori.

Atteft. 14. let. A.

7. Mà perche la predicazione della Fede Catolica và in quelle Parti accompagnata sempre da molte tribolazioni, ne riferiremo particolarmente una sofferta dal P. Giorgio in Tocchato, dove preso dagli Scismatici, e condotto al loro Vescovo avanti i Sacerdoti, e tutto il Popolo, fù interrogato qual Fede egli credesse; e professando costantemente la Fede Catolica, non lasciò d'impugnare avanti di tutti, gli errori degli Scismatici coll'autorità della Sagra Scrittura, e Santi Padri, e Libbri medemi degli Armeni.

Atteft. 16. let. E.

8. Convinti gli Scismatici dalle ragioni, & autorità da lui addotte,

 in-

incominciarono à maltrattarlo con isputarli in faccia, e bestemmiare che si fosse fatto Latino, e finalmente lo consegnarono al Giudice Turco, il quale lo afflisse molti giorni in prigione, acciocchè confessasse quanti Catolici si trovassero in quella Città. Egli però sopportò volentieri tutti gli strazj, per non palesargli; & appena pagando cento scudi al Giudice, ottenne d'uscire segretamente dalla prigione.

9. Finalmente passando per Costantinopoli, vi predicò per due anni, con licenza di Monsig. Galani allora nuovo Vicario Patriarcale; e poi fece ritorno al suo Monastero, dove si fermò per alcuni anni, e nell' 1714. fù mandato nuovamente à predicare in Aleppo; mà nel passare dalle Smirne in Tocchato fù necessitato in luogo di andare in Aleppo, di portarsi à Costantinopoli, dove intese, che i Turchi erano per invadere la Morea, onde stimò bene fermarsi, per sovvenire i suoi Monaci, se mai fossero fatti schiavi.

Atteft. 19. let. B. C.

10. Per non desistere in tanto dalla predicazione, prese la licenza da Monsig. Vicario di predicare, & amministrare i Sagramenti à quel Popolo, che restava senza coltura, per la carcerazione seguita de' Predicatori Catolici, per la fiera persecuzione degl'altri, di cui parlaremo quì appresso, e per la pestilenza, che infestava quel popolo.

Atteft. 19. let. D.

11. Non lasciò il P. Giorgio d'impiegare tutte le forze, per assistere à i Catolici, non ostante, che corresse pericolo della sua vita per li motivi accennati, e però vestitosi da Artegiano andava ad amministrare i Sagramenti agli Appestati, & occultamente predicava agli altri, raccomandando loro quei Sacerdoti, che stavano carcerati, acciocchè colle loro elemosine, à forza di danari fossero quegli liberati dalle catene, e non fossero tormentati; e questa pietà egli l'esercitava in tutti i loro bisogni.

Atteft. 19. let. D.

12. In tanto nell'invasione della Morea quattro dè nostri Monaci furono fatti schiavi da Turchi, & essendone stati condotti trè à Costantinopoli, il P. Giorgio, con indebitarsi gli riscattò, e mandò à Venezia, senza domandare per questo da alcuno ne pure un quattrino, per non isminuire l'elemosina, che si dava à quei Carcerati. Sicchè il suo soggiorno in Costantinopoli non fù inutile, tanto più che il Patriarca Scismatico aspettava, che giungessero alcuni de' nostri fatti schiavi, acciocchè facendogli ricomprare, gli mettesse in perpetuo Bagno.

Atteft. 19. let. A.

13. Nacque la persecuzione, e carcerazione, di cui abbiamo parlato sopra al *num.* 10. da un concerto fatto trà Monsignor Vicario, e Monsig. Melchior di procurare una divisione della Nazione Armena, per dilatare la propria Giurisdizione; e però convocando più di settanta Catolici co i cinque, ò sei trà Missionarj, e Predicato-

catori, che si trovavano in Costantinopoli, propose loro di offerire à i Ministri una somma di danari da raccogliersi trà i Catolici, acciocchè il Visirre desse loro campo di disputare con quegli che erano Scismatici avanti di lui.

14. Noi indurremo (disse Monsig. Vicario) gli Scismatici ad asserire che Dio è morto, come sogliono fare, al che replicaremo, che Dio non muore; e siccome i Turchi convengono in questo con Noi, così il Visirre condannerà gli Scismatici, come bestemmiatori, & a Noi darà la lode della vittoria. Il che posto, li chiederemo, che Monsig. Melchior sia costituito Vescovo di tutti gli Armeni Catolici, separandoci dagli Scismatici, e così finiranno le loro persecuzioni. Mà l'esito non corrispose all'aspettazione di Monsignore; Poichè stando i Catolici per impugnare gli Scismatici, li disse il Visirre al loro argomento -- *Rinunciate prima voi altri Catolici alle vostre bestemmie, e poi venite ad accusare le bestemmie di costoro, i quali dicono, che Dio è morto* -- per la quale decisione inaspettata ammutoliti, e confusi i Catolici, furono l'oggetto di una solenne risata del Visirre, e di tutta la Corte, e ne seguì la persecuzione, e carcerazione suddetta, in cui molti morirono, molti furono tormentati, & alcuni rinegarono la Fede.

15. Il P. Giorgio, il quale col P. Paolo nostro Monaco colà si trovava, non avendo aderito alla risoluzione presa da Monsig. Vicario incontrò il di lui sdegno, come si dirà qui appresso al *num.* 33. mà conseguì molta stima, e benevolenza appresso de' Catolici nel tempo della persecuzione, e come si è detto, col soccorrere i Carcerati, e colla predicazione accrebbe il numero de' Catolici, riconciliando i dissapori, che insorgevano con sodisfazione di quanti ricorrevano à lui; mà il Demonio nemico di tanto bene proccurò d'impedirlo, compiti due anni della di lui predicazione.

Num. 26. let. L.

Attest. 19. let. C. R.

Attest. 18. let. C.

16. Minas Osghano già amareggiato per non essere stato ammesso gli anni passati dal P. Abate, come si è detto *nel Cap.* 3. *al num.* 19. dimorava per sicurezza della sua Persona in quel tempo nel Palazzo dell'Ambasciatore di Francia, dove voleva, che si portassero i Catolici per confessarsi da lui, e vedendo, che questi non volevano andarvi, perche correvano rischio della vita, & erano abbastanza ajutati dal P. Giorgio, il quale con tutto il pericolo non lasciava di girare per assister loro negli spirituali bisogni, lo stimò un'offesa gravissima fatta à se stesso.

Attest. 19. let. C. L.

17. Per l'uno, e l'altro motivo era disposto à dare cattive informazioni del P. Giorgio; e tanto operò in ogni occasione, essendosi reso confidente di Monsig. Vicario, che un giorno improvisamente andò un Cattolico à nome di Monsig. Vicario à dire al detto

Attest. 19. let. F.

detto P. Giorgio, che li proibiva di predicare, dire la Messa, & udire le confessioni. Ubbidì il detto Padre, astenendosi da tutte trè queste sagre funzioni, portatosi poi alla Casa di Monsignore, lo pregò volesse dirli per quali delitti li aveva imposta tal pena; e Monsignore senza permetterli, che entrasse dentro, con isdegno li si fè incontro, dicendoli, che non voleva udirlo, mà li comandava, che in termine di trè giorni partisse di là, e se ne tornasse al suo Monastero.

Attest. 19. let. E. F.

18. Il Padre Giorgio si trovò in grandi angustie, per rappresentare à Monsignor Vicario il pericolo gravissimo, che averebbe incontrato, atteso che l'Armata de Turchi stava allora nello stretto di Costantinopoli, e non lasciava libero il passaggio à veruno. Per la quale ragione Monsignore Vicario finalmente si mosse à rivocare l'ordine, che li aveva dato. Nel che solamente ci resta da osservare, che questo fatto successe in Costantinopoli, dove chì non fosse più che sodo nella Fede Catolica, trovandosi spogliato di tutte le potestà con ordine di partire in trè giorni, potrebbe facilmente vacillare senza timore d'alcuna pena Ecclesiastica, ne temporale.

Attest. 22. let. N.

19. Avendo Monsignor Vicario, doppo venti giorni fatto uscire un' altra nova, che al P. Giorgio non era stato proibito il predicare, e dir Messa, mà solamente udire le confessioni; il P. Giorgio essendosene certificato, incominciò à dir Messa, e predicare la parola divina. Dopo qualche altro tempo fece intendere Monsignore Vicario, che non haveva proibito direttamente al P. Giorgio udire le confessioni, mà solamente aveva fatto avvisare il popolo, acciocchè non si confessasse da esso chì era obbediente à Monsignor Vicario. Il che parimente ha scritto à Venezia; mà comunque si fosse, il Padre Giorgio non udì più ivi la confessione di alcuno, da che li fù proibito.

Attest. 18. let. B.

Attest. 26. let. C.

20. Mosso per altro dal zelo della salute dell'Anime, non lasciò di rappresentare à Monsignor Vicario, qualmente per lo timore, con cui stavano i Sacerdoti, e per la pestilenza, che distruggeva il Popolo, molti Catolici erano sino allora morti privi dè Sagramenti. Per lo che lo supplicava, li permettesse di udire le confessioni almeno nè casi di estrema necessità. (Tanto egli andò circospetto, per non essere tacciato da Monsignore d'inobediente). Al che non volle acconsentire Monsignor Vicario, negandogliela affatto.

Attest. 19. let. H.

21. Conobbero tutti i Catolici il pregiudizio spirituale, che loro ne proveniva, e se ne dolevano pubblicamente, scandalizandosi, che à torto, e senza prove di colpa si venisse à fulminare tanta pena. Onde Monsignor Vicario per sedare quel Popolo,

Attest. 20. let. D.
Attest. 19. let. I.

polo, chiamò le Persone primarie, e loro espose molti delitti imputati al Padre Giorgio, mà ad ogni Capo di Accusa tutti concordemente rispondevano, non esser vero, e che Monsignore era male informato, conoscendo essi l'Invidia, che avevano verso del Padre Giorgio quegli, che li avevano date tali Informazioni.

Atteſt. 18. let. C.
Atteſt. 19. let. P.
Atteſt. 20. let. H.

22. Con tutto ciò Monsignor Vicario per avere già transmesso à Roma le cattive Informazioni, che aveva avute, non si arresse alla comune testimonianza, che allora li venne fatta, e non volle rivocare la sospensione data al P. Giorgio. Del che scandalizzato quel Popolo, li fece istanza, che facesse testificare, quanto egli aveva detto, da chi avesse udito dire tali spropositi al P. Giorgio; mà rispondendo Monsignore, che il Tribunale Ecclesiastico non è tenuto à fare queste prove, mà bensì tutti essi erano tenuti ad ubidire al di Lui Giudizio, diede motivo di via più scandalizzarsi.

Atteſt. 19. let. E.

23. Per altro non lasciò il Popolo di ubidire esternamente alla proibizione fatta loro di confessarsi dal P. Giorgio; mà internamente restò fisso nel loro sentimento, cioè, che questa proibizione fosse una Ingiustizia. Onde si rivolse Monsignore à diversi Artificj, à fine di persuader loro, che il Padre Giorgio doveva credersi per Scismatico, secondo il suo giudizio. A tal fine mandò due Sacerdoti, cioè: Minas Osghano, e Giovanni Minas di Casa in Casa, dicendo à i Catolici, che dovevano credere, essere il P. Giorgio Scismatico, e giusto il giudizio di Monsignore, e che però peccava mortalmente, ed era Scismatico chì non credeva quanto li era stato ingionto; e successivamente presero l'espediente di negare l'Assoluzione à chiunque prima non professava di credere, che il giudizio di Monsignore contro del P. Giorgio era stato giusto.

Atteſt. 19. let. I.
Atteſt. 19. let. Q.

24. Molti risposero, che non potevano stimare Scismatico il P. Giorgio, quale, sapevano certamente, essere ottimo Predicatore della Fede Catolica; e però quel Popolo restava sempre più scandalizato, e commosso. Sicchè per sedarlo, non essendo bastato questo ripiego, si rivolsero ad un'altro, con dire, che non solamente la Sagra Congregazione aveva condannato il P. Giorgio, il quale giunto nel Paese de Catolici, sarebbe subito carcerato, e punito, mà ancora aveva la medesima condannati tutti gli altri Monaci, proibendo loro, che niuno di essi per l'avvenire andasse più colà à predicare, anzi che forsi il loro Abate già sarebbe stato carcerato in quel tempo.

Atteſt. 20. let. B.
Atteſt. 19. let. P.

25. Mà il Popolo in luogo di sedarsi, con questo maggiormente si commosse, sdegnandosi contro i predetti due Sacerdoti, come

Atteſt. 20. let. F.

pieni

pieni di livore, e d'invidia, e Testimonj falsi contro tutta la nostra Congregazione. Nel qual sentimento tanto più si confermò, quando li giunsero lettere da Venezia del Cacciadur Vartabied, il quale li scrisse, che il P. Abate, e tutta la nostra Congregazione era tuttavia nello stato onorevole di prima in istima appresso di Tutti, e tanto meno essere stato carcerato.

26. Tanto scrisse il Cacciadur Vartabied per disingannare quel Popolo, & acciòcchè leggendosi la sua lettera da quei due Sacerdoti, cessassero di sparlare, e publicare quelle falsità contro la nostra Congregazione. Mà quanto li riuscì il primo suo intento, tanto restò deluso il secondo, poichè i due Sacerdoti cominciorono à disprezzare pubblicamente il medesimo Cacciadur Vartabied; e perchè tutto il Popolo persuaso del di lui merito, costantemente lo difendeva, risposero, che servendosi in questo modo della lettera del Cacciadur Vartabied, lo mettevano in pericolo, di essere anch'egli condannato dalla Sagra Congregazione, e di essere tutti essi scommunicati dalla Santa Sede Romana.

Atteſt. 19. let. Q. S.

27. Non è Credibile, quanto fosse sensibile à quel Popolo una Intimazione così rigorosa, d'essere scommunicato, e ricevere maledizioni dal Sommo Pontefice, da cui spera ricevere benedizioni, per consolarsi nelle persecuzioni, che patisce dagli Scismatici, e continui aggravj, che soffre da Turchi per la Fede Catolica, dà quali non si esime, se non à forza de danari.

28. Accortosi Monsignore, che gli Scismatici stessi burlavano i Catolici, dicendo loro, che per essersi voluti separare da loro, & essendo per essere, contro lor voglia, ributtati da Franchi, non sarebbero più nè degli uni, nè degli altri, comandò al P. Giorgio, che acquietasse quel Popolo, facendoli credere, esser giusto il giudizio, ch'egli aveva fatto; e però confessando pubblicamente di aver errato, chiedesse l'assoluzione, facendo nuovamente la Professione della Fede avanti Minas Osghano; e perchè il P. Giorgio non condescese à diffamarsi in questa maniera per un delitto impostoli falsamente, fù da Monsignore chiamato Protervo, Temerario, e Disobbediente.

Num. 26. let. N.

29. Quindi pensò di sedare quel Popolo con qualche lettera del Cacciadur Vartabied, e però li scrisse, replicatamente, che la sedizione del Popolo non si acquietava, pregandolo perciò, che egli scrivesse colà di ascoltare la voce del suo Pastore, stimando, che il P. Giorgio sia Scismatico, e giusto il giudizro di Monsignor Vicario, rigettando gl'insegnamenti dè nostri Predicatori. Tanto operò Monsignor Vicario per uscire dn un'Impegno mal preso colla vittoria, mà l'integrità del Cacciadur Vartabied, per non impugnare la verità conosciuta, non potè com-

Num. 26. let. O.

compiacere alle Istanze fatteli da Monsignor Vicario.

30. Per giustificare poi il P. Giorgio più individualmente circa la sana Dottrina, che egli ha insegnata, e far conoscere, ch'Egli non è Scismatico; noi domandiamo, se Egli vien' detto seminatore di falsa Dottrina per contumacia, ò pure per ignoranza. Nel primo caso, Egli è certo, che ritrovandosi in Costantinopoli, dove gli Scismatici non hanno di che temere, non solamente non si sarebbe sottoposto alla proibizione fattali da Monsignore, e di astenersi dalle funzioni Sacerdotali, come abbiamo accennato di sopra al *num.* 17., mà non avrebbe ubidito al P. Abate, che lo richiamava à Venezia, e molto meno si sarebbe arrischiato di portarsi à Roma per giustificarsi avanti la Sagra Congregazione.

Atteft. 18. let. A.
Atteft. 19 let. C.
Atteft. 20. let. B.
Atteft. 22. let. M. N.

31. Nel secondo caso Monsignor Vicario, prima di condannare il P. Giorgio, e svergognarlo pubblicamente, come Scismatico, doveva ammonirlo dè i sentimenti, che Egli riprovava in Lui come erronei, acciochè gli deponesse, & all'ora poteva punirlo, quando non si fosse umiliato alla sua correzione. Mà senza verun' ordine di giudizio Monsignor Vicario proferì quella Sentenza, tutto che il P. Giorgio piangendo, dicesse, non aver dette tali cose, e tutto il Popolo gridasse à favore del medesimo.

Atteft. 19. let. G.I.

32. Mà oltre di convincere con queste ragioni la falsità dell'accusa, abbiamo di più molte lettere testimoniali fatte dà i Catolici in Costantinopoli, & altrove, e particolarmente dal P. Giacomo Caschodo della Compagnia di Gesù suo Confessore: i quali tutti convengono in attestare l'Innocenza del P. Giorgio, e che non tiene veruna Dottrina contraria alla Fede Catolica, & essere essi informati, che per invidia lì è stata apposta questa accusa totalmente lontana dal vero. Siccome altretanto attesta di lui il P. Abate, con tutti i Monaci della nostra Congregazione, che hanno cognizione individuale del P. Giorgio per molto tempo.

Atteft. 13. 14. 15.
Atteft. 16. let. D. F. & L.
Atteft. 18. let. A. B. C.
Atteft. 19. let. C. I. L. P.
Atteft. 20. let. A. B. D. E. H.
Atteft. 22. let. M. N.

33. Il che maggiormente potrà scuoprirsi dalle Circostanze, le quali accompagnarono l'origine di queste calunnie. Ne avrebbe forsi Monsignor Vicario, in occasione tanto leggiera, dati quei passi i quali si sono accennati quì sopra *Cap.* 3. *num.* 35. se non avesse già avuto l'animo amareggiato contro il P. Giorgio, e qualche altro nostro Monaco, *per non avere aderito alla di lui Proposta*, circa la disputa da farsi cò i detti Scismatici avanti il Visirre, riferita di sopra al *num.* 13. dove il fatto si può vedere.

34. Solamente osserviamo, che Monsignor Vicario per questa cagione di essere di contrario parere, non poteva chiamarci Proter-

Num. 26. let. M.

vi,

vi, Temerarj; e Diſſubbidienti, ſe per deſiderio di ſignoreggiare aſſolutamente in tutto, e per tutto ſopra i noſtri Predicatori, non aveſſe preteſo nel ſuo Congreſſo, di eſſere ciecamente ubidito, in luogo di ſentire il conſiglio di tutti, tanto più, che l'eſito infauſto di tale diſegno, fà chiaramente vedere quanto fuſſe male ideato.

35. Per tanto il noſtro P. Abate avendone avuta notizia alcuni anni prima, eſaminate ben'bene le ragioni, e pericoli, che concorrevano in quell'impreſa, di dividere la Nazione Armena in due parti con tali mezzi, aveva dato à ſuoi Monaci una Iſtruzzione, che non concorreſſero ne col conſiglio, ne coll'opera in tal fatto, ben ſapendo, che Monſignor Vicario non avrebbe potuto commandarglielo eſpreſſamente, per non eſſere una coſa appartenente alla Predicazione della Fede Catolica, ch'è l'unico miniſtero dè noſtri Predicatori, ſebbene egli ſcrivendo à Venezia di queſto fatto, ci chiama diſſobbedienti a'ſuoi ordini.

Num. 26. let. L.

36. Le ragioni, dalle quali ſi moſſe il P. Abate, ſono molte, particolarmente per lo pericolo, che tale impreſa riuſciſſe di gran pregiudizio a' Catolici, come in fatti ſucceſſe, e ſarebbe ſucceduto di peggio, ſe ſi foſſe condotta l'impreſa à ſegno di ottenere la ſeparazione accennata de' Catolici dagli Schiſmatici, perche ſi ſarebbe tolto il mezzo a' Catolici di potere ſtare occulti nelle perſecuzioni per ſalvare la vita ſteſſa, e però aveva data quella iſtruzione à i noſtri Predicatori, di non concorrervi in verun modo.

37. Mà quando ancora non vi foſſe ſtata una tal prevenzione, non ſarebbero ſtati tenuti ad ubidire à quel comando di Monſig. Vicario i noſtri Predicatori, perche la promeſſa, che eſiggeva da loro, era primieramente di raccogliere da i ſuoi Penitenti una ſomma di danari, da darſi à i Turchi; Secondariamente di predicare, che tutti i Catolici erano obbligati ad intervenire avanti il Viſir à diſputare co i prefati Sciſmatici; Et in terzo luogo trattare degli Articoli della Fede avanti gl'infedeli, & aſpettare la ſentenza favorevole a' noſtri Dogmi dalla bocca de' Turchi: Et in quarto luogo, perche i Catolici nel dire, che Dio non muore, intendendoſi della Divinità, non vengono à contradire agli Sciſmatici, i quali aſſeriſcono, che Dio è morto, intendendoſi dell'Umanità, anzi dicendo indiſtintamente, che Dio non muore avanti i Turchi, i quali aſſeriſcono, che Dio non è morto, in verun modo venivano i Catolici à negare la Fede, ò ſpiegandoſi in ſenſo Catolico, ſi eſponevano à laſciarvi la teſta; e gli Sciſmatici preſero motivo di tacciare i Catolici, come Neſtoriani, per avere aſſerito indiſtintamente, che Dio non è morto.

Num. 26. let. M.

Atteſt. 19. let. A.

38. Per queſte ragioni il noſtro P. Paolo riſpoſe à Monſignore in

quel

quel Congreſſo, che egli non poteva ubidirlo in tal fatto, e vedendoſi poſcia in anguſtie, lo ſupplicò di darli almeno licenza, e tempo per conſultarſi col P. Giorgio più anziano di lui, venuto di freſco in Coſtantinopoli. Ad una dimanda ſi ragionevole, riſpoſe Monſignore con molta aſprezza, ſcacciandolo dal Congreſſo, come Temerario, e Diſubidiente. Or' ecco l'origine dell'averſione, che porta Monſignore alla noſtra Congregazione, ſenz'alcun fondamento. Siccome adunque Monſig. Arciveſcovo di Corinto giuſtificò nel 1714. il Padre Elia per ordine della Sag. Congregazione, non dubbitiamo, che reſti giuſtificato anche al preſente il P. Giorgio, perche le oppoſizioni fatte all'uno, & all'altro, provengono da un medeſimo Fonte.

39. Premeſſa queſta notizia, l'EE. VV. conoſceranno, che Monſignor Vicario ha conſiderati alcuni fatti per ſe ſteſſi innocenti, con occhio tale, che glie l'ha rappreſentati come gravi delitti del P. Giorgio. Vi furono alcune Donnicciuole, le quali portavano al collo trè Roſarj di diverſo colore, e di più l'Abitino della Madonna del Carmine, collo Scapolario di S. Domenico in capo, & il Cordone di S. Franceſco alla cinta. Vi furono parimente certi Uomini poveri, & idioti, i quali pubblicamente portavano alla cinta diverſe ſorti di Roſarj con molte Medaglie.

Num. 26. let. H.

40. Il P. Giorgio conſiderando, che queſto dava occaſione agli Sciſmatici di farſi beffe della Chieſa Romana, & à i Turchi di perſeguitare, & angariare i Catolici, à richieſta delle Perſone più comode, le quali ſentono tutto il pregindizio di tali angarie, avvisò quelle Donnicciuole, & Uomini idioti di portare con maggior circoſpezione quelle coſe Sagre nel ſeno, in vece di portarle ſcopertamente con tanto pericolo. Mà qualcheduno di queſti ſtimando di non conſeguire l'Indulgenze, ſe non portavano le coſe Sagre in viſta di tutti, diedero notizia dell'avviſo fatto loro dal P. Giorgio ad alcuni Religioſi noſtri malevoli; e queſti interpretando ſiniſtramente quel fatto, ne diedero cattiva informazione à Monſig. Vicario.

Atteſt. 18. let. C.
Atteſt. 19. let. P.
Atteſt. 20. let. H.
Atteſt. 20. let. E.

41. Mentre Monſignore faceva proceſſo contro del Padre Giorgio avanti molte Perſone Primarie de' Catolici, come ſe egli ſi foſſe burlato delle coſe Sagre, alle quali ſono conceſſe Indulgenze, & aveſſe proibito di portarle, riſpoſero gli Aſtanti, cavando dal loro ſeno i Roſarj, Medaglie, e coſe Sagre, che avevano: *Noi le portiamo per l'eſortazione del Padre Giorgio, bensì le teniamo occulte, ſenza portarle ſcopertamente, come fanno alcuni imprudentemente, poichè abitiamo trà gl'Infedeli, e Sciſmatici, i quali deridono queſte coſe, e pigliano motivo frequentemente di perſeguitarci:* Et ecco ſvanito il primo capo di accuſa fatto da Monſignor Vicario

Atteſt. 18. let. C.
Atteſt. 19. let. I. P.

cario contro del Padre Giorgio alla Sagra Congregazione.

42. Per impinguare il Processo, Monsig. Vicario soggionse, che il P. Giorgio non ammette nè anco le Imagini de' Santi, avendo inteso, che otto anni prima le aveva fatte nascondere ad un Cattolico. Mà perche vi si trovò presente il Padrone di casa medesima, di cui si trattava, e testificò col suo giuramento, che il P. Giorgio fece nascondere le Sagre Imagini de' Santi, le quali si trovavano in sua Casa nella stanza di un suo Pigionante in tempo della grandissima persecuzione, nella quale fù martirizato il Venerando Don Gomidas Sacerdote Armeno, acciocchè entrando con violenza i Turchi al loro solito nelle Case de' Catolici, non soggiacesse il Padrone di Casa al pregiudizio, che ne patisce chiunque tiene Sagre Imagini appese, quasi che avesse fatto una Chiesa della sua Casa: perciò supponiamo, che Monsignore non ne abbia scritto alla Sagra Congregazione. Nulla di meno avendone egli scritto in più luoghi, abbiamo stimato opportuno darne questo saggio alla Sagra Congregazione, soggiungendo, che il P. Giorgio non solamente non disprezza le Sagre Imagini; mà ne ha distribuite à migliaja al Popolo, acciocchè le venerasse, come fanno anco gli altri nostri Predicatori.

Atteſt. 18. let. C.
Atteſt. 19. let. M.
Atteſt. 20. let. H.
Num. 26. let. H.

43. La seconda accusa, la quale contiene, che il P. Giorgio ha permesso à i Catolici di andare alla Chiesa Nazionale, e comunicare in Sacris co gli Scismatici, non ebbe altra origine, che da un equivoco, mentre il Padre Giorgio non ha mai permesso tal cosa. Bensì accadde una volta, che un'Uomo plebeo, e totalmente idiota non solamente della Fede Catolica, mà ancora della Scismatica, non avendo, che il puro nome di Cristiano, con fare una vita da Ateista, senza entrare per quindici anni nella Chiesa Nazionale, ricevuto per buona sorte qualche principio di pietà da un discorso del P. Giorgio, il quale lo andava disponendo à farsi Catolico, andossene in Chiesa per udire la Messa, & Ufizj Divini.

44. Ora incontrandosi questo con un Catolico li disse, d'essere stato illuminato dal P. Giorgio, e che però cominciava à frequentare gli Ufizj Divini. Monsig. Vicario avuta questa notizia, s'immaginò, che il P. Giorgio desse licenza à i Catolici di comunicare co gli Scismatici, supponendo, che quel tale fosse prima Catolico. Mà se avesse fatte le dovute diligenze per informarsene, averebbe inteso, che quello non era ancora Catolico, e solamente aveva ricevuta qualche istruzione preliminare dal P. Giorgio per farsi Catolico, come poi fece con tutta la sua Famiglia.

Atteſt. 20. let. H.

45. A questo proposito riferiremo, essere stata una questione, se sia lecito à Catolici Armeni portarsi alla Chiesa degli Scismatici, atteso

teſo che non ponno in altra maniera, ſenza pericolo della vita conferire il Batteſimo à i loro Bambini, fare i matrimonj de i loro Figliuoli, ne dare ſepoltura à i loro Defonti. Circa del che, per conformarſi à i Decreti della Sagra Congregazione, alcuni uſano di riſpondere, non eſſer lecito ſemplicemente, ſenza inoltrarſi ad individuarne i caſi, e confeſſandoſi alcuno di avere contravenuto, danno loro l'aſſoluzione, ſenza eſiggere un giuramento eſpreſſo di non più andarvi, come fanno alcuni altri, che anguſtiano grandemente i Catolici.

Atteſt. 17. let. B.

46. Altri hanno ſtimato di trovare un ripiego più prudenziale, benchè ſia più inetto, dicendo, che i Catolici poſſono entrare nella Chieſa degli Sciſmatici per atto di curioſità, la quale però non può effettuarſi in altra maniera, ſe non fermandoviſi alle Sagre funzioni, come à Rappreſentazioni profane, ſenza fare Orazione, ne adorare il Santiſſimo Sagramento dell'Altare interiormente, con fare però l'atto eſterno, come fanno gli Sciſmatici, per non eſſere dà i medeſimi inſultati, e maltrattati nella perſona.

47. Il Padre Giorgio, che ſeguitava la prima Sentenza, come la più ſicura, impugnò la ſeconda in qualche occaſione con queſto argomento: L'Oſtia conſagrata non può ſtimarſi, che ſia puro pane, altrimenti caderebbe nel peccato d'Idolatria chì faceſſe l'atto eſterno di adorarlo, benche mancaſſe l'intenzione interna; All'Oſtia conſagrata non può negarſi l'adorazione interna, ſenza peccato d'Ereſia; dunque ſe voi ſtimate, che ſi poſſa adorare fintamente l'Oſtia in compagnia degli Sciſmatici, cioè non adorandola con atto interno, mà ſolamente cò gli atti eſterni, nel che conſiſte formalmente il comunicare in Sacris cò gli Sciſmatici, tanto meno ſarà peccato accompagnare quell'atto eſterno d'adorazione coll'atto interno, che in ogni tempo, e luogo è dovuto all'Oſtia conſagrata.

48. Monſignor Vicario avendo male inteſo queſto argomento, hà più volte inſultato il Padre Giorgio, che aveſſe cavato una ignorantiſſima Concluſione, & in una lettera ſcritta à Venezia, ſoggiunſe - *Et è per anco una gran coſa, che non gli eſortò ad andare in Moſchea, e ſtare à pregare Dio cò i Turchi* - Mà la Sagra Congregazione giudichi, ſe egli l'hà impugnato con fondamento, riflettendo, che ſi può andare per pura curioſità à vedere una Moſchea, non però vi ſi può fare orazione cò i Turchi, come è certiſſimo appreſſo di tutti. Non così è fattibile, che i Catolici vadano alla Chieſa degli Sciſmatici per una curioſità, ſenza fare atti eſterni di adorazione, poichè altrimenti correrebbero pericolo della Vita nella Chieſa medeſima. Sicchè per nome di curio-

Num. 26. let. D.

riosità si intende in questo luogo stare interiormente, burlandosi delle cose Sagre, che fanno gli Scismatici, fingendo esteriormen-di aderire al loro Scisma.

49. Doveva però Monsignore riflettere, che la conseguenza fatta dal P. Giorgio, non è assoluta, mà condizionale, volendo dire, che sebbene l'uno, e l'altro di questi tali peccano per ragione della communicazione, che fanno cò gli Scismatici contro la proibizione della Santa Chiesa Catolica; nulla di meno quello, che oltre di comunicare cò gli Scismatici cò gli atti esterni di adorazione, nega esservi il vero Corpo di Cristo, adorando esternamente ciò, che stima puro pane, fà un peccato di Idolatria; e quello, che si crede, esservi il vero Corpo di Christo, e l'adora sol tanto burlescamente, imita li Giudei, che stavano nel Pretorio di Pilato.

50. Con questo soggettandoci al sentimento della Sagra Congregazione, stimiamo avere pienamente risposto al secondo Capo di accusa data da Monsignore, se pure non volessimo dire, che egli abbia imputato à colpa del P. Giorgio qualche scandalo succeduto contro la riverenza dovuta al Santissimo Sagramento, mentre che predicandosi da alcuni Catolici, che i Sacerdoti Scismatici Armeni erano privi della potestà di consagrare il Corpo di Cristo nostro Signore, e dovevano stimarsi come i Rabini; successe, che alcuni Catolici, preso dagli Scismatici il Viatico per timore dè medesimi, dopo partito il Paroco Scismatico, lo sputarono, avendolo conservato in bocca per strapazzarlo. Onde da uno fù calpestrato, da un'altro fù dato ad un povero in altro pane usuale; un'altro lo buttò in terra, dove preso in un fazzoletto da una Donna Catolica, fù portato ad un Sacerdote Catolico.

51. Il Padre Giorgio udite queste ingiurie, che si facevano al Santissimo Sagramento; stimò bene, quando era interrogato dagl' Idioti, se il Sagramento fatto dagli Armeni, sia vero, rispondere, che veramente vi è il Corpo di Cristo, e perciò non si deve strapazzare, mà bensi non si deve ricevere dagli Scismatici, coi quali, sebbene sono veri Sacerdoti, è proibito à i Catolici di comunicare; là dove alcuni altri Predicatori rispondevano à quegli, che l'interrogavano: Voi non dovete prendere il Santissimo da gli Armeni Scismatici; che v'importa dunque sapere, se egli sia vero, ò falso?

52. Finalmente Monsignore accusa il Padre Giorgio, di essersi vantato di non avere imparato le scienze collo studio dè libri, mà possederle per mezzo dello Spirito Santo, comunicatoli dal Padre Abate, che non solamente hà ricevuto la scienza infusa dallo Spirito Santo, mà ancora la facoltà di comunicarla ad Al-

tri.

tri. Circa del che non abbiamo che ſuggerire, eſſendo non ſolamente un'Inezia Puerile, mà ancora priva di ogni benchè minimo ſondamento, à cui poſſa eſſerſi appoggiata, benchè per equivoco, non avendo mai ne il P. Giorgio, ne alcun'altro noſtro Monaco proferito queſto ſpropoſito, ſapendo beniſſimo, quanto di fatiga abbiano ſpeſo nello ſtudio dè libri, per far profitto nelle ſcienze.

53. Per altro Monſignor Vicario poteva facilmente ſapere, che non ſolamente con molto ſtudio ci affatighiamo per imparare le ſcienze, mà ancora con tutto il maggior diſpendio, che ci è ſtato poſſibile, ci ſiamo proveduti di molti Libri Armeni antichi, tradotti da Greci, e da Latini per mezzo di alcuni Miſſionarj Domenicani 400. anni ſono nell'Armenia Maggiore; particolarmente della Somma di S. Tomaſo, oltre molti altri manoſcritti eruditi avuti da alcuni celebri Miſſionarj Latini, e l'Opera del P. Galani Teatino primario Miſſionario nell'Armenia di bo: me:, in cui ſi tratta di tutta la Filoſofia, e Teologia Scolaſtica con altri di lui Libbri ſtampati in Propaganda Fide, à i quali ſi aggiungono molti manoſcritti, e ſtampati delle fatighe belliſſime del Cacciadur Vartabied Alunno de Propaganda Fide, à cui è già noto il di Lui ſapere, impiegato da 20. anni in quà in comporre Libbri di Filoſofia, Matematica, e Teologia Morale, e Scolaſtica, & altri Libbri.

54. Nulladimeno per riſpondere anche à queſto delirio inventato da i noſtri Calunniatori, ſi può riflettere, che non ci vorrebbe altro per farci tenere per pazzi dal Papolo, che dir loro noi medeſimi, che ſiamo Santi, e Dotti per mezzo ſopranaturale, coll'infuſione dello Spirito Santo. Onde l'avere qualche ſtima appreſſo del Popolo è una prova incontraſtabile, che non li diciamo ſimili coſe inette da ſcandalizzarlo.

Atteſt. 20. let. E.

55. Verò è, che gli Armeni hanno per uſo nel lodare qualche Predicatore, come Dotto, & Eſemplare ne i coſtumi, dire, che opera in lui la mano di Dio. In fatti avendo noi albergato un povero Sacerdote Armeno in Modone, tenendolo nel noſtro Monaſtero quaſi per 30. giorni, finchè trovaſſe l'imbarco per ritornare alla Patria, reſtò egli sì edificato delle noſtre Coſtituzioni, e religioſa oſſervanza, che non finiva di lodarci, e diſſe in ſpezie, che frà di noi non ſi commette alcun peccato mortale. Mà i noſtri Malevoli pronti ad interpretare ogni coſa ſiniſtramente, cominciarono à calunniarci, che noi ci vantiamo di eſſer Santi, argomentando da buoni Dialettici, che ſe noi non aveſſimo dato tanto buona edificazione à quel Pellegrino, egli non averebbe detto di noi una tal coſa.

Atteſt. 20. let. E.

56. Ora

30

56. Ora ſiccome Noi confeſſiamo di non aver dato verun ſcandalo à quel Sacerdote, acciocchè deponeſſe quel buon concetto, che aveva di noi; così non ci pare, che ſia ſervizio della Santa Chieſa, che facciamo al preſente qualche eceſſo di pazzia per fare, che il Popolo laſcj di ſtimarci per Uomini da bene, e Dotti; atteſo che ci chiuderemmo l'adito à predicare frà eſſi la Fede Catolica, per la di cui Propagazione ci ſiamo conſagrati con voto eſpreſſo. E però ſupplichiamo umilmente l'EE. VV. di degnarſi liberare il P. Giorgio da tutte queſte calunnie ugualmente inſuſſiſtenti, e conſolare colla loro ſentenza irrefragabile l'Innocenza del medeſimo, e di tutta la noſtra Congregazione, figlia ubidiente della Santa Sede Romana, à cui fù ſempre, e sarà per eſſere divotiſſima.

SOMMARIO
DEGLI ATTESTATI
PRESENTATO
NELL'ANNO MDCCXVIII.
Agli Emi, e Rmi Prencipi
I SIG.RI CARDINALI
DELLA SAGRA CONGREGAZIONE
DE PROPAGANDA FIDE
Da i Monaci Armeni di S. Antonio Abate fondati in Modone, e Residenti in Venezia.

IN ROMA, MDCCXVIII.

SOMMARIO

Atteſtato Primo.

EGo infraſcriptus Sacerdos Societatis Jeſu fidem facio, Mekitar Armenum Religioſum; & Diaconum Petri Filium Sebaſtenum Catholicæ Fidei, quam à Puero conquiſierat, & Catholicorum Armenorum, ac Librorum antiquorum lectione didicerat, ſed nondùm profeſſus erat, quia nullum hactenùs Miſſionarium ad id in Patriâ ſuâ receperat, hîc demùm in Sacello noſtro profeſſionem emiſſiſſe apud me, juxtà Sacræ Congregationis de Propagandâ Fide Decreta; Cumque optimus Juvenis maximo zelo ardeat propagandi Fidem, & unionem cum Eccleſia Romana intèr ſuos, atque ad id exequendum, tùm propter morum innocentiam, ac pietatem ſingularem, tùm propter ingenuam indolem, & cognitionem operum Sanctorum Patrum Armenorum, quorum teſtimonia in promptu habet contrà Hæreticos, aptiſſimus mihi videatur; non potui non probare conſilium, quod jamdudùm cæpit eundi Romam, ut ibi tanquàm in Arce Catholicæ Fidei Armis inſtruatur tùm Doctrinæ inconcuſſæ, tùm pietatis ſinceræ contra hæreticam pravitatem; ac deindè iis inſtructus, in Patriam redeat ardenti ſuo zelo pro converſione Armenorum facturus ſatìs. Itaque enixiſſimè rogo, & obſecro eos omnes, qui has Literas viſuri ſunt, ut ejus tàm ſancto deſiderio obſecundantes, non ſolùm tamquam Fratrem benignè eum recipiant, ſed & adjuvent, ut propoſitum ſuum ad majorem Dei gloriam, & Sanctæ Romanæ Eccleſiæ exaltationem valeat adimplere. In horum fidem has ei Literas manu propriâ ſubſcriptas, & ſigillo Societatis noſtræ munitas, quibus & Superiores Generales Syriæ tamquàm Teſtes ſubſcripſerunt, Dedi Alepi die 30. Maji anno 1695.

Num. 1.

A.

B.

C.

Antonius Beauvollier Societatis Jeſu.

Joannes Verzeau Superior Generalis Societatis Jeſu in Syria.

Frater Joſephus Engeriacenſis Miſſionum Orientalium Capuccinorum Provinciæ Turonenſis Cuſtos licèt immeritus.

F. Ferdinandus à Sancta Liduvina Provincialis Miſſionum Carmelitarum Diſcalceatorum in Syria, & Paleſtina.

Loco ✝ Sigilli.

Atte-

Atteſtato II.

Num. 2. EGo infraſcriptus teſtor Me in hâc Urbe, quo me negocia Miſſionum noſtrarum vocarunt, Mekitar Armenum Religioſum, nuncque Sacerdotem Petri Filium Sebaſtenum reperiſſe, magnoque A cum gaudio & audiviſſe, & per me ipſum cognoviſſe, optimum Juvenem eodem teneri Propagandæ Orthodoxæ Fidei ſtudio, quod Ego antè annos duos Alepi videram, & ſcripto authentico teſtatus eram. Quamobrem Catholicos omnes, ac præſertìm Reverendos cujuſcumque Ordinis Miſſionarios per Chriſti charitatem precor, ut ejus tàm Sanctum propoſitum foveant, juvent, omnique ope promoveant. In quorum fidem has ei Liteeras manu propriâ ſubſcriptas, & Sigillo Societatis noſtræ munitas dedi. Conſtantinopoli 15. Julii 1696.

Joannes Varzeau Superior generalis Miſſionum Societatis Jeſu in Syria.

Loco ✝ Sigilli.

Atteſtato III.

Num. 3. EGo infraſcriptus Sacerdos Societatis Jeſu fidem facio, Mekitar Vartabiet, ideſt Doctorem Armenum Sebaſtenum Petri Filium A. (cum quo per hanc Urbem tranſiens collocutus, cognovi eum optimâ indole præditum, ingenio non mediocri, & Doctrinâ ſinB. gulari inſtuctum) fidem inquàm facio, prædictum Mekitar ſanam, ſinceramque fidem, & doctrinam Eccleſiæ jamdudùm amplexum, ut teſtantur patentes Literæ, quas à noſtris Patribus haC. buit, eamdem Doctrinam apertè, conſtanter, & eruditè profiteri, docere, & apud ſuæ gentis Viros ſæpè ſæpiùs prædicare, in leD. ctione SS. Patrum Armenorum verſatiſſimum eſſe, & maximo dilatandæ Fidei ſtudio teneri; quarè Catholicos omnes, ſed præſertìm Reverendos cujuſcumque Ordinis Religioſos oro, àtque obE. teſtor in Domino, ut eum benevolè excipiant, pro eruditiſſimo Doctore habeant, & Sancta ejus deſideria omni ope promoveant. In quorum fidem has ei Literas manu meâ ſubſcriptas, & Sigillo noſtro munitas dedi. Erzeromi in Majori Armenia 22. Auguſti anno 1699.

Cornelius Leau Societatis Jeſu.

Loco ✝ Sigilli.

Ego etiam Cacciaturus Arachiel Nuntius Apoſtolicæ Sedis ad Nationem Armenam omnia ſupraſcripta confirmo.

Loco ✝ Sigilli.

Atte-

Atteſtato IV.

Num. 4.

NOs infraſcripti teſtamur, quod occaſione itineris Urbem majoris Armeniæ Erzerum tranſeundo Reverendum, ac Pereruditum Dominum Mekitar Sebaſtenum Petri filium Sacerdotem Catholicum, non abſquè ſingulari ſolatio, & ædificatione inveniremus, qui Fidem Romanam, quam juxtà probata, teſtimonia ſua publicè profeſſus fuit, non ſolùm magna religione, ac conſtantia conſervare, ſed & ſingulari fervore, ac zelo propagare, ac inter indigenas ſuos Armenos diſſeminare ſtudeat, & fructu laudabili plures ad veræ Matris gremium reducat, nec non ſingulari pietate, ac doctrina, ac zelo ſuo ſpem maximam faciat, ſe non leve hæreſi Armenicæ detrimentum illaturum; quare cum petierit à Nobis omnibus de Catholicâ Fide rectè ſentientibus commendari, ſanctiſſimis ejus deſideriis ſatisfacturi, Literas manibus noſtris ſubſcriptas dedimus unanimitèr omnes verè Catholicos, & maximè eos, qui ad Sanctæ Fidei noſtræ promotionem juvare poſſunt, precantes, ut quo conſilio, quâ ope valent, Apoſtolicum Virum adjuvare non deſinant. Erzerumi 9. Martii anno 1700.

A.

B.

Fr. Cherubinus ab Aſcenſione Carmel. Excalceat.
Fr. Joſeph Maria de Peruſio Capuccinus Miſſionarius.
P. Guilielmus Weber Societatis Jeſu Miſſionarius Malaban.
P. Guilielmus Mayr Societatis Jeſu Miſſionarius Malaban.
Loco † Sigilli.

Atteſtato V.

Num. 5.

NOs Frater Daniel Duranti Archiepiſcopus Scoppiæ, & Adminiſtrator Eccleſiæ Smyrnenſis.

Certiores facti, quod Dominus Mekitarius Natione Doctor Armenus Religione Catholicus jamdudùm veram fidem amplexus eſt, multos ſuæ Gentis Homines ad Romanæ Eccleſiæ gremium eximiis moribus, & concionibus perduxit, multaque ob id ab Hæreticis paſſus, ideò dignum illum cenſemus, qui apud omnes Catholicos ut Catholicus habeatur, & quocumque advenerit, vel commorabitur benignè excipiatur, atque humaniter tractetur. In quorum fidem has ei Literas manu noſtra ſubſcriptas, & Sigillo Archiepiſcopali munitas, dedimus. Smyrnæ die 20. Octobris 1702.

A.

B.

Fr. Daniel Duranti Archiepiſcopus Scopiæ, & Adminiſtrator Eccleſiæ Smirnæ.
Loco † Sigilli.

Atte-

Attestato VI.

Num. 6.

NOi Antonio Nani per la Serenissima Republica di Venezia &c. Proveditore Generale dell'Armi nel Regno di Morea.

Nella Visita di questa Piazza di Modon, affissandosi Noi agli affari della Religione, abbiamo ricevuto motivo di riconoscere nel Padre Abate Mechitar Pietro in questo Monastero di S. Antonio gradi di singolar merito. Dopo essersi Egli trasportato in questo Regno dalle remote Provincie dell'Armenia al refugio della pubblica protezione; e posto col favore di essa in essecuzione il disegno di stabilire il Monastero coll'aggregato di molti de suoi Nazionali di buona vita, si è poi impiegato nella direzione di esso con tal fervore di zelo, e con tal santità di spirito per lo servizio della Religione, e per lo miglior Culto del Signore Dio, che Noi intieramente edificati della probità, & esemplarità così d'esso Padre Abate, che de' suoi Monaci, devenimmo ad autenticarne il merito colle presenti segnate della nostra firma, raccomandandogli alla pubblica protezione, e grazia. In quorum fidem &c. Data in Modon li 24. Giugno 1705. S. N.

A.

B.

C.

Antonio Nani Proveditore Generale.

Domenico Cuccati Segretario.

Loco ✝ Sigilli.

Attestato VII.

Num. 7.

NOi Angelo Emo per la Serenissima Republica di Venezia &c. Proveditore Generale dell'Armi in Morea.

Fuggendo la tirannide Ottomana, non che le persecuzioni degli Eretici nell'Armenia, si ricovrò sotto la pubblica protezione in questo Regno il Reverendissimo Padre Mechitar Pietro Abate de' Monaci dell'Ordine di Sant'Antonio di Nazione Armeno con varj Monaci. La probità de' suoi costumi, il santo esempio, e l'edificazione, che ne ricevevano i Popoli,ben persuasero la pubblica pietà à promover nello stabilimento di questa Sagra Communità l'incremento della Catolica Religione, & il servizio del Signore Iddio. Ebbe per sovrani Decreti dall'Eccellentissimo Senato il Domicilio nella Piazza di Modon con assegnamenti per lo mantenimento d'un numero conveniente de Religiosi, che il Padre Abate con zelo venne ad accrescere in fino à quaranta. Gettò i fondamenti di un Monastero, e lo rese abitabile in buona parte, & à Noi toccò di fondar la prima Pietra all'erezione di una Chiesa capace, e decente non rallentando mai

A.

B.

mai frà queste benemerite fatiche gli esercizj di pietà, & intiera osservanza Religiosa con nostra, & universale edificazione. Di che desiderando esso Padre Abate prima della nostra partenza le nostre testimonianze, non possiamo negarle alla verità, ed al merito singolare del Soggetto degno della pubblica predilezione, mai abbreviata verso chì promove colla gloria del Signore Iddio, e della Religione gli oggetti più importanti del suo real servizio. In quorum &c. Dato li 10. Settembre 1708. Modon.

Angelo Emo Proveditore Generale.

Giacomo di Ruvi Segretario.

Loco ✝ Sigilli.

Atteſtato VIII.

Num. 8.

NOi Marco Loredan per la Sereniſſima Republica di Venezia &c. Proveditore Generale dell'Armi in Regno della Morea.

Eſſendo ſempre ſtato Oggetto primario della pubblica Pietà l'aumento del Culto, e della Gloria del Signor Iddio ci ſiamo noi fiſſati con particolar vigilanza per renderlo intieramente adempito anco nel corſo di queſto Generalato. Con tale incontro cadè ſotto lè noſtre oſſervazioni il Venerando Monaſtero di Sant' Antonio eretto nella Piazza di Modon ſotto la direzione del molto Reverendo Padre Mechitar Pietro Abate. Egli con probità de Coſtumi, tutto ſollecitudine, infaticabile, & attento ſupplì perfettamente l'eſſercizio delle ſue commendabili inſpezioni. Fù così regolata la Diſciplina dè Monaci (in buon numero, e tutti di eſſemplarità) tanto negli ſtudj, come nelle ſpirituali funzioni, che reſtò impreſſa una piena edificazione con merito diſtinto del medeſimo Padre Abate, e del ſuo Ordine religioſo, e divoto da Noi ben rilevato in maniera, che conoſciamo di neceſſità renderlo noto da per tutto col mezzo delle preſenti noſtre atteſtazioni. In fede &c. 1711. S.N.

A.

Marco Loredan Proveditore Generale.

Gio: Franceſco Vincenti Segretario.

Loco ✝ Sigilli.

Atteſtato IX.

Num. 9.

NOi Daniel Dolfin Quarto Cavalier per la Sereniſſima Republica di Venezia &c. Capitano Generale di Mare.

Portatoſi in grembo della Sereniſſima Republica il Padre Abate Mechitar Pietro, e preſtatavi mano della pubblica Pietà per lo ſtabili-

bilimento d'un Monaſtero nella Piazza di Modone ſotto i glorioſi auſpicj di Sant'Antonio, gode egli il merito d'aver condotti da lontani confini dell'Armenia molti de Nazionali à veſtir il Sagro Abito, ed aver iſtruiti i medeſimi alla rigoroſa oſſervanza di quella Regola Monaſtica. Tale è la virtù, il zelo, e l'attenzione al ſervizio del Signore Iddio rilevata in eſſo Padre Abate, e tanta la probità, & eſſemplarità de Monaci, che Noi rimaſti pienamente appagati, conoſciamo giuſto rilaſciare le preſenti noſtre veridiche atteſtazioni in comprobazione del loro merito, perchè vagliano loro di ſcorta ad eſiggere gli univerſali grazioſi Concorſi. Grat. &c. Data in Modone li 24. Febrajo 1715. S. N.

A.

Daniel Dolfin Quarto Cavalier Capitano Generale.

Vincenzo Lio Segretario.

Loco ✝ Sigilli.

Atteſtato X.

Num. 10.

FRater Angelus Maria Carlini Ordinis Prædicatorum miſeratione Divina Archiepiſcopus Corinthi, & Regni Peloponenſi Adminiſtrator &c.

Univerſis, & ſingulis præſentes noſtras inſpecturis, & lecturis fidem facimus, & atteſtamur, Reverendiſſimum D. P. D. Mechitar Petro Abatem Monaſterii Sancti Antonii Armenorum Methonis Noſtræ adminiſtrationis ſubjecti pro agendis rebus ſui Monaſterii hinc diſcedentem Venetiam versùs per integram tredecim annorum permanentiam in hoc Peloponenſiaco Regno habitam, morum probitate, vitæ integritate, ac virtutum meritis ſpecimen dediſſe ſummæ ædificationis, ac Religionis, nec non ſollicitudine, labore, ac vigilantia in commiſſo ſibi Abatiali munere omnes numeros laudabiliter adimpleviſſe. Ipſe enim dicti Monaſterii Promotor, illud cum Eccleſiâ à fundamentis erexit, & ad opus redegit. Ex Armenia Juvenes piæ, proficuæque expectationis accerſivit, ac in Catholicis dogmatibus, & Ordinis regulis inſtructos, ſuprà viginti Monaſterio adſcripſit; Catholicæ Fidei contrà Hæreticam pravitatem acerrimus Propugnator, nonnullos qui verbo, & exemplo ad augmentum ſalutis Animarum proficerent, in Armeniam remiſit; Nec non in omnibus, quæ reſpiciunt majorem Dei cultum, ac gloriam, integram Monacorum diſciplinam, Infidelium ædificationem ita ſe geſſit, ut in eo nihil deſiderandum fuerit. Meritò igitur has noſtras commendatitias requiſivit, ac promeruit, quarum teſtimonio Illum aſſociare voluimus, omnibus Illuſtriſſimis Locorum Ordinariis, ad quos Illum declinare contigerit, plurimum

A.

B.

C.

rimum commendantes, promittentes Nos in ſimilibus, & aliis longè majores vices in Domino reſponſuros; In quorum &c. Datum Naupliæ ex noſtrâ Archiepiſcopali Cancellariâ die 15. Martii 1715. S. N.

Fr. Angelus Maria Archiepiſcopus &c.

Jacobus Bolis Pro-Cancellarius Archiepiſcopalis dicti Illuſtriſſimi &c.

Loco ✝ Sigilli.

Atteſtato XI.

A dì 2. *Marzo* 1717. *Venezia*.

Num. 11.

TRovandoſi ad habitare in Modon nel Regno di Morea in un ſontuoſo Convento, che ſin da ſondamenti con groſſo diſpendio ſi avevano eretto li RR. PP. Armeni Monaci dell'Ordine di S. Antonio Abate ſotto la ſavia, e zelante condotta del Rev. Padre Mechitar Pietro loro Abate, diedero sì eſſo, come tutti gli altri tanto buon eſſempio colla divota ufiziatura della lor Chieſa, coll' eſſemplare loro morigeratezza, e colla candidezza del loro vivere, che edificarono molto quei Popoli, e ſi conciliarono una univerſal venerazione, il pubblico intiero aggradimento, e l'amore di tutti i rappreſentanti; Come che per tutto il corſo, in cui ſoſtenei la Carica di Proveditore Generale di Mare in Levante, ho avuta occaſione d'ammirar, e commendar il loro fruttuoſo zelo nel Culto Divino, e la ſtima, con cui gli riguardava, e mi gli raccomandava la paterna predilezione del Monſig. q. Fr. Angelo Maria Carlini Arciveſcovo di Corinto, & Amminiſtratore nello Spirituale di tutto quel Regno; Così ora, che per le funeſte vicende della Morea ſi trovano ricoverati in queſta Dominante, mi pare atto di giuſtizia rilaſciar loro la preſente Atteſtazione, perche ſerva di ſcorta al loro merito.

A.

Alviſe Mozenigo Terzo fù Generale di Mare.

Atteſtato XII.

Num. 12.

FAcciamo fede, & atteſtiamo Noi ſottoſcritti dell'Ordine de' Primati della Nazione di Scio, e della Comunità di Modon Città della Morea, qualmente il Reverendiſſimo Padre D. Mechitar Pietro Abate delli Monaci Armeni aveva eretto un Convento, e Chieſa di molta conſiderazione nella Città medeſima di Modon,

dove ricovratosi co i suoi Religiosi, ha con gran sollecitudine applicato sempre al Culto di Dio, & alla salute dell'Anime, istruendo con somma virtù, e dottrina nelle scienze i Monaci Novelli, quali resisi anche Predicatori perfetti, gli mandava, secondo l'opportunità de' tempi alle Provincie d'Armenia per difender, e conservare la Fede Catolica dalle pravità ereticali, che in esse abbondano, e ciò con molto frutto della Cristianità degnamente eseguivano. Conciliò questo Reverendissimo Abate per le sue distinte qualità unite coll'esemplarità de' costumi, & integrità della sua vita, tanto amore, & ubidienza ne' Religiosi soggetti al di lui ufizio Abaziale, che ammirato perciò da tutti, ha meritato con istima grande la grazia degl'Illustrissimi, & Eccellentissimi pubblici Rappresentanti, & il rispetto, e la venerazione degli Abitanti, come pure l'oblazione di questa nostra divota testimonianza &c. Venezia li 25. Aprile 1718.

A.

B.

L. Co: Raffaele Balsarini.
L. D. Giovanni Castelli fù Curato.
L. D. Nicolò Stella fù Curato.
L. Francesco Castelli mano propria.
L. Domenico Castelli mano propria.
L. Niccolo Domestico.
L. Alessandro Giustiniani.
L. Stamati Soffietti ero Sindico attuale della detta Città.

Attestato XIII.

Molt' Illustre, e Reverendo Padre Colendissimo
Sig. Michitar Vartabied.

Num. 13.

LA felice nova, e fama, che sento di V. S. Molto Reverenda mi mosse grandemente à riverirne V. S. con questo foglio, & anche fare partecipe V. S. delle cose della nostra Nazione Armena, dandole parte intorno del nostro stato, perche sò bene, che V. S. desidera sapere le cose della Nazione Armena intorno al bene spirituale, e Fede Catolica. Sono adunque quì, e per due, e tre anni continui sempre hò predicata la Fede Catolica. Molti sono ostinati, e rimasti nell'eresia, e molti per grazia di Dio hanno abracciata la Verità. Ci hanno accusati, e ci hanno fatto dare tormenti due, e tre volte; e vi sono sei Sacerdoti quì, tre de' quali sono assai contrarj, e gli altri tre non sono contrarj, mà nè meno sono caldi Catolici. I nostri principali Uomini per grazia di Dio sono tutti Catolici, perciò hò potuto fermarmi quì tanto tempo, altrimenti non potevo passare

tanto

tanto oltra nella predica, e dichiarare manifestamente la Fede Cattolica: E sia ciò maggior gloria di Dio. Molte altre cose non convienmi scrivere; mà quando verrà il nostro Fratello Cheorch Vartabied lo avviserà del tutto, il quale nostro Fratello Cheorch Vartabied si è fermato appresso di Noi quasi due mesi; ha predicato bene, e Catolicamente, pubblicamente ha provate due Nature in Cristo con grandissimo gaudio, & allegrezza de' Catolici, e molta confusione, e ramarico degli Eretici: molto ha confermata questo Signore la Fede Catolica, perche la mia predica, e la sua è un dire l'uno all'altro conforme. E perche siamo come due Testimonj à confermare una cosa medesima, perciò è stata la venuta di questo Signore quì di grande giovamento alla Fede Catolica. Onde mi son allegrato assai, quando ho sentito, che V. S. è andato in quella parte per fare qualche Collegio, e Studio, insegnando, & istruendo buoni Soggetti della nostra Nazione per predicare, e propagare la Fede Catolica. Molto ne stò edificato, e maravigliato, ringraziando il Signore di questo grande beneficio, nel vedere in questo tempo nella Nazione Armena un tal pensiero, e cura à favore della Fede Catolica, e bene spirituale dell'Anime. Mio caro Fratello non tralascj di mandare quì almeno ogni due anni qualche Vartabied per confermare, e stabilire la Fede Catolica. Saluto tutti i Compagni di Vostra Paternità, e mi raccomando alle Orazioni, e Sacrifizj loro. Hò sentito che V. S. ha mandato due Vartabied in Roma, di ciò anche molto mi rallegro. Da Mardin 24. di Gennaro 1706.

A.

B.

C.

Umilissimo servo di V. S.

Melchior Tabas Vartabied Armeno
indegno Missionario.

Attestato XIV.

Illustrissimo, e Reverendissimo Signore.

Num. 14.

Intus: VEngo à riverire V. S. Illustrissima con queste poche righe mostrando la stima grande, che hò di V. S. Illustrissima. Sappia dunque, che venne in queste parti il suo caro Apostolo, & insieme Predicatore del Vangelo di Cristo, il quale fece grandissimo frutto nella Vigna del Signore; e però la preghiamo di non iscordarsi di mandare in queste Parti degli Apostoli, conforme fece quì Kiverk Vartabied, il quale predicò in Diarbekir circa due mesi, e nella Città di Mardin, circa trè mesi, e per grazia del Signore illuminò moltissimi, che dormivano nelle tenebre del peccato, e anche negli scisimi; e ringraziamo V. S. Illustrissima della sua cura presa

A.

B.

del negozio ſpirituale, e molto più mi rallegro della fondazione del Collegio, perche ſpero che ne uſciranno grandiſſimi Soggetti, & inſieme Santi. In tanto bacio la fronte di V. S. e rimango.
Dato in Diarbekir l'anno del Signore 1706. li 22. Marzo.

Per grazia del Signore Onnipotente
Giuſeppe Secondo Patriarca de Caldei.

Loco ✝ Sigilli.

Foris: All'Illuſtriſſimo, e Reverendiſſimo Sig. Padrone Colendiſſimo Il Sig. Mikitar Vartabied Superiore, e Fondatore del Collegio di Mora.

Atteſtato XV.

Intus: *Admodum Reverende, & Illuſtriſſime Domine D. Abbas Patrone Colendiſſime.*

Num.15.

HIſce comitor Reverendum Dominum Georgium Vartabied Doctorem, qui quandiù apud me ſua peccata depoſuit nihil, niſi quod verum Miſſionarium decet, in eo notavi. Quare ſicut eum ſemper maximi feci, ità rogo, eum amplectatur tanquàm pium ſuum Filium, & honore huic ſancto officio debito afficiat. Precor Admodum Reverendæ Dominationi omnia fauſta, & ſuis Sacrificiis me commendo. Conſtantinopoli 4. Auguſti 1717.

A.

Admodum Reverende Dominationis Veſtræ infimus, & obedientiſſimus Servus
Jacobus Caſchodus Societatis Jeſu.

Foris: Al Molto Illuſtre, e Rño Sig. Sig. e Padrone Colendiſſimo Il Sig. P. Abate Mekitar di Pietro Mon. Armeno. Venezia.

Atteſtato XVI.

Num. 16.

ALla noſtra Santa Madre Chieſa Univerſale Catolica Apoſtolica Romana, di cui (ſecondo che la noſtra Coſcienza ci detta) ſiamo Fedeli Figlj Noi Cittadini d'Eudogia, cioè Tocàt, ò qualunque altra parte Abitanti per ora da molto tempo in quà nella medeſima Città di Tocat. Ora dunque per la Cauſa di Don Giorgio Vartabied, quel che veramente ſappiamo, quel che abbiamo veduto, e quel che abbiamo udito, atteſtiamo. Queſto Don Giorgio Vartabied è nato da timorati, ed ottimi parenti nodrito dalla ſua Fanciullezza nella Chieſa degli Armeni, eſercitando ivi l'uficio di Chierico, e per la tenerezza della ſua età, e per un tal'eſercizio (come ſi può congetturare) ancora Innocente conobbe la vera Fe-

A.

4.

de

de dal Signor Abate Mikitar di Pietro, e ſeguì la verità con tanto Spirito, e fervore che abbandonando ogni coſa, imitò Chriſto, e ſi fece diſcepolo del ſopranomato Abate Sebaſtienſe di Pietro, il quale dalla ſua Fanciullezza ſtudioſo delle Sagre Lettere, per mezzo delle quali aquiſtata aveva la verità, lo ammaeſtrò bene in eſſe per molti anni. Eſſendo poi arrivato il tempo, in cui poteva eſſer promoſſo agli Ordini Sacri colla teſtimonianza di molti Vartabied (de quali uno fù il Teologo Cacciadur Vartabied) fù giudicato degno del grado Sacerdotale, e per ordine del ſuo Abate Mikitar fù ordinato Sacerdote in Coſtantinopoli nella Chieſa di San Gregorio Illuminatore da Monſignor Giovanni da Caffà. Paſſati che furono alcuni giorni, egli fù eſaminato dallo ſteſſo Abate, e conoſciutolo idoneo alla predicazione, e atto ad ajutare alla noſtra Nazione fù mandato da Lui à predicare trà di Noi nell' Armenia Minore. Il quale Ufficio egli eſercitò con tanta prudenza, che per mezzo delle ſue prediche, che private non ſolo furono illuminate molte Perſone in Tocat, mà anche in Sebaſte di Armenia, in Ancira, in Coſtantinopoli nella ſua Patria Anteb, ed in molti altri Luoghi. Egli più col buon eſempio, che colle prediche ſeminò la verità, e fece moltiſſimi frutti delle Anime, i quali Noi ora manifeſtamente vediamo. Egli quattro, ò cinque meſi predicò pubblicamente nella noſtra Chieſa la Verità della Santa Fede; e poi raunati aſſieme nella medeſima Chieſa molti peſſimi Vartabied lo interrogarono della ſua profeſſione. Mà egli dopo aver diſputato con eſſi, profeſsò la Fede Catolica al coſpetto di tutti. La onde eglino adiratiſi contro di Lui, lo tradirono, e lo accuſarono agli Empj, i quali lo miſero in Carcere, dal quale fù egli dopo otto, ò dieci giorni liberato per opera di Dio. Dalla ſua bocca non abbiamo mai udita parola oziofa, mà bensì tutta indrizzata al profitto del Proſſimo. Il Signore Iddio renda la mercede alle ſue fatiche. Tutto ciò, che ſin quì Noi abbiamo aſſerito con occaſione di teſtimonianza, molti lo abbiamo veduto, ed altri udito. Così ancora molti dè noſtri Mercanti ci anno arrecato, e giornalmente ci arrecano la buona fama del medeſimo Giorgio Vartabied. Nel medeſimo tenore teſtifichiamo della ſua Communità dè Religioſi Monaci, dè quali uno è Egli. Veramente, Iddio ha viſitata la noſtra Nazione per queſta Comunità, e per dire così il Signore ha eletto da ciaſcheduna Città queſte pie Perſone, e le ha unite inſieme, acciochè eſſendo elleno d'un medeſimo parere, e volere, e mettendo tutta la loro ſollecitudine ſopra la noſtra ſmarrita Nazione, procuraſſero con tutta la loro forza di convertirla alla vera, e Catolica Fede non ſolamente per mezzo delle loro predicazioni, mà ancora per mezzo della buona Vita, e Coſtumi grati al Signore Iddio; poichè

riſplen-

B.

C.

D.

E.

F.

G.

risplendevano come il Sole: secondo che disse Cristo à suoi Apostoli: Voi siete la Luce del Mondo. Ed in vero che siano Luce, lo abbiamo veduto, e vediamo spesse volte. Il Signore nostro Gesù Cristo non permetta mai, che manchino in Noi tali Persone, e così sia. Di più ancora attestiamo questo, che quando ò il Reverendo Giorgio Vartabied, ò Elia, ò Giovanni, ò Emanuele, ò qualsisia altro della loro Comunità erano appresso di Noi, giornalmente si multiplicava il nostro Numero, e si accresceva frà Noi la Carità fraterna; anzi per mezzo dè loro modesti, e prudenti costumi eravamo anche lontani da ogni persecuzione, e se eglino fossero sempre stati appresso di Noi, senza dubbio averebbeno emendata tutta la nostra Città, e unita colla Chiesa Catolica. Mà certe invidiose Persone disturbarono un tanto Bene, infamando Costoro appresso Alcuni, per la qual cosa non pochi deviavano dalla Via retta. Iddio conceda à questi Invidiosi la conversione, e la grazia. Da tutto ciò, che abbiamo detto, si manifesta la qualità del Reverendo Giorgio Vartabied. In quanto poi à suoi Compagni di tutta la sua Comunità, e di molte altre cose poche ne abbiamo scritto. Mà Voi che leggete cotesta Lettera comprendete bene, e molto ne saprete. Agli Ingiuriatori, Calunniatori, e à qualsivoglia altro non prestate mai orecchie, poichè avanti Dio, e gli Vuomini attestiamo quanto di sopra si è significato; e certamente guai à coloro, che i buoni tengono per cattivi, e i cattivi per buoni. Noi adunque attestiamo il vero per non restare debbitori. Vivete nel Signore.

H.

I.

L.

Io Don Giovanni da Tocat che fui in Roma nell'anno 1710. attesto quanto sopra, e di nuovo attesto, che tutti i qual hanno sigillata cotesta Lettera sono Catolici, ed ubidienti alla Santa Chiesa Catolica Romana.

Loco ✝ Sigilli.

Io Diodato da Tocat attesto quanto sopra.

Loco ✝ Sigilli.

Io Giovanni di Taddeo da Tocat attesto quanto sopra.

Loco ✝ Sigilli.

Io Magdesi Costantino da Alepo attesto quanto sopra.

Loco ✝ Sigilli.

Io Kogia Giorgio da Alepo attesto quanto sopra.

Loco ✝ Sigilli.

Io Paolo di Harabied attesto quanto sopra.

Loco ✝ Sigilli.

Io Altan d'Andrea attesto quanto sopra.

Loco ✝ Sigilli.

Io Scirino attesto quanto sopra.

Loco ✝ Sigilli.

Io Sergio di Gregorio da Malatea atteſto quanto ſopra.

Loco † Sigilli.

Io Magdeſi Giovanni di Mâgdeſi Sergio d'Alepo atteſto quanto ſopra.

Loco † Sigilli.

Io Gregorio di Giacomo da Ceſarea in Capadocia atteſto quanto ſopra.

Loco † Sigilli.

Io Aratin di Gregorio da Ancira atteſto quanto ſopra.

Loco † Sigilli.

Io Magadeſi Simavon di Giuſeppe da Tocat atteſto quanto ſopra.

Loco † Sigilli.

Io Magdeſi Sergio di Panos atteſto quanto ſopra.

Loco † Sigilli.

Io Kogia Giorgio da Alepo atteſto quanto ſopra.

Loco † Sigilli.

Io Pietro di Emanuele atteſto quanto ſopra.

Loco † Sigilli.

Io Diodato di Paolo atteſto quanto ſopra.

Loco † Sgilli.

Io Abraamo à Diodato atteſto quanto ſopra.

Loco † Sigilli.

Io Baſilio di Jacaup atteſto quanto ſopra.

Loco † Sigilli.

Io Magdeſi Arutin da Sergio da Tocat atteſto quanto ſopra.

Loco † Sigilli.

Io Abramo da Altan da Efeſo atteſto quanto ſopra.

Loco † Sigilli.

Io Giovanni di Biagio da Tocat atteſto quanto ſopra.

Loco † Sigilli.

Io Magdeſi Diodato di Gregorio atteſto quanto ſopra.

Loco † Sigilli.

Io Magdeſi Melchior di Baldaſſar atteſto quanto ſopra.

Loco † Sigilli.

Io Stefano di Gregorio atteſto quanto ſopra.

Loco † Sigilli.

Io Domenico atteſto quanto ſopra.

Loco † Sigilli.

Io Melidon atteſto quanto ſopra.

Loco † Sigilli.

Io Scirin atteſto quanto ſopra.

Loco † Sigilli.

Scritta nella Città di Tocat anno di Criſto 1717. al primo di Giugno.

Atte-

Atteſtato XVII.

Num.17.

MAnifeſto ſia alla Catolica Chieſa, e al Santiſſimo Papa noſtro fedeliſſimo Vicario di Criſto, ed agli ordini de i Signori Superiori a Lui ſubordinati ubidienti, e coſtituiti ſopra il negozio di mandare i Miſſionarj (cioè agli Eminentiſſiml, e Reverendiſſimi Signori Cnrdinali della Sagra Congregazione de Propaganda Fide) ed a i Reverendi Monaci noſtri nazionali della Catolica Comunità di Morea già trasferita à Venezia, ed al Reverendo loro Abate, che Noi in Ancira di Galazia dimoranti, Catolici Fratelli, mercè la grazia di noſtro Signore Gesù Criſto da dieci anni fà, da che conoſciuta abbiamo la verità della Catolica Chieſa, e ricevuta l'aſſoluzione, ſiamo ſtati uniti con eſſa Santa Catolica, & Apoſtolica Romana Chieſa. Molte grazie, e lodi perciò ne rendiamo à Dio, e l'orazioni noſtre miſchiamo con quelle dè Figliuoli della Chieſa Catolica, e per le orazioni de i medeſimi, ſperiamo di giungere quanto prima à riceverne la liberazione, e la miſericordia di Criſto Signor noſtro.

Mà al preſente la condizione del noſtro ſtato è di tal ſorte, che frà di noi non vi è Catolico Sacerdote, e ſiamo ſtati privati delle conſolazioni ſpirituali; e ſebbene tal volta dall' altre Città, venendo alcuni Catolici Sacerdoti, e Predicatori s'incontrano con Noi, ed'avendo per quindici, ò venti giorni procurati i noſtri Spirituali Biſogni, ſe ne partono via; con tutto ciò queſto ſteſſo ſuccede in due, e trè anni una volta; e ſe ſi domanda la quantità del noſtro Numero; ſiamo quaſi trè, o quattro cento Perſone coi nobili, e plebei. Pertanto ſappiaſi la miſeria delle noſtre ſciagure, che cinque anni erano paſſati, da che non vi era venuto nella Città noſtra Sacerdote Catolico, mà ſol tanto con Lettere di quà, e di là ci ſi notificava, che non ſi deve andare nelle Chieſe degl'Armeni. Quì non ci è Chieſa de Catolici. Nel tempo di celebrare il matrimonio del Figlio, ò della Figlia non ſi può non andare in Chieſa: così anche nel tempo di battezzare i Bambini, non ſi può far di meno di non andare in Chieſa; e non ſolamente nei tempi di tali funzioni, mà ancora in altri tempi non ſi può fare di meno di non andare in Chieſa, maſſimamente ne i giorni di Domeniche, ne ſi può fare di meno di non andarvi. Quindi ciaſcheduni dè noſtri Avverſarj, come Fiere ſalvatiche aperte hanno le bocche loro, e mordono tutti quegli, che in eſſi s'imbattono, e non ſolo eſſi gli mordono, mà eziandio agl'Infedeli gli fanno mordere. Di più molte volte mormorano di Noi, & anche

A.

B.

che

che ci parlano in ſaccia, dicendo: i Giudei hanno la Sinagoga, i Turchi le loro Moſchee, gli Armeni & i Greci, e i Franchi, ò Latini hanno le loro Chieſe, mà Voi Chì, e di che ſorte gente ſiete? O miſeri, e privati di tutte le coſe! In oltre ci ſono molte altre calamità dell'isteſſa ſorte, e di queſte quale ne ſcriveremo? perciocchè ſe non andiamo in Chieſa, ci è morte quotidiana; ſe ci andiamo, pur ci è morte aſſieme; ſicchè rimaſti ſiamo ſoſpeſi, e dubbioſi, e vicendevolmente uno dando ſperanza all'altro, gridiamo à Dio, chiedendone liberazione: e ſappiate, che in queſta medeſima calamità ſi ritrovano tutti gli altri Catolici i quali ſono circa di Noi in ciaſchedune Città. E finalmente queſto ci rimane, che chiediamo le mammelle della noſtra Santa Madre Chieſa, la quale ſecondo l'evangelica ſentenza è Madre pietoſa, e Madre di Miſericordia. Atteſo che queſto è veriſſimo; che Noi ſempre ſperimentata abbiamo una ſimile pietà de i Vicarj di Criſto verſo la noſtra Nazione, però anche ora la ſperiamo dal preſente noſtro Santiſſimo Papa Clemente; e ſiccome la ſperiamo, così anche crediamo di ottenerne la miſericordia. Mà la miſera condizione dello ſtato noſtro preſente reſtarà così, pur troppo più, che mai. Onde temiamo, che in queſte Parti, ò ſi eſtinguerà il Catolichiſmo, ò veramente un dì dal Signore di queſte Città venga ſopra di noi coll'ira il caſtigo di mandarci à fil di ſpada, e non ſolo ſopra di noi, mà anche ſopra tutta la Nazione; ſiccome nell'anno 1715. avevano i Turchi con eſſo gran Signore loro fatto un' così inumano conſiglio, e diſegno non ſolo contro la Nazione noſtra, mà ancora contro gli altri, che non ſono della noſtra Gente. E di tutte queſte coſe la cagione è queſto contraſto, che arde continuamente trà Noi, e gli Sciſmatici, perciocchè i Sacerdoti da una parte, & i Popoli dall'altra banda alle volte pregandoci, alle volte per mezzo del Baſsà, e de i Magiſtrati intimorendoci, e rappreſentandoci innanzi i tormenti di molte ſorti, ci dicono: le Chieſe noſtre ſono forſe peggiori dell'Oſtarie delle Botteghe dè Caffè, e de i Luoghi di giuochi, perchè non ci venite in quelle qualche volta à comparire con Noi? Molte altre coſe ci ſono da favellare, mà è aſſai difficile il notificarvele ad una ad una per mezzo di Letera. Però colui, à cui abbiamo data da portare queſta Letera, cioè il molto Reverendo Giuſeppe Vartabied da Morea del Convento degli Armeni, è aſſai ben conſapevole dello ſtato, e condizione dè Catolici eſiſtenti nel noſtro Paeſe, i quali dimoranti per molti Luoghi piangendo pregarono eſſo Padre dicendo: Andate ormai (cioè à Roma) per Noi à dare una voltà ad intendere la qualità del noſtro ſtato. Mà queſto Monaco eſſendo ubidiente al ſuo Superio-

re.

re volle prima notificar ciò al ſuo Superiore; e mentre non per anco ad eſſo ciò haveva notificato, li arrivò una lettera dal medeſimo ſuo Superiore, nella quale egli li comandava dicendo: Preſtamente uſcite da coſtì, e venite da me: Perlochè Noi ancora lo abbiamo pregato, e avendo ſcritta queſta lettera, e ſigillatala di dentro co i Sigilli noſtri, l'abbiamo conſegnata nella di lui mano per portarla, e notificarvi lo ſtato noſtro. Sicchè à chì vi porta coteſta letera, concedeteli parlare per Noi; e poſcia notificarete il Beneplacito voſtro à Noi compaſſionevoli voſtri Figliuoli; acciocchè ancor Noi ce ne riposiamo, e non reſtiamo trà i rimorſi di coſcienza; mercecchè in Voi riconoſciamo ogni commodo. In oltre manifeſto ſia, che il Reverendo Giuſeppe Vartabied Burſiano, del quale di ſopra detto abbiamo, che è del Convento de i noſtri Armeni edificato già in Morea, ed ancora abbiamo detto, eſſere paſſati cinque anni, da che non vi era venuto alla noſtra Città Sacerdote Catolico, queſto diſſi, Reverendo Padre nell'anno 1716. li 14. Agoſto, colla patente del ſuo Superiore venne ad incontrarſi con Noi nella Città noſtra, dove per quaranta due giorni ſtette con Noi. Ad ottanta, ò novanta perſone diede l'aſſoluzione (cioè le riduſſe nel ſeno di Santa Chieſa) ci confeſsò, e ci comunicò, e ſenza mai mancare eſeguì ſempre lo ſpirituale ſervizio di tutti Noi. Ci fù di buon eſempio, vicendevolmente congiunſeci col vincolo d'amore, e per l'utile noſtro ci diede molti documenti, ed avendogli anche ſcritti in carta, fece l'eſemplare per il biſogno. In ſomma egli pur troppo, e più che mai piacque al cuore noſtro, e piangendo lo laſciammo andar via. Impercioccchè era per portarſi in altre Città, e Noi appena potemmo perſuaderli à pigliare il neceſſario Viatico; e di più con grande anſietà lo pregammo, che al ſuo ritorno per quella parte, s'incontraſſe con Noi. Il che egli ci promiſe, ed in fatti venne di nuovo ad incontrarſi con Noi; mà però ſol tanto per una breve veduta, atteſo che egli era per ritornare quanto prima dal ſuo Superiore. Contuttociò ſubbito che egli venne, ciò fù ſentito da alcuni Fratelli, mà queſti tacquero, e non diſſero ciò ad altri; perocchè tutti con gran ſoſpiro lo bramavamo; niente di meno preſto fù inteſa anche dagli altri la ſua venuta. Sicchè anche egli preſtamente uſcito di quà ſi indirizzava con gran fretta à venire in coteſte parti. Per tanto in queſte noſtre parti non ci è reſtato Catolico Sacerdote. Solamente vi ſono due in Coſtantinopoli, ed uno in Sebaſte d'Armenia, quali anche à ſimiglianza di queſti non vanno caminando di Città in Città. Onde per le calamità tanto di quegli, che già ſono morti, quanto di quegli, che ſono per morire, e per l'amore della Santiſſima Trinità, e per l'amore di Criſto Crocifiſſo, ſia noſtro il piangere, ſia voſtro l'aver pietoſamente cura di Noi; ed il promovimento colla

pro-

prosperità ne speriamo da Dio. Oltre à questo, che il suddetto Molto Reverendo Giuseppe Vartabied sia buono, e vero Catolico, e che fedelmente, e secondo le Regole, e Canoni della Catolica Chiesa ci abbia predicato, e ci abbia dati i documenti, siccome ancora per li suoi buoni costumi, Noi tutti Catolici, che siamo in Ancira, ed in altre Città facciamo la testimonianza, ed attestazione, e quegli, che abbiamo Sigilli, e quegli che siamo al presente, sigillato abbiamo quì sotto; E questo non solo per Giuseppe Vartabied, ma eziamdio per gli altri Monaci del Convento di Morea, perche molti di questi ne abbiamo veduti; E sebbene questo è verissimo che la bontà di questi già si è fatta palese al mondo; tuttavia sia quel tanto espresso anche da Noi, i quali ne siamo pur' assai consapevoli. F.

Finalmente diciamo, che questi Monaci col loro Abate à guisa di Sole spuntarono ad illuminare il nostro Paese; La Fede, che facciamo, è perfetta (cioè piena, e senza alcuna ambiguità) e così riconosciamo che questi colle fatiche loro, e buoni costumi offeriscono alla Catolica Chiesa questa nostra Nazione resa ubidiente colla Fede Ortodossa. In verità in verità nella Città nostra questi piantarono la Catolica Fede; mà ora alcune persone di mal talento per invidia in quà, e in là gli vogliono infamare. Noi però, che coi nostri occhj gli abbiamo veduti, non crediamo alle ciarle di costoro. Laonde ciò che vedemmo, il testificammo, e à questo fine scritto abbiamo, giacchè essendo stata fatta loro la proibizione, essi ancora ci hanno lasciati, e sono andati via. Per tanto, come abbiamo da passare la nostra vita, non sappiamo; e dubbiosi ne viviamo. Data in Ancira di Galatia l'anno di Cristo 1717. li 30. di Giugno. G. H.

Io Michele figlio di Kocava affermo le soprascritte cose.
Locus ✝ Sigilli.
Io Murath figlio di Hagi Michele affermo le soprascritte cose.
Locus ✝ Sigilli.
Io Murath figlio di Giovanni affermo le soprascritte cose.
Locus ✝ Sigilli.
Io Paolo figlio di Petehen affermo le soprascritte cose.
Locus ✝ Sigilli.
Io Martiros figlio di Doner affermo le soprascritte cose.
Locus ✝ Sigilli.
Io Abramo figlio di Michele affermo le soprascritte cose.
Locus ✝ Sigilli.
Io Gregorio di Tatar affermo le cose di sopra &c.
Locus ✝ Sigilli.
Io Giacomo figlio di Ciriaco affermo le soprascritte cose.
Locus ✝ Sigilli.

Io Murath figlio di Aruthiun affermo le cose di sopra.
Locus † Sigilli.
Berberemre figlio di Sciahin affermo le cose di sopra.
Locus † Sigilli.
Io Gregorio figlio di Martiros affermo le cose di sopra.
Locus † Sigilli.
Io Usta Occanes di Padagì affermo le cose di sopra.
Locus † Sigilli.
Io Gregorio di Giacomo affermo le cose di sopra.
Locus † Sigilli.
Io Minas figlio di Aruthiun affermo le cose di sopra.
Locus † Sigilli.
Io Sergio figlio di Hagì Sepher affermo le cose di sopra.
Locus † Sigilli.
Io Hagì Charaman di Giovanni affermo le cose di sopra.
Locus † Sigilli.

Atteſtato XVIII.

Al nostro riveritissimo, e di cuore amato Cacciadur Dottore di Teologia salute nel Signore Gesù Cristo. Amen.

Num. 18. A. Manifesto sia alla sopra intitolata V.S. Molto Illustre, che da venti anni in quà conosciamo il Don Emanuele, il Vartabied Elia (cioè Dottore Elia) & il Vartabied Giorgio, che Personaggj siano, di quanta bontà, e quanto difensori siano della Fede Catolica. Di B. più, che il Dottor Giorgio predicò quì per due anni l'Ortodossa Fede, non ostanti le persecuzioni; Ed assiduamente udiva le confessioni, ed insegnava la verità della Fede; e benchè in un'anno li fosse stato proibito il confessare; con tutto ciò egli continuamente ci esortava à ben perseverare nel Catolichismo. Sicchè per questo tutto, lo ringraziamo infinitamente, il quale in vero ci era come un Padre spirituale, Fratello, e Consolatore. Per tanto, che Noi in avvenire abbiamo da rimanere senza un tal Consolatore, sia benedetto il volere del Signore. Noi per tanto tempo non udimmo da questo mai una cosa contraria alla Chiesa, mà il vero solamente è questo, che tutto il di lui parlare era indirizzato alla difesa della C. Verità. In oltre in quanto à i detti, e fatti d'esso Dottor Giorgio, circa le Sagre Immagini, Medaglie, e Rosarj, alcuni, come che erano ignoranti, l'intesero malamente, ed erroneamente, ed alcuni altri per invidia l'accusarono al Vescovo vicino, il quale poi lo sottopose alla proibizione, cioè alla sospensione senza processo, dicendo

cendo che con due, e tre Testimonj si conferma la cosa; e sebbene noi molti volevamo andar dal Vescovo à difenderlo; nulladimeno per lo timore degl'Infedeli non potemmo andarci, acciocchè per avventura quindi non nascesse qualche tumulto, massimamente che in questi tempi non possiamo dare nè anco Letera di testimonianza in difesa di esso, perche frà di noi non si osserva segretezza di alcun consiglio; e perciò abbiamo raccomandato à Vostra Signoria, acciocchè Voi ne abbiate la cura di queste cose in quel modo, che vorrete: sia fatto il vostro volere. E stiate sano nel Signore. Dato li 20. Ottobre 1707.

Umile servo vostro

Dirazù (cioè Chierico) Vartan.

Attestato XIX.

All'Onoratissimo, ed Illustre frà i Catolici Don Cacciadur Dottore di Teologia.

Num. 19.

VOglio veramente notificare alla Signoria Vostra, intorno al negozio del Dottor Giorgio Vartabied, noi così testifichiamo il vero, che quando venne esso Giorgio Vartabied da Toccato à Costantinopoli, quì fatto avevano un consiglio il Vescovo Melchiorre, Giovanni Vartabied, ed altri nel Palazzo dell'Ambasciadore insieme con settanta persone, e dicevano: Noi possiamo dividere in due parti la Nazione nostra con licenza de i Tiranni (cioè de Magistrati Turcheschi) da ottenersi à forza di denari: per alquanti giorni avanti non li piacque questo consiglio: E disse loro: Voi ben sapete, che Io vi sono ubidiente secondo il volere del Vescovo. Avendo poscia inteso questo consiglio gli Avversarj (cioè gli Scismatici) portatisi dal Tiranno, li notificarono la cosa. Sicchè furono presi, ed occultamente carcerati Giovanni Vartabied, Sergio Vartabied detto l'Orologiaro, e Geremia: Perlochè uscì comando dal Vescovo Melchiorre sopra i Catolici, che era reo chiunque non andava alla Porta del Bassà per trattar un tal negozio. Inteso ciò i Catolici, se ne andarono alla Porta del Bassà in numero di duecento persone, ed ivi alzarono le grida, dicendo: Dove è il nostro Vartabied. Risposero quegli del Bassà dicendo: Vi sono anche altri quattro Sacerdoti da esserci presi: Vi diamo tre giorni di tempo, in fin che gli conduciate à noi, e se non gli condurrete, in luogo d'essi sarete voi puniti. Questi dunque fatti malevadori, scrissero ad uno ad uno i loro nomi, e le professioni, e furono lasciati andare. Udì Giorgio Vartabied, che eglino s'erano fatti mallevadori, e disse loro: non vi rattistrate,

A.

Io eſco fuori à girare frà di voi altri. Il che però quegli non pretendevano da eſſo; perciocchè erano ſol tanto cinque, o ſei dì paſſati, da che egli giunto era colà in Coſtantinopoli. Con tutto ciò egli di ſua ſpontanea volontà, meſſe la perſona propria al pericolo per la vera, e Catolica Fede, è caminò per la Porta reale trà i Fratelli per lo ſpazio di dieci, ò quindeci giorni conſolandogli, fatigando, ed iſtruendogli; e perche non fù poſſibile il liberargli, furono quegli poſti nella Carcere grande.

B. Et avendo veduto Giorgio Vartabied, che il Popolo era rimaſto ſenza Paſtore, colla licenza del Veſcovo caminava frà noi Catolici, provedendo alle noſtre Spirituali neceſſità. Nel tempo della perſecuzione, Egli ſenza intereſſe s'affaticava, ci ammeſtrava, riconciliava il Marito colla Moglie, e la Moglie col Marito, il Figlio col Padre, e la Figlia colla Madre, il Servo col Padrone, & tutti rendeva ubidienti, ed oſſequioſi verſo à chì erano obligati, rendeva frà di loro vicendevolmente amorevoli quegli, che trà di loro erano oltraggiati; e così tutti ſi conſervavano Criſtianamente ſenza tumulti. Egli non guardava al ſuo ripoſo, mà guardava all' utilità de i Fratelli; non aſpirava agli onori, à conviti, à cibi, ed à lautezza, mà diſcorreva della verità, della prudenza, e parlava della qualità dello ſtato noſtro. Non favellava della Gramatica, ne della Filoſofia, ne della Teologia ſpeculativa, mà parlava intorno alla Teologia morale liberamente con Evangelica Verità, e non faceva mai accettazione di Perſone.

C.

D. Imperocchè voi ſiete conſapevoli, che eſſendo ſtati fatti Schiavi quattro Monaci della loro Comunità, e condotti à Coſtantinopoli nel tempo della perſecuzione, egli colla ſua prudenza, & induſtria gli liberò, e gli rimandò al loro Albergo in Venezia; e da neſſuno chieſe elemoſina, ne per il converſo, ne pur per la ſua neceſſità; anzi come che molte volte vedemmo, l'elemoſina ſpontaneamente offertali, la pigliava, e la mandava ſegretamente nella Carcere grande, & in ciò non paleſava il ſuo nome, mà la pietà di quegli predicava à i Catolici, e così aſſai altri beni faceva alla ſua Nazione.

E. Eſſendo paſſato qualche tempo Monſignor Vicario li fece poi proibizione, e ſentito ciò Giorgio Vartabied, preſe ſeco un' tal' Dirazù Pietro per Interprete, e ſe nè andò da Monſignore. Giunti in Caſa ſua, Eſſo rimaſe giù à piè della ſcala, & il detto Dirazù Pietro ſalì sù da Monſignore, e li diſſe: E venuto quì Giorgio Vartabied, e li vuole dimandare: quali delitti Egli abbia commeſſi? Eſſo li riſpoſe: Nò: Io li ho proibito il miniſtero di confeſſare, e di predicare. Per qual cagione? Perch'egli non ammette l'Indulgenze, l'Imagini, e le Medaglie. Allora l'interrogò il detto Interprete, dicen-

dicendo: Chì è il testimonio di questo delitto? Che Noi non ammettiamo una tal Persona. Rispose Monsignore; L'Ecclesiastico giudizio non sì fà esterno. Io l'ho ributtato, e li ho dato trè giorni di tempo, che esca da questa Città, e vada via. Per tanto esso Giorgio Vartabied si astenne dal confessare, e dal predicare; e Noi rimanendo stupiti, ci portammo da i Gesuiti, per fare appresso di Loro ciò, che spettava alla nostra spirituale necessità. Monsignore Vicario frà la Quaresima di nuovo ci chiamò à se sette, ò otto Persone espressamente per nomi loro, e Giorgio Vartabied. Noi avendo cagione, per la quale non potemmo andare, Giorgio Vartabied ci disse: Io sono obbligato ad andarci; e così egli se ne andò solo, ed incontratosi in un tal Dirazù Giacomo Figlio di Eiamsi, lo prese seco per Interprete, ed entrò con esso da Monsignore Vicario, innanzi à cui prostratosi sulle ginocchia, lo pregava dicendo: quali sono i miei delitti? Lasciate; che vengano pure quei Testimonj, che mi hanno imposte queste Calunnie, lasciate che testifichino pure, e poi infligete pure quella pena, che aurò meritata; perciocchè Io di mia voglia sono prontissimo à sottomettermici. Al che disse Monsignore Tu non sei ubbidiente à Mè, Io ti proibii il confessare, e pure tuttavia tù confessi. Allora disse Giorgio Vartabied: Io sono Innocente di cotesta cosa, che mi imputate. Io non ho confessato alcuno dopo la vostra proibizione, anzi ero per notificare alla S. V. Illustrissima, che nel tempo della Peste molte Persone morirono senza comunione, e che gli altri Sacerdoti Catolici hanno paura. Io la mia Persona già ho esposta. Vvole V. S. Illustrissima, che Io vada à proccurare, ed eseguire ciò, che spetta alla necessità Spirituale? Ed egli non li volle dar licenza. Dopo la Pasqua di Ressurrezione di nuovo ci richiamò à sè per nostri nomi espressamente, quali eravamo il Telgi Cacciadur, l'Haggi Abdulah, l'Haggi Davide, il Dirazù Pietro, il Ciulagì Arutiun, il Giamgi Oghil Giacomo; e andammo da esso Monsignore, il quale ci disse: Sapete per qual cagione Io vi abbia convocati? E noi dicemmo: Comandate pure. Allora egli ricominciò così: Io sono stato costituito Pastore sopra la mia Diocesi, sono tenuto à vegliare mattina, e sera sopra la Greggia di Cristo, è non voglio, che il Lupo la rapisca dalle mie mani. Io sospesi Giorgio Vartabied per molte cagioni; perciocchè egli non ammette l'Indulgenze, le Medaglie, l'Immagini, le Corone, ed altri simili cose di divozione; ed egli è dissubbidiente al mio comandamento. Intanto l'Interprete Giacomo, e gli altri dissero: Chì vorrà rispondere à Monsignore? Allora Io indegno, ed abietto proferendomi à rispondere dissi; Ecco Io avvrò cuore da rispondere, perchè ben consapevole sono da molto tempo dè costumi di Lui, del suo Superiore, e della loro Comunità, e dissi:

F.

G.

H.

I. ſi: Padre Santo, conoſco bene il dovere, e all'autorità voſtra ſiamo ubbidienti; ed è chiaro, che ſiamo ubbidienti, imperocchè da quel giorno, nel quale l'avete ſoſpeſo, ſin'adeſſo non ci ſiamo da Lui confeſſati. E che una tale calunnia li ſia ſtata impoſta per invidia, Noi il conoſciamo, atteſo che egli è Figliuolo della Chieſa, e Difenſore della Verità, ha impiegate molte fatiche, ha acquiſtati molti meriti. Egli, e i ſuoi Compagni col loro Superiore eſpoſero le

L. proprie Perſone in difeſa della vera Fede, e ſappiamo, che le fatiche di queſti da per tutto ſono ſtate feconde, ſicchè non poſſiamo negare la fatiche di queſti. Per tanto Monſignore levatoſi in piedi ſi veſtì, e preſa la Croce in mano diſſe: Volete che Io faccia teſtificarvi il mancamento di Lui? E ſtando Noi in ſilenzio, diſſe: Chì

M. è frà di voi Hagì Abdulah? Ed egli diſſe: Io ſono. Diſſe Monſignore: Ecco la Croce per riſpondere il vero. Dimmi, otto anni avanti, eſſendo nella Caſa di Don Garabi Imagini di Croce, e di Croceſiſſo, Giorgio Vartabied non vi diſſe? Che coſa è queſta, che nella Caſa voſtra avete poſta? E così non l'ammiſe? Al che riſpoſe l'Hagì Abdulah, dicendo: nò, Padre Santo, non fù in coteſto modo; imperocchè in quel tempo il Beato Don Emidas fù fatto Martire, e vi era una gran perſecuzione. I Miniſtri dè Perſecutori ſalendo entravano nelle caſe dè Catolici, per le quali coſe ci diſſe allora Giorgio Vartabied:

In queſto tempo ci è pericolo, e frà gli Armeni non vi è conſuetudine di mettere in caſa tali coſe; Onde acciò entrando quì i Perſecutori, e vedendole non ſucceda qualche gran danno, biſogna naſconderle. Il vero è queſto conforme dico, e teſtifico. Mà Monſignore non accettò una tale atteſtazione; e poi diſſe: vi dirò un'altro mancamento di Lui. Eravi morta una Zitella Monaca di caſa, di cui ve ne erano rimaſti trecento ducati. Queſta aveva una ſorella povera, à cui cadevano quei denari; e pure Giorgio Vartabied diſſe à Lei: Il poſſedimento di queſti danari ti è ingiuſto, e poi maledi-

N. cendola, gli rapì. Or queſta coſa non è Simonia? Al che Io, che ero ſtato ben informato di queſta coſa, diſſi: ciò manifeſtamente eſſer falſo. Ella fù mia Parente. Io sò il vero, che da prima aveva Lei fatto voto di donare al Convento qualche memoria; quando poi ella morì, le quattro ſorelle fecero conſiglio di darne cento ducati al Convento. Sicchè portarono queſti danari à Giorgio Vartabied, il quale non gli volle pigliare, dicendo: I noſtri Nemici ſono molti, però queſta coſa ci imputarebbero, come un'altro mancamento; con tutto ciò quelle con molte preghiere, ſforzandolo li diedero i danari alla mia preſenza; ed Egli pensò che coſa doveſſe fare di quei danari, cioè una perpetua memoria; Onde gli diede per fare un pretioſo Calice. Quando i Nemici ſiniſtramente riferi-

rono

rono à Monſignore, che egli maledicendo, aveſſe commeſſa Simonia. Allora ſubbito le chiamò à ſe, e reſtituì loro i danari in preſenza mia, e di Criſtoſdur: Eſſe vedendo venir reſtituiti loro i danari già ſecondo il voto della defonta Sorella donati per lo Convento, alzarono le grida, dicendo: ſopra dè noſtri Beni chì ha ragione di diſporre altrimenti? Noi già in quei tempi avevamo fatto voto di donare al Convento qualche memoria, e così eſſe di nuovo gli riportarono à Giorgio Vartabied. O.

Ora Noi così ſappiamo, e teſtifichiamo il vero, che per invidia lo hanno tradito, ed hanno impoſta à queſto una tale calunnia, che non merita d'eſſere riferita, e manifeſtata agli Uomini. Noi aſſai bene ſappiamo, e conoſciamo di che ſorte di Perſone ſiano queſte. Di naſcoſto gl'infamano i Complici loro, e quando viene à paleſarſi l'infamazione, eſſi la negano, e giurando dicono: Noi non dicemmo parole di tal ſorte. Chiunque contro coſtoro parla il vero, cioè, che eglino iniquamente l'hanno calunniato, eſſi lo intimoriſcono, lo ſpaventano, dicendo: Tù non acconſenti al giudizio di Monſignor Vicario? Tù pecchi mortalmente, e ti faremo venire ſcomuniche dalla Santa Sede. Sallo Iddio, ſe coſtoro ſian veri Diſcepoli di Criſto: altro dicono le lingue loro, altro ſentono i loro cuori. Quando Io udii eſſer venuta la Letera di V. S. nelle mani di Dirazù Pietro, quindici dì paſſarono, e non per anco moſtrolla à me, ne ad Hagì Abdulah. La onde cò i miei Figliuoli, e col mio Genero mi portai alla di lui caſa. Egli preſo ſecome ſolo, entrò nella ſtanza, che guarda alla ſtrada, ſerrò la porta, mi diede à legger la Letera di V. S., e la Letera del P. Abate e avendole Io lette, li diſſi, che laſciaſſe appreſſo di me quelle due Letere; mà egli mi diſſe: fedelmente mi aſſicuri, che non le moſtrerai ad alcun Uomo? al che Io diſſi: che ſorte di parole ſono queſte? dentro di coteſta Letera vien teſtificata e la bontà di Giorgio Vartabied, e la bontà della loro Comunità. Laſcia dunque, che ſia veduta da Chì è amico di eſſi, laſcia che gli amici la vedano, e ſi rallegrino. Mà egli non la diede ne à me, ne ad Hagì Abdulah; mà però prima moſtrò la voſtra Letera à Minas Vartabied, e à Gio: Vartabied, i quali avendola letta, via più s'infiammarono della loro invidia, e diſſero frà di loro, che rimedio addopraremo? E poi diſſero: promulghiamo, che Cacciadur Vartabied, il quale mandato aveva la Letera per la loro bontà, non era conſapevole del vero; ed hora eſſendoli ſtata inviata Letera, ne è conſapevole. Oh quanti vituperj ſcriſſe contro di Loro, e ci lodò, dicendo: avete fatto bene. Così eglino promulgarono ciò frà i Catolici. Se ne andò Criſdoſdur dal ſudetto Dirazù Pietro, e dimandò à Lui la Letera; mà egli non glie la diede con dire: Io la darò ad Hagì Fratello, P. Q.

atte-

attefo che è ftata ella diretta à nome di Lui; Sicchè egli sforzandolo, prefe la Letera, che fe l'aveffe portata à me, era impoffibile, che la voleffi pigliare; perciocchè prima non fi fidò di me di darmela; la onde molte fimultà vi furono trà di noi, attefo che non erano conformi i parlari vicendevoli; mentre finiftramente fempre fpiegavagli, e faceva fiorir le parole dè Nemici; ficchè mi fon raffreddato nella fua amicizia; e sò, che affieme con quefte Letere fono per venirvi Letere di calunnie non folo contro di Giorgio, mà ancora contro la Comunità. Vive il Signore, e però avvertite, che non le crediate, imperocchè per invidia eglino fcrivono, e alla Signoria Voftra moftrano fe fteffi fedeli? e veraci, e dicono molte cofe: abbiamo da fcrivervi intorno al di Lui mancamento; e pure Noi fiamo confapevoli, che al Popolo più accetto, e grato fù Giorgio Vartabied di quelche effi furono, e fono. Quanti Perfonaggj riguardevoli, ricchi, e prudenti amarono le di Lui azioni, e coftumi, mercè che egli in quefta Città per tal via di prudenza caminava, affinchè non accadeffe alcun danno per l'occafione della predicazione della vera, e Catolica Fede. Quefto ifteffo moffe i medefimi loro nemici ad invidia, dalla quale giornalmente infiammati vanno à dare di lui prave Informazioni a Monfignore. Quella prima Letera di V.S. venutaci leggemmo nella Bottega di Dirazù Pietro, quando ecco à cafo venne quivi da Noi Gio: Vartabied, al quale dicemmo, che dal Dottor Cacciadur ci era venuta una Letera, nella quale ci rimproverava, dicendo: perchè non andafte da Monfignore Vefcovo à parlarli, e teftificarli il vero, cioè che fi commetteva la tale, e tale calunnia? Allora ci diffe Vartabied: così non vi arrendete ad ammettere il giudizio del Vefcovo? Egli vi fcomunica, e vi notifica alla Sede Apoftolica per fottomettere alla fofpenfione anche il Dottor Cacciadur. Perlocchè noi tememmo, che per avventura non fucceda à V.S. un tal pregiudizio. Siamo offequiofi Servi di V.S. e vi fono molte Perfone, che atteftano in favore di Michitar Teologo Abate afferendolo Propugnatore della verità, e dell'Ortodoffa Fede di Santa Chiefa. Siccome anche fanno la Teftimonianza in difefa de fuoi Soggetti, cioè di Elia Vartabied, di D. Emanuele, di Paolo Vartabied, e maffimamente di Giorgio Vartabied; attefo che noi tutti udimmo da effi la vera, ed. evangelica predicazione, e la difefa della S. Chiefa; e che eglino abbiano acquiftati affaiffimi meriti di Città in Città, noi fiamo di ciò confapevoli, e teftifichiamo il vero innanzi à Dio, e agli Uomini. Molte Perfone vi erano per teftificare, mà per due cagioni abbiamo ftimato meglio baftare tanti. State fano nel Signore. I Teftimonj fono quefti.

Hagì Abdulah.

Loco ✝ di Sigillo.

Mi-

Michlagì Manſueto Giorgio.
Loco ✝ di Sigillo.
Ghilabdongì Hormus.
Loco ✝ di Sigillo.
Telgì Cacciadur.
Loco ✝ di Sigillo.
Babuggì Criſdoſdur.
Loco ✝ di Sigillo.
Ghaſes Hagì Haruthiun, il ſuo Figlio Adeodato, ed il Genero ſuo Gregorio.
Loco ✝ di Sigillo.
Data in Coſtantinopoli l'anno della noſtra Redenzione 1717. li 20. d' Ottobre.

Atteſtato XX.

Al feliciſſimo, e Luce del Mondo Signor Dottore Caccìadur Teologo.

Num. 20.

A.

PEr Giorgio Vartabied ſiamo neceſſitati di ſcrivere alla Signoria Voſtra molto Illuſtre, e farlo conſapevole della qualità di coſtui, e ſecondo la coſcienza noſtra teſtificare la di Lui Innocenza, come è appreſſo di Dio, e liberarlo dalle calunnie, che li furono impoſte, conforme V.S. ci aveva incaricato con Letera la noſtra coſcienza, che doveſſimo manifeſtare la verità. Ora la vera, e ſincera teſtimonianza è queſta, che Elia Vartabied, e Giorgio Vartabied ſono Perſone abbaſtanza ſcelte, e Uomini ſapienti nelle materie teologiche, difenſori della Fede, ſcudi della Evangelica, e Catolica verità, Martelli degli Eretici, Correttori dè coſtumi pravi, e peccaminoſi, e pronti alle operazioni ſante, e al guadagno delle Anime dè Fedeli, e dovunque ſi ritrovarono queſti, ò altri della loro Religione, furono viſti grandiſſimi beni; e molte volte abbiamo udito dà i Cittadini di Tocàt, di Merdin, d'Ancira, d'Iſmirna, di Sebaſte, e quaſi di tutta l'Anatolia, che Chiunque di queſti ſi ritrovò ne i ſopradetti Paeſi, ſenza timore, e ſenza paſſione predicò la Fede Catolica, e illuminò molta Gente, come anche in fatti operarono il medeſimo nella Turchia Europea, come à dire nella Città di Salonichi, d'Adrianopoli, e di altre ſimili. Onde avendo Noi alcune volte parlato con alcuni dè ſopradetti Paeſani, tutti ſi meravigliarono del càſo, e ſtupiſcono ancora, come mai ſenza eſame per le parole di due, ò trè appaſſionate, diſcole, e perverſe Perſone ſia ſtata non ſolamente condannata à tali pene l'innocenza d'un ſolo,

B.

C.

D.

mà

mà anche tutta la Comunità accusata come colpevole appresso la Sede Apostolica. Mà ohimè perchè non si è aperta la Terra per inghiottire questi Datani, ed Abironi perversi Calunniatori di sì manifesta Innocenza? poichè costoro la prudenza loro hanno battezzata col nome d'astuzia, le buone opere con nome d'Ipocrisia, gli ammaestramenti delle verità Catoliche col nome di Eresia; e non cessano di continuamente machinare dè mali, acciocchè in qualche modo sia loro possibile l'estinguere l'ardente Lampada, quale è la Comunità dè medesimi; si vantano d'esser veri Figliuoli della Chiesa Romana ed in fatti non son tali; atteso che ella ci insegna, che non dobbiamo aver invidia à i beni del Prossimo, e questi nè anno e così andate discorrendo delle altre cose. E tanto basti aver detto, mentre sappiamo, che Vostra Signoria da questo poco intenderà il molto. Ci avevate scritto nella vostra Letera, che Giorgio Vartabied avesse commesso qualche mancamento come Uomo. Mà perchè non lo avvisaste al suo Signore Abate, il quale vi averebbe rimediato senza tumulto.

E.

F.

Al che Noi rispondiamo dicendo: Come Noi avremmo potuto far ciò? mentre ancorchè egli l'avesse commesso (sebbene non commise alcun mancamento) gli Avversarj non pensano di rimediare al male di chì sia caduto; mà bramano che del tutto si tolga di mezzo lui, e tutta la sua comunità, acciocchè essi restino sodisfatti coll'odiare l'Innocente, secondo il detto della Scrittura: *Venite, leviamoci d'avanti l'Innocente; poichè ci è reso odioso*. Ora tutto quello, che abbiamo testificato per Giorgio Vartabied, e per tutta la sua Comunità, tutto è vero, come è manifesto; e tutto quello che avevano scritto contro di essi, e particolarmente contro Giorgio Vartabied (il che anche nella vostra lettera ci avevate riferito) è falso, quasi esso detto avesse, che sia lecito comunicarsi co gli Scismatici, andare alle loro Chiese, udire le bestemmie contro Dio, e suoi Santi, che egli faccia la simonia, che non ammetta il ritenersi in casa le Sagre Imagini, che abbia disprreggiati i Santi Abitini, ò altre cose di divozioni, che i Catolici siano contro il Vescovo, e che abbiano minacciata morte à i Missionarj. Tutte queste cose sono false, sono calunnie, sono parole mosse dall'animo appassionato, ed invidioso; Attesoche di queste cose tutte è innocentissimo del tutto tanto il Don Giorgio Vartabied, quanto tutta la sua Radunanza. Onde tutto questo Noi abbiamo testificato, scritto colle mani proprie, e sigillato coi proprj Sigilli, acciocchè sappiano tutti i Nemici, che ciascheduno di Noi ha un'Anima, che ha da durare fino all'eterno, e che non la vogliamo perdere per amor di Don Giorgio Vartabied, e di altri Missionarj, mà per amor di Dio, e per amor della giustizia. Ciò che sapevamo l'abbiamo testificato, e sigillato; e tanto basti.

Num. 10.

G.

H.

Se

Se ciaſcuno di Noi Teſtificatori aveſſe meſſo il ſuo Sigillo non baſtariano due, ò tre lettere, in cui poteſſero capire i Sigilli.
Di V. S.

Noi infraſcritti umiliſſimi Servi

Data in Coſtantinopoli à dì 20. d'Ottobre anno 1717.

Io Diazù Bion confermo quanto ſopra.
Loco ☨ di Sigillo.
Io Diazù Pietro confermo quanto ſopra.
Loco ☨ di Sigillo.
Io Oſgherici Melchior confermo quanto ſopra.
Loco ☨ di Sigillo.
Io Oſgherici Giovanni confermo quanto ſopra.
Loco ☨ di Sigillo.
Io Oſgherici Adeodato confermo quanto ſopra.
Loco ☨ di Sigillo.
Io Orologiero Carabed confermo quanto ſopra.
Loco ☨ di Sigillo.
Io Paolo confermo quanto ſopra.
Loco ☨ di Sigillo.
Io Cacciadur d'Adeodato confermo quanto ſopra.
Loco ☨ di Sigillo.
Io Magdeſi Filippo Colangi confermo quanto ſopra.
Loco ☨ di Sigillo.
Io Hagì Gregorio confermo quanto ſopra.
Loco ☨ di Sigillo.
Io Oſgherici Paolo confermo quanto ſopra.
Loco ☨ di Sigillo.
Io Andrea di Sciamas di Melidin confermo quanto ſopra.
Loco ☨ di Sigillo.
Io Andrea Tumaigian di Sciamas Fratello di Andrea Sciamas di Melidin confermo quanto ſopra.
Loco ☨ di Sigillo.

Atteſtato XXI.

Scritta nell' Anno 1718. *à dì* 24. *di Aprile*.

Num. 9.

NOi infraſcritti Eccleſiaſtici, e Secolari Armeni figlj della Santa Madre Chieſa Catolica Apoſtolica Romana dimoranti nella Città di Venezia, quando abbiamo ſaputo, e veduto, che il noſtro Reverendiſſimo Padre Abate Mikitar bramava d'andare alla Santa Città di Roma aſſieme co i ſuoi due Religioſi Sacerdoti, abbiamo volu-

voluto ſcrivere coteſta Lettera per la buona teſtimonianza del medeſimo Abate Mikitar, e di tutta la ſua Comunità, affermando, che egli è il Sole della noſtra Nazione, e le glorie di eſſa furono i ſuoi Religioſi, che in quegli ultimi calamitoſi tempi col buon eſempio, e colla fruttuoſa ſcienza hanno fatto germogliare, e pullulare come le Roſe la Fede Catolica trà la medeſima Nazione per la gloria del Signore Iddio, e per la difeſa della Santa Madre Chieſa; Mentre ecco ſono 18. anni, da che queſti buoni Religioſi cominciarono queſta loro Santa opera, e dovunque dimorarono, dovunque paſſarono, ſparſero l'odore della loro Santa Vita; poichè non ſolamente quando ſtavano frà gli Armeni, mà anche quando dimoravano in Morea, furono eſemplari di tutti quei, che gli miravano, di modo tale, che i Nobili, ed Uficiali delle Milizie, e i Cittadini venuti di Morea tutti inſieme lodarono la di loro buona vita. Parimenti ecco tre anni ſono, che abbitano in Venezia. Noi co i proprj occhj mirandogli, ci ſiamo meravigliati delle loro prudentiſſime converſazioni, ed ottimi coſtumi, e molto più dell'altiſſima intelligenza, e ſagacità del loro Abate. La onde non ſolo incitano à meraviglia Noi, che intendiamo la loro loquela, mà anche gl'iſteſſi Latini, i quali nel mirare ſolamente la qualità, e il coſtume d'eſſi, ſtupiſcono di loro, e innanzi di Noi in ogni luogo ſpeſſe volte gli lodano, e però Noi, che ſiamo Foraſtieri in queſto Paeſe, molte volte ci conſoliamo per mezzo della loro buona fama, allorche da i Latini ci viene propoſta, ed approvata lodevole. Eglino co i loro ottimi coſtumi inalzano la Fede Catolica al grado più ſublime con procurare inceſſantemente notte, e giorno la converſione de' Fedeli, e certamente ſono moltiſſime le Città, ed innumerabili le perſone, che nell'Armenia per mezzo della loro predicazione ſono ſtati convertiti alla Fede Catolica: le quali converſioni Noi infraſcritti parte con averle vedute co i proprj occhj, parte con averle udite dalle perſone fedeli venute dalla Provincia dell'Armenia, ne facciamo irrefragabile teſtimonianza. In quanto poi alla Dottrina, e prudenza, come conoſciamo, così teſtifichiamo, che nella Comunità ſi trova la perfetta ſcienza; mentre il ſopranominato Abate è perfettamente ſcienziato Teologo, Dottore, e Predicatore verſatiſſimo nelle Divine Lettere, avendo colla ſua mente compoſta la Teologia; e ſi è conoſciuto da molti anni, ed approvato per tale per la teſtimonianza di molti eccellentiſſimi Dottori, e Teologi. In ſomma egli è ornato di tale facondia, che chiunque parla con lui una ſol volta, & ode la di lui dottrina, può ſenz'alcun dubbio confermare il tutto, che ſi è detto di lui; e molto tempo fà egli ha inſegnato anche à i ſuoi Religioſi. Sapendo Noi adunque la verità di tutte le ſopradette coſe, conoſcendoci obbligati à dire il vero, teſtifichiamo coll'Anima

A.

B.

C.

D.

noſtra

noſtra, e conſermiamo il tutto colle noſtre ſottoſcrizioni, acciocchè queſta noſtra teſtimonianza ſia ricevuta al coſpetto della noſtra Santa Madre Chieſa Catolica Apoſtolica Romana.

Io Pietro Vartabied della Città di Thiflis affermo quanto ſopra.
Io Don Tadeo da Merdin Sacerdote della Chieſa Armena in Venezia affermo quanto ſopra.
Io Don Luca d'Abraamo da Karpert affermo quanto ſopra.
Io Gaſparo di Sceriman affermo quanto ſopra.
Io Giacomo Saſrad di Sceriman affermo quanto ſopra.
Io Diodato di Sceriman affermo quanto ſopra.
Io Leone di Sceriman affermo quanto ſopra.
Io Gioſeppe Sceriman affermo quanto ſopra.
Io Giovanni d'Eure affermo quanto ſopra.
Io Leone di Paolo affermo quanto ſopra.
Io Caluſt di Giorgio de Cheſè affermo quanto ſopra.
Io Arachiel di Nicolò da Sciuruth affermo quanto ſopra.
Io Zaccaria di Giovanni affermo quanto ſopra.
Io Arutin di Giovanni affermo quanto ſopra.
Io Melich di Marcar Altarenz affermo quanto ſopra.
Io Baldaſſar di Japida Kapan affermo quanto ſopra.
Io Teodoro di Manugh da Kapan affermo quanto ſopra.
Io Manugh d'Agapap da Eravan affermo quanto ſopra.
Io Arutin di Abele da Kapan affermo quanto ſopra.
Io Martiros di Magdeſi Paulo da Kapan affermo quanto ſopra.
Io Paulo d'Arached da Kapan affermo quanto ſopra.
Io Filippo di Meſrob da Kapan affermo quanto ſopra.
Io Nicolò di Giovanni da Kapan affermo quanto ſopra.
Io Nahabed di Coſtant da Kapan affermo quanto ſopra.
Io Gevand d'Abraamo da Kapan affermo quanto ſopra.
Io Giovanni di Hurbar da Kapan affermo quanto ſopra.

Ego Cacciaturus Arachiel Sacerdos, & Doctor Armenus Miſſionarius Apoſtolicus pro Armenis Venetiis degentibus fidem facio, & atteſtor, hanc teſtimonialem Scripturam eſſe notabilium Armenorum Eccleſiaſticorum, & Sæcularium à me cognitorum hìc Venetiis repertorum.

Atteſtato XXII.

L'Anno di Criſto 1718. *li* 6. *di Maggio*. *In Venezia*.

Num. 22.

NOi infraſcritti Armeni Coſtantinopolitani, i quali ora ci ritroviamo in Venezia, riconoſcendoci doveroſi di teſtificare la verità,

rità, e maſſimamente in così neceſſario tempo, vogliamo fare la vera teſtimonianza, ed è queſta: Che ſecondo che abbiamo ricevuta Lettera da i noſtri Amici, & udito da coloro, che vengono in queſte Parti, di certo abbiamo ſaputo, che in Coſtantinopoli procurarono alcuni di macchiare la nobiliſſima fama del Reverendiſſimo Abate Michitar, ed anche di oſcurare il nome della Comunità di queſti Monaci, e di più ancora fecero proibire il ſentire le confeſſioni al Padre Dottor Giorgio, come à qualche errante nella Fede; Per tanto di tutti queſti tre, quel che ſappiamo, vogliamo atteſtarlo con animo ſincero.

A. In quanto all'Abate Michitar, queſto ſappiamo, che egli eſſendoſi dato ſin dalla ſua puerizia allo ſtudio delle Letere, ed allo ſtato Monaſtico, mentre per anco era di venti anni, aveva frà gli Armeni nome di ſcienziato, e predicava l'Ortodoſſa Fede dovunque arrivava; E Noi lo vedemmo co gli occhj noſtri, che in Galata vicino à Coſtantinopoli, egli in quell'iſteſſa ſua età predicava pubblicamente in Chieſą frà le migliaja del popolo. Del che ſi maravigliavano tutti quegli, che l'udivano; e quindi queſti ſe ne andò in alcune altre Città, dove predicò per ſei meſi quì, per quattro meſi lì, ſicchè molti furono illuminati colla Catolica Fede. Giunſe poi nella Città di Arzerum, e quivi, mentre era di ventitre anni, fù addottorato col ſommo Baſtone Dottorale della predicazione da un certo aſſai celebre Vartabied chiamato Marcar, e nell'iſteſſa Città predicò, circa due anni, e nel predicare pubblicamente in Chieſa più di tre mila Uomini ſi radunavano à ſentire la ſua predica; e così manifeſtamente dichiarava loro con chiarezza la Fede Ortodoſſa. Quindi poſcia paſſando egli per molte Città, arrivò di nuovo à Coſtantinopoli, ed ivi per tre anni predicò; e di tutto ciò da Noi fin quì detto, è teſtimonio di veduta anche l'iſteſſo Cacciadur Dottore di Teologia. Imperocchè queſti eſſendo ſtati ſin dal principio ſempre d'un cuore, e d'un'animo frà di loro, con ſomma concordia aſſieme predicavano; E ſebbene col corpo ſi diſcoſtavano tal volta trà di sè, coll'animo però erano d'un ſol volere; E nel principio di quei tempi, mentre in Coſtantinopoli cominciò la Catolica Fede à fiorire, e propagarſi, Cacciadur Vartabied, e l'Abate Michitar erano quegli, che con riſplendenti parole illuminavano tutti, ed accreſcevano il numero dei Catolici; e perche l'Abate Michitar aveva ſeco altri Compagni di ſuo ſeguito, per mezo di queſti propagava anche in Natolia la Fede Ortodoſſa, cioè in Toccatho, in Sebaſte d'Armenia, in Amaſea, in Marſuran, in Ancira di Galatia, in Burſia, in Antep, in Arzerum, e ne' ſuoi Villaggi, in Trabiſonda, ed in molti altri luoghi; Ed ecco che ſono ventri tre anni, da che noi ſappiamo queſto, e ſiccome noi, così ancora lo ſanno tutti i noſtri Popoli Catolici.

B.

C.

D.

Laonde

Laonde irreparabili ſcandali nacquero, e naſcono, mentre un Perſonaggio di tal ſorte hanno volſuto oſcurare, e ridurlo del tutto à niente, ſecondo che lo ſentiamo. E quindi non ſolamente procede queſto male, che molti de i Catolici ſi ſcandalizzano, ed entrano in dubbj, mà ancora queſt'altro, che gli Sciſmatici via più oſtinati rimangono nella loro malizia; perche gli Sciſmatici perſeguitavano l'Abate Michitar, e quegli del ſuo ſeguito ſol tanto per cagione del Catolichiſmo; ſe non che eglino altrimenti niun'altro tenevano frà di loro più grande, e più ſapiente Dottore di eſſo. Or mentre odono, che egli co i ſuoi Compagni viene perſeguitato anche da i Latini, ſi confermano nelle falſe loro opinioni, ſecondo le quali eſſi ſempre dicono così: Quegli, i quali ſi ſeparano da noi, non ſono ammeſſi nè anco da i Latini. E particolarmente ciò ſcandalizza tutti, che queſti, cioè l'Abate Michitar non era preſente al Giudizio, ò proceſſo di Monſig. Vicario in Coſtantinopoli, mà ſolamente era ivi preſente Giorgio Vartabied.

E.

I.

Sicchè quantunque veramente vi foſſe ſtato qualche parlare ſiniſtro contro del Dottor Giorgio, per anco l'Abate Michitar, e la ſua Comunità non erano da eſſere riprovati, e rigettati; mà il detto Monſignore per le parole di Alcuni, con lettere, e con parole da per tutto promulgò non doverſi ammettere alcun Sacerdote di Modon, mà doverſi aborrire da tutti eſſi, ſenza alcuna eccezione; e di più non perdonò di dire eſſere l'Abate Michitar nelle tenebre, e queſto era quello, che pur' tropo commoſſe, e perturbò i Catolici in Coſtantinopoli, ed altrove, ſiccome anche Noi. Perlochè ſin'al fine ſiamo rimaſti ſtupidi, come mai ſia ſtato ciò poſſibile ad eſſere! Atteſo che dalla ſua puerizia fin'ora avendo in ciò meſſa ogni cura, ſi affaticò per l'augumento della Catolica Fede, e adeſſo li vengono fatti tali inſulti. Imperciocchè mentre era nell' Oriente, eſſo con pochi ſuoi ſeguaci predicava, e mentre moltiplicò i Compagni ſuoi, e venne in Morea, ſempre, ſenza mai mancare, inviava Predicatori agli Armeni, ed eſſo inſegnava à i Novellamente venuti al ſuo ſeguito, e ſondava il Monaſtero; ed allorchè terminò ogni coſa, e ſtava ſull'apparecchio di mandare molti alla predica, e di portarne altri Novizj per augumentarſi, ecco che li venne il travaglio della Guerra Turcheſca, per la quale perdette anche il Monaſtero. Mà Iddio lo liberò con tutta la ſua Comunità, e la fece giungere quì in Venezia. Diedeli cuore, e ſperanza, ſicchè per trè anni fatigando egli di giorno, e di notte ha ottenuto un Monaſtero, e l'ha riſtaurato ſecondo l'ultimo ſuo sforzo, e potere. In oltre circa i coſtumi di queſto, dalla ſua puerizia fin' adeſſo, non ſi è udito di Lui in alcun luogo nè anco un minimo mancamento, mà à tutti dovunque abitò, e caminò, ſpargendo

F.

G.

H.

 odori

odori di ſuavità, vi fù di buon'eſempio à tutti; e la fragranza di ſoavità de i coſtumi, e del vivere di Lui, e de ſuoi lodevoli ſeguaci era ſentita da tutta la ſua Nazione. Laonde Noi così lo ſtimiamo, come ſe Iddio l'abbia qual Lume mandato alla noſtra Nazione, acciocchè co i raggj delle ſue parole ſempre tale ſi dimoſtri à i ſuoi Aſcoltanti. Ed in vero fece Iddio per mezzo di queſti, ciò, che era aſſai deſiderabile alla Nazione noſtra, che molti Vartabied, e Monaci menaſſero la loro vita ſotto ubidienza. Il che pur troppo difficile era à ſuſſiſtere frà gli Armeni, mà queſti, per mezzo di povertà, e di grandiſſime mortificazioni, il fece, e lo tirò avanti.

I. Finalmente Noi ſappiamo queſto, che ſiccome non poſſiamo negare la Luce del Sole, così negare non poſſiamo i grandiſſimi buoni ni frutti dell'Abate Michitar; sì perchè in tanti Luoghi incogniti ſteſe l'Ortodoſſa Fede, e la fece fiorire, avendo ridotto molte migliaja di Perſone nel ſeno di Santa Chieſa; sì ancora, perchè molte Perſone radunò, per dir'così, in un' ſol Corpo, ed inſegnò loro à vivere da Religioſi, ed aumentandogli fece fiorire trà la ſua Gente un tal grandiſſimo bene, cioè iſtituendo un Monaſtero Catolico, nel quale quei Figliuoli de i Catolici, i quali voleſſero vivere religioſamente, poſſano entrarvi; sì parimente, perchè Egli tanto ſopravanzato è nelle ſcienze, e ſi è fatto perfetto, che potè anche tutte le ſcienze inſegnare à i ſuoi Imitatori. E di queſto non ſolamente Noi, mà eziamdio lo teſtificano Dottori di Teologia, cioè che l'Abate Michitar è un Vartabied perfettamente ſcienziato, Dottore di Teologia; sì finalmente, perchè tutto il ſuo ſtudio, ed il fine dell'azioni ſue è ſtato, ed è la propagazione della Catolica Fede frà gli Armeni; ſiccome ciò coſta dal quarto loro Voto.

L. Mà intorno poi à gli altri ſuoi Monaci, queſto ſappiamo, che quale eſſere il loro Capo parlato abbiamo, tali appunto ſono anche i medeſimi per l'ottimo governo di eſſo loro Capo; ſecondo che il Figlio legitimo tiene in ſe la ſimiglianza del Padre. I più anziani de i Medeſimi avendo caminato per molti luoghi, molte Città le hanno illuminate, e per li buoni loro coſtumi fecero ſentire à tutti fraganza di ſoavità. Quegli poi, che ſono più nuovi, e non per anco uſciti alla predicazione (quali fin ora ſarebbero uſciti à tal fine, ſe non gli aveſſe trattenuti la fatta proibizione) avendo tutti imitato il loro Capo, ſono di buon'eſempio à quegli, che gli mirano, ed è queſto il terzo anno, che gli abbiamo innanzi à gli occhi noſtri.

M. Mà intorno à Giorgio Vartabied, diciſſette anni ſono, da che Noi lo conoſciamo; ed in Coſtantinopoli mentre l'Abate Mechitar volle, che egli foſſe conſagrato Sacerdote il Dottor di Teologia Chacciadur allora Vicario generale del Patriarca anche con elezione ſua

lo

lo fece consagrare Sacerdote, e lo fece addottorare. Sicchè da quel tempo in quà egli predicava la Catolica Fede in diverse Città con licenza del suo Abate; e finalmente trè anni avanti, mentre giunse in Costantinopoli, quivi per due anni continui predicava con gran segretezza frà i Catolici, atteso che vi era gran persecuzione contro i Catolici. Egli però tuttavia messosi in abito secolare, di giorno, e di notte affaticandosi, occultamente pasceva tanta moltitudine dè Catolici, de i quali alcuni, che siamo degl'Infrascritti, siamo di ciò testimonj di veduta; gli altri poi di essi infrascritti avendo saputo tutto ciò per le Lettere da Noi di là ricevute, il testifichiamo. Ora se questi non fosse stato fedele alla Santa, e Catolica Fede frà gli Armeni Scismatici grandissima gloria averebbe ritrovata, e questo di certo noi lo sappiamo. In oltre mentre egli disprezzò ogni gloria, sofferse tante calunnie, sopportò tanto detrimento del suo nome, nell'essere chiamato Seduttore, non si vendicò, ubidì alla proibizione di Monsignor Vicario, e richiamato che fù dal suo Abate, in un subbito di sua spontanea volontà, se ne rirornò, e venne quì. Tutti questi sono manifestissimi segni, che egli non solamente stia fermo nella primiera sua Devozione verso la Catolica Fede, mà ancora, che sia molto avanzato in essa. Per tanto ciò, che sapevamo, il vero abbiamo testificato, e sottoscrittolo di mano nostra, il confermiamo, e lo sottomettiamo al giudizio, ed alle Sagrosante Leggi della Madre nostra Santa Romana Chiesa.

N.

Io Costantinopolitano Haruthiun Arcivescovo di Cesarea di Palestina confermo le soprascritte cose.

Io Costantinopolitano Cacciadur Figlio di Giuseppe confermo le soprascritte cose.

Io Costantinopolitano Pietro Figlio di Morath confermo le sosoprascritte cose.

Io Costantinopolitano Isaac Figlio di Cacciadur confermo le sopradette cose.

Io Costantinopolitano Giorgio Figlio di Giovanni confermo le soprascritte cose.

Io Costantinopolitano Gregorio Figlio di Pietro confermo le soprascritte cose.

Io Costantinopolitano Giovanni Figlio di Panos confermo le soprascritte cose.

Io Costantinopolitano Giovanni Figlio di Murath confermo le soprascritte cose.

Io Costantinopolitano Murath Figlio di Parunagh confermo le soprascritte cose.

Io Costantinopolitano Sergio Figlio di Giorgio confermo le soprascritte cose.

 Io

Io Costantinopolitano Haruthiun Figlio di Giorgio confermo le soprascritte cose.

Ego Cacciaturus Arachiel Sacerdos, & Doctor Armenus Missionarius Apostolicus fidem facio, & atteſtor hanc scripturam esse eximiorum Armenorum Constantinopolitanorum à me cognitorum hìc repertorum.

Atteſtato XXIII.

Num. 23. A.

EGo infrascriptus Universis, & singulis has inspecturis, & lecturis fidem facio, & atteſtor, Reverendissimum Patrem Mechitarum de Petro Abbatem Religiosum Armenorum Ordinis Sancti Antonii Abbatis esse in Natione Armena Solem, admirabile opus Dei, perfectissimum in moribus, in omnibus scientiis etiam Theologicis, & in fide; Acerrimum Propugnatorem contra hæreticam pravitatem, & maximum Defensorem Catholicæ, & Orthodoxæ Romanæ Fidei; Plurimùm laboravisse in multis Civitatibus pro propagatione Catholicæ Romanæ Fidei, quamplures Armenos immediatè per suas prædicationes, & conciones, & quamplurimos per suos Monacos, & Doctores adduxisse ad Catholicam Romanam fidem; die, ac nocte admirabiliter laboravisse, componendo in lingua Armena, & personaliter docendo suos Monacos in lingua Armena omnes scientias etiam Theologicas; Specimen virtutum quoad omnes suas qualitates simul sumptas; in Natione Armena Religiosum singularissimum, summoperè amatorem Religiosæ perfectionis, & unicum Authorem hisce temporibus istius Sanctissimæ Religionis S. Antonii Abbatis; Excogitavisse Religiosum opus maximoperè proficuum Armenæ Nationi, quo ad omnia: Ad ædificandam Armenam Nationem, ad provocandum ad Religiosam perfectionem Religiosos Armenos, & ad propagandam Catholicam Romanam Fidem, habentem Religiosos quarto Voto obligatos ad prædicationem Catholicæ Romanæ Fidei; de facto, Deo favente, procreavisse Religiosos Angelos, maximoperè ædificantes Armenam Nationem, & in Armena lingua doctissimos; Ipsum in omni materia Doctissimum, notissimum mihi plusquàm viginti ab hinc annis, sex annis continuis cohabitantem mihi in eisdem Civitatibus, tribus annis Constantinopoli, tribus aliis annis hìc Venetiis, semper notissimum, mihi oculato Testi probatissimum, quo ad omnia dicta, & quo ad omnes scientias etiam Theologicas per locutionem, & per omnes alios probationis modos; Talem, ut per plurima folia vix possem eum sufficienter commendare, & laudare, & omnes prærogativas ejus à me cognitas proponere, & encomiis efferre. Has brevissimas Sapientibus

B.

pro-

proponere compulsus sum. In quorum omnium fidem has propriâ meâ manu scriptas, & subscriptas, & Sigillo meo Armeno munitas, quibus majores indubitanter meretur supradictus Reverendissimus Abbas Mechitarus, libentissimè dedi. Quamobrèm enixè commendo. Venetiis 6. Maji 1718.

Cacciaturus Arachiël Sacerdos, & Doctor Armenus Missionarius Apostolicus pro omnibus Armenis Venetiis degentibus.

Loco ✝ Sigilli.

Attestato XXIV.

Num. 24.

A Tutti, e à Ciascuno si notifica, e si manifesta, che questo Don Giuseppe di Patria Bursiano Portatore della presente Letera ha ricorso dal Reverendissimo Monsignore Arcivescovo Galani per la facoltà di celebrare la Messa, di sentire la Confessione, di amministrare gli altri Sagramenti della S. Chiesa; appartenenti à i Sacerdoti, ed' ancora assolvere da i Casi proibiti, cioè da i Casi riservati, del che per l'attestazione Io quì infrascritto di mia mano hò scritto questa Letera l' anno 1715. li 30. di Decembre, perciò gradita sia, & accetta à Tutti Voi, che la leggerete. State sani nel Signore, Amen.

Minas Vartabied Apostolico Missionario.

Lettera di Monsignor Vicario Galani XXV.

Num. 25.

IO Raimondo Galani Arcivescovo d' Ancira Vicario generale del Patriarcha, e indegno Servo di Gesù Cristo chieggo dalla Divina Maestà per li miei diletti Figlj Catolici Ancirani la pienezza della sua Divina grazia con perfetta sanità. Partendo di quì verso di Voi il nostro Carissimo Amico Signor Bartolomeo Glavanon, non tralascio di manifestarvi la mia paterna Clemenza &c. Dopo di questo devo palesarvi per la vostra utilità, e profitto spirituale ciò, che ho inteso, cioè che sono soliti alcune volte venire à Voi certi Sacerdoti, i quali non procurano tanto la salute dell'Anime vostre, quanto l'empire le proprie borse; siccome hò inteso, che in questi prossimi tempi sia venuto da Morea un certo Sacerdote, che si chiama Signor D. Giuseppe della Città d'Efeso, il quale nella sua medesima Città d'Efeso non è stato ricevuto, ne da i Catolici, ne tampoco dagli Eretici, per non aver avute le Letere dalla Sagra Congregazione, nè da Noi, colle quali potesse mostrare l'autorità d' esercitare l' uficio della Missione. Onde vi esorto, e vi prego di non accettare quei

Sacer-

Sacerdoti, che non moſtrano la Letera, e l'autorità avuta dalla Sagra Congregazione, ovvero da Noi, mentre così fanno ancora gli onorati Armeni d'Efeſo, e di Tocat; perche eſſendo queſti tali Sacerdoti ignoranti della vera dottrina Catolica, facilmente inſegnaranno errori dannevoli, alla ſalute dell'Anime. Ora in queſti tempi Io vi mandarò un Sacerdote degno Diſcepolo della Sagra Congregazione, il quale venendo à Voi, con tutta la benignità vi conſolerà, vi paſcerà, e procurarà il biſogno e la ſalvezza dell'Anime voſtre &c.

C.

Scritta in Begoglu di Coſtantinopoli anno 1717. dì 10. Febbrajo.

Alla Voſtra onorificenza Clementiſſimo Paſtore e Padre

Raimondo Galani.

Noi Minas d'Arutin, Agop, ovvero Giacomo di Ciriaco, Sergio di Hagì, Sefer mettiamo quì i noſtri Sigilli per teſtificare, che coteſta Letera contiene tutto ciò che ſi conteneva nella ſua, che ci mandò col ſuo Sigillo Monſignor Raimondo Arciveſcovo, e non vi è nè più, nè meno.

Loco ☩ di Sigillo.

Loco ☩ di Sigillo.

Loco ☩ di Sigillo.

E ricopiata nel medeſimo anno à dì 26. Giugno.

Letera ſcritta da Monſignor Galani al Signor Cacciadur Vartabied à Venezia. XXVI.

Num. 26.

A.

CON ſommo ſtupore mi convenne in queſti giorni ammirare in un foglio da V.S. molto Illuſtre, e molto Reverenda avanzato ad alcuni di queſti Signori ſuoi Nazionali, l'impegno grande, che ſi hà preſo per la diſeſa del Padre Giorgio Vartabied Monaco di Modone, e dè ſuoi Compagni &c. Molti che diverſi anni ſi ſono aſtenuti di comunicare cò gli Eretici nella loro Chieſa, per le di Lui inſinuazioni, credendo ciò lecito, continuano ad andarvi &c. Non creda V.S. che Io nel proibirli indirettamente la Confeſſione non mi ſia portato con ogni dovuta circoſpezione &c. Per aver ſentito che un Catolico può per curioſità entrare nelle Chieſe degli Eretici. Egli da bravo Vartabied tirava la conſeguenza, che à fortiori può entrarvi per fare orazione, & aſſiſtere a i divini Ufizj. E aſſai, che non gli abbia anco eſſortati ad andare nelle Moſchee, e metterſi à pregare Iddio cò i Turchi; e ſimile Soggetto V.S. decanta per gran Dottore &c. Dà i loro andamenti hò ſco-

B.

C.

D.

E.

ſcoperto che lo ſcopo delle loro preteſe Miſſioni, non è la gloria di Dio, e la ſalvezza dell'Anime, mà l'acquiſto del danaro &c. Come dunque, ſe ſono buoni, e Santi, poſſono ingannare la Gente ſemplice, predicando la facoltà d'avere ciò, che non hanno, & amminiſtrando invalidamente il Sagramento della penitenza, non avendo alcuna Giuriſdizione ſopra quegli, che aſſolvono. Il loro Padre Abate, che li manda in queſte Parti, non l'hà, onde ne meno gliela può comunicare. Da Me non ricorrono per avere tali facoltà, e pure vanno girando da per tutto in Borſa, Angora, Sebaſte, Tocat, Erzerum, & altri Luoghi, eſercitando l'ufficio di Miſſionarj con ampliſſima facoltà &c. Si burlavano di quelle Perſone, che per divozione portavano addoſſo lo Scapulario Domenicano, e la Cintura di S. Franceſco, e coſe ſimili ſino à biaſmarle, perchè nelle loro ſtanze tengono le Imagini Sacre &c.

F.

G.

H.

I.

Di più arrivando quì, amminiſtravano ſubbito i Santiſſimi Sagramenti, e celebravano le Meſſe, e poi quando loro piaceva, venivano da me à dimandar la licenza, e le facoltà neceſſarie, e qualcheduno eſercitava il proprio miniſtero, ſenza degnarſi di preſentarſi à Mè. Una volta, che radunai tutti i Sacerdoti Armeni Catolici per eſortargli, acciocchè nel ſervizio ſpirituale della loro Nazione dipendeſſero dalla direzione della bona memoria di Monſignor Melchiorre, uno di eſſi, che era compagno del Padre Giorgio, diſſe, che egli non non poteva riconoſcere per Superiore detto Prelato, ſe prima non dimandaſſe il parere, e la licenza dal predetto Padre Giorgio. Signor Cacciadur mio cariſſimo, coſa vi pare di ſimil riſpoſta? non ſi ſcorge chiaramente, che eſſi ſtimano più un Monaco, che il Prelato ordinario del luogo &c. E con tutto che lo abbia eſortato, e pregato, debba procurare di ſedare gli animi ſollevati, e levare lo ſciſma da lui introdotto, promettendoli di rivocare il mio ordine per le confeſſioni, quando ciò eſeguiſſe, e ſi moſtraſſe pentito, non vedo ancora veruna apparenza di compoſizione &c. Lei dovrà ſcrivere à queſti Signori ſuoi Nazionali, e perſuader loro, che ſe vogliono eſſere creduti vere Pecore di Criſto, devono aſcoltare la mia voce, che ſon deſtinato dal Supremo Paſtore loro direttore, e non quella de i Miſſionarj mandati dal Padre Abate di Modone, quale V. S. decanta per Uomo ſavio, anzi per un Sole di ſapienza, maravigliandoſi, che il ſuo ſplendore non è ancora arrivato a i Calunniatori di lui. Coteſto Padre Abate, contro gli ordini eſpreſſi della Sagra Congregazione, manda i ſuoi Monaci in queſte Parti, & in diverſe altre di queſto Imperio, e à Mè reca ſtupore, che V. S. Molto Reverenda non veda da vicino quelle tenebre dell'ignoranza, quali Io oſſervo da lontano, che offuſcano tropo coteſto voſtro Sole &c.

L.

M.

N.

O.

P.

Mo-

Q. Mostra egli la propria scienza nel sapere scegliere, e mandar quegli, che sono più destri per cavar danari, nulla stimando i comandi della Sagra Congregazione, che più volte li ha proibito d'inviare in queste Parti i suoi Monaci con carattere di Missionarj &c.

Pera di Costantinopoli li 20. Maggio 1717.

Di V. S. Molto Reverenda

Affezionatissimo Servo nel Signore
Galani Arcivescovo d'Ancira Vicario Patriarcale.

Praeludium

Qua de causa, et occasione constituta sit Congregatio Veneta S. Lazari Monachorum armenorum S. Antonij Abbatis sub Regula S. Benedicti

Mechitar Petrus Sebastenus in Armenia catholicis, pijsq. parentibus natus atque catho[lice] educatus, Monachus inde S. Antonij in Sebasteno Monasterio S. Crucis effectus adeo in pietatis, et sacrae doctrinae studio profecit, tantoq. Religionis, et salutis animarum zelo suc=census est, ut unito evangelicae praedicationis eloquio plurimos suae gentis haereticos ad catholicam adduxerit veritatem. Ad majora in dies adspirans accitis hinc inde, quibus[dam] ejusdem voti et propositi socijs, piè secum cogitare coepit quonam modo atque [illegible] Con=gregationem Monachorum Armenorum instrueret, quorum finis praecipuus esset [illegible] =cos Armenos ad catholicam fidem revocare. Quamobrem profusis [illegible] ad Deum prec[ibus] atq. invocato pientissimo B. V. Deiparae patrocinio, cui se suosq. devovere spopond[it] non sine singulari ejusdem Deiparae consilio, una cum sodalibus suis, ad [illegible] enavigans Methone, quae tunc temporis Venetorum imperio subdebat[ur] [illegible] primae C[on]=gregationis fundamenta jecit, extructa ibidem Ecclesia, et Monasterio, aperta q. [illegible] =per Schola ad erudiendam juventutem. Postmodum Romam missis [illegible] =litio delectis viris anno 1711 à fel. record. Clemente Papa XI [illegible] num tunc temporis exhibitarum, suiq. Instituti temporaneam approbationem pro [illegible] obtinuit, dummodò tamen sub Regulà iam diù probatà S. Benedicti [illegible] interim in aliud tempus solemni suae congregationis confirmatione. Exinde [illegible] Methone à Turcis occupato, favente et protegente Veneto Senatore [V]enetias cum [suis] se recepit, ubi elapso biennio à pijssimo Serenissimae Reipublicae Senatu do[no] acceptis Insula et Ecclesia S. Lazari anno 1717 die 8. 7bris Nativitatis B. M. V. Sacro, constru[cto] ibidem novo Monasterio, in eoq. receptis ad habitum et professionem [illegible] studio inde Philosophiae et S. Theologiae instructis, et ex eisdem aliquot ad Orientale[s] [gen]tes missis, auctis usque ad quinquenarium numerum Monachis tandem meritis et ann[is] plenus in pace quievit, cujus memoria apud suos semper in benedictione erit.

Congregatio itaq. ab eximio Parente tam providè et salubriter parta, aucta, et hu[cus]q. feliciter provecta votis omnibus efflagitat à Clemente XIII. apostolica suae Sedis [auc]toritate confirmari sub titulo Congregationis Venetae S. Lazari Monachorum armenorum S. Antonij sub Regula S. Benedicti, cujus Regulae non omnia, sed praecipua tantum [illegible] ta exhibet, una cum suis Declarationibus et Additionibus: Atq. semel approbata et confirmata acceptare et pro viribus observare intendit sub obedientia S. Sedis A[postoli]cae non tanquam praecepta coactiva ad culpam, sed velut Statut[a] [illegible] tiva ad Monasticam disciplinam; In qua exceptis 4. votis inte[illegible]

Et Dei, et Ecclesiæ catholicæ, preceptis à jure divino, vel ecclesiastico indictis, pro in hac Congregatione sic approbata et confirmata, nihil sit, quod ejusdem Monachos professos adstringere valeat ad culpam, sed ad pœnam duntaxat, vel à Regula inflictam, vel à legitimo Superiore infligendam.

Cap. I.

De Caenobiticae Vitae praestantia

ex Regul. Cap. I.

Monachorũ quatuor esse genera manifestum est. Primũ
Cœnobitarum, hoc est monasteriale militans sub regula
vel Abbate: Deinde secundum genus est Anachoretarum
idest Eremitarũ: horum qui non conversionis fervore
novitio, sed monasterii probatione diuturna didicerunt
contra diabolum multorũ solatio iam docti pugnare;
Et bene instructi fraterna ex acie ad singularem pu-
gnã Eremi securi iam sine consolatione alterius sola manu
vel brachio contra vitia carnis, vel cogitationũ Deo
auxiliante pugnare sufficiunt. Tertiũ vero Monacho-
rum teterrimum genus est Sarabaitarũ qui nulla regula
approbati, vel experientiâ magistrâ sicut aurũ for-
nacis, sed in plumbi naturae molliti adhuc operibus
servantes fidem saeculo fidem mentiri Deo per tonsuram
noscuntur; Qui bini aut terni, aut certè singuli sine
Pastore, non Dominicis sed suis inclusi ovilibus, pro
Lege eis est desideriorũ voluptas: cum quidquid pu-
taverint, vel elegerint, hoc dicunt sanctum. Et quod no-
luerint hoc putant non licere; Quartum vero genus
est Monachorum quod nominatur Gyrovagum, qui
tota vita sua per diversas provincias ternis aut qua-
ternis diebus per diversorũ cellas hospitantur, semper
vagi et nunquam stabiles et propriis voluptatibus
et gulae illecebris servientes et per omnia deteriores
Sarabaitis, de quorũ omniũ miserrima conversatione
melius est silere quam loqui: His ergo omissis ad Cœ-
nobitarum fortissimũ genus disponendum adjuvante
Dño veniamus.]

Assignatis, inquit Bernardus Cassinens. in Reg. S. P. B.
quatuor Monachorum generibus aliis postpositis
cœnobiticum elegit; Et singularibus votis sub
Regula et Abbate ab aliis secerni voluit, nimirũ
à Gyrovagis stabilitate, à Sarabaitis morum
conversione, ab Anachoretis obedientia. Hinc
iis omnibus praestantius haberi debet; Et primum
fortissimumq; jure et merito à S. Patre vocatur.
Primum namq; est institutione, utilitate et
rerum ordine; Tale siquidem vivendi genus

à Christo et ab Apostolis institutam, rité censet Cassianus Collat. 18. Cap. 5. Talis tunc erat omnis ecclesia quales nunc perpaucos in Cœnobijs invenire difficile est. Istud ergo fuit antiquissimum Monachorum genus, quod non modo tempore sed etiam gratia primum est, Quodq: per annos plurimos solum inviolabile usq: ad Abbatis Pauli, et Antonij duravit ætatem.

Pené collapsam hujusce Cœnobiticæ vitæ disciplinam instauravit S. Benedictus, novisq. presidijs communiit adjectis votis solemnibus perpetuæ obedientiæ, castitatis et paupertatis, quæ in suæ ordinis Professione continentur. Idcirco in eo vitæ genere, quod ipse suis Cœnobitis proposuit nihil evangelicæ et monasticæ perfectionis desideratur. Cujus rei fidem facit Petrus Blesens. contra Depravat. lib. 2. Habes in claustro secretum solitudinis, locum pœnitentiæ, pacem animæ, contemplationis arcanum, gaudium in Spiritu S.to consilium in hæsitatione in tentatione remedium in omnibus efficax beneficium medicinæ. Ibi virtutum schola est summus ibi modestiæ usus, morum regularitas, legendi libertas, fraternitatis affectio, omnium bonorum communicatio, disciplinæ vigor, lex obedientiæ vinculum caritatis, et mutua obsequela, quæ sane desunt vitæ Anachoreticæ.

Iandem naturali etiam rerum ordine alijs præstat Cœnobitica vita, cum S. Antonius, et S. Benedictus ipse ab Anachoretica vita ad Cœnobiticam vitam ascenderint ab hoc autem summo perfectionis et sanctitatis culmine ad Cœlum evolarint. Hac ratione Victorianus Abbas Asanensis in Hispania cum quosdam videret Monachos qui [foris vitam solitariam degebant in diversis oratorijs collig: eos ad Cœnobium revocavit certamq: eis vivendi regulam ac normam prescripsit, bonum esse prædicans et jucundum habitare fratres in unum ibi sit cor unum et anima una, necessarium esse junctis viribus adversus antiquum et vafrum hostem pugnare, plurimumq: momenti afferre Spiritualibus athletis si mutuo se se exhortationibus

ad strenuè dimicandum excitent magnas quidem hostis vires esse, sed multas eas debilitari plurium sibi repugnantium virtute, non facile expugnari fidelium castra quae sunt caritate vallata] Bolland. 12 Ian. in ejus vita num. 19.

Caput II.

De Instrumentis hujus Spiritualis Militiae

Reg. Cap. 4

1. In primis Dnum Deum diligere ex toto corde ex tota anima tota virtute Deut. 6. Math. 22.
2. Deinde proximum tanquam teipsum Luc. 10 Luc. 19.
3. Deinde non occidere. Exod. 20 Math. 5.
4. Non adulterari. ibidem
5. non facere furtum. ibidem
6. non concupiscere Exod. 20 Deut. 5.
7. non falsum testimonium dicere. ibidem
8. Honorare omnes homines. 1. Pet. 2.
9. Et quod sibi quis fieri non vult alii ne faciat Tob. 4.
10. Abnegare se ipsum sibi, ut sequatur Christum. Luc. 9.
11. Corpus castigare 1. Corinth. 9.
12. Delicias non amplecti. 1. Timoth. 5. 2. Pet. 2.
13. Jejunium amare. Joelis 2. Daniel. 1.
14. Pauperes recreare Tob. 4.
15. Nudum vestire Isaiae 58
16. Infirmos visitare Math 25.
17. Mortuum sepelire Tob. 1. 2.
18. In Tribulatione subvenire Eccl. 6.
19. Dolentem consolari Eccl. 7.
20. A saeculi actibus se facere alienum 2. Timoth. 2. Jacob 1.
21. Nihil amori Christi praeponere Math. 10.
22. Iram non perficere Math. 5
23. Iracundiae tempus non reservare Eph. 4.
24. Dolum in corde non retinere Proverb. 12
25. Pacem falsam non dare psal. 27. Rom. 12.
26. Charitatem non derelinquere 1. Pet. 4.
27. non jurare, ne forte perjuret Math. 5.
28. Veritatem ex corde et ore proferre psal. 14.
29. Malum pro malo non reddere 1. Thessal. 5.
30. Injuriam non facere, sed et factas patienter sustinere 1 Corinth. 6.
31. Inimicos diligere Math. 5. Luc. 6.
32. Maledicentes se non remaledicere sed magis benedicere 1. Pet. 3.
33. Persecutionem pro justitia sustinere Math.
34. non esse superbum Tob. 4.
35. non vinolentum 1. Timoth. 3.
36. non multum edacem Eccl. 37.
37. non somnolentum Proverb. 20
38. non pigrum Proverb. 24 Rom. 12
39. non murmuriosum 1. Corinth. 10
40. non detractorem Proverb. 24
41. Spem suam Deo committere psal. 36
42. Bonum aliquid in se cum viderit Deo applicet non sibi
43. malum vero semper à se factum sciat et sibi reputet Jacob. 1. Osee 13
44. Diem judicii timere Job. 31
45. Gehennam expavescere Luc. 12.
46. Vitam aeternam omni concupiscentia spirituali desiderare psal. 83
47. Mortem quotidie ante oculos suspectam habere Philipp. 1. Math. 24
48. Actus vitae suae omni hora custodire Deut. 4.
49. In omni loco Deum se respicere pro certo scire Proverb. 5.
50. Cogitationes malas cordi suo advenientes mox ad Christum allidere et seniori spirituali patefacere psal. 136 Eccl. 8.
51. Os suum à malo vel pravo eloquio custodire psal 33.
52. multum loqui non amare Proverb. 10 Math. 12.
53. Verba vana aut risui apta non loqui 2. Timoth. 2.
54. Risum multum aut excussum non amare Eccl. 21.
55. Lectiones sanctas libenter audire Luc. 11
56. Orationi frequenter incumbere Luc 18
57. Mala sua praeterita cum lacrimis vel gemitu quotidie in oratione Deo confiteri, de ipsis malis de cetero emendare psal. 6
58. Desideria carnis non perficere Gal. 5.
59. Voluntatem propriam odire Heb 13.
60. Praeceptis Abbatis in omnibus obedire etiamsi ipse aliter quod absit agat, memores illud Dominicum praeceptum: Quae dicunt facite quae autem faciunt facere nolite Math. 23.
61. non velle dici sanctum antequam sit, sed prius esse quod verius dicatur. Math. 6.
62. Praecepta Dei factis quotidie implere Eccl. 6.
63. Castitatem amare 1. Timoth. 5.
64. Nullum odire Levit. 19
65. Zelum non habere invidiam non exercere Gal. 5.
66. Contentiones non amare 2. Timoth. 2
67. Elationem fugere psal. 130
68. Seniores venerari Lev. 19
69. Juniores diligere in Christi amore 1. Timoth. 5.
70. pro inimicis orare Math. 5.
71. Cum discordante ante solis occasum in pacem redire E
72. Et de Dei misericordia nunquam desperare

Ecce hęc sunt instrumenta artis spiritalis, quę cum fuerint à nobis die noctuq; incessabiliter adimpleta, et in die judicij recon signata, illa merces nobis à Dño recompensabitur, quam ipse

1. Corinth. 2. promisit. Quod oculus non vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis ascendit, quę preparavit Deus his qui diligunt eum. Officina vero ubi hęc omnia diligenter operemur claustra sunt Monasterij, et stabilitas in Congregatione.

Caput III.

De voto obedientię — Regul. Cap. 5.

" Primus humilitatis gradus est obedientia sine mora. Hęc con
" venit ijs qui nihil sibi à Christo carius aliquid existimant
" propter servitium sanctum quod professi sunt seu prop
" ter metum gehennę, vel gloriam vitę eternę..... In Cęno
" bijs degentes Abbatem sibi preesse desiderant. Sine dubio
" hi tales illam Dñi imitantur sententiam quà dicit non
" veni facere voluntatem meam, sed ejus qui misit me Patris
" Sed hęc ipsa obedientia tunc acceptabilis erit Deo et
" dulcis hominibus, si quod jubetur non trepide, non tarde
" non tepide, aut cum murmure, vel cum responso nolentis
" efficiatur, quia obedientia, quę majoribus prębetur Deo

Math. 10. " exhibetur; Ipse enim dixit qui vos audit me audit.

Hic S. P. Benedictus tria proponit debita ex quibus Monachus Cęnobita obedire tenetur. Ex voto scilicet ex precepto, et ex merito. Quicumq; enim servitium sanctum professi sunt, obedientiam Deo voverunt, votiq; vinculo obstricti sunt, unde inobedientes post votum emissum peccant contra votum, vel graviter vel leviter juxta gravitatem vel levitatem materię, vel pręcepte. Peccant etiam contra voluntatem, vel jussionem Prelati, cui propter Deum se subdiderunt, graviter quidem si ex contemptu, et gravi cum scandalo hec faci aut etiam in levi materia: vel si interveniat formale preceptum expressum vel voce, vel scripto: his conceptis verbis. Precipio tibi in virtute Spiritus Sti, nec non sub formali precepto; Quę certe non nisi raro et ex causa gravi et legitima fieri solent ac debent. In his igitur casibus ab eo qui inobediens fuerit, peccatur contra votum, et contra Precep tum, et contra Religionem et contra obedientiam.

Quia tamen Monachus professus censeri debet non velut Servus sub Lege, sed sicut liber sub gratia constitutus obedire debet ex animo, et ex ultronea voluntate ut docet S. Pater et Magister, non trepidè, non tardè, non tepidè, ut ejus obedientia sit Deo acceptabilis, et hominibus grata et suavis, et duplicis mercedis plenam et confertam accipiat.

His verbis perfectæ obedientiæ conditiones describit. Ex quibus prima est ut monachus non trepidè, non dubitanter, non cogitanter obediat; Trepidare enim inquit Smaragdus Abbas est timere dubitare, et cogitare. Secunda conditio est obedire non tarde. ut ait S. Bernardus Serm. 41. de diversis. Fidelis obediens nescit moras, fugit crastinum, ignorat tarditatem, prævenit præcipientem parat oculos visui, aures auditui, linguam voci, manus operi, itineri pedes, totumque se colligit ut imperantis colligat voluntatem. Tertia demum conditio est non tepidè obedire; Hilarem enim datorem diligit Deus, tepidosque evomit ex ore, et sinu suo. Quis enim locus obedientiæ, ubi tristitiæ cernitur ægritudo; inquit Bernardus ubi supra - ostendunt plerumque voluntatem animi signa exteriora, et difficile est ut vultum non mutent, qui mutant voluntatem, nubilosa corporis compositio, et facies tenebris obfuscata devotionem ab animo recessisse designant.

Cap. IV

De voto castitatis.

Corpus castigare delicias non amplecti desideria carnis non perficere, cogitationes malas cordi suo advenientes mox ad Christum allidere, *et Seniori Sp[iritua]li patefacere* os suum à malo vel pravo eloquio custodire, Castitatem amare, quæ monet et præcipit S. Pater num. 11. et 12. et 50. 51. 58. et 63. Capitis IV. virtutem et votum castitatis commendant. e Reg. ex Cap. 4

Et quamvis in S. P. Regula et sui ordinis professione expressa mentio non fiat nisi de voto obedientiæ tanquam cardine totius vitæ monasticæ, in eo tamen implicitè continentur alia

duo vota castitatis videlicet et paupertatis ex comuni sensu, et condicto totius ordinis, immo universe Ecclesie ut sapientissime docuit et decrevit Innocentius Pap III Cap. cum ad Monast. = Abdicatio proprietatis, sicut et custodia castitatis adeo est annexa Regule Monachali ut contra eam nec summus Pontifex possit licentiam indulgere Qua ratione sicut non officit Carthusianis, Premonstratensibus Dominicanis Carmelitis, et Eremitis S. Augustini professio expressa solius obedientie, quin etiam vota castitatis et paupertatis complectatur, Ita Monachis S. Benedicti non obest eadem forma profitendi.

Non defuerunt tamen nec desunt ex nostre Regule Professoribus qui una cum obedientia castitatem, et paupertatem explicite voveant ut Dionisiani, et Celestini ex eorum Constit. Cap. 5. §. 13.

Primorum formula profitendi hec est = Ego F. N. N. humilis monachus S. Dionisij in Francia, voveo et promitto Deo, B. Mre, B. Dionisio, et B. Benedicto et omnibus Sanctis et tibi Pater obedientiam castitatem et paupertatem. Quorum exemplum libentissime et nos imitabimur, ut suo loco declarabitur.

Porro S. P. B. suis Cenobitis imperat amare castitatem, summo proinde studio eam custodire et colere necesse est, Et nonne nos puderet in Castris Christi morantes non caste vivere, cum in antiquis militum maxime Romanorum castris castitas servaretur, ut scribit Bernardus Cassinensis

Ad servandum autem pretiosum castitatis thesaurum quem portamus in vasis fictilibus nostre carnis plurima conferunt, que opportune à S. P. superius in Cap. IV. congesta sunt. idest carnis mortificatio, occupatio mentis, recordatio novissimorum Dei presentia; vigilantia, et custodia sui ipsius, oratio assidua humilitas, mansuetudo et charitas Dei et proximi*

I. ergo castitas colenda et servanda carnis castigatione ideoq. S. P. nos monuit corpus castigare delicias non amplecti jejunium amare. non esse vinolentum, non multo edacem non somnolentum non pigrum. desideria carnis non perficere: quod confirmat S. Ambros. lib. 1. de Poenit.

* et fuga seculi, et sexus feminei

Libido inquit gravis ignis est, et ideo non debemus illi alimenta praebere: Luxuriae, poscitur libido conviviis, nutritur delitijs vino accenditur ebrietate flammatur. = hoc idem dicit Apostolus in vino est Luxuria.

II. Castitas mentis occupatione servatur, iuxta illud Proverb. 4. posside sapientiam, posside prudentiam, ne obliviscaris neque declines a verbis oris illius, ne dimittas eam et custodiet te, dilige eam et conservabit te. Ideo S. P. dicit Lectiones sanctas libenter audire, agere et meditari.

III. Novissimorum recordatio plurimum valet ad castitatis custodiam: Quare S. P. monet castos diem judicij timere, Gehennam expavescere, mortem quotidie ante oculos suspectam habere, vitam aeternam omni concupiscentia spiritali desiderare: Iuxta illud. Memorare novissima Eccli. 7. tua et in aeternum non peccabis.

IV. Dei praesentia, et memoria quammaxime prodest castitati. Ideo S. P. hortatur, in omni loco deum se respicere pro certo scire, iuxta illud Proverb. 5. Respicit Dnus vias hominum, et omnes gressus eius considerat.

V. Assidua mentis vigilantia, et seria cordis custodia castitati servandae necessaria est; Ideo suis mandavit S. P. Actus vitae suae omni hora custodire, cogitationes malas cordi suo advenientes mox ad Christum allidere et seniori patefacere. Iuxta illud. Deut. 4. v. 9. Custodi igitur temetipsum, et animam tuam sollicite. et Prov. 4 v. 23. Omni custodia serva cor tuum, quia ex ipso vita procedit.

VI. Frequens oratio, ad donum castitatis impetrandum et obtinendum necessaria est; dicente Dno Luc. 18 oportet semper orare et non deficere, Ideoque S. P. dixit, Orationi frequenter incumbere; Idque exemplo suo nos docuit Salomon. Sap. 8. v. 21. Scivi quoniam aliter non possem esse continens, nisi Deus det, et hoc ipsum erat sapientiae scire cujus esset hoc donum; adij Dnum et deprecatus sum illum.

VII. Mansuetudine fovetur castitas et roboratur. ut docet Cassianus Collat. 12. Cap. 6. Quantum quis in lenitate et patientia cordis tantum in corporis puritate proficiet; quantoque longius iracundiae propulerit passionem tanto castitatem tenacius obtinebit. Idcirco S. P. tantopere commendat mansuetudinem et patientiam docendo. Malum pro malo non reddere, injuriam non facere sed et factam patienter sufferre, inimicos diligere, maledicentes

se non remaledicere, sed magis benedicere, persecutiones pro justitia sustinere, nullos odire, contentiones non amare, pro inimicis orare ante solis occasum cum discordante in pacem redire.

VIII^ua^ Humilitate castitas ingeritur, et radicatur, teste S. Gregorio lib. 6. Moral. Cap. 23. nullam esse castitatem quam non commendat humilitas mentis. additq: S. Bernardus lib. de amore dei n.^o^ 30 Castitas superba non castitas est, sed ornatus diaboli postribuli. Jure igitur S. P. Monachum vetat esse superbum.

IX Castitas charitate perficitur, quae vinculum est perfectionis: dicente S. Augustino. perfecta charitas nulla cupiditas. Ideo S. P. primo loco mandavit. Dnum Deum diligere ex toto corde, tota anima, tota virtute, deinde proximum tanquam seipsum; Pauperes recreare, nudos vestire, infirmos visitare, mortuos sepelire, in tribulatione subvenire, dolentem consolari.

IX Demum seculi fuga, et recessus à feminarum conversatione summopere necessaria est ad servandam castitatem, et monasticae vitae famam; Jure igitur et merito S. P. mandat unicuiq: à seculi actibus se facere alienum. Idem illud 2. Timoth. 2. v. Nemo militans Deo implicat se negotiis secularibus. et Jacob. 1. v. 27. Religio munda et immaculata apud Deum et Patrem haec est: immaculatum se custodire ab hoc seculo. De vitanda autem feminarum consvetudine haec habet S. Caesarius Serm. 193. in Append. Serm. S. August. Monachis indigna, et inhonesta familiaritas fugienda est, quia sine ulla dubitatione qui familiaritates non vult vitare suspectas, cito dilabitur in ruinam. Nemo ergo jure miretur tantam in priscis Monachis feminas vitandi sollicitudinem, ut non solum ejus Monasterii sui, sed nec oratorii ingressum permitterent, quam legem adhuc servant Chartusiani.

Caput V.

De Paupertatis Voto

Reg. ex Cap. 33, et 34

" Praecipue hoc vitium peculiare radicitus amputandum
" est de Monasterio, nequis praesumat aliquid dare aut
" accipere sine jussione Abbatis, neq: aliquid habere
" proprium, nullam omnino rem, neq: Codicem neque
" tabulam, neque graphium, sed nihil omnino quippe
" quibus nec corpora sua nec voluntates licet habere
" in propria potestate. Omnia vero necessaria à Patre
" sperare Monasterii, nec quidquam liceat habere quod
" Abbas non dederit aut permiserit. Omniaq: omnibus

sint Communia ut scriptum est, nec quisquam suum esse aliquid
dicat aut presumat. Quod si quisquam hoc nequissimo vitio
deprehensus fuerit delectari admoneatur semel et iterum
si non emendaverit correptioni subjaceat.]

Cap. 54

Nullatenus liceat Monacho nec à parentibus suis nec
à quoquam hominum, nec sibi invicem litteras, eulogias
vel quelibet munuscula accipere, aut dare sine pre-
cepto Abbatis. Quod si etiam à Parentibus suis ei quid-
quam directum fuerit non presumat suscipere illud
nisi prius indicatum fuerit Abbati. Quod si iusserit
suscipi, in potestate sit Abbatis cui illud jubeat
dari. Et non contristetur frater cui forte directum fuerat
ut non detur occasio diabolo. Qui autem aliter pre-
sumpserit disciplinę regulari subjaceat.]

Ad Paupertatem adstruendam et proprietatem abdican-
das totus est S. P. Benedictus districte precipiens cui-
libet Monachorum nihil esse proprium sed omnia
omnibus esse Communia, Eidem suffragantur sum-
morum Pontificum Decreta, Innocentii III. Gregorii
IX, Nicolai IV, Benedicti XII ex quibus unum hic
Innocentium proferre sat erit ex Cap. Cum ad Monast.
Prohibemus inquit districte in virtute obedientię sub
attestatione divini judicii, nequis monachorum pro-
prium aliquo modo possideat.

Tria hic vetat S. Legislator ius possidendi dandi et
accipiendi sine Abbatis voluntate et concessione
Ius quidem possidendi Monachis sublatum est per Monas-
ticę vitę professionem quâ Deo dicati sunt, quo ad
substantiam, quo ad Corpus, et quo ad voluntatem.
Sic enim Loquitur S. Joannes Climacus grad. 3. Per seculi
fugam Deique dilectionem nos ipsos vendidimus: Quaprop-
ter sicut res vendita haud amplius est eius qui vendidit
illam, ita nec nos nostri sumus sed Dei, cui per monas-
ticam professionem venditi sumus: Iure igitur vetat
S. P. nequis presumat aliquid dare, aut accipere sine
Iussione Abbatis, neque aliquid habere; quippe quibus
nec corpora sua, nec voluntates licet habere in pro-
pria potestate; Radix etenim dominii in libera
voluntatis potestate est. hac sublata et avulsa, dominium
quoque ablatum est. Unde S. Ferreolus dicit in Regula.
Cum seipsum alterius subdidit potestati omnia secum
in alienam potestatem transmisit.

Secundo vetat non solum quidquam dare, vel donare, sed et permutare, aut mutuò commodare, idq; iuxta priscorum Monachorum disciplinam, ut videre est in Regula S. Pachomii: [mutare de his quę à Preposito acceperit cum altero nemo audebit, nec accipiet melius et dabit deterius, aut e contrario dans melius deterius accipiet]

tertiò quidquam accipere interdictum est sine jussione Abbatis = Ita etiam S. Pachomius [nemo altero accipiet quidquam nisi Prepositus jusserit.] Id etiā statuitur in Regula Orientalium [sine Seniorum verbo, et auttoritate nullus fratrum quidquam agat, neq; accipiat aliquid, neq; det.]

Hęc omnia compendiosè complectitur Card. Turrecremata in Exposit. Reg. S. P. = Proprietatis vitium amputandum esse totaliter. videlicet 1° in corde, interius nihil omnino concupiscendo: 2° opere ~~nihil~~ exterius nihil omnino tanquam proprium possidendo; 3° in ore nihil proprium nominando.] Hęc expressè prohibet S. P. in hoc capite: *

* Quę de litteris seu Epistolis non accipiendis nec mittendis sine Licentia Abbatis precipiuntur, ita intelligenda sunt, ut sub hac Lege non comprehendantur Litterę quę à subditis ad Superiores Majores, et à Superioribus majoribus ad inferiores mitti solent et debent.

Verum ad proprietatis actus dignoscendos hic subnectimus potiores.

I. Quicumq; propriâ auttoritate assumpserit in usum sibi vel aliis fratribus specialem rem communem puta libros vestes contra voluntatem expressam, vel probabilem sui superioris.

II. qui res aliquas Abbati petenti abscondit, vel claves eorum celat ne Prelatus tollat, vel ne de illis ad libitum disponat

III. Qui domos et possessiones propria authtē et nomine alieno Locat et illorum fructus, census vel canones exigit vel recipit.

IV. Quicumq; alienaverit vel disposuerit propriâ auctoritate de re sibi ad usum concessa vel à se quomodocumq; acquisita, absq; Licentia Abbatis

V. Quicumq; absq; superioris Licentia et assensu res sibi concessas ad usum, vel non concessas apud seculares reposuerit, et custodierit.

VI Quicumque in lucro mercaturæ cujuscumque generis sive possessionum, sive animalium, sive mercium omnis generis partes habuerint.

VII Siquis superior concedat, et subditus teneat bona stabilia ad usum, vel usumfructum, administratione, vel alio quovis titulo etiam nomine monasterij

Caput VI

De voto prædicandi fidem et legem Christi usque ad sanguinis et vitæ effusionem

Regul. Cap. 7. gradus 3

"Tertius gradus est, ut quis pro Dei amore omni obedientia se subdat Majori, imitans Dnum de quo dicit Apostolus; factus est obediens usque ad mortem, mortem autem crucis. Philipp. (2. v. 8.)

Si enim ut decet deum diligimus, non solum in omni obedientia debemus subdi majori, sed si necesse fuerit parati esse debemus etiam pro illo mori, sicut et ille pro nobis mortuus est; sicut ait Apostolus dicens, commendat Deus suam charitatem in nobis, quoniam cum adhuc peccatores essemus Christus mortuus est pro nobis. Et non solum pro illo mori, sed etiam pro fratribus animas ponere debemus. Diligamus ergo Deum, ut filii Patrem et simus pro illius amore majoribus subditi usque ad mortem; Quia et ille cum in forma Dei esset, formam servi accipiens humiliavit semetipsum factus obediens usque ad mortem. Ita enim perfecti erimus in charitate, si sicut ille nullius nisi salutis nostræ gratia prior nos dilexit, ita nos nullius alterius rei nisi tantum sui amoris dilectione et majoribus subdi et pro illo mori simus parati. ita interpretatur Regulam S. P. B. Smaragdus Abb.

Quartum itaque votum nostræ Congregationis peculiare consistit in parata voluntate eundi ad prædicandam fidem catholicam S. R. E. usque ad sanguinis et vitæ effusionem ex obedientia tamen Abbatis Gnlis, et Summi Pontificis; Quo quidem || quarto voto adstringimur non ex necessitate nostræ Regulæ S. P. B. sed potius imitatione et exemplo

Abbatis

SS. Patrum Monachorum et precipue S. P. N. Antonii qui dum viverit anachoreti tempore ita ab eorū congressu et colloquio abhorruit, ut ne prope quidem accedendum diceret nec non S. P. Benedicti Abbatis, cujus plurimi filii pro || fide, e sege Christi sanguinem effuderunt, hujusdi sunt S. Placidus, S. Bonifacius, S. Boso,* S. Cobanus S. Guntherus S. Hamundus, S. Hildebrandus, S. Hartuvolfus S. Adellerus S. Stiebaldus; omnes martyrii corona decorati.

* S. Adelarius

Horum charismata meliora nos quoq. emulantes hoc 4. votum addere necessarium duximus presertim hac nostra tempestate, quā hereses in Magna Armenia impune grassantur, idq. pro eisdem heresibus extirpandis, et pro conservanda, et propaganda S. fide catholica Romana; erectis tot ipsius propugnaculis et propugnatoribus quot sunt Monachi in nrā Congregatione professi

Hoc voto profitemur specialem obedientiam non tam nostre Cong. Superioribus, quam Summo Pontifici tanquam vero D. Petri Successori, et totius Ecclesie Capiti; Cui jure divino, et Ecclesiastico, summa religione et obsequio obedire tenemur omnes et singuli. || Ita ut Abbas Gentis, et omnes Monachi ad Summi Pontificis nutum Regulas, Constitutiones, Decreta, et quasvis impositiones, presertim in his que ad Missiones spectant, obsequentissime amplectantur.

Monachi igitur nre Congreg. supradictis 4 votis solemnibus sunt adstricti, que vota adeo sunt preceptiva, ut solummodo Deo et Sedi Apostolice reserventur: Potest quidem Abbas in omnibus que sunt Regule vel Constitutionum ex rationabili causa Monachos dispensare ~~et pote~~ quia non obligant ad culpam, ut dictū est. In votis vero atq. in his que pertinent ad precepta evangelii vel Ecclesiastica nullam habet authoritatem pro ut inferius dicetur.

De offitio divino et Ecclesiastico. Et oratione mentali

Reg. Cap. 16

" Ut ait propheta septies in die laudem dixi tibi, qui septe-
" narius sacratus numerus à nobis sic implebitur, si matuti-
" ni primæ, tertiæ, sextæ, nonæ, vesperæ, Completoriiq; tem-
" pore nostræ servitutis officia persolvamus . . .

Reg. Cap. 47.

" Nuntianda hora operis Dei diu noctuq; sit cura
" Abbati aut ipse nuntiare, aut tali sollicito Fratri
" injungat hanc curam, ut omnia horis competentibus
" compleantur. Psalmos autem vel antiphonas post Ab-
" batem ordine suo, quibus jussum fuerit imponant.
" Cantare autem aut legere non præsumat nisi qui
" potest ipsum officium implere, ut ædificentur audien-
" tes, quod cum humilitate et gravitate et tremore
" fiat, et cui jusserit Abbas.]

Integrum officium, hora debitâ et legitimo ordine servato præcipit S. P. esse à Monachis persolvendum.

Officium vero nostrum ritu armeno à S. Romana Ecclesia rite approbatum, sapienterq; correctum et ordinatum in tres vices distributum quotidie recitetur, majori vel minori solemnitate juxta dierum qualitatem, ut moris est apud Armenos. Et in chorum omnes cujuscumq; sint gradus et con-
" ditionis, exceptis Conversis, et infirmis, vel legitime impeditis.

Nec studium litterarum impedire valeat exercitium Stæ orationis: Singulis igitur diebus in chorum se congregent, et horâ una ante solis ortum recitetur officium matutinum. Ante prandium officium meridianum persolvatur; Deinde hora pomeridiana 20 vel vespertinum officium complebitur. * ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~

* S. de Missis celebrandis

Quoniam omnibus Dominicis diebus, et præcipuis festis de præcepto, vel ex probata nostræ Congregationis consuetudine, Missa solemnis decantari solet in ea serventur omnia quæ in Rituali Armeno præscribuntur. Idem respective in Missis privatis celebrandis sive diebus festis, sive ferialibus.

In recipiendis oneribus sive perpetuis sive temporalibus Missarum et pro earum celebratione vel eleemosinæ, iisque fidelitur satisfaciendis omnino servanda sunt Decreta Congr. Concilii ab Urbano VIII. edita anno 1625, atq; innovata et confirmata à fel. record. Innocentio XII. Anno 1697.

Sciantq; Superiores nræ Congregationis, et specialiter Abbates cujuslibet Monasterii teneri sub pœna privationis officiorum vocisq; activæ, et passivæ ad hoc, ut præfata Decreta bis in anno perlegantur in publica Mensa: Idest. feria 2. post Dominicam primam Adventus, vel in uno decem dierum immediate sequentium: Et Feria 6. post Octavam Solemnitatis Corporis Christi aut in una ex decem diebus immediate sequentibus

Ulterius in quolibet Monasterio nræ Congregationis pro quolibet Monacho sive Converso ibidem defuncto eodem die, quo mortuus fuerit, quilibet Sacerdos celebret unam Missam. Et quilibet Clericus vel Conversus tres Rosarii partes: Uberiora vero Suffragia Arbitrio et pietati Superiorum relinquuntur. ita tamen ut saltem 40 Missæ pro quolibet Deffuncto applicentur.

Tandem Nemini Sacerdotum nræ Congnis Missæ
''' Sacrificium applicare pro libito minime licebit sed semper juxta intentionem et mentem Superioris, nisi ab eodem Superiore super hoc specialis expressa licentia habeatur.

Ulterius ex Decreto Urbani VIII. Regulares omnes et quascumq; eleemosinas tum manualium tum

-tum perpetuarum, et temporalium Missarum reponere in
Capsa particulari sub duabus clavibus, quarum una penes
Superiorem localem altera vero penes alium à Capitu
lo Conventuali deputandum retineatur, ac de eisdem
eleemosinis, et celebratione Missarum coram Patribus
discretis seu Consiliarijs vel alio simili modo nun-
-cupatis singulis mensibus districtam rationem exi-
-gere et respective reddere debeant.]

Quarum una matutina vocabitur, et fiet in Choro
persolutis laudibus officij divini, quo tempore
celebrabitur à Sacerdote ad hoc per vices deputa
-to Missa Conventualis sine cantu, quae deserviet toti Com
munitati simul congregatae, et mentaliter oranti
Altera vero vespertina, quae fieri debebit perso-
lutis horis Canonicis vesperarum et Completorij
à tota pariter Communitate.

Dato igitur signo orationis mentalis tam
matutinae, quam vespertinae, omnes omnino
sive monachi, sive conversi alacriter et solli
cite ad orandum conveniant: Monachi in Choro
et Conversi in Ecclesia (quia Conversi iuxta ritum
Armenum, non habent locum in Choro) Negligentes vero

De Oratione mentali conscientiae discussione et de Spiritualibus exercitijs.

Reg. Cap. 8.

Quod restat post vigilias, à Fratribus nisi psalterij vel
Lectionum aliquid non indigeant, meditationi inserviatur

et Cap. 20.

Si cum hominibus potentibus volumus aliqua suggerere non
presumimus nisi cum humilitate et reverentia, quanto magis
Dno Deo universorum cum omni humilitate et puritatis
devotione supplicandum est. Et non in multiloquio, sed
in puritate cordis, et compunctione lacrimarum nos ex
audiri sciamus: Et ideo brevis debet esse et pura oratio
nisi forte ex affectu inspirationis divinae gratiae proten
datur: In Conventu tamen omnino brevietur oratio
et facto signo à Priore omnes pariter surgant.]

Iuxta mentem S. P. B. Statuimus quod bis in sin
gulis diebus devote et attente ab omnibus fiat Oratio
mentalis per dimidiam saltem horam qualibet vice
Quarum unam possit quisque seorsim absolvere ad arbi
trium Abbatis, alteram vero, omnino tenebitur in
Communi persolvere:

Dato igitur signo orationis omnes omnino tam Monachi
quam Conversi celeri passu, ad orandum in Choro con
veniant. Negligentes vero, et absentes arbitrio Superio
ris puniantur, et corrigantur: Excipiuntur autem qui
negotijs Monasterij detenti benedictionem ac dispen
sationem à Superiore impetraverint, hi tamen huiusdi
defectum, quantum fieri poterit, alio tempore compensare
curabunt.

Absoluta oratione comuni Superior, vel alius qui
eius loco praeest dicat non nobis Dne non nobis
sed nomini tuo da gloriam

Oremus

Suscipe clementissime Deus precibus et meritis B. M. V.
B. P. N. Antonij, et omnium Sanctorum et Sanctarum
officium servitutis nostrae ut si quid dignum laude
egimus propitius respice, et quod negligenter actum
est clementer ignosce. Qui in Trinitate perfecta
vivis et regnas Deus in secula seculorum.

Item cubitum ituri unusquisq: seorsum in cella sua solli-
cite faciat per horae quadrante examen conscientiae et
de peccatis commissis, quo melius potest paenitentiam agen-
do, veniam humiliter à Dño obtinere conetur: Expletoq:
hoc conscientiae examine dicant quinq: Pater, et Ave
pro consecutione indulgentiarum. Quibus finitis dicat
ter Agnus Dei qui tollis peccata Mundi: parce nobis
Dñe. Agnus Dei &c exaudi nos Dñe. Agnus Dei &c mise-
rere nobis. Oremus
Ineffabilem nobis Dñe misericordiam tuam clementer
ostende ut simul nos, et à peccatis omnibus exuas, et à pae-
nis quas pro his meremur eripias. Per Christum &c

Teneantur adhuc Monachi nostrae Religionis semel
in anni decursu saltem per octo dies exercitia spiri-
tualia peragere singuli in propriis cellis, nec cum aliis
loqui debent sine necessitate nisi cum solo Directore
qui Confessoris adinstar ab Abbate Tnli, vel aliis Supe-
rioribus ad hunc effectum fuerit deputatus.

Cap. IX.

De Communitate Rerum. Reg. Cap. 33.

Omnia necessaria oportet à Patre sperare Monasterii
nec quidquam liceat habere quod Abbas non dederit aut per-
miserit. Omniaq: omnibus sint communia ut scriptum
est Act. 4. erant illis omnia communia.

Cap. 34

Sicut scriptum est dividebatur singulis prout cuiq: opus
erat: ubi non dicimus, quod personarum quod absit ac-
ceptio sit, sed infirmitatum consideratio: ubi qui minus
indiget non contristetur, qui vero plus indiget humilietur
pro infirmitate sua, et non extollatur pro misericordia
et ita omnia membra erunt in pace.]

Cap. 32. — Substantiae Monasterii in ferramentis, vel vestibus, seu
quibuslibet rebus provideat Abbas Fratres de quorum vita
et moribus securus sit. Et eis singula, ut utile judicaverit
consignet custodienda, atq: recolligenda: Ex quibus Abbas
Breve | Registrum | teneat ut dum sibi in ipsa assignata
Fratres vicibus succedunt sciat quid dat, aut quid recipit
Si quis autem sordide aut negligenter res Monasterii
tractaverit corripiatur si non emendaverit disciplinae
regulari subjaceat.]

agat Deo gratias, et

Hic primo loco inserenda sunt, quae pro servanda
rerum Communitate praecipiunt à Concilio Tridenti-
no et à Clemente VIII.° Praecipitur ut nullus ex   num. 3.
Fratribus etiamsi Superior sit bona immobilia, aut pe-
cuniam aut proventus, census eleemosinas, sive ex
concionibus, sive ex lectionibus, aut pro missis etiam
in propria ecclesia quam ubicumq: celebrandis, aliove

ipsorum

justo labore, et causa et quocumque nomine acquisita, etiam ex sub-
sidia consanguineorum, aut piorum largitiones, legata, aut donatio-
nes fuerint tanquam propria, aut etiam nomine Conventus possidere
possit, sed ea omnia statim Superiori tradantur, et Conventui
incorporentur atque ad ceteris proventibus confundantur
quo communis inde victus et vestitus omnibus suppedita-
ri possit.

num. 8. Fratrum vestitus vel supellex Cellarum ex communi
pecunia comparetur, et omnino uniformis sit Fratrum et
quorumcumque Superiorum, statuique paupertatis, quam professi
sunt conveniat, ita ut nihil superflui admittatur, nihil eti-
am quod sit necessarium alicui denegetur.

num. 9. Quecumque Fratrum vestes sive laneae sive lineae, omnisque
alia supellex in aliquem commodum Conventus locum deferantur
ibique ab uno, vel duobus Fratribus huic muneri deputatis
diligenter custodiantur, ut inde Superioris arbitrio prout
unicuique opus fuerit subministrari opportune possint.

Instituantur proinde Officiales Monasterii qui sin-
gula singulis disponant, ita ut quicumque praefuerit Cella-
rum necessitatibus ceterisque utensilibus et indumentis
Administrator, vel Vestiarius nominetur, qui vero ea
que victui sunt necessaria suppeditabit Cellarius
Qui vero servat et disponit ea quae pertinent ad
Ecclesiam, Editus, vel Sacrista nominetur.

Administrator ergo, seu Vestiarius sit Sacerdos, qui
socium habeat de Conversis, et hic omnia quae ad suum
spectant officium, vel ministerium servet, et dispenset
secundum temporum, locorum, et Personarum indigenti-
am, prout Superiori videbitur.

In distribuendis itaque vestimentis, nulla ratio cuius-
cumque dignitatis habeatur, sint omnis ejusdem condi-
tionis, et aequales: Quia Deus non est acceptor Personarum
ut ait S. L., Cum munda dantur vestimenta sordi-
da reddantur, dum nova traduntur vetera resti-
tuantur, ne pereant, in damnum paupertatis.

ita etiam monet S. P. Benedictus: Accipientes nova vetera semper reddant in presenti, ut reponantur in vestiario propter pauperes.] cap. 55

Nullus ex Superioribus Locorum administrationem bonorum aut aliarum rerum, dispensationemque pecuniarum et redditruum sui Conventus, etiam nomine Conventus per seipsum habere, sive exercere possit. Sed universum id omnibus Fratribus ejusdem Conventus, ita demandet ut unius Rerum et bonorum, redditumque colligendorum ac exigendorum curam habeat. Alter tanquam depositarius pecunias ac cetera ab illo collecta et exacta fideliter asservet, alter de pecuniis et rebus a Depositario acceptis Priori et Fratribus ac Conventui universo mandante tamen ipso Priore, non solum proprium affectum, sed juxta charitatis regulam provideat, officiorum hujusdi confusione penitus interdicta. num. 12.

Redditus vero et supradicta omnia in communi loco ac tuto diligenter asserventur.]

Cavendum denique omnibus Superioribus nrę Congreg.nis ne in aliquo contraveniant Constitutionibus Apostolicis prohibentibus alienationem bonorum Ecclesiasticorum et precipue Pauli II. Incip. Ambitiose edit. anno 1467. Pauli IV. Const. 1. Injunctum, et S. Py V. Const. 69. Volentes, et Const. 98. *

Postremo: Curent Superiores ut Constitutio interdicens Largitiones Munerum, et prescribens hospitalitatis formam ab omnibus in quolibet Conventu inviolabiliter observetur. num. 34.

* Debent etiam omnes Superiores et Monachi nrę Cong. Septime scire se esse penitus adstrictos ad observandas Constitutiones Pontificias de Largitione Munerum, Regularibus quibuscumque interdicta a Clemente Pap. VIII. ann. 1594. et ab Urbano VIII. anno 1640; hasque Constitutiones legendas esse in publica mensa in omnibus et singulis monasteriis, semel in anno mense Januarij sub pena privationis officiorum et vocis active et passive Superioribus trasgredientibus.

Cap. X. Reg. Cap. 39

De Mensa communi, ejusdemque mense lectione

" Sufficere credimus ad refectionem quotidianam tam sexte, quam none, omnibus mensis cocta duo pulmentaria propter diversorum infirmitates, ut forte qui ex uno non potuerit edere ex alio reficiatur: Ergo duo pulmentaria cocta fratribus omnibus sufficiant. * Cap. 38.

* etsi fuerint inde poma aut nascentia leguminum addatur et tertium... quod si labor forte factus fuerit major in arbitrio et potestate Abbatis erit si expediat aliquid augere.

" Mensis Fratrum edentium lectio deesse non debet, nec fortuito casu qui arripuerit codicem legere audeat, sed lecturus tota hebdomada accepta benedictione ingrediatur

" ad legendum, et summum fiat silentium ad mensam ut nullius
" mussitatio, vel vox nisi solius legentis ibi audiatur; quae vero
" necessaria sunt comedentibus et bibentibus sic sibi vicissim mi-
" nistrent fratres ut nullus indigeat petere aliquid; si quis
" tamen opus fuerit: signo potius petatur quam voce...
" Frater autem hebdomadarius (lector) accipiat mixtum prius
" quam incipiat legere propter communionem sanctam, et ne forte
" grave sit ei jejunium sustinere; postea autem cum coquinae
" hebdomadariis, et servitoribus reficiat.]

Huic accedunt ad Regulae interpretationem et con-
firmationem Decreta Clementis VIII. n.° 10 ~~Superiores~~
Omnes etiam superiores, quicumque illi sint eodem pane
eodem vino, eodemque obsonio, sive ead, ut ajunt, pictan-
-tia in communi mensa prima vel secunda nisi infir-
mitatis causa impediti fuerint, vescantur neque singula-
re aliquid quisque in cibum utatur, ullo modo afferri
possit, si quis in ea re peccaverit nihil ea die alimenti
percipiat nisi panem et aquam.

quo privatim

Refectionis tempore pariter praecipitur a S. Pach.
ut unus Monachorum, per hebdomadam despiciandus
alta voce legere debeat unum Librum spiritualem
ut eo tempore quo fauces sumunt cibum, aures susci-
piant verbum Dei juxta Christi effatum. Non in
solo pane vivit homo sed in omni verbo quod proce-
dit ex ore Dei.

Caput XI

De Loco, mensa, et Cura infirmorum

Reg. cap. 36

Infirmorum cura ante omnia et super omnia adhibenda est ut sicut revera christo ita ejs serviatur. Quia ipse dixit infirmus fui et visitastis me. Et quod fecistis uni ex his minimis meis, mihi fecistis. Sed et ipsi infirmi consi derent in honorem Dei sibi serviri, et non superfluitate sua contristent fratres suos servientes sibi, qui tamen patienter portandi sunt, quia de talibus copiosior merces aquiritur. Ergo cura maxima sit Abbati ne aliquam negligentiam patiantur. Quibus fratribus infirmis sit Cella super se deputata et servitor timens Deum et diligens ac sollicitus... Curam autem maximam habeat Abbas, ne à Cellerarijs aut servitoribus negli gantur infirmi.]

Math. 25

Specialis locus, mensa, et Cura pro infirmis precipi untur à S. P. B. Que omnia confirmantur à Clem. VIII = Valetudinarium in singulis Conventibus certo ac salubriori loco constituatur quod pro loci situ quo ad fieri poterit commodissimum esse possit in quo fratres omnes cum egrotabunt curentur nec inde nisi recupera ta sanitate abire permittantur, qui vero infirmorum Curae prepositi sunt omni sedulitate, ac charitate operam suam prestabunt ac curabunt nequid egrotis omnino desit quod ad sanitatem recuperandam pertineat.

num. 31

De Dormitorio Communi et de Singulorum Cellis et Lectis. Reg. Cap. 22.

Singuli per singula lecta dormiant: Lectisternia pro modo conversationis, secundum dispensationem Abbatis sui accipiant. Si potest fieri omnes in uno Loco dormiant. Candela jugiter in eadem cella* ardeat usque mane.

*id est Dormitorio.

Reg. Cap. 55.

Stramenta lectorum sufficiant Matta, Sagum, Laena aut Capitale. Quae tamen Lecta frequenter ab Abbate scrutanda sunt propter opus peculiare, ne inveniatur. Et si cui inventum fuerit, quod ab Abbate non accepit gravissimae disciplinae subjaceat. Et ut hoc vitium peculiare radicitus amputetur, dentur ab Abbate omnia quae sunt necessaria... ut omnis auferatur necessitatis occasio.]

Haec omnia confirmantur a Clemente VIII. n.° 18. Singillatim suo quisque Lecto cubet, neque ullibi duo in eodem Lecto dormire possint, qui omnes ad certam formam redigendi sunt.

num. 24. habeat Superior clavem ita fabrefactam, ut cum sibi videbitur cellas omnes reserare possit. Et propterea nullus cellam etiam noctu ita claudat quin a Superiore possit aperiri.

num. 25. In medio Dormitorii totam noctem Lampas colluceat.

num. 26. Nullus etiam Superior cellas sive in Claustro sive alibi separatas a communi Dormitorio habeat, sed unusquisque unica cella eadem cum ceteris aliorum fratrum conjuncta, nudis omnibus parietibus, ac lecto ac mensa humilibus, uniformique supellectili ut praefertur, quemadmodum Religiosos decet contentus sit: Possit tamen Generalis alicui ex Superioribus Conventuum, si eorum muneris et officii necessitatem id exigere cognoverit, alteram etiam cellam concedere.

num. 27. Cellae sive cubicula, quae extra Dormitorium separatim sunt, ad officinas, aut alias ad communem usum et commoditatem Conventus redigantur.

num. 28. In privatis cellis nulli camini permittantur, sed omnes observantur, cardinibus etiam a parietibus

29.
9 statim

conuulsis ut res illa non ad tempus facta, sed perpetuo duratura videatur: Cellis tamen Generalis, aut alterius Superioris ac Praedicatoris exceptis.

Cellae igitur in nra Cong. sint pauperibus ornatibus comptae; Lectulus decentibus Anaclynteriis sit stratus cum decentibus lodicibus sdum loca, tempora et frigidas regiones: Lintea non sint exornata nec subtili materia contexta; Quamplurimis imaginibus non utantur sive profanis sive sacris, sed Imagine D. C. Crucifixi contenti sint vel alia devotiori carta, prout Monasterii facultas suppeditabit. Cetera utensilia, vel commoda Abbatis arbitrio dimittuntur.

Caput XIII

De Habitu Communi Reg. Cap. 55

"Vestimenta fratribus sdum locorum qualitatem ubi habitant, vel aerum temperiem dentur, quia in frigidis regionibus amplius indigetur in calidis vero minus; Haec ergo consideratio penes Abbatem est: Nos autem mediocribus locis sufficere credimus Monachis per singulos cucullam et tunicam... Indumenta pedum, pedules et caligas.] Abbas autem provideat de mensura, ut non sint curta ipsa vestimenta, sed mensurata: Accipientes nova vetera semper reddant in presenti reponenda in Vestiario propter pauperes... Iam quod superfluum est amputari debet.]

Omnes Religiosi uno habitu induantur, qui sit quidem eiusdem panni et coloris, ut unanimiter exterius interiusque sint, unius nempe fidei, spei et Charitatis. Habitus igitur nostrae Religionis sit coloris nigri, panni vero sagi nec ullo modo mutari possit a quocumque* facultatem habente. Si enim quidam habitum exteriorem immutare voluerint indicabunt se se esse ab unitate alienos: Ne igitur schismatis occasio inter Monachos oriatur et unitas, et uniformitas Religionis sarta tecta servetur, idem sit omnibus pannus, color et forma indumenti

melius et verius diceret (* cujusvis gradus Superiore)

Uniformiter omnes Religiosi habeant unam Tunicam, ut ait S. P. B. quæ sit Talaris usque ad pedes, et Corrigia circumligata et in Corrigia Coronam, vel Rosarium B. V. M. habeant, vel alia quæ ... Supra hanc Tunicam (loco Cucullæ) aliam vestem talarem orientalium more induant nostri Monachi, et super hanc, loco Cucullæ, Pallium ... tent fere ejusdem mensuræ cum Caputio ad normam Heremitarum. Exceptis Conversis quibus pallium cum Caputio non est permissum. Omnia igitur vestimenta sint ejusdem et coloris nigri, excepta secunda veste Talari quæ potest fieri etiam ex panno.

Calceamentis uti possint, quæ sint nigri coloris, cum tibilibus decenti materia contextis vel ex Lana, vel Lino vel Canape vel Bombice. Res vero Serica et secularis superfluitas nulla admittatur, ut precipit S. P. B. Quod superfluum est amputari debet.

~~Debeant etiam omnes ... et Monachi nostri ...~~ Vestes interiores sint ex panno, vel alia materia decenti et aliam formam non preseferant nisi quæ Pauperes Christi decet, quam Sancti docuerunt. Subuculam Lineam deferant omnibus diebus, sed feria Sexta et Sabbato ... deferre Laneam in memoriam Mortis et Sepulturæ Domini: Verum circa hoc Abbas poterit in quibusdam Locis et temporibus cum aliquibus dispensare, cum omnium et ubique non sit eadem ætas et temperies. Hocque fiat iuxta ordinem Charitatis iuxta mentem S. P. B.

Cap. XV. Regul. Cap. 49

De abstinentia et Jejunio comuni

Licet omni tempore vita Monachi Quadragesimæ debeat observationem habere, tamen quia paucorum est ista virtus ideo suademus istis diebus Quadragesimæ omni puritate vitam suam custodire, omnes pariter negligentias aliorum temporum his diebus Sanctis diluere. Quod tunc digne fit, si ab omnibus vitiis temperemus oratio- ni cum fletibus Lectioni et compunctioni cordis, atque abstinentiæ operam demus: Ergo his diebus augeamus nobis aliquid ad solitum pensum servitutis nostræ orationes peculiares, ciborum et potus abstinentiam ut

unusquisque super mensuram sibi indictam aliquid propria voluntate cum gaudio Spiritus Sancti offerat Deo, idest subtrahat corpori suo de potu, de cibo, de somno, de loquacitate, de scurrilitate, et cum spiritualis desiderii gaudio Sanctum Pascha expectet: Hoc ipsum tamen quod unusquisque offert Abbati suo suggerat, et cum eius fiat oratione et voluntate. Quia quod sine permissione Patris spiritualis fit praesumptioni deputabitur et vanae gloriae non mercedi: Ergo cum voluntate Abbatis omnia agenda sunt.

Teneantur igitur omnes Monachi abstinere, et jejunare in Quadragesima, et in vigiliis per annum institutis à S. R. E. more occidentalium dum in occidente more orientalium monachorum dum degunt in Oriente. Nullo modo Abbas particularis, aut Sttis dispensare poterunt in jejuniis, quae observare consuevit Ecclesia Romana, videlicet Jejunia, quae totius anni tempore praecipiuntur in vigiliis Dni B. V. M. Apostolorum et Martyrum item in vigilia S. Antonii Abbatis quemadmodum in 4 anni temporibus, et in Quadragesima, quae à die Cinerum incipiens in Sabbato ante Resurrectionem Dni terminabit.

Praeterea omnes teneantur jejunare per novem dies ante Nativitatem Dni Jesu Christi, et septem dies ante Assumptionem B. V. M. Facultas vero in his dispensandi Soli Abbati Generali reservata sit.

Haec omnia suprascripta jejunia intelligi debent cum degunt inter Latinos. Si tamen inter Armenos invenian tur, teneantur eadem observare Armenorum ritu non omissa vigilia S. Antonii.

Exceptis feria 4 et 6 et Sabbato, in quibus tenore praesentium Constitutionum jejunandum erit utendo tamen piscibus ab Ecclesia Romana permissis Ceteris diebus bis reficientur communibus alimoniis propter studium

Decernimus tamen ut ovis et lacticiniis non utantur in vigiliis extra Quadragesimam per annum occurrentibus

Nisi Abbati Dnti ex legitima causa aliquibus locis et temporibus aliter videbitur expedire, pro jejunio regulari feriæ 4 tantum.

Cap. XVI

De Silentio, et Linguæ Custodia

Reg. Cap. 6. et

Faciamus quod ait Propheta psal. 38. Dixi custodiam vias meas ut non delinquam in lingua mea; Posui ori meo custodiam obmutui et humiliatus sum et silui à bonis. Hic ostendit propheta si à bonis eloquijs interdum propter taciturnitatem debet tacere, quanto magis à malis verbis propter pœnam peccati debet cessare. Ergo quamvis de bonis et Sanctis, et ædificationum eloquijs perfectis discipulis propter taciturnitatis gravitatem rara loquendi concedatur licentia. Quia Scriptum est ~~in~~ In multiloquio non deerit peccatum. Et alibi mors et vita in manu linguæ: Nam loqui et docere Magistrum condecet, tacere et audire discipulo convenit: Et ideo si qua requirenda sunt à Priore cum omni humilitate et subjectione reverentiæ requirantur. Scurrilitates vero, vel verba otiosa et risum moventia æterna clausura in omnibus locis damnamus, et ad talia eloquia discipulum aperire os non permittimus]

ex Cap. 38.

Summum fiat silentium ad Mensam, ut nullius mussitatio vel vox nisi solius legentis audiatur. Ex. Cap. 42.

Omni tempore silentio debent studere Monachi, maxime tamen nocturnis horis. Et ideo omni tempore sive jejunij sive prandij; si tempus fuerit prandij, mox ut surrexerint à Cœna sedeant omnes in unum et legat unus collationes, vel vitas Patrum, aut certè aliud quod ædificet audientes... Quod si inventus fuerit quisquam prævaricari hanc taciturnitatis Regulam gravi vindictæ subjaceat. Excepto si necessitas hospitum supervenerit, aut forte Abbas alicui aliquid jusserit. Quod tamen et ipsum cum summa gravitate et moderatione honestissime fiat.

ex Cap. 52.

Oratorium hoc sit quod dicitur, nec ibi quidquam aliud geratur aut condatur. Expleto opere Dei omnes cum summo silentio exeant, et agatur reverentia Deo; ut Frater qui forte sibi peculiariter vult orare non impediatur alterius improbitate.

Duplex hic Silentium S. P. B. suis Monachis indicit, unum comune omni tempori, dicens omni tempore silentio debent studere Monachi; quod non omnem omnino locutionem prohibet, sed altam duntaxat; quo sensu silere dicit, qui suppressa voce alteri loquitur, sicut Martha silentio dixit Mariae sorori Magister adest; ita docet S. Augustinus. Alterum speciale et summum, quale illud est a S. P. B. expressum quod hic ad Mensam Cap. 38, post Completorium Cap. 42. et in Oratorio Cap. 52. jubet esse servandum. Et in Quadragesima majus

Loca vero, quae silentio maxime sunt deputata recensentur ab Innocentio III Greg. IX. in Constitutionibus editis pro Ord. Benedict. et recitantur in Declarat. Cassinensis Congreg. ad Reg. Cap. 52. = Servetur semper silentium in Choro in Dormitorio, et in Refectorio etiam extra horam refectionis, et in quadam parte Capituli circa Capitulum ~ excepto si in praedictis locis oporteret aliqua loqui breviter et submissa voce; hujusdi etiam silentium servetur ad ignem communem fratrum)

Ex probata fere omnium ordinum consuetudine, indulgendum putamus Monachis nostrae Congnis ut post prandium et post coenam extra tempus jejunii in loco apto in communi fiat honesta, et religiosa et collocutio; ad societatis, et fraternitatis caritatem confovendam per horam et non amplius, qua finita pulsetur signum silentii, quo dato omnes silenter discedant.

Cap. XVII.

Reg. Cap. 48.

De opere Manuum, et Studio Lectionum.

Otiositas inimica est animae, et ideo certis temporibus occupari debent fratres in labore manuum et certis iterum horis in lectione divina. Ideoq. hac dispositione credimus utraq. tempora ordinari..

Accipiant omnes singulos codices de Bibliotheca quos per ordinem ex integro legant. Ante omnia sane deputetur unus vel duo seniores, qui circumeant Monasterium horis quibus fratres vacant lectioni et videant ne forte inveniatur frater accidiosus qui vacet otio aut fabulis et non sit intentus lectioni. Et non solum sibi inutilis sit sed etiam alios extollat. Hic talis si quod absit

ubi sit repertus fuerit, corripiatur semel et secundo. Si non emendaverit correctioni regulari subjaceat, taliter, ut ceteri timeant.]

Ad otium a Monachis depellendum duo praecipit S. P. B. opus manuum et studium Lectionum, illud quidem corporale, istud spirituale, eiq. proinde omni iure praeferendum, iuxta illud Apostoli = Exercitatio Corporalis ad modicum quidem utilis est, pietas autem ad omnia. Quemadmodum etiam actum esse ab Apostolis didicimus Quibus visum est non esse bonum derelinquere Verbum Dei et ministrare Mensis: Act. 6. Quod item docuerat Magister veritatis dicens = operamini non cibum qui perit sed qui permanet in vitam eternam. Jo. 6. v. 27. Hujusmodi sane cibus est, est Verbum Dei et Doctrina Ecclesiae et SS. Patrum, Scripto vel traditione ad nos usq. derivata. Qua de re statim ab exordio Ordinis S. Benedicti, in singulis ejusd. Monasteriis scholae apertae sunt cathedrae erectae et Magistri dessignati non tam ad saeculares adolescentes erudiendos in artibus liberalibus, quam et potissimes ad monachos edocendos in omni genere scientiarum et praecipue divinarum.

Hinc tot scientissimi Doctores, Scriptores, et Praecones verbi Dei prodierunt, potentes in doctrina sana dei populum instruere, et contradicentes Ecclesiae hostes arguere Inter quos emicant S. Maurus Abbas sui Ordinis Propagator in Galliis, S. Faustus S. P. Discipulus, et ejus vitae Scriptor S. Cassiodorus. Dionisius Parvus, S. Columbanus Abbas; S. Gregorius Magnus, S. Leander Hispalens. Episcopus, S. Gregorius Turonens. Sanctitate et sapientia clarissimi.

Ex Trithem. de Vir. Illust. Ord. S. Bened. lib. 2. et 3.

Quibus merito addendi sunt S. Placidus Abb. Messanensis; S. Bonifacius Archiepiscopus Moguntinus, S. Adelarius Epis. Erfordiensis; S. Kilianus Epis. Trajectensis; S. Bruno Archiepiscop. Luthenorum, qui non solum verbo et exemplo, sed et sanguine Christi fidem testati sunt.

Tot tantorumq. SS. virorum authoritate et exemplo edocti, studia literarum a Conciliis Viennensi sub Clemente V, et novissime a Concilio Tridentino Sess. 5 de Reformat. Cap. 2. summopere commendata libentissime amplectimur. Et dimisso opere manuali

quod à conversis integrè praestari potest et debet, Monachis
Clericis et Sacerdotibus; quibus ex ordine, et officio incumbit
Legem Dni meditari, et docere, Sacra studia reservamus.

Abbati igitur Generali, et Locali maxima cura, et sollici
tudo incumbit studium indicere et promovere: studio-
rum tempora, loca, subsidia et Ministros idoneos
providere: unde pendet praecipuus nostrae Congrega-
tionis finis et fructus.

Opportuna librorum Copia in primis procuranda est
quae nostris scholis, studiis, studentibus, eorumque Lectoribus
sit sufficiens. Ad eosque servandos Bibliotheca atque
ad eos distribuendos Bibliothecarius deputandus
erit. qui eorum indicem accuratum teneat, ut sciat
cui dedit, et a quo repetere oporteat.

Debitus ordo, integra lectio, et sedula attentio
in studio librorum à S.P. praecipitur, utque haec omnia
accurate fiant, studiorum Praefecto, injungit Mona-
chos visitare si suis respective lectionibus, et studiis
vacent, si vero desides, vel aliò distractos invenerit
post primam, et secundam admonitionem tam
gravi poena multandos jubet, ut caeteri discant per
timescere.

Quinam vero ordo, methodus, et disciplina studio
rum servari debeant in nostra Congregatione
Infra dicetur, cum de studentibus, de Lectoribus
Doctoribus et Magistris sermo erit.

Caput XVII.

De Recipiendis ad nrae Congnis habitum et ad Professionem.

Reg. Cap. 58.

Noviter veniens quis ad Conversionem non ei facilis tribuatur
ingressus, sed sicut ait Apostolus: Probate spiritus si ex
Deo sint. Ergo si veniens perseveraverit pulsans... annuatur
ei ingressus, et sit in Cella hospitum paucis diebus. Postea
sit in Cella novitiorum ubi meditetur, et dormiat: Et
Senior ei deputetur qui aptus sit ad lucrandas animas
qui super eum curiose intendat, et sollicitus sit si
revera Deum quaerit, si sollicitus est ad opus Dei ad obe-
dientiam, ad opprobria: Praedicentur ei omnia dura et
aspera per quae itur ad Deum.]

In hoc capite S. P. præcipit ea quæ rite servanda sunt in reci-
piendis ad habitum nostræ Congreg.nis I. Est examen Personæ re-
cipiendæ, ejusq. spiritus si sit ad Deum et ordinem. 2.
Ejusdem experimentum per aliquot dies in habitu seculari
3. Legitima probatio per annum integrum in habitu reli-
gioso, et in Cella novitiorum sub cura et disciplina Magis-
tri. 4. Eiusdem Magistri Dotes; 5. Magistri Studium et offi-
cium; Quæq. omnia confirmata sunt ab Apostolicis Con-
stitutionibus, et præcipuè ab ijs quæ hac de re editæ sunt
à Clemente VIII. S. P. Recipiendorum Dotes.

Ante omnia igitur observanda erunt tam in admittendis
postulantibus ad habitum nræ Congr.nis quam in Novitiorum
educatione, et probatione et regimine, eorumq. solemni
professione præfata Statuta et Decreta; Quorum primus

Primum quod attinet ad Novitiorum recipiendorum formam
ultra diligentem perquisitionem quæ habenda erit de uniusc
cujusq. natalibus, corporis habitudine, moribus, et vita ante
acta, ac præcipue eorum qui sextumdecimum ætatis annum
excedent, an Criminosi, an ære alieno gravati, vel reddendæ
alicujus administrationis rationis obnoxij sint, juxta formam
Constitutionis Sixti V. et moderationum subsecutarum. Illud etiã
Superiores ad quos spectabit sedulò perquirant ut quibus in
Monasterijs et Conventibus ex apostolica facultate Novitia-
tus fuerint instituti in ijs ad Religionem nullus imposterum
admittatur, qui ex honestis parentibus natus non sit....

Quisq. recipiendus... cum litterarum scientiam calleat aut
illius addiscendæ spem indubiam præseferat, ut minores et
suis temporibus majores ordines iuxta Decreta S. Concilij Triden-
tini suscipere valeat; Sed si quis annum vigesimum quintum
excedens ad habitum regularem admitti postulaverit, et talis
eruditionis expers inventus fuerit in Conversorum tantum
numerum referatur. Ipsi autem Conversi non recipiantur
ante vigesimum ætatis suæ annum, et nisi saltem præcipua
Fidei doctrinæ Christianæ capita noverint.

Provideant quoq. ut omnes etiam Conversi recipiendi, prius
quam ad habitum regularem admittantur ab ijs quibus munus hoc
incumbit de regula quam professuri sunt et alijs sui Ordinis
peculiaribus institutis: diligenter instruantur.

Demum Superiores diligenter exquirant quo Spiritu, qua mente et voluntate id regulare vitae genus elegerint, quem sibi finem proposuerint: Num zelo melioris frugis, ac perfectionis vitae et ut Deo liberius famulari possint: An potius levitate vel humano aliquo affectu, aut inordinato animo ducantur et an eorum parentes ope et subsidio ipsorum indigentes destituant.

Seculares itaq. qui ordinem nrae Congnis profiteri voluerint. has precipuè conditiones prseferre debebunt. 1. Ne sint illegitime nati, qui si ab Abbate Snli dispensatione recepti fuerint, non prius ad Ordines Ecclesiae, neq. ad Gradus Congnis promoveri possint nisi prius obtenta à Sede Apostolica facultate. 2. Ne sint ex inhonestis Parentibus nati, neq. aliqua infamiae nota dehonestati. 3. Ne sint ere alieno gravati, et rationibus reddendis obstricti. 4. Ne sint Criminosi, neq. ob aliquod Crimen vel exilii vel Carceris poena multati fuerint. 5. Ne sint Heretici vel Schismati nisi prius heresi et Schismate abjuratis ab iis ad quos de jure spectant, legitimè fuerint absoluti. 6. Ne sint rudes et illiterati saltem in grammatice preceptis, alias ad Conversorum numerum admittantur. 7. Ne sint suis parentibus egentibus necessarij. 8. demum ne sint ex alia Natione quam Armena cuius presertim procurandae salutis gratia Congo nra instituta est.

Facultas admittendi Novitios ad Habitum Abbati Snli reservata est ab eoq. si presens est concedenda, si absens suis Commissarijs in scriptis Communicare poterit, servatis tn de jure servandis. *

§. II. Locus, seu Domus Novitiorum.

Statim atq. novitij ad habitum recepti, et in Locum novitiatus introducti fuerint per generalem omnium peccatorum Confessionem totius anteactae vitae conscientiam discutiant et expurgent.

Quo vero ad Loci qualitatem uniuscujusq. Novitiatus spectat, locus hujusdi propria clausura ab ea parte Contus et Monasterij in qua degunt professi segregatus sit atq. distinctus, habeatq. tot ad dormiendum Cellulas separatas, quot erunt numero Novitij; vel Dormitorium

* Novitij non recipiantur ad habitum nisi in Monasterijs in quibus viget perfecta observantia probatae vitae et in quibus degunt saltem sex Sacerdotes et 4. clerici et 2. Conversi ut duodenarium numerum expleant ab Apostolicis Constitutionibus prescriptum, ibiq. divina officia, et Monasticae vitae exercitia, persolvuntur.

Insuper nullus novitius recipiatur ad habitum nrae Congrnis qui non calleat ea, quae ad fidem Catholicam spectant: Verum neqs filius perditionis nobis immisceatur fidei professionem infrius ponendam emittat, et proprio juramento confirmet. Abbas Snlis, vel de ejus commissione Abbas Monasterij cum suis examinatoribus, et Senioribus examinent Recipiendum juxta qualitatem. Si Clericus futurus sit circa Litterarum scientiam et catholicam fidem, presertim circa ea quae in fidei Professione continentur. Si vero Conversus de sola fidei professione

Facto diligenti examine circa predicta, nec non à prefata Constitutione Clementis VIII. prescripta Dentur vota secreta, quae si fuerint ultra medietatem favorabilia admittendus erit si vero contraria supra medietatem repellendus erit. Qui vero approbatus erit in habitu Seculari saltem per octo dies, quibus exercitia spiritualia perficiet et previa peccatorum confessione sacramentali et Eucharistiae refectione, ad expoliationem veteris hominis, et novi hominis indumentum comparabitur.

Elapsis hisce diebus et omnibus supradictis ritè peractis Abbas Snlis, vel alius ab eo Delegatus Missam devote celebret, cui induendus assistat, et in ea iterum communicet, Expletaq. Missa ante Altare genuflexus coram monachorum Conventu Secularibus vestibus exuatur, et sacro habitu Ordinis induatur. Eo modo ordine et ritu, qui infra prescribetur Cap. de Novitijs sacro habitu induendis.

Insuper sit in Archivio Monasterij vel apud Magis-
trum Novitiorum liber in quo eorundem Novitio
rum vestitiones registrentur ab eodem Magistro
hoc modo videlicet.

Anno Dni ... dies Mensis .. hora ...

Indutus est habitu clericorum si Clericus - vel
conversorum si Conversus N. N. Filius N. N.
natus N. N. / describatur nomen cognomen
Parentes et Patria, insuper aetatis Annorum
iuxta ritum et formam nrae Congnis fuit
impositum nomen N. N. et ab hoc die et
hora inchoandus erit annus subsequens
probationis. In quorum fidem &
Ego F. N. Magister Novitiorum manu ppa
scripsi ac sigillo Monasterij munivi.

ita capax, ut pro singulis singuli lectuli commode stermi pos-
sint, in quo etiam Cellula, vel certus ac determinatus locus
pro Magistro, ejusq: Socio reperiatur.

In eo etiam praeter alias communes commoditates aptus
locus adsit ad spirituales collationes, seu conferentias facien
das, ac Lectiones, instructionesq: Magistri audiendas, et in
quem hyemis tempore ad calefaciendum se ignem commum
recipiant.

Oratorium insuper seu Cappella, si commode fieri poterit
ad novitios in spiritualibus praesertim caeremoniis, eccles
siasticisq: functionibus exercendos.

Ad hujusmodi locum Novitiatus nemini ejusdem vel alte
rius ordinis regulari, etiam Conventus et Monasterij officiali
ullo unquam tempore sub quovis praetextu aditus pateat
praeterquam Magistro, ejusq: Socio ac etiam Monasterij
aut Conventus Superiori, si quandoq: ingrediendum sibi
necessario existimaverit. Quo tamen casu aliquem semper
ex Senioribus Conventus, vel Monasterij Patribus socium
assumat.

Hujus loci clausurae clavis apud Magistrum semper as-
servetur illiq: soli liceat ex gravi tantum causa ingressum
illuc alicui permittere. Si quis autem Novitiorum quem-
piam alloqui voluerit, Magistro praesente et non aliter
alloquatur.

§ III De Qualitate Magistri Novitiorum ejusq: Socij

Novitiorum Magistro Socius, si propter Novitiorum multi
tudinem instituendorum necessarius fuerit, vita et moribus
quo ad fieri poterit consimilis deputetur, qui in his quae ad No-
vitiatus regimen spectat dicto Magistro immediate subjectus
existat. Eliganturq; tam Magister quam Socius per Provin
ciale Capitulum per Triennium onus hujusdi subituri
Quod si aliquo casu extra tempus capitulare nova loca Novi-
tiatus concedi contingat, tunc electionem Magistri Novitiorum
et Socij hujusmodi in his novis locis per Generalem, vel
Provincialem seu Ministrum aut eorum Visitatores, vel
Vicarios de Definitorum tamen aliorum
Patrum consensu fieri permittatur. Idemq: servetur si intra

triennium alterum, vel utrumq; aliqua de causa ex illis locis amoveri
vel mori contigerit, in cujus vel quorum locum alij consimiles sub-
rogari debeant.

Tam Novitiorum Magister quam Socius ab ijs omnibus officijs
et oneribusq; vacationem habeant, quæ novitiorum curam et regimen
impedire valeant. Ipse Magister sacerdotali ordine sit initiatus
ac in quinto saltem supra trigesimum ætatis suæ anno constitutus
et per decennium à professione emissa in religione persisterit.
Socius vero trigesimum annum excedat, sintq; ambo doctrina
et quantum per superiorum diligentiam et vires fieri poterit vitæ
etiam anteactæ exemplo præstantes; orationis præterea et
mortificationis operibus addicti, prudentia charitateq; re-
ferti, non sine affabilitate graves, zelum Dei cum mansuetu-
dine præseferentes; ab omni cordis et animi perturbatione
iræ præsertim et indignationis, quæ in se et erga alios charitatem
impedire consueverunt, quam longissimè alieni, et tales de-
mum qui in omnibus seipsos bonorum operum exemplum præ-
beant, ut ij qui eorum curæ subsunt illos non tam metuant
quam revereantur nec illis unquam detrahere quidquam possint.
Habeat etiam Magister plenam et absolutam potestatem
circa Novitiorum institutionem, et Novitiatus regimen
ita ut illis nemini (Visitatoribus, et Superioribus
majoribus, vel etiam Localibus exceptis) quovis colore
se ingerere liceat.

§ IV Novitiorum instructio et
et disciplina.

Novitiorum Magister curam adhibeat diligentem ut novitij
omnes in regulari disciplina sedulo exerceantur, agnoscant-
que præcipuè divinæ, qua digni facti sunt vocationis præstantiam
et excellentiam, quæ vera sit atq; perfecta votorum solemnium et
quam necessaria cujusq; ordinis constitutionum observantia: modum
in oratione tum vocali tum mentali fructuose persistendi: illici-
tas passiones, et vitia quæ ad natura per peccatum labefactata
omni tempore prona est atq; proclivis) per diligentem custodi-
am et mortificationem cohibendi, austeritatem jejunia cilicia
disciplinas, conscientiæ puritatem, crebram illius discussionem
Sacramentorum frequentiam confessionis præsertim, quæ
bis saltem singulis mensibus fiat; per apertionem quotidi-
anam motuum internorum cordis et tentationum manifestatio-
nem; per exercitium humilitatis circa viliora ministeria

per modestiam in omnibus actionibus, diuturnumq: silentium.

Quilibet novitius bis quotidie orationi mentali et vocali incumbat, unusquisq: secundum propriam capacitatem et ordinem sibi à Magistro prescriptum. Ac pluries in die propriam conscientiam unusquisq: examinare contendat. Ipsi autem Magistro soli novitiorum confessiones audiendi cura committatur. Liceat tamen Superiori etiam Locali si ita expedire judicaverit vel per se ipsum, vel per alium ab eo deputandum semel aut bis in anno eorundem novitiorum confessionem audire.

Quotidie missæ sacrificio intersint, et statutis horis in choro nocturnis, diurnisq: divinis officijs assistant.

Exercitationibus etiam corporalibus vacent, Legant vel scribant res spirituales; modestam animi recreationem interponant. fiatq: semper Magistro presente, vel socio, qui multum invigilent ne duo ab alijs commorentur disjuncti, atque eo tempore, cujusvis in quam natura feratur propensione perscrutentur.

Non liceat eis durante Novitiatus et probationis tempore una cum professis nisi in choro, in Ecclesia tempore officiorum, in processionibus aut in Cœnaculo causa refectionis commorari, nec permittatur eis Professos domo exeuntes comitari.

Pro communibus et proprijs cuiusq: necessitatibus, quæ accidere possunt unus ex novitijs ipsis ætate moribusq: provectior deputetur, qui absente socio, Magistro permittente omnia prout opus fuerit agat cui etiam januæ custodia et rerum leviorjs momenti provisio intra Novitiatum committi poterit.

§. V De Conversorum cura et probatione.

Cum autem licet clericorum bene instituendorum cura debeat esse precipua, Conversorum tamen religiosa instructio non sit prætermittenda, quin potius equanimiter amplexanda, quandoquidem satis exploratum est istorum etiam, cum regulam profiteantur eandem, perfectam educationem tum religionis decorem, et ornamentum: tum alijs Christifidelibus ædificationem exemplum atq: utilitatem afferre.

Conversis ipsis a clericorum novitiatu separatus ad dormiendum locus, quam commodè fieri potest assignari precipit.

Illi tamen hac separatione non obstante Magistro novitiorum
seu Superioribus Monasteriorum, et Conventuum juxta
cujuslibet ordinis statuta et constitutiones subditi esse
et obedientiam præstare debebunt à quo non tantum
circa corporalia obsequia probandi sunt et exercendi
verum etiam pro eorum capacitate et commoditate de
spiritualibus, præsertim de modo mentaliter orandi
diligenter instruendi erunt. Quod ut commodius fiat
ad Capitula, et spirituales conciones, quæ per Magistros
novitijs fieri solent accersiri debeant, et in ecclesijs
statutis horis conveniant, nisi tunc in suis officijs actu-
aliter occupati fuerint.

Et quia quarundam Religionum moris est, nedum
Conversos ad Professionem admittendos, verum etiam obla-
tos ut vocant recipere unaquæq. Religio suas peculiares
constitutiones, specialiaq. instituta observare teneatur.

§. VI. De Professione

Ex Regul. Cap. 58.

Post duorum mensium circulum legatur ei hæc Regula per
ordinem et dicatur ei: Ecce Lex sub qua militare vis si
potes observare ingredere, si vero non potes liber discede.
Si adhuc steterit. iterum probetur in omni patien
tia, et post sex mensium circuitum legatur ei Regula
et sciat ad quod ingreditur. Et si adhuc stat post
quatuor menses iterum relegatur ei eadem Regula. Et si
habita secum deliberatione promiserit se omnia
custodire, et cuncta sibi imperata servare tunc
suscipiatur in Congregatione sciens se jam sub lege
Regulæ constitutum, quod ei ex illa die non liceat
egredi nec collum excutere de sub jugo Regulæ quas
sub tam morosa deliberatione licuit aut recusare
aut suscipere.]

Suscipiendus autem in Oratorio coram omnibus pro-
mittat de stabilitate sua et conversione morum
suorum et obedientia coram Deo et Sanctis ejus.
De qua promissione sua faciat petionem. Quam
petitionem manu sua scribat aut certe si non
scit Literas alter ab eo rogatus scribat. Et ille
novitius signum faciat, et manu sua super Altare
ponat... Illam tamen petitionem quam desuper Altare
tulit, non recipiat sed in Monasterio reservetur.]

Ex hujus Regulae praescripto tempus probationi praefixum erat unus integer annus non interruptus, quo labente ter Novitij voluntas explorabatur, 1° post duos menses, 2° post sex 3° post quatuor, quibus elapsis et completis Novitius ipse in Ecclesia coram universo Monachorum coetu, et Abbate solemnem votorum Professionem edebat, quam manu propria scriptam vel signatam super Altare oblatam Professus dimittebat, à Monasterio servandam: Quibus ad-amussim consentiunt, ejsq. robur adjiciunt Apostolica decreta Sac. Concilij Tridentini, et Clementis VIII.

In quacumq: Religione tam virorum quam Mulierum professio non fiat ante decimum sextum Annum expletum nec qui minore tempore quam per annum post susceptum habitum in probatione steterit ad professionem admittatur; Professio vero antea facta sit nulla. Ex Sess. 25 de Reformat. Cap. 15.

Tempore vero probationis elapso ij tantum qui non solum religiosae perfectionis capaces, sed ad laborem corporalem apti novo ac diligenti examine reperti fuerint [dummodo aetatis suae annum quo ad Clericos decimum sextum; quo vero ad Conversos vigesimum primum excesserint]. Sed qui ad Conversorum habitum recepti fuerint ad Clericorum statum transire, etiam durante tempore probationis non possint.

Superior cujuslibet Conventus in quo Novitiatus fuerit constitutus particularem Librum habeat, in quo uniuscujusq: Novitij Professio registretur propria manu et duo testes, qui praesentes fuerint subscribant.

Conversus vero litterarum ignarus professus in eorundem testium qui se subscripserint praesentia propria manu signum Crucis apponat; Asserveturq. Liber et custodiatur in Archivio ubi scripturae ad Monasterium seu Conventum pertinentes reponi consueverant.]

Si vero labente anno probationis aliqua gravis et legitima causa suboriatur, ex qua habito consilio Seniorum ab Abbate Prte, vel ejus Delegato differenda foret Professio ultra annum taxatum probationis, vel ad duo, vel ad quatuor, vel ad sex menses; Tunc vocandus erit Novitius

coram toto Monachorum Conventu et juridice intiman
deferet dilatio Professionis, ei protestando, quod eam
neque tacite incurrere, neque expresse emittere poterit
nisi expleto illo ulteriori mensium spatio supra
annum assignato; Nullus igitur professionem emittat
nisi à Generali, vel ejus Delegato expresse licentiam
obtinuerit, praehabito tamen Consilio et Consensu Seni
orum.

Obtenta igitur licentia Superior Novitium accersat
peractis gratiarum actionibus fieri solitis post horam ||
Refectionibus, Ipseque Novitius genuflexus coram
eodem Superiore astantibus ceteris Monachis pro-
fessis nemine excepto certior fiat de tempore
suae probationis expleto. Et ~~convocatis~~ omnes
Monachis ibi de familia degentibus, quod eis delibe *admoneantur)
randum est de illius approbatione. ~~Interim Novitius~~ vacabit devotis et attentis orationibus, quatenus
[illegible] tur ~~ut ibi decore et aeterne~~ quatenus
Deus ipse inspirare dignetur quae saluti animae suae
condeceat. Et dum Novitius in Ecclesia orans
detinetur Magister Novitiorum dimissis ceteris
Novitiis, palam omnibus aperiat quae ipse de
Novitio ad vitam et mores attinentia per totum
probationis tempus perspexerit, et tacto pectore
sacerdotali juret se vera dixisse, nulla affectione
vel passione impulsum

Habita relatione à Magistro Novitiorum Superior
breviter et graviter commonefaciat Monachos ad-
stantes ut in tanto negotio quisque propriae conscientiae
consulat. Sintque calculi parati ad danda suffragia
quorum aliqui sint in signum acceptationis, alii
in signum reprobationis, et binis cuilibet Mona
chorum distributis, quorum unus sit affirmativus
alter negativus, colligantur suffragia incipien
do à Superiore, usque ad ultimum, in vase
secreto recepto, quae tandem Superiori deferantur
Qui palam vas effundens numeret si sint totidem
suffragia quot vocales, secernens affirmativa
à negativis. Si affirmativa excedant negativa
Novitius censebitur adoptatus: Sin vero Negativa

Superent affirmativa erit reprobatus, et dimittendus: Si autem hinc inde paria sint vota, indefinita res erit, et repetenda est denuo votorum collatio donec vel pro affirmativis, vel pro negativis inveniatur pars major.

Ilis omnibus rite peractis Novitius in Capitulum introducatur, et ante Superiorem genuflexus certior reddatur vel de acceptatione ad Congnem, vel de exclusione ab eadem;

Si igitur à majori parte vocalium fuerit acceptatus Superior de more ei assignet tres terminos canonicos vel unius horae vel unius Diei pro singulis pro suo arbitrio, quatenus ipse Novitius deliberet an perseverare velit in Religione, an discedere. Quibus expletis Novitius praevia Sacramentali Confessione et Sacra Christi Corporis communione refectus ad emittendam Professionem vocatus accedat ante Altare, ibiq: genuflexus coram Superiore sedente, ceteris, vel saltem duobus Monachis stantibus brevi graviq: sermone moneatur de professione emittenda, de praestantia votorum, deq: religiosae et christianae vitae perfectione.

Postea facta Fidei Catholicae professione, omnia peragantur quae infra praescripta sunt in Cap. de Modo et Ritu admittendi ad Professionem. *

Cap. XVIII   Regul. Cap. 64

In Abbatis ordinatione illa semper consideretur ratio ut hic constituatur, quem sibi omnis concors Congregatio secundum timorem Dei, sive etiam pars, quamvis parva Congregationis saniori consilio elegerit. Vitae autem merito, et sapientiae doctrina eligatur qui ordinandus est, etiamsi ultimus fuerit in ordine Congregationis.

Ordinatus autem Abbas cogitet semper quale onus susceperit et cui redditurus est rationem villicationis suae; Sciatq: sibi oportere prodesse magis quam praeesse. Oportet ergo eum esse doctum lege divina et sciat et sit unde proferat nova et vetera: castum, sobrium, misericordem et semper superexaltet misericordiam judicio ut idem ipse consequatur. Oderit vitia diligat Fratres, in ipsa autem correptione prudenter

* Observatu dignum est ut in facienda Professione tam Clerici quam Conversi eundem modum servent et eandem sequantur Regulam; hoc tamen excepto, quod Conversi non sint obstricti ad 4um votum speciale pergendi ad infideles, ibiq: si opus fuerit effundendi sanguinem, nec possint deferre Pallium cum Caputio.

Emissa professione quilibet Clericus sive vel Conversus sciant se esse obstrictos ad perseverandum in Cong^e usq: ad mortem, neq: transire posse ad alium ordinem sine dispensatione Sedis Apostolicae.

Si quis Professorum instigante diabolo extra Monasterium sine licentia Superioris exierit, aut habitum dimiserit cum intentione non redeundi Si post 8. dies quos tanq terminos canonicos assignamus non comparuerit in Apostasiam formalem incidisse se sciat, qui nullo modo absolvi possit nisi à Superiore Inti, vel ab ejus Delegato. In omnibus tamen casibus tam ad Apostatas, quam ad fugitivos et vagos spectantibus Concilium Tridentinum et Constitutiones Apostolicae serventur. Idem valet servandum erit quo ad ejectos et ejiciendos siqui fortes incorrigibiles persistant.

" prudenter agat et ne quid nimis. Ne dum nimis eradere cupit
" aeruginem frangatur vas, suamque fragilitatem semper suspec
" tus sit, memineritque calamum quassatum non conterendum.
" In quibus non dicimus, ut permittat vitia nutriri, sed pru-
" denter et cum caritate ea amputet ut viderit cuique expedire,
" Et studeat plus amari quam timeri. Non sit turbolentus
" et anxius. non sit nimius et obstinatus, non sit zelotypus
" et nimis suspiciosus, quia numquam requiescet. In ipsis impe
" riis suis sit providus et consideratus sive secundum Deum sive se-
" cundum hominem sint. Opera quae injungit discernat et
" temperet cogitans discretionem. Et praecipue ut praesentem //
" Regulam in omnibus conservet. et dum bene ministraverit
" audiat a Dno, quod servus bonus, qui erogavit triticum con
" servis suis in tempore suo. Amen dico vobis super omnia Math. 24
" bona sua constituet eum.]

In hoc capite tria distincte praecipiuntur a S. P. B. 1°
Quomodo eligendus sit Abbas Monasterii: 2° quis
eligendus. 3° Qualis esse debeat in regimine subdi-
torum.

Duplex modus eligendi Abbatem proponitur, per scru-
tinium nempe et per compromissum, uterque canonicus
et legitimus: Is inquit constituatur Abbas, quem
sibi omnis concors congregatio secundum timorem Dei elegerit:
his verbis insinuat quisnam sit optimus modus eligendi
~~Cum~~ scilicet eligentes posthabito omni affectu humano, et metu
mundano ex solo amore et timore Dei inspirati vel unanimi et concordi omnium votorum suffragio, vel saltem plurium consensu electionem perficiunt]
~~nisce congrega(?) ex concordi votorum suffragio vel majori ex parte, electionem perficiunt~~]
~~Sive~~ cum facto unanimiter compromisso in aliquos pro-
batae fidei viros licet paucos, iis ceditur jus eligendi
cum promissione firma acceptandi electum. Hoc enim
indicant illa verba: Sive etiam pars quamvis parva
congregationis saniori tamen consilio elegerit: Uterque
modus in usu fuit apud antiquos P.P. et ab Ecclesia
probatus. Sed posterioribus temporibus a Concilio
Tridentino et ab apostolica sede prae ceteris adop-
tatus fuit primus modus eligendi. Hinc Concil.
Trident. Sess. 25. de regul. cap. 6. Statuit. In electione
Superiorum quorumcumque Abbatum temporalium
aliorumque officialium Generalium.. quo omnia recte
et sine ulla fraude fiant, in primis S. Synodus districte
praecipit omnes praedictos eligi debere per vota ~~se~~

Secretas, ita ut eligentium nomina nunquam publicentur. Neq: impos-
terum liceat Abbates, Provinciales, Priores, aut alios titulares
quoscumq: ad effectum electionis faciendae, constituere aut vo-
ces et suffragia absentium supplere. Si vero contra hujus de-
creti constitutionem aliquis electus fuerit, electio irrita sit. *

Quod Decretum in hunc modum explicat S. Pius V. Const.
240. Inter ceteras § 10. Quoniam vota seu suffragia juxta
decreta Concilii Tridentini debent esse secreta, ita quod eli-
gentium nomina nunquam publicentur, singuli electores sche-
dulas accipiant omnino similes et unusquisq: in sua schedula
nomen eligendi inscribat vel dicat Eligo N. N. Et Anti-
quior, et alii duo Capitulares praedicti (Scrutatores) postq.
ipsi schedulas ordine antiquitatis inter eos servato in urnam
seu Capsulam dimiserint, aliorum schedulas accipiant, et in
urnam praefatam inferant, et inspiciant an schedulae sint
numero pares cum electoribus ibi praesentibus et si invenerint
esse in majori vel minori numero quam sint Capitulares
ibi praesentes illas comburant, rursusq: ad scrutinium modo
praescripto procedant donec invenerint scrutinium esse cano-
nice factum et tunc legant schedulas, et si electio nume-
ro suffragiorum secuta fuerit, schedulas etiam comburant.

Cum itaq: hic eligendi modus sit conformior menti
Legislatoris, Concilii et Apostolicae Sedi erit omnino servan-
dus in electione Abbatis Conventualis.

Porro electores esse non poterunt nisi Professi Sacerdo-
tes, dummodo habeant sex annos integros a Professio-
ne, nec ex aliquo delicto privati fuerint voce activa,
aut sint alicui censurae vel irregularitati notoriae subjecti
ulterius debent esse de corpore Monasterii in quo et pro
quo fit electio. Cetera fusius declarabuntur in Cap.
de forma et ritu eligendi Abbatem.

Eligendus vero in Abbatem ex mandato S. P. esse debet
vitae merito et sapientiae doctrina conspicuus: Ut explicat
S. Bernardus. Haec sunt quae Pastori conveniunt, bonitas
disciplina, scientia; Bonitas trahit disciplina corripit
scientia pascit: Bonitas amabilem, disciplina imitabilem
scientia docibilem reddit.

Quo ad aetatem vel antiquitatem in ordine, cum nihil S. P.
definiat: Quia tamen et rationi et experientiae consonum est
In Magistrum non assumi debere, qui formam discipuli non

* Sacra Congreg. Concilii sub die 13. Octobris ann. 1585
declaravit = Quod electiones Regularium non possunt
fieri per Compromissum, vel per communem conspira-
tionem = Et eadem Sacra Congregatio alias decrevit =
Ad electionem Superiorum Regularium nullo peni-
tus alio modo, quam per scrutinium, et vota secreta
procedendum, nec alii duo modi per Compromissum
vel per inspirationem qui approbantur in Cap.
Quapropter 42. de electione, possunt habere
Locum in Electione Regularium.]

Horum ergo Consilio adhibito discutienda sunt Monasterij Negotia, ut optime docet S. Ambrosius in Epist. ad Timoth. 5. [Apud omnes utiq: gentes honorabilis est Senectus: Unde et Sinagoga et postea Ecclesia Seniores habuit, quorum sine consilio nihil agebatur in Ecclesia] Idem hortatur S. Basilius Reg. brev. Interrog. 104. [in universo inquit generatim negotio meminisse debet Antistes necessario Scripturæ dicentis. Cum consilio fac omnia]

Delendum

In Senioribus vero ad Consilium accitis tria præsertim requiruntur ut ait Hildemarus [fides Spes, et Caritas. fides quà sub silentio tegant omnia: Spes eternorum præmiorum, quà roborati pro tuenda veritate omnia sustineant: Caritas quà idem sapiant.]

Generatim loquendo S. P. Consiliarijs precipit modestiam humilitatem, et subjectionem in Consulendo; in Preside consiliorum, prudentiam, maturitatem et discretionem in seligendis consilijs; omnesq: tam consultores, quam consiliorum Presidem in omnibus et per omnia Magistram prospicere et observare regulam oportere. Omnes inquit S. Bernardus de Precep. et Dispen. Cap. 4. Magistram sequantur Regulam; nemo ergo suam voluntatem; ubi sane nec Abbatem excipi puto.

Caput. XXI

De Cellerario Monasterij qualis sit eligendus.

Reg. Cap. 31.

Cellerarius Monasterij eligatur de Congregatione sapiens maturus moribus, sobrius, non multum edax, non elatus, non turbolentus, non injuriosus, non tardus non prodigus, sed timens Deum, qui omni Congregationi sit sicut Pater Curam gerat de omnibus, sine jussione Abbatis nihil faciat: Quæ jubentur custodiat, Fratres non contristet. Si quis frater ab eo forte aliqua irrationabilia postulat non spernendo eum contristet sed rationabiliter cum humilitate male petenti deneget Animam suam custodiat memor semper illud Apostolicum; quia qui bene ministraverit gradum bonum sibi acquirit.... Infirmorum Infantium hospitum pauperumq: cum omni sollicitudine curam gerat.

civitatibus, id proportione servatà prestare solent Decani in Claustris et Cœnobijs; siquidem ut ajunt Declarationes Casinensium ad hoc caput [ad eos pertinet esse sollicitos quod regularis observantia teneatur in Monasterio, Fratrum sibi per Prelatum deputatorum Confessiones audiant, officinas Monasterij, horis competentibus visitent, ipsorum fratrum etiam corrigant excessus, nisi notabiles inveniant Prelato reservandos, eis etiam particulares licentias juxta facultatem eis à Prelato traditam concedant. Diligentem insuper curam habeant quod Ceremoniæ Congregationis et ordinata per Capitulum, seu Prelatum observentur. Invigilent ut divinum officium devotè dicatur, studeant Communibus Fratrum exercitijs interesse.]

Itaque nomine Decanorum intelliguntur Monasterij officiales et Abbatis Coadjutores tum in Spiritualibus cum in corporalibus. Suntque Prior, Vicarius, Magister Novitiorum, Cellerarius, Prefectus Studij, et Prefectus Chori et Sacrarij, qui omnes suis respectivè officijs sedulò incumbere debent, ne quid inordinate, et irregulariter fiat ab ijs, qui eorum vigilantiæ et ministerio subduntur, secundum facultatem et Commissionem ab Abbate acceptam.

Hujusmodi Decani eligi poterunt ab Abbate in principio sui Regiminis de Consilio tamen seniorum et in suis officijs perseverabunt, nisi aliter urgens causa vel gravis culpa postulaverit, integrum triennium quo Abbas in suo gradu persistet.

Hi omnes erunt Consultores Abbatis in gravioribus Monasterij negotijs deliberandis, quibus addi possunt et debent Magistri ~~in~~ Theologiæ + Lectores et etiam si opus fuerit Lector Casuum Conscientiæ, qui Secretarij munus implebit ut acta Consiliorum registret in libro ad hoc designato.

In Monasterijs autem minoribus, quemadmodum pauciores erunt Decani, ita quoque pauciores erunt Abbatis Ministri et Consultores.

Caput XX
De adhibendis ad Consilium Fratribus

Regul. Cap. 3.

" Quoties praecipua agenda sunt in Monasterio convocet
" Abbas omnem Congregationem, et dicat ipse unde agitur et
" audiens consilium Fratrum tractet apud se, et quod utilius
" iudicaverit faciat. Ideo autem omnes ad consilium vo-
" cari diximus, quia saepe juniori Dnus revelat quod me-
" lius est. Sic autem dent Fratres consilium cum omni humi
" litatis subjectione ut non praesumant procaciter defen-
" dere quod eis visum fuerit, sed magis in Abbatis pen-
" deat arbitrio, et ut quod salubrius est judicaverit esse
" cuncti obediant. Sed sicut discipulis convenit obedire
" Magistro, ita et ipsum provide et juste condecet omnia
" disponere. In omnibus igitur omnes Magistram sequantur
" Regulam, neq: ab ea temere declinetur a quoquam..
" Si qua vero minora agenda sunt in Monasterij utilita
" tibus Seniorum tantum utatur consilio sicut scriptum
" est omnia fac cum consilio et post factu non penitebis. Eccli. 31.

Quaedam praecipua Monasterij negotia recenset Abb. Tritheminus, in quibus Abbas sine Fratrum consensu nec potest nec debet deliberare. 1. non potest res Monasterij immobiles ut Agros, vineas et silvas vendere. 2.° nec haereditario jure, et perpetuo concedere. 3.° nec potest Monachum ad habitum, et ad Professionem recipere. 4.° non potest gravare gravare Monasterium pignoribus et alijs cautionibus super aliqua bona Monasterij. 5. non potest Praebendarios perpetuos recipere ad Monasterium. 6. non potest aliquas statuta ultra Regulam Monachis imponere nisi illi consentiant.

Ex jure antiquo poterat Abbas cum solo Fratrum consensu pleraq: ex recensitis perficere; modo autem ex jure novo, praesertim ex Decreto Urbani VIII edit. 1624 * 21 Martij vetitum est sub paena privationis ab officio vociq: activae et passivae sine expressa licentia in scriptis a Cong.ne Concilij obtinenda, non solum Abbatibus particularibus, sed Generalibus [ ] Abbatibus inquit

Duo genera Consiliorum in hoc Capite distinguit S. P. Consilium generale totius Congregationis, seu Conventus in quo omnes Fratres Capitulares, idest omnes Monachi professi convocantur. ait enim Convocet Abbas omnem Congregationem. Consilium particulare Senior tantum qui ad Consiliarij munus deputati sunt, dicit enim, Seniorum tantum utatur Consilio. In negotijs praecipuis praecipit S. P. convocandum esse Capitulum totius Congregationis, seu Conventus, Consilium videlicet Generale. In quibusdam alijs, minoris momenti negotijs necesse est uti Consilio Seniorum.

Ex antiquo jure, et consuetudine, iuxta priscorum simplicitatem et rectitudinem tam in generali, quam in particulari Consilio vota consulentium erant quidem directiva, non autem decisiva. Et solus Abbas utebatur voto, et Decreto decisivo, et definitivo. Attamen quia diuturna experientia compertum est id quod aliquandiu fuit optimum in pessimum degenerasse novo jure provisum est, ut omnes ex officio consulentes voto, et suffragio gaudeant non tantum consultivo, sed etiam decisivo, et definitivo.

Hec itaq:

Hec itaq: lex invariabilis erit in nrã Congregatione, ut in omnibus Consilijs ab Abbate Monasterij convocandis, et convocatis omnes respetive Capitulares in Capitulo, et omnes Consultores in Consilio habeant votum decisivum quemadmodum Abbas habet. Et omnia negotia, que sine Consilio generali vel particulari fieri prohibentur, non — [* et conductione ultra triennium] aliter legitime perfici possint, nisi comuni suffragio Consultorum; nec censeantur definita, aut Decreta, nisi ex pluralitate votorum, que secreto danda erunt, sive pro parte affirmativa sive pro negativa pro ut cuilibet in Dño videbitur expedire.

Que ab Abbate Monasterij in convocandis, et perficiendis Consilijs omnino servanda sunt, eadem Lege et ritu custodiendæ erunt ab Abbate Ptli in suis respective Consilijs, sive generalibus sive particularibus, ut superius dictum est.

Abbas Trithemius quedam precipua Monasterij negotia recenset ℞ hic sequunt, que supra +

inquit, Generalibus, et quibuscumq: alijs Superioribus Cujusvis Ordinis congregationis, Societatis, et instituti intra fines Europe existentibus omnium rerum et bonorum immobilium, ac pretiosorum Mobilium alienationem, omneq: pactum per quod ipsorum Dominium transfertur, census perpetuos seu vitalitios hypothecam, Locatione,* concessionem in feudum vel Emphiteusim preter quam in casibus à jure permissis fieri perpetuo prohibet, atq: interdicit absq: ipsius Congnis Consilij expressa licentia in scriptis et gratis concedenda sub pœna privationis omnium officiorum, que tunc obtinebunt vocisq: active, et passive, ac perpetue inhabilitatis ad illa imposterum obtinenda quam ipso facto absq: alia declaratione incurrant, sublata etiam Ptli, et Protectori illas videndi aut relaxandi facultate. Lenis nihilominus et postlicarum Constitutionum presertim fel. record. Pauli II. que incipit Ambitiose, in suo robore permansuris. Alienationes vero, pacta census, hypothecas, locationes, conductiones, et concessiones quascumq: contra hujusdi prohibitione faciendas Sanctitatis sue authoritate ipso jure nullas atq: irritas decernit. Item Idem Urbanus VIII. sub die 21 Martij 1643. novo Decreto, sub ejsdem penis prohibet Quibuslibet Superioribus [pecunias accipere mutuo etiã sine alicujus Lucri solutione, vel ad cambium cum solutione alicujus lucri etiam cessantis, vel damni emergentis, cum obligatione seu hypotheca bonorum, aut dato pignore.]

Ex his Apostolice Sedis Statutis limitata est Abbatum tum particularium, tum Ptlium facultas, que ex Regula tis tam amplè concessa videbatur.

Si qua vero minora agenda sunt in Monasterij utilitatibus Seniorum tantum utatur Consilio: Minora vocat S. P. ea que passim occurrunt, et ad omnem Congregationem non pertinent, sed ad speciales tantummodo personas, eorumq: officia; cum Seniorum tantummodo Consilio pertractanda decernit.

Apud Casinenses declarat in Cap. 3. Reg. Seniores sunt Prior Claustralis Decani Magister Novitiorum et Cellerarius = In Congne Montis Oliveti: Vicarius Cellerarius Magister Novitiorum, Procurator et Senior sdm Professionẽ

Horum ergo Consilio adhibito discutienda sunt Monasterij Negotia, ut optime docet S. Ambrosius in Epist. 1. ad Timoth. 5. [Apud omnes utiq: gentes honorabilis est Senectus: Unde et Sinagoga et postea Ecclesia Seniores habuit, quorum sine Consilio nihil agebatur in Ecclesia] Idem hortatur S. Basilius Reg. brev. Interog. 104. [in universo inquit generatim negotio meminisse debet Antistes necessario Scripturæ dicentis. Cum consilio fac omnia]

Delendu

In Senioribus vero ad Consilium accitis tria præsertim requiruntur ut ait Hildemarus [fides spes, et Caritas. fides quâ sub silentio tegant omnia: Spes eternorum premiorum, quâ roborati pro tuenda veritate omnia sustineant: Caritas quâ idem sapiant.]

Generatim loquendo S. P. Consiliarijs precipit modestiam humilitatem, et subjectionem in Consulendo; in Preside consiliorum, prudentiam, maturitatem et discretionem in seligendis consilijs. Omnesq: tam consultores, quam consiliorum Presidem in omnibus et per omnia Magi=stram prospicere et observare regulam oportere. Omnes inquit S. Bernardus de Precep. et Dispen. Cap. 4 Magistram sequantur Regulam; nemo ergo suam voluntate; ubi sane nec Abbatem excipi puto.

Caput. XXI

De Cellerario Monasterij qualis sit eligendus.

Reg. Cap. 31.

" Cellerarius Monasterij eligatur de Congregatione Sapiens
" maturus moribus, sobrius, non multum edax, non elatus non
" turbolentus, non injuriosus, non tardus non prodigus, sed
" timens Deum, qui omni Congregationi sit sicut Pater
" Curam gerat de omnibus: sine jussione Abbatis nihil
" faciat: Que jubentur custodiat, Fratres non contris
" tet. Si quis frater ab eo forte aliqua irrationabilia
" postulat non spernendo eum contristet sed rationabi
" liter cum humilitate male petenti deneget
" Animam suam custodiat memor semper illud Aposto
" licum; quia qui bene ministraverit gradum bonum sibi
" aquirit...... Infirmorum Infantium hospitum pauperumq:
" cum omni sollicitudine curam gerat.

Si Congregatio fuerit major solatia ei dentur à quibus adjutus
et ipse equo animo impleat officium sibi commissum.]

Qualis sit eligendus Cellerarius plenissime declaratura S. P.
Vir sapiens, maturus sobrius, non elatus non turbo-
lentus &.

A quo autem fieri debeat Cellerarii electio: Respondent
Bernardus Cassinens; Nicolaus de Fractura, et Cardlis Turre
cremata. Hanc electionem fieri debere non solum Ordinem
juris sed solum discretionem Abbatis convocare tamen
consilio Seniorum.

Ejus authoritas omnino pendet, et subditur Abbatis imperio
et voluntati; sine jussione Abbatis nihil faciat.

Ejus officium complectitur generalem curam Oeconomicam
Monasterii omniumque Bonorum tam mobilium, quam immobi-
lium, custodiam et administrationem. Curam gerat de omnibus: Inde
nonnulli apellant Oeconomum, quidam Provisorem, aliqui
Procuratorem.

Propterea cum latam officii Provinciam habeat ei ex
Regula designantur Coadjutores subordinati, atque subsi-
diarii, qui eundem adjuvare possint ac debeant. Solatia
ei dentur, à quibus adjutus, et ipse equo animo impleat of-
ficium sibi commissum; Apud Cluniacenses Cellerarius tres
quatuorve habebat suffraganeos, ut patet ex Udenico.
Hujusdi sunt qui ad officinas curandas et Ministran-
das deputati sunt. Ut Vestiarius; Refectorarius
Infirmarius, hospitarius, Coquinarius, et ceteri Mo-
nasterii coadjutores; qui à Cellerarii providentia
et ordinatione pendere debent.

Caput XXII.

De Ostiario Monasterii Regul. Cap. 66.

Ad Portam Monasterii ponatur Senex sapiens, qui sciat
accipere responsum, et reddere, cujus maturitas eum non sinat
vagari; Qui Portarius Cellam debet habere juxta portam
ut venientes semper presentem inveniant à quo respon
sum accipiant, et mox ut aliquis pulsaverit, aut pau-
per clamaverit Deo gratias respondeat aut benedicat
et cum omni mansuetudine timoris Dei reddat responsum

festinanter cum fervore charitatis: Qui Portarius si indiget Solatio juniorem fratrem accipiat

Monasterium autem si potest fieri ita debet constitui ut omnia necessaria ... intra Monasterium sint, ut non sit necessitas Monachis vagandi foras, quia omnino non expedit Animabus eorum. Hanc autem Regulam saepius volumus in Congregatione legi ne quis fratrum de ignorantia se excuset.

In hujus Regulae Confirmationem Clemens Papa VIII. de Regul. Reformat. mandat. Ut omnis Scandalorum et vagationis tollatur occasio, Conventus clausura perpetuò ac diligenter servetur ac propterea Janitor constituatur qui diligentia ac morum integritate maximè commendetur; Is Januae custodiendae semper assistat eamque nemini Fratrum aperiat, nisi socium et exeundi licentiam obtinuerit.

Nullus à Conventu egredi audeat nisi ex causa, et socio, licentiaque singulis vicibus impetrata ac benedictione accepta à Superiore, qui non aliter eam concedat nisi causa probata sociumque exituro adjungat non petentis rogatu sed arbitrio suo, neque eundem saepius; Licentiae vero generales exeundi nulli omnino concedantur. Contravenientes autem poena gravi, etiam carceris ad Superioris arbitrium plectantur; Eandem etiam Janitor subeat si sciens exeundi facultatem fecerit.]

Nemini ex Monachis itinerandi libera sit facultas etiam si rationabilis adsit causa vel necessitas, sine Superioris Generalis, vel ex ejus Delegati licentia in Scriptis concedenda minimè tamen ob voluptatem et curiositatem

Nullo modo Monachi ipsi in Locis, in quibus est Monasterium, extra illud cibum aliquem sumant apud Saeculares, nisi apud Episcopos, aliosque Ecclesiae Praelatos aut in itinere necessitas urgeat.

Quando vero ad Secularium domos vel ad negotia vel ad charitatis officia peragenda accedant omni modestia et religiosa gravitate se gerant.

In itinere caveant Monachi ne levis quidem Scandali occasionem praebeant, eaque modestia et habitus

corporisq: compositione incedant quę Religiosos maxime decent. Si quis vero ita deliquerit ut merito pœnam ob scandalum secularibus datum mereatur justitię disciplina servetur, ne ea sublatâ, major inde ruina sequatur.

Quia vero non solum Domesticorum in Monasterio detinendorum Superioribus cura incumbit, verum etiam exteris ad Monasteria accedentibus debita officia exhibeantur, ideo Ostiario, vel Janitori Monasterij pręcipitur, ut Pauperes cum pietate et charitate suscipiat: Hospites officiosè, et benigne excipiat: Omnesq: pulsantes, vel aliquid postulantes urbane audiat; eisq: opportunum responsum vel servitium prestare non moretur.

Si opus est Ostiario socius in sui muneris adjutorium ei provideatur; Semperq: tam Monachi, quam Abbatis memores sint, quid ultimo loco S. P. omnibus, et singulisq: commendat; Ut non sit necessitas Monachis vagandi foras, quia omnino non expedit animabus eorum.

Postremo quia S. P. Regulam pręcipit sępius esse legendam: Hanc autem Regulam sępius volumus in Congregatione legi, ne quis Fratrum de ignorantia se excuset. Ideo juxta Consuetudinem iam diu probatam et servatam in universo ordine S. Benedicti aliquod Capitulum Regulę quotidiè erit legendum, vel in mensa, vel ubi opportunius judicabitur, Hoc in consuetudinem et Conversum apud nos, quod quolibet die unum Regulę Capitulum legatur; Ita testatur Bernardus Cassinensis

Jandem ne quis Fratrum de ignorantia se excuset Gregorius IX in sua Constitutione, quâ approbat Sti Benedicti Regulam: pręcipit ulterius esse explicandam. Quia inquit in multis Monasterijs à paucis intelligitur Regula cum legitur pręcipimus ut Lectio Regulę quę legitur in Capitulo propter minores statim in vulgari exponatur ab eo qui Capitulum tenet vel ab illo cui dixerit injungendum. Idem habet Clemens V. in sua Decretali et Benedictus XII. in sua Constitutione *

* His omnibus addenda sunt quę à sępe memorato Clemente VIII pręcipiuntur = Illud porro Superiores omnes in Dño admonemus, ut memores sint rationis, quam in novissimo die reddituri sunt pro grege sibi commisso ac propterea omni studio invigilent, ut quę in eorumdem ordinum regulis, et Constitutionibus de oratione mentali, de silentio, iejunijs, et Capitulo Culparum alijsq: spiritualibus exercitijs prudenter et piè sancita sunt ea omnia et singula ad unguem observentur intelligantq: super his veluti fundamentis omnium Religionum ędificia construenda et amplianda esse. Quę ut faciliorem exitum sortiantur, et fructus uberiores in animis fratrum producant, valde opportunum erit si in quolibet Conventu singulis hebdomadis habeatur sermo de religiosa disciplina, regularique observantia.

Itaq: nullo modo à Superioribus localibus ommittenda erunt hujusdi hebdomadaria Capitula, in quibus et culpę corrigantur, et regularis observantia promoveatur.

Caput XXIII Regul. Cap. 24

De culparum correptione, et pœnâ monastica

Secundum modum culpę excomunicationis vel disciplinę mensura debet extendi. Qui culparum modus in Abbatis pendeat arbitrio: Si quis tamen Frater in Levioribus culpis invenitur à mensę participatione privetur; Privati à mensæ consortio ista erit: Ut in oratorio psalmum aut antiphonam non imponat, neq: lectionem recitet usq: ad satisfactionem. Refectionem autem sibi cibi, post Fratrum refectionem solus accipiat, mensura vel horâ qua prævilerit Abbas ei competere. Regul. Cap. 25

Is autem Frater qui gravioris culpę noxa tenetur suspendatur à mensa simul et oratorio: Nullus ei Frater in ullo iungatur consortio, neq: in colloquio solus sit ad opus sibi injunctum persistens in pœnitentię luctu Regul. Cap. 23

Si quis Frater contumax aut inobediens, aut superbus, aut murmurans vel in aliò contrarius existens Sanctę Regulę, et præceptis seniorum contemptor repertus fuerit: Hic sdum Dni nri præceptum admoneatur semel et secundò ^secrete^ à senioribus suis: Si non emendaverit objurgetur publice coram omnibus Si vero non se correxerit si intelligit qualis pœna sit, excommunicationi subjaceat. Si autem improbus est vindictę corporali subdatur.]

Hic à S. P. distinguuntur leviores culpe à gravioribus, quibus emendandis leviores, vel graviores pro modo et mensura culparum infligendę sunt pęnę seu pęnitentię, Abbatis arbitrio

§. 1. de Levioribus culpis.

Levioris culpę reus est inquit S. Isidorus; Qui otiosus esse dilexerit: Qui ad officium, vel ad collationem vel ad mensam tardius venerit. Qui in choro riserit fabulisq: vacaverit: Qui relicto offitio vel opere extra necessitatis causam foras discesserit. Qui torporem aut somnum amaverit: Qui sæpius juraverit, Qui

multiloquus fuerit. Qui ministerium cujuslibet operis injunctum sibi sine benedictione susceperit, ac peracto opere benedictionem minimè postulaverit: Qui injunctum opus negligenter et tardius expleverit: Qui casu aliquid fregerit, qui damnum rei parvæ intulerit; Qui Codice negligenter usus fuerit: Qui alicubi ad momentum secesserit.

Pœna autem pro levioribus culpis à S. P. taxatur est privatio à mensæ participatione: Ita enim ipse prescribit: Si quis tamen Frater in levioribus culpis invenitur à mensæ participatione privetur; Quæ tamen in aliam mitiorem pœnitentiam arbitrio Abbatis commutari potest; precipuè cum Reus ultrò se accusat in Capitulo; dicit enim quod hoc in Abbatis pendeat arbitrio.

§. de gravioribus culpis

Si quis Frater contumax, aut inobediens, aut superbus aut murmurans, vel in alio contrarius existens sanctæ Regulæ et præceptis seniorum contemptor repertus fuerit etc. Quibus addi possunt, ea quæ enumerare prosequitur S. Isidorus: [Qui occultè litteras ab aliquo, vel quodlibet munus acceperit; vel epistolam suscipiens occultaverit, vel sine Abbatis consensu rescripserit; vel quemlibet Parentum vel Secularium sine jussu Senioris aut viderit, aut cum eo loquutus fuerit; Qui seniori inobediens fuerit, Qui contumaciter seniori respondent. Qui erga seniorum linguam non represserit; Qui lascivus in lingua fuerit; Qui inhoneste incesserit. Qui jocaverit... Hæc igitur et similia triduana excommunicatione emendanda sunt.] Eadem ferè recenset Cassianus lib. 4. Cap. 16.

§. de Excomunicatione

Excomunicatio Monastica, valde differt ab Excomunicatione Ecclesiastica: 1.a à Prelatis Monachorum infligitur ad emendandas culpas regulares; 2.a à Principibus Ecclesiæ ad profligandas Crimina, et flagitia rebellium subditorum.

Isthæc excomunicatio Monastica duplex est, alia est segregatio à communi solum mensa. Alia a mensa simul et ab Ecclesia, seu oratorio. utraque prescripta est à Regula S. P. B. et in usu fuit apud Priscos Monachos

Attamen priusquam ad hujusmodi Excommunionis vel Privationis mensæ, et Ecclesiæ deveniatur, præmittendæ sunt, salutares admonitiones secretæ; et publicæ objurgationes: Sic enim expressè mandat S. Pater: Admoneatur semel et secundo secretè à Senioribus: Si non emendaverit objurgetur publicè coram omnibus: Si vero neq: sic correxerit si intelligit qualis pœna sit, excommunicationi subjaceat. Sin autem improbus est vindictæ corporali subdatur.

§. De Incorrigibilitatis culpa et pœna

Ex Regul. Cap. 28

Si quis frater correptus pro qualibet culpa, si etiam excommunicatus non emendaverit acrior ei accedat correctio; idest verberum vindicta, in eum procedat. Quod si nec ita correxerit aut forte quod absit in superbia elatus etiam defendere voluerit opera sua: Tunc Abbas faciat quod sapiens Medicus: Si exhibuit fomenta, si unguenta adhortationum, si medicamina Scripturarum divinarum, si ad ultimum ustionem Excommunicationis, vel plagarum virgas etiam si viderit nihil suam prævalere industriam, adhibeat etiam quod majus est, suam et omnium Fratrum orationem, ut Dnus qui omnia potens est operetur salutem circa infirmum Fratrem. Quod si nec isto modo sanatus fuerit tunc jam utatur Abbas ferro abscissionis ut ait Apostolus: Auferte malum ex vobis ne una ovis morbida omnem gregem contaminet. *

Hic addenda videntur quæ in libello Constit. scripta sunt à pag. 115. usq. ad pag. 137. Servato tamen juris ordine

* Ad hæc ut in posterum è Religionibus nullus legitime professus ejci possit nisi sit verè incorrigibilis: Verè autem incorrigibilis minimè censeatur nisi non solum concurrant ea omnia quæ ad hoc ex juris communis dispositione requiruntur sublatis hâc in parte Statutis et constitutionibus cujuscumq. Religionis, et ordinis etiã à Sede apostolica approbatis et confirmatis: Verùm etiam unius anni spatio in jejunio et pœnitentia probetur in Carceribus: Proindeq: unaquæque Religio privatos habeat carceres in qualibet saltem Provincia. Elapso autem anno si nihilominus non resipuerit, sed animo indurato in sua pervicacia perseveraverit, ne contagione pestifera plurimos perdat, tanquam pecus morbida ac membrum putre ejci tandem possit. Sed ab ipso Dnti [illegible] de consilio et assensu sex Patrum ex gravioribus Religionis in singulis Capitulis, vel Congregationibus generalibus. Ita Sacra Cong.ne Concilij decrevit anno 1624 die 21 Junij sub Urbano Papa VIII.

Additiones
ad Regulam et Constitutiones

Caput II

De Ritu et forma recipiendorum
ad habitum monachalem

64

Caput II

De ritu et formà recipiendorum ad Monasticam Professionem

Caput III

De ordine et Lege Studiorum

Cum studiorum gratiâ Professi nostræ Congregationis à carnium abstinentiâ, diuturnisq: ieiunijs, à nocturnis vigilijs, à frequentiori longioriq: chori assistentia à maturalibus operis alijs a primeva S. Benedicti Regula præscriptis, apostolica dispensatione exempti fuerint, potiori iure, maiorîq: curâ et assiduitate, ex lege quadam compensatione studijs ipsis incumbere, seriamq: operam eis dare tenentur. III

Hæc itaq: sit studiorum lex, ordoq: omnimode in nostra Congregatione servandus, ut primo loco omnes et singuli tam Lectores, quam Studentes, tum in tradendis, cum in addiscendis philosophicis, et præsertim theologicis disciplinis Ducem, Doctorem et Magistrum, S. Thomam Aquinatem sequi fideliter teneantur, iuxta methodum, et mentem Thomisticæ Scholæ, sub pena privationis ab officio et gradu Lectoris vel inhabilitationis ad eadem obtinenda omnibus et singulis in contrarium facientibus.

Omnibus Professis pro statu clericali in grammaticæ Regulis, et quod fieri potest in Rethoricæ præceptis instructis assignetur tempus, locus, et modus addiscendi Philosophiam et Theologiam: Philosophiæ cursum triennio absolvent. Theologicum vero cursum modo inferius explicando, sexennio integro consummabunt. Nec aliter gradus eis Lectoris et Doctoris lauream obtinere licebit.

Caput. IV.

De Studentibus Philosophiæ, et Theologiæ

Studentes igitur ~~in~~ grammaticæ et Rethoricæ institutionibus sufficienter imbuti Logicæ, Phisicæ, Methaphisicæ, et Ethicæ sub idoneo Lectore operam dabunt integro triennio: Et singulis

hebdomadis ultra quotidianas Lectiones matutinas, et vespertinas repetitiones, singuli per vices, iuxta Preceptoris mandatum suam Conclusionem, vel disputationem sustinebunt, uno eorum defendente, et alio arguente, et assistente proprio Lectore; Locusq. dabitur arguendi Lectoribus Theologie, qui hujusmodi disputationibus omnino adesse ex officio debebunt. Et si quid minus recte disputatum, atq. solutum, ad Studiorum Prefectum pertinebit perfecte solvere et definire: hujusdi disputatio ultra horam, et dimidium non protrahatur.

Singulis mensibus, vel saltem quolibet Bimestri fiat repetitio generalis eorum omnium, que alluc usq. a Lectore tradita sunt, Idemq. fiat completo quolibet anno, coram Abbate Prefecto Studiorum, et Lectoribus omnibus. Et in hoc annuali Repetione, vel examine Studentium, si quid desidie, vel negligentie apparuerit Abbatis arbitrio corrigatur. Si vero omnia diligenter et studiose perfecta sunt non solum laude, sed etiam aliquo premio remunerentur.

Completo totius Philosophie triennio, quilibet Philosophie Studentium, examini generali super integram philosophica facultatem subjciatur coram Abbate Inli, una cum suis Assistentibus et Abbate Locali et Studiorum Preceptoribus et si laudabile de se fecerit experimentum titulo Professoris Philosophie decorabitur, hocq. fiat per vota secreta.

Que de Philosophie Studentibus prescripta sunt, etiam pro Theologie Studentibus respective servanda erunt, quo ad quotidianas Lectiones, hebdomadarias disputationes, mensuales aut bimestres Repetitiones, et Annualia examina. In quibus si forte aliquis Theologie Studentium, minus aptus ad prosequenda studia altioris Theologie inveniatur, detinebitur in Theologia Morali usq. dum sufficienter instructus pro gradu Predicatoris, et Confessarii idoneus judicabitur. Tunc vero previo examine, et per secreta Examinatoris et Assistentium suffragia approbabitur, vel econtra si ineptus inventus fuerit: *

* Qui vero integro sexennio, nedum Morali, verum etiam Dogmatice Theologie operam dedit, eoq. completo in examine idoneus probatus fuerit, is Lectoris gradu, et facultate donari poterit, ut quotiescumq. Superioribus libuerit, Philosophiam et Theologiam legere valeat.

Studentes Clerici in his, quæ pertinent ad regularem disciplinam Professorum Magistro, et Abbati Monasterij, in ijs vero quæ spectant ad Scholasticas exercitationes Lectoribus proprijs, et Studiorum Præfecto obedire tenentur. Cæterum Studentes Sacerdotes iam à Professorio emissi Abbati duntaxat et Lectoribus suis et Præfecto Studiorum respective obedientiam præstabunt.

Demum Studentes omnes et singuli non tam scientiæ cupiditate, quam pietatis, Religionis, ac catholicæ fidei zelo accensi studijs operam navent, magisq. Scientiam Sanctorum, quam hujus sæculi sapientiam æmulentur.

Cap. V.

De Lectoribus Philosophiæ, ac Theologiæ.

Nemo Philosophiam, vel Theologiam in nostra Congregatione legitime alijs legere possit ex officio, nisi Lectoris gradum, modo iam dicto obtinuerit; et ad legendi munus exercendum per patentes Literas ab Abbate Generali sibi datas fuerit deputatus.

Philosophiæ Lector in universa philosophia legenda triennium non excedat, et in eo temporis spatio Dialecticam, Phisicam, Methaphisicam et ethicam explicare tenebitur, iuxta principia, et dogmata Thomisticæ Scholæ, præcipue in hijs quæ pertinent ad futurorum contingentium notitiam, et ad actionem Dei Creaturas moventis; Ethicam quoq. majori qua poterit diligentia, et sedulitate explicabit, cum in ea tradantur elementa Moralis Theologiæ.

Post expletum philosophiæ curriculum, si in eo laudabiliter se gesserit, ab Abbate Generali per suas literas patentes promoveri poterit ad Moralis Theologiæ Lecturam integro triennio explendam: quo temporis intervallo tenebitur legere Textum Divi Thomæ in 1.ª 2.æ parte ejus Theologicæ Summæ; et præcipue Tractatus de ultimo fine hominis: de Actibus humanis: de Virtutibus et Vitijs: de Legibus: et in 2.ª 2.æ parte de fide, spe, et charitate: de Virtutibus Cardinalibus; et præsertim de justitia

et jure; De Religione, De Praeceptis, et de hominum Statibus. Ad Textum Angelici praeceptoris adhiberi poterit, non solum lectio vel explicatio alicujus sanioris interpretis; verum etiam explicatio alicujus Summae Moralis practicae, et dignantur à Paulo Gabriele Antoine editae cum additionibus ad usum Studentium Collegii Romani de Propaganda fide.

Ad hunc Theologiae Moralis Lectorem spectabit ex officio non modo Lectiones quotidianas tradere, horis matutinis, et vespertinis horis, Repetitiones excipere, verum etiam qualibet hebdomada Thesim unam de Theologia Morali disputationi exponere deffendendam ab aliquo suorum Studentium, et impugnandam ab alio, et à ceteris Lectoribus, et Praefecto Studiorum coram quibus fieri debebit. Praeterea ejusdem Lectoris Moralis erit qualibet hebdomada proponere coram universo Arcanorum Conventu saltem unum casum Moralem solvendum ab uno aliquo suorum Discipulorum ad hoc specialiter monito, et designato.

Ad eundem pertinebit arguere contra Theses hebdomadarias exponendas à Lectore Philosopho, et ab alio Lectore * Dogmaticae Theologiae; Idemque de jure erit unus ex Examinatoribus Studentium in quolibet examine, * causa ~~Studiorum faciendo vel suscipiendi gradus Lectoris~~ vel alterius occasione

* quod ejus fieri solet, ac debet, vel in Scientiis, et moribus probandis, vel ad Ecclesiae ordines promovendis; vel ad Lectoratus gradum, et officium * quempiam apponendi ~~provehendis~~.

Laudabiliter ~~Expleta triennali~~ Moralis Theologiae lectura huiusmodi Lector, ad altiorem gradum jure et merito promovendus erit, atque Theologiae Dogmaticae Cathedram ascendere, ac ex ea docere praecipuos Tractatus de Deo uno, ejusque divinis Attributis, De Scientia et voluntate Dei, de Praedestinatione, et gratia Dei, de SS.mo Trinitatis Mysterio, De Creatione hominis et Angelorum, eorumque Ministeriis; De Deo incarnato Christoque Salvatore, de ejusdem Christi Misteriis et Sacramentis De quibus solidissime, et exactissime agit S. Thomas in 1. Parte, et in 3.a ejusque Supplemento suae Summae Theologicae. Antequam vero hujus di catholicorum Dogmatum Tractationem aggrediatur operae pretium erit, paulisper versari Disputationes de Locis

Theologicis, à quibus etiam Angelicus Preceptor prelu-
dium facit suę Theologię, ut videre est in preliminari
Questione, in qua agit de Sacra Doctrina.

Munus erit, et onus hujus Dogmaticę Theologię Lectoris
non modo Articulos catholicos explanare et comprobare
sed hereticos sensus, et heresum capita indicare, et obtun-
dere; Et quotiescumq: opus est historiam heresum et
Conciliorum interniscere, ut Studentes plenius asse-
quantur vim, roburq: invictum Dogmatum catholico-
=rum; Idq: profecto feliciter continget tam Docentibus
quam Studentibus, si tota mentis intentione et meditatione
in investigandis intimis sensibus S. Thomę incumbant.

Is Dogmaticę Theologię Lector, primum supra omnes
ceteros Lectores locum habeat, tum in Scholę exerci-
tationibus, tum in examinandis Studentibus, vel
ad ordines, vel ad gradus suscipiendos, sitq: ipso
jure Latera Consiliis, atq: immediate sedeat post
Prefectum Studiorum, cujus est Studiis, Studentibus
et Lectoribus preesse. *

* Dogmaticę Theologię Stadio, laudabiliter emenso
Lector Doctoratus Laurea decorabitur juxta
formam et ritum, in nro Armenorum Rituali
prescriptum.

Cap. VI.

De Prefecto Studiorum

In Monasterio pro Studiis deputato, ubi sunt tres
vel saltem duo Lectores actu legentes Philosophiam
et Theologiam constituatur Prefectus Studiorum
cujus cura, et sollicitudo esse debet, ut tum à Studentibus
tum ab horum preceptoribus statutus ordo, regula, tem-
pus et locus Studiorum servetur. Idemq: preerit omnibus
actibus litterariis, et examinationibus Studentium, eos-
que in cellis visitare, si statutis horis Studiis vacant
eosq forte desides et pigros corrigere, et punire habito
tamen verbo cum Abbate Et quotiescumq: Lectores
ipsi suo officio notabiliter deesent, primum eos
prudenter monere, et quatenus monita non prodessent
Abbati Genli, vel Locali eorum negligentiam, vel contem-
ptum denuntiare ut efficacius corrigantur, Et si
opus est gradu et officio priventur

Ad Studiorum Præfectum pertinebit Libros necessarios et utiles tum Studentibus, cum Lectoribus providere eosq; apud Abbatem Monasterij procurare, ut si desint comparentur. Optimumq; erit si eidem Committatur Cura Bibliothecæ, neq; preside Libri ab aliquo, sibi parente, custodiantur, à pulvere excutiantur, et in Indicem registrentur, eorum numerus et copia augeatur juxta facultatem Monasterij.

Ejus prudentiæ, et discretioni relinquatur, vacationes per hebdomadam et annum moderari, et aliquas identidem animi et corporis recreationes Studentibus et Lectoribus à Superiore procurare, salvo tamen semper ordine regularis disciplinæ, et religiosæ modestiæ.

Sine ejus, et proprij Lectoris Licentia nemini Studentium fas erit à Schola, vel Scholasticis exercitationibus abesse, et si propter infirmitatem, aut restaurandam valetudinem aliquis Studentium indiget dispensatione, ab eo concedenda erit, conscio tamen, consentiente Abbate.

Deniq; postquam Studiorum Præfectus integro sexennio præfecturam suam fideliter exercuerit, equum est ut ampliori titulo decoretur. Ideoq; ab Abbate Generali una cum suis Assistentibus et coram universo Studiorum Collegio atque Monachorum Conventu Magister, seu Prothomagister solemni ritu atque plausu pronuntiabitur, datis ei litteris testimonialibus de supremo Magisterij gradu recepto, juxta formam inferius describendam.

Caput VII.

De Doctoribus Laureandis

Caput VIII

De creandis Magistris.

Caput VIIII

De Missionarijs ad Hereticos mittendis

Quicumq: ad evangelium hereticis predicandum et cum eis de fide catholica disputandum rite, probeq: se comparare voluerit, necesse erit ut prius sit in Sacra Theologia Doctor Laureatus, atque idoneus ac potens sit exhortari in doctrina Sana, et eos qui contradicunt arguere

Preterea à Generali Abbate cum suis Assistentibus erit approbandus, previo novo examine super Controversias, presertim eas, que inter hereticos, vel Schismaticos ad quos mittendus est versantur, peragendo à Studij professoribus, et Abbate presente cum suis Assistentibus: Omniumq: hujusmodi Examinatorum et Assistentium maxima cura erit non tam de Doctrine sufficientia, quam de vite et morum integritate, et precipue de fidei catholice puritate et firmitate diligenter et fideliter disquirere, adhibitis, et inspectis opportunis fide dignissimis testimonijs, sine quibus quempiam qui de aliquo errore aut mala conversatione vel consuetudine sit vel leviter suspectus ad vere apostolicum hujusdi Missionis munus minime approbare audeant, eiq: illud suscipere non permittant eorum conscientiam in re tam gravi onerantes si aliter se gerant: Hujusdi vero approbatio si examinatus vere idoneus, atq: dignus sit fiat per vota secreta

Secuta igitur approbatione, expediatur, si opus esse judicabitur, littere patentes ab Abbate Generali cum facultate exercendi hoc gravissimum Ministerium in Missionibus tam pro catholicis, quam pro hereticis et Schismaticis: in hac formam

Dilecto nobis in Dño L. N. Salutem

Preter Sacri Concilij Sanctiones peculiare est nostre

Congregationis Statutum, ne quis Professor ad divinum verbum populis annuntiandum admittatur, nisi à Superioribus prævio diligentiori examine, tum de sacrarum intelligentia Scripturarum, tum de anteactæ vitæ integritate ac de fidei catholicæ puritate ad tantum munus idoneus comprobetur: Hæc nempe sunt duo talenta, quæ in Evangelij Concionatore maximè requiruntur. Sermo enim tunc vivus est et efficax, ait S. Gregorius, cum prædicantis pura est sanctitas et virtuosa perfectio. Econtra vero cujus vita despicitur, restat ut ejus prædicatio contemnatur. Cum igitur de tua in sacris exponendis Scripturis eruditione, et in catholicis Romanæ Ecclesiæ dogmatibus asserendis, vindicandisq: nec non religiosæ vitæ probitate et ad divinum evangelium fidelibus atq: infidelibus annuntiandum idoneitate apud nos legitimo commenderis testimonio, Ideo te divini verbi Concionatorem et Prædicatorem non solum in Ecclesijs nrae Congreg. sed ubiq: requisitus, vel quocumq: missus fueris, interveniente tamen Rev^mos Catholicorum ubi fuerint Antistitum aut Apostolicorum Vicariorum approbatione et Consensu S. Dei Evangelium et Catholicam Romanæ Ecclesiæ fidem fidelibus et infidelibus annuntiare iuxta Conciliorum Instit. et SS. Patrum sensus exponere valeas per præsentes instituimus, et declaramus: Hoc unum te omnino monentes ut monita nostrorum SS. Patrum et præcipue Protoparentis N. S. Antonij Abbatis, et S. P. N. Benedicti semper præ oculis habens, proferas eloquia casta et examinata ad Majorem Dei gloriam et Animarum salutem et fidei catholicæ propagationem semper annuntiando vitiorum fugam, et virtutum acquisitionem, pœnam et gloriam cum brevitate et gravitate sermonis; Is enim teste Hieronimo est Doctor ecclesiasticus qui lacrymas non risum movet qui corripit peccatores, qui nullum beatum, nullum adulans esse felicem. Sic igitur in hoc te pro munere geras ut magnus in Regno Cælorum vocari dignus censearis.

In quorum &c. Dat. &c.

Præter has patentes litteras ab Abbate Gnli expeditas

alias ampliores, et majori authte munitas à S. Congregatione de Propaganda fide procurandas erunt cuilibet Missionario ab eodem Abbate Gnli cum omnibus facultatibus gratijs et privilegijs, quæ in ejsdem concedi consueverunt. Sine quibus nemini ex nostris licebit Missionum opus assumere, vel exercere.

His muniti presidijs Missionarij nre Cong.is non tantum Luce doctrine, verum etiam innocentiæ, et conscientiæ nitore, morum integritate religiosa honestate prelucere Studeant ut exemplo, et verbo predicantes tanquam Lucernæ fulgentes et ardentes in medio tenebrarum fulgeant coram hominibus ut videant eorum opera bona et glorificent Patrem nostrum qui in celis est.

Nihil aliud requirant Missionarij nisi Animarum fructum fidei catholicæ propagationem et mercedem a Dno manducent et bibant, quæ sibi ipsis apposita fuerint ab ijs quibus charitatis et Religionis officia prestant; Et si vestitu indigeant humiliter et parce emendicent à quibus poterunt provideri. Et si pecunias titulo eleemosinæ perceperint, nihil sibi appropriant, totumque Monasterij nomine recipiant, atque custodiant, ei fideliter resignandum.

Caput. X

De Predicatoribus ad Fideles

Antequam ad munus Predicationis etiam inter Fideles quis admittatur, etiamsi sit Laureatus Licentiam et litteras patentes obtineat ab Abbate Gnli. Si vero non fuerit Laureatus, priusquam prefata licentia donetur Examini subjciatur Predicatoribus approbandis sufficienti; Hujusmodi examen fiat super communiores Solidioris Theologiæ Questiones, atque precipua fidei Dogmata, necnon super Legitimos Sacræ Scripturæ sensus, qui usuvenire solent in ordinario predicationis Ministerio: Demum super fundamentalia precepta Sacræ Rethoricæ, quæ deservire possunt Sacro oratori.

Et quia nullus ad Concionandi offitium admittendus est, qui fidelium Confessiones audire non possit aut nolit, propterea qui ad hujusmodi gradum promovendus fuerit de Questionibus moralibus et de conscientie casibus examinandus erit: Peracto examine, si idoneus inventus fuerit per vota secreta approbetur; sin verò, reprobationi vel novo in aliud tempus dilato examini subijciatur donec aptus inveniatur.

Predicatoribus rite ut supra examinatis et approbatis concedi poterunt litteræ Patentes ab Abbate Gñli cum titulo Predicatoris Gñlis sub ea formula, que aptior videbitur expedire.

Nullus tamen Predicator, quantumvis examinatus et approbatus predicandi exercitium non suscipiat sine expressa Superiorum Licentia juxta illud Apostoli quommodo predicabunt nisi mittantur. Siquis autem absq. hujusmodi Licentia predicare ausus fuerit, post severam correptionem Superioris arbitrio puniatur; Quod si sepius hoc modo deliquerit à suo officio suspendi ad tempus aut in perpetuum privari poterit juxta criminis gravitatem. Idemq. fieri poterit si in officio, loco e tempore Predicationis grave scandalum dederit. Quo in casu ultra penam suspensionis, vel privationis ab officio, gravioribus penis, et penitentijs pro qualitate delicti subjaceat.

Ad exercendos in predicandi munere Predicatores presertim novellos, ex eis unum eligat, de quindena in quindenam, qui in Communi Refectorio coram Fratribus Concionem habeat super quamlibuerit materiam Moralem; Hoc idem ex mandato et Arbitrio Superioris fiat semel in Anno à quolibet Studente Sacre Theologie, etiamsi nundum fuerit Sacerdos aut Diaconus ut paulatim singuli ad Predicationis Munus comparentur.

Conciones vero quascumque à quovis novello Prædicatore con-
-tructas ubicumque recitandas sive in propriis sive in alienis
ecclesijs, priusquam publicè recitentur, quilibet Concionator
tradere tenebitur Abbati Monasterij, ut per seipsum
vel per Studiorum Præfectum, vel per utrumque diligenter
examinentur, et si opus sit corrigantur, nequid erro-
-neum, minus rectum, vel absonum irrepserit.

Caput XI

De Confessorijs

Solus Abbas Snlis jus habeat approbandi, et institu-
endi Confessarios nræ Congregationis previo tamen
examine eorum ipso, eiusque Assistentibus faciendo per
Legitimos Examinatores deputatos, quorum onus erit
examinandum interrogare super præcipuos moralis
Theologiæ tractatus, actuum moralium definitiones
divisiones, et Casus practicos, et si idoneus compertus
fuerit, per vota secreta approbare, sin vero
reprobare, vel ei in aliud tempus novum examen
imponere.

Pro Doctoribus Laureatis et Lectoribus qui saltem
per quadriennium Sacram theologiam actu legerint,
unum dumtaxat examen satis erit ad
eos approbandos pro audiendis Confessionibus.
Ijs vero qui nec Doctores Laureati, nec Theologiæ
Lectores modo dicto actu legentes fuerunt trino
examini subijciantur de anno in annum
successive ut supra faciendo. Et qualibet vice nova
approbatione accedente per vota secreta.

Peracta ut superius dictum est legitima approba-
-tione ad Abbatem Snlem, vel ejus Delegatum
pertinebit, Destinare approbatum ad exerci-
tium actuale audiendi Confessiones, eique facul-

tatem
tione

cultatem ampliare vel restringere, vel pro Secularium, et Fratrum Monachorum, vel pro Monachorum tantum Confessionibus excipiendis.

Nemo igitur Monachorum nrae Congr. etiamsi fuerit pro audiendis Confessionibus approbatus, Confessiones Sacramentales excipere audeat sive Confratrum sive Secularium sine expressa Abbatis Gnlis vel Localis Licentia seu Deputatione* alias Superioris à divinis poenam eo ipso incurrant.

* multoque magis sine Approbatione, et Facultate Episcopi Catholici, ubi fuerint, vel à Sacra Cong.ne de propaganda fide ubi non fuerint, quo ad Seculares utriusque sexus. Alias &c.

Porro Mulierum Confessiones audire cum suis non careant periculis, diligenter et serio animadvertant Abbates Gnlis et Locales, ut ii, quibus tale onus et officium imponendum est ea sint morum probitate, atque integritate, prudentiaque maturitate et scientiae atque experientiae cognitione praediti, proinde nullatenus Juvenes, immaturi, et inexpertes ad tale Ministerium, et officium admoveant, sed solum provectos aetate et honestate qui saltem quadragesimum annum attigerint.

Missionariis vero qui idonei reperti fuerint ut supradictum est, etiamsi in minori aetate sint constituti, semel ac approbati et ad Missiones admoti liberam habeant facultatem pro omnibus cuiuscumque sexus et conditionis confessionibus audiendis; In ipsis enim verbum Dei nullatenus erit alligatum.

Nequit ullus nrae Congregationis Confessarius etiam pro utroque sexu approbatus quocumque tempore vel loco, (nisi forte in loco Missionum) Claustralium Monialium Confessiones audire, nec Abbas Gnlis alicui licentiam facere poterit nisi hoc à S. Sede ei expresse concessum fuerit. vel urgente gravissima necessitate id Episcopus, vel Archiepiscopus, vel Patriarcha postulaverint.

Insuper nemo Monachorum nrae Congr. copiam habens Confessarii ejusdem nrae Cong.is Confessarios exteros sive Regulares sive Seculares cujusvis ordinis et instituti pro Sacramentali peccatorum Confessione facienda adire praesumat, alioquin Confessio irrita sit vel nulla: Nisi forte sint Poenitentiarii authoritate apostolica praediti.

Ad tollendas verò Monachorum vexationes, qui pretextu confessionum alicujus culpe reservate Superiores adire vellent, volumus ut hujusdi Superiores per litteras à Confessarijs, vel ab ipsis penitentibus suppresso nomine conscriptas interpellent pro necessaria et opportuna facultate obtinenda, aut oretenus cum advenerint, vel presentes fuerint quod opus est expostulent. Servata in omnibus tam quo ad presentes quam quo ad presentes Superiores forma à Clemente VIII circa Recursum hujusdi, ut infra declarabitur

III

1

Novitij, ceterique oblati vel Conversi habitu nrę Congregationis induti, qui nondum votorum professionem emiserunt vel Magistro Novitiorum, qui pro ijsdem est Confessarius ordinarius, vel alteri Confessario ad hoc specialiter deputato per Abbatem Dnum vel ejus delegatum, iuxta formam Decreti editi à Clemente VIII superius inserto confessiones facere teneantur.

Demum ut sciant Confessarij Casus reservatos vel Abbati Dni, vel etiam Abbati cuiuslibet Monasterij prę oculis semper habeant Speciale Decretum Clementis VIII quo statuit, ut Prelati Religionum si velint, et expedire judicaverint, Decem tantum Casus, qui sequuntur, nec plures sine consensu Capituli generalis reservare possint.

Decretum fel. record. Clementis Papę VIII super Casuum reservatione ab omnibus Regularibus observandum

SS.mus Dnus Nr qui iam pridem accuratè perpendit, ac re ipsa comperit, quod reservatio facultatis absolvendi Religiosos penitentes à peccatis quibusdam gravioribus, nisi Superiores admodum prudenter et moderatè illa utantur, nonnullos infirmiores, qui interdum Superiori suo conscientię maculas detegere formidant adducere possint in eternę damnationis periculum, et ipsi remedij desperationem, Ideo ut huic malo Sanctitas sua opportunè prospiceret decrevit ut nemo ex Regularium Superioribus peccatorum absolutiones

tiones

tiones sibi reservet exceptis hiis, quae sequuntur, ut omnibus aut eorum aliquot, pro ut subditorum utilitati expedire prudenter in Dño judicaverint.

1. Veneficia, incantationes, sortilegia

2. Apostasia à Religione sive habitu dimisso, sive retento, quando eo pervenerit ut extra septa Monasterij seu Conventus fiat egressio nocturna ac furtiva à Monasterio seu Conventu etiam animo non apostatandi

3. Proprietas contra votum paupertatis, quae sit peccatum mortale

4. Iuramentum falsum in judicio regulari, seu legitimo.

5. Procuratio auxilium, seu consilium ad abortum faciendum post animatum fetum etiam effectu non sequuto.

6. Falsificatio manus, vel sigilli officialium Monasterij vel Conventus.

7. Furtum de rebus Monasterij seu Conventus, in ea quantitate quae sit peccatum mortale

8. Lapsus carnis voluntarius opere consummatus.

9. Occisio aut vulneratio, seu gravis percussio cuiuscumque Personae

10. Maliciosum impedimentum, aut retardatio aut apertio Litterarum à Superioribus ad Inferiores, et ab inferioribus ad Superiores.

Siquod autem aliud praeterea peccatum grave pro Religionis conservatione, aut pro conscientiae puritate reservandum videatur id non aliter fiat quam Generalis Capituli in toto Ordine, aut Provinciali in Provincia matura discussione, et consensu.

Non liceat Superioribus Regularium confessiones subditorum audire nisi quando peccatum aliquod reservatum admiserint aut ipsi met subditi sponte ac proprio motu id ab eis petierint.

Superiores in singulis Domibus deputent duos, tres aut plures pro subditorum numero majori vel minori ijque sint docti, prudentes ac charitate praediti, qui à non reservatis eos absolvant, et quibus etiam reservatorum absolutio committatur, quando casus occurrerit, in quo eam debere committi ipsi in primis Confessarius iudicaverint.

Tam Superiores pro tempore existentes, quam Confessarij qui ad Superioritatis gradum fuerint promoti caveant diligentissime ne eâ notitia, quam de aliorum peccatis in Confessione habuerint ad exteriorem gubernationem utantur

Licebit tamen Superioribus determinare poenitentias graves quibusdam peccatis etiam non reservatis à Confessarijs imponendas, quae subditos ab hujusmodi perpetrandis cohibere possint

Atque ita per quoscumque Regularium Superiores quicumque illi sint observari mandavit. Non obstantibus Constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac Cujuscumque Concilij etiam Generalis Decretis, nec non Constitutionibus etiam ab immemorabili tempore observatis aut Regulis, in quibus seu Provincialibus Capitulis editis, statutis et Constitutionibus etiam ap.cae authoritate confirmatis, privilegijs, indultis et concessionibus quorumcumque quorum tenorem hic pro expressis haberi voluit caeterisque in contrarium facientibus quibuscumque. Dat. Romae apud S. Petrum die 26 Mensis May Anno Dni 1593.

Sanctitas Sua deinceps declaravit et declarat, ut ubi hujusmodi Regularium Confessarijs casus alicujus reservati facultatem petentibus Superior dare noluerit, possint nihilominus Confessarij illa vice poenitentes regulares etiam non obtenta à Superiore facultate absolvere.

Verum ad dignoscendos vitij, et peccati Proprietatis gradus et modos tam pro poenitentibus, quam pro Confessarijs, Cathalogus datus est sub Cap. V. de voto Paupertatis.

In singulis nrae Cong.nis Ecclesijs sint Confessionalia ita fabrefacta, ut inter Sacerdotem Confessarium, et poenitentes intersit fenestrella crate ferrea vel lignea praemunita quâ poenitentis quidem aspectus, et contactus, minime vero auditus et collocutio impediatur. Extra Confessionarium foeminarum Confessionem audire nusquam licebit nisi in Casu infirmitatis, tuncque aperta Camerae janua

ubi jacet infirma et si fieri potest Socio à Longe vidente, Simili majorique cautelà et gravitate utendum erit in Locis Missionum, in quibus ut plurimum in Secularium domibus etiam feminarum minime egrotantium Confessiones nulla interposita Crate audire necesse est. Tunc meminerint Missionarij cujus gerant personam, quale peragant Ministerium, in memoriam revocantes Christi exemplum, modestiam et gravitatem, quà usus est in excipienda Confessione Samaritane, Adultere, et Magdalene.

Caput XII.

De promovendis ad Ordines Ecclesiasticos

Nemo nostre Congregationis Alumnus ad Ecclesiasticos Ordines sive minores sive Majores promoveri licite poterit à Superioribus nisi sit Monachus professus, et receptus pro Statu Clericali, et nisi sit confirmatus et sacra tonsura initiatus habeatque legitimam etatem, vite probitatem et Scientie sufficientiam, quam expostulat Concilium Tridentinum Sessione 23. de Reform. Cap. XI. XII. et XIII.

„ Nullus imposterum inquit ad Subdiaconatus ordinem ante
„ vigesimum secundum, ad Diaconatus ante vigesimum tertium
„ ad Presbiteratus ante vigesimum quintum etatis sue annum
„ promoveatur. non singulos in ea etate constitutos debere ad
„ ordines assumi, sed dignos dumtaxat, et quorum probata vita
„ senectus sit. Regulares quoque nec in minori etate, nec sine
„ diligenti Episcopi examine ordinentur.

„ Subdiaconi et Diaconi ordinentur habentes bonum testimoni
„ um, et in minoribus ordinibus iam probati ac litteris et ijs que
„ ad ordinem exercendum pertinent, instructi. Promoti ad sacrum
„ Subdiaconatus ordinem si per annum saltem in eo non sint ver
„ sati ad altiorem gradum, nisi aliud Episcopo videatur ascendere
„ non permittantur.

Ad horum igitur observantiam ex Concilio Tridentino teneri se sciant Superiores, ut in presentandis Episcopo promovendis ad Ordines tum Minores, tum Majores, eos tantum seeligant, qui tam in legitima etate, quam in moribus

pietate, et scientiâ probati, ut ijs suscipiendis idonei et digni esse censeantur.

Quapropter antequam Monachi professi nre Congnis ad quoscumque ordines sive Majores sive Minores, toties quoties previa discussione circa bonos mores, et diligenti examine super sufficientiq scientia, ab Abbate simul cum Patribus à Consilijs et examinatoribus per vota secreta approbandi vel reprobandi iuxta meriti vel demeriti exigentiam: Et priusquam huic discussioni et examini subijciantur, spiritualibus exercitijs y decem dies omnes et singuli omnino vacare debent sub assistentia Magistri, ad quem precipue spectabit coram Patribus à Consilijs et examinatoribus oretenus fidem facere de bonis vel de malis moribus cujuslibet promovendi.

His omnibus rite recteq. servatis Abbas Gnlis, vel ejus Delegatus pro quolibet ordinando Litteras testimoniales per Secretarium conscriptas, et sua mano, et sigillo munitas expediat, sine quibus Episcopo presentari et ab eo ordinari minime fas est.

Si quis ex Professis absq. hujusdi literis testimonialibus Episcopo presentari ausus fuerit, vel ab eo sine illis se ordinari permiserit, negotium ejus ad Abbatem Generalem deferatur, qui illum ab exercitio ordinis suspendat, alijsq. penis severissime plectat, habito Consilio cum Assistentibus.

Forma autem Litterarum testimonialium hec esse poterit nisi alia melior suppetat.

Revme et Religiosse Dne N. Episcope Civitatis N. vel Beatissime Patriarcha noster Dne

Nos Abbas et Monachi Armeni S. Antonij Congregnis Venete S. Lazari sub Regula S. Benedicti fidem facimus et testamur, Monachum professum N. nre Congnis in Legitima etate constitutum (vel dispensationem gratis hic annexam habentem) sufficienti doctrina, bonisque moribus preditum, nulloq. impedimento irretitum

dignum esse, qui Ordinem N. a Rma Dominatione tua, vel Beatitudine tua accipiat. Quamobrem has ei Litteras patentes dedimus manu nostra, et Officij nostri Sigillo munitas.

hac die .. Mensis .. Anno ...

Abb. Subs N. N.

Abbas Monasterij N. N.

Post secutam Monachi ordinationem in Libro Monasterij adnotabitur nomen, et Agnomen ordinati, Episcopi ordinantis et dies mensis et annus.

In promovendis ad sacratissimum Presbiteratus ordinem studium accuratius adhiberi debet. [Et hi sint qui non modo in Diaconatu ad minus annum integrum, nisi ob Ecclesiæ utilitatem ac necessitatem aliud Episcopo videretur, administraverint, sed etiam ad populum docendum, ea quæ scire omnibus necessarium est ad salutem, ac ministranda Sacramenta diligenti examine præcedente idonei comprobentur, atque ita pietate ac castis moribus conspicui, ut præclarum bonorum operum exemplum et vitæ monita ab eis possint expectari] Ita præcipit Concil. Trident. Cap. 14.

Et Cap. XV. Sess. cit. Quamvis Presbiteri in sua ordinatione à peccatis absolvendi potestatem accipiant, decernit tamen Sancta Synodus nullum etiam Regularem posse Confessiones Secularium etiam Sacerdotum audire, nec ad id idoneum reputari nisi ab Episcopis per examen .. aut alias idoneus judicetur.

Huic capiti finem faciamus verbis memorabilibus S. P. Benedicti in sua Regula Cap. 62. Siquis Abbas sibi Presbiterum vel Diaconum ordinare petierit, de suis eligat qui dignus sit Sacerdotio fungi. Ordinatus autem caveat elationem, aut superbiam, nec quidquam præsumat nisi quod ei ab Abbate præcipitur, sciens se multo magis disciplinæ regulari subditum, nec occasione Sacerdotij obliviscatur Regulæ obedientiam, et disciplinam sed magis ac magis in Deum proficiat. Locum vero illum semper attendat, quo ingressus est Monasterium, præter officium Altaris]

Caput ultimum

De Ordine Congregationis Servando.

Reg. Cap. 63.

" Ordines suos in Monasterio ita conservent, ut conversionis
" tempus, et vitæ meritum discernit, utque Abbas constituerit. Qui
" Abbas non conturbet gregem sibi commissum, nec quasi libera
" utens potestate injuste disponat aliquid, sed cogitet semper
" quia de omnibus judiciis et operibus suis redditurus est Deo
" rationem. Ergo sdum ordines, quos constituerit, vel quos
" habuerint ipsi Fratres, sic accedant ad pacem, ad communio
" nem, ad psalmum imponendum, in choro standum.

Quæ à Deo sunt ait Apostolus ordinata sunt Ideo S. P. in
servandis ordinibus attendi voluit, 1.° Conversionis tempus
2.° vitæ meritum, 3.° Abbatis statutum. In iis custodiendis
[triplici freno S. P. constringit Abbatis arbitrium, ut observat
" Bernardus Cassinensis: 1.° quod paci subditorum intendat gre-
" gem non conturbando: 2.° quod omnia juste disponat potesta-
" tis libertate non abutendo. 3.° quod tam opera, quam judicia
" Deo sunt cognita, et semper timeat discussionem extremi
" judicii cogitando.] Siquidem expresse imperat, quod Ab-
= bas non conturbet gregem sibi commissum, nec quasi libera
potestate injuste disponat aliquid. Sed cogitet semper quia
de omnibus judiciis, et operibus suis redditurus est Deo ratio-
nem.

Sicut enim in uno Corpore multa membra habemus, omnia au-
tem membra non eundem actum habent, (inquit Apostolus ad
Rom. 12.) Ita multi unum corpus sumus in Christo singuli autem
alter alterius membra. Habentes autem donationes sdum gra-
tiam quæ data est nobis differentes.
Sive ministerium in ministrando sive qui docet in doctrina.
Qui exhortatur in exhortando; Qui tribuit in simplicitate
Qui præest in sollicitudine, qui miseretur in hilaritate.
Charitate fraternitatis invicem diligentes, honore invicem
prævenientes: sollicitudine non pigri, spiritu ferventes
Dño servientes. Quibus verbis Apostolus penitus inter ///
dicit, cuilibet membro unius corporis sive Physici
sive Moralis alienorum actuum et officiorum usurpatio
nem.

Constitutiones
Monachorum Armenorum S. Antonij Abbatis
Congregationis venetæ S. Lazari

In pronta esecuzione del benigno permesso impartitoci dall'E.E. V.V. di togliere, et aggiongere respettivamente quello si credesse nelle già rilasciateci Constituzioni; affinche rendansi più accomodate al nostro uso, et uniformi al nostro Rito, hà creduto l'umiltà mia d'estendere in fogli separati li capi, e paragrafi indicati con gl'inserti numeri, da quali veggasi, ove si stima necessario il togliere quello che rendesi superfluo, spiegare à commun intelligenza di questi miei Religiosi ciò che loro riesce oscuro, aggiongere altresi quanto può rendersi proficuo ad universale spiritual vantaggio, e come ridotta ad un tale sistema l'osservanza delle d.e Constituzioni addattasi in qualunque luogo ritrovinsi questi miei Religiosi, confidano altresì nella clementiss.ma condiscendenza, et approvazione di questa S.a Congregazione sottomettendosi per altro con divota rassegnazione al retto, e sublime giudizio dell'E.E. V.V.

E perche non riescano oscure le nostre rispettosiss.me instanze, ò dirò meglio le omissioni, restrizioni, dichiarazioni, et ampliazioni respettivamente che s'impetrano, non siano riputate capricciose, ò superflue, crede la mia rassegnata divozione di rendere in qualche modo persuase l'E.E. V.V. col presente foglio in cui contengonsi li giusti motivi, che ci necessitano all'effetto implorato; et affinchè chiare appariscano le ragioni soprad.e de paragrafi ò punti più importanti collo stesso numerato ordine dell'annesso separato foglio scorgeranno non solo l'E.E. V.V. il nostro desiderio, ma ancora per qual fine siano umiliate le nostre ossequiosiss.me instanze.

1. Discendendo l'E.E. V.V. alla Riforma, et approvazione delle Regolari nostre Constituzioni pare la p.ma parte superflua della Prefazione; non potendosi dire, che siamo vissuti senza Regola; riguardo poi alla 2.da parte non stimasi opportuna l'inserta spiegazione, che parlandosi de' voti debbasi intendere de voti semplici p. due motivi; p.mo perche è massima evidente, et inconcussa, che in un Religioso Instituto, quando non è approvato da questa S.a Sede come formale Religione si professi con voti solenni; 2.do perche sorpassando tale dichiarazione, resta con maggior decoro la Congregazione à dilatazione della stessa coll'innocente fiducia d'approvazione della med.a

2. La narrativa poi inserita in d.e Constituzioni diversa nel fatto, come si vede anche dal Ricorso dell'anno 1718. fatto à questa S.a Congreg.ne, s'è creduto estenderla colla vera esposizione istorica.

3. A questo paragrafo ci abbiamo fatto lecito d'aggiongere che li Libri Scismatici stampati ò manuscritti nella nostra nazione possano non solo essere letti dall'Abbate, ma ancora nelle necessità da esso conosciute, previa sempre la dovuta licenza, possano, dico, leggersi da suoi Monaci, e ciò attesa la grande necessità, che abbiamo; poiche essendo il principale fine della nostra Congregazione di promuovere, et accrescere li vantaggi spirituali della nostra nazione, dobbiamo oppugnare gl'errori contenuti in d.ⁱ Libri Scismatici, et illuminare altresi col mezzo della predicazione la simplicità de' d.ⁱ popoli dell'erronee massime apprese; al qual effetto rendesi indispensabile la cognizione, e lettura de' d.ⁱ Libri; e poi restringendosi la facoltativa alla mera necessità, ed opportuna licenza del Superiore non può temersi, che da tale lettura ne sortiscano effetti perniciosi.

4. Giudicasi opportuno unire à questo paragrafo, à maggior intelligenza, e quiete de Religiosi l'espressione, che eccettuate le trasgressioni de' precetti Divini, ed Ecclesiastici, e de quattro voti, nel resto le Constituzioni non siano obbligatorie sotto pena di peccato ò veniale, ò mortale.

Per quello riguarda le ampliazioni, e moderazioni dal 5.º numero fino al 13.º, stimasi superfluo addurre ragioni all'illuminata sapienza dell'EE. VV. mentre quelle non sono che semplici dichiarazioni, à più chiara universal intelligenza, e quiete de' miei Religiosi; perciò si ommettono i numeri contenuti nell'altro foglio; il che si farà anche in progresso, dove occorra l'accennata ragione.

14. Essendovi in questo 2.º Capo la proibizione di ricevere nella nostra Congreg.ⁿᵉ Eretici, e Scismatici, se prima non avranno fatto l'abjura s'è anche l'obligazione d'impetrare l'assoluzione dal Vescovo Diecesano, qual cosa riesce difficile ad esseguirsi per due motivi, p.ᵐᵒ perche questi tali non ponno confessare li loro errori, e molto meno ricevere l'assoluzione dal Vescovo Diecesano attesa la diversità del linguaggio; in 2.º luogo non uniformandosi il Vescovo Latino al particolare, e proprio rito Armeno non sequirebbono quegl'effetti vantaggiosi, che rendonsi indispensabili in simili circonstanze, e per quest'effetto s'implora una tale facoltà all'Abbate Generale, e l'inibitiva pure da inserirsi in d.ᵉ Constituzioni che gli recidivi negl'infetti errori mai siano admessi alla nostra Congregazione.

16. Appunto

16. Appunto per l'enunciate ragioni chiediamo che non sia inserito nelle d.e Constituzioni il Decreto della Congreg.ne della S.ta Inquisitione, quando come si spera restino persuase l'E.E. V.V. dell'impossibilità all'osservanza, et esecuzione, e discendano con la loro clemenza à suffragarci coll'implorata facoltà all'Abbate Gnle; oltre di che in esso Decreto precettasi il ricorso al Vescovo di Corinto, ove in allora eraci facile l'adito, impossibile ora perche fissato il nostro Monastero nella Città di Venezia, e molto più perche essendo un tal luogo occupato dall'Ottomano non hà più quel Vescovo residenza ne jurisdizione.

17. Tra li quattro capi proibitivi d'accettare nel nostro Instituto Regolare divotamente supplichiamo l'unione del 5.o cioè, che altri non siano admessi, che li nostri nazionali, affinche mantengasi il preciso fine di questa nostra Congregazione di sradicare gl'errori che s'oppongono alla Cattolica Fede ed unire i traviati alle massime di vera Religione; il che può à sufficienza comprendere la maturità dell'E.E. V.V. non potersi conseguire da altri di diverso linguaggio, e costume.

18. Giudicasi molto vantaggiosa di tratto in tratto la Visita de' Novizi e Professi del P. Abbate Generale, e de respettivi Abb.i Locali de' Monasteri, a quest'effetto s'è stimato necessario in questo paragrafo fare l'aggiunta nelle Constituzioni col solo fine di maggiormente giovare alli d.i Novizi, e Professi ne loro spirituali e temporali bisogni; e come sono di lontani paesi, e staccati in tenera età dal seno de' propri Genitori hanno bisogno d'essere confortati, e consolati, possano separatamente communicare il suo cuore al loro Padre Superiore, ed avendo anche doglienza del loro P. Maestro abbino à chi palesarla; affinche nelle loro circonstanze senza conforto seguendo qualche sinistra interna insinuazione non abbino à traviare dal bene, et abbandonare l'Instituto forse con pregiudizio del decoro del med.o come in fatti da questa Visita ne abbiamo sperimentati notabili effetti.

22 e 26. Non essendovi che di rimarchevole negl'altri numeri sino al 21. passiamo à ciò riguarda la Vestizione, e Professione de nostri Religiosi dove abbiamo creduto d'alterare il metodo passato colle restrizioni, et aggionte, col solo fine d'uniformarsi per quanto è possibile al nostro Rito, copia del qual metodo sarà spedita à questa parte, et umiliata alle mature riflessioni dell'E.E. V.V.

32. Passando à questo numero ci parve necessario d'aggiongere, che l'osservanza

de'

de' preccettati digiuni, debbansi bensi osservare inviolabilmente attrovandosi d.ti Monaci tra Latini. Ne' paesi poi di Loro nazione uniformarsi à quelli secondo il loro Rito, nel quale in sostanza non v'è notabile diversità, e questo perche rendendosi singolari non si rendano osservabili, e più tosto che eccittare La divozione, non producano scandalo; e solo s'è espressamente ritenuta La Vigilia di S. Antonio, l'osservanza della quale non può nella nazione dar motivo di dicerie, e mormorazione perche scusata dal dovere del Regolare Instituto verso il proprio Fondatore.

33. Nel Capitolo 5.° delle nostre Constituzioni ritrovandosi espresso, che come tenuti sono Li nostri Religiosi tre volte al giorno alla recita del Divino Uffizio secondo il nostro costume Armeno tutti di qualunque grado essi siano debbano intervenire al Coro; e benche si possa inferire, che quest'obbligo non s'estenda à Conversi, nientedimeno per maggior nostra quiete ci sembrò bene espressamente eccettuarli per varie ragioni. P.mo perche essendo essi disobbligati ad una tal Regola, ci riesca facile l'avere Conversi di nostra nazione, che adempiano ai bisogni domestici; poiche altrimenti saressimo necessitati d'empire il monastero di Servitori Secolari, ch'in quell'ore suppliscano à Loro uffizi, il che sarebbe di gran pregiudizio al decoro Monastico. Di più essendo difficile il metodo del Coro, e del Salmeggiare, non potrebbono esser capaci à tal Ministero, e resi anche capaci, non si potrebbono più contenere nel Loro grado.

36. Pare, che La Messa Conventuale sia una costumanza inalterabile di tutte Le Religioni, ne si può disaprovare un tale Religioso Instituto per que' motivi, che fu introdotto; ma quando l'osservanza di detto costume impedisce gl'effetti spirituali di maggior rilevanza, questa obbligazione piu tosto che venga eseguita, stimasi meglio il tralasciarla, e principalmente nella nostra Congregazione, quale uniformandosi al Rito Armeno, radunasi al Coro per cinque volte al giorno, e come Li nostri Uffizi molto più tempo importano, che que' de' Latini, unendosi La Messa Conventuale alle prescritte Orazioni mentali, et altri esercizi Spirituali soliti farsi, non rimarebbe tempo à respettivi Religiosi di vivere occupati nelle Scuole, et educazione de' Novizi, e Professi, e molto meno nell'interpretazione, e composizione de Libri Stampati per La nostra Nazione

ad

ad universale di essa spirituale vantaggio. Benche pero chiedasi d'essere assolti da tale Messa Conventuale, null'ostante quotidianamente secondo il bisogno preghiamo per La nostra Congregazione ne' nostri Sagrifizi, ed una Messa ogni giorno si applica per il Fondatore di quest'Isola, onde sembrasi à sufficienza in tal modo supplito all'universal obbligazione de' Regolari, e nel tempo stesso impiegata quell'ora in cosa che ridonda in maggior aumento della Cattolica Religione.

43. Per non diffondersi in digressioni inutili, e che non importano positiva discussione diremo brevemente, che rapporto alla Laurea Magistrale concessaci già dalle rilasciate Constituzioni, altro non ci resta implorare, che in Luogo del metodo esposto nelle d.^e^ Constituzioni dispensando La Laurea sud.^a^ si esprima che sia uniforme al corretto Rituale della nostra nazione; pronti d'assoggettarlo ad ogni cenno dell'EE.VV. per il dovuto esame.

45. Il mettere esposto ne' Confessionali L'Indice de' casi riservati nel proprio Linguaggio Armeno, (che in diverso idioma non devesi,) può riuscire di grave detrimento all'anime di questi popoli; mentre essendo per verità La nazione Armena semplice ed ignorante, può darsi che L'affissione della Tabella de' casi riservati renda più d'uno malizioso, acquistando La cognizione di que' peccati, de' quali ebbe perpetua ignoranza; molto più ch'essendo insolita L'affissione di d.^a^ Tabella nella nostra nazione, attrarebbe alcun di que' semplici più facilmente à curiosità di Leggere, ed imparare ciò che mai seppe. Per ovviare dunque si gran male, ed altresi per non introddurre innovazioni uniformandosi alla costumanza del proprio Rito, ci pare necessario d'ommettere una tale affissione à nostri Confessionali, e più tosto doversi d.^a^ Tabella ritenere presso ciascun Confessore à propria istruzione, e cosi per La suriferita ragione di non introddurre novità contrarie allo stile, ommettere anche L'affissione dell'Imagini dalla parte de' Penitenti.

47. Molto importante riesce alle Religioni L'osservanza esatta del loro Instituto Regolare per L'adempimento della quale s'hà non solo da respettivi Superiori di tenere in dovere i trasgressori, ma eziamdio castigare, ed espellere gl'incorrigibili, à che è accorsa La Suprema Superiorità della S.^a^ Sede à dar mano con salutari provvedimenti, affinchè per

motivo

motivo de scorretti non restino pregiudicate nel decoro dovuto le respettive Religioni, ma piutosto s'accreschino li progressi. Una tale salutare massima fù à sufficcienza palesata dall'E.E.V.V. à vantaggio di questa novella Congregazione Regolare, a lor quando nel suo nascere gli furono rilasciate le Constituzioni, ma come la massima generale non puo addattarsi al particolare Instituto di Rito diverso, et alle diverse circonstanze; osiamo unire l'annesso paragrafo à questo proposito, e siccome la forma giudiciaria nel procedere colla gradazione stabilità può produrre effetti senistri usando particolarmente la prigionia; crediamo di maggior decoro e vantaggio della nostra Religione la dimmissione de' perniciosi, et incorrigibili senza forma giudiciaria nel modo espresso nel separato foglio, altrimenti usando delle pene stabilite trovandosi la nostra Religione sotto la tirannia degl'Infedeli, i nostri Religiosi Missionarj colà destinati, oltre altre molte connessioni, che abbiamo in quelle parti, soffrirebbono molti pregiudizi e particolarmente di soggiacere all'irragionevole tirannico furore, che cercarebbono vendetta contro gl'innocenti Religiosi.

Restaci finalmente d'umiliare à Sapientiss.mi Rifflessi dell'E.E.V.V. la Pubblica esposizione de' sempre venerati Decreti Pontifici, quali come non pienamente cogniti à tutti, e non uniforme allo stile della nostra nazione, e rito, pubblicati ad ogn'uno, non produrrebbono effetto eguale alli sentimenti concepiti ne' med.i anzi non mancandovi nella Comunità li men' esperti, e di nudo talento apportarebbono delle controversie, che sarebbero di deterioramento alli spirituali vantaggi, e progressi di questo nostro novello Instituto. Quello che nel proposito ci resta d'implorare che la Lettura de' d.i Decreti sia fatta solamente tra li più assennati, e capaci, cosichè ad essi poscia aspetti il carico nella forma più sana ed evidente di communicarli nel proprio idioma uniformandosi alla nostra nazione à comun universal vantaggio.

Questo è quanto relativamente alle venerate comissioni dell'E.E.V.V. coll'assenso di tutti questi Monaci, (eccettuati quattro Sacerdoti novelli aderenti del P. Anteply) abbiamo creduto d'assoggettare per stabilimento della Disciplina Regolare, dipendendo per altro dalle mature loro Deliberazioni, quas Deus &c.

Cum Regula Monachorum S. Antonij Abbatis quæ à Monachis &c.

In Constitutiones Præfatio.

1. Cum Monachi S. Antonij Abbatis Armeni incertam Regulam profiterentur nullisque Constitutionibus regularibus viverent, utque futuris temporibus verum Regulare Institutum Posteris relinquerent, has presentes Constitutiones à S.ta Sede Ap.ca approbatas obtinuere, in quibus quotiescumque erit sermo de solemni Professione, votis solemnibus et similibus, hæc debent intelligi exequenda pro tempore dumtaxat quo Congregatio, seu Societas prædicta auctoritate Sedis Apostolicæ erecta fuerit in veram et formalem Religionem, præsupposita acceptatione unius ex Regulis à Sede Ap.ca approbatis.

Constitutiones Congreg.nis Monachorum [illegible] S. Antonij Abbatis super Regulam S. Patris.

Monachi, qui egressi sunt de terra Ægypti per separationem et divisionem à Patriarcha hæresi infecto sub quo vivebant, et in Peloponnesum in Civitatem Methonem profecti duce viro quodam nobili Mechitar Petro Sebastiæ nato, assumpto habitu Religionis, &c.

Propterea has nostras Constitutiones &c.

Et quia initium & fundamentum [illegible] Religionis est Evangelium &c.

Post

rationibus in separato folio adductis superflua videtur. 1.

pro [illegible] facti narratione hæc ultra scripta.

2. Monachi qui discessi sunt à terra sua Patria, ob vim Schismaticorum & infidelium, et in Peloponnesum in Civitatem Methonem profecti duce Doctore quodam celebri nomine Mechitar Petro Sebastiæ nato, viro Catholicæ Fidei S.tæ Romanæ Ecclesiæ zelo ardente, assumpto habitu Religionis &c.

20

Cum Regula Monachorum S. Antonij Abbatis quę à Monachis &c.

In Constitutiones Pręfatio.

1. Cum Monachi S. Antonij Abbatis Armeni incertam Regulam profiterentur nullisque Constitutionibus regularibus viverent, utque futuris temporibus verum Regulare Institutum Posteris relinquerent, has presentes Constitutiones à S.ta Sede Ap. approbatas obtinuere, in quibus quotiescumque erit sermo de solemni Professione, Votis solemnibus, et similibus, hęc debent intelligi exequenda pro tempore dumtaxat, quo Congregatio, seu Societas prędicta auctoritate Sedis Apostolicę erecta fuerit in ueram et formalem Religionem, pręsupposita acceptatione unius ex Regulis à Sede Ap.ca approbatis.

rationibus in separato folio adductis superflua uidetur. 1.

Constitutiones Congreg.nis Monachorum nuncupatorum S. Antonij Abbatis super Regulam S. Patris.

2. Monachi, qui egressi sunt de terra Ægypti per separationem, et divisionem à Patriarcha hęresi infecto sub quo vivebant, et in Peleppone-sum in Civitatem Methonem profecti duce viro quodam nobili Mechitar Petro Sebastię nato, assumpto habitu Religionis, &c.

pro veriori facti narratione loco ultrascriptę.

Monachi, qui discessi sunt à terra sua Patria, ob vim Schismaticorū, & Infidelium, et in Peleppone-sū in Civitatem Methonem profecti duce Doctore quodam celebri nomine Mechitar Petro Sebastię nato, viro Catholicę Fidei S.tę Romanę Ecclesię zelo ardente, assumpto habitu Religionis, &c. 2.

Propterea has nostras Constitutiones &c. — 20.
At quia initium & fundamentum uerę Religionis est Evangeliū. &c.

Post

3. Post Evangelium sunt Apostolorum dogmata, idcirco traditiones &c. . . . . dumtaxat ad effectum impugnandi Hæreticos eorumque Libros contra bonos mores conscriptos. 22

exposita in sequenti paragrapho concedenda exposcitur cum additione ultrascripta.

Libros tamen Schismaticos in natione nostra editos Abbas Gnlis habeat facultatem Legendi, et pro necessitate possit suis Monachis Legendi Licentiam impertire. 3.

4. Monachi igitur nostræ &c. . . . nullam habent authoritatem prout inferius dicetur. 23.

uniendum ultrascripto.

Hæ verò Constitutiones nostræ exceptis votis, necnon Evangelicis & Ecclesiasticis præceptis, non obligant peccatis mortalibus neq; venialibus. 4.

5.

hic desideratur

Cap. separatu.

De votis Religionis nostræ. 5.

Primum et præcipuum &c.
Iam igitur Divino &c.
Superioribus verò nostræ &c.
Abbates verò Superiores &c.
Secundum consistit &c. . . .
et supellectilem spectant approprient. 26

Primum igitur & præcipuum &c.

6.

addendum

Monasteria quoque Religionis nostræ quidquid possident Religionis nomine possideant, ut Abbas Gnlis possit singulis Monasterijs prout opus fuerit omnia dispensare. 6.

7. Cellas itaque non claudant die vel nocte, sed Abbatis arbitrio illæ sint expositæ, ut eas ingrediendi facultas quacunq; hora ipsi sit Libera. Cæteri verò Monachi &c.

Cellæ die ac nocte Abbatis arbitrio sint expositæ, ut eas ingrediendi facultas quacumque hora ipsi sit Libera. Cæteri verò Monachi &c. 7.

8. Cellæ sint pauperibus ornatibus comptæ, Lectulus decentibus anaclynterijs sit stratus cum gausapinis secundũ Loca, &c. 27

Loco,

cum decentibus Todicibus secundũ Loca &c. 8.

Monasteria

Monasteria possidendi privilegium &c.
Sit in Monasterijs paratus Locus Comunitatis in quo mobilia asserventur,
9. e quibus (per singulas hebdomadas) 28 prout Superiori videbitur &c. . . .
hęc parenthesis expungenda videtur. 9.

At quoniam colligenda sunt fragmenta, ne pereant, vetera resar-
10. ciantur, et Conversis, qui vel ruri morantur, &c. 29

Loco

vetera resarciri faciant, et induant, aut Conversis, qui vel ruri morantur &c. 10.

Cum autem verum sit &c.
Administrator ergo sit Sacerdos, qui socium habeat de Conversis, et hic omnia, quę in hoc Loco Comunitatis
11. sunt, tam ad Monasterium, quam ad Monachos, et Ecclesiam pertinentia servet. 31

Loco

tam ad Monasterium, quam ad Monachos pertinentia servet. Exceptis Ecclesię supellectilibus quarum cura et custodia ad Ædituũ pertinent. 11.

Cellarius verò quę ad mensam, et
12. ab Administratore per singulas hebdomadas mantilia, &c. 31

Loco

ab Administratore prout opus fuerit mantilia 12.

Cavendum maximoperè erit &c.
Tertium in Castitate, quapropter &c.
Quartum denique votum nostrę Religionis &c. . . . .
13. (sed de hoc fusius dicetur infrà cum de Missionibus erit sermo) 34
superflua uidetur hęc parenthesis. 13.

Tandem omnibus Superioribus &c

Cap. 2.^da

De modo recipiendi Fratres.

Ante omnia cautum omnibus &c. . .
1. ne sint Hęretici, uel Schismatici, nisi priùs errores abjuraverint, et
14. absolutionem ab Episcopis Diœcesanis obtinuerint. 36.

Loco

absolutionem ab Abbate Generali obtinuerint. addendum subsequens petimus. 14.

15. Apostatę vero, vel ab Infidelitate conversi numquam admittantur. 36 15.

Unde

16. Unde omnibus nostris Religiosis notum esse debet, quod S.a Cong.cio S.tæ Romanæ, et Univ.lis Inquisitionis denegavit n.ro P.ri Abbati G.nli facultatem absolvendi Postulantes habitum n.ræ Religionis, suosque Monachos à censuris, & pœnis Ecclesiasticis incursis propter Schisma, hæresim, et Apostasiam, sed istos recurrere debere decrevit ad D.num Archiep.um Corinthium. | 36

rationibus adductis hoc omittendum uidetur. 16.

. . . . . . 4. nè sint illecterati, isti enim ad Clericatum non recipiantur, sed in filios Religionis, et ad servitia adaptentur. 37

17

rationibus expositis addendum alijs poscimus.

5. nè sint ab alia natione, sed à propria natione, ut fini hujus Religionis commodè deservire valeant. 17.

Facultas uestiendi novitios &c.

Assignetur Novitijs Magister, qui sit laudatæ vitæ, & morum integritate scientiaque præditus, cujus munus erit instruere præsertim in ijs, quæ ad Religionem, et ad recitationem Officij Divini pertinent. 38

18.

ualdè necessaria horum ultra scriptis unio

Ipse verò Abbas Generalis identidem visitet Novitios, etiam Professos singulos seorsim, quam facultatem communicabit etiam Abbatibus Monasteriorum, in quibus existat Novitiatum, quoad opus fuerit. Magister ultra orationes comunes &c. 18.

Ultra orationes communes &c.
Cum secularibus etiam affinibus &c.
Novitij non vestiantur, nisi &c.
Insuper nullus novitius recipiatur &c.
Abbas igitur Generalis cum Assistentibus examinet &c. . . . . . .

19. (Sed Conversi ad Novitiatum Clericalem non admittantur, nisi post duos saltem annos.) 40

hæc parenthesis expungenda uidetur. 19.

Facto

16. Facto diligenti examine &c. . . . .
uacans assiduis orationibus et jeju-
20. nijs, ac Christianis admonitionibus 41 — addendum ad prescriptum Abbatis. 20.
Elapsis hisce diebus, Abbas Gnlis &c. 41

21. — hic desideratur Cap. separatum. 21.

De induendis Novitijs.

Loco ultrascripti.

22. Sacerdos depositis Sacerdotalibus indumentis, exceptis alba & stola, sedeat in medio Altaris &c. 41
Ego N. firma fide credo & profiteor &c.

— Abbas Generalis vel ejus Commissarius ritè indutus, sedeat in medio altaris &c. 22.

cętera debent fieri juxta Ritũ nrũ.

17. Tangat igitur, et osculetur Evangelium (in Missali Romano.) 47
23. — hęc parenthesis expungenda est. 23.
Sit insuper in Archivio Monasterij, uel apud ipsum Magistrũ &c.
Pręterea novitij ante XV. annum non recipiantur &c. 57

24. — Cap. separatum 24.

De novitio ad Professionem admittendo.

18. Nullus igitur professionem emittat &c. 58
Obtenta igitur Licentia Superior novitium accersat &c. . . .

Loco ultrascripti.

25. certior fiat de tempore suę probationis expleto, et admoneantur omnes Monachi ibi de familia degentes, quod ipsi modo deliberaturi sint de ejus approbatione. Tunc in Ecclesiam ducatur, ut ibi devotè, et attente oret, quatenus Deus ipsi inspirare dignetur, quid saluti animę suę conducat, et dum novitius in Ecclesia orans detinetur, Magister novitiorum dimissis cęteris novitijs, palam omnibus aperiat, quę ipse &c. 59

— certior fiat de tempore suę probationis expleto, deinde convocatis omnibus Monachis ibi de familia degentibus in Loco statuto, admoneantur quod ipsi modo deliberaturi sint de ejus approbatione. Interim Novitius vacabit devotis ac attentis orationibus, quatenus Deus ipsi inspirare dignetur, quid saluti animę suę conducat. Magister verò novitiorum palam omnibus aperiat, quę ipse &c. 25.

19. Habita relatione à Magistro &c

Deinde

Deinde Superior palam moneret &c.
Expletis his omnibus Novitius &c.
Si igitur acceptatus à majori parte
26. Vocalium &c. 61

Cap. separatum. 26.
De Professione à Novitio emmittenda.
hæc etiam debet fieri juxta ritũ nrũ.

Quibus expletis novitius prævia &c.
Postea faciat has sequentes &c.
Tunc surgit Sacerdos &c.
Ego Frater N. voveo & promitto
Deo omnipotenti, Beatæ Mariæ
semper Virgini, Beato Antonio,
et omnibus Sanctis, tibi Pater 64
27.

addendum petimus.
et tibi Pater Generalis, et Successoribus tuis, vel tibi R. P. vice Generalis Abbatis, et Successoribus ejus, toto tempore &c. 27.

Observatu dignum est, ut in facienda
professione, &c. &c. &c. 69

Cap. 3.
De habitu & Indumentis Monachorum

Omnes Religiosi uno habitu &c.
Pariformiter omnes Religiosi habeant
unam Tunicam, quæ sit Talaris usque ad pedes, et Corrigia circumligata, et in corrigia Coronam B.
28 M. V. habeant, (sive aliam quam
Domini nominant.) Supra hanc &c.
Omnia igitur hæc vestimenta sint
ejusdem panni et coloris nigri. 72
29.

illa parenthesis tollenda existimatur. 28.
conjunctio facienda ultrascripto arbitramur.
Excepta secunda veste Talari, quæ
potest fieri etiam ex panno. 29.

Calceamentis uti possint, quæ sint
30. nigri coloris (absque talo,) cum &c. 72
31. Vestes interiores sint ex panno, 73
et aliam formam &c.

Ly absque talo, adimendum. 30.
connectatur vel alia materia decenti, et aliam formam &c. 31.

Cap. 4.

Cap. 4.^{ud}

De Jejunio.

Teneantur omnes Monachi &c. 74

26. Preterea omnes teneantur &c. . . .

. . . nisi Abbati Generali. 75 — ultrascripto subjungendum credimus.

32. Hec omnia suprascripta intelligi debent, cum degunt inter Latinos. si tamen inveniantur in Natione sua, teneantur observare jejunia sue nationis, non ommittendo Vigilias Sancti Antonij. 32.

Ceteris vero temporibus &c.

Cap. 5.^{ud}

De Labore.

27. Cum sepe homines otiosi &c.

Officium Divinum &c. . . . .

cujuscumque sint gradus & conditio-

33. nis, 76 — addendum ducimus. exceptis Conversis. 33.

Nec studium Literarum &c. . . .

fiatque bis in singulis diebus menta-

34. lis oratio per dimidiam horam; 77 — jungendum censetur. quarum unam possit quisque seorsim absolvere ad arbitrium Abbatis; negligentes tamen &c. 34.

negligentes tamen &c.

Item cubitum ituri unusquisque &c.

Tenentur adhuc Monachi nostre &c. 79

Refectionis vero tempore &c. . . .

cibus anime non desit. 79

35. — Cap. separatum. 35

28.

De Missis celebrandis.

Quamvis enim die Dominico &c. . .

36. sed quotidie celebratur Missa Conventualis pro Conventu, & Benefactoribus. Reliqui tamen &c. . . . 80 — Missa Conventualis adimenda videtur, pro rationibus alibi relatis. 36.

29. super celebratione Misse, et recitatio-

37. ne officij ritu Latino, 80 — non ommittendum sed tenentur in hijs omnibus agere juxta Ritum sue nationis. 37.

30.

31. Hic necessario monitos volumus omnes Superiores &c.

Observetur

Observetur ulterius in Monasterijs &c.

38 . . . quo mortuus fuerit aliquis Monachorum, omnes Sacerdotes in illo Monasterio degentes Missas celebrent. 82

Cæterique Sacerdotio carentes &c. . . . . et hoc similiter faciant singulis annis, usque ad annorum septem complementum.

Loco.

. . . quo mortuus fuerit aliquis Monachorum, Sacerdotes in illo Monasterio degentes Missas celebrent usque ad quadraginta, nisi fortè Superior pro Defuncti meritis, plus dignum censeat. Cæterique &c. 38.

. . . Loco et singulis quoque annis celebretur una Missa, recitantes officium Defunctorum usque ad annos septem. 39.

40.

hic desideratur

Cap. separatum. 40.

De Studijs.

Studiorum Ordo hic servandus est &c.

41. . . . Authores quos sequitur nostra Religio, et alios prout magis videbitur expedire, et ipsi sequantur. 82.

. . . Loco Author quem sequitur Religio nostra, est D. Thomas Aquinas, ipsumque immutabiliter tenere debent omnes Studentes Religionis nostræ. 41.

Toto anni tempore Studentes &c. . . . conclusiones privatas, de materia

42. quæ tunc addiscitur, bis in hebdom. &c.

Loco, semel in hebdomada &c. 42.

Verum quoniam non omnibus &c.

Professores igitur Philosophiæ &c.

Pro Laurea Magistrali &c. . . 86

43. Ritus enim Doctorandi hic est.

Loco Et ille sit Ritus Doctorandi, qui in correcto Rituali nationis suæ exstat. 43.

Ad tale Magisterium uero &c. &c. 91

Cap. 6um

De euntibus ad Hæreticos & Schismaticos.

Quicumque cum hæreticis disputare &c.

Dilecto nobis in Dño &c. . . . 94

44. et præcipue S. P. N. N., et S. P. N. Antonij, semper præ oculis &c.

Loco et præcipue S. P. N. Antonij, et S. P. N. Benedicti semper præ &c. 44.

Missionarij

Missionarij nedum debent esse &c.
Nihil aliud requirant Missionarij &c. 97

Cap. 7.^{us}
De Predicatoribus.

Moneantur Predicatores nostri Ordinis &c. &c. &c. 98

Cap. 8.^{us}
De Confessoribus.

Secularium Confessiones nemo &c. 101
Decretum fel. rec. Clementis &c. 103
Sanctitas sua deinceps &c. — 108
Verum ad cognitionem &c. 108
Nequit ullus nostre Religionis &c. 110
Insuper nemo Monachorum &c. 112
In singulis igitur nostrarũ &c. . . . 112

45. Bulla Cene Domini, et Casuum ordinario reservatorum index ex parte Confessarij ponantur, ex parte verò penitentis Sacre imagines Crucifixi Iesu, Beate Semper Virginis Marie, uel aliorum Sanctorum affigantur. 113

Loco Bulla Cene Dni, et Casuum ordinario reservatorum index reperiantur apud Confessarium. cetera adimenda uidentur. 45.

Cap. 9.^{us}
De Familiaritate Seculi.

Nemini ex Monachis &c. 113
Nullo modo Monachi &c. . . .

46. omnīq; religiositate se preditos ostendant. 114

adjungendum esse credimus: Si aliquis ex Monachis Litteras scribere voluerit, Licentiam à Superiore obtineat, quibus illi ostensis, eidem remittat illas mittere. Si autem advenerint alicui Littere, primò quidem Superiori reddantur, quibus ipse Lectis, det, aut non det cui sunt ille Littere, prout conueniens esse judicaverit. 46.

Monachi

47. non prætermittenda ultrascripto annexio. Hæ omnes Leges observentur juxta Decretum in expulsione. verum ad majorem decorem et utilitatem Religionis, eadem Religio in Capitulis Generalibus, et Abbas Generalis assensu suorum assistentium habeat plenariam facultatem dimittendi à Religione perniciosos Religioni, non servata forma judiciaria; notoriè vero incorrigibiles absolute expellantur. 47.

De Canone Pœnitentiali quoad forum exterius.

Canon I.

Cap. X.

48. De Capitulo Generali . 137 — *Loco* Cap. De Abbate Generali 48.

49. addendum uidetur
Post Capitulum Gnle Abbati Gnli tantùm sit interpretari ac explicare Regulas Religionis, et Constitutiones, uti & præscribere Regulas particulares; hæ tamen non habent vim Legis universalis. Ordinationes verò à cæteris Superioribus in suis Monasterijs factæ, referendæ sunt ad Abbatem Gnlem, quas cum examinaverit cum assistentibus, si utiles comperiat, approbet. 49.

Idem

Idem auctoritatem habeat &c. . . . 138
non debeant permanere Abbates, sed
50. Priores tantum. 138

subjungendum Et cum his omnibus 50.
illas facultates communicet, quas
convenientes esse videt, pro varijs necessitatibus, et concessas possit contrahere, dilatare, vel revocare.

Expleto deinde tempore &c. 138
denuo Abbas Gnlij alium proponet
& sic deinceps. 140
51.

hic desideratur separatum
Cap. 51.
De Capitulo Generali.

Et si Abbas Gnlij sit futurus perpetuus,
52. nihilominus Capitulum Gnle,
saltem singulis &c. . . . . . .
prudenter consulant, provideque in-
53. vigilent. 140

hic inserendū quoties necessitas exegerit, vel saltem singulis &c. 52.
annecti arbitramur. Eligendo primò quinque Patres 53.
ab ordine Assistentium, & Abbatum,
qui cum Gnli Abbate suffragijs decernant materias ad Capitulum pertinentes, exclusis superfluis, & ijs, quas
Abbas Gnlis cum Assistentibus potest
definire. Ad hoc &c.

Ad hoc Capitulum convenire &c. 140
Obtenta per Emᵐ. Cardinalem &c.
Die uerò immediate sequenti &. 144
alternatim per vices bini per horam
54. (superpellicio induti) orationi assistant. Quotidie uerò &c. . . 144
juxta formulam in Ceremoniali
55. (Romano) præscriptam. Qua &c
Cum omnes convenerint ad Locum
56. Capituli, 145

hęc parenthesis tollenda est. 54.

Ly Romano expungendum est. 55.

uniatur, ubi priùs præparata sit 56.
mensa, et in medio Imago Crucifixi,
genuflectant & dicant &c.

genuflectant & dicant &c.
Ut autem omnis occasio &c.
Deinde ille idem, qui præest cæteros
omnes genuflexos absolvat ijs uerbis. Authoritate Dei &c. . . .

In nomine

57. In nomine Patris, & Filij, & Spiritus Sancti Amen. 147

addatur. Et post hanc absolutionem et si constiterit aliquem ex Electoribus ipso electionis tempore censura aliqua, aut irregularitate fuisse innodatum, ob defectum aliquem ad electionem pertinentem, nulla ratione id Abbati Generali nocebit, quo minus legitimè electus censeatur. 57.

His confectis absolvantur &c. 147
Ex Capitulo quia propter &c. . . . .
58. nominentur tres scrutatores eligendi, quibus nominatis omnium Vocalium vota uiva voce requirantur, in quibus si omnes consenserint, ipsi confirmati intelligantur. Quod &c.

Loco nominentur tres Scrutatores eligendi, pro quibus ab omnibus vocalibus suffragia ferantur, in quibus si major pars consenserit, ipsi confirmati intelligantur. Quod &c. 58.

Deinde eligatur Secretarius &c. 149
Postea Scrutatores ad mensam &c.
Electione Secretarij peracta &c. . . .
59. jus suffragij quod habet in alterum transferre. 152

jungendum cupimus, Hæc omnia suprascripta fieri possunt etiam ante absolutionem à Censuris. 59.

Postea omnes benè invigilent &c.
60. His peractis cùm singulis Capitularibus, singula nomina eorum, qui in Abbatem Generalem eligi possunt, distributa fuerint, pronunciet Secretarius hæc uerba. 153

Loco His peractis distribuantur singulis Capitularibus singulæ Schedulæ, in quibus scripta sint hæc verba: Eligo in Abbatem Generalem Religionis nostræ. . . . Et unusquisque in schedula sua scribat nomen illius, cui suffragari in animo est, et nomine suo subscripto obsignet. Et Secretarius &c. 60.

Tunc surgentibus omnibus &c. 153
61. Tunc Pr. Præses ex Schedulis sibi datis eam seligat, in qua scriptum est nomen illius cui suffragari in animo habet, et duobus digitis &c.

Loco Tunc Pr. Præses suam Schedulam complicatam, et duobus digitis prehensam &c. 61.

Si qui ex Vocalibus morbo &c.
Tum uerò pronunciet idem &c. 156

Cum omnes

Cum omnes id fecerint Scrutatores &c...
Si verò quod vix fieri potest, nec tunc
62. quidem res explicatur, 159

annectendum si voluerit Capitulum eligat quinque Patres ab ordine Assistentium & Abbatum in Electores, et quemcumque illi elegerint, is erit Abbas Gnlis, quod si hoc non placuerit, repetito &c. 62.

repetito scrutinio tandem exitū inveniet.
Electione peracta scribatur &c.
Cum primo electus Abbas Gnlis &c.
Idem Abbas Gnlis eadem &c.
Nullus in Assistentem omnino &c... 163
tum in resolutione graviorum rerum. 164
63.

hec additio non relinquenda uidetur.
Porrò Assistentes habeant hanc facultatem ex parte totius Religionis, quod si Abbas Gnlis extra Leges & decorem in his se gesserit, etiam post sufficientem admonitionem; quod facere ad Assistentes tantum pertinet; nempe in cibis, & indumentis suis, ac in sumptibus externis, possint inquam moderare, ac obligare consensui Capituli Assistentium. Et hoc faciant secretò ac modestè illius honori consulendo. 63.

Dimisso cœtu Abbas Gnlis &c.
Studijs sic deputatis &c.
Superioribus omnibus electis &c.
Capitularium quisque &c....
in publica mensa legenda per Superiores ipsos transmittat. 168
64.

ultrascripto presens annexio ualdè utilis. Cum verò singuli Superiores Monasteriorum non possint soli Monasteriorum suorum curas gerere, sed Adjutoribus egeant, ideò pro ratione facultatis ab Abbate Generali susceptę, possint quique Superiores statuere Officiales privatos, in Monasterijs suis. Et quidem in 64.

primis quatuor Consiliarios, quos necesse est ut habeat unusquisque Superior, et hoc perficiant Capitulo Conventuali, quo interveniant Sacerdotes tantum, et post electionem obtineant approbationem à Generali Abbate. Sed in admissione ad Professionem convocentur etiam sacris ordinibus initiati.

Preterea statuent annuales Officiales Monasteriorum, hoc etiam per Capitulum Conventuale, quos ipsi Superiores Capitulo proponant. Quod si notabilis aliqua ordinatio in Monasterio facienda contigerit, hanc quoque perficiant per Capitulum Conventuale, et referant ad Abbatem Generalem ad approbationem obtinendam. Cetera verò per Consiliarios suos curent quique Superiores.

De Protectore Ordinis.

Ut autem nostra Religio &c.

Cohortatio ad Monachos, & Constitutionum finis.

Itaque salutaribus, ac &c. &c. &c.

Monaci di S. Lazaro

Nell'anno 1701. da Michitar Pietro nella Città di Modone in Morea fù fondato un Monastero sotto il titolo, Monaci di S. Antonio Abbate.

Nel 1711. furono dalla chi: me: del Cardinal Gabrielli coll'assenso di questa S. Congregazione distese quelle Costituzioni, che dovevano da loro osservarsi.

Caduta la Morea nelle mani del Turco, abbandonarono essi la Città di Modone, e si trasferirono nell'Isola di S. Lazaro vicina a Venezia, ove hanno fabricato un bel Monastero, e sono accresciuti sino al numero di 40 Monaci in circa.

Supplicano presentemente di essere eretti in vera, e formal Religione approvata dalla S. Sede; e che siano loro accordate alcune mutazioni, che bramano di fare alle sudde. Costituzioni.

Intorno al primo punto, il lodato Cardinal Gabrielli nella Prefazione premessa

alle med.e cioè le condizioni ricercate pri-
ma, che dalla S. Sede si accordi una tal
grazia = Regulare est (dice egli, e lo pro-
va con alcuni esempj) quod antequam Se-
" des Apostolica deveniat ad approbatio-
" nem, seu erectionem alicujus Congregatio-
" nis in veram, et formalem Religionem,
" illa, prius accepta una ex Regulis jam
" approbatis, permanere debeat per multos
" annos in statu simplicis Congregationis,
" seu Societatis cum emissione Votorum
" simplicium, et, postquam propagata
fuerit in pluribus Monasterijs, dederit-
que preclara sue probitatis, et commu-
nis utilitatis in bonum Ecclesie, et pro-
ximorum specimina, tunc Sedes Aposto-
lica eandem approbet in veram,
et formalem Religionem.

Quando anche si voglia prendere l'Epoca del-
l'anno 1511, in cui furono loro date le
accennate Costituzioni, è chiaro, che
dalla loro fondazione sino al presente
giorno

giorno sono passati molti anni, ne' quali questi Monaci permanserunt in statu simplicis Confraternitatis cum emissione Votorum simplicium. E quanto alla di loro probità, e utilità per la Chiesa, basta, che la S. Congregazione consulti le Relazioni, che si conservano ne' suoi Archivj, per esserne informata; onde non si promove alcuna difficoltà sopra di queste due condizioni.

Hanno pure accettata una delle Regole approvate, cioè, la Regola di S. Benedetto. Ma qui nasce la difficoltà, se questa convenga col loro Istituto, locchè merita esame.

Manca poi loro la pluralità de' Monasterj. Ma forsi sopra di questa mancanza potrà sorpassarsi, si attesi alcuni più freschi esempj di Religioni approvate senza questa pluralità, si per alcune piccole fondazioni, che diconsi da essi fatte in Paesi Oltramontani. Sarà però necessario lo spianare antecedentemente

certa difficoltà, che nasce da questa mancanza.

Cercasi adunque in primo luogo, se convenga coll'Istituto di questi Monaci la Regola di S. Benedetto, che hanno accettata. Certo è, che questa Regola non si osserva da essi in varj capi, specialmente nell'Astinenza, e ne' Divini Offizj.

Non si osserva nell'Astinenza. S. Benedetto al Capo 36 della sua Regola così dispone =
" Carnium esus infirmis, omninoque debi-
" libus pro reparatione concedatur: at
" ubi meliorati fuerint, a carnibus mo-
" re solito omnes abstineant = et al Ca-
" po 39 = Carnium vero quadrupedum
" omnino ab omnibus abstineatur comestio,
" præter omnino debiles, et ægrotos = Tutto al contrario le Costituzioni di questi Monaci al capo 4. dopo di aver comandata l'osservanza della Quaresima, e delle Vigilie all'uso della Chiesa Romana, e dopo di aver ordinato il Digiuno per

per la Vigilia di S. Antonio Abbate per 9. giorni avanti la Nascita del Signore, e per 3. giorni avanti l'Assunta di Maria Vergine, così dispongono = Caeteris verò temporibus
" Superiores non sint superstitiosi in
" decernendis victuum alimonijs extra jejunium, sed juxta revelationem Apostolorum
" nullam habeant rationem de cibis, quae
" potius vanam observantiam mentibus
ingerit (quasiche l'astinenza delle carni commandata da S. Benedetto fosse una superstizione, e una vana osservanza)
" exceptis tamen Fer. 4. 6. et Sabb., in
" quibus tenore presentium Constitutio-
" num teneantur jejunare, sed tam in cibis
" quàm in caeteris, piscibus, et his, quae ab
" Ecclesia Romana permittuntur, vescan-
" tur. Si Abbati Generali, prout tem-
" pus, et locus expostulat, melius vide-
" bitur, possit concedere facultatem,
" ut Feria tantum quarta comedi pos-
" sint carnes.

Non si deve però qui dissimulare, che tra le aggiunte, e mutazioni, che si propongono di queste Costituzioni, la 3.a è questa =
„ Hæc omnia supra scripta intelligi debent
„ cum degunt inter Latinos: Si tamen in-
„ veniantur in Natione sua, teneantur ob-
„ servare jejunia suæ Nationis, non omit-
„ tendo vigilias S. Antonij = Tale aggiunta è lodevole, anzi necessaria. Ma, oltre che questa riguarda un caso puramente possibile, o che non si verifica, senon quando alcuno di essi è destinato Missionario in Oriente; non toglie di mezzo la contrarietà delle Costituzioni colla Regola di S. Benedetto.

Non si osserva la Regola di S. Benedetto circa i Divini Officj. Rispongono le Costituzioni di S. Lazaro al Cap. 5. = Offi-
„ cium Divinum a S. R. E. vice corre-
„ ctum ter in die recitetur, ut moris
„ est apud Armenos = All'incontro S. Benedetto dal Cap. 8. della sua Regola sino al 19.

pre=

prescrive tutte le sette Ore Canoniche, e ne dirige molto distintamente la Salmodia, con ordine affatto diverso dal Rito Armeno. Et ecco per dieci, e più capi incompatibile colle Costituzioni di S. Lazaro la Regola di S. Benedetto.

Si tralasciano altre piccole diversità tra quelle, e questa. Mentre però in questi due capi, i quali, dopo i Voti, sono i principali nella Regolare osservanza, astinenza, e coro, non è da Monaci di S. Lazaro osservabile la Regola di S. Benedetto. come dunque si è questa da loro abbracciata? come si può da loro professare, e fare il Voto di ubidienza secondo questa Regola.

E giacchè cade qui il discorso sopra la Professione, si crede opportuno il prendere questa occasione per porre sotto gli occhi della S. Congne la formola, colla quale essa è concepita nelle Costituzioni, et è =

Ego Frater N. voveo, et promitto Deo Omni-
" potenti, B. Mariæ semper Virgini, B.
" Antonio, et omnibus Sanctis, et tibi Pater
" toto tempore vitæ meæ servare Regulam
S. P. N. N. (devesi secondo l'accettazione
fatta apporre, S. Benedicti) quam pro-
" fitetur nostra Religio, et Constitutiones
" Monachorum nostræ Religionis a Summo
" Pontifice approbatas, vivendo in obedi-
" entia, in paupertate sine proprio, in
" castitate, et in parata voluntate ef-
" fundendi sanguinem pro Fide Catho-
" lica S. Romanæ Ecclesiæ.

Oltre la difficoltà, di cui si è sin ora parlato,
circa la Regola di S. Benedetto: notinsi
le ultime parole di questa formola,
colle quali non si fa Voto di andare
alle Missioni, com'essi dicono, e mo-
strano di credere; ma si promette
soltanto una cosa, a cui sono obbligati tutti
i Cristiani, dovendo tutti avere paratam
voluntatem effundendi sanguinem
pro

pro Fide Catholica. Da questo Voto poi si
esentano i Conversi = Conversi non sint ob=
stricti ad Votum speciale effundendi san=
guinem = quanche siano i Conversi liberi
da questa obligazione commune a tutti.
Così esposta la difficoltà, che verte circa l'ac=
cettazione della Regola di S. Benedetto,
conviene passare all'altra, che nasce dalle
mancanze della pluralità de Monasterj,
e che riguarda particolarmente il R.
Abbate, unico Abbate di questi Monaci
nello stato presente, tra Successori di Mi=
chitar Pietro Fondatore, il 2°.
Prima di esporla, conviene supporre ciò, che
dispongono le Costituzioni al Cap. X. Fanno
queste molta differenza tra l'Abbate
Generale, e gli Abbati Locali. Vogliono, che
l'Abbate Generale sia perpetuo; e
gli Abbati locali siano ad tempus, cioè
per anni quattro. Vogliono, che l'Abba=
te Generale sia eletto in un Capitolo
Generale, a cui intervengono tutti

gli Abbati locali con alcuni altri in esse descritti; e che gli Abbati locali siano eletti nel Capitolo Generale, non però dal Capitolo, ma dall' Abbate Generale col voto di altri sei Padri, i quali siano stati a lui dati per Assistenti del Capitolo Generale. Sono così chiare queste disposizioni, che non ponno rivocarsi in dubbio; onde si stima superfluo il riferirne le precise parole. Questo Capitolo Generale però sino ad ora non ha potuto passare dal Mondo dei puri possibili al nostro Mondo delle cose esistenti; e Dio sà, quando vi passarà.

Ciò supposto, cercasi, quale sia la condizione dell' Abbate di S. Lazaro, come si è detto, unico Abbate di questi Monaci. Se debba aversi per Abbate Generale, e per conseguenza Abbate perpetuo; oppure per Abbate Locale, e per conseguenza temporaneo.

Cer-

Cercasi ancora, in qual maniera sia stato eletto? essendo manifesto, che non può esse-re stato eletto, nè nella maniera, che dal-le Costituzioni si prescrive per l'Abbate Generale; nè in quella, che si prescrive per gli Abbati Locali.

Lo scioglimento di questa difficoltà tanto più è necessario, quantochè questa è forsi la principale origine delle presenti di-scordie. E quando anche vogliasi favo-rire alla perpetuità dell'Abbate di S. Lazaro, almeno sino a che abbiano luo-go i Capitoli Generali, è però sempre necessario sapere il modo, col quale viene eletto, ad effetto di poterlo ap-provare, se si troverà buono, e così schiavare ulteriori Liti, e discordie. Per favorire però alla detta perpe-tuità, che si sappia, non vi è altro fondamento, che l'esempio del suo Ante-cessore, il quale è unico, non sembrando potersi porre a calcolo l'esempio

di Michiar Pietro, per esser questi stato il Fondatore.

Restringendo ora i Dubbj, che all' EE. VV. si propongono sopra il primo punto so_no questi.

I. Se dalla S. Congregazione debba approvarsi l'accettazione della Regola di S. Benedetto fatta da Monaci di S. Lazaro?

II. Se debba approvarsi, o mutarsi la formola della loro Professione?

III. Se l'Abbate di S. Lazaro debba essere Abbate Generale, e perpetuo, almeno sino al tempo, in cui Iddio conceda, che moltiplicati i Monasterj, si possano celebrare i Capitoli Generali?

IV. Quale debba essere la forma della di lui Elezione sino al tempo sud.º?

V. Se, non ostante, che manchi la pluralità de' Monasterj, si abbia a devenire alla formale, e solenne approvazione.

La Risposta, che dall' EE. VV. si darà a

questi

questo ultimo Rebbio, dipende ancora dall' esame, che ora si intraprenda del secondo punto, cioè dalle mutazioni, che i Monaci di S. Lazaro bramano di fare alle loro Costituzioni.

Sono queste in numero 64. Eppure, quantunque siano tante, una sembra mancarne, che può parere molto necessaria, e perciò si sottopone al giudizio dell' EE. VV. Riguarda questa li Missionarj, e Predicatori, de' quali si parla ne' Capi 6. e 8. delle Costituzioni. Dicesi al Capo 6. = Abbas Generalis eam dumtaxat
" facultatem habeat mittendi nostros cum
" auctoritate Missionum in Partes Hae-
" reticorum, et Schismaticorum, quam
" Summus Pontifex Abbati Generali pro
" tempore ad effectum solum Missionis
" concesserit = In questi termini pare, che la cosa camini a dovere, ma conviene stare attento, che non s'interpreti sinistramente. Nasce il sospetto

da ciò, che fu asserito da questi Monaci in un loro ricorso fatto a questa Sagra Congregazione nell'anno 1718. per difendersi dalle accuse del Vicario Patriarcale di Costantinopoli, in cui alla pag. 15. si legge = Il nostro P. Abbate ha
" facoltà di mandare i nostri Monaci
" in qualità di semplici Predicatori per
" due motivi. L'uno è per essere il no-
" stro P. Abbate decorato del Sommo ba-
" stone, e dignità di Vartabied, la
" quale conferisce la facoltà non so-
" lamente di predicare, ma di man-
" dare ancora i suoi Discepoli a pre-
" dicare, e non essendo mai stata rivo-
" cata dalla S. Congregazione, poteva
" valersene il nostro P. Abbate. L'altro
" motivo molto più efficace, è fondato
" nel 4.° Voto che abbiamo di attendere
" alla predicazione della Fede Cattolica:
" et essendo le nostre Costituzioni state
" approvate, e confermate dalla S. Congregazio-
ne

" ne viene in conseguenza, che in adempi-
" mento delle nostre Regole, il P. Abbate
" in cui non si controverte la giurisdizione
" di governare i Monaci, possa mandar-
" gli a predicare in conformità delle no-
" stre Costituzioni = Questo loro Raziona-
mento può portare al falso. Quale sia
quel quarto Voto, di cui si fà qui men-
zione, si è veduto di sopra. Non sussis-
te poi certamente quella illimitata
facoltà, che si dà al P. Abbate; di man-
dare i suoi Monaci a predicare la
Fede Cattolica; nè, perche sono state in
qualche maniera approvate le Costi-
tuzioni, si può dire che il Papa glie
l'abbia concessa. Qui dunque vi è
bisogno di qualche spiegazione; e sembra
che per lomeno alle descritte parole
dovrebbe aggiungersi = Servatis sem-
" per, et ubique Decretis S. Congregatio-
" nis de Propaganda Fide, cui omnes
" obedire teneantur.

Et in questo stesso proposito sono pregate l'EE. VV. ad osservare, se meriti alcuna emendazione, o aggiunta, ciò, che si soggiunge al Capo 9. = "Monachi, qui in "Missionibus destinantur, possunt servatis "servandis Parochias exercere, et sic par"vulos, et adultos baptizare, vel Matri"monijs assistere: nullibi autem possunt "Monachi esse patrini in baptizandis parvulis" = Tantopiù sembra necessaria questa osservazione, quantochè nel citato ricorso pag. 15. si asserisce essere uso antico degli Armeni, che approvati per lo Sacerdozio, conseguiscono nell'istesso tempo tutta la potestà delle chiavi, cioè, quella dell'Ordine, e quella della Giurisdizione unitamente.

Venendo ora alle omissioni, Restrizioni, dichiarazioni, et ampliazioni respettivamente, che si domandano in numero di 64, sembra, che alcune di esse si possono accordare assolutamente; altre si possono

con

concedere, ma con modificazione; altre
si debbano assolutamente negare; e finalm.te
che altre abbiano bisogno di spiegazione.

Quelle, che sembrano potersi accordare asso-
lutamente, sono, la 15, nella quale si es-
cludono dalla Religione gli Apostati, e
gli Infedeli = Apostatæ vero, vel ab Infide-
litate conversi nunquam admittantur =
La 16; nella quale si stabilisce, che i
Vestiendi sieno tutti della propria loro
Nazione Armena. Locchè pare neces-
sario per l'osservanza del Rito. La 20.
e 26., che propongono la mutazione
del Rito delle Vestizioni, e Professioni
prescritto nelle Costituzioni, nel proprio
Rito Armeno. Hanno trasmesse le copie
di questo Rito, nè si è trovato, in che
riprenderlo. La 22., che riguarda la
formola della Professione, nella quale
quando non si faccia nelle mani del P.
Generale, debbasi dire = Et tibi R. P.
Vice Generali Abbatis, et Successoribus ejus.

la 3a., della quale si è parlato sopra, e riguarda i Digiuni. La 6a., la quale regola la elezione degli Officiali, che debbono ajutare i Superiori Locali nel governo de' loro Monasterj. Nello stesso modo possono permettersi alcune altre, le quali sono, o di niuno, o di leggerissimo momento, e perciò si tralasciano.

Quelle, che pare potersi concedere, ma con modificazione, sono, la prima, nella quale si domanda di ommettere la Prefazione del Card.l Gabrielli premessa alle Costituzioni. In questa distintamente si dichiara, che avanti la solenne ora richiesta approvazione della S. Sede, i Voti di questi Religiosi sono semplici, e non solenni. Si può dunque ciò concedere, ma solamente dopo che avranno impetrata la detta approvazione. La 4a., nella quale si propone, che nelle cose, che non cadono sotto i Voti, o sotto li precetti E-

van-

vangelici, possa l'Abbate in omnibus dispensare = Sembra doversi ciò modificare, coll'aggiungere = habito tamen in gravioribus consensu suorum Assistentium = Peraltro si approva la dichiarazione, che si vuol fare, che queste Costituzioni, prescindendo da' sud.i Voti, e Precetti, non obligano a verun peccato. La 18., nella quale si dà all'Abbate Generale la facoltà di visitare Novitios etiam professos, singulos seorsim: facoltà da lui communicabile ancora agli Abbati Locali. La decenza richiede, che questa Visita non si faccia dal Superiore, o Generale, o Locale, senon è accompagnato da qualche Padre seniore, o graduato. La 33., che alla Regola, nella quale si commanda, che all'Officio Divino in chorum omnes conveniant cujuscumque sint gradus, et conditionis, aggiunga questa eccezione =

Exceptis Conversis. Parè, che non debbano eccettuarsi, senon per quel solo tempo, in cui per commando del Superiore sieno impiegati in qualche altro servizio della Casa, o de' Monaci. La 46. nella quale si prescrive, che = Si aliquis ex
" Monachis litteras scribere voluerit,
" licentiam a Superiore obtineat, quibus
" illi ostensis, eidem remittat illas mittere.
" re. Si autem advenerint alicui litteræ,
" primo quidem Superiori reddantur,
" quibus ipse lectis, det, aut non
" det cui sunt illæ litteræ, prout convenient
" veniens esse judicaverit = Da questa legge dovrebbero eccettuarsi le lettere scritte da qualunque siasi Monaco a questa S. Congregazione, e da essa a qualunque siasi Monaco dirette: parimenti le lettere dell'Abbate Generale, de' Superiori Locali, e degli Assistenti, e de' graduati, che abbiano parte nel governo, o siano da loro, o siano a loro scrit-

scritte. La 49, in cui si dà all'Abbate Generale la facoltà di spiegare la Regola, e le Costituzioni, e di prescrivere Regole particolari. Pare, che a ciò debbasi ricercare il consenso degli Assistenti.

Quelle, che sembra doversi assolutamente negare, sono la 3a., in cui si attribuisce all'Abbate Generale la facoltà di leggere, e di permettere a suoi Monaci, che leggano Libros Schismaticos in Natione nostra editos. Si era già stabilito nelle Costituzioni, per la licenza de Libri proibiti doversi ricorrere alla Sede Apostolica. Non è tale la distanza da Venezia a Roma, che non possa ciò facilmente eseguirsi. La 4., in cui si chiede per l'Abbate Generale la facoltà di assolvere quegli Eretici, o Scismatici, che vorranno entrare nella sua Religione. Una tal facoltà fu già dal S. Offizio al P. Generale negata, come notò il Card.l Gabrielli

nelle Costituzioni. La 38, in cui si dimanda di tralasciare la Messa Conventuale quotidiana. La 45, che parlando dei Confessionarj apposti nella publica Chiesa in vece di ciò, che si prescrive nelle Co-
" stituzioni = Bulla Cœnæ Domini, et Casuum
" Ordinario reservatorum index ex parte Confessarij ponantur, ex parte vero Penitentis Sacræ Imagines Crucifixi
" Jesu, B. semper Virginis Mariæ, vel
" aliorum Sanctorum affigantur = vuole solamente apporre queste parole =
" Bulla Cœnæ Domini, et Casuum Ordinario reservatorum index reperiantur
" apud Confessarium = e che tutto il resto si cancelli. La 47, in cui si dimanda, che = " Religio in Capitulis Generalibus, et Abbas Generalis, cum assensu
" suorum Assistentium, habeat plenariam facultatem dimittendi a Religione perniciosos Religiosi, non servata
" forma judiciaria; potiori verò incor-

ri-

" vigibiles absolute expellantur — Non si accorda questa facoltà colla solenne approvazione, che si domanda, nè colla solennità de' Voti, che da essa deriva. La 54, in cui non si vuole commandato, che i Monaci oranti avanti il SS.mo Sagramento esposto siano superpellicea induti. La 60, in cui si ordina, che nel Capitolo Generale ciascun Vocale nomine suo subscriptum obsignet la Schedola, che dà per la elezione del Generale. Oltre a tutte queste domande, pare doversi rigettare un altra istanza, che non è nel Foglio delle 64, ma in altro Foglio a parte. Nel fine delle Costituzioni, aveva ordinato il Card.l Gabrielli, che si stampassero alcune Costituzioni Appostoliche, e Decreti delle S. Congoni spettanti ai Regolari, e gli aveva distintamente espressi. La qual cosa è molto buona, perche così i Monaci Armeni, i quali per lo più non intendono

il Latino, avrebbero avuta la notizia di queste leggi, leggendole nelle Costituzioni tradotte nel loro Idioma. Domandasi ora di essere scaricato da questo peso, lasciando, che la lettura dei detti decreti sia fatta solamente tra li più assennati, e capaci, cosiche ad essi poscia spetti il carico nella forma più sana, ed evidente nel proprio idioma, uniformandosi alla Nazione a commune universal vantaggio.

Finalmente quelle, che sembrano aver bisogno di spiegazione, sono la 6., in cui si dice = " Monasteria quoque Religionis nostræ, " quidquid possident, Religionis nomine possideant, ut Abbas Generalis possit singulis Monasterijs, prout opus fuerit omnia dispensare = Cosa intendesi per questa universal dispensazione delle cose temporali, che si vuol permettere al P. Generale? La 19, in cui si domanda di espungere dalle Costituzioni questa Legge = Conversi

ad

ad Novitiatum Clericalem non admittantur nisi post duos saltem annos = Con questa espunzione cosa si vuole? Che i Conversi non possano mai passare allo stato Clericale? oppure che vi possano passare ancor prima dei due anni? La 43. in cui si chiede, che il Rito dell'addottoramento espresso nelle Costituzioni sia mutato in altro Rito proprio della Nazione. Non si sà, qual sia questo Rito, ed è necessario il vederlo, perche forsi in questo si danno alli Varrabied delle facoltà, che non gli convengono. La 55. in cui parlandosi della Riposizione dell'esposto SS.mo Sagramento, e prescrivendosi nelle Costituzioni, che questa Sagra funzione si faccia juxta formulam in Ceremoniali Romano prescriptam. Si domanda di espungere quella parola Romano. Ma si dica adunque, qual Ceremoniale vogliono

Essi osservare in questa Funzione?

Ecco pertanto ristretto ad altri cinque Dubbj tutto ciò, che appartiene al 1º. punto.

I. Cosa commandino l'EE.VV. di stabilire per riguardo a' Missionarj, o' Predicatori di questa Religione?

II. Se debba concedersi ciò, che si è creduto potersi concedere intorno alle proposte mutazioni? E quando nò, quale tra le notate cose debba negarsi?

III. Se l'EE.VV. approvino quelle modificazioni, che si è creduto potersi apporre ad alcune di esse mutazioni? E quando nò, quale debba disapprovarsi?

IV. Se l'EE.VV. voglino negare tutto ciò, che si è creduto doversi negare? E quando nò, cosa pensino doversi concedere?

V. Se in alcuni punti debbano chiedersi quelle spiegazioni, che si è creduto doversi chiedere?

Ponenza
Dell' Emo Sig. Card.l Galli

Armeni

Pag. 2. lin. 1. Vivendi genus Cœnobitarum a Christo et Apostolis institutum vere censet Cassianus Collat. 18. cap. 5.

Memoriam Christi non facit Cassianus loc. cit. ait enim Cœnobitarum itaque disciplina a tempore apostolicæ prædicationis sumpsit exordium.

Ibid. § Pene collapsam etc: Tempore S. Benedicti pene collapsam cœnobiticæ vitæ disciplinam in universum non asserverem, licet eius fervor in Italia ob Barbarorum incursionem imminutus fuisset. Nec verum est S. Benedictum vitæ monasticæ adiecisse tria vota sollemnia perpetuæ obedientiæ, castitatis ac paupertatis, cum huiusmodi votis tum in Oriente, tum in Occidente ante S. Benedicti ætatem Cœnobitæ obnoxij fuissent. Ab his ergo abstinendo, quæ in hoc paragrapho continentur sic immutarem

Inter cœnobiticæ disciplinæ propagatores et Legislatores
„ merito celebratur S. Benedictus qui eam novis præclarisque præ-
„ sidijs adeo communivit, ut in hoc vitæ genere quod ipse
„ suis Cœnobitis observandum proposuit, nihil evangelicæ, nihil
„ monasticæ perfectionis desideretur. Cuiusrei etc.

Pag. 3. num. 69. Iuniores diligere in Xpi amore. 70. pro inimicis orare. Hanc lectionem Commentatores Regulæ S. Benedicti, ut ineptam reijciunt, et communiter legunt 69 Iuniores diligere 70 In Christi amore pro inimicis orare.

Pag. 11. lin. antepenult. Hic et alibi pluries nominatur Pater Generalis. Sed ubinam gentium novatur Pater iste Generalis?

Ibid. Quo quidem quarto voto adstringimur non ex necessitate nostræ Regulæ S. P. B. sed potius imitatione et exemplo SS. Patrum Monachorum et præcipue S. P. N. Antonij, ut .... necnon S. P. Benedicti Abbatis, cuius

plurimi filij etc: Hos Sanctos Monachos, voto, de quo agitur, se obstrinxisse, non facile probabitur. Potius scriberem

Quo quidem quarto voto adstringimur non ex necessitate Regulæ
„ S. P. Benedicti, sed potius eius imitatione et exemplo de catholica
„ fide prædicanda adeo solliciti sumus. De eo enim narrat S. Gre-
„ gorius Magnus lib. 2. Dialogor. quod cum ad Montem Casinum
„ pervenisset, invenit a stulto rusticorum populo Apolinem coli;
„ quare ipse Vir Dei contrivit Idolum, subvertit aram, succendit
„ lucos . . . et commorantem circumquaque multitudinem prædica-
„ tione continua ad fidem vocabat.

Pag. 13. De Officio divino etc: Cum Monachi isti in Officij divini recitatione sequi velint ritum armenum, notum esse deberet, an eidem ritui conforme sit ter tantum in die Chorum adire.

Pag. 14. cap. VIII. lin. 3. Verba excerpta ex cap. 8. Regulæ S. Benedicti; Quod restat post vigilias a fratribus nisi Psalterij vel Lectionum aliquid indigeant, meditationi inserviatur, sunt hic posita, ut aditum aperiant ad loquendum de Oratione mentali, seu meditatione. sed qui ita legit prædicta verba, manifeste corrumpit textum Regulæ, qui ita habet, Quod verò restat post vigilias, a fratribus, qui Psalterij, vel Lectionibus aliquid indigent, meditationi inserviatur. Non ergo iuxta mentem S. P. B. verba illa ad Orationem mentalem trahuntur.

Pag. 20. l. 14. necessitatis occasio. Regula habet necessitatis excusatio. Et quæ sequuntur in Regula non sunt prætermittenda.

Pag. 21. Cap. XIII. Quæ Regulæ addunt de Vestimentis horum Monachorum, non satis intelligo.

Pag. 23. Perpendendum est, an permittendum sit Monachis istis jejunare more occidentalium, dum in Occidente degunt. Deinde scire oporteret

quo genere ciborum utantur extra dies jejunij

Ibid. lin. 23. Praeterea omnes jejunare per novem dies ante Nativitatem D. N. Jesu Xpi. Et cur non per totum Adventum?

Ibid. in fine. Decernimus tamen etc. Hic conceditur Generali facultas dispensandi ut in Vigilijs extra Quadragesimam uti possint Monachi ovis et lacticinijs. Sed si consuetudo loci sit, ut in praedictis vigilijs fiat abstinentia ab ovis et lacticinijs, nec P. Generalis nec ullus Superior dispensare potest nisi causa infirmitatis etc.

Pag. 25. Quod initio hic dicitur de duplici silentio, bene habet. Sed dicere Sanctum Benedictum dum ait omni tempore silentio debent studere Monachi, injunxisse illis tantum quod omni tempore alta voce non loquantur, arbitrarium videtur, et contra mentem S. Patris; nam silentio studere, non significat nunquam loqui, sed semper addictum esse et inclinatum silentio, et illis verbis nihil absolute determinat, sed solum disponit, et praeparat discipulos ad id quod deinde decernit.

Pag. 26. Quae in hac pagina habentur spectantia ad eruditionem examine indigent, quod ob temporis angustiam instituere nequeo.

Pag. 28. l. 5. Quod hic deducitur ex S. P. Benedicto, legitima probatio per annum in habitu religioso, non bene deducitur; nam si integrum caput 58. Regulae hic transcriptum fuisset, constaret S. Patrem statuisse, ut ea die qua Monachus professionem emittit, exuatur rebus proprijs, quo induitur est, et induatur rebus monasterij. Posterioribus saeculis alia disciplina introducta fuit.

Pag. 36. initio. Quid si occurrat semper paritas inter suffragia affirmativa, et negativa?

Pag. 31. post medium. Haec verba Regulae, sive etiam pars quamvis parva Congregationis saniori ~~[illegible]~~ consilio elegerit, interpretes torquent; nullus

quod sciam ad electionem per compromissum, ut ea exponat, recurrit.

Pag. 49. col. 2. Hic mentio facienda de Decreto Innocentii XII. qui probationem unius anni, de qua hic est sermo, ad sex integros menses restrinxit.

In alio Quaternione

Cap. III. Constatne de Apostolica dispensatione, de qua hic sermo est?

An cap. IV. Abbatis Generalis nomen cum suis Assistentibus hic inducitur.

Constitutiones Monachorum Armenorum S. Antonij Abbatis Congnis Venetę S. Lazari sub Regula S. Benedicti Abbatis

Preludium

Pars I.ª

Pars II

Pars III

Pars IV

Cap: I

De voto Paupertatis Castitatis, Obedientię, et Fidei predicandę apud Infideles usque ad sanguinis effusionem

Monachos nostrę Congregationis Religiosa professio quatuor votis adstringit, nimirum Paupertatis, Castitatis, Obedientię, et Predicationis Fidei apud Infideles usque ad sanguinis effusionem. Hęc solemnia sunt, a quibus sane nulli, pręter Summum Pontificem, sit facultas dispensandi.

Hinc nec Abbas Monasterij, nec ullus omninò Superior in ijs relaxandis, quę pertinent ad hęc vota, se ingerat, sed ad ea potius perficienda, quę religiose voverunt, singulos adhortetur: nam vota hęc fundamenti loco sunt posita, quo nostra Congregatio nititur.

§ I

De voto Paupertatis

Paupertatis voto quo terrenis omninò solvuntur Monachi, ut cœlestibus inhient, arctè ligantur Congregationis nostræ Confratres, ne liceat cuiquam ipsorum, aut aliquid ut jure suum possidere, aut aliquid ut usu proprium usurpare, aut aliquid, nulla necessitate urgente, superfluum habere: Vita Jesu Christi, qui, ut nos divites faceret, pauperrimus factus est, manifestetur in nostro corpore mortali. Hinc vivant singuli tamquam in Terris hospites, et peregrini, qui nec manentem Civitatem habeant, nec Domum, aut Cellam, nec quidquid ipsis in via etiam ad victum, et ad vestitum conceditur, ad se pertinere putent, Christum imitantes, qui Lucæ cap. 9 ajebat, vulpes foveas habent, et volucres cœli nidos: Filius autem hominis non habet, ubi caput reclinet.

Quò autem severius a vitio proprietatis abstineant, potiores ejus actus hoc loco subnectimus.

1.°

1.º Qui rem ceteris communem puta libros &c ad usum specialem sibi vel alijs Fratribus ex ingenio reservat, contra voluntatem expressam, vel probabilem Superioris.

2.º Qui res aliquas Abbati petenti abscondit, vel claves ex industria celat, ne Superior tollat, aut disponat ad libitum.

3.º Qui domos, et possessiones suo nomine locat, et earum fructus, census, pensiones, aut Canonem recipit.

4.º Qui de re sibi ad usum concessa, vel a se quomodocumque acquisita propria authoritate disponit, vendendo, donando, alienando absque licentia Abbatis

5.º Qui res sibi donatas, comparatas, concessas etiam ad usum apud Seculares deponit, ac custodit.

6.º Qui in lucro mercature cujuscumq: generis sive possessionum, sive animalium, sive mercium partes habuerit.

7.º Denique Superior, qui concedit Subditis, qui accipit bona stabilia ad usum, usumfructum, administrationem sui ipsius commodo reservatam.

Hi omnes proprietatis vitio non carent, et contra paupertatis votum apprimè peccant.

§ II

De voto Castitatis

Castitatis voto, quo Angelis Monachi exequantur, custodiendo totis contendant viribus. Illud quidem ij solicitius servant, qui magis ab intestino hoste pertimescunt, ac vigilijs, orationibus, jejunijs instant. Verum et ab externis caveant oportet. Hinc 1.° sensus omnes diligentissimè custodiant, ac presertim avertant oculos, ne videant vanitatem

+ 2.° a feminarum etiam sibi affinium colloquio, et consuetudine abstineant.

3.° omnes omninò mulieres ab ingressu sui Monasterij prohibeant.

4.° nec cum ijs vel in itinere, quantum fieri potest, in eadem domo cohabitent.

+ 5.° Nec cum Pueris seorsum agant, sed siquid eos docere contigerit, extra Monasterij claustra id prestent.

6.° omnes denique occasiones ca-

sti

stitati noxias, vel periculosas amoveant, amputent, fugiant.

§ IIII

De voto Obedientiæ

Hoc præ cæteris votum nostris hisce Constitutionibus commendatur: est enim basis, ac mensura officiorum, quibus Christo conformes efficimur: se enim venisse testatus est, non ut faceret voluntatem suam, sed ejus, qui misit illum, proinde factus pro nobis obediens usque ad mortem, mortem autem Crucis.

Hinc 1.° debet Monachus Abbatem suũ Christi loco habere, eique in omnibus, excepto peccato, obedire, ac nihil eo inconsulto statuere.

2.° Illius regimen neque subtiliter investigare, neque insolenter reprehendere tum intra, tum extra Monasterium.

3.° Imò nec epistolas aut mittere, aut accipere, quam illi ante non exhibuerit, nec tractatus ullos inire quos illi antea non patefecerit: II

4.° Sub obedientiæ jugo non gemere, sed potiùs apprimè gaudere, quo et

II exceptis, de quibus infra

tutus ab hostium insidijs, et magis acceptus Deo in singulis operibus est.

Peccant contra votum graviter vel leviter juxtà gravitatem, vel levitatem materie, qui voluntati repugnant Abbatis: et quidem graviter, si ex contemptu, vel gravi cum scandalo, etiam in re minima, vel si formale preceptum violent expressum voce vel scripto: his conceptis verbis: Precipio tibi in virtute Spiritus Sancti: necnon sub formali precepto.

§ IV

De voto predicationis Fidei apud Infideles usque ad sanguinis effusionem

Majorem charitatem nemo habet, ut animam suam ponat quis pro Fratribus suis: Inde votum, quod nostre Congregationis est proprium: ex ijs enim regionibus sumus, ubi Armenos nostros, à Petra Ecclesie jampridem excisos, quotidie perire jam cernimus: sicuti ergo Christus pro nobis animam posuit, et nos de-

debemus pro Fratribus animas po-
nere.
Consistit hoc votum in parata vo-
luntate eundi ad predicandam
Infidelibus, maximè verò Armenis
Catholicam S. R. E. Fidem usque
ad sanguinis effusionem, ex obedi-
entia tamen Abbatis, et Summi
Pontificis.
Hoc itaque voto profitemur specialem
obedientiam non tam nostrę Con-
gregationis Superiori, quam Sum-
mo Pontifici tamquam verò S. Pe-
tri Apostolorum Principis Suc-
cessori, et totius Ecclesię Capiti,
et omnis legitimę Missionis Fonti:
cui jure divino et Ecclesiastico
summa religione obtemperare
tenemur omnes et singuli: adeò
ut Abbas et Monachi ad Summi
Pontificis nutum, quęcumque
precipere, statuere, ordinare placue-
rit, presertim in his, quę ad Mis-
siones spectant, obsequentissimè
sint amplexuri

Caput II

De rerum Celestium meditatione

Etsi Monastica vita reipsa perennis oratio esse debeat, atque, ut ait Apostolus conversatio in Celis, et singule Monachorum actiones tot veluti preces ferende in Deum, ut illud impleatur: oportet semper orare, et nunquam deficere: et: sine intermissione orate: tamen Patrum Instituto certa temporum spatia rerum celestium meditationi dietim affixa sunt, qua, quod reliquum est temporis, Deo consecretur, et ad Deum, que sequuntur, agenda dirigantur.

Qua de re duplex meditandi tempus convenientibus simul in Choro Fratribus indictum sit: alterum matutinum, persolutis laudibus Officij divini: alterum vespertinum, absolutis vesperis, et completorio. Igitur tota Communitas congregata mane post Laudes, quo tempore celebratur a Sacerdote ad hoc per vices deputato Missa Con-

Conventualis sine cantu, et serò
post Completorium, quo tempore
dimittuntur aliæ curæ, dimidia sal-
tem horâ rerum cælestium medi-
tationi simul instabit, ut Fratrum
unanimitas omnipotentes faciat
preces, juxta Cyprianum.

Dato igitur signo Orationis mentalis
Monachi quidem in Choro, Conver-
si in Ecclesia presto sint: (non enim
Conversi locum habent in Choro ju-
xtà ritum Armenorum) Qui negle-
xerint, vel defuerint, arbitrio Supe-
rioris puniantur, et corrigantur.

Excipiuntur tamen qui Monasterij
negotijs implicati ac detenti bene-
dictionem ac dispensationem a
Superiore impetraverint: hi tamen
quod eo tempore non impleant, alio
compensent.

Absoluta Oratione communi, Superior
vel alius, qui ejus loco preest, pre-
cum veluti fasciculum colligat
ea recitando quæ in Append. post
Orationem mentalem dicenda
notantur pag. . .

Cap: III
De divinis Officijs in Choro celebrandis

Verum corde simul et ore laudandus Deus, et integer homo dedicetur. Proinde vel initio Ecclesiæ convenere Fideles ad confitendum Deo in Psalmis et Hymnis, et canticis spiritualibus, quorum norma Monachis a sæculo segregatis ad imitandum proposita est.

Officium nostrum Ritu Armeno a S. Romana Ecclesia ritè approbatum, sapienterque constructum, et ordinatum, in tres vices distributum quotidiè recitandum est majori vel minori solemnitate juxtà dierum qualitatem, ut moris est apud Armenos.

Singulis igitur diebus in Chorum se congregent Nostri, et hora una ante solis ortum recitetur Officium matutinum: ante prandium Officium meridianum persolvatur: denique hora pomeridiana Vespertinum Officium compleatur, juxtà Tabulam in App: apposit. pag.

Cho-

Chorum ex ordine adeant omnes cujus-
cumque sint gradus et conditionis,
exceptis Conversis, et Infirmis, vel
legitime Impeditis. Recitatio distin-
ctè ac devotè cum pausis consuetis
peragatur: et sensum verborum Spi-
ritus, et affectus comitetur.

Nemo egrediatur Choro absque Supe-
rioris licentia, et in fine recitatio-
nis abscedat nemo nisi eodem ex
ordine, quo sunt omnes ingressi,
nec ante nutum vel signum Supe-
rioris.

Caput IV

De Sanctorum mysterio-rum Communione

Optaret Ecclesia, ut Fideles quotidie
de pane vitę digne ut par est, man-
ducarent: at quod optat in Laicis,
obtinere saltem debet a Monachis,
ut si minus quotidiè, frequenter
saltem sacra mysteria percipiant.
Ad hoc autem plura sunt in no-
stra Congregatione piè ac salubri-
ter instituta

1°. Ut singulis diebus ante Cubitum
unusquisque seorsum in Cella per

horę quadrantem conscientiam
suam diligenter excutiat, ac de
peccatis solicitè conteratur: tum
recitet quinquies Pater, et Ave
pro consecutione Indulgentiarum.

2. Ut semel in hebdomada saltem,
Sacerdoti ad Confessiones excipien-
das constituto peccata sua pate-
faciat, seriò emendaturus quę hu-
mana fragilitate perpetravit.

3° Ut Conversi singulis Dominicis, et
Festis de pręcepto Eucharistiam
suscipiant, et, si commodè fieri
possit, de manu Superioris: ubi
plura simul festa succedant, con-
silium Directoris exquirant, et li-
centiam Abbatis obtineant, ut quę
non possint omittant.

4° Ut Sacerdotes quotidiè celebrent
tremendum Eucharistię Sacrifi-
cium, data tamen cuilibet facul-
tate semel in hebdomada absti-
nendi propter humilitatem, et
pręparationem majorem juxtà
Concilium Tridentinum

5° Ut singulis Dominicis et pręcipuis
anni festis, tum et aliis diebus

ex

ex probata nostre Congregationis consuetudine definitis Missa solemnis cum cantu celebretur.

6.° Ut sive in Missis Cantatis, sive in Missis privatis celebrandis serventur omnia, que in Rituali Armeno prescribuntur.

7.° Denique ut nemini Sacerdotum nostre Congregationis Misse sacrificium applicare pro libito liceat, sed semper juxtà intentionem et mentem Superioris, nisi ab eodem Superiore super hoc specialis expressa licentia habeatur

Cap: V
De rerum Communitate et usu

Consentanea voto Paupertatis rerum Communitas est. Hinc licet Monasterium possidendi privilegio habeat, ut de perceptis Superior necessaria Subditis administret, nullus tamen, nec ipse Superior, qui Dispensator bonorum, non Dominus, aliquid sibi ut proprium vindicet, usurpet, retineat, sed omnia in communi reserventur. Precipitur

enim SS. Conciliorum Decretis, et Apostolicis Constitutionibus, ut nullus ex Fratribus, etiamsi Superior sit, bona immobilia aut pecuniam, aut proventus, Census, eleemosynas sive ex Concionibus, sive ex lectionibus, aut pro Missis tam in propria Ecclesia quam ubicumque celebrandis, aliove ipsorum justo labore, et causa, et quocumque nomine acquisita, etiamsi subsidia consanguineorum, aut piorum largitiones, legata, aut donationes fuerint, tam quam propria, aut etiam nomine Conventus possidere possit: sed ea omnia statim Superiori tradantur, et Conventui incorporentur, atque cum ceteris proventibus confundantur, quo communis inde victus, et vestitus omnibus suppeditari possit.

+

Nullus, etiã Superior ipse administrationem bonorum, aut aliarum rerum, dispensationemque pecuniarum, et redditurum sui Conventus, etiã nomine Conventus per se ipsum habere, sive exercere possit: sed universim id onus tribus Fratribus ejusdem Conventus ita demande-

detur, ut unus rerum et bonorum,
reddituumque colligendorum, et
exigendorum curam habeat: al-
ter tamquam Depositarius pecu-
nias et cetera ab illo collecta, et
exacta fideliter asservet: alius de
pecunijs et rebus a Depositario ac-
ceptis, Superiori, et Fratribus, ac
Conventui universo, mandante ta-
men ipso Superiore, non secundum
proprium affectum, sed juxtà cha-
ritatis regulam provideat, officio-
rum ejusmodi confusione penitus
interdicta. Redditus vero, et su-
prædicta omnia in communi lo-
co, ac tuto diligenter asserventur.

Ad normam igitur Apostolicarum
Constitutionum sit in nostra Con-
gregatione Procurator, qui Mona-
sterij proventus, et emolumenta
colligat et exigat: sit Deposita-
rius, qui collecta et exacta apud
eum a Procuratore deposita di-
ligenter custodiat, ac fideliter
asservet: et alij Officiales Mona-
sterij tres, de pecunijs et rebus a
Depositario acceptis, Superiori, et Fra-
tribus, et Conventui universo, man-

dante tamen ipso Superiore, pro-
videant.

Distinctis proinde fungantur officijs, Administrator, qui Cellarium neces-
sitatibus præsit, ceterisque utensi-
libus, et indumentis præstandis intendat, Converso in adjutorium
assumpto: Cellararius, qui neces-
saria ad victum et mensæ com-
paret, ac ministret: Æditus si-
ve Sacrista ea, quæ pertinent ad Ecclesiam servet, atque disponat.

Sit itaque primo locus, in quo tum exacta a Procuratore, tum ac-
cepta quocumque titulo ab alijs fideliter deponantur, atque a De-
positario diligenter custodiantur. Qui eo loci deferre accepta, vel exacta neglexerint, sciant Abbatis ~~[illegible]~~ arbitrio, etiam excom-
municationis pœna se posse puniri.

Sit etiam locus, in quo ab Administra-
tore mobilia asserventur, et singu-
lis hebdomadis, prout Superiori visum fuerit opportunum, Reli-
giosis ea præstentur, quæ ad cor-
poris munditiem sunt necessa-
ria, restitutis immundis.

Sit pariter locus, ubi Cellararius, quæ
ad

ad victum, et mensam compara-
rit, asservet, ac ministret juxta Mo-
nasterij consuetudinem, et Supe-
rioris arbitrium.

Sit denique locus, in quo ad Eccle-
siam pertinentia reponantur, cu-
stodiantur, extrahantur ad op-
portunitatem, ut par est, ab Aedi-
tuo, sive Sacrista.

Cap. VI
De Dormitorio communi, et de singulorum Cellis et Lectis

Iuxta Apostolicas Constitutiones:

Nullus, etiam Superior Cellas, sive
in claustro, sive alibi separatas
a communi Dormitorio habeat:
sed unusquisque unica Cella, eaq;
cum ceteris aliorum fratrum con-
juncta, nudis omnibus parietibus,
ac lecto, et mensa humilibus, uni-
formique supellectili, quemadmo-
dum Religiosos decet, contentus
sit.

In privatis Cellis nulli camini per-
mittantur, exceptis que sunt Ab-
+ batis et Predicatoris

Singillatim suo quisque cubet in

lectulo: neque ullibi duo in eodē lecto dormire possint: lectuli ad certam formam redacti sint +

Habeat Superior clavem ita fabrefactam, ut cum sibi visum fuerit, cellas omnes reserare possit: et propterea nullus cellam noctu ita claudat, quin a Superiore possit aperiri

In medio Dormitorij totam noctem lampas colluceat: extinctis post cubitum quæ in Cellis singulorū sunt, lucernis.

Cellæ sive ædiculæ, quæ extra Dormitorium separatim sunt, ad officinas, aut alias ad communem usum, et commoditatem Monasterij redigantur.

Ad tramites igitur Apostolicarum Constitutionum, quas sanctè servare tenemur: Cellæ in nostra Congne pauperibus ornamentis comtæ sint: lectulus decentibus anaclynterijs sit stratus cum lodicibus secundum loca, ac tempora, et frigidas regiones: lintea non sint exornata, nec subtili +

ma-

materiâ contexta: quampluribus imaginibus non utantur, sive sacris, sive profanis, sed imagine J. C. Crucifixi, vel alia, devotionis causâ, contenti sint: Cetera utensilia vel commoda, Abbatis arbitrio permittuntur, prout necessitas, vel charitas postularit.

Cap. VII
De Habitu communi

Indumentum Monasticum penitentię perpetuę insigne est: quod interiùs meditantur et colunt vitę genus, exterius etiam habitu profitentur: et quia professio penitentię communis est omnibus Monachis, eadem a singulis habitus forma retinetur. Omnibus igitur Congregationis nostrę Confratribus una, eademque sit habitus forma, unus, idemque color et pannus. Sit habitus coloris nigri, panni vero sagi: una sit unicuique tunica talaris usque ad pedes circumligata corrigia, et supra tunicam alia sit vestis Orientalium more talaris, et super hanc loco Cucullę

sit pallium ejusdem fere mensure, adjecto Caputio ad normam Heremitarum: exceptis tamen Conversis, quibus pallium cum Caputio ferre non licet.

Hanc habitus materiam, formam et colorem nullus cujuscumque sit gradus Superior mutare possit: siqui habitum exteriorem mutare voluerint, indicabunt sese esse ab unitate Confratrum alienos: ne igitur schysmatis inter Monachos oriatur occasio, idem sit omnibus pannus et color, et forma indumenti.

In distribuendis proinde vestibus nulla ratio habeatur cujuscumque dignitatis et gradus, sed eadem sit omnium conditio, eademque mensura; quia Deus non est acceptor personarum.

Vestes usu labefacte resarciantur, resarte vel ab eodem Monacho resumantur, vel Conversis, qui ruri morantur, aut officinas Monasterij exercent, concedantur: meminerint omnes Jesum Christum in presepio natum in Cruce mortuum, utrobique pauperrimum.

Cal-

Calceamentis, et caligis uti possint, quæ
sint nigri coloris: tibialibus etiam
decenti materia contextis, laneis
nempe vel lineis, canapinis vel
bombicinis: sericis nullus utatur,
quivis abstineat.

Vestes interiores sint pariter ex panno
vel alia materia decenti, nec aliam
formam præseferant, nisi quæ Pau-
+ peribus congruit: subuculam lineam
singulis diebus, laneam verò feria
sexta et Sabbato deferre possint
in memoriam mortis, et sepulturæ
Domini. Verum in his poterit Abbas
pro ratione locorum et temporum,
et personarum cum aliquibus dis-
pensare juxta ordinem charitatis.

Cap. VIII
De mensa, et lectione communi

Ad necessitatem, non ad delicias men-
sa Monachis parata est, cujus
quidem edulia in Regula S. P.
Benedicti planissimè designantur.
Pulmentaria duo sufficiant, et si
fuerint poma aut leguminum ger-
mina, addi possit et tertium: et

si labor fortè fuerit major, arbitrium et potestas Abbati sit, si expediat, aliquid addere.

Id tamen sit cautum ex Apostolicis Constitutionibus, ut omnes etiam Superior, eodem pariter pane, eodem vino, eodem obsonio, in eadem mensa communi, sive sit prima sive secunda vescantur, nisi fuerint infirmitatis causa legitimè impediti: neque singulare aliquid, quo privatim quis utatur in cibum, ullo modo afferri possit: Siquis in ea re peccaverit, nihil ea die alimenti percipiat, nisi panem, et aquam.

Eo tempore, quo fauces sumunt cibum, aures suscipiant verbum Dei: proinde juxtà Regulam unus è Fratribus per hebdomadum vices designetur, qui, ceteris edentibus, alta voce primò locum aliquem novi testamenti, tum librum aliquem pietatis, vel Historiam Ecclesiasticam perlegat.

Audiant ceteri attentius: nec ulla sit mussitatio, nec ulla vox, nisi solius legentis: sed quæ necessaria

ria sunt comedentibus, et bibentibus sic sibi vicissim ministrent, ut nullus indigeat petere: si quid tamen opus fuerit, signo potius petatur, quam voce: silentium et meditatio verbi divini mensa comitetur.

Cap: IX
De abstinentia et jejunio communi

Monasticæ vitæ institutum hoc est, ut carnem crucifigant cum vitijs, et concupiscentijs suis, et Diaboli insidias, et incitamenta vincant in oratione, et jejunio.

Tenentur itaque Congregationis nostræ Confratres

1.º Abstinere, ac jejunare in Quadragesima et in Vigilijs per annum a S. R. E. institutis, et quidem more Occidentalium, dum in Occidente, more autem Orientalium Monachorum, dum in Oriente versantur.

2.º Abstinere et jejunare per dies novem ante Nativitatem D. N. J. C., et per dies septem ante Assumptio-

nem B. M. V.

3.° Abstinere ab ovis, et lacticinijs non solum in Quadragesima, verum et in vigilijs.

+

4.° Abstinere et jejunare etiam feria quarta, sexta, et sabbato, vi presentium Constitutionum, sed in Dis vesci posse piscibus ab Ecclesia Romana permissis, etiamsi inter Armenos degant.

Nulla sit Superiori etiam Generali facultas dispensandi in jejunijs, que totius anni tempore ab Ecclesia precipiuntur, nempe Quadragesime a die Cinerum usque ad Resurrectionem Domini, tum et quatuor anni temporum, et in Vigilijs Domini, B. M. V., SS. Apost. et Martyrum, et S. Antonij Abb: et S. P. Benedicti.

Possit tamen Superior Generalis dis- + pensare ex legitimis causis in jejunijs ante Nativitatem Domini, et ante Assumptionem Virginis, tum et in jejunio ferie quarte etiam quoad carnis edulium.

Atque hec quidem, dum inter Latinos commorantur, cum vero inter

ter Armenos versati fuerint, teneantur eadem observare jejunia Armenorum ritu, non omissa vigilia S. Ant. Abb. et S. P. Benedicti.

Cap. X
De silentio et custodia linguæ

Cultus justitiæ silentium: qui in verbo non offendit, hic perfectus est vir, potest enim freno circumducere totum corpus. Monachos proinde silere decet, et linguam cautè custodire.

Loca, quæ silentio sunt maximè dedicata, recensentur ab Inn: III, et Greg: IX in Const. pro Ord. S. Bened. servetur semper silentium in Choro, in Dormitorio, et in Refectorio etiã extra tempus refectionis: tum et in Vestibulo, sive parte anteriore Capituli, denique et ad ignem communem Fratrum.

Tempora, quæ silentio potissimum designata sunt, satis habetur in Regula: quamvis omnis Monachorũ vita silentium esse debeat, nec nisi submissa voce, cum loqui oportue-

rit, ea, quę voluerint, proferant
Ex probata tamen omnium Ordinum
consuetudine, indulgendum est Mo-
nachis nostrę Congregationis, ut
post prandium et post cenam, extra
jejunij tempus, in loco apto et in
communi honesta et religiosa con-
fabulatio permittatur spatio horę
unius, ad Societatis, et Fraternita-
tis charitatem fovendam: Hora ab-
soluta, datoque silentij signo, taciti
discedant omnes, atq: abeant in sua

Cap. XI
De vitanda Monachorum vagatione

1. Nemo militans Deo se implicat negocijs
secularibus: et in solitudine Domi-
nus loquitur ad cor. Nihil ergo ma-
gis a Monastica vita alienum est,
quam in seculo, cui renunciatum est,
circumvagari

Hinc 1.° nulli ex Monachis e Cenobio
egredi liceat sine licentia Abbatis.
2.° nulli liceat iter capessere, nisi ex
causa necessitatis, vel charitatis
vel obedientię ab ipso Abbate pro-
bata.

3.°

3.° Nulli liceat extra Monasterium noctu manere, imò nec hora prandij circa meridiem, nisi necessitas urgeat, ab eodem Abbate, vel ante, si fuerit prævisa, vel post, si inopina acciderit, probanda: ut visitatio Infirmorum, itineris causa &c.

4.° Nulli liceat in Sæcularium domibus ad mensam accumbere, cibum aliquem sumere vel in lecto cubare exceptis ut s.^a

5.° Nec Superiori liceat vagatione Monachis ullo modo permittere, voluptatis, aut curiositatis causâ: sed omnia necessitate, charitate, ac prudentia metiatur.

6.° Etiam cum debuerint ex officio charitatis, aut necessitatis impulsu Monachi Sæcularium Domos adire, honestè cautèque se gerant, atque Christi bonus odor sint: in incessu, in vultu, in voce sit expressa figura probitatis, et forma virtutis

Cap. XII

De subjectione erga Pre[?]
Cathedre Petri, et in ea sedenti Romano Pontifici, quam juramento spoponderunt, veram obedientiam servare non tam officium est, quàm strictum omnium debitum: Verum Monachos obediendi perfectione pre reliquis oportet excellere, et sermone et opere et exemplo alios ad obedientiam Apostolice Sedi debitam, maximè ubi in Oriente inter Armenos versati fuerint, sedulò permovere.

✝ Armenorum etiam Patriarche Catholico, ubi in ejus ditione fuerint, mandatis subesse profiteantur, et in omnibus pareant, que Fidei Catholice, et Romani Pontificis Constitutionibus non adversantur.

Episcopis communionem Romane Ecclesie habentibus, maximè in Diecesibus suis, debitum honorem, et obsequium deferant. Sacramenta exteris non administrent, nec conciones ad illos habeant, aut catecheses instituant, aut ullum

mi-

ministerium sacrum publicè ad Populum obeant, sine expressa ipsorum licentia et mandato.

Nullum cum ijs dissidium aut ineant aut foveant: nullis se in rebus ad ipsorum authoritatem pertinentibus ingerant, sed se illorum obsequentissimos filios esse meminerint. Qui huic nostræ Constitutioni fuerit adversatus, severissimè puniatur.

Ecclesiasticos etiam Ordinariorum Ministros debito, quo par est, honore prosequantur: in eorum officijs sese nunquam immisceant, neve sacram ullam functionem cum Secularibus, aut erga Seculares exerceant, nisi jussu Episcopi, et beneplacito Parochorum

Cap. XIII

De Monachis Infirmis, et decedentibus

Ex Apostolicis Constitutionibus Valetudinarium in singulis Conventibus certo ac salubriori loco constituatur, quod pro loci situ commodissimum esse possit: in quo fratres omnes, cum ægrotabunt, curentur, nec

inde, nisi recuperata sanitate abire permittantur: qui vero Infirmorũ curę prępositi fuerint, omni sedulitate et charitate operam suam pręstabunt, ac curabunt, nequid ęgrotis omnino desit, quod ad sanitatem recuperandam pertineat.

Hinc sit in nostra Congne Curator Infirmorum, qui ex Officio Valetudinario pręsit, assumpto sibi in socium uno vel altero ex Conversis pro numero Infirmorum, qui et loci munditiem et ęgrotorum salutem, et medicorum adjumentum, et pharmacorum pręstationem opportune procuret, et cetera charitatis officia frater fratribus fratrum omnium nomine exhibeat: impatientes, importunos, querulos consoletur, hortetur, ac ferat.

Aegroti tamen id cogitent, in honorem Dei sibi ista pręstari, atque ad necessitatis, pietatis, et charitatis normã ut pauperibus non ad superfluũ oblectamentum ut divitibus sęculi sibi omnia ministrari, ne Fratres servientes importunè contristent.

Vigilet tamen maximè Abbas Monasterij ne vel ab Infirmario, vel ab

ali

alijs in adjutorium assumptis Infirmorum cura tantulum negligat.

Fratrum decedentium mortem Abbas de more denunciet ceteris, ut pro defunctis fiant suffragia, nempe, ut fiant exequie more consueto, et Missa solemnis: pro quolibet sive Monacho sive Converso eodem, quo mortuus fuerit die, a singulis Sacerdotibus una Missa, a singulis Clericis, atq; Conversis tres Rosarij partes recitentur.

Vlteriora suffragia arbitrio ac pietati Superiorum relinquantur, ita tamen ut saltem quadraginta Misse pro quolibet defuncto applicentur.

In Cimeterio Monachi a Secularibus semoti sepeliantur, et quidem in habitu, quem gessere, sive professi, sive Novitij.

Bis in anno fiat Commemoratio pro omnibus Monachis defunctis nostri Ordinis, semel scilicet mense Novembris, et semel ante initium Quadragesimalis jejunij. Et in utraque Commemoratione celebretur Missa solemnis.

Cap: XIV

De renovatione votorum

Ne tepor, qui infirmitati humanæ veluti ingenitus est, Monasticam disciplinam enervet, et ne memoria excidant præcipua Religionis officia, Monachi nostræ Congregationis quolibet anno vota solemnia renovent.

Ut autem hæc annua votorum instauratio fervore Spiritus fiat, ad mentem Apostolicarum Constitutionum statuimus, ut ei præmittantur per octo saltem dies exercitia spiritualia, quemadmodum in alijs Ordinibus usu receptum est

Itaque ijs octo diebus, qui vel præcedant vel subsequentur Festum S. P. Benedicti, cujus Regulam profitemur, singuli Monachi extra Monasterij septa non exeant, imò nec a proprijs Cellis, nisi ad Chorum, et ad Monasticæ vitæ consueta officia: atque ita veluti in foraminibus Petræ inclusi dies antiquos, et annos æternos meditentur, ac mente volutent, exercitentur, et scopant spiritum suum, intimos conscientiæ recessus penetrent, excutiant,

prate

patefaciant Directori: atque ita amissas tepore vires, renovantes ut Aquilę juventutem suam, planè recuperent.

Cum alijs colloquendi, nisi ex necessitate ijs diebus facultas nulla sit, preter unum Directorem, cui confessionem culparum saltem illius anni faciant.

Postremò exercitiorum Spiritualium die concepto jam fervore vota solemnia renovent: quod ut religiosius fiat, absoluto officio matutino, ac Missa Conventuali, congregatis omnibus, Abbas de votis renovandis ferventem ac brevem sermonem habeat, ac protinus flexis genibus coram Altari legat clara voce formulam renovationis votorum, quam cęteri post ipsum coram eo pariter genuflexi recitabunt.

Sit in Abbatis arbitrio dies octo vel ante, vel post Festum S. P. Benedicti ad exercitia spiritualia peragenda a Communitate designare.

Sit in Abbatis arbitrio eos ab ijs exercitijs peragendis excipere, quos necessarijs negotijs, vel Officijs Congre-

gationis implicitos judicarit, modo tamen alio commodiori tempore intra annum ad arbitrium Abbatis ea sint peracturi.

Pars II
Caput I
De recipiendis ad habitum, et de ritu et forma receptionis

Tyrocinium vitę Monasticę fons et origo est bonorum omnium nostrę Congnis: eo enim Congregatio universa, et pietate magis splendescet, et scientia latius enitebit, et zelo Domus Dei ardentius incalescet, et concordiâ spiritus firmius cohęrebit, quo et diligentius recipiendorum qualitates expensę, et solicitius eorum vita probata, et educatio severius instituta fuerit.

§ I
De dotibus recipiendorum ad habitum

Juxtà Apostolicas Constitutiones, ultra diligentem perquisitionem quę habenda erit de uniuscuiusque Natalibus, corporis valetudine, moribus et vita anteacta

et præcipuè eorum, qui sextum de-
cimum ætatis annum excedunt, an
criminosi, an ære alieno gravati,
vel reddendæ alicujus administra-
tionis rationi obnoxij sint... Il-
lud etiam Superiores, ad quos spe-
ctabit, sedulo perquirant, ut qui-
bus in Monasterijs et Conventi-
bus ex Apostolica facultate No-
vitiatus fuerint instituti, in ijs
ad Religionem nullus imposte-
rum admittatur, qui ex honestis
parentibus natus non sit.
Item quisque recipiendus... eam
literarum scientiam calleat, aut
illius addiscendæ spem indubi-
am præseferat, ut minores et suis
temporibus majores ordines juxta
decreta S. Concilij Tridentini su-
scipere valeat: sed si quis annu
vigesimum quintum excedens ad
habitum Regularem admitti
postulaverit, et talis eruditionis
expers inventus fuerit, in Conver-
sorum tantum numerum refera-
tur. Ipsi autem Conversi non re-
cipiantur ante vigesimum ætatis
an-

annum, et nisi saltem precipua Doctrine Christiane capita noverint.

Provideant quoque ut omnes, etiã Conversi, recipiendi, priusquam ad Habitum Regularem admittantur ab ijs, quibus munus hoc incumbit, de Regula, quam professuri sunt, et alijs sui Ordinis peculiaribus Institutis diligenter instruantur.

Ad normam ergo Apostolicarũ Constitutionum, qui Ordinem Congregationis nostre profiteri voluerint, has precipuè conditiones preseferre debent. 1.° ne sint illegitimè nati: in quo si fuerint dispensati, nec recipiendi sunt, nisi ex eorum ingenio, moribus, pietate majus bonum a nostra Congregatione sperandum sit. 2.° ne sint ex inhonestis Parentibus orti, aut alia infamie nota maculati. 3.° ne sint ere alieno gravati, et rationibus reddendis obstricti. 4.° ne sint criminosi, neque ob aliquod crimen vel exilio, vel carceris pena mulctati. 5.°

vel Schysmatis laqueo irretiti, nisi prius heresi vel schysmate abjuratis, recepte ab ijs ad quos spectat, absolutionis testimonium afferant. 6. ne sint rudes et illiterati, saltem in grammatice rudimentis, alias ad Conversorum numerum admittantur. 7.o ne sint suis parentibus egentibus necessarij. 8.o ne demum sint ex alia Natione quam Armenâ, cujus presertim procurande salutis gratia Congregatio nostra instituta est.

† Facultas admittendi Novitios ad Habitum Abbati reservata sit; abeoq; si presens, concedenda est, si absens, a suis Commissarijs, quibus ab eo fuerit scripto communicata servatis servandis impertienda

§ II

De modo recipiendi novitios

Ubi quis postulaverit habitum, Abbati Monasterij deferatur: qui tùm ab ipso prius, tum ab alijs secreto, et vite genus et ingenium, et mo-

mores exploret: quae exploraverit conferat cum Senioribus Monasterij: ubi qualitates habuerit postulator, quas Apostolicae Constitutiones, et nostra Statuta requirunt, Abbas cum suis Examinatoribus, et Senioribus eum examinent, si Clericus futurus sit, in scientia literarum, et Fidei Catholicae professione, si verò Conversus, in sola Fidei professione

Verum ne quis filius perditionis se nostris immisceat, antequam recipiatur Fidei professionem, ut scripta est pag. . . coram Abbate emittat, et proprio juramento confirmet.

Facto examine ut sup.a dentur Fratribus congregatis secreta suffragia; si fuerint ultra dimidium affirmativa, admittatur: si negativa supra dimidium repellatur.

Qui fuerit approbatus, adhuc in habitu saeculari saltem per octo dies exercitia spiritualia peragat in Monasterio, et confessione sacramentali purgatus, ad expoliationem veteris hominis

et novi hominis indumentum
comparetur.
Tum Abbas, vel alius ab eo delegatus Missam celebret, cui Induendus assistat, et in ea communicet: expletaque Missa ante Altare genuflexus coram Monachorum conventu seculi vestibus exuatur, et sacro habitu Ordinis induatur, iuxtà formam et ritu prescriptu pag. .
Habitu de more suscepto, Magister Novitiorum in libro rescribat nomen cognomen, patriam, ac parentes induti, et diem et mensem et annu quo ab eo susceptus est habitus: Atq: hic liber, in quo singulorum Novitiorum vestitiones referuntur, vel in Archivo Monasterij vel in Cella Magistri asservetur: forma rescribendi refertur pag. . .
Statim ac Novitius receptus ad habitum fuerit, atque intra Novitiatu inclusus, omnem anteactę vitę rationem ineat, ac per generalem omnium peccatorum suoru confessionem conscientiam suam expurget.

S

§ 11

De loco, seu Domo Novitiorum

Locus Novitiatus a reliquis Monasterij partibus, in quibus professi manent, ac versantur, segregatus sit, ac propria clausura distinctus, ac munitus: tot autem sint ad dormiendum cellulæ separatæ, quot numero Novitij recepti sunt; vel earum loco sit Dormitorium capax, ut pro singulis singuli lectuli commodè sterni possint; in quo etiam Cellula, vel certus ac determinatus sit locus pro Magistro, ejusque socio seorsum a cæteris.

In eo etiam præter alias communes commoditates aptus locus adsit ad Spirituales Collationes, lectiones, Instructiones Magistri: in quem etiam hyemis tempore se ad calefaciendum igne communi recipiant.

Oratorium insuper, seu Cappella, si commodè fieri possit, ad Novitios in Spiritualibus præsertim ceremonijs, Ecclesiasticisque functionibus exercendos, ibidem presto sit

Ad hujusmodi locum Novitiatus nemini ejusdem vel alterius Ordinis Regulari, etiam Conventus et Monasterij Officiali, ullo unquam tempore sub quovis pretextu aditus pateat, preterquam Magistro ejusq: Socio, atque etiam Monasterij, sive Conventus Superiori, si quandoque ingrediendum sibi necessario existimaverit: quo tamen casu aliquem semper ex Senioribus Conventus, seu Monasterij Patribus socium assumat.

Hujus loci clausuræ clavis apud Magistrum semper asservetur: illique soli liceat ex gravi tantum causa ingressum illuc alicui permittere: Siquis autem Novitiorum quempiam alloqui voluerit, Magistro presente, et non aliter alloquatur. Quæ quidem omnia ex Constit. Clem: Papæ VIII exscripta sunt.

§

§ III

De Magistro Novitiorum et Socio

Magister Novitiorum, et Socius a Capitulo, presidente Abbate eligantur, per triennium onus hujusmodi subituri.. Si intra triennium alterum, vel utrumque aliqua de causa vel amoveri, vel mori contigerit, ab ipso Abbate de Assistentium, Seniorumque Patrum consensu in eorum locum alij consimiles substituantur usque ad triennij complementum.

Magister sit Sacerdotali ordine initiatus, ac in quinto saltem supra trigesimum ętatis suę anno constitutus, qui per decennium a professione emissa in Religione perstiterit: Socius verò trigesimum annum excedat: qui in his, quę ad Novitiatus regimen spectat, dicto Magistro immediate subjectus existat.

Sint ambo doctrina, ac vitę etiam anteactę exemplo prestantes, orationis preterea et mortificationis e-

ribus addicti, prudentia, charitateque referti: non sine affabilitate graves, zelum Dei cum mansuetudine prefeventes: ab omni cordis et animi perturbatione, ire presertim et indignationis quam longissime alieni: tales denique, qui in omnibus seipsos bonorum operum exemplum prebeant, ut ij, qui eorum cure subsunt, illos non tam metuant, quam revereantur, nec illis unquam detrahere quidquam possint

Habeat sane Magister plenam, et absolutam potestatem circa Novitiorum institutionem, et Novitiatus regimen; ita ut in ijs nemini (Superiore majori dumtaxat excepto) quovis colore se ingrerere liceat.

Tam Novitiorum Magister, quam Socius ab ijs omnibus officijs et oneribus vacationem habeant, que Novitiorum curan et regimen impedire valeant

§ 3

§ IV

De Novitiorum Instructione, et disciplina

Summa sit Magistri cura ut Novitij omnes in Regulari disciplina sedulo exerceantur, et agnoscant precipue divine, qua digni facti sunt, vocationis prestantiam, ac dignitatem: tum et que vera sit atq: perfecta votorum solemnium observantia, et quam necessaria suarum Constitutionum custodia diligenter edoceantur.

Ediscant maximè rationem in oratione tum vocali tum mentali fructuosè persistendi: illicitas cupiditates, et vitia inolita cohibendi per sensuum custodiam, per carnis mortificationem, per jejunia, per cilicia, disciplinas: conscientie puritatem ac cordis munditiem servandi per vigilantiam mentis, per crebram sui discussionem, per Sacramentorum frequentiam, per quotidianam motuum ac tentationum manifestationem, per exercitium humilitatis circa vi-

liora ministeria, per modestiam in omnibus actionibus, diuturnumque silentium.

Quisque Novitius bis quotidie orationi mentali, et vocali incumbat, unusquisque secundum propriam capacitatem, et ordinem sibi a Magistro prescriptum: pluries in die propriam conscientiam excutiat: bis saltem in mensem sacramentalem confessionem faciat:

Soli autem Magistro, Novitiorum confessiones audiendi facultas committatur. Liceat tamen Superiori, si ita expedire judicaverit, vel per se ipsum, vel per alium ab eo deputandum semel, aut bis in anno eorumdem Novitiorum confessionem audire.

Quotidie Missę sacrificio intersint, et statutis horis in Choro nocturnis, diurnisque divinis officijs assistant.

Exercitationibus etiam corporalibus vacent, legant vel scribant res spirituales; modestam animi recreatio-

tionem interponant, fiatq: sem-
per Magistro presente, vel Socio,
qui multum invigilent, ne duo
ab alijs commorentur disjuncti,
atque eo tempore cujusvis in
quam natura ferat propensionem scrutentur.

Non liceat eis durante Novitiatus
et probationis tempore una cum
Professis nisi in Choro, in Ecclesia
tempore Officiorum, in Processio-
nibus, aut in Cenaculo causa re-
fectionis commorari, nec permit-
tatur eis Professos domo exeun-
tes comitari.

Pro communibus et proprijs cujusq:
necessitatibus, quę accidere pos-
sunt, unus ex Novitijs ipsis ęta-
te, moribusque provectior depu-
tetur, qui, absente Socio, Magi-
stro permittente, omnia, prout
opus fuerit agat, cui etiam jan-
nuę custodia, et rerum levioris
momenti provisio intra Novi-
tiatum committi poterit

§ V

De Conversorum cura, et probatione

Cum autem, licet Clericorum benè instituendorum cura debeat esse precipua, Conversorum tamen religiosa instructio non sit pretermittenda, quin potius equanimitèr amplexanda, quandoque satis exploratum est istorum etiam, cum Regulam profiteantur eamdem, perfectam educationem tum Religionis decorem et ornamentum: tum alijs Christifidelibus edificationem, exemplum, atque utilitatem afferre.

Conversis ipsis a Clericorum Novitiatu separatus ad dormiendum locus, quantum commode fieri potest, assignari precipitur.

Illi tamen, hac separatione non obstante Magistro Novitiorum, ac Superiori Monasterij subditi esse et obedientiam prestare debebunt: atque non tantum circa corporalia obsequia probandi sunt et exercendi; verum etiam pro eo-

eorum capacitate et commoditate, de Spiritualibus, presertim de modo mentaliter orandi, diligenter instituendi erunt. Quod, ut commodius fiat, ad Capitula et Spirituales Conciones, que per Magistros Novitijs fieri solent, accersiri debeant, et in Ecclesijs statutis horis conveniant, nisi tunc in suis officijs actualiter occupati fuerint.
Atque hec ex Apostolicis Constitutionibus fere exscripta: Ceterum facultas sit nostre Congregationi pueros etiam Armenorum ante decimum quintum annum intra Monasterij septa recipere, non quidem ut Novitios, sed ut Alumnos, non ad probationem, sed ad educationem, ut, cum adoleverit etas, post annum decimum quintum recipi, Deo inspirante, queant ad habitum. His quidem preficiatur qui prima spiritus, ac literarum lineamenta in eorum mentibus imprimat, atque in eis pietatis actibus exerceant, ijs horis erudiant, eoque studij genere detineant,

quod et eorum ætati, et Monasticæ disciplinæ conveniat

§ VI

De tempore Probationis

Juxtà Regulam S. P. Benedicti tempus probationis est integer annus, non interruptus, in habitu Religioso, et in Cella Monastica, sub cura et disciplina Magistri: a quo in Regula et Constitutionibus perlegendis assiduè occupentur; ac ter etiā eo anno singulorum voluntas exploretur 1.º post duos, 2.º post sex, 3.º post quatuor menses ut latiùs habetur Reg: cap. 58

Si verò labente anno probationis, aliqua gravis et legitima causa suboriatur, cujus vel a Magistro, vel ab alio certior factus Superior, sive Abbas Monasterij differendam censuerit Professionem ultra annum probationis definitum, vel ad duo, vel ad quatuor, vel ad sex menses: tunc re prius communicata cum Senioribus Monasterij, sive Assistentibus, eorumque prehabito consensu, vocetur Novi-

vitius coram universo Confratrum consessu, et de dilata ex causis professione juridicè moneatur, adjecta protestatione, quod eam neque tacitè, neque expressè emittere possit, nisi expleto illo ulteriori mensium spatio, quod supra annu palam ac publicè indictu est.

Hæc tamen dilatio ultra sex menses non extendatur: quibus elapsis, Novitius omninò aut recipiatur, aut dimittatur.

Nullus itaque professionem emittat, nisi a Superiore, vel ejus delegato, si abfuerit, expressè licentia impetrarit, de consilio, ac consensu Seniorum.

Cap: II

De recipiendis ad Professionem et de Ritu, ac forma Receptionis

Ubi Superior non ultra differendu judicaverit, Novitium accersat peracta post horam refectionis gratiarum actione, et adstantibus ceteris Monachis professis, nullo prorsus excepto, genufle-

xum admoneat de tempore suę probationis expleto: tum et presentes omnes de familia, sibi modò deliberandum an approbent, an reprobent quem supplicem vident. Post hęc, ducto in Ecclesiam Novitio, et orationi vacante, quatenus Deus inspirare dignetur, quid saluti animę suę conducat, Magister, dimissis ceteris Novitijs, palam omnibus aperiat, quę ipse de Novitio ad vitam et mores attinentia per totum probationis tempus inspexerit, et tacto pectore Sacerdotali juret se vera dixisse, omni cupiditate et affectione posthabita.

Audita relatione Magistri, Superior brevibus ac gravibus verbis moneat fratres, ut in tanto negotio quisque suę conscientię satisfaciat. Sint ergo parata suffragia cum vasculo, quorum alia sint in signum acceptationis, alia reprobationis: atque hęc singulis Monachis bina, quorum alterum sit affirmativum, alterum negativum: e Conversis vocalibus unus perequè distribuat, tum et colligat, quę in va-

se

se secreto reposuerint singuli, ordine
cepto a Superiore, et ad ultimum
usque Conversum extenso: mox in
vasculo recepta Superiori deferat
ac tradat. Superior tandem palàm
vas effundens numeret, ut videat
1.º an tot sint suffragia quot voca-
les. 2.º ut secernat affirmativa a
negativis. 3.º ut dignoscat an affir-
mativa negativis excedant. Et qui-
dem si pars major affirmativa fue-
rit, Novitius adoptetur, si negativa,
dimittatur. Sin paria hinc inde
sint vota, indefinita res erit, nec nisi
repetita votorum collatione defi-
nienda: quod si semel et iterum
æqualia numero hinc inde suffra-
gia fuerint, tertio Superior ipse
definiat

Hisce peractis, Novitius in Capitulum
introducatur, ac genuflexus antè
Superiorem, an receptus, an exclu-
sus a Capitulo fuerit, certior fiat.
Si fuerit exclusus redeat, ut libet, ad
suos, restitutis vestibus, quas Novi-
tiatum ingressus detulit, in Deposi-
torio asservata. Si fuerit adoptatus,
Superior de more assignet ei tres ter-

minos Canonicos vel unius horæ vel unius diei pro singulis, ut secum ipse deliberet an profiteri velit in Religione, an magis e Religione discedere. Ubi elegerit profiteri, præmissa sacramentali confessione et Corporis Domini communione, ad emittendam professionem vocatus accedat, atq; genuflexus ad Altare coram Superiore sedente, cæteris vel saltem duobus Monachis stantibus, brevi gravique sermone instruatur de vi professionis, de votorum præstantia, de Religiosæ vitæ capessendæ perfectione: tum Abbatis interrogationibus respondeat, Fidei professionem eliciat, Spiritum roboris Superiore præeunte super se advocet, Vota solemnia emittat, Pallium cum Caputio e manu Superioris eliciat, juxtà Ritum diserte, ac latè præscriptum pag....

Idem omnibus sit profitendi modus, eadem Regula: nec in emittenda professione Clerici a Conversis secernuntur, quin eumdem servent modum, et eamdem sequantur

tur Regulam: hoc tamen excepto, quod Conversi a voto speciali pergendi ad Infideles, ac fidem apud eos predicandi usque ad Sanguinis effusionem se abstinent, nec possunt deferre pallium cum Caputio.

Emissa professione quilibet sive Clericus sive Conversus sciant se esse obstrictos ad perseverandum in Congregatione usque ad mortem, neque transire posse ad alium ordinem sine dispensatione Sedis Apostolice.

Si quis Professorum, instigante Diabolo, extrà Monasterium sine licentia Superioris exierit, aut habitum dimiserit cum intentione non redeundi, et post octo dies, quos tamquàm terminos Canonicos assignamus, nõ comparuerit, in Apostasiam formalem incidisse se sciat: qui nullo modo absolvi possit, nisi a Superiore Generali, vel ab ejus Delegato.- In omnibus tamen casibus tàm ad Apostatas, quàm ad fugitivos et vagos spectantibus, Concilium Tridentinum et Constitutiones Apostolice serventur: Idem servandum

erit quoad ejectos, et dijciendos, si
qui forte incorrigibiles persistant.

Cap. III

De ordine, et lege Studiorum

Ut zelus, quo Professi flagrare debent
pro salute Fratrum suorum, sit
secundum scientiam, studiorum
lex et ratio Constitutionibus no-
stris præscripta est; quæ quidem
Regulæ S. P. Benedicti maximè
consentanea videtur, si minus li-
tera, saltem spiritu: Laborem qui-
dem manuum indicit illa, sed ei
studium scientiarum substitui
posse non prohibet, maxime si
Monachi, ut in nostra Congrega-
tione ad oves perditas domus
Israel reducendas destinentur.
Id tamen Monachis fixum et
immotum est, sine labore aut
corporis non esse vivendum: aut
fodere aut studere necesse est ju-
xta spiritum Regulæ: aut ligon
aut calamus adhibendus
Hæc verò sit prima Studiorum lex
et ratio in nostra Congregatione
sum

summa religione servanda, ut omnes et singuli tam Lectores, quam studentes, tum in tradendis, cum in addiscendis philosophicis, ac presertim Theologicis disciplinis Ducem Doctorem et Magistrum S. Thomam Aquinatem sequi fideliter teneantur, juxta methodum et mentem Thomisticę Scholę sub pena privationis ab officio et gradu Lectoris, vel inhabilitatis ad eadem obtinenda

Tum et illud sit cautum, omnibus pro statu Clericali professis tria hęc studia decurrenda. 1.° Grammaticę. 2.° Philosophię. 3.° Theologię, nisi forte sit aliquis dispensandus eo quod ea in sęculo sit emensus: sed ante dispensationem probandus omnino sit diuturno coram Abbate, ac Senioribus, et Magistris examine.

Quoad Grammaticę regulas, et quantum fieri possit, etiam Rethoricę precepta instituendi biennio dent operam: quoad Philosophię curriculum triennio absolvant: quoad Theologię studia, quinquennio perficient: nec aliter eis gradum Le-

ctoris, et Lauream Doctoris obtinere licebit.

Sit ergo curæ Abbatis, ne cui desit tempus, locus et modus discendi quæ sunt exposita: sit curæ Præfecti, ne quis tempore, loco, ac modo dato abutatur.

§ I
De studio Literarum

Itaque ubi Monasticam vitam professi solemnia emiserint vota, atque e Novitiatu egressi fuerint, non Armenorum modo, verum et Latinorum literis tum legendis, tum scribendis sedulam navabunt operam, ut quam elegantissimè et scribant, et legant: tum et regulas Grammaticæ utriusque addiscent, ac dietim recitabunt, et in exemplis Authorum, Magistro præeunte, notabunt: mox et explicandis, ac probè intelligendis iisdem Auctoribus de more incumbent, et quotidiè locum aliquem ex Armeno in Latinum, vel e Latino in Armenum idioma convertent.

Ubi

Ubi linguam utramque callueriint,
Rhetorice preceptis imbuentur, eaq;
in Vetissimis Scriptoribus impleta,
Magistro commonstrante perspici-
ent: atque ita ad aliquid compo-
nendum satis comparati, ad Phi-
losophie studium decurrendum,
previo examine literarie ascendent.

§ II

De studio Philosophie

Ubi ergo in humanioribus literis sa-
tis eruditi fuerint, sub idoneo Le-
ctore Logice primum, post Physi-
ce, dein Methaphysice, ad extre-
mum Aethice elementis integro
triennio instituentur.

Lectionibus matutinis, ac vespertinis
diligenter instabunt, et que Pre-
ceptor explicuit, quotidie repetent,
conferent, arguent; que vero non
satis assecuti fuerint, Lector ipse
lucidius explanabit, confirmabitq;
explicationibus matutinum, repe-
titionibus vespertinum tempus
affixum esto

Singulis hebdomadis bini per vices
juxta Lectoris mandatum dispu-

tationem instituent, altero defendente, altero arguente, adstante tamen de more Lectore: ubi defendens fatiscet, presto erit Lector: ubi deficiet arguens, excipiet e duobus Theologie Lectoribus alter: utrique enim ex officio disputationi interesse debebunt. Siquid verò minus recte disputatum, solutumque fuerit, ad Studiorum Prefectum pertinebit diligentius solvere ac definire. Disputatio ultra horam ac dimidium minimè extendatur.

Singulis mensibus singuli ad examen a Lectore vocentur, ut ea repetant, que proximo mense didicerunt. Hec generalis repetitio fiat in eadem schola convenientibus omnibus.

Singulis annis singuli examen verum subeant in omnibus, que proximo anno perfecerint. Idque fiat coram Abbate, Prefecto Studiorum ac Lectoribus omnibus: siquid desidie, siquid negligentie deprehensum fuerit, Abbatis arbitrio corrigatur: si verò diligen-

tius

tius omnia prestita fuerint, non
solum laude, verum et premio
aliquo compensetur.

§ III

De Theologie studijs

Que Philosophie studentibus prescri-
pta sunt, a Theologie studentibus
pariter servanda intelligantur quo-
ad quotidianas lectiones, hebdoma-
darias disputationes, mensales re-
petitiones, et annuale examen.
Quinquennium illud studiorum ita
divisum sit, ut biennio toti sint
in Theologia morali, triennio se-
quenti in Theologia dogmatica
occupentur.
Si forte aliquis in cursu Theologie
moralis minus aptus videatur
ad prosequenda studia altioris
Theologie, intra Cancellos ipsius
Theologie moralis detineatur, quo-
usque satis instructus ad gradum
Predicatoris, et Confessarij ido-
neus judicetur. Tunc verò previo
examine coram Abbate, Assisten-
tibus, et Examinatoribus per se-

creta suffragia approbetur vel reprobetur.

Qui verò integro quinquennio nedum morali, verumetiam dogmaticæ Theologiæ sedulam operam dederit, eoque completo, in examine idoneus probatus fuerit, is Lectoris gradu donari poterit, ut, cum Superiori libuerit, Philosophiæ ac Theologiæ prælectiones habere possit.

Qui e Novitiatu egressi in studia incumbunt, usquequo Sacerdotes evaserint, in ijs quæ pertinent ad Regularem disciplinam, Professorum Magistro, et Abbati Monasterij; in ijs verò quæ spectant ad Scholasticas exercitationes, Lectoribus, et Studiorum Præfecto obedire teneantur. Qui vero jam Sacerdotes e Professorio emissi sunt, Abbati dumtaxat et Lectoribus ac Præfecto Studiorum respectivè obedientiam præstent. Ceterum Professi omnes non tam scientiæ, quæ inflat, quam Charitati, quæ ædificat, studeant,

ma-

magisque scientiam Sanctorum, quam sapientiam hujus seculi emulentur

Cap: IV
De Lectoribus Philosophiæ ac Theologiæ

Nihil optabilius, gravius nihil in nostra Congregatione sit, quam idoneos Lectores eligere, qui forment alumnos ad Ecclesiæ decus, ad Fidei propagationem, ad pietatis augumentum, ad ordinis disciplinam totis viribus promovenda. Nemo proinde Philosophicas aut Theologicas prelectiones in nostra Congregatione alijs habere ex officio possit, nisi Lectoris gradu adeptus sit: nemo gradum adeptus dicatur, nisi patentes literas ab Abbate Generali obtinuerit, atque ad legendi munus et exercitium insuper fuerit expresse deputatus

§ I
De Philosophiæ Lectore

Philosophiæ Lector in Philosophicis elementis tradendis triennio non

excedat, in eoque Dialecticam Physicam, Methaphysicam, et Ethicam explicare curet; atque in Ethica potissimum explicanda, in qua traduntur elementa Theologiæ Moralis, Principia B. Thomæ, ejusq. scholæ religiosè sequi teneatur, ne latum quidem unguem ab ea discedendo.

Omnem adhibeat curam ut animi humani affectus, eorumque nexum et oeconomiam, tum et animi virtutes ac vitia, eorumq. notiones, relationes, ac rationes omnes eleganter oculis discipulorum depingere studeat, denique principia juris et æqui juxta legem æternam mentibus hominum signatam diligentèr encuebet.

Post emensum Philosophiæ curriculum si in eo rectè se gesserit, judició Abbatis, et Assistentium literis patentibus ad Moralis Theologiæ lecturam poterit promoveri

§ II

§ II

De Lectore Theologiæ Moralis

Lector Theologiæ moralis in ea percurrenda biennium non transeat, quo temporis intervallo textum S. Thomæ, summam nempè Theologicam in ijs locis, in quibus de morali disciplina sermo est, legere debeat: nimirum in 1.a 2.æ de ultimo fine, de actibus humanis, de virtutibus, et vitijs, de legibus: in 2.a 2.æ de Fide Spe et Charitate, de Virtutibus Cardinalibus, ac præsertim de justitia, et jure, de Religione, de præceptis, et de hominum statibus.

Ad textum D. Thomæ adhiberi poterit non solum lectio, vel explicatio alicujus sanioris Interpretis, verum etiam alicujus Summæ Moralis ut e. c. illius editæ a P. Paulo Gabriele Antoine cum notis adjectis ad usum Collegij de Propaganda Fide.

§ II

Onus sit Lectoris non modo lectiones quotidianas habere, repetitiones excipere, theses morales qualibet hebdomada disputandas exponere, ut superiori loco dictum est, verum et qualibet hebdomada coram universo Monachorum conventu casum moralem proponere solvendum ab aliquo suorum discipulorum premonito tamen, ac designato.

Onus sit pariter, arguere contra theses hebdomadarias tum a Lectore Philosopho, tum a Lectore Dogmatico de more propositas: atq; etiam in quolibet examine, quod solet institui vel de probandis in scientia, vel de promovendis ad ordines, vel de provehendis ad officium et gradum Lectoris interesse.

Ubi laudabiliter biennium in morali Theologia explicanda compleverit, ad altiorem gradum promovebitur, et ad Cathedram Theologie dogmatice jure, ac meritò deputabitur.

§ III

§ III

De Lectore Theologię Dogmaticę

Textum pariter D. Thomę legere Lector Theologię Dogmaticę teneatur, nempe in 1.a parte de Deo uno, ejusque divinis attributis, de scientia, voluntate, ac prędestinatione, de divinis Personis; in 1.a 2.æ de Lege veteri, de lege nova, de divinis gratię auxilijs, tum et de creatione hominum et Angelorum, eorumque ministerijs: in 3.a parte de Deo incarnato, Christoque Salvatore, de ejus mysterijs, ac Sacramentis.

Hisce tamen omnibus sedulo premittet tractatum de locis Theologicis, a quibus etiam Pręceptor Angelicus orditur summam Theologicam, ut videre est in preliminari questione, in qua agit de sacra Doctrina. Usui esse poterit Melchior Canus de Locis Theologicis, et Cardinalis Bellarminus tom: 1.o hoc tit:

Verum Theologiæ dogmatibus, et articulis explicandis historiam hæresum, et Conciliorum per partes, ut oportet, interseret, atque in hæreticorum sive veterum, sive recentiorum sensibus enucleandis, et refellendis, in Conciliorum judicijs ac decretis exponendis, ac vindicandis totus incumbet. In ijs, quæ ad Armenorum errores pertinent, diutius, diligentiusq. versabitur, ea mente, ut lucrari fratres in Domino, cum tempus advenerit, possint. Consuli ab eo potest inter cæteros Galanus Armeno idiomate vulgatus.

Quoad reliqua, quæ pertinent ad lectiones, disputationes repetitiones, examen idem onus esto Lectori Theologiæ Dogmaticæ, ac Lectori disciplinæ moralis. Verum Dogmaticæ Lector primum inter cæteros Lectores locum obtineat tum in Scholasticis exercitationibus, tum in examinandis Studentibus, sive qui ad Superiorem scholam, sive qui ad Ecclesiasti-

sticos ordines, sive qui ad gradum Lectoris aspirant: sitque ipso jure Pater a Consilijs, ac proximè sedeat post Prefectu Studiorum: et triennio sui muneris absoluto, Doctoratus laurea decoretur. Ritus laureandi Doctores habetur pag..

Cap: V
De Prefecto Studiorum

Ut studiorum ordo servetur, unus ex Doctoribus laurea decoratis preficiatur arbitrio Abbatis et Assistentium: Hic Prefecti studiorum titulo gaudeat, atque tum discipulis, tum Lectoribus presit, ut statutus ordo, regula tempus et locus studiorum apprime teneatur.

Disputationibus hebdomadarijs, repetitionibus mensalibus, examini annuali, et interdum etiam exercitationibus quotidianis intersit, et ubi quid pretermissum, neglectumque fuerit, restituat, corrigat, puniat.

Circumdat etiam cellas discipulorum, et quos statutis horis studijs minimè vacare deprehenderit, moneat, excitet, objurget: Et ubi sæpè reperiat otiari, re cum Abbate communicatâ, penâ aliqua plectat.

Lectores etiam si graviter, ac diu officio suo deesse cognoverit, primum quidem prudenter ac secreto semel, atque iterum admoneat, et quatenus non profecerint monita, Abbati denunciet: Hic verò ejusmodi negligentiam, et contemptum severius reprehendat, et ubi reprehensiones satis non fuerint, eos gradu, et officio deponat.

Ad Prefectum Studiorum pertinebit libros opportunos tum discipulis, tum Lectoribus comparare, vacationes per hebdomadam et annum moderari, Et aliquas identidem animi et corporis recreationes pro Studentibus et Lectoribus ab Abbate Monasterij obtinere, salvo tamen ordine Regularis disciplinę et religiosę modestię. Ne-

Nemini liceat discipulorum a schola, vel a scholasticis exercitationibus sine Lectoris, et Prefecti licentia abesse, et si causa infirmitatis, et egre valetudinis sit aliquis dispensandus, per Prefectum Studiorum ab eodem Abbate dispensationem roget, et impetret.

Ad Prefectum Studiorum cura Bibliothece pertineat, eoque presidente, sit alius Abbatis arbitrio delectus qui libros custodiat, excutiat, rescribat in Indice, et de utriusq. consilio eos etiam comparet, quos magis necessarios, vel utiles fore judicaverit.

Denique postquam Studioru Prefectus integro, solidoque sexennio officium suum fideliter, ac diligenter exegerit, equum est ut ampliori titulo decoretur: ideoque, habito prius cum Assistentibus suis in particulari Congregatione colloquio et consensu, si dignus judicetur, coram universo Studiorum Collegio, atq. Monachorum Conventu Magister

solemni ritu pronuncietur, ac datis testimonialibus Literis de supremo Magisterii gradu recepto, Protomagister declaretur. Forma refertur pag. . .

Cap. VI
De promovendis ad ordines Ecclesiasticos

Nemo nostræ Congnis Alumnus ad Ecclesiasticos ordines sive minores, sive majores promoveri liciter poterit a Superioribus, nisi sit Monachus professus, et receptus pro statu Clericali et nisi sit confirmatus, et sacra Tonsura initiatus, habeatque legitimam ætatem, vitæ probitatem, et scientiæ sufficientiam, quam expostulat Concilium Tridentinum Sess. 23 de Reform. Cap. 11, 12, et 13 = Nullus in posterum, = inquit, ad Subdiaconatus ordinem = ante vigesimum secundum, ad Dia= conatus ante vigesimum tertium, = ad Presbyteratus ante vigesimum = quintum ætatis suæ annum promo= veatur.. non singulos in ea ætate con-

=constituti debere ad ordines assu=
=mi, sed dignos dumtaxat, et quo=
=rum probata vita senectus sit. Re=
=gulares quoque nec in minori eta=
=te, nec sine diligenti Episcopi exa=
=mine ordinentur.

=Subdiaconi et Diaconi ordinentur ha=
=bentes bonum testimonium, et in
=minoribus ordinibus jam probati,
=ac literis, et ijs, que ad ordinem
=exercendum pertinent, instructi:
=Promoti ad sacrum Subdiaconatus
=ordinem, si per annum saltem in
=eo non sint versati, ad altiorem
=gradum, nisi aliud Episcopo vi=
=deatur, ascendere non permittantur.

In promovendis ad sacratissimum Pre=
sbyteratus ordinem studium accu=
ratius adhiberi debet = Et hi sint
=qui non modo in Diaconatu ad
=minus annum integrum, nisi ob
=Ecclesie utilitatem, ac necessita=
=tem aliud Episcopo videretur, ad=
=ministraverint, sed etiam ad Po=
=pulum docendum ea, que scire
=omnibus necessarium est ad salu=
=tem, ac ministranda sacramenta
=diligenti examine precedente ido=

„ruli comprobentur, atque ita pie-
„tate, ac castis moribus conspicui,
„ut præclarum bonorum operum exem-
„plum, et vitæ monita ab eis possint
„expectari

Ad normam ergo Concilij, Abbas cum As-
sistentibus, Documenta requisita ætatis,
probitatis, habilitatis, an ullum
intercedat Canonicum impedimen-
tum, expendat, et ubi nihil obstet,
accitis Examinatoribus scientiam
exploret. Qui minoribus ordinibus
initiandi sunt, examinentur in phi-
losophicis quæstionibus, quas per an-
num integrum didicerunt: qui Sub-
diaconatum suscepturi sunt, pro-
bentur in Theologicis disputationi-
bus, quas anno pariter integro per-
tractarunt: qui ad Diaconatum pro-
movendi, interrogentur in ijs, qui-
bus in eadem facultate biennio stu-
duerunt. Qui denique Sacerdotio
decorandi, quatriennium emensi,
in eodem studiorum genere sui
periculum faciant: præter hæc sin-
guli, an calleant ea, quæ ad susci-
piendum ordinem pertinent, dili-
gentius explorentur.

An

Ante tamen quam examen subeant exercitia spiritualia peragant diebus decem, ut simul et vocationem ad ordinem probent, et ad sacrum munus se diligentius præparent.

His omnibus rite, recteque servatis, Abbas Genlis, vel ejus Delegatus pro quolibet Ordinando literas testimoniales per Secretarium conscriptas, et sua manu et sigillo munitas expediat, sine quibus Episcopo præsentari, et ab eo ordinari minimè fas est

Siquis ex professis absque hujusmodi literis testimonialibus Episcopo præsentari ausus fuerit, vel ab eo sine illis se ordinari permiserit, negotium ejus ad Abbatem Generalem deferatur, qui illum ab exercitio ordinis suspendat, alijsque pœnis severissimè plectat, habito consilio cum Assistentibus. Forma autem literarum testimonialium refertur pag..

Cap: VII

De Confessarijs instituendis

Quamvis Presbyteri in sua ordinatione a peccatis absolvendi potestatem accipiant, decernit tamen Sancta Tridentina Synodus sess. 23 cap: 15. nullum etiam Regularem posse Confessiones Secularium etiam Sacerdotum audire, nec ad id idoneum reputari nisi ab Episcopis per examen ... aut aliàs idoneus judicetur

Nullus autem e nostra Congne Sacerdos ad munus excipiendi Confessiones aspiret, nisi prius consensus Abbatis accesserit:

Et quidem pro audiendis Confessionibus Monachorum, Abbati Generali dumtaxat jus esto approbandi, et instituendi Confessarios, previo tamen examine: pro excipiendis vero Secularium Confessionibus ad Ordinarium loci, ubi fuerint approbatio et institutio pertinebit. Nemo tamen, etiamsi fuerit approbatus ab Ordinario, Confessiones actu excipere valeat sine expressa Abbatis saltem localis licentia, aliàs in

pe-

pœnam suspensionis a divinis incurrant.

Abbas verò Generalis nulli Fratrum suorum tribuat facultatem excipiendi confessiones sive Monachorum, sive Secularium, nisi post annum trigesimum ætatis, quoad marium Confessiones, nonnisi post quadragesimum, quoad confessiones mulierum.

Nequit ullus nostræ Congnis Confessarius etiam pro utroque sexu approbatus quocumque tempore, vel loco, (nisi forte in loco Missionum) claustralium Monialium confessiones audire, nec Abbas Generalis alicui licentiam facere poterit, nisi hoc a S. Sede ei expressè concessum fuerit, vel urgente gravissima necessitate id Episcopus, vel Archiepiscopus, vel Patriarcha postulaverint.

Ante tamen quam ulli Fratrum suorum facultatem tribuat, audiendi Confessiones Monachorum, aut licentiam det, Ordinario approbante, excipiendi Confessiones Secularium, ad examen vocet: et quidem si probandi sint aut Doctores laureati, aut

Magistri pronunciati, aut Lectores Theologiæ quatriennium emensi, unum dumtaxat examen satis erit: si vero probandi sint reliqui, qui nec Doctores, nec Magistri, nec Lectores hujusmodi fuerint, ter ineundum examen est singulis annis, et ubi ter approbati ulteriori liberentur examine. Cæterum vel in primo examine si judicentur idonei ad exercitium audiendi confessiones deputari possunt.

Examen hoc coram Abbate et Assistentibus instituatur, accitis Examinatoribus deputatis, qui per secreta suffragia vel probent, vel improbent cum eodem Abbate et Assistentibus; eorumque judicio, probati polleant, improbati careant exercitio confessionum

Insuper nemo Monachorum nostræ Congnis copiam habens Confessarii ejusdem nostræ Congnis, Confessarios exteros sive Regulares, sivè Seculares cujusvis ordinis et instituti pro Sacramentali peccatorum confessione facienda adire præsumat; alioquin confessio irrita sit, vel

vel nulla: nisi fortè sint Penitentia-
rij authoritate Apostolica prediti
Novitij, ceterique oblati, vel Conversi
habitu nostre Congnis induti, qui
nondum votorum professionem emi-
serunt ad Magistro Novitiorum qui
pro ijsdem est Confessarius ordina-
rius; vel alteri Confessario ad hoc
specialiter deputato per Abbatem
Generalem vel ejus delegatum juxtà
formam Decreti editi a Clem: VIII
confessiones facere teneantur.

Idem Clemens VIII jampridem accura-
tè perpendit, ac reipsa comperit quod
reservatio facultatis absolvendi Re-
ligiosos Penitentes a peccatis quibusdã
gravioribus, nisi Superiores admo-
dum prudenter et moderatè illa
utantur, nonnullos infirmiores, qui
interdum Superiori suo Conscientie
maculas detegere formidant, addu-
cere possit in eterne damnationis
periculum, et spiritualis remedij
desperationem.

Ideo ut huic malo opportunè prospi-
ceret, decrevit ut nemo ex Regulari-
um Superioribus peccatorum abso-
lutiones sibi reservet, exceptis ijs, que
sequuntur, ut omnibus, aut eorum

aliquot, prout subditorum utilitati expedire prudenter in Dño judicaverit

1.º Veneficia, incantationes, sortilegia

2.º Apostasia a Religione, sive habitu dimisso, sive retento, quando eo pervenerit, ut extra septa Monasterij, seu Conventus fiat egressio nocturna, ac furtiva a Monasterio, seu Conventu etiam animo non apostatandi.

3.º Proprietas contra votum paupertatis, quę sit peccatum mortale

4 Juramentum falsum in judicio regulari, seu legitimo.

5 Procuratio, auxilium, seu consilium ad abortum faciendum post animatum fetum etiam effectu non sequuto

6.º Falsificatio manus, vel sigilli Officialium Monasterij vel Conventus

7.º Furtum de rebus Monasterij, seu Conventus, in ea quantitate, quę sit peccatum mortale

8.º Lapsus carnis voluntarius opere consummatus.

9.º Occisio, aut vulneratio, seu gravis percussio cujuscumq: personę.

10 Malitiosum impedimentum, aut

retardatio, aut aperitio literarum a Superioribus ad Inferiores, et ab Inferioribus ad Superiores

Siquod autem aliud preterea peccatum grave pro Religionis conservatione, aut pro conscientie puritate reservandum videatur, id non aliter fiat, quam Genlis Capituli in toto Ordine, aut Provinciali in Provincia matura discussione et consensu.

Non liceat Superioribus Regularium Confessiones Subditorum audire, nisi quando peccatum aliquod reservatum admiserint, aut ipsimet subditi sponte ac proprio motu id ab iis petierint.

Superiores in singulis domibus deputent duos, tres aut plures pro subditorum numero majori, vel minori, ijque sint docti, prudentes, ac charitate prediti, qui a non reservatis eos absolvant, et quibus etiam reservatorum absolutio committatur, quando casus occurrerit, in quo eam debere committi ipse in primis Confessarius judicaverit.

Tam Superiores pro tempore existentes quam Confessarij, qui ad Superioritatis gradum fuerint promoti ca-

veant diligentissimè ne ea noti-
tia, quam de aliorum peccatis in
confessione habuerint, ad exteriore
gubernationem utantur.

Licebit tamen Superioribus determi-
nare penitentias graves quibusdã
peccatis etiam non reservatis a Con-
fessarijs imponendas, quę Subditos
ab hujusmodi perpetrandis cohi-
bere possint.

Declaratum pariter est ab eodem Cle-
mente VIII ut si hujusmodi Re-
gularium Confessarijs casus ali-
cujus reservati facultatem peten-
tibus Superior dare noluerit, pos-
sint nihilominus Confessarij illa
vice Penitentes Regulares, etiã
non obtenta a Superiore fa-
cultate absolvere atque hęc quoad
reservationem ad Congnis nostrę
Confratres pertinentem

Quoad reservata verò quę ad Lai-
cos pertinent, facultatem absol-
vendi semper a legitimo Supe-
riore priùs obtineant. Ad tollen-
das tamen Monachorum vaga-
tiones, qui pretextu confessionis
alicujus culpę reservatę Superio-
res adire vellent, volumus ut hu-
jus

jusmodi Superiores per literas a Confessarijs, vel ab ipsis Peniten-tibus suppresso nomine conscriptas interpellent pro necessaria et opportuna facultate obtinenda, aut oretenus, cum advenerint, vel presentes fuerint quod opus est expostulent, servata in omnibus tam quoad presentes, quam quoad futuros Superiores forma a Clem: VIII prescripta circa recursus hujusmodi

Sedes Confessionales in nostre Congregationis Ecclesijs ita sint fabrefacte, ut inter Confessarium et Penitentem lignee vel ferree crates intersint, que penitentis quidem aspectum et contactum, minime vero auditum et collocutionem impediant.

Extra Sedem Confessionalem mulierum Confessionem excipere nunquam et nusquam liceat, nisi in casu infirmitatis, quo tamen et ostium apertum maneat cubiculi, ubi jacet infirma, et socius si fieri potest a longe prospiciat. Atque id maxime servent Confessarij in locis Missionum, in quibus et pluri-

mum, etiam in Laicorum domibus, mulierum minime ægrotantium quoque confessiones, nulla interposita crate, audire necesse est: tunc meminerint cujus gerant personam, quale ministerium peragant, quid impertiant Pœnitentibus, et in memoriam revocent modestiam et gravitatem Christi in excipienda Confessione Samaritanæ, Adulteræ et Magdalenæ.

Cap. VIII
De Concionatoribus apud Fideles

Orationi et verbo Dei instare in adjutorium Episcoporum Monachos decet, ut quod secreto bibunt de Fonte Salvatoris, palam eructent in Populi salutem.

Ante tamen quam munus Concionatoris ad Fideles assumant, licentiam ab Abbate Generali prius obtineant. Abbas vero petentem, si fuerit laureâ decoratus, absq; prævio examine admittat, ac literis patentibus approbet: si laurea decoratus non fuerit, examini prius subjiciat, quo probatum literis pa-

patentibus testificetur.

Examen hujusmodi in communioribus solitæ Theologiæ quæstionibus ac præcipuis Fidei articulis, tum et in legitimis Sacræ Scripturæ sensibus enucleandis, ad extremum etiam in Rhetoricæ sacræ elementis instituantur.

At quoniam Concionator sæpe ad Confessiones fidelium, qui verbo Dei commoti sunt, excipiendas vocari potest, nullus ad Concionatoris munus aspiret, nisi, vel ad Confessiones audiendas ante probatus fuerit, vel hoc eodem examine, quo probatur ad Conciones, probetur etiam ad Confessiones: ac proinde quæstionibus moralibus et conscientiæ casibus definiendis idoneus judicetur.

Judicium hoc, peracto examine per secreta suffragia coram Abbate et Assistentibus ferendum est, quo probatus vel improbatus appareat: et improbatus, ubi spem dederit proficiendi, ad aliud examen admitti poterit, ubi spes non affulgeat, excludetur.

Nullus tamen Concionator, quantum-
vis examinatus, ac probatus predi-
candi munus exerceat sine expres-
sa Superioris licentia: qua negle-
cta, qui concionari ausus fuerit
severè corripiatur, ac Superioris
arbitrio puniatur: quod si sepius
deliquerit, officio concionandi, aut
suspendi ad tempus, aut in per-
petuum privari poterit juxta cri-
minis gravitatem: Si quod verò
scandalum tempore predicatio-
nis dederit, preter suspensione
vel privationem ab officio, gravio-
ribus penis, ac penitentijs pro
qualitate delicti subjaceat.

Ut tamen concionandi tyrocinium
ineant, singulis hebdomadis unus
ex ijs, qui vel in Theologie studia
incumbunt, vel ijs peractis ad
Concionandi munus aspirant, ar-
bitrio Abbatis, ad concionem in
Refectorio communi recitandam
eligatur, etiamsi nec Sacerdos, nec
Diaconus fuerit: atque ita sin-
guli, Domino adjuvante, ad Pre-
dicationis munus comparentur.
Conciones verò, quas in Ecclesijs sive

pro-

propriis, sive alienis recitare re-
center probati ad munus debent,
examini prius subiiciant Abbatis
Monasterii, vel Præfecti Studio-
rum, ne quid erroneum, minus
rectum vel absonum possit irrepere.

Cap. IX
De Missionariis apud Infideles.

Hoc nostri Instituti sit proprium, ut
ad animas ponendas pro ovibus,
presertim nostræ nationis erran-
tibus parati simus; proinde stu-
deat quisque ita se compara-
re, ut ad verbum Dei, et voce
inculcandum et sanguine testi-
ficandum, obsignandumque fi-
delibus aptus evadat, atque ad
Infideles, et Hæreticos Superioris
judicio, et arbitrio mitti possit.
Superior tamen nullum ad id mu-
neris deputet, nisi 1.º sit prius
in Sacra Theologia Doctor lau-
reatus. 2.º sit novo examine de
Controversiis maxime, quæ inter
Hæreticos vel Schismaticos, ad quos
mittendus est, agitantur, probatus.

3.º sit post diligentissimas disqui-
sitiones, in fidei firmitate ac pu-
ritate, in morum honestate, et in-
tegritate, in charitatis erga pro-
ximum fervore, ac zelo repertus
idoneus, cui tantum munus com-
mitti tutò possit.

Examen hujusmodi quoad doctri-
nam a Lectoribus Theologie, et
Prefecto Studiorum, coram Ab-
bate et Assistentibus, quoad Fi-
dei firmitatem, morum integri-
tatem, charitatis fervorem ab
ipso Abbate per se ipsum ac per
Assistentes, adhibitis luculentis-
simis testibus omni exceptione
majoribus fiat: et utrumque
per secreta suffragia peragat.

Quos minus instructos, aut levi etiã
erroris, seu morum suspicione la-
borare deprehenderint, ab hoc mu-
nere prorsus rejciant, ne Congre-
gationis nostre decus, Ecclesie
Catholice dignitatem Infidelium
Conversionem ac salutem, sui ipso-
rum conscientiam et integritatem
proximo periculo exponant

Quos vero probaverint, ijs literas pa-
ten-

tentes Abbas Generalis expediat
cum facultate exercendi hoc gra-
vissimum ministerium in Mis-
sionibus tam pro Catholicis, quā
pro Hereticis, atque Schysmaticis:
Literarum patentium exemplar
habetur pag. . .

Preter has patentes literas ab Ab-
bate Generali expeditas, alias
ampliores, et majori authoritate
munitas a S. Congne de propa-
ganda Fide procurandę erunt
cuilibet Missionario ab eodem
Abbate Generali cum omnibus
facultatibus gratijs, et privilegijs,
quę in eisdem concedi consue-
verunt: sine quibus nemini ex
nostris licebit Missionum opus
assumere vel exercere.

His muniti presidijs Missionarij
nostrę Congnis non tantum lu-
ce doctrinę, verum etiam inno-
centię et conscientię nitore, mo-
rum integritate, religiosa hone-
state prelucere studeant, et exem-
plo, et verbo predicantes tamquā
lucernę fulgentes, et ardentes in
medio tenebrarum fulgeant corā

hominibus, ut videant eorum opera bona, et glorificent Patrem nostrum, qui in cœlis est.

Nihil aliud requirant Missionarij nisi animarum fructum, Fidei Catholicæ propagationem, et mercedem a Dño, manducent, et bibant, quæ sibi ipsis apposita fuerint ab ijs, quibus charitatis, et Religionis officia præstant; et si vestitu indigeant, humiliter et parcè emendicent a quibus poterunt provideri; Et si pecunias titulo elemosynæ perceperint, nihil sibi approprient, totumque Monasterij nomine recipiant, atq; custodiant, ei fideliter resignandum.

Regole de Monaci Cofti tradotte dall'arabo da D. Dionisio Haggiar da un Codice di Mgr Assemanni quali Regole Mons: Antonio già monaco, e oggi Arciv: di Girge asserisce osservarsi frà monaci Cofti

Quello, che manca in queste Regole per la disciplina monastica si desume da Canoni arabici attribui=ti al Concilio niceno I, e che si leggono tra=dotti nella collezzione de Concilij del Labbè to. 2 p. 351 edit. Ven. ivi di Canoni sotto il titolo de Monachis, et anachoretis sono 15 tradotti da Abra=mo Ecchellense

In nome di Dio benigno, e misericordioso

Questa Regola è stata raccolta da
Monsig.r Patriarca

Gloria in excelsis Deo, Domini est salus,
salva Deus.

A gloria di Dio.

Mons:r Giovanni Patriarca nonagesimo quarto ha colla grazia di Dio raccolto da tre esemplari antichi, osservati dalle Sante Comunità Eremitiche un Libro concer=nente li Riti della Sede di S. Marco a tempo dell'umile servo Giovanni, come dice egli nella Copia trascritta colle proprie mani, che supplisce allo smarrito Esemplare, adoperato una volta nell'Ere=mo, acciò potesse tal copia essere di perpetua me=moria, e di guida alli vecchi Abitatori dell'Ere=mo, e a quelli, che vi concorrono per vestirsi dell'An=gelico Abito, e adattarsi alla vita spirituale, ad im=mitazione delli Abitatori di Scete, che è la valle di Abit Monte del gran Santo Macario, e acciò per mezzo di detto Libro possano coll'ajuto di Dio scansare le cadute, ottenere il perdono de loro fal=li, e meritare la divina grazia, e la vittoria, per in=tercessione

tercessione della Beatissima Vergine Maria Madre di Dio, eterno, Verbo essenziale, e di tutti i Santi. Amen.

⁋ Ad integritatem harum Constitutionum adduntur Constitutiones et Decreta Sanctissimis Patribus CCCXVIII Niceę congregatis, attributa, de Monachis et Anachoretis, suo quoque loco subjecta atque ita dispertita ut, quoad fieri possit, Constitutionibus hisce Monasticis eodem ordine, et ad calcem singularum ea Decreta respondeant, paucis etiam adjectis ex Can: Arab. et Const. Eccl. quę iisdem Patribus Niceę congregatis huc pertinentia adscribantur.

È ben noto, che il nostro Abbate S. Antonio il grande, e S. Macario furono i primi, che avevano introdotto questa sublime via: e fù eletto S. Pacomio al primo grado, cioè alla vita comune per educare nello Spirito i Figliuoli della Chiesa ortodossa, che bramavano di nutrirsi col latte della ragione, et aumentarsi nello Spirito, il di cui compimento sono la Fede, la Speranza, e la Carità. Li Santi Padri illuminati dallo Spirito Santo anno proferite certe Regole, e discipline spettanti all'osservanza de Comandamenti, e Costituzioni della vita Monastica, inquanto all'Abito, portamento, compostezza delle membra, decenza, e convenienza nel caminare, mangiare, bere, nel parlare, tacere, sedere, nel dormire, nel svegliarsi, nel ben rispondere, nelle sommissioni, e nella obbedienza, nel servire gli Infermi, e nell'amare Iddio, ed il prossimo, che è il compimento della perfezione ⁋

Canone .1.

Del Superiorato

Il Superiore del Monastero deve essere uomo retto, non adulatore, ne accettator di persone, ma che proceda rettamente colla parola della verità, usando verso tutti i Fratelli ugualmente la carità spirituale. Niuno dei Monaci avrà autorità sopra di esso, ne potrà costringerlo

lo a far ciò, che non si deve, ma egli solo può arbitrare di ammettere chi vuole, e conosce esser di buona vita, ed espellere chi và giustamente espulso, e gli può con timor di Dio comandare, vietare, e disporre di tutte le cose Monastiche in profitto del Monastero, e deve contentarsi di esser servo, ed imitatore di quello che dice a suoi Discepoli: Io sono trà di voi come un servidore. Il Superiore però debba essere Sacerdote, e non altrimente.

Cap. 1 et 2, et 3, et 9
Can: Arab. 38

Canone. II.

Si deve attendere alle cose Ecclesiastiche, e frequentare le sette Ore Canoniche senza rumore, ne tedio. Dato il segno delle Orazioni notturne, e diurne, e della Messa, devono venir in Chiesa tutti li Fratelli, precedendoli il Superiore, purche non sia impedito per causa necessaria. Niuno dei Fratelli deve esentarsene, toltone il caso d'infermità, ciascuno occupare il suo posto destinatogli dal Superiore: Mancando qualcheduno dall'intervenire alle ore canoniche tanto notturne, che diurne, spetta al Superiore esaminarne la causa, ed in caso che la mancanza provenga da negligenza, lo deve punire a tenor delle Regole del Monastero, cioè privarlo della participazione della Mensa comune nel Reffettorio, e farlo sostentare con pane, e sale solamente,

overo

overo erba con aceto: Che se poi la mancanza derivi da indisposiz.ne, o d'infermità, allora compassionando il di lui stato, usare verso il medesimo quella benignità, che si usa dal Padre verso i Figli. In tempo della Messa, e dell' Orazione a niuno è lecito parlare con altro scambie=volmente, ne tenere in mano alcun Libro da leggere, ne usurpare il luogo, che non gli compete, ne alzare la voce, eccettuatine i Cantori. Niuno deue esentarsi dall'intervenire in Chiesa a riserva talvolta di quelli, che si ritrovano impiegati ne serviziј necessarj, overo quelli, che sono ammalati. Devono li Monaci, posto il comodo ritrovarsi presenti alla Messa cotidiana, e alle sacre funzioni notturne, e vespertine. E chi non in=terviene all' Ora Canonica di mezza notte, si punisca con non cibarsi quel giorno di vivande.

Cap. 10 et 14

Si costumava anticamente nelle Comunità, che il Monaco entrando in Chiesa, facesse avanti l'Altar Maggiore un' inchino, e bacciati poi i Corpi Santi, ed ottenuta la benedizione de Sacerdoti, si mettesse nel proprio suo luo=go, ma l'odierno uso porta, che li Monaci fatto l'in=chino all' Altare, e la riverenza ai due Cori, si met=te ciaschedune in suo luogo.

L'antico costume importava, che venendo a visitare il Mo=nastero alcun Monaco Forastiero, e ritrovandosi allo=ra i Monaci attesi alla Messa, o all'Orazione, niuno

parlasse

parlasse con esso lui avanti che fosse terminata la Messa, o l'officio, nemmeno in tal tempo parlavano li Monaci trà di loro qualche parola estranea, benche fosse necessaria, ma in caso d'un'affare importante ciò era permesso, con modestia però conveniente a chi stasse, e parlasse in presenza del Rè celeste.

Li Sacerdoti, e Diaconi devono portarsi da spirituali ognuno secondo il suo grado, e devono stare li Intelletti rivolti verso l'Oriente, e con raccoglimento attendere alle lezioni della Sagra Scrittura, ed a rispondere al Sacerdote celebrante.

Nei Monasterj di S. Macario, e di S. Antonio Padre di tutti li Monaci non si permetteva anticamente ad alcun Sacerdote, o Diacono, che non fosse Monaco professo di d.i Monasterj, poter officiare sull'Altar Maggiore in Chiesa, fuorche il solito canto, che si fà vincendevolmente, e dare l'incenso. Cosi spettava ai medesimi fare le sacre funzioni nei cinque giorni della Settimana Santa, cioè dal Lunedì sino al Venerdì inclusive, come parimente celebrare l'Esequie, benedire l'Aqua santa nel Giovedì Santo, confortare li Fedeli colla lettura in Chiesa de Sagri Libri, ne predetti cinque giorni secondo la direzione del Maestro di Cerimonie.

Ex Const. Eccl. cap. 3, 4, et 5.

Ogni giorno si celebrerà la S. Messa la quale terminata

che

che sarà, e sbrigatone il Celebrante, si porterà dalla Chiesa al Refettorio, proseguendolo processionalm.te i Fratelli tutti, di modo che niuno senza giusta causa debba esentarsene. A niuno sarà lecito trasportare dal Refettorio cibi altrove. In Tavola si leggeranno le Vite, e dottrine de Santi Padri, e si proferiranno gli affari della Chiesa, e quelli del Monastero.

Cap. 11

Canone. III.
Dei Lavori del Monastero.

Niuno deve esentarsi dai lavori del Monastero, ma ognuno lavorare secondo le sue forze, e secondo che gli prescrive il Superiore, poiche i lavori necessarj obligano tutti. Quello poi che tiene in mano alcun lavoro, lo deve fare con timor di Dio, il quale gliene darà la ricompensa, secondo il merito, o il demerito. Si deve ogni giorno lavorare tre ore solamente, ma occorendo una urgente, e importante necessità, come se caderà una muraglia del Monastero, o cosa simile, allora ognuno dovrà impiegare l'opera sua a proporzione delle sue forze, ancorche il lavoro sia più delle tre ore il giorno, per rimediare al bisogno, e conservare il Monastero in buon essere, e tenere gli Abitanti tutti tranquilli.

Cap: 11

Canone. IV.
Del Dispensiere.

Il Dispensiere deve essere attento al suo officio, ed aver

cura

cura di tutti li mobili di Casa, come anche delli legumi, e viveri, e visitarli di tanto in tanto, acciò non patiscano; che se alcuna cosa viene guastata per sua trascuragine, ne dovrà essere punito a proporz:ne della colpa. Se alcun dei Fratelli gli chiederà alcun vaso, o altra cosa simile, non gli deve negare tal cosa, ma doppo che se ne sarà servito il Fratello, la ripiglierà da esso, e la riporrà nel proprio luogo. Li Fratelli poi devono custodire la roba pigliata dal Dispensiere, e conservarla illesa, come roba dedicata a Dio. Spetta al Definitore visitare gli Infermi, e provederli del lor bisogno per quanto gli riuscirà, e potrà; Come anche deve adempire la sua carica con timor di Dio, e procedere con rettitudine secondo l'ordine del Superiore; ed in assenza del Superiore supplire alle di lui veci: In caso di qualche suo fallo ne riceverà la penitenza: Commettendo poi verun tradimento, si privi della sua carica. Quelli, che colla facoltà del Superiore esercitano le cariche, e se ne portano bene, li potrà lasciare un' anno, o più nelle cariche per comun profitto loro, e de Fratelli, secondo quel lume, che Dio gli darà.

Cap. 4. et 5. et ex Const Eccl: cap: 6.

Canone V.

Del Ricevitore degli Ospiti

Quello

Quello che viene deputato a ricevere i Forestieri tanto viaggianti, che Arabi, e altri, deve portarsi con essi cortesemente circa il mangiare, ed il bere secondo l'inveterata consuetudine. In assenza sua a niuno de Fratelli è lecito intromettersi a parlare cogli Arabi, nè dargli senza il di lui consenso veruna cosa, ed occorrendo il bisogno gli prestino la necessaria assistenza; e deve egli procurare di adempire bene il suo officio con ogni tranquillità, e pace.

Cap. 3. et 5. et 10

Chiamati col Campanello i Fratelli, devono prontam.te venire per soccorrere, ed impedire il male colla loro buona assistenza, e con implorare l'ajuto del Signore.

Dato il segno, con cui si radunano i Fratelli per li lavori del Monastero, devono venire tutti senza eccezione di veruno, e chi mancherà di venire senza giusta causa approvata dal Superiore, caderà sotto la pena ad arbitrio del med.o Superiore. Non si permetterà ad alcuno ritirarsi prima che sia terminato il suo lavoro, e chi se ne ritirerà senza la permissione del Capo Mastro, si punirà circa il mangiare, ad arbitrio del Superiore. Il lavoro ordinariamente durerà sino all'ora terza; ma nei casi di necessità, si lavorerà secondo le forze, e talento dei Fratelli.

Cap: 11

Canone VI.

Si proibisce assolutamente al Superiore, e a tutti li Monaci tanto vecchi, che giovani sotto l'interminazione del divino Giudizio l'ammettere nel Monastero alcun Giovinet-

to

to, o il coabitare con esso; Anzi non si deve aprir la porta del Monastero ad alcun Giovinetto sbarbato. Che se il Superiore deviando da tal precetto, presumerà di poter ammetterui Giovinetti con tanto pregiudizio delle buone costumanze, ed introduzione delle corruttele, non si deve accordargli quest'eccesso; Poiche egli è stato fatto Superiore ad effetto di promovere l'osservanza della Regola del Monastero, e non di conculcarla; Attesoche questo è un disordine opposto alla dottrina di Gesù Cristo, e de suoi Santi.

Poiche Cristo Signore apparendo una volta al Discepolo di Antonio il grande, Isacco Ab.e del Monastero di Ammam nel monte delle Provincie dette il Fiume, che governava cinque mila Religiosi, gli disse: Ordinate ai vecchi Religiosi vostri Successori, e scrivete ai vostri Discepoli, e Fratelli delli altri Monasterj, acciò non vogliano ammettere all'Abito Religioso alcun Giovinetto, altrimenti rovinerò le loro abitazioni, e le incendierò, come feci di Sodoma, e Gomorra, e mi vendicherò de vostri Figliuoli. Così i S.ti Padri affermano, che il luogo, ove dimorano li Ragazzi, non ha bisogno dei Demonj tentatori; Ed essendo venuto una volta un Ragazzo per monacarsi sotto la disciplina del P. Pastorio Ab.e de Monasterj dell'Eremo di Scete, lo discacciò il d.o Ab.e dicendogli di non voler accettare Ragazzi

gazzi, che anno la sembianza di Femine, ne permetterli di coa=
bitare colli Monaci; E di tale sentimento sono stati tutti
li S.^ti Padri. Quelli Ab.^ti poi, che al tempo del loro governo,
non anno osservato questa buona Costituzione, si sono rovi=
nate le loro abitazioni, come è accaduto al deserto di Scete,
che rimase per venti anni rovinato per tale motivo. Onde non
si deve aver comunicazione con quelli, che tragrediscono
li detti di Gesù Cristo, e de suoi Santi

Cap.

Canone VII.

Li Monaci Sacerdoti non devono tenere de Monaci alcun Allievo
senza il consenso del Superiore; ne si deve permettere la
coabitazione di due Monaci in una Camera: Ma quando
ciò parerà al Superiore essere espediente, lo potrà per=
mettere, col consenso però scambievole di ambe le parti,
come anche lo potrà permettere ne casi di necessità.

Cap. 10

Canone VIII.

Degli Ospiti, che vengono al Monast.^o

Venendo Ospiti al Monastero, deve il Portinaro farne l'am=
basciata al Superiore, al quale solo, e non ad alcun Mo=
naco, spetta riceverli, e farli la dovuta accoglienza,
e disporre a suo piacimento circa il loro ingresso, e egres=
so, allogio, e mantenimento. Che se alcuno delli Ospiti
ha del Monastero qualche Monaco parente, o Cognato, o
conoscente, e volendo il Monaco condurlo seco alla sua Ca=
mera, lo potrà condurre col consenso del Superiore.

Cap. 3

Cano=

Canone . IX.

Del giorno di Domenica.

Si deve astenere il giorno di domenica da tutte le opere servili, eccetto il far la Cucina, ed il pane, come anche in caso della partenza di qualche Carovana, e dell' avvento degli Arabi, ai quali si deve provedere del bisognevole; fuori di ciò bisogna astenersi dalle opere servili, ed attendere alle cose spirituali appartenenti al culto divino.

Canone . X.

Delli Monaci infermi, e dei Vecchi

Si deue visitare li Monaci infermi, e provederli del bisogrevole secondo che si potrà; Non si permette ad alcun Monaco incapace dell'arte medica, di dare all' Infermo verun medicamento, o ricetta; Che se poi abbia il medesimo provato in se, o in altri simile infermità, e li medicamenti applicabili ad essa, glielo potrà dare, dopo di aver conosciuto ben bene il d.º male; E se il medicamento non è pronto, ne si potrà averlo, allora si deue raccomandar l' Infermo al Creator della natura vero Medico, che può risanare l' Anima, ed il corpo.

Cap. 6

Canone . XI.

Li Monaci, che per alcuni affari si trassportano alle Città, se li viene data qualche offerta, o Limosina per il Monastero

nastero, spettante al servizio de Religiosi, o da deporsi nel Ripositorio del Convento, devono darne parte al Superiore, e non anno facoltà di disporne senza il consenso del med.º Superiore: Così parimenti quelli, che si trasferiscono per fare questua, devono portare al Superiore tutto quello, che possono raccoglierne, ed egli ne farà l'uso necessario a suo arbitrio: Che se dalli Benefattori abbiano avuta alcuna incombenza, o commissione, la devono palesare al Superiore, ed egli ne disporrà a suo beneplacito. S'avvertano però a non occultare al med.º veruna cosa di tutto ciò, che li viene dato per il Monastero, altrimenti incontreranno la lor dannazione; Così chi tiene occultamente presso di se roba, o denari spettanti al Monastero, sarà giudicato, e condannato da Dio.

Cap: 7, et 8

Canone. XII.

Dovendo i Monaci trasferirsi per gli affari del Monastero in altri Paesi, devono prima della partenza consegnare all' Economo la roba propria del Monastero, che tengono nella lor Camera, come Libri, e qualsivoglia sorte di Arnesi.

Cap. 8. 5

Canone. XIII.
Delle Celle.

Tutte le Celle del Monastero sono sottoposte al comando del Superiore, il quale può a suo arbitrio distribuirle alli Monaci, e trasferirli da una all'altra. Niuno potrà senza il consen-

so

so del Superiore fabricare per uso proprio una Camera, ma consentendone il Superiore, potrà fabbricarla, e prevalersi del solo commodo dell'Abitazione; Non potrà però in caso di doversi partire altrove collocarvi a suo piacimento alcun altro Monaco, ma consegnarne la Chiave a chi vuole, raccomandandogliene sol tanto la custodia sino al suo ritorno. Insomma tutte le cose del Monastero devono farsi coll' intelligenza del Superiore.

Canone. XIV.
Dell' Ordine Religioso.

Spetta al solo Superiore del Monastero, ad esclusione di qualsivoglia altro Sacerdote, vestire li Novizj dell' Abito Monastico, e recitare sopra di essi le solite Orazioni, e fare tutta la dovuta funzione, o sia de Novizj, o sia de Professi.

Cap: 13.

Canone. XV.

Si terrà sempre chiusa la porta del Monastero, che non si deve aprire a chi che sia senza maggior cautela, e consiglio, con osservare, se quelli che vengono, siano Monaci, overo Secolari, poiche non dovrà darsi l'adito a chi non si deve, come alli Arabi Maometani, o altri di simile guisa; Ed entrando in caso di necessità qualche Arabo, niuno delli Monaci dovrà trattar con esso famigliarmente, ne condurlo alla sua Camera.

Cap. 2

mesa.

Canone. XVI.

Morendo alcun Monaco, si dourà celebrare per la di lui Anima quaranta Messe continuate, cioè dal giorno della di lui morte sino al giorno quarantesimo inclusivè, in cui tanto il Celebrante, che tutti gli altri Monaci radunati sull'Altare, faranno del med:° la commemoraz:ne

Canone. XVII.

Chi abita in questo Monastero, e tiene denari o in argento, o in oro, può, se gli piace, depositarli appresso il Superiore, o l'Economo, il quale li spenderà in comprare, quando occore il bisogno, vestimenti per il med:°, e consumati che saranno d:i denari, allora gliene provederà a spese della Comunità; Occorrendo poi al Fratello di trasferirsi altrove, tutto quel denaro, che gli rimane del proprio, resterà sempre suo. Quello che avendo denari occulti, o manifesti, richiede vestimenti a spese della Comunità, è Reo di colpa. Se vi si ritrovano due Fratelli carnali, Padre e Figlio, de quali la facoltà, o la roba non è divisa, e morendo un di essi, il sopravivente ne piglierà la sua porzione, e tutto il rimanente resterà al Monastero. Non è lecito all'Infermo lasciare del suo avere Erede alcun suo Parente, o Conoscente, mentre dopo la sua morte tutto il suo è proprio del Monastero, e chi farà altrimenti, si priverà della participazione de Sacrifiij

crificj, e delle orazioni; E tutto quello, che la spiera, si porrà nel Ripositorio, anche se avesse avuto qualche Libro.

Canone. XVIII.

Chi si sdegna contro il suo Fratello, e ardisce di maltrattarlo, si punirà col digiuno di cinque giorni in pane, et erba. Chi avezza la sua lingua ad esecrare, e maledire, riceverà la penitenza di digiunare sette giorni in pane, e sale solamente. Chi alza la mano con animo di percuotere il suo Fratello, soffrirà la penitenza di sette giorni in pane, et erba, benche in altra Regola si obbliga a sette giorni in pane, e sale. Chi ardisce di percuotere con sdegno un Fratello, digiunerà un Mese in pane, ed erba solamente, benche altra Regola lo condanna a digiunare tre Mesi in pane, e sale solamente; E se poi ardirà di nuovo a menar le mani, si dovrà scacciare senza misericordia, come malfattore.

Cap: 10

Canone. XIX.

Scoprendosi alcuno reo di furto, o tradimento, si dovrà scacciare dal Monastero, e se qualchedun Monaco lo protegge, si scaccierà anche esso col med:^{mo} Chi de Sovrani, de Governatori, e de Superiori parlerà male, o riveleràalli Esteri le cose segrete del Monastero, o procurerà con artificio, e protezione di ascendere alli gradi

Superiori

Superiori nel Monastero, si scaccierà senza misericordia, se non vorrà emendarsene, e far penitenza de suoi peccati. Si astengano i Fratelli affatto dal mettere discordie trà di loro, e Zizanie, che esacerbano gli animi, e producono mali effetti, che è opera del maligno. La penitenza di chi fà simili azioni, è digiunare una settimana in pane, et erba, e fare in ciascun de detti giorni cento genuflezioni, o sia prostrazioni.

Cap: 15, et 10

Canone. XX.

Chi insulta il suo Fratello, o lacera la sua fama, deue digiunare una settimana in pane, ed erba, e fare cento genuflezioni, overo prostrazioni in ciascun dei d.i giorni. Chi scandalizza il Fratello, non dovrà comunicarsi avanti che si riconciliasse col medesimo; E chi si sdegna, o giudica male del Fratello, non dovrà mangiare avanti che si rapacificasse col med.mo Fratello.

Cap: 15 et 10

Canone. XXI.

Dei servizj della Cucina.

Ciascun de giovani Fratelli servirà nella Cucina un Mese a riserva di quelli, che sono occupati in altri officj, e quelli che per esser vecchj, ed infermi, non possono servire; Chi spontaneamente ne servirà più degli altri, Dio gli perdoni i suoi peccati, e gli dia il dono della pazienza.

Canone. XXII.

A

A niuno de Fratelli sarà permesso uscire fuori del Mo=
nastero senza la previa licenza del Superiore, o del
Vicario, o dell' Economo, e chi ardisce di far il contra=
rio, dovrà per penitenza digiunare sette giorni in pa=
ne, e sale solamente, e fare cento genuflezioni in cias=
cun de detti giorni; E se commetterà di nuovo simile
colpa, si scaccierà dal Monastero.

Cap. 14

Canone .XXIII.

Non si permetterà ad alcuno mangiare nella sua Cella,
ma nel Refettorio in unione delli Fratelli, salvo però
in caso d' infermità. Chi senza giusta causa non verrà
assieme con i Fratelli al Refettorio per qualche ingordi=
gia, o perversa intenzione, o vi verrà tardi, dopo che
li Fratelli saranno levati da Tavola, si dovrà toglier=
gli tal comodità, e punirlo, con farlo digiunare sino
al susseguente giorno. Tutti i Fratelli devono es=
sere presenti a Tavola, quando vi si dà la benedi=
zione, e niuno deve levarsi prima che fosse dato il
segno del ringraziamento: Nel tempo della refezione
devono attendere alla lezione, che si fa alla Tavola,
ed approfittarsi delli sentimenti salutevoli, acciò ven=
ga unita la refezione dell'Anima con quella del corpo,
e ringraziare Iddio de suoi beneficj, e pregarlo per
li Benefattori. Deve ognuno frà tanto tenere gli oc=
chi bassi, e non guardare gli altri, nè parlare senza ne=
cessità

cessita con altri, ne cercare li fatti altrui, ne lamentarsi della buona, o poco buona qualità del pane, dei cibi, o della servitù, o di qualsivoglia altra cosa; ne comandare alcuno a fare oltre di quel che gli viene ordinato dal Superiore, ma scoprendosi nella di lui servitù, o nell' officio alcun diffetto, si potrà darne parte al Superiore, ad effetto di fargliene emendare; si deve ubbidire all' Economo conforme al Superiore, e non servirsi d'alcuna roba del Monastero, senza il suo consenso. Niuno deve tenere nella sua Cella pane, vino, frutti, o cose simili, fuorche il pane della proposizione, che si dispensa in Chiesa, o alcuni medicamenti datigli dal Superiore, o col consenso suo, o dell' Economo, overo quelle cose, che si distribuiscono dal Superiore a tutti i Fratelli ugualmente. Trovandosi nel Giardino del Monastero, non si possa mangiare le frutta senza la permissione del Superiore, o dell' Economo. Trasferendosi in altri Paesi procurino i Fratelli di osservare le lor Regole circa le Orazioni, e liberarsi dai lacci del Demonio.

Cap. 9. 10, et 12.

In tutta la Settimana Santa sino al terzo giorno di Pasqua inclusivè, non si deve fare opera servile, a riserva di ciò, che appartiene al sostentamento della comunità. Nel parlare non si deve alzar la voce molto, ma in caso di dover parlare con uno, che stasse lontano, bisogna

accostarsegli

accostarsegli, e parlare con esso soavemente nella maniera conveniente, a chi mena una vita Ascetica.

Canone. XXIV.

Trasferendosi altrove alcun Monaco non possa portar seco veruna cosa del Monastero senza la piena cognizione, e consenso del Superiore in presenza de Fratelli, e chi farà altrimenti, sarà reo di colpa. Tocca però al Superiore di provedere il Fratello di tutto il bisognevole, e non del Superfluo contro le Regole. Occorrendo al Superiore di dover provedere un Fratello di veste necessaria all'Abito Monastico, non devono gli altri, che non ne anno di bisogno, lamentarsene.

Cap. 11 et 14

Canone. XXV.

Venendo alcun Secolare per monacarsi, si proverà per un' anno, e ritrovandosi di poi atto all'Ordine Religioso, si ammetterà alla professione, altrimenti se non sia idoneo, si licenzierà.

Cap. 13

Canone. XXVI.

Quello che dopo esser dimorato un'anno nel Noviziato, se troverà se stesso insufficiente di soppportare il peso della Religione, rimarrà libero di starvi, o di andarsene via, e intanto gli si concede ordinariamente tre giorni per risolversene.

Cap. 14

Queste Regole sono state fatte dai SS. Pri ai loro Figlioli, e prescritte a tutti quelli, che bramano sottomettersi

mettersi al giogo della vita Ascetica.

Non è stata mai alcuna Comunità Religiosa, che non abbia pel suo buon regolamento osservata una consimile Regola, e costituzioni; Così io l'umile Giovanni ho coll'ajuto di Dio rinnovata questa Santa Regola, trascrivendola dall'antico esemplare, acciò sia abbracciato quel tanto, che abbiamo dichiarato in essa, ed osservarlo senza verun deviamento, onde chiunque osserva queste Regole, e si porterà trà li suoi Confratelli con esemplarità, pace, e carità, Dio gli conceda il perdono di tutti i suoi peccati, mancamenti, e falli di pensieri, parole, ed azioni notturne, e diurne, occulte, e manifeste, volontarie, ed involontarie, e gli rimetta tutti i mancamenti commessi nella vita sua di pensieri, parole, et opere, e di tutto questo sia perdonato dalla bocca della S.^ma^ Trinità, Padre, Figliuolo, e Spirito Santo, e della S.^ta^ Chiesa una, Cattolica, Appostolica, e di tutti li S.^ti^ Appostoli, e di tutti li Patriarchi, e Vescovi delli Sacri Concilij, che anno dichiarato la Fede, e li Canoni Ortodossi, e di tutti li Sacerdoti dell'universo mondo, defonti, e viventi, e della bocca mia, io l'umile Giovanni, che servo la Sede di S. Marco, coll'autorità datami dalla verace, santa, e divina bocca, che dice: quodcumque absolveritis sit absolutum, et quodcumque remiseritis, sit remissum, e la

pace

pace di nostro Signore Gesù Cristo descenda sopra tutti li Fratelli, che menano vita solitaria, e lode a Dio sempre.

Queste Regole devono legersi tre volte l'anno alla tavola, che rinfrescano la memoria de Monaci, come anche si devono leggere in ogni caso di bisogno.

In nome di Dio benigno, e misericordioso.

Questa Regola è stata raccolta da
Monsignor Patriarca

Gloria in excelsis Deo; Domini est salus,
salva Deus

A gloria di Dio.

Monsignor Giovanni Patriarca nonagesimo quarto ha colla grazia di Dio raccolto da tre esemplari antichi, osservati dalle Sante Comunità Eremitiche, un libro concernente li Riti della Sede di S. Marco a tempo dell'umile servo Giovanni, come dice egli nella copia trascritta colle proprie mani, che supplisce allo smarrito esemplare, adoperato una volta nell'Eremo, acciò potesse tal copia essere di perpetua memoria, e di guida alli vecchi Abitatori dell'Eremo, e a quelli, che vi concorrono per vestirsi dell'Angelico abito, e adattarsi alla vita spirituale, ad immitazione degli Abitatori di Scete, che è la Valle di Abit Monte del gran Santo Macario; e acciò per mez-

-zo

ro di detto libro possano coll'ajuto di Dio scansare le cadute, ottenere il perdono de loro falli, e meritare la divina grazia, e la vittoria per intercessione della Beatissima Vergine Maria Madre di Dio, eterno, Verbo essenziale, e di tutti i Santi. Amen.

È ben noto che il nostro Abate S. Antonio il grande, e S. Macario furono i primi, che avevano introdotto questa sublime via: e fu eletto S. Pacomio al primo grado, cioè alla vita comune, per educare nello Spirito i Figliuoli della Chiesa ortodossa, che bramavano di nutrirsi col latte della ragione, ed aumentarsi nello Spirito, il dicui compimento sono la Fede, la Speranza, e la carità. Li Santi Padri illuminati dallo Spirito Santo hanno proferite certe Regole e discipline spettanti all'osservanza de comandamenti e Costituzioni della vita Monastica, in quan-

quanto all'abito, portamento, compostezza delle membra, decenza nel parlare, tacere, sedere, nel dormire, nel svegliarsi, nel ben rispondere, nelle sommissioni, e nell'ubbidienza, nel servire gl'infermi, e nell'amare Iddio, ed il prossimo, che è il compimento della perfezione.

Ad integritatem harum Constitutionum adduntur Constitutiones et Decreta Sanctis Patribus CCCXVIII Nicee congregatis attributa, de Monachis et Anachoretis, suo quæque loco subjecta, atque ita dispertita, ut, quoad fieri possit, Constitutionibus hisce Monasticis eodem ordine ad calcem singularum ea Decreta respondeant, paucis etiam adjectis ex Can. Arab. et Const. Eccl. quæ ijsdem Patribus Nicee congregatis huc pertinentia adscribuntur.

Ca-

Canone I
Del Superiorato

Il Superiore del Monastero deve
essere uomo retto, non adulato,
re, ne accettator di persone,
ma che proceda rettamente
colla parola della verità, usan
do verso tutti i Fratelli ugual,
mente la carità Spirituale.
Niuno dei Monaci averà auto,
rità sopra di esso, ne potrà
costringerlo a far ciò, che non
si deve, ma egli solo può ar,
bitrare di ammettere chi vuo,
le, e conosce esser di buona vi,
ta, ed espellere chi va giusta,
mente espulso, egli può con
timor di Dio comandare, vie,
tare, e disporre di tutte le co,
se Monastiche in profitto
del Monastero, e deve conten,
tarsi di esser servo, ed imita,
tore di quello che dice a suoi
Discepoli: Io sono tra di voi
come un Servitore: Il Superio,
re però debba esser Sacerdote,
e non altrimente.

Ex decret. et Const. Nicen.

Cap. I. De Abb. Monast.

Ne preficiatur monachis Monasterij, nisi qui in Monasterio fuerit educatus, ejusque religiosa noverit instituta, leges ac Constitutiones, et cui noti sint religionis ignari, rudes, et imbecilli concilij et propositi. Vir autem iste optime conversationis esse debet optime fame, timens Deum, recte fidei, et religionis, et qui sciat legere et scribere, atque intelligat quidquid inter religiosos viros et mulieres in disputationem cadere possit: necnon qui prefectura et dignitatem sustineat authoritate, et animi constantia. Qui itaque ejusmodi optimis moribus, et virtutibus fuerit ornatus, ex quo sub magistri sui constitutus erat disciplina, atque aptus subinde et idoneus dignoscebatur ad Ecclesiasticas constitutiones, et decreta edocenda, aliosque in hisce erudiendos, et omnibus habeatur gratus, fidelisque in cunctis, quibus preficitur, talis preficiatur monasterio

Ex cap. 9. De Discipulis, et tyronibus

Discipulus Abbatis, et minister ei assistens exemplum sibi Elisei Prophete proponat, qui cum esset filius cujusdam hominis de magnatibus filiorum Israel, non est tamen dedignatus servire Elie prophete, qui erat vir rusticanus de habitatoribus Galaad; nec dixit apud se: quomodo deserviam viro huic rusticano, cum sim de magnatum filijs? neque venire abhorruit in medium Regionis Israel, ubi notissimus erat ad virum pauperem et ad ulnam ad inserviendum ei. Quin potius reputabat apud se, Elie, qui patriam reliquerat, et domesticos, ac jussu Dei penè privatus est parens ei, neminem ex regione illa, ad quam se transtulerat, dignum fuisse, qui minister esset, aut discipulus.

Canone II

Si deve attendere alle cose Ecclesiastiche, e frequentare le sette Ore Canoniche senza rumore, nè tedio.

Dato

Dato il segno delle orazioni not-
turne, e diurne, e della Messa, de-
vono venir in Chiesa tutti li Fra-
telli, precedendoli il Superiore,
purche non sia impedito per causa
necessaria. Niuno dei Fratelli
deve esentarsene, tolto il caso d'
infermità, ciascuno occupare il suo
posto destinatogli dal Superiore:
mancando qualchduno dall'in-
tervenire all'ore Canoniche tanto
notturne, che diurne, spetta al Su-
periore esaminarne la causa, ed
in caso che la mancanza proven-
ga da negligenza, lo deve punire
a tenor delle Regole del Mona-
stero, cioè privarlo della partecipa-
zione della mensa comune nel Re-
fettorio, e farlo sostentare con pa-
ne e sale solamente, ovvero erba
con aceto: che se poi la mancan-
za derivi da indisposizione, o d'
infermità, allora compassionando
il di lui stato, usare verso il mede-
simo quella benignità, che si usa
dal Padre verso i Figli. In tempo
della messa, e dll'orazione a niuno

è lecito parlare con altro scam-
bievolmente, nè tenere in mano
alcun libro da leggere, nè usur-
pare il luogo, che non gli compe-
te, nè alzare la voce; eccettuati-
ne i Cantori. Niuno deve esentar-
si dall' intervenire in Chiesa a
riserva tal volta di quelli, che
si ritrovano impiegati ne servizj
necessarj, ovvero quelli che sono
ammalati. Devono li Monaci po-
sto il comodo ritrovarsi presenti
alla messa cotidiana, e alle sa-
cre funzioni notturne e vesperti-
ne: e chi non interviene all' Ora
Canonica di mezza notte, si puni-
sca con non cibarsi quel giorno
di vivande.

Ex cap. 4. sit Fratribus praeterea
Hypodidascalos, et fratres ad ora-
tiones statis temporibus rite per-
solvendas sollicitet, et admoneat,
et enixè singulos ad id probè prae-
standum adhortetur, suumque in
hoc diligenter impleat officium.

Ex cap. 11 de Oratione

Septies in die orent Fratres 1. ad Ma-
tu-

tutinum. 2. hora Tertia diei. 3. ho-
ra Sexta. 4. hora Nona. 5 ad Ve-
speras. 6. Ad Completorium. 7. ad
Nocturnum, ut impleant dictum
Beati Davidis in psalmis dicen-
tis: Septies in die laudo te super
judicia tua ô juste

Si costumava anticamente nelle Com-
munità, che il Monaco entrando
in Chiesa, facesse avanti l'Altar
maggiore un inchino, e baciati poi
i Corpi santi, ed ottenuta la bene-
dizione de Sacerdoti, si mettesse
nel proprio suo luogo; ma l'odier-
no uso porta, che li Monaci fatto
l'inchino all'Altare, e la riveren-
za ai due Cori, si mette ciasche-
duno in suo luogo

L'antico costume importava, che ve-
nendo a visitare il Monastero
alcun Monaco Forastiero, e ritro-
vandosi allora i Monaci attesi
alla Messa, o all'orazione, niuno
parlasse con esso lui, avanti che
fosse terminata la Messa, o l'officio,
nemmeno in tal tempo parlavano
li Monaci tra di loro qualche pa-

rola estranea, benche fosse necessaria, ma in caso d'un affare importante ciò era permesso, con modestia però conveniente a chi stasse, e parlasse in presenza del Rè Celeste.

Li Sacerdoti e Diaconi devono portarsi da Spirituali ognuno secondo il suo grado, e devono stare li Fratelli rivolti verso l'Oriente, e con raccoglimento attendere alle lezioni della Sagra Scrittura, ed a rispondere al Sacerdote celebrante.

Nei Monasterj di S. Macario, e di S. Antonio Padre di tutti li Monaci non si permetteva anticamente ad alcun Sacerdote, o Diacono, che non fosse Monaco professo di d.i Monasterj, poter officiare sull'Altar maggiore in Chiesa, fuorche il solito canto, che si fa vicendevolmente, e dare l'incenzo: Così spettava ai medesimi fare le sacre funzioni nei cinque giorni della Settimana Santa, cioè dal Lunedi sino al Venerdi inclu-

clusive, come parimente celebrar
l'esequie, benedire l'acqua san-
ta nel Giovedi Santo, confortare
li Fedeli colla lettura in Chiesa
de Sagri libri, ne predetti cinque
giorni secondo la direzione del
Maestro di Cerimonie

Ex Const. Eccl. Nic. cap. 4. Cogno-
scat ordines et gradus Sacerdotum
et Monachorum et Coenobitarum
.. et unumquemque ordinem con-
firmet, et stabiliat in Constitutis
ei legibus et Statutis, ut firmiter
et probe illa observent, ne sint
velut oves palantes absque Pa-
store, et a recto aberrent tramite
Itaque singulorum dignoscat di-
stinctius gradus, et preficiat illis
magistros, qui eis invigilent, et
juxtà Ecclesię Statuta dirigant.

Ex ijsdem cap. 5. Omnem prę-
terea adhibeat diligentiam, inten-
datque conatus, et singulas exa-
minet sacro-sanctę Missę admi-
nistrationis partes, idemque prę-
stat circa externum ministerium,
et videat quomodo suum adim-

pleant fratres officium in Eccle-
sia, et utrum per ignorantiam,
et errorem inter ministerium oba-
undum aliquid ex Hæreticorum
ritibus intrusum fuerit, et utrum
administrationem prosequantur
segniter et confuse, an verò cur-
sim et precipitanter; et ut versi-
culos et Responsoria benè me-
moriæ mandent, et claudant lau-
datione idest alleluja. Et ne
edentes et bibentes Ecclesiam
ingrediantur, et aliquid sacra-
rum precationum prætermittant:
Quamobrem strictè præcipiat eis
ne id admittant. Tandem dispi-
ciat utrum hæc fiant magistro-
rum et Superiorum culpa, et
id propter tota puniatur plebs.
Ogni giorno si celebrerà la Mes-
sa, la quale terminata che sa-
rà, e sbrigato il Celebrante,
si porterà dalla Chiesa al Re-
fettorio, proseguendolo processio-
nalmente i Fratelli tutti, di mo-
do che niuno senza giusta cau-
sa debba esentarsene. A niuno
sarà

sarà lecito trasportare dal Refettorio cibi altrove. In Tavola si leggeranno le Vite, e dottrine de Santi Padri, e si preferiranno gli affari della Chiesa a quelli del Monastero.

Ex decr. et Const. Nic. cap. 10 de cultu, et disciplina.

Sint fratres congregationis Monasterij dediti assiduè et continentèr orationi jejunio et sacrarum scripturarum lectioni, ad quæ cæ, geat instanter Monasterij Abbas. Monasterium autem et officia per hebdomadas vicissim inter se partiantur tam in Ecclesia, quam extra in Monasterio. Fratres advenas ad Monasterium adventantes secum ad mensam sedere faciant, et unà cum illis cibum sumant, et solentur eos, atque reficiant; laicos non item, sed seorsim reficiantur, sedeantque cum Abbate ad mensam ejus. Si autem Frater aliquis ex Monachis cibum sumere abstinuerit in mensa,

ejusmodi a se removeat morem, et consuetudinem, quemadmodum modo præcipimus et mandamus in ipsarum animarum commodum et bonum, ac strictè id prohibemus. Si autem pertinax permanserit, denuncietur hoc Chorepiscopo, ut illud corripiat. Si verò conqueratur ille contra Abbatem aut aliquem Monachorum causa cibi, huic incommodo consulat Chorepiscopus ut ipsi videbitur, et ad meliorem frugem illum reducat, curetque ne ad similia revertatur. Verum si compertum fuerit, eum id facere ob nimiam cupiditatem et aviditatem edendi, et bibendi, pena mulctetur pro tali crimine, prout meretur.

Canone III
Dei lavori del Monastero

Niuno deve esentarsi dai lavori del Monastero, ma ognuno lavorare secondo le sue forze e

se-

secondo che gli prescrive il Superiore, poichè i lavori necessarj obligano tutti. Quello poi che tiene in mano alcun lavoro, lo deve fare con timor di Dio, il quale gliene darà la ricompensa secondo il merito, o il demerito. Si deve ogni giorno lavorare tre ore solamente, ma occorrendo una urgente, e importante necessità, come se caderà una muraglia del Monastero, o cosa simile, allora ognuno dovrà impiegare l'opera sua a proporzione delle sue forze, ancorche il lavoro sia più delle tre ore il giorno, per rimediare al bisogno, e conservare il Monastero in buon'essere, e tenere gli abitanti tutti tranquilli

Ex decret. et Const. Nic. cap: 11
de Oratione

Si autem multiplicetur opus et labor imbecillioribus et infirmis requiei concedatur spatium, deturque eis

quoque intervallum aliquod, quo
orationis impleant preceptum; sa-
ni verò, et qui firmo corpore sunt,
operentur per vicissitudines. Vesti-
menta autem dentur eis mense
Novembri, qui solemnitatem se-
quitur Crucis et cum adest Hyems,
sua scribant nomina super vesti-
menta estiva, et in Monasterij
reponant vestiario, ut ea agnoscant
exacta hyeme; idemque prestent
de hyemalibus vestibus, cu adest
estas. Tempore estatis summo
surgant mane ad opus, incale-
scente vero die, sedeant et con-
quiescant usque ad orationem
meridiei, qua peracta cibum su-
mant, et quietem capiant, donec
frigescat dies, tum resumant opus,
et laborem usque ad Vesperas, et
persoluta Vesperarum oratione
detur illis cena, ita ut in tres
partiatur diès partes, quarum
una orationi, et lectioni dicetur,
altera cibo, tertia operi, quod ve-
rò reliquum est, requiei.

Ca-

Canone IV

Del Dispensiere.

Il Dispensiere deve essere attento al suo officio, ed aver cura di tutti li mobili di casa, come anche delli legumi e viveri, e visitarli di tanto in tanto, acciò non patiscano; che se alcuna cosa viene guastata per sua trascuragine, ne dovrà esser punito a proporzion della colpa. Se alcun dei Fratelli gli chiederà alcun vaso, o altra cosa simile, non gli deve negare tal cosa, ma dopo che se ne sarà servito il Fratello, la ripiglierà da esso, e la riporrà nel proprio luogo. Li Fratelli poi devono custodire la robba pigliata dal Dispensiere, e conservarla illesa come robba dedicata a Dio. Spetta al Definitore visitare gl' Infermi e provederli del loro bisogno per quanto gli riuscirà, e potrà; come anche deve adempire la sua carica con timor di Dio e procedere con rettitudine secondo l'ordine del Superiore, ed in

assenza del Superiore supplire
alle dilui veci: in caso di qualche
suo fallo ne riceverà la penitenza
Commettendo poi essun tradimen,
to, si privi della sua carica. Quel
li che colla facoltà del Superio,
re esercitano le cariche, e se ne
portano bene, li potrà lasciare
un anno, o più nelle cariche
per comun profitto loro, e de Fra,
telli, secondo quel lume, che Dio
gli darà

Ex Decr. et Const. Nic. cap. 4

De Oeconomo Monasterij

Intelligat Monasterij Abbas quis,
nam fratrum boni nominis sit,
et famæ, ac plurimum Deum ti,
mens, sibique præcavens et provi,
dens, et deditus omnibus ijs, quæ
illum Deo gratum reddunt, et fra,
trum quoque suorum boni ama,
tor, et necessitatibus eorum sedu,
lo consulens, et hunc constituat
oeconomum ad ministerium, et of,
ficia Monasterij præficiatque om,
nibus Monasterij promptuarijs,
et fratribus invigilet, et prospiciat
quæ eis opus sunt.

Et

Et ex cap. 5 = Sit autem is Monasterij Oeconomus lenis sermonis, comis, benignus, et familialiter excipiat hospites ad Monasterij adventantes januam, omnibus beneficus, et largiens, secundum datam ei facultatem hilari vultu et corde simplici. Fratrum quoque, qui Monasterij incumbunt operibus, et laboribus, providè consulat necessitatibus.

Canone V
Del Ricevitore degli Ospiti

Quello che viene deputato a ricevere i Forastieri tanto viaggianti che Arabi e altri, deve portarsi con essi cortesemente circa il mangiare, ed il bere secondo l'inveterata consuetudine. In assenza sua a niuno de fratelli è lecito intromettersi a parlare cogli Arabi, ne dargli senza il dilui consenso veruna cosa, ed occorrendo il bisogno, gli prestino la necessaria assistenza, e deve egli procurare di adempire bene il suo officio con ogni tranquillità e pace.

Ex Decr. et Const. Nic. cap. 3

De Monasterij Janitore

Sit janitor qui Monasterij preficitur januæ, lenis, et comis sermonis tā cum extraneis propinquis, quam longinquis, nec non mansuetus, et humilis cum contentiosis et litigiosis secum contendentibus, nec contumeliosus sit, pertinax, vociferator, aut seditiosus, quin potius omnes honoret, et injuriarum patiens sit, neminem despiciens sive dives ille sit sive pauper. Cito vocantibus et Monasterij pulsantibus januam adsit, et respondeat: unumquemque honoret secundum conditionem et dignitatem, prout virum decet religiosum. Si autem quempiam Monasterium ingredientium aut egredientium injurias in Abbatem proferentem et proloquentem audierit, ne statim hoc illi referat, ne molestia eum afficiat, et Monachos perturbet omnes, et rem ad pejorem perducat statum; sed prestoletur potius, et ad opportunum differat id tempus, cum nimirum oi-

viderit hoc haud tam egrè Abba-
tem laturum. Tunc enim compo-
sitè et sacretò hoc illi denuncia-
re poterit, ut dignoscat Monaste-
rij Abbas, quis honore se prosequi-
tur et amat, et quis odio habet,
injurijs proscindit et aspernatur.
Nec permittat Fratribus egredi por-
ta Monasterij sine Abbatis licen-
tia. Neque patiatur illos coram
edere et bibere in cella sua cum
strepitu, et immodestis vocibus, ut
Fratres hæc percipiant. Neque per-
mittat ut convenientes confideant
apud se ad januam Monasterij
jocosè et otiosè colloquentes. Neq:
accipiat quidquam ab ullo eorum
apud se deponendum, aut repo-
nendum; et si quispiam ad Mo-
nasterium advenerit extraneus,
et aliquid apud illum deposue-
rit, caveat ne solvat illud, aut
inspiciat, vel manibus attrectet,
id enim abominatio est apud Deum
et ad iram, et indignationem pro-
vocat illum. Et quamvis oporteat
ut cunctos ad Monasterium adven-

tantes excipiat, et nuncios refe-
rat, nihilominus in his excipien-
dis, et referendis cautus esse de-
bet. Si verò noverit Monaste-
rium impotens esse ad susti-
nendum sumptus et impensas,
oportet ut benignis et huma-
nis dimittat verbis hospites om-
nes ad januam Monasterij
adventantes, et honestam ac
religiosam prętexat excusatio-
nem, nec aucupetur hominum
benevolentiam, quo Abbatis
minuat apud eos existimatio-
nem, et malum reddat, velut
Judas Iscariotes, qui zelo quo-
dam motus se extulit propter
unguentum quo meretrix un-
xit pedes Domini sui et magi-
stri, ostentans ergo pauperes
caritatem, et se supra suum ma-
gistrum efferre voluit, eumque
accusabat proinde apud Judę-
os, ac tandem prodidit. Quinimò
suo Monasterio inservire debet
janitor totis viribus, et eo amo-
re, qui nulli dolo ac nulli frau-
di

di sit obnoxius, nec se exponat ju-
stissimo Dei omnipotentis suppli-
cio et damnationi male adim-
plens concreditum sibi officium.
Chiamati col campanello i Fratelli,
devono prontamente venire per soc-
correre, ed impedire il male colla
loro buona assistenza, e con im-
plorare l'ajuto del Signore.
Dato il segno, con cui si radunano
i Fratelli per li lavori del Mona-
stero, devono venire tutti senza
eccezione di veruno, e chi manche-
rà di venire senza giusta causa
approvata dal Superiore, caderà
sotto la pena ad arbitrio del me-
desimo Superiore. Non si permette-
rà ad alcuno ritirarsi prima che
sia terminato il suo lavoro, e chi
se ne ritirerà senza la permissio-
ne del Capomastro, si punirà cir-
ca il mangiare ad arbitrio del Su-
periore. Il lavoro ordinariamen-
te durerà sin' all' ora terza, ma
nei casi di necessità, si lavorerà
secondo le forze, e talento dei Fra-
telli.

Ex Decr. et Const. Nic. cap. 10
De cultu et disciplina

Quicumque Frater suæ vicissitudinis Ministerium ita oscitanter prosequitur, ut inde ad Fratrum vitæ commoditatem notabile consequatur damnum, monasterio ejiciatur, nec ibi morari sinatur

Canone VI

Si proibisce assolutamente al Superiore, o a tutti li Monaci tanto vecchi, che giovani, sotto l'interminazione del Divino Giudizio l'ammettere nel Monastero alcun Giovinetto, o il coabitare con esso, anzi non si deve aprir la porta del Monastero ad alcun Giovinetto sbarbato. Che se il Superiore deviando da tal precetto, presumerà di poter ammettervi Giovinetti con tanto pregiudizio delle buone costumanze, ed introduzione delle corruttele, non si deve accordargli quest'eccesso, poiche egli è stato fatto Superiore ad effetto di promuovere l'osservanza della Rego-

la

la del Monastero, e non di conculcarla; attesochè questo è un disordine opposto alla dottrina di Gesù Cristo, e de suoi Santi. Poichè Cristo Signore apparendo una volta al Discepolo di Antonio il grande, Isacco Abb.e dell Monastero di Amman nel Monte delle Provincie dette il Fiume, che governava cinque mila Religiosi, gli disse: ordinate ai vecchi Religiosi vostri successori, e scrivete ai vostri Discepoli, e Fratelli dell'altri Monasterj, acciò non vogliano ammettere all'abito Religioso alcun Giovinetto, altrimenti rovinerò le loro abitazioni, e le incendierò, come feci di Sodoma e Gomorra, e mi vendicherò de vostri Figliuoli. Così i SS. Padri affermano, che il luogo ove dimorano li Ragazzi, non ha bisogno dei Demonj tentatori: ed essendo venuto una volta un Ragazzo per Monacarsi sotto la disciplina del P. Pafnotio Abb.e de Monasterj dell'Eremo di Scete, lo

discacciò il d.o Ab.e dicendogli di
non voler accettare Ragazzi, che
hanno la sembianza di femine,
ne permetterli di coabitare colli
Monaci: e di tale sentimento
sono stati tutti li SS. Padri.
Quelli Ab.i poi che al tempo del
loro governo, non hanno osserva=
to questa buona Costituzione,
si sono rovinate le loro abita=
zioni, come è accaduto al deser=
to di Scete, che rimase per ven=
ti anni rovinato per tal motivo.
Onde non si deve aver commu=
nicazione con quelli che trasgre=
discono li detti di Gesù Cristo,
e de suoi Santi.

Ex Decr. et Const. Nic. cap. 8
Suam cohibeat concupiscentiam
et temperet motus, oculorumque
visum ne sequatur, nec obsequa=
tur auditui aurium et blandi=
tijs. Provideat offensionis peri=
cula, paretque ea arma, quibus
illa facile a se propulsare queat,
omnesque adhibeat in primis
vires ad fornicationis, et ejusmo=
di

di criminum omnia evitanda discrimina, et in omnibus rebus peragendis ante oculos propo-nat justitiam, equitatem, puri-tatem, innocentiam, caveatque finale supplicium. Ne edat, bi-bat, aut dormiat solus in eade cella cum mulieribus, quando veniunt ad Monasteria oratio-nis causa; nec earum utatur familiaritate, nec frequentius illas alloquatur solus, nec con-fabuletur cum eis, nec aspiciat nec legat ipsis scripturas et li-bros, quia Diaboli fraude et do-lo sub lectionis specie in pessi-mam incidit sensim concupi-scentiam et illaqueatur. Quam-obrem plurimum ab hoc caveat ne admisso peccato aliquo, et delicto in Monasterio videat Deus hoc, et irascatur, avertatq; faciem suam ab illo loco.

Canone VII

Li Monaci Sacerdoti non devono tene-re de Monaci alcun allievo senza il consenso del Superiore, ne si devē

permettere la coabitazione di due Monaci in una Camera. Ma quando ciò parerà al Superiore essere espediente, lo potrà permettere col consenso però scambievole di ambe le parti, come anche lo potrà permettere ne casi di necessità.

Ex Decr. et Const. Nic. cap. 10
De cultu et disciplina

Omnes dormiant in eadem domo super terra. Abbas tamen Monasterij, et egroti fratres si super lectulos cubare volent, id ipsis fas erit, verum sua ne exuant vestimenta, nec suas solvant zonas, nec bini dormiant super eodem pulvinari, et sint ad occasione et vigiliam parati, velut vigilat miles paratus ad pugnam.

Canone VIII
Degli Ospiti che vengono al Monastero

Venendo Ospiti al Monastero, deve il Portinaro farne l'ambasciata al Superiore, al quale solo, e non ad alcun Monaco, spetta riceverli, e farli la dovuta accoglienza, e disporre a suo piacimento circa il

loro

loro ingresso, et egresso, alloggio, e mantenimento. Che se alcuno degli Ospiti ha del Monastero qualche Monaco parente o Cognato, o conoscente, e volendo il Monaco condurlo seco alla sua Camera, lo potrà condurre col consenso del Superiore.

Ex Decr. et Const. Nic. cap. 3

Sit janitor, qui Monasterij prefici tur januæ, lenis et comis sermony tam cum extraneis propinquis quam longinquis, necnon mansuetus et humilis cum contentiosis et litigiosis secum contendentibus, nec contumeliosus sit, injuriosus, pertinax, vociferator, aut seditiosus, quin potius omnes honoret, et injuriarum patiens sit, neminem despiciens sive dives ille sit, sive pauper. Cito vocantibus et Monasterij pulsantibus januam adsit et respondeat: unumquemque honoret secundū conditionem et dignitatem prout virum decet religiosum. Si autē quempiam Monasterium ingredi.

entium, aut egredientium injurias
in Abbatem proferentem, et prolo-
quentem audierit, ne statim hoc
illi referat, ne molestia eum affi-
ciat, et Monachos perturbet om-
nes, et rem ad pejorem perducat
statum; sed prestoletur potius
et ad opportunum differat id tem-
pus, cum nimirum viderit hoc
haud tam egrè Abbatem latu-
rum. Tunc enim compositè et
secreto hoc illi denunciare pote-
rit, ut dignoscat Monasterij Ab-
bas quis honore se prosequitur,
et amat, et quis odio habet, injurijs
proscindit et aspernatur. Nec per-
mittat Fratribus egredi porta
Monasterij sine Abbatis licentia.
Neque patiatur ullos eorum ede-
re, et bibere in cella sua cum stre-
pitu, et immodestis vocibus, ut
Fratres hec percipiant. Neque
permittat ut convenientes con-
sideant apud se ad januam Mo-
nasterij jocosè, et otiosè collo-
quentes.

Ca-

Canone IX
Del giorno di Domenica

Si deve astenere il giorno di Domeni_
ca da tutte le opere servili, ec_
cetto il far la cucina, ed il pane
come anche in caso della parten_
za di qualche Carovana, e dell'
Avvento degli Arabi, ai quali
si deve provedere del bisognevole:
fuori di ciò bisogna astenersi
dalle opere servili, ed attendere
alle cose spirituali appartenen_
ti al culto divino.

Canone X
Delli Monaci infermi, e dei Vecchi

Si deve visitare li Monaci infer_
mi e provederli del bisognevole
secondo che si potrà, non si permet_
te ad alcun Monaco incapace
dell'arte medica di dare all'In_
fermo verun medicamento, o ricet_
ta; che se poi abbia il medesimo
provato in se, o in altri simile in_
fermità, e li medicamenti appli_
cabili ad essa, gli lo potrà da_
re, dopo di aver conosciuto ben

bene il d.o male; e se il medicamento non è pronto, ne si potrà averlo, allora si deve raccomandar l'Infermo al Creator della natura vero Medico, che può risanare l'anima ed il corpo.

Ex Decr. et Const. Nic. cap: 6

Magnam adhibeat Oeconomus egrotis curam. Ne sit requiei deditus. Potum ne sumat solus, Fratribus suis posthabitis. Ne quempiam Monasterij despiciat amicorum, benefactorum, inferiorum oeconomorum, aut Sacerdotum ejusdem, sed honoret eos ijs rebus, que penès ipsum sunt, et comiter excipiat, ac humaniter tractet. Ne piger sit in disquirendo, et invisendo ea, que in Monasterij sunt condita promptuarijs, maxime res illas, et escas, que corruptioni obnoxie sunt, nec eas deneget advenis, scilicet Monachis Fratribus, illasque corrumpi per injuriam, et projici potius quam dari egentibus et cupientibus patiatur: id enim maximo crimini, delicto, et pec-

peccato vertendum illi erit, quia Dei corrumpere sinit bona, complacens Diabolo, et instruiens avaritie et inhumanitati

Canone XI

Li Monaci che per alcuni affari si trasportano alle Città, se li viene data qualche offerta, o limosina per il Monastero, spettante al servizio de Religiosi, o da deporsi nel Ripositorio del Convento, devono darne parte al Superiore, e non hanno facoltà di disporne senza il consenso del medesimo Superiore: così parimenti quelli, che si trasferiscono per fare questua, devono portare al Superiore tutto quello che possono raccoglierne, ed egli ne farà l'uso necessario a suo arbitrio: Che se dalli Benefattori abbiano avuta alcuna incombenza, o comissione, la devono palesare al Superiore, ed egli ne disporrà a suo beneplacito. S'avvertano però a non occultare al medesimo veruna

cosa di tutto ciò che li viene dato per il Monastero, altrimenti incontreranno la lor dannazione; Così chi tiene occultamente presso di se roba o denari spettanti al Monastero, sarà giudicato e condannato da Dio.

Ex Decr. et Const. Nic. cap. 3

Neque accipiat quidquam ab ullo eorum apud se deponendum, aut reponendum; et si quispiam ad Monasterium advenerit extraneus, et aliquid apud illum deposuerit, caveat ne solvat illud aut inspiciat vel manibus attrectet, id enim abominatio est apud Deum et ad iram et indignationem provocat illum.

Canone XII

Dovendo i Monaci trasferirsi per gli affari del Monastero in altri Paesi, devono prima della partenza consegnare all'Economo la roba propria del Monastero, che tengono nella lor Camera, come libri e qualsivoglia sorte di Arnesi.

Ca-

Canone XIII

Delle Celle.

Tutte le Celle del Monastero sono sottoposte al comando del Superiore, il quale può a suo arbitrio distribuirle alli Monaci, e trasferirli da una all'altra. Niuno potrà senza il consenso del Superiore fabricare per uso proprio una Camera, ma consentendone il Superiore potrà fabbricarla e prevalersi del solo comodo dell'abitazione, Non potrà però in caso di doversi partire altrove collocarvi a suo piacimento alcun altro Monaco, ma consegnarne la chiave a chi vuole, raccomandandogliene soltanto la custodia sin' al suo ritorno. In somma tutte le cose del Monastero devono farsi coll'intelligenza del Superiore.

Canone XIV
Dell'Ordine Religioso

Spetta al solo Superiore del Monastero ad esclusione di qualsivoglia altro Sacerdote vestire li Novizj dell'abito Monastico, e recitare sopra di essi le solite orazioni, e fare tutta la dovuta funzione o sia de Novizj o sia de Professi.

Canone XV

Si terrà sempre chiusa la porta del Monastero, che non si deve aprire a chichesia senza maggior cautela e consiglio, con osservare se quelli che vengono, siano Monaci, ovvero secolari, poiche non dovrà darsi l'adito a chi non si deve, come agli Arabi Maomettani, o altri di simil guisa; ed entrando in caso di necessità qualche Arabo, niuno delli Monaci dovrà trattar con esso familiarmente, ne condurlo alla sua Camera.

Ca-

Canone XVI

Morendo alcun Monaco, si dov,
rà celebrare per la dilui ani,
ma quaranta Messe continua,
te, cioè dal giorno della di,
lui morte sin' al giorno qua,
rantesimo inclusive, in cui tan,
to il Celebrante, che tutti gli
altri Monaci radunati sull'
Altare faranno dell medesimo
la commemorazione

Canone XVII

Chi abita in questo Monastero,
e tiene denari o in argento o
in oro, può, se gli piace, depo,
sitarli appresso il Superiore,
o l'Economo, il quale li spen,
derà in comprare, quando oc,
corre il bisogno, vestimenti per
il med.º, e consumati che saran,
no detti denari, allora gliene
provederà a spese della Com,
munità. Occorrendo poi al Fra,
tello di trasferirsi altrove, tut,
to quel denaro, che gli rimane
del proprio, resterà sempre suo.

Quello che avendo denari occulti, o manifesti, richiede vestimenti a spese della Communità, è reo di colpa. Se vi si ritrovano due Fratelli carnali, Padre e Figlio, de quali la facoltà, o la roba non è divisa, e morendo un di essi, il Sopravivente ne piglierà la sua porzione, e tutto il rimanente resterà al Monastero. Non è lecito all' Infermo lasciare del suo avere erede alcun suo Parente, o conoscente, mentre dopo la sua morte tutto il suo è proprio del Monastero, e chi farà altrimenti, si priverà della participazione de sacrificj, e delle orazioni: e tutto quello che lascerà si porrà nel Ripositorio, anche se avesse avuto qualche Libro.

Canone XVIII

Chi si sdegna contro il suo fratello ò ardisce di maltrattarlo, si punirà col digiuno di cinque giorni in pane ed erba. Chi avverta la sua lingua ad esecrare, è ma-

le dire, riceverà la penitenza di
digiunare sette giorni in pane,
e sale solamente. Chi alza la
mano con animo di percuotere
il suo Fratello, soffrirà la pe-
nitenza di sette giorni in pane
ed erba, benche in altra Rego-
la si obbliga a sette giorni in
pane e sale. Chi ardisce di
percuotere con sdegno un Fra-
tello, digiunerà un mese in
pane ed erba solamente, ben-
che altra Regola lo condanna
a digiunare tre mesi in pane
e sale solamente; e se poi
ardirà di nuovo a menar le
mani, si dovrà scacciare sen-
za misericordia come malfattore.

Ex Decr. et Const. Nic. cap: 10
De cultu et disciplina.

Si inter duos fratres altercatio ali-
qua orta fuerit, et eorum unus
manum extenderit et percusse-
rit socium, et percussus man-
suete et patienter id pertule-
rit et percutienti ignoverit inju-
riam, ignoscenti dignoscatur ju-

stificatio et justitia, et ab omni culpa eximatur, et percutiens jejunet quadraginta dies excom, municatus et benedictione pro, hibitus. Si verò manum exten, derit percussus ad rependen, dam Fratri percutienti inju, riam jejunet et ipse pariter qua, draginta dies excommunicatus. Siquis Frater manum extende, rit in Abbatem Monasterij, et percusserit illum, quadragies percutiatur virga, et in exilium projiciatur ad aliquod Mona, sterium, ut Abbati videbitur, ubi jejunabit, penitentiam aget, su, umque per integrum annum expiabit crimen, et Fidelium prohibebitur communione. Com, pleto autem anno ad suum revertatur Monasterium. Si autem is fuerit ex antiquiori, bus Monasterij, ut Novitius et nuper receptus ad Religionem tractandus erit et eo modo cum illo agendum.

Cei-

Canone XIX

Sorprendosi alcuno reo di furto, o tradimento, si dovrà scacciare dal Monastero, e se qualchedun lo protegge, si scaccierà anche esso col medesimo. Chi de Sovrani de Governatori, e de Superiori parlerà male, o rivelerà agli esteri le cose segrete del Monastero o procurerà con artificio e protezione di ascendere alli gradi superiori nel Monastero, si scaccierà senza misericordia se non vorrà emendarsene e far penitenza de suoi peccati. Si astengano i Fratelli affatto dal metter discordie tra di loro e zizanie, che esacerbano gli animi, e producono mali effetti, che è opera del maligno. La penitenza di chi fa simili azioni è digiunare una settimana in pane, ed erba e fare in ciascun de detti giorni cento genuflessioni, o sia prostrazioni

Ex Decr. et Const. Nic. cap: 10

Quicumque Frater dolum et fraudē

clanculò struit in Fratrem suum,
et susurratione Monachos per-
turbat, e Monasterio ejiciatur,
nec ibi morari sinatur, si in hoc
perseveraverit. Quicumque Frater
ebrius compertus fuerit, ter ei igno-
scatur, si verò post hac non resi-
puerit pena mulctetur pro crimine.
Quicumque frater pertinax, ino-
bediens et obstinatus extiterit, e
Monasterio ejiciatur, nec ibi mo-
rari sinatur. Quicumque frater
in adulterium incidit, aut forni-
cationem, semel ei ignoscatur,
jejunetque quadraginta dies
excommunicatus et degradatus,
per annum verò integrum pe-
nitentiam agat.

Canone XX

Chi insulta il suo Fratello, o lacera
la sua fama, deve digiunare
una settimana in pane ed erba,
e fare cento genuflessioni, ovvero
prostrazioni in ciascun dei d.
giorni. Chi scandaliza il Fratel-
lo non dovrà comunicarsi avanti
che si riconciliasse col medesimo.
E

E chi si sdegna, o giudica male del Fratello, non dovrà mangiare avanti che si rappacificasse col medesimo Fratello.

Ex Decr. et Const. Nic: cap. 10

Quicumque Frater molestiam infert Monachis seditionem inter illos disseminans, e Monasterio ejciatur. Quicumque Frater nimium dormitat inter orandum, seorsim cibum sumat, et minus quam reliqui Sodales. Quicumque Frater suę vicissitudinis ministerium ita oscitanter prosequitur, ut inde ad Fratrum vitę commoditatem notabile consequatur damnum, Monasterio ejciatur, nec ibi morari sinatur.

Et cap: 15. De Monachorum delictis et pena.

Siquis ex cętu Sanctorum et Spectatorum Monachorum, qui lucidum et Angelicum induerunt habitum, et a consanguineis, notis et propinquis longius discesserunt, ut stultus ac male sanus deliquerit, et id admiserit peccati, unde penam meritus sit et correptionem

quemadmodum decrevimus, et
ad Seculares Fideles confugerit,
ut a se magistrorum et Superio,
rum coercerent correptionem et
pœnam pro admisso crimine, tunc
permittant Archidiaconus et Chor,
episcopus illis Fidelibus disquire,
re, atque patefacere illius Fratris
delictum; forte enim id ignora-
bant, putabantque propterea
bonum se præstare illi præsidium.
Si autem opem illi ferre desinunt,
et manus auxiliatrices post cogni,
tum delictum, bene quidem fa-
ciunt, et laude atque commenda-
tione digni sunt, quia in bonum
contendebant opus. sin minus
voluerintque illum defendere,
ac pro eo propugnare, denuncient
eos Superiores et magistri sacra
communione interdictos, prohibi-
tos fidelium Societate, et ejusde
quoque criminis participes. Si autē
adhuc non resipuerint, nec ini-
quam opem ferre destiterint su,
per Ecclesiarum suggesta tā ipsi
quam delinquens et contumax,
publicè denuncientur, et excom-
mu,

municati declarentur, ut omnes illos cognoscant, et eorum evitent communionem.

Canone XXI
Dei servizj della Cucina

Ciascun de Giovani Fratelli servirà nella Cucina un mese a riserva di quelli, che sono occupati in altri offizj, e quelli che per esser vecchi ed infermi, non possono servire. Chi spontaneamente ne servirà più degli altri, Dio gli perdoni i suoi peccati, e gli dia il dono della pazienza.

Canone XXII

A niuno de Fratelli sarà permesso uscire fuori del Monastero senza la previa licenza del Superiore, o del Vicario, o dell' Economo, e chi ardisce di far il contrario, dovrà per penitenza digiunare sette giorni in pane e sale solamente, e fare cento genuflessioni in ciascun de detti giorni: e se commetterà di nuovo simile colpa si scaccierà dal Monastero.

Ex

Ex Decr. et Const. Nic. cap. 14

Siquis Frater Monasterio suo egressus fuerit, et Monasticam contempserit professionem, et a recto deflexerit tramite, et profectus fuerit ad pagum aliquem, civitatem, aut alium locum ad habitandum ibi; is velut laicorum unus illius loci habendus est, nec ipsi fas erit post egressum e suo Monasterio, et profectione ad mundanos, alium gestare habitum, quam Laicorum, nam fieri forte potest, quod nequeat parem servare habitui et instituto honorem et decus; ac propterea causa illius homines ejusdem habitus et instituti reprehensibiles reddantur et contemptibiles, et malum creetur Monachis nomen.

Canone XXIII

Non si permetterà ad alcuno mangiare nella sua Cella, ma nel Refettorio in unione delli Fratelli, salvo però in caso d'infermità. Chi senza giusta causa non ver,

verrà assieme con i Fratelli al Refettorio per qualche ingordigia o perversa intenzione, o vi verra tardi, dopo che li Fratelli saranno levati da Tavola, si dovrà toglierli tal comodità e punirlo, con farlo digiunare sin'al susseguente giorno. Tutti i Fratelli devono essere presenti a tavola, quando vi si da la benedizione, e niuno deve levarsi prima che fosse dato il segno del ringraziamento: Nel tempo della refezione devono attendere alla lezione, che si fa alla Tavola, ed approfittarsi delli sentimenti salutevoli, acciò venga unita la refezione dell'anima con quella del corpo, e ringraziare Iddio de suoi beneficj, e pregarlo per li Benefattori. Deve ognuno fra tanto tenere gli occhi bassi, e non guardare gli altri, ne parlare senza necessità con altri, ne cercare gli fatti altrui, ne la_

mentarsi della buona o poco
buona qualità del pane, dei
cibi, o della servitù, o di qual,
sivoglia altra cosa; nè coman,
dare alcuno a fare oltre di
quel che gli viene ordinato
dal Superiore, ma scoprendo,
si nella di lui servitù, o nell'
officio alcun difetto, si potrà
darne parte al Superiore ad
effetto di fargliene emendare,
Si deve ubbidire all' Economo
conforme al Superiore, e non
servirsi d'alcuna roba del
Monastero, senza il suo con-
senso. Niuno deve tenere nella
sua Cella pane, vino, frutti,
o cose simili, fuorchè il pane
della proposizione, che si di-
spensa in Chiesa, o alcuni me,
dicamenti datigli dal Supe,
riore, o col consenso suo, o dell'
Economo, overo quelle cose, che
si distribuiscono dal Superiore
a tutti i Fratelli egualmente.
Trovandosi nel Giardino del Mo,
nastero, non si possa mangiare
le

le frutta senza la permissione del Superiore o dell'Economo. Trasferendosi in altri paesi procurino i Fratelli di osservare le lor Regole circa le Orazioni, e liberarsi dai lacci del Demonio.

Ex Decr. et Const. Nic. cap: 10
De cultu et disciplina

Porrò norma et modus servandus in victu et potu, ejusmodi erit. Si fuerint inter Monachos Agricolæ, et qui campis colendis navant operam, bis in die isti vescantur, semel sexta elapsa hora diei, secunda ad occasum solis; Qui vero agricolæ non sunt, unica vice sint contenti, sive hora nona diei, sive ad occasum solis.

Et cap: 12. De Potu

Ex vino potent Fratres quantum apponi opus est ad utilitatem, sanitatem, et usum stomachi quemadmodum dixit Apostolus. Detur autem unicuique Monacho libra vini diebus majorum solemnitatum, necnon diebus festis

Martyrum. Caeteris prout fraterna dictat charitas, ut refocillentur Fratres.

In tutta la settimana Santa sino al terzo giorno di Pasqua inclusivè, non si deve far opera servile, a riserva di ciò che appartiene al sostentamento della Comunità.

Nel parlare non si deve alzar la voce molto, ma in caso di dover parlare con uno che stasse lontano, bisogna accostarsegli, e parlare con esso soavemente nella maniera conveniente, a chi mena una vita Ascetica

Canone XXIV

Trasferendosi altrove alcun Monaco non possa portare seco veruna cosa del Monastero senza la piena cognizione, e consenso del Superiore in presenza de fratelli, e chi farà altrimenti, sarà reo di colpa. Tocca però al Superiore di provedere il Fratello di tutto il bisognevole, e non del superfluo contro le Regole. Occorrendo al Superiore di dover provedere un Fratel-

tello di veste necessaria all'abito Monastico, non devono gli altri, che non ne hanno di bisogno, lamentarsene

Ex Decr. et Const. Nic. cap. 14
De legibus et Statutis Monastici Instituti.

Monachi, et qui Monasteria incolunt, alba vestimenta ne induant, nec subalba pallia et alia ejusmodi. Ne se ornent, aut unguentis utantur, vel adornamentis. Nec ocreas gestent oblonga habentes crura, neque ex mollioribus confectas pellibus, sed breves, rudes, atque crassiores. Sua tondentes capita, ne capillatas sibi faciant coronas, quemadmodum facere solent Sacerdotes. Zonis coriaceis rudioribus suos accingant lumbos. Habitus ex asperiori fiat lana, non autem ex molliori, qui prae se ferat continentiam, et mundi contemptum. Uniusmodi sint omnes tam habitu et forma, quam moribus et mundanorum, ac secularium vitent habitus, modos, et

mores, quemadmodum prisci pre-
scabant quoque patres virtutibus
et probitate preclari, quorum ve-
stigijs insistendum nobis est, cum
fuerint verè Monachi, et Monasti-
ci instituti parentes, et seipsos tam,
quam mundo mortuos reputabant.

Canone XXV

Venendo alcun Secolare per monacar-
si, si proverà per un anno, e ritro-
vandosi di poi atto all'Ordine
Religioso, si ammetterà alla pro-
fessione, altrimente se non sia
idoneo, si licenzierà

Ex Decr. et Const. Nic: cap: 13

Siquis Monasterium ingredi vult
ad Monasticum suscipiendum
habitum, ibique habitandum,
diligentissime perquirat Abbas
Monasterij, et interroget eum, cujus
est, quam profitetur artem, et
qua de causa Monasticam se-
qui vult vitam, et utrum uxo-
rem habeat, et filios, quos dese-
rere forsan quærit ob temporis
gravitatem et incommoda. Etsi
compertum fuerit hunc ejusmo-
di

di implicitum esse impedimen-
tis, ne suscipiat illum. Item
si Fidelium alicujus fuerit man-
cipium, ne suscipiat illum nisi
habita prius a Domino faculta-
te. Si verò liber fuerit ex filijs
Fidelibus, sed filius fæmilias, ac
minimè emancipatus, nec consen-
sum prebent illi parentes, ne su-
scipiat illum. Si verò emanci-
patus fuerit, et ab illis separa-
tus ab heri et nudius tertius,
et sui juris est, suscipiatur. Si
uxorem habeat, et non prebeat
ei consensum ad Monasticam
amplectendam vitam, item ne
suscipiatur. Si verò uxor mole-
sta illi fuerit, ac nimis morosa,
queritque propterea ad religio-
nem aufugere, suscipiatur. Si
autem homicidium admiserit
nullo intercedente odio, aut ini-
micitia, sed fortuito id accidit
et inconsiderate, volueritque
Religionem ingredi ad penitan-
tiam agendam, suscipiatur

etiam. Si autem venient post-
quam monasticum habitum
induit, interfecti consanguinei,
sanguinem ejus ab eo repeten-
tes, omni conatu curet Abbas
Monasterij ad illum liberan-
dum, quia non consultò occi-
dit. Et quamvis etiam consul-
to, quia aufugit ad Deum cu-
pœnitentia, bona intentione
et fletu, et ad religionis confu-
git asylum, ideoque de illius
absolutione et liberatione soli-
citus sit Abbas.

Canone XXVI

Quello che dopo esser dimorato
un anno nel Noviziato, se tro-
verà se stesso insufficiente di
sopportare il peso della Reli-
gione, rimarrà libero di starvi
ò di andarsene via, e intanto
gli si concede ordinariamente
tre giorni per risolversene.

Ex Decr. et Const. Nic: cap: 14

Siquis Frater Monasterio suo
egressus fuerit et Monasticã
contempserit professionem, et a
rei-

recto deflexerit tramite, et pro-
fectus fuerit ad pagum aliquè,
civitatem, aut alium locum
ab habitandum ibi; is velut
laicorum unus illius loci haben-
dus est, nec ipsi fas erit post
egressum e suo Monasterio, et
profectionem ad mundanos,
alium gestare habitum, quàm
laicorum; nam fieri forte po-
test, quod nequeat parem ser-
vare habitui et instituto hono-
rem et decus, ac proptereà cau-
sa illius homines ejusdem ha-
bitus, et instituti reprehensibi-
les reddantur et contemptibi-
les, et malum creetur Monachis
nomen.

Queste Regole sono state fatte
dai SS. Padri ai loro Figliuo-
li, e prescritte a tutti quelli
che bramano sottomettersi al
giogo della vita Ascetica.

Non è stata mai alcuna Comuni-
tà Religiosa, che non abbia
per suo buon regolamento
osservata una consimile Rego-

lia, e Costituzioni; così io l'umi-
le Giovanni ho coll'ajuto di
Dio rinnovata questa Santa
Regola, trascrivendola dall'an-
tico esemplare, acciò sia abbrac-
ciato quel tanto che abbiamo
dichiarato in essa, ed osservar-
lo senza verun deviamento, on-
de chiunque osserva queste
Regole, e si porterà tra li suoi
Confratelli con esemplarità
pace e carità, Dio gli conceda
il perdono di tutti i suoi pec-
cati, mancamenti e falli di
pensieri, parole, ed azioni not-
turne e diurne, occulte e ma-
nifeste, volontarie ed involon-
tarie, e gli rimetta tutti i man-
camenti commessi nella vita
sua di pensieri, parole, ed ope-
re, e di tutto questo sia per-
donato dalla bocca della SS.ma
Trinità, Padre, Figliuolo, e Spi-
rito Santo, e della Santa Chie-
sa, una, Cattolica, Apostolica,
e di tutti li Santi Apostoli,
e di tutti li Patriarchi, e Ve-
scovi

scovi delli Sacri Concilj, che hanno dichiarato la Fede, e li Canoni Ortodossi, e di tutti li Sacerdoti dell'universo mondo, defonti e viventi, e della bocca mia, io l'umile Giovanni, che servo la Sede di S. Marco coll'autorità datami dalla verace, Santa, e Divina bocca, che dice: quodcumque absolveritis, sit absolutum, et quodcumque remiseritis, sit remissa e la pace di nostro Signor Gesu Cristo discenda sopra tutti li Fratelli, che menano vita solitaria, e lode a Dio sempre.

Queste Regole devono leggersi tre volte l'anno alla Tavola, che rinfrescano la memoria de Monaci, come anche si devono leggere in ogni caso di bisogno.

Ex Mer: et Const. Nic: cap: 9

De Discipulis et Tyronibus.

Discipulus Abbatis, et minister ei adsistens exemplum sibi Elisei Prophetæ proponat, qui cum esset filius cujusdam ho-

minis de Magnatibus filio-
rum Israel, non est tamen
dedignatus servire Eliæ Pro-
phetæ, qui erat vir rusticanus
de habitatoribus Galaad, nec
dixit apud se: quomodo de-
serviam viro huic rusticano,
cum sim de Magnatum fi-
lius? neque venire abhorruit
in medium regionis Israel,
ubi notissimus erat, ad virum
pauperem et advenam ad
inserviendum ei. Quin potius
reputabat apud se, Eliæ, qui pa-
triam reliquerat et domesticos,
ac jussu Dei penè privatus est
parens ei, neminem ex regione
illa ad quam se transtulerat,
dignum fuisse, qui minister
esset, aut discipulus. Ejusmo-
di sane cognitionem apud se
versare debent discipuli, scili-
cet discipulus Abbatis Mona-
sterij, discipulus Episcopi, di-
scipulus Patriarchæ, discipu-
lus Metropolitani, Monacho-
rum, Doctorum, et aliorum.
Et

Et quidem si magistris suis generis nobilitate antecellant,
par est ut apud se dicant: Si
parentibus nostris carnalibus
parem servitutem, et remune-
rationem expendere pro meri-
tis erga nos nequimus, quomo-
do spiritualibus parentibus id
prestare poterimus?

Cap. 2. §. L'Ufficio. Chi sono i Superiori, de quali qui si parla?

§. Gli altri Ufficiali. Si potrebbe aggiungere, che siano eletti dall'Abate col consiglio dei due Definitori; altrimenti resta ignota la maniera dell'elezione di questi Ufficiali.

Cap. III. Dei doveri degli Ufficiali del Monistero. Non pare, che il contenuto di questo Capo corrisponda molto al titolo; che piuttosto dovrebbe essere Dell'attenzione dell'Abate nella scelta degli Ufficiali, o simile.

Cap. IV. Dei Definitori. Si potrebbe dichiarare quanto tempo debbano durare i Definitori, se la loro carica sia perpetua, oppure se sia in arbitrio dell'Abate lasciarli continuare quanto gli parerà. Nel Cap. I. si dispone, che gli altri Ufficiali durino due anni, dei Definitori non si parla.

Cap. V. Del Dispensiere. Si replica la stessa cosa nel Cap. XV. §. Non sia pigro.

Cap. VII. §. Non riceva alcun de' Fratelli ec: Pare dedursi, che quando non vi sia immodestia e strepito possa il Portinaro ricevere i Fratelli,

cioè i Religiosi, e gli Estranei a mangiare e bere nella sua Cella; ma ai primi questo dee essere assolutamente vietato, e ai secondi senza la licenza dell'Abate non dee concedersi.

§. Quelli che con la facoltà ec. Qui non si parla certamente del Dottinaro, che possa lasciare un' anno e più nelle cariche quelli che in esse si portano bene. Dovendosi dunque intendere del Superiore, s'osservi che nel Cap. I. §. Gli altri Ufficiali s'è detto ch' esercitino l'ufficio per anni due.

Cap. VIII. De' Novizj. §. Se alcuno ec. si dice che niuno dee ingerirsi nel ricevimento de' Novizj che il Superiore. Il ricevimento de' Novizj è di grande importanza; onde se non si vuol' introdurre appresso i Cofti ed Abissini la disciplina della Chiesa Latina, che richiede maggiore sollennità nel ricevimento de' Novizj, e massime alla Professione, pare che si dovesse stabilire, che oltre l'assenso del Superiore v' intervenisse ancora quello dei Definitori

Cap. IX. De' Monaci professi. §. I. Del voto della Castità è giustissimo, che si proibisca la coabitazione de' Ragazzi e Giovinetti Secolari nel Monastero

con qualsisia Religioso; e non solo è giustissimo proibire la coabitazione, ma ancora l'ingresso di persone di tale età nel Monastero. Ma non pare che debba tanto trattenersi in questa materia, come si fa, sino a pretendere che sia opposto alla dottrina di Gesù Cristo, e de' suoi Santi ammettere all'abito religioso i giovinetti. È certo che non solo in Occidente, ma ancora nell'Oriente si dava l'abito Monastico ai giovinetti, i quali si custodivano sotto esatta disciplina. Se questa esatta disciplina non si può avere nei Monasterj, per cui sono fatte queste Costituzioni, si proibisca dare l'abito religioso ai Giovinetti, ma senza tanta esagerazione, e con prove forsi apocrife.

§. I Monaci Sacerdoti. Sarebbe bene spiegare le qualità che dovrà avere l'allievo, quando lo tiene con espresso consenso del Superiore.

Cap. X. ~~In questo~~ Degli Officj divini. In questo capo si dice, Devono i Monaci, posto il comodo, ritrovarsi presenti alla Messa cotidiana, e alle Sagre funzioni ecc: l'espressio-

ne posto il comodo, pare troppo ampia, onde potrebbe dirsi senza legitimo impedimento.

Cap. XII. Dei Lavori del Monistero.

§. Dato adunque che sarà il segno ... senza la permissione del Capo mastro. Pare che tutto il lavoro si restringa all' edificare.

§. Si deve però astenere il giorno di Domenica da tutte le opere servili, dopo il giorno di Domenica aggiungersi, e delle Feste di precetto, se pure in quei Paesi, oltre la Domenica vi sieno feste di precetto.

Cap. XIII. Della Mensa comune

Nulla si dice di quali cibi debbono usare i Monaci; e se sia lecito l'uso delle carni, dalle quali si astengono i Monasteri ben regolati. Inoltre niente si dice dei digiuni, e se ne dovranno avere altri oltre quelli, che si osservano da tutta la Nazione.

In queste Costituzioni niente si dice quante ore per dormire sieno destinate, niente del silenzio, e quando debba praticarsi. Ora tali cose non dovrebbero omettersi, quando si pensasse dare a queste Costituzioni l'approvazione apostolica. Et hoc salvo etc.

Formola e Rito della Professione

Circa l'ultima difficoltà del Card. Galli

Le Osservazioni fatte dall'Emo Tamburini sopra le presenti Regole, e Costituzioni de' Monaci Copti §. sono santissime, e prudentissime: onde meritano, che vi si faccia tutta l'attenzione. Alle medesime alcune altre poche ardisco di aggiungere, sottoponendole al giudizio della V.S. e sono le seguenti.

Al Capo VIII. §. Compiti gli anni due sopra di questo stesso Capo §. Se alcuno §. osserva l'Emo Tamburini, che si dovrebbe stabilire, che per il ricevimento de Novizzi, oltre l'assenso del Superiore, v'intervenisse almeno quello ancora dei Definitori. Lo stesso con maggior ragione pare, che dovrebbe stabilirsi circa la Professione dei Novizzi.
Sarebbe molto opportuno ancora l'avere sotto gli occhi, et esaminare la Formola, et il Rito della Professione.

Al Capo IX. §. I Voti

Essendo presentemente così piccolo il numero di questi Monaci, et avendo essi un solo Monastero, cioè quello di S. Stefano de Mori, non pare conveniente, che per ora vengano approvati i loro Voti per Voti solenni, come si propongono in questo luogo; anzi sarebbe molto, se nello stato presente si approvassero per Voti semplici.

Al Capo XV. §. Si deve

Qui si permette à Monaci incapaci dell'arte medica il dare agl'infermi què medicamenti, che averanno provati a se giovevoli in simile infermità. Ma, se sono incapaci dell'arte medica, come potranno assicurarsi, che la infermità sia la stessa, et il temperamento dell'infermo sia lo stesso?

Al Capo XVI. Delle Colpe, e Penitenza

Nel Canone 1. si prescrive = Chi stenderà la mano = contro l'Abate, sarà... mandato in esilio a = qualche Monastero secondo il parer dell'Abate &c =. Si domanda, a qual Monastero? Se del proprio Ordine: ov'è? Se di altro Ordine: come si può obbligare un Religioso a vivere ne Chiostri alieni?

Si presentano di nuovo sotto gli occhi dell' Emza Vra le Regole e Costituzioni de' Monaci Cofti Abissini dell' Ordine di S. Antonio Abbate, le quali sono state corrette, anzi rifatte a tenore di quanto fu suggerito e notato dall' Emza S. e dalla ch. m. del Card. Tamburrini, e di più a tenore di quanto si è potuto raccogliere dalle odierne costumanze Monastiche del medesimo Ordine in Oriente. Si supplica solo l' Emza Vra a considerare, che il fine per cui sono state formate le dette Regole, non è solo per li Monaci di S. Stefano de' Mori in Roma, ma molto più per que' Monaci, che potranno in Oriente convertirsi dallo Scisma, e per que' Monisteri, che potranno in Oriente o ridursi o fondarsi sotto il titolo medesimo. a' quali le Regole, Costituzioni e Costumanze degli Ordini di Occidente non solamente non convengono, essendo differente il rito, l' idioma, la maniera del vivere e del pensare, e diversa del tutto la forma dell' Istituto, a cui sono immemorabilmente avvezzi, ma ancora riuscirebbono così nuove e moleste, che in vece di edificarli, sarebbono loro occasione di nuova tentazione, o di caduta. Perciò si è cercato di accomodar loro le Regole presenti, del tutto conformi al loro genio, costume, rito, e maniera di vivere anche Monastiche, affinchè vi sia un Ordine loro conveniente, dove possano essere ricevuti, se ritornano alla Chiesa, non mutando Istituto, ma mutando solo gli errori, e le prattiche cattive colla Fede delle Verità rivelate, e coll' osservanza delle prattiche Ecclesiastiche approvate dalla Chiesa.

Che è quanto &c.

Regole

e Costituzioni de Monaci Cofti ed Abissini dell'Ordine di S. Antonio Abbate sono state formate secondo il Decreto della S. Congregazione emanato sotto li nn Agosto 1733

Per il Monastero di S. Stefano volgarmente detto de Mori in Roma, e per gli altri Monasterj, che potranno in appresso fondarsi in Oriente sotto il medesimo titolo, e delle medesime Nazioni

Introduzione

L'Istituto delle Comunità Eremitiche deve la sua origine al disgusto, al disprezzo, all'orrore del Mondo, che Dio infuse ne suoi più fedeli servi, come furono Macario, Antonio, Pacomio ed altri, che sotto la loro guida si posero ad abitare i deserti.

I piaceri gli onori le ricchezze del Secolo per la loro instabilità, vanità, e rischio dell'eterna salute, svegliarono ne loro cuori confortati da Dio una noja, ~~che~~ la quale, come essi crescevano di lume in lume, così divenne disprezzo ed odio al fine, commiserando più tosto quei, che rimanean nel Secolo esposti a tutti gl'inganni ed errori, a tutti i pericoli, e danni per andar appresso, ed abbracciar

sempre ombre passaggiere, e
larve fuggitive.
Laonde cercarono i Santi Padri
un asilo, dove il Mondo non
penetrasse, ritirandosi negli Ere-
mi, e pratticando e prescriven-
do certe Regole, per le quali
caminassero innanzi a Dio sicu-
ri, e tranquilli, con passi sem-
pre difformi dalle pedate del
Mondo, e s'innalzassero verso
del Cielo umili ed allegri con
l'ale de loro desiderj sempre
lontani dalle concupiscenze
del Secolo.
Perciò l'Istituto Eremitico, e Mo-
nastico è un modo più facile
per operare la sua salute, per-
che tiene più lontane tutte
quelle cose, che possono impe-
dirla, e tiene più vicini, e pre-
senti quei mezzi che possono
agevolarla, e consumarla coll'
ajuto di Dio.

Cap. I

Cap. I

Dell'elezione dell'Abbate e degli altri Officiali

L'Officio dell'Abbate del Monistero sia per sua istituzione perpetuo: ma potrà essere o sospeso, o privato da suoi Superiori secondo la gravezza de suoi mancamenti, specialmente nell'amministrazion del governo della sua Religione.

Morto l'Abbate, il Sacerdote professo il più anziano di quel Monistero prenda il governo del Monistero, e dopo tre giorni aggiunti a se due altri Sacerdoti, o in loro mancanza, due i più vecchi di professione, come testimonj dell'atto dell'elezione, aduni tutti

2 +

gli altri professi, senza eccet-
tuarne alcuno, e presedendo
al Capitolo coll'assistenza
degli altri due proceda all'ele-
zione Canonica del nuovo Ab-
bate

Ciascheduno de' professi prima
Sacerdoti, poi Chierici, indi Lai-
ci secondo l'ordine dell'anzia-
nità di professione, venga a dare
il suo voto secondo i lumi di
sua coscienza a chi stimerà in-
nanzi a Dio il migliore pe'l ret-
to governo del Monistero: i voti
sien letti ad uno ad uno dal
Presidente, sien registrati dal pri-
mo Anziano assistente, e sien pubblicati
dal secondo nel Capitolo stesso.
Chi avrà un voto più della me-
tà de Capitolari, resti eletto
Abbate. Se non riesca la prima
volta, che la maggior parte si
accordi in uno, si rinuovi, fin
che succeda, nè si esca dal Ca-
pitolo, se non è eletto canonica-

3 +

men-

mente l'Abbate.

Compita l'elezione, e rese le grazie a Dio, e data l'ubbidienza da ciascuno al nuovo Abbate, egli il giorno seguente aduni di nuovo in capitolo tutti i professi, e coll'assistenza di due più Anziani del giorno precedente proceda all'Elezione de due Definitori: i Definitori si eleggano a nomina dell'Abbate per la maggioranza de voti, e egli ne nominerà uno per volta e quei che otterranno la pluralità de suffragj resteranno inclusi.

L'Abbate deve valersi del consiglio de due Definitori nel governo del Monistero, e specialmente nelle cose più ardue prender da loro i lumi necessarj.

Gli altri Officiali, come il Dispensiere, o sia Economo, il Ricevitore degli Ospiti, l'infermiere, il Portinaro, esercitino l'ufficio per anni due, quali finiti, debbano essere lasciati in riposo, e sostituiti gli altri purchè all'Abbate col consiglio de suoi Definitori non sembri bene di confermarli nell'impiego

Ciascheduno degli Vfficiali deve render conto dell'impiego all'Abbate innanzi a Definitori almeno ogni sei mesi: e in caso di tradimento o di dolo nell'esercizio del proprio ministero deve esser castigato, e punito secondo le Regole

Intorno al Monistero sito in Roma volgarmente detto di S. Stefano de Mori, come è immediatamente soggetto all'Emo Prefetto pro tempore della S. Congregazione di Prop: Fide come Protettore, l'Abbate deve essere eletto da lui, e confermato dal Papa a tenore del Breve di Clem: XII, che comincia, Alias postquam, spedito sotto il di 15 Gennaro 1731, il quale è inserito alla fine delle Regole presenti; ma gli altri Vfficiali come Dispensiere, e Portinaro saranno eletti dall'Abbate che ne dovrà sempre render con-

conto all' Emo Prefetto.

Perciò non debbono essere in uso in do. Monistero gli Vfficj di Definitori, Ricevitori degli Ospiti, Infermieri, quali tutti si riconcentrano nell' uffizio, zelo, e vigilanza dell' Abbate o sia Superiore, e Rettore del do. Monistero, ~~attesa specialmente la presente scarsezza de Monaci~~. § + fin' a tanto che non sia cresciuto il numero de Monaci a giudizio dell' Emo. Prefetto della S. Congne.

Cap. II
Dei doveri dell' ~~Superiore~~ Abbate del Monistero.

1o. Il ~~Superiore~~ L'Abbate per ufficio deve essere il Custode delle Sante Regole e costumanze della vita Monastica.

Quindi si deduce, che deve esser fornito di certe doti, e qualità che ad un tal mestiere si ricercano per bene degli Eremi, e de Monisteri.

Perciò non deve prescegliersi a tal impiego se non chi Lo. è lun-

gamente vissuto, educato, ed invecchiato nella disciplina Monastica, e ne possiede tutte le Regole e tutto lo spirito. (a) 2.° chi in tutto il tempo che è stato cò suoi fratelli, non è stato giammai occasione di scandali o disturbi, ma più tosto per le sue virtù ed esempj si è fatto sentire come buon odore di Gesù Cristo nella casa di Dio (b) 3.° chi nello stato di Suddito ha saputo ubbidire, ed annegar sempre la propria opinione, e volontà posponendola al giudizio e volere del Superiore (c). 4.° chi non ha dato segni d'uno spirito volubile e leggiero, ma ha dato sempre riprruove di costanza e fermezza nelle osservanze Monastiche, capace di mantenerle coll'autorità ed esempio della sua vita (d)

(a) ex Decr: et Const. Nic: cap. 1 de Abb: Monast.

(b) ibidem

(c) ibidem

(d) ibidem

2.° Il Superiore deve esser per impiego Padre e Direttore de

suoi

suoi Monaci come figli nel Signore.

Quindi ne siegue che deve esser dotato di quelle virtù che sono necessarie a tal ministero.

Perciò non deve eleggersi per Superiore se non chi 1.° è già Sacerdote, che s'interessa particolarmente per i suoi Religiosi nel divino Sacrificio rappresentando al Signore le loro miserie, e bisogni continui (e). 2.° chi non è accettator di persone, ma porta egualmente tutti nel seno della sua carità, e a tutti egualmente comparte i salutevoli consigli, ed ajuti. 3.° chi è capace ancora col suo lume e scienza e buona maniera di ammaestrare con grazia gli altri nelle istituzioni Monastiche, di insinuare con soavità ne loro cuori l'amore della vita solitaria, di scolpire con forza ne loro spiriti le massime sode

(e) ibidem

(f) ibidem

(g) ibidem

della Santa Morale Evangelica (f). 4.° chi è di un cuore compassionevole alle debolezze dello spirito, ma forte alle medicine necessarie, aperto a ricevere e sentire tutti, chiuso e nascosto a mantenere il segreto (g)

Tutti devono a lui ubbidire fedelmente, eseguendo con prontezza, diligenza ed allegrezza tutto quel che comanda. Niuno deve arrogarsi autorità o diritto alcuno sopra di lui: niuno deve forzarlo o costringerlo ad alcuna cosa, che è contro l'ordine e costumanze Monastiche.

Il Superiore però deve considerarsi come fratello fra i suoi, come servo inutile del Signore, e come ministro destinato a servire i discepoli di Gesu Cristo.

Nel Monastero di S. Stefano de Mori in Roma niuno deve essere elet-

eletto Superiore, o sia Abbate del Monistero, il quale non abbia una bastevol perizia della lingua Abissina, Etiopica, Cofta, ed Arabica, per potere interpretare le lettere straniere scritte in quelli idiomi: e l'Abbate eletto sia obbligato ad accogliere come Ospiti nella sua Casa Religiosa gli Abissini, gli Etiopi, e gli Egizzj Ortodossi tanto Ecclesiastici che Secolari, che verranno in Roma per causa di divozione: tutto ciò a tenore del Breve di Clem: XII, che comincia Alias postquam, sotto il dì 15 Gennaro 1731

Cap. III
Dei doveri degli Ufficiali del Monistero

Il Superiore del Monistero deve ben intendere le qualità, talenti e virtù de suoi Religiosi, per distribuire a quei che ne son più capaci gli uffizj propor-

zionati alle loro forze, ed industria col consiglio e suggerimento de Definitori.

Ma in tutti quei che vuol destinare ad impieghi pe'l bene del Monastero, deve ricercare il buon nome, ed esempio, e molto timor di Dio, e di più gran prudenza e vigilanza, e molto amore e compassione de suoi fratelli, affinche nell'esercizio del proprio impiego ciascuno servendo i proprj fratelli, si persuadano di servire con diligenza ed attenzione Cristo istesso nel mistico suo corpo.

Gli eletti agli officj devono nel loro esercizio edificare i loro Confratelli, e studiare di rendersi grati alla Comunita coll adempimento de proprj doveri (h)

(h) Ex Decr: et Const. Nic: cap. 4

Cap. IV

Dè Definitori

L'Ufficio de Definitori si aggira 1.° nell'assistere fedelmente al go-

gover.

verno dell'Abbate, o sia Superio
re del Monistero; e di sommi
nistrar lumi necessarj al medesimo
per la distribuzione degli Uffi
zj subalterni ed inferiori. 2. nell'
assistere all'Abbate medesimo
col consiglio e provido sugge
rimento pe'l retto governo del
la Comunità. 3. nel supplire
le veci dell'Abbate ~~~~~, o
assente o impedito tanto nel
governo del Monistero quanto
nelle funzioni della Chiesa, ser
bato però l'ordine del più anti
co fra loro. 4. nel ricevere ed ese
guire le commissioni del Supe
riore fedelmente per le cose stra
ordinarie che non appartengo
no agli Ufficj dell'altri ministri.
Spetta ancora al Definitore più gio
vane il visitare i fratelli infer
mi, confortarli con istruzioni e
sentimenti salutari, provederli
di tutto il bisognevole nella lo
ro infermità coll'ordine del Su

periore, usar verso loro tutti gli
atti della più tenera carità per
allegerirli nelle angustie spiri-
tuali, e nelle pene corporali, ec-
citarli nel bisogno a ricevere i
Santi Sagramenti.

Devono i Definitori addempire la
loro carica con timor di Dio, e
procedere con rettitudine se-
condo l'ordine del Superiore:
in caso di qualche loro fallo ne
riceveranno la penitenza. Com
mettendo poi verun tradimen
to, si privino della lor carica

Cap. V
Del Dispensiere

Il Dispensiere o sia Economo del
Monistero deve essere attento
al suo officio, ed aver cura di
tutti li mobili di Casa, come
anche delli legumi e viveri, e
visitarli di tanto in tanto, acciò
non patiscano, che se alcuna
cosa viene guastata per sua

tra

trascuragine, ne dovrà esser punito a proporzion della colpa. Se alcun dei fratelli gli chiederà alcun vaso o altra cosa simile, non gli deve negare tal cosa, ma dopo che se ne sarà servito il fratello, lo ripiglierà da esso, e la riporterà nel proprio luogo. Li Fratelli poi devono custodire la robba pigliata dal Dispensiere, e conservarla illesa come robba destinata a Dio (1)

(1) Ex Decr. et Const. Nic. c. 4

Cap. VI
Del Ricevitore degli Ospiti

Quello che viene deputato a ricevere i Forastieri tanto viaggianti che Arabi, e altri, deve portarsi con essi cortesemente circa il mangiare ed il bere, secondo l'inveterata consuetudine. In assenza sua a niuno de fratelli è lecito intromettersi a parlare cogli Arabi, ne dargli sen-

ra il dilui consenso veruna cosa ed occorrendo il bisogno, gli presti-no la necessaria assistenza, e deve egli procurare di adempi-re bene il suo officio con ogni tranquillità e pace.

Cap. VII
Del Portinaro

Si terrà sempre chiusa la porta del Monastero, che non si deve aprire a chichessia senza mag-gior cautela e consiglio, con osser-vare se quelli, che vengono, sia-no Monaci, overo Secolari poi-che non dovrà darsi l'adito a chi non si deve, come agli Arabi Maomettani, o altri di simil gui-sa; ed entrando in caso di neces-sità qualche Arabo, niuno delli Monaci dovrà trattar con esso fa-miliarmente, ne condurlo alla sua Camera.

Venendo Ospiti al Monistero, di-ve il Portinaro farne l'ambascia-ta al Superiore, al quale solo

con

e non ad alcun Monaco spetta
riceverli, e farli la dovuta acco-
glienza, e disporre a suo piaci-
mento circa il loro ingresso ed
egresso, alloggio e mantenimento.
Che se alcuno degli Ospiti ha nel
Monistero qualche Monaco pa-
rente o cognato, e volendo il Mo-
naco condurlo seco alla sua Ca-
mera, lo potrà condurre col con-
senso del Superiore

Molte doti si ricercano nel Portina-
ro per esercitare rettamente il suo
impiego e per custodire diligen-
temente il suo Monistero. È duo-
po che egli sia cortese nel parlare
co' gli estranei, o vicini, o lontani;
che egli sia mansueto nel trat-
tare con le persone o litigiose
o ingiuriose: che egli sia umile
nel ricevere o i ricchi, o i poveri;
che egli si astenga da ogni con-
tumelia, da ogni grido, da ogni
rumore: che egli riceva con ono-
re ciascheduno secondo la sua
condizione e dignità, come con-

(l) Ex Decr. et Const. Nic. c. 2

viene ad un Religioso (l)

Se sente alcuno parlar male del Superiore, aspetti un tempo opportuno per avvertirlo in segreto (m)

(m) ibidem

Non permetta ad alcun fratello l'uscir fuori della Porta del Monistero senza il permesso del Superiore (n)

(n) ibidem

Non riceva mai alcun de Fratelli, ~~e molto meno degli estranei~~ a mangiare e bere nella sua cella, ne ~~con~~ alcun degl' estranei senza espressa licenza dell'Abbate ~~[illegible]~~

Non soffra che quei che vengono alla Porta del Monastero o di dentro o di fuori stiano ivi a ciarlare o burlare o giuocare (o)

(o) ibidem

Risponda subito a chi viene a bussare alla Porta, e con la licenza del Superiore soccorra nel bisogno i poveri (p)

(p) ibidem

Che se il Monastero anch'esso è povero assai e impotente a far delle molte limosine, è d'uopo che con cortesi e benigne parole senza alcuna durezza licenzj quei che ricorrono al Moni-

nistero, adducendo ad essi un'one-
sto e religioso motivo di scusa: nè
cerchi la grazia e benevolenza
degli uomini con diminuire la sti-
ma del Superiore, come troppo
ritroso, e non faccia come Giuda
Iscariote, il quale vantava la sua
carità verso i poveri con elevar se
stesso sopra il suo Maestro, che
permetteva l'unzione de' suoi pie-
di con unguento prezioso della
Peccatrice penitente (q)

(q) ibidem

Se alcun estraneo viene al Moniste-
ro a deporre alcuna cosa presso
di lui, si guardi di sciorla, o di
vederla, o di toccarla: perciocchè
quest'è abominazione innanzi a
Dio, e lo provoca ad ira, e indigna-
zione, ma ne dia parte al Supe-
riore, se è cosa importante per
custodirlo (r)

(r) ibidem

In somma sebben deve ricever tutti
quei che vengono al Monistero con
carità, e con grazia, e portarne
l'avviso al Superiore, deve però
parimente esser cauto e nel riceve-

(s) ibidem

re, e nel riferire (s)

Servir deve il suo Monistero con tutte le forze, e con quell'amore, che non sia esposto ad inganno o frode, pensando sempre che è soggetto al giustissimo gastigo e condanna di Dio Onnipotente, se mal adempie l'uffizio importante a se confidato (t)

(t) ibidem

Chiamati col campanello i fratelli in un bisogno, devon prontamente venire per soccorrere ed impedire il male con la loro buona assistenza, e con implorare l'ajuto del Signore: e tutti cerchino di badare alla custodia e clausura del Monistero, dando parte al Superiore d'ogni mancanza.

Quelli che con la facolta del Superiore esercitano le cariche, e se ne portano bene li potra lasciare un anno e più nelle cariche per comun profitto loro, e de Fratelli secondo quel lume che Dio gli darà

Cap.

Cap. VIII
De Novizj

Se alcuno venga dal Secolo a domandare di esser ricevuto fra Monaci per professare l'Istituto, e consegrarsi alla vita Monastica, dovrà essere indirizzato al Superiore per esaminare la sua vocazione.

(a)

Il Superiore è obbligato a domandarli 1.° la cagione per cui si muove a venire all'Eremo. 2.° lo stato di vita che professa nel Secolo. 3.° le obbligazioni che ha contratto nel Secolo.

In quanto alla cagione se trova che il motivo allegato non viene se non che da angustia di vita, da molestia di Casa, da disturbi de suoi congiunti, da paura de suoi nemici, da necessità de suoi debiti, non si riceva, ma piu tosto s'istruisca a ricorrere a Dio, si animi a sodisfare i suoi doveri, si conforti a sof-

(x) ~~ibidem~~ ex Decr: et Const: Nic: cap: 13.

frire i travagli, e le spine del-
la vita, e si rimandi in dietro (x)

In quanto allo stato, se trova che
è figliuolo di famiglia non eman-
cipato ancora, o che è servo pro-
priamente detto d'un Padrone
fedele, non si riceva senza il ri-
spettivo consenso de Genitori, o
del Padrone (y)

(y) ibidem

In quanto alle obbligazioni se scuo-
pre che è legato da contratti
onerosi, o gravato da danni
recati ad altri, o reo di omici-
dj ed altri delitti, per cui fug-
ge dal secolo, si rigetti affatto,
e si rimandi a sodisfare i debi-
ti, a compensare i danni, ad ot-
tener perdono, e remissione de
suoi misfatti: che se fossero i
delitti occulti, e egli fosse con-
dotto da spirito di compun-
zione, e da voto di penitenza
si riceva nel Monistero, essen-
do lo stato de Santi Monaci
stato di pubblici Penitenti (z)

(z) ibidem

Trovandosi adunque la sua venu-
ta

ta diretta da disgusto e disprezzo, o odio del Mondo, da paura delle tentazioni ed insidie del Demonio, da cautela contro le lusinghe e stimoli della carne, e finalmente da spirito di penitenza fervorosa e costante, # si ammetta nel Noviziato, e si provi per due anni negli esercizj della vita Monastica.

Compiti gli anni due di pruova, # se non sarà trovato idoneo, ed atto all'Ordine Religioso, sarà licenziato: se sarà sperimentato fedele, costante ed abile alla vita Monastica, # averà tre giorni di tempo da risolvere, se vuol perseverare: volendo sarà ammesso alla professione, non volendo, rimarrà nella sua libertà di andarsene via.

Se nel tempo della pruova sarà uscito dal Monistero senza il permesso del Superiore, non sarà più ricevuto all'abito. (a)

\# il Superiore adunati tutti i Professi ~~capitolarmente~~ proponga la domanda del postulante, e le sue ragioni e motivi, talentà e disposizioni, e prenda i voti di tutti, e quando i voti sieno più della metà de Congregati, si ammetta etc.

\# il Superiore aduni di nuovo i Professi, ed udito il rapporto del Padre Spirituale, intorno alla condotta del novizio, se non sarà etc.

\+

\# sarà approvato per professare; ma tanto la licenza quanto l'approvazione dovrà essere risoluta dalla maggior parte de voti: e quando che sia ammesso, allora averà tre giorni di tempo etc.

(a) Ex Decr: et Const. Nic. cap. 14

La Formola e Rito tanto del vestire, quanto del professare ~~[illegible]~~ è espresso nel Rituale de Congti ~~[illegible]~~ corretto ed approvato dalla Santa Sede. Quello e nò altro si adoperi.

Nel Monastero di S. Stefano de Mori in Roma niun de Novizj sia ammesso alla professione Religiosa senza il previo consenso dell'Emo Prefetto della S. Congregazione, il quale potrà per degne cagioni o abbreviare o prolongare il tempo degli anni due di pruova.

Cap. IX

De Monaci professi

I voti che dai Novizj si fanno dopo il tempo della pruova nelle mani del proprio Superiore, che gli accetta in nome del Signore, ~~s'in-~~ si aggiungano inoltre alla ~~tendono e sono voti solenni di~~ povertà, castità ed ubbidienza quali voti per ora si intendano semplici, da ~~ne' quali non v'è chi possa di-~~ dispensarsi poi in solenni †† ~~spensare in minima parte sen-~~ [illegible] ~~za [illegible] solo il Sommo Pontefice.~~ [illegible]

†† quando piacerà alla Santa Sede, e cresciuto di sì il numero de Monaci e de Monisterj.

Avendo poi i Monaci dopo gli anni 6 + due di pruova fatto i tre voti di castità povertà ed ubbidienza in faccia di Dio e della Chiesa, ed avendo professato l'Istituto Monastico nelle mani del proprio Supe-

periore, come ministro di Dio e della Chiesa, devono attendere con somma diligenza ed impegno ad osservare i voti, e gli obblighi della professione. I voti sono come la base dell'edificio spirituale della perfezione Monastica, e le Regole ne sono come i recinti e i muri

§ I

Del Voto di Castità

Per conservare la castità, per la quale somigliano agli Angeli, studiino di fuggire la compagnia de ragazzi, e giovanetti ~~[illegible]~~, la familiarità, o la conversazione con donne, e una certa soverchia dimestichezza fra loro.

Perciò si proibisce assolutamente al Superiore, e a tutti li Monaci tanto vecchi che giovani, sotto l'interminazione del Divino giudizio l'ammettere nel Monistero alcun giovinetto o il coabitare con esso; anzi non si deve

aprir la porta del Monistero
ad alcun Giovanetto sbarbato.
Che se il Superiore deviando
da tal precetto, presumerà di
poter ammettervi Giovanetti
con tanto pregiudizio delle
buone costumanze, ed introdu-
zione delle corruttele, non si
deve accordargli questo eccesso,
poiche egli è stato fatto Supe-
riore ad effetto di promuovere
l'osservanza delle Regole del
Monistero, e non di conculcar-
le; ~~atteso che questo è un disor-
dine opposto alla Dottrina
di Gesù Cristo e de suoi Santi~~.
Poiche Cristo Signore apparendo
una volta al Discepolo di An-
tonio il grande, Isacco Abbate
del Monistero di Ammam
nel Monte delle Provincie det-
te il Fiume, che governava cin-
que mila Religiosi, gli disse:
ordinate ai vecchi Religiosi vo-
stri successori, e scrivete ai vostri
Discepoli e Fratelli degli altri
Mo

Monisterj, acciò non vogliano am-
mettere all'abito Religioso al-
cun Giovinetto, altrimente rovi-
nerò le loro abitazioni e le in-
cendierò, come feci di Sodoma
e Gomorra, e mi vendicherò de
vostri figliuoli. Così i SS. Padri
affermano che il luogo, ove di-
morano li Ragazzi, non ha bi-
sogno dei Demonj tentatori: ed
essendo venuto una volta un
Ragazzo per Monacarsi sotto
la disciplina del P. Pafnuzio
Abbate de Monasterj dell'Ere-
mo di Scete, lo discacciò il d°.
Abbate dicendogli di non voler
accettar Ragazzi, che hanno la
sembianza di femine, ne permet-
tergli di coabitare cò gli Mo-
naci: e di tale sentimento
sono stati tutti li SS. Padri.
Quelli Abbati poi che al tempo
del loro governo non hanno os-
servato questa buona Costitu-
zione, si sono rovinate le loro
abitazioni, come è accaduto al
Deserto di Scete, che rimase per

venti anni rovinato per tal motivo. Onde non si deve aver comunicazione con quelli, che trasgrediscono li detti di Gesù Cristo e de' suoi Santi.

Molto più poi i Religiosi debbono sfuggire la conversazione con donne che da SS. Padri sono chiamate scettro del Demonio. Perciò si astengano stando in Monastero di aver discorso anche con quelle che vengono alla Chiesa per far orazione, nè di prendere amicizia con alcuna, nè di scrivere o ricever loro lettere, e ne' casi di necessità, o carità dovendo con alcuna parlare ciò si faccia in luogo pubblico, e alla veduta degli altri, e quando per viaggio o altro bisogno si trovano fuori del Monistero, non abitino mai nella medesima Camera dove sono donne, non facciano mai discorso soli

a

a sole: sien cauti ne' gesti, ne' sguardi, nell'udito, affinchè non incappino ne' lacci del Diavolo (b)

Finalmente per custodia del tesoro, che portano in fragili vasi di creta, i Religiosi anche fra loro non usino certe dimestichezze, che mostrano animo molle, e leggiero: uno non tocchi l'altro senza necessità; uno non dorma coll'altro sopra il medesimo letto, e neppure nella medesima stanza, e ognuno mortifichi i proprj sensi, e crocifigga con lo spirito la carne con tutte le sue concupiscenze (c)

I Monaci Sacerdoti non devono tenere de' Monaci alcuno allievo senza l'espresso consenso del Superiore: e quando anche col suo permesso lo tengano, ne' devono coabitare insieme con lui nella medesima Camera se pure ciò non venga giudicato

(b) Ex Decr. et Const. Nic. c. 8

(c) ibidem c. 10

espediente dal Superiore in qualche caso di necessità, e col consenso scambievole d'ambe le parti

§ II

Del Voto di Povertà

Per osservar poi il voto di povertà si ricordino di dover esser poveri e di corpo e di spirito, e nell'esteriore, e nell'interiore, non avendo, non desiderando, non considerando alcuna cosa come propria, ma come del Monistero, e usandone secondo il bisogno con la licenza e consenso del Superiore.

Li Monaci che per alcuni affari si trasportano alle Città, se li viene data qualche offerta, o limosina per il Monistero, spettante al servizio de' Religiosi, o da deporsi nel Repositorio del Convento, devono darne parte al Superiore, e non hanno facoltà di disporne senza il consenso del medesimo Supe-

periore: così parimente quelli
che si trasferiscono per fare que-
stua, devono portare al Superio-
re tutto quello che possono rac-
coglierne, ed egli ne farà l'uso
necessario a suo arbitrio. Che se
dalli Benefattori abbiano avu-
ta alcuna incombenza, o com-
missione, la devono palesare
al Superiore, ed egli ne dispor-
rà a suo beneplacito. Avver-
tano però a non occultare al
medesimo veruna cosa di tut-
to ciò, che li viene dato per il
Monastero: altrimente incon-
treranno la lor dannazione;
così chi tiene occultamente
presso di se roba, o denari spet-
tanti al Monastero, sarà giu-
dicato e condannato da Dio.
E per togliere tutti i frivoli pre-
testi dell'amor proprio, che cer-
ca di riservarsi il possesso di
qualche cosa particolare, sap-
pian tutti i Religiosi che per
la perfetta osservanza del voto

di povertà, s'intende da noi stabilita la perfetta vita comune: dal che ne siegue 1.° che qualunque cosa perviene ad alcun Religioso, sia per donazione, sia per limosina, sia per eredità, sia per fatighe, sia per qualunque altro titolo o ragione, s'intende sempre acquistato non a lui, ma al Monistero, e si deve rimettere nel Repositorio comune non a parte per uso di lui solo, ma in confuso e per uso comune di tutti secondo la disposizione del Superiore, che dai beni comuni del Monistero deve indifferentemente e sollecitamente provedere ai bisogni particolari di tutti i Religiosi. 2.° che le cose rimesse nel Repositorio comune, essendo un bene comune a tutto il Monistero, del qual bene non è Padrone assoluto, ma solo dispensatore prudente e fedele l'Abbate

si

si devono amministrare da lui per uso de suoi Religiosi non secondo l'acquisto che più, o meno taluno ne ha fatto, ma secondo il bisogno che ciascuno più o meno ne ha, avendo riguardo all'età, infermità, fatighe, impiego a cui è addetto. Sia vietato a ciascheduno de nostri Religiosi secondo i sagri Canoni, e le Costituzioni Apostoliche ogni negoziazione o commercio per piccolo anche che sia, come di comprare per vendere, o di far venire per ismaltire caffè o altre droghe. E ne questo sia lecito in alcuna maniera anche all'Abbate, o qualunque ministro del Monastero.

§ III

Dell'Ubbidienza

Per osservare il terzo voto dell'ubbidienza, il Religioso si proponga il modello di Cristo Signore

che venne in questo Mondo
non per fare la sua volontà, ma
quella di suo Padre, che lo
aveva mandato, e fù ubbidi-
ente per noi fino alla morte,
e morte di Croce, per lo che Id-
dio Padre lo esaltò, e gli diede
un nome che è sopra ogni no-
me, come dice la Divina scrit-
tura.

Niente si faccia nel Monistero
ne dai semplici Religiosi, ne
da quei che hanno ufficio, sen-
za l'intelligenza e permesso
del Superiore. Niente s'in-
traprenda per fuori del Mo-
nistero ne viaggio ne visita,
ne contratto, ne altra qualun-
que cosa senza la comissione
o consenso del medesimo Su-
periore.

Ciascheduno cerchi di prendere
sempre il consiglio, e licenza
del Superiore anco nelle co-
se piccole o indifferenti, per
assue-

assuefarsi l'animo alla dipendenza e per essere in tutto il merito dell'ubbidienza.

Cap. X
Degli Officj Divini

Si deve attendere alle cose Ecclesiastiche e frequentare le sette Ore Canoniche senza rumore nè tedio. Dato il segno delle Orazioni notturne e diurne, e della Messa, devono venir in Chiesa tutti li Fratelli, precedendoli il Superiore purche non sia impedito per causa necessaria. Niuno de Fratelli deve esentarsene, ~~tolto il caso d'infermità~~ + ~~o d'impiego~~ a riserva di quelli che si trovano impiegati ne servizj necessarj, ovvero impediti da qualche infermità; e ciascuno deve occupare il suo posto destinatogli dal Superiore: mancando qualcheduno dall'intervenire all'Ore Canoniche tanto notturne che diurne, spetta al Superiore esaminarne la causa, ed in caso che la mancanza provenga da negligenza, lo deve punire a tenor delle Regole del

Monistero, cioè privarlo della partecipazione della mensa comune nel Refettorio, e farlo sostentare con pane e sale solamente, overo erba con aceto: che se poi la mancanza derivi da indisposizione, o da infermità, allora compassionando il di lui stato, usare verso il medesimo quella benignità che si usa dal Padre verso i figli. ‡‡ In tempo della Messa e dell'orazione, a niuno è lecito parlare con altro scambievolmente, nè tenere in mano alcun libro da leggere, nè usurpare il luogo che non gli compete, nè alzare la voce, eccettuatine i Cantori. ~~Niuno deve esentarsi dall'intervenire in Chiesa a riserva tal volta di quelli, che si ritrovano impiegati ne' servizj necessarj, overo quelli che sono ammalati. Devono li Monaci, posto il comodo, ritrovarsi presenti alla Messa cotidiana, e alle sagre funzioni notturne~~

‡‡ da capo

~~ne e vespertine: e chi non interviene all'Ora Canonica di merza notte si punisca con non cibarsi quel giorno di vivande~~ (d)

(d) ex cap. 4 et 11

Si costumava anticamente nelle Comunità che il Monaco entrando in Chiesa facesse avanti l'Altar maggiore un inchino, e baciati poi i corpi Santi, ed ottenuta la benedizione de Sacerdoti, si mettesse nel proprio suo luogo: ma l'odierno uso porta che li Monaci fatto l'inchino all'Altare, e la riverenza ai due Cori si mette ciascheduno in suo luogo.

L'antico costume portava che venendo a visitare il Monastero alcun Monaco forastiero, e ritrovandosi allora i Monaci ~~[illegible]~~ alla Messa, o all'orario, ne niuno parlasse con esso lui avanti che fosse terminata la Messa, o l'officio; nemmeno in tal tempo parlavano li Monaci tra di loro qualche parola

estranea, benche fosse necessaria; ma in caso di un affare importante ciò era permesso, con modestia però conveniente a chi stasse e parlasse in presenza del Rè Celeste.

Questa vecchia costumanza s'intenda ristabilita nel nostro Monistero.

Li Sacerdoti e Diaconi devono portarsi da Spirituali ognuno secondo il suo grado, e devono stare li fratelli rivolti verso l'Oriente, e con raccoglimento attendere alle lezioni della Sagra Scrittura, ed a rispondere al Sacerdote celebrante

Nei Monasterj di S. Macario, e di S. Antonio Padre di tutti li Monaci non si permetteva anticamente ad alcun Sacerdote o Diacono, che non fosse Monaco professo di detti Monasterj, poter officiare sull'Altare maggiore in Chiesa fuor

che

che il solito canto che si fa vicendevolmente, e dare l'incenzo. Così spettava ai medesimi fare le Sagre funzioni nei cinque giorni della Settimana Santa, cioè dal Lunedì sin' al Venerdì inclusive; come parimente celebrar l'esequie, benedire l'acqua Santa nel Giovedì Santo, confortare li Fedeli colla lettura in Chiesa de Sagri libri ne predetti cinque giorni secondo la direzione del Maestro di Cerimonie (e)

(e) Ex Const. Eccl: Nic. c. 4, et 5.

Questo uso lodevole s'intenda ristabilito nel nostro Monistero.

Essendo necessario secondo le divine scritture che ciascheduno prepari l'anima sua all'orazione innanzi la recita delle Ore notturne adunati i fratelli nel Coro, sia cura del Superiore o di altro destinato da lui di fare per lo spazio d'una mezz'ora la meditazione sopra la verità eterne, o sopra la vita di Gesù

Cristo, leggendo un qualche libro
di meditazioni a passo a passo
ed interrottamente per dar tem
po a ciascheduno di contempla
re i divini misterj, e di sveglia
re in se gli affetti, e le risoluzio
ni proporzionate. Sia in arbitrio
dell'Abbate per qualche causa
di trasferire la detta meditazio
ne nel tempo che saranno adu
nati per l'Ore matutine.

Ogni giorno si celebrerà la Messa,
la quale terminata che sarà,
e sbrigatone il celebrante, si por
terà dalla Chiesa al Refettorio,
proseguendolo processionalmen
te i Fratelli tutti, di modo che
niuno senza giusta causa deb
ba esentarsene. ~~A niuno sarà
lecito trasportare dal Refetto
rio cibi altrove. In tavola si
leggeranno le vite, e dottri
ne de Santi Padri, e si profe
riranno gli affari della Chiesa
a quelli del Monistero~~ (f)

(f) Ex Const. et Decr. Nic. c. 10

Cap. XI

Dei lavori del Monistero

Niuno deve esentarsi dai lavori del Monistero, ma ognuno lavorare secondo le sue forze, secondo che gli prescrive il Superiore, poichè i lavori necessarj obbligano tutti. Quello poi che tiene in mano alcun lavoro, lo deve fare con timor di Dio, il quale glie ne darà la ricompensa secondo il merito, o il demerito. # Si deve ogni giorno lavorare tre ore solamente, ma occorrendo una urgente e importante necessità, come se caderà una muraglia del Monistero, o cosa simile, allora ognuno dovrà impiegare l'opera sua a proporzione delle sue forze, ancorchè il lavoro sia più delle tre ore il giorno, per rimediare al bisogno, e conservare il Monastero in buon essere, e tenere gli abitanti tutti tran-

Da Capo

(g) Ex Decr. et Const. Nic: cap. 11

quilli (g)

Dato adunque che sarà il segno, con cui si radunano i Fratelli per li lavori del Monastero, devono venire tutti senza eccezione di veruno; e chi mancherà di venire senza giusta causa approvata dal Superiore, caderà sotto la pena ad arbitrio del medesimo Superiore. Non si permetterà ad alcuno ritirarsi prima che sia terminato il suo lavoro, e chi se ne ritirerà senza la permission del Capo mastro, si punirà circa il mangiare ad arbitrio del Superiore. Il lavoro ordinariamente durerà sin' all'ora terza, ma nei casi di necessità, si lavorerà secondo le forze e talento dei fratelli (h)

(h) Ex Decr. et Const. Nic: cap: 10

+ e nelle altre feste di precetto

Si deve però astenere ~~il giorno di Domenica~~ nelle Domeniche + da tutte le opere servili, eccetto il far la cucina, ed il pane, come anche in caso della

la

la partenza di qualche Carovana, o dell'~~avventu~~ venuta degli Arabi, ai quali si deve provedere del bisognevole: fuori di ciò bisogna astenersi dalle opere servili, ed attendere alle cose spirituali appartenenti al culto divino.

In tutta la settimana Santa sino al terzo giorno di Pasqua inclusivè non si deve far opera servile a riserva di ciò che appartiene al sostentamento della Communità.

Nel parlare, mentre si lavora, non si deve alzar la voce ~~molto~~, ma in caso di dover parlare con uno che stasse lontano, bisogna accostarsegli, e parlare con esso soavemente nella maniera conveniente a chi mena una vita Ascetica

Cap. XII
Delle Celle

Tutte le Celle del Monistero sono sottoposte al comando del

Superiore, il quale può a suo
arbitrio distribuirle alli Mon
ci, e trasferirli da una all'altro
In somma tutte le cose del Mo
nistero devono farsi coll'intelli
genza del Superiore.
Dovendo il Monaco trasferirsi per
gli affari del Monistero in altri
Paesi, deve prima della parten
za consegnare all'Economo, o
via definitore — la roba propria del Monaste
ro, che tiene nella sua Came
ra, come libri, e qualsivoglia
sorte di arnesi.
Parimente trasferendosi altrove
alcun Monaco non possa por
tar seco veruna cosa del Mo
nistero senza la piena cogni
zione, e consenso del Superio
re in presenza de fratelli, e
chi farà altrimenti, sarà reo
di colpa. Tocca però al Supe
riore di provedere il fratello
di tutto il bisognevole, e non
del superfluo contro le Regole.
Occorrendo al Superiore di do
ver

ver provedere un fratello di ve-
ste necessaria all'abito Mona-
stico, non devono gli altri, che
non ne hanno di bisogno, la-
mentarsene (1)

(1) Ex Decr. et Const. Nic. cap. 14

Cap. XIII
Della mensa Comune

Non si permetterà ad alcuno man-
giare nella sua Cella, ma nel
Refettorio in unione delli Fra-
telli, salvo però in caso d'infer-
mità. Chi senza giusta causa
non verrà insieme con i fratelli
al Refettorio per qualche ingor-
digia o perversa intenzione, o
vi verrà tardi, dopo che li Fra-
telli saranno levati da Tavola,
si dovrà toglierli tal comodi-
tà e punirlo, con farlo digiu-
nare sin' al susseguente gior-
no. Tutti i fratelli devono es-
ser presenti a Tavola, quando
vi si da la benedizione, e niu-
no deve levarsi prima che sia
dato il segno del Ringraziamen-

da capo
In Tavola si leggeranno = le divine scritture = le vite e dottrine de santi Padri, l'Historia ecclesiastica, [illegible] le Regole e Costituzioni dell'ordine, secondo la disposizione del Superiore. Tutti i Religiosi adunque nel tempo della refezione devono...

to. # Nel tempo della Refezione devono attendere alla lezione che si fa alla Tavola, ed approfittarsi delli sentimenti salutevoli, acciò venga unita la refezione dell'anima con quella del corpo, e ringraziare Iddio de' suoi beneficj, e pregarlo per li Benefattori. Deve ognuno frattanto tenere gli occhi bassi, e non guardare gli altri, nè parlare senza necessità con altri, nè cercare gli fatti altrui, nè lamentarsi della buona o poco buona qualità del pane, dei cibi, o della servitù, o di qualsivoglia altra cosa, nè comandare alcuno a fare oltre di quel che li viene ordinato dal Superiore: ma scuoprendosi nella di lui servitù, o nell'officio alcun difetto, si potrà darne parte al Superiore ad effetto di fargliene emendare. Si deve ubbidire all'Economo

con-

o sia Definitore

conforme all' [illegible] Superiore, e non servirsi d'alcuna roba del Monistero senza il suo consenso.

Da Capº
‡‡ Niuno deve prendere dal Refettorio cibi altrove: Niuno deve tenere nella sua cella etc.

‡‡ Niuno deve tenere nella sua cella pane, vino, frutti, o cose simili, fuorche il pane della proposizione, che si dispensa in Chiesa, o alcuni medicamenti datigli dal Superiore o col consenso ~~suo~~ ~~dell' Economo~~ o con quello del Definitore, overo quelle cose che si distribuiscono dal Superiore a tutti i Fratelli egualmente. Trovandosi nel Giardino del Monastero, non si possa mangiare le frutta senza la permissione del Superiore o dell' Economo. Trasferendosi in altri Paesi, procurino i Fratelli di osservare le lor Regole circa le Orazioni, e liberarsi dai lacci del Demonio (1)

(1) Ex Decr. et Const. Nic: cap. 10, et 12

Ciascun de Giovani Fratelli servirà nella Cucina un mese a riserva di quelli che sono occupati in altri officj, e quelli che

per esser vecchi ed infermi, non possono servire. Chi spontaneamente ne servirà più degli altri, Dio gli perdoni i suoi peccati, e gli dia il dono della pazienza.

Cap. XIV
De Studj Monastici

1.° I Professi se sono riconosciuti dal Superiore capaci di ascendere al Sacerdozio, si dirizzino ai studj con un ordine retto e proprio all'Istituto. Tutte le facoltà e scienze che sono ornamento del Secolo, e vagliono solo per ostentazione d'ingegno, sono fuori della portata, e dello Spirito Monastico. All'incontro i studj, che servono a conoscere Iddio, e i proprj doveri, ad ajutare il profitto proprio ed altrui, a corriggere il cuore e le passioni, ad acquistare le virtù necessarie al proprio stato, quei sono secondo l'istituto de nostri Padri.

2.° Sieno adunque applicati que-

sti

sti Professi prima allo Studio della lingua della propria Nazione come la Coftica, o l'Abissina, e di più l'Arabica che è più comune: dipoi allo studio de proprj Riti e lezione de propri Rituali espurgati per ordine della S. C. Quindi si applicheranno tutti a studiar la morale, i di cui principj troveranno nelle Sante Scritture e specialmente ne Santi Evangelj e nelle opere morali de SS. Padri, e ne Canoni e Costituzioni della Chiesa: e per la risoluzione de casi si valeranno di un buon libro di morale, che sia approvato dalla S. Congne:

La direzione de Studj, e l'assegnazion del Maestro intieramente dipenda dall'Abbate. Egli ne regoli così l'ore e 'l tempo, sicchè sieno tutti pronti per le ore del Coro, a cui restano sempre obbligati.

Niuno aspiri all'ordinazione senza il consenso e testimoniale dell'Abbate: ma l'Abbate n'e presenti alcuno all'ordinazione in sacris, se non ha compito almeno un anno di studio

della Morale.

Anche già fatti Sacerdoti non lascino di applicarsi nelle proprie Celle, in quelle ore che sopravanzano, alla lezione ed intelligenza della Sacra Scrittura, de Santi Padri, e dell'Istoria Ecclesiastica, e de Teologi più rinomati per dottrina e Santità, che la Chiesa riconosce, e venera come Dottori e Maestri, e ricordandosi sempre, che lo studio come rimedio della nostra ignoranza è parte della Penitenza che è medicina de nostri peccati, e che la vita seria ed applicata lascia meno luogo alle tentazioni del Demonio.

Nel Monistero poi di S. Stefano de Mori in Roma, l'assegnazione del Maestro e direzione de Studj sia presso l'Abbate, se fra i suoi vi sia alcuno abile ad insegnare: se non ancor vi sia, dipenda dall'Emo Prefetto, che proveder à secondo il

bisogno. Oltre lo studio della propria lingua è bene che intendano anche la lingua Latina, e che innanzi di studiar la Teologia apprendano almeno gli elementi della Filosofia, che sono ad uso del Collegio di Prop. Fide; per poi applicarsi con maggior frutto alle Istituzioni Teologiche, secondo il discreto provedimento dell' Emo Prefetto

Cap. XV
Degli Monaci infermi e dei Vecchi

Si deve visitare li Monaci infermi, e provederli del bisognevole secondo che si potrà; non si permette ad alcun Monaco incapace dell' arte medica di dare all' Infermo verun medicamento o ricetta; ~~che se poi abbia il medesimo provato in se o in altri simili infermità, e li medicamenti applicati ad~~

~~essa glie ne potrà dare dopo di~~
~~aver conosciuto bene il detto~~
~~male, e il medicamento~~
~~In cui quando avvenisse ... medi-~~
~~è fuorchè non si potrà avere il~~
~~..., Quando accade che non si trova medicamento oppor-~~
tuno, lora si deve raccomandar l'in-
fermo al Creator della Natura
vero medico che può risanare
l'anima ed il corpo.

Sia particolar impegno del Definitore ~~Eco-
nomo del Monistero~~ di avere
grande attenzione e cura de
Monaci infermi e de vecchi, che
hanno bisogni maggiori degli
altri: vegli per far dare ad es-
si ogni sodisfazione convenien-
te al loro stato e grado (m).

(m) Ex Decr. et Const. Nic: c. 6

E perciò se l'intenda col l'Infermiere ~~Defi-
nitore meno anziano~~ che de-
ve secondo l'ufficio immediatamente ~~anche esso~~ assistere ~~partico-
larmente~~ agl'infermi. Cerchi
di provedere a tempo tutte
quelle cose, le quali sono neces-
sarie al buon governo degl'In-
fermi, e de vecchi secondo le
forze del Monistero.

Perciò il Definitore, come si è accennato di sopra, Non sia pigro a visitare, e rivedere
spes-

spesso le provisioni nelle dispense specialmente quelle che possono andare a male, o marcire per dispensarle a tempo e prevenirne la perdita e soccorrer cosi i Fratelli, o gli Ospiti, o i Poveri per carità. Sarebbe grandissimo delitto e peccato innanzi a Dio il lasciar corrompere, e buttar via i beni e doni di Dio, compiacendo al Diavolo, e servendo all'inumanità ed avarizia (n)

(n) ibidem.

Cap. XVI
Delle colpe e penitenze

Lo Stato Monastico è stato di penitenza, e chi si consagra alla vita Monastica si offerisce con obbligo ad una perpetua penitenza.

La vita Monastica è una punizione volontaria de peccati passati, ed una purgazione continua de difetti presenti

Le colpe ne Monaci son tanto più gravi, quanto che sono com-

messe ad uno stato destinato ad espiarle. Perciò niuna colpa nella vita Monastica può rimanere impunita, ma deve esser gastigata con tanto maggior rigore, quanto è più sconvenevole alla vita Ascetica.

Perciò si soggiungono qui alcuni Canoni, che assegnano a certe colpe, certe determinate penitenze, secondo l'antico uso e costumanza de' Monasterj.

Canone I

Chi si sdegna contro il suo fratello, o ardisce di maltrattarlo, si punirà col digiuno di cinque giorni in pane ed erba. Chi avvezza la sua lingua ad esecrare e maledire, riceverà la penitenza di digiunare sette giorni in pane e sale solamente. Chi alza la mano con animo di percuotere il suo fratello, soffrirà la pena di sette giorni in pane ed erba, benchè in altra Regola si obbliga a sette gior-

giorni in pane e sale. Chi ardisce di percuotere con sdegno un Fratello, digiunerà un mese in pane ed erba solamente, benche altra Regola lo condanna a digiunare tre mesi in pane e sale solamente, ma se poi ardirà di nuovo a menar le mani, sia soggetto a tal pena. Chi finalmente stenderà la mano contro l'Abbate, o Superiore del Monistero, e lo percuoterà, sarà condannato a quaranta percosse o batture, e per un anno farà penitenza, e col pianto ~~e mandato in esilio in qualche~~ e col digiuno ~~Monistero secondo il parer dell'Abbate, dove digiunerà, farà penitenza, e~~ purgherà il suo delitto: ed ancorchè ~~compito l'anno, ritornerà al suo Monastero. Che~~ se il colpevole sarà uno de più antichi del Monistero, dovrà esser trattato com'un Novizio di fresco ricevuto, e in tal guisa dovrà il Superiore diportarsi con lui. (o)

(o) Ex Decr. et Const. Nic. c. 10

Canone II

Scoprendosi alcun reo di furto o tradimento, sia soggetto a tre mesi di aspra penitenza da prescriversi dal Superiore; e di più se si trova in officio ne sia privato: alla medesima pena sia soggetto chi lo protegge. Chi de' Religiosi parlerà male, o rivelerà agli esteri le cose segrete del Monistero o procurerà con artificio o protezione di ascendere agli ufficj nel Monistero non sia mai impiegato in alcun ministero importante della Comunità; e sia punito dal Superiore la prima volta colla penitenza di una settimana, la seconda colla penitenza di un mese, e ricadendo in appresso colla penitenza di tempo più lungo ad arbitrio del Superiore. Si astengano i fratelli affatto dal mettere discordie tra di loro, e zizanie, che esacerbano gli animi, e producono mali effetti, che è opera del maligno. La peni

nitenza di chi fa simili azioni
è digiunare una settimana in
pane ed erba, e fare in ciascun
de' detti giorni cento genufles-
sioni, o sia prostrazioni.

Canone III

Chi insulta il suo Fratello, o la-
cera la sua fama, deve digiu-
nare una settimana in pane
ed erba, e fare cento genufles-
sioni, overo prostrazioni in cia-
scun dei detti giorni. Chi scan-
dalizza il Fratello non dov-
rà comunicarsi avanti che si
riconciliasse col medesimo. E
chi si sdegna, o giudica male
del Fratello, non dovrà man-
giare avanti che si rappacifi-
casse col medesimo Fratello

Canone IV

Chi cade nel peccato dell'ub-
briachezza, o dell'adulterio, o
della fornicazione per la pri-
ma volta sia condannato al

digiuno di quaranta giorni, escluso per detto tempo dalla partecipazione de divini misterj: se ricade, ad un anno intiero di rigorosa penitenza (p)

(p) Ex Decr. et Const. Nic. c. 10

Canone V

Chi eccita sedizioni nel Monastero, e chi è pertinace ed ostinato a disubbidire al proprio Superiore si punisca severamente con più settimane o più mesi di penitenza a proporzione delle colpe (q). Che se dopo tutte le prove e penitenze diviene incorriggibile ~~[illegible]~~ + come tale sarà cacciato ed espulso secondo la disposizione de Sagri Canoni.

(q) ibidem

Nel Monistero di S. Stefano de Mori ciò sia in potere dell' Emo Prefetto della S. Congregazione.

Ca-

Canone VI

Se alcun de Fratelli senza alcuna licenza aurà abbandonato il proprio Monistero, per menare la sua vita nel Secolo, ed aurà scandalizzato assai il Popolo, sia ricevuto come Novizio con un anno di penitenza, e se è recidivo, e diviene incorrigibile come sopra, sia cacciato dal Monistero.

Canone VII

A niuno sia lecito mutare la foggia delle vesti Monastiche nè in quanto alla materia, che dourà esser sempre di lana, nè in quanto alla forma, che dourà esser sempre l'antica del Monastero, nè in quanto al colore, che dourà esser uniforme in tutti. Se alcuno domandasse foggia particolare, sarebbe dal Superior gastigato con pene ad arbitrio; perciocchè si vedrebbe ancor vivere in lui lo spirito

mondano, che abborrivano tanto gli antichi Padri della vita Monastica, riputandosi come già morti al Secolo.(r)

(r) Ex Decr. et Const. Nic: c. 14

Canone VIII

Chiunque de fratelli adempie con tanta oscitanza l'impiego o l'uffizio datogli dal Superiore, sicche ne risulti danno notabile al Monistero, o molestia gravissima a suoi confratelli, non solo sia deposto dall'officio, ma sia ancor condannato a lunga penitenza a piacimento del Superiore: sebbene gli antichi Padri avean costume di cacciarlo via dal Monistero(s)

(s) Ex Decr. et Const. Nic: c. 10

Queste Regole sono state fatte dai SS. Padri a loro figliuoli e prescritte a tutti quelli che bramano sottomettersi al giogo della vita Ascetica. Ne vi è stata mai alcuna Comunità Religiosa, che non abbia pe'l suo buon

buon governo osservata una consimile Regola o Costituzione.
Deve adunque ogni Religioso per portare immacolata la Tunica innanzi agli occhi del Giudice Eterno, serbare fedelmente l'integrità di tre cose 1.° della professione della fede, che insegna e predica la Santa Cattolica Romana Chiesa; e perciò rinnovarla pubblicamente in comune ogn' anno. 2.° dell'osservanza de precetti Divini, ed Ecclesiastici, che sono la base e'l fondamento della perfezione Monastica; e perciò leggere ogni giorno presso di se qualche parte dell' Evangelio, e delle altre Divine Scritture e de Canoni e Costituzioni della Chiesa. 3.° Della prattica costante e fedele delle Regole presenti, che sono state sperimentate proficue ed utili ad acquistare la perfezione bramata e perciò si devono leggere tre volte alla Tavola ogn'

anno, per rinfrescarne la memoria de' Monaci, come anche
si devono leggere in pubblico
per ogn' altro caso di bisogno,
e in privato da ciascheduno
per sua particolare divozione e profitto.

Le opposizioni principali, che possono farsi all'Istituto de' Cherici Regolari Scalzi, si possono ridurre a tre. L'asprezza di penitenza incompatibile tanto con lo studio necessario, quanto colla vita attiva e laboriosa di Missionario. 2.° scarsezza di tempo per istudiar come conviene le materie Ecclesiastiche secondo la loro vocazione. 3.° il divieto di fondi perpetui per sostentare i Religiosi.

Queste opposizioni nascono dalle stesse Costituzioni presentate alla Santa Sede per essere approvate, e si rilevano nel Memoriale da detti Religiosi unito con risposte non bastevoli, per quanto pare, a togliere la forza delle medesime.

Cominciando dalla prima fondata sull'aspra penitenza dell'Istituto incompatibile colla vita attiva e contemplativa, ella risulta 1.° dal divieto de' cibi Pasquali 2.° da' digiuni rigorosi e frequenti. 3.° dalla scarsezza del cibo ordinario 4.° dalle discipline ordinarie e lunghe. 5.° dall'abito e veste interiore ed esteriore 6.° dal sonno scarso ed interrotto.

Si risponde nel Mem: num. 22. e 23. Al 1.° che sebbene sieno vietati i cibi Pascali, son però permesse l'ova ed i latticinj quattro volte la settimana. Al 2.° che i digiuni non sono più di tre la settimana. Al 3.° che parimenti il cibo ordinario non è scarso essendovi sempre una minestra piena, una pietanza recipiente, un piatto d'erbe e frutta, ed in alcuni giorni festivi due pietanze: e la sera, quando non v'è digiuno, un piatto caldo. Al 4.° che le discipline non sono più di tre la settimana. Al 5.° che l'uso rende tutto soffribile. Al 6.° che il sonno è di sette ore parte prima e parte dopo del Vespro: e per soprappiù si aggiunge: che

una tal vita penitente è comune a' Certosini, Camaldolesi, Teresiani.
Schiettamente parlando, questo non pare rispondere, ma dissimularsi la
difficoltà: sia tale la penitenza qual si descrive, moderata, e comu
ne a Camaldolesi ec. la difficoltà è se sia compatibile colla vita a
tiva e contemplativa dell' Istituto: la vita attiva e contemplativ
dell' Istituto non è la stessa di quella de Camaldolesi, Teresiani
Certosini; e pure è la stessa la penitenza: questi non hanno a
studiar fortemente, e lungamente, e tra Camera e Scuola sett
ore il giorno: questi non hanno a confessar tutta mattina: a
predicar tutto giorno, a viaggiar tante volte per le Missioni. O
come voler addossar la stessa penitenza di questi a quei che ha
no i pesi di tanto studiare, tanto predicare, tanto confessare,
tanto missionare!
Si aggiunge che nella risposta molto si tace intorno a i detti capi
Al 1.° si dice che vietati i cibi Pascali son permesse l'ova ed i lat
ticinj; ma si tace che neppur queste son permesse tutto l'Avven
to oltre la Quaresima Const. cap. XIX. Al 2.° si dice che i digiuni
non son più di tre la settimana; ma si tace che oltre la Qua
resima il digiuno è quotidiano tutto l'Avvento. Const. eodem cap. g
e che non si dispensa giammai se non come ne' digiuni di Chiesa
a cap. 20. Al 3.° si dice che la mensa è discreta, ma si dissimula
che possono venir de' giorni, in cui manchi e pesce ed altro, viven
do di limosine volontarie Const. cap. 15. Al 4.° si dice che le discipline
non sono più di tre la settimana, ma si tace che sono quotidiane
tutto l'Avvento e tutta la Quaresima, e molte Novene, ed in tem
pi di flagelli, e sempre che piacerà al Superiore Const. cap. 37. Al 5.°

si dice che il vestito può soffrirsi: ma si rifletta che l'interiore non è camicia, mà umerale di lana, e l'esteriore è un panno rozzo parimenti di lana, capace a scaldare malamente il sangue, specialmente l'està, in cui si allunga non si sa come il tempo dello Studio Const. cap. 7 ec. Al 6° si dice che il sonno è di sette ore, ma oltre l'essere interrotto dal Matutino in Coro, si consideri ch'è sopra una semplice coltrice con un capezzale di paglia, cap. 16. e si dorme sempre vestito colla tunica rozza di lana, e anche l'infermo è obbligato a giacere vestito colla tunica stessa cap. 31.

Si aggiunga a tutto questo un lungo rigoroso silenzio, la lunga orazione mentale di circa tre ore, il Coro lungo e posato colle Ore divise, il Matutino sempre a mezza notte, l'andar sempre scalzo con i piedi nudi, e poi si giudichi se una tal vita sia per se stessa soffribile in questi tempi, se sia compatibile collo studio e fatighe della Missione, se sia proporzionato tanto a i robusti, che a i gracili, come si avanza nel Memoriale.

Venendo alla seconda opposizione fondata sulla scarsezza del tempo per studiar, come si conviene, essendo le ore occupate a diversi Spirituali Esercizj, per cui non possono i Religiosi attendere di proposito allo Studio tanto necessario agli Operaj del Signore: si risponde che i Religiosi studenti hanno tempo a sufficienza 1° perché hanno un'ora di meno d'Orazione mentale, e più breve la lezione spirituale 2° perché il Coro è più breve nelle Case di studio. 3° che calcolando tutto hanno sette ore di tem

po da studiare fra Camera e Coro Memor. num. 25.

Primieramente nelle Costituzioni, e specialmente nel Cap. 24. vi è ben espresso il tempo dello studio in Scuola, ma non già dello studio in Camera: anzi si dice: post studium (nella Scuola) spiritualem lectionem habebunt in Cella: e poi niente di più: onde non è espresso bene il regolamento de' tempi da studiare nelle Costituzioni tali quali son presentate. 2° col Coro più breve, resta però sempre il Matutino di mezza notte, e questo basta a sfasciar la testa degli studiosi, che per l'accoglimento di spiriti continuo nel cervello difficilmente dopo il Coro ripigliano il sonno: ed in fatti nelle Case di Studio di altre Religioni non si usa il Matutino di mezza notte per gli Studenti. 3° se lo studio è di sette ore come si dice, si unisca all'Orazione e lezione spirituale, a tutto il Coro alle flagellazioni, Messe, preghiere in comune, e poi si vegga se si può vivere solamente.

Passando alla terza opposizione fondata sul divieto di possedere e in proprio ed in comune fondi perpetui per sostentar la famiglia, si risponde nel Memoriale num. 24. che questo non osta. 1° perchè si fanno tre cerche l'anno, la Messe, la Vindemia, la Tritura dell'Oglio. 2° perchè si hanno le limosine delle Messe 3° perchè si ha sempre un Orto molto ampio. 4° perchè ciò non osta all'approvazione dell'Ordine de' Teatini.

Prima di rispondere è bene aver sotto gli occhi tutto il testo del Cap. XI. delle Costituzioni; dove si parla di tal divieto, per vederne l'ampiezza, il rigore, e l'esclusione di ogni titolo o pretesto: Non licebit, dice la Costituzione, bona stabilia possidere, neque certos stabilesque redditus com-

munes aut particulares... nequeunt fratres ostiatim quaerere stipem, sed quod sponte Christifideles offerunt, accipiant eoque vivant... si victus desit, licet quaerere tantum necessaria... nullum onus Missarum perpetuum suscipiant. E' bene aggiungere ancora ciò che si trova nel Memoriale num. 7. è premunito questo Religioso Istituto del più rigido voto di povertà, per cui non può possedere nè stabili, nè semoventi, neppure a titolo di sagrestia, anzi neppure Legati pii perpetui, che hanno fondo di beni.

Dunque risultano tre cose 1° mancanza di ogni fondo. 2° divieto di ogni cerca o accatto, se non in caso di necessità. 3° esclusione di ogni pretesto, come titolo di sagrestia, titolo di legato ec.

Ciò supposto è molto dubbio, se i Cherici Regolari Scalzi, tutti applicati all'Orazione e Coro, allo studio e Scuola, a Missioni e viaggi, a discipline e strapazzi, possano sostentarsi con le sole limosine eventuali di Messe, e con le sole oblazioni spontanee de' fedeli, e con tre sole cerche l'anno: più dubbio poi se si trovino in paesi, dove o non si fa vino, o non si fa oglio, o non si fa grano: dubbiosissimo poi se non vogliono per limosinare lasciar gli esercizj dell'Istituto, i quali occupano tutto il tempo della giornata, sicchè non vi resti luogo ad accattare se non per mezzo de' Laici, i quali girino ostiatim con poca raccolta e molto dissipamento, come si vede oggi nelle altre Religioni.

In somma nè le tre cerche, nè le limosine di Messe, nè l'Orto del Monistero sembrano poter bastare, come di fatto non bastano all'altre Religioni, che perciò moltiplicano i cercanti, ricevono

fondi stabili almeno titulo Sacristiae, o hanno legati particolari fon-
dati su i pesi lasciati da pii Testatori alle loro famiglie di soccorre-
re i Cappuccini ec. gravando i loro beni

L'esperienza del passato ci dee avvertire dell'avvenire. l'Ordine de' Tea-
tini professò questo rigore di povertà, ma non è stato poi possibile
di osservarla, sostituito già il titolo di Sagristia. L'Ordine de' Cappuc-
cini ancor si è allargato e per titolo di Sagristia, e per Legati de-
scritti come di sopra. Il resto de' Mendicanti oggi possiede fondi, sa-
rà l'istesso de' Cherici Regolari Scalzi, che per un poco professeran-
no a stento tal povertà, poi succederanno le solite discrezioni, inter-
petrazioni e sostituzioni.

Ma poi come unire un rigore sì estremo di povertà, che va a levar il
pane di bocca, con tante penitenze, tante fatighe, e tanto studio?
la difficoltà nasce dal tutt'insieme: a questa non si risponde giam-
mai, ed è da avvertirlo.

Restan solo due cose a rilevare 1° che lo Studio e l'Orazione, per quanto
può capirsi dal cap. 21. e 23. vien ad essere l'uno e l'altro più lun-
go l'Estate che l'Inverno. 2° che al cap. 14. si permette al Superio-
re di leggere litteras pro animarum regimine scriptas ad eos qui
Apostolicas Missiones obeunt, ex necessitate aliqua, vel iusta proba-
taque de caussa. Nelle cose di coscienze altrui come c' entra il Su-
periore? almeno l'espressione è equivoca.

Non resta più che esaminare ciò che si aggiunge al secondo Memoriale
: in esso si domanda per seconda grazia di poter aggiungere al capo.
qui post tyrocinium vota simplicia emiserint, Congregationem ultro ne-

queant deserere: eiicere tamen eos poterit Praepositus Generalis de Consul-
torum voto si incorrigibiles agnoverit. Di più: ad sollennem professio-
nem non admittantur, nisi qui post vota simplicia vocationem suam
quinquennio probaverit. Finalmente: quinquennium vero ipsum va-
leat prorogari ad Praepositi Generalis libitum, accedente unanimi Con-
sultorum suffragio

Non si capisce perchè si vuole la libertà al Generale di cacciar fuori
un incorrigibile dopo i voti semplici, e innanzi de' voti sollenni,
quando de iure una tal libertà vi è per gl' incorrigibili anche
dopo i voti solenni.

Si può ciò sciogliere col dire, che l'incorrigibilità innanzi de' voti solen-
ni non si prende a rigore di diritto, ma s'intende l'inemendazione
dell' inosservanza della Regola.

Se questo è, ecco due vie da licenziar sempre i soggetti anche Sacerdoti
e vecchi 1° dichiararli incorrigibili d'un' incorrigibilità regolare. 2° di
non ammetterli alla professione de' Voti sollenni, ciò dipendendo a li-
bito Superioris, per licenziarli in caso espresso.

I licenziati adunque senza patrimonio, e senza livello, se son Sacerdo-
ti, rimarranno sospesi, e a carico del Vescovo: il che se convenga, ha
bisogna di più lunga riflessione, tanto più che si domandano nel
1° Memoriale i privilegj de' Mendicanti, che sono infiniti.

Il Voto sarebbe che 1° tolto il Coro di notte, e tante discipline anche quo-
tidiane. 2° ordinati meglio gli Studj. 3° tolto l'Umerale di lana, ed i
piedi calzati. 4° amessa la facoltà di ricevere fondi non più che di due
paoli il giorno per sostentamento di ciascheduno, si potrebbe approvar l'
Istituto, a cui anche restano caratteri particolari 1° di promuovere la di-
vozione della Passione 2° di far le Missioni

Memoria

Il Sagro Concilio di Trento nella IV Regola dell'Indi=
ce aveva rimesso all'arbitrio e giudizio de' Vescovi
ed Inquisitori il permettere la ritenzione e Lettura
della Sagra Biblia tradotta da Autori Cattolici
in lingua Volgare, qualora non fosse per seguirne
alcun danno, ma più tosto vantaggio alla fede, ed
alla pietà.

Clemente PP. VIII nelle osservazioni per di lui ordine
fatte alla Regola 4.ª dell'Indice, dichiarò che per
decreto ed uso della S.ª Rom.ª ed universale Inqui=
sizione era tolta ai Vescovi, ed Inquisitori l'accen=
nata facoltà di concedere simili licenze di ritenere
o leggere la S. Scrittura, o qualunque parte di es=
sa in volgare favella.

Sembrò ai Vescovi, ed à molti altri specialmente ol=
tramontani alquanto grave una proibizione sì gene=
rale, ed assoluta; e ne fecero qualche rimostran=
za. Sopra di che furono tenuti varj congressi, e Con=
gregazioni de' Cardinali dell'Indice, e finalmente
in una Congne generale sotto li 1 Aprile 1583
fù moderata la sudetta osservazione Clementi=
na con dichiarare, che si potesse permettere la tra=
duzione volgare d.ª Sagra Scrittura, purchè fosse

approvata dalla S.ta Sede, e si aggiungessero al Testo Annotazioni cavate da SS. Padri.

Fu di nuovo trattata questa materia sotto il Pontificato di Alessandro VII, ed in una Congreg.ne generale tenuta il dì 11 7bre 1657 fu dichiarato, e risoluto = Biblia omnia lingua vulgari etiam quoad partes, si purum textum contineant, esse prohibita; si verò adjunctas habeant adnotationes, et scholia vel SS. Patrum, vel alicujus Catholici et docti viri, dummodo nullo sint errore conspersa, non esse prohibita = in actis Libelli fol: 94.

Quindi è che le traduzioni letterali, e volgari de Vangeli, ed Epistole fatte da Remigio Fiorentino e da altri non cadono sotto la proibizione generale, perche hanno aggiunte le annotazioni de loro Traduttori.

Ciò supposto, dovendosi ristampare corretto ed emendato l'Indice de Libri proibiti per ordine espresso della S. M. di Benedetto XIV, fra le altre cose, le quali furono esaminate, una fu se dovesse confermarsi, e publicarsi la moderazione già fatta al decreto di Clemente VIII di sopra accennato e permettersi con le dovute cautele e riserve la traduzione e lettura della S. Biblia in lingua volgare.

Varie, molte, e mature furono sopra di ciò le considerazioni. Fù riflettuto principalmente, che il sudetto de-

decreto non era in pieno vigore ed osservanza se non se in Italia, ed in Ispagna: che non ostante il medesimo, correvano per le mani di tutti le versioni anche sospette, o infedeli della Sagra Scrittura in lingua Francese intesa oramai da ciascuno. Che erano permesse anche in Italia alcune alcune parti della Scrittura tradotte volgarmente, e letteralmente con sole annotazioni del Traduttore. Che di più in Roma medesima si era lasciato stampare, e divulgare la Vita di Gesù Cristo, che era una semplice letterale traduzione dell Vangelo, ed in oltre gli atti stessi degli Apostoli, ed i Salmi letteralmente tradotti senza annotazioni, onde parevano con tal permissione approvate simili traduzioni dapprima proibite.

Esaminato per tanto con ogni maturità l'affare prima dai Consultori, indi privatamente dai Sig.ri Cardinali della Congne, sotto gli occhi de quali fù posto con altri dubbj sul nuovo Indice, che si mandarono loro per manus, si propose in piena Congregazione, e senza la menoma difficoltà, ed opposizione a pieni voti fù fatto il seguente decreto il seguente decreto da aggiungersi come dichiarazione all'osservazione gia detta di Clemente VIII.

Additio

Quod si hujusmodi Bibliorum versiones vulgari

lingua fuerint ab Aplica Sede approbatae, aut edi-
tae cum adnotationibus desumptis ex SS. Ecclesiae
Patribus, vel ex doctis Catholicisque viris, permit-
tuntur.

Di tutto e prima, e dopo la risoluzione fu minuta-
mente in voce ed in iscritto informata la S. M.
di Benedetto XIV, il quale non solamente appro-
vò, ma commendò il temperamento e consiglio pre-
so dalla S. Congne, la quale con ciò rimediava
a molte querele, a molti pericoli ed inconvenien-
ti, salva la purità della Religione la quiete del-
le coscienze e l'onore stesso della Sta Sede, conci-
liando in tale maniera i varj decreti, che tra lo-
ro sembravano contrarj e ripugnanti, attese le con-
dizioni aggiunte al nuovo decreto &.

tit:

Alcune brevi riflessioni sopra la Versione della S. Scrittura in lingua Volgare, e l'utilità, e convenienza, che se ne faccia una tra duz.ne di essa

Tit:

Riflessioni sopra la Versione della Santa Scrittura in Lingua Volgare.

1. Le Divine Scritture chiamate da S. Gregorio Papa, Epistola omnipotentis Dei ad Creaturam suam, sono state dettate dallo Spirito Santo, ~~nella~~ per essere intese dagl'Uomini, nella lingua allora comune del Popolo.

2. Come le Nazioni sono entrate nel seno della Chiesa, così han dal principio similmente avuto le stesse Scritture ~~a~~ tradotte nella loro favella: L'Occidente le ha sempre lette nella lingua latina intesa da tutti fino alla mutazion o corruzione del linguaggio, e le Nazioni d'Oriente fino al dì presente ciascuna nel proprio idioma attualmente le leggono, E gl'Arabi, i Cofti, i Siri, gl'Illirici, i Caldei, gl'Armeni, gl'Etiopi, e quanti si gloriano del Nome Cristiano.

3. Fino al Secolo XVI. non vi è stato divieto alcuno generale ne in Oriente, ne in Occidente di avere o di leggere le divine Scritture in lingua volgare: Anzi i Padri della Chiesa

Non vi è Cristiano, che non creda, e confessi essere la Sacra Scrittura stata inspirata à Sacri Scrittori dallo Spirito Santo, che ad Essi immediatamente la dettò per nostra, e comune Istruzione. Fù l'antico ~~Il vecchio~~ Testam.to, acciò ogni uno potesse approfittarsene, scritto nella lingua comune al Popolo, e variandosi questa se ne fecero immediatamente le versioni, affinché potesse essere letta, ed intesa da tutti. Lo stesso seguì del Nuovo Testam.to, e di mano in mano, che si andava spargendo la luce del Vangelo in varie parti del Mondo, fù principal cura de' Ministri Evangelici il tradurre nelle lingue proprie ad ogni Nazione la S. Scrittura, affinche non restasse nessuno privo dell'utile, che dalla lettura di essa poteva ricavarne. Li Santi PP. indiscriminatamente à vecchi, e giovani

anno esortato ed inculcato in generale a tutti di leggerle, meditarle, pascersi, e nutrirsi della parole di vita e di salute ivi racchiuse.

1°. Nel Secolo XVI. colla nascita e progresso dell'Eresie Luterana, e Calviniana, essendosi di moltiplicate versioni infedeli, o sospette presso gl'oltramontani, e di più essendo entrata in molti secondo lo Spirito della pretesa riforma la mania di voler da se interpretar le Scritture, da se formarsi un Corpo di Religione, da se fabricarsi un sistema di Fede, in somma credere al proprio spirito nell'intender la divina Parola, per i gravi sconcerti che da questi due fonti venivano, e si sperimentavano quotidianamente nel bollore di quella stagione con prudentissimo accorgimento, la prima volta si fece il divieto nella Regola IV. dell'Indice, di aver e di leggere la Biblia in lingua volgare, senza la permissione del Vescovo o dell'Inquisitore: e neppure si ebbe in mira di toglier dalle mani di tutti la Biblia, ma di fare un giusto discernimento fra quei che ne avrebbono ricavato vantaggio, e quei che ne avrebbero potuto ricever danno: lo Spirito della Legge era che la Sacra Scrittura in lingua volgare no fosse permessa a tutti passim et sine discrimine, e che hac in parte judicio Episcopi, aut Inquisitoris stetur, ut cum consilio Parochi vel Confessarij, Bibliorum a Catholicis authoribus versorum, lectionem in vulgari lingua eis concedere possint,

uomini, e Donne di ogni condizione raccomandano la lettura di questi Divini Libri, e ne dimostrano l'utilità.

Il volere restringere, o à qualità di Persone, ò stabilirne una sola lingua presentemente à pochi nota per la lettura de Sacri Codici sarebbe un voler variare quanto si è praticato per tutto il tempo, che durò l'antico Testamento, e quasi tutto il Secolo XVI del Nuovo; oltre di che parerebbe, che si volesse accusare, e rimproverare lo Spirito Santo vero Autore di questi Libri Sacrosanti o d'ignoranza, o di malizia, o d'imprudenza; imprudenza quando ci avesse messo nelle mani libri di natura sua pericolosi, ed esortati di leggerli senza badare à cosa dettava; o ignoranza non conoscendone Egli stesso il pericolo, che vi era di cadere in errore nel leggerli; o pure

quos intellexerint ex huiusmodi lectione non damnum, sed fidei et pietatis augmentum capere posse.
Sò è vero che...

ò pure che Le maliziosam.te cono=
scendone il male, che la lettu=
ra di Essi nella guisa, nella
quale li dettava, avrebbe cagio=
nato; tuttavia in tal guisa gli
avesse dettati, che servissero più
per nostra ruina, che per no=
stra salute, ed Istruz.ne

Ne vale à dire esservi Esempj di Per=
sone, che convertirono la lettu=
ra della S. Scrittura in veleno,
e perciò ~~mentre~~ utile sia, che questa
non vadi per le mani di tutti,
mentre, se tal ragione sussistes=
se, si dovrebbero anche proibi=
re le amministrazioni de' Sacra=
menti, de' quali si contano mag=
gior numero di Persone, che se
ne abusano, di quello, che sia
il numero di quelle, che si ~~ab~~
fecero mal uso della lettura
della Sacra Scrittura

Le Traduz.ni corrotte, ed infedeli fatte
dagli Eretici furono il motivo,
per cui li PP. del Sacrosanto Con=
cilio Tridentino pensarono ad im=

pedirne il male, che queste averebbero potuto produrre, e mossero la S. Sede á dare quelle più savie providenze, che alle circostanze de' tempi parsero più opportune. +

Per maggior chiarezza si pone quí appresso quanto si stabilí in questo proposito, e dal predetto Concilio, e da Sommi Pontefici, e Sacre Congregazioni, riserbando di dire in appresso le ragioni, per le quali non si deve impedire un' esatta, e fedele Traduzne della Sacra Scrittura in Lingua Italiana, la quale essendo fatta dalla Vulgata coll'aggiunta di Note de' SS. PP. e Teologi Cattolici † non potrà, se non che esser di gloria alla S. Sede, e di vantaggio non solo á Fedeli, ma anche agli Eretici tenuti nel loro errore da loro Predicanti col pretesto, che abbracciando Essi la Fede Cattolica non sará loro più permesso di leggere la S. Scrittura.

† per illustrare i luoghi difficili

All'an-

Alcune brevi riflessioni sopra la versione della Sacra Scrittura in lingua volgare.

All'arbitrio, e giudizio de' Vescovi, ed Inquisitori rimise il Sacro Concilio di Trento nella quarta Regola dell'Indice il permettere la ritenzione, e lettura della Sacra Bibbia tradotta da autori Cattolici in lingua volgare.

1. Ma Nell' osservazione per ordine di Papa Clemente VIII. fatta alla predetta Regola IV. dichiarò, che per decreto, ed uso della Sacra, Romana, ed Universale Inquisizione era tolta ai Vescovi, ed Inquisitori la facoltà, che avevano in vigore della preaccennata Regola quarta, di permettere la lezione della Scrittura in lingua volgare ad alcuno.

Ma Una proibizione sì generale, ed assoluta parve grave a' Vescovi, ed altri molti, e perciò fecero qualche rimostranza; in seguito ad esse furono tenuti varij congressi, e Congregazioni de' Cardinali dell'Indice, ed in una Congregazion Generale tenuta li 2 Aprile 1587 fù moderata la sudetta osservazione Clementina con dichiarare, che si potesse permettere la traduz.ne volgare della Sacra Scrittura, purchè fusse approvata dalla Santa Sede, e si aggiungessero al Testo annotazioni cavate da Santi PPri.

6. Nel Pontificato d'Alessandro VII. fù di nuovo trattata questa materia, ed in una Congregazione Generale

tenuta il dì 11 Settembre 1651 fù dichiarato risoluto Biblia omnia lingua vulgari etiam quoad partes, si purum Textum contineant esse prohibita; si verò adjunctas habeant adnotationes et Scolia vel Sanctorum Patrum, vel alicujus Catholici Docti Viri, dummodò nullo sint errore conspersa, non esse prohibita. #

\# 7° I riflessi che si ebbero allora in vista, furono molti e gravi per formare un tale Decreto: si [illegible], che come le due fonti de sconcerti da temersi nella lettura della Scrittura in lingua volgare, erano l'infedeltà dei Traduttori sospetti, e la prava intelligenza de leggitori imperiti, si rimediava all'uno e all'altro pericolo, se si permettesse sudette 1. purchè fussero fatte solo la lettura delle Versioni da soli Cattolici per rimuover quelle composte da persone di credenza o cattiva o sospetta 2° purchè vi fussero aggiunte le note esplicative del testo tirate da SS. Padri, e da altri Cattolici Interpreti, per allontanare il timore di prava intelligenza ne leggitori o disattenti o ignoranti. Così anco i semplici trovavan la loro sicurezza ne luoghi difficili, per una traduzione fedele, e per una esplicazione [illegible] soggiunta a tempo.

8° Dovendosi

6 Dovendosi ristampare corretto, ed emendato l'Indice de' Libri proibiti per ordine espresso della Santa memoria di Benedetto XIV, frà le altre cose, le quali furono esaminate, una fù se dovesse confermarsi, e pubblicarsi la moderazione già fatta al decreto di Clemente VIII di sopra accennato, e permettersi colle dovute cautele, e riserve la traduzione, e lettura della S. Biblia in lingua volgare.

Varie

9\. Varie, molte, e mature furono sopra di ciò le considerazioni. Fù riflettuto principalmente, che il divieto generale non era in pieno vigore, ed osservanza, se non se in Italia, ed in Ispagna: che, non ostante il medesimo, correvano per le mani di tutti le Versioni della Sacra Scrittura in lingua Francese, intesa oramai da ciascuno: che erano permesse anche in Italia alcune parti della Scrittura tradotte volgarmente, e litteralmente con sole annotazioni del Traduttore. = Chè dippiù in Roma medesima si era lasciato stampare, e divulgare la Vita di Gesù Cristo, che era una semplice letterale traduzzione del Vangelo, ed in oltre gli atti stessi degli Apostoli, ed i Salmi letteralmente tradotti senza anno=

razioni; onde parevano con ta=
le permissione approvate si=
mili traduz.ni da prima proibite.

16. Esaminato pertanto con ogni matu=
rità l'affare, prima dai Con=
sultori, indi privatamente dai
SS.ri Cardinali della Congregaz.ne,
sotto gli occhi dé quali fù po=
sto con altri dubbj sul nuovo
Indice, che si mandarono loro
per manus, si propose in pie=
na Congregazione, e senza la
menoma difficoltà, ed opposizio=
ne á pieni voti fù fatto il
seguente Decreto da aggiun=
gersi, come osservaz.ne già fatta
da Clemente VIII.

Additio

Quod si hujusmodi Bibliorum
versiones vulgari lingua fue=
rint ab Apostolica Sede ap=
probatæ, aut editæ cum adno=
tationibus desumptis ex SS. Ec=
clesiæ Patribus, vel ex Doctis,
Catholicisque Viris, permittuntur.

Di tutto

11. Di tutto e prima, e dopo la riso=
luzione fù minutamente in
voce, ed in iscritto informata
la S. Mem: di Benedetto XIV, il
quale non solamente approvò,
ma commendò il temperamen=
to, e Consiglio preso dalla S.
Congne, la quale con ciò rime=
diava à molte querele, à mol=
ti pericoli, ed inconvenienti,
salva la purità della Reli=
gione, la quiete delle Coscien=
ze, e l'onore stesso della S.
Sede conciliando in tale ma=
niera i varj decreti, che tra
loro sembravano contrarj, e
ripugnanti, attese le condizni
aggiunte al nuovo decreto; E
si degnò con ispeciale suo Bre=
ve di confermare quanto dal=
la predetta Congregazione si era
stabilito, come meglio si può ve=
dere dall' Indice ultimamente
pubblicato. Non sembra ora con=
veniente, che col fatto si deroghi

e quanto fù stabilito dalla Con=
gregazne dell' Indice coll' approvazme
del Sommo Pontefice ~~e le motivi~~
per le susseguenti riflezioni ~~serviranno di~~
~~prova~~ a qu

12. Veneratisma è la memoria di Be=
nedetto XIV. appresso tutto il Mon=
do, e da ogni parte si sentirebbe
male, che si derogasse quello, che
da lui fù stabilito, si per il credito,
che aveva d'essere Dottismo, sì an=
che per trattarsi di Negozio stabili
to con unanime consenso de' Teolo=
gi, e Cardinali della Congne dell' Indice.

14. Li Eretici non mancherebbero di
asserire illusorio il Decreto ulti=
mamente fattosi dalla Congre=
gazione dell' Indice, quando stan=
do questo fermo se ne impedis=
se poi l'esecuzione, e seguirebbero vie

vieppiu a gridare, che i Cattolici Romani sempre più s'accorgono del loro torto contro di essi, mentre appena permessa con decreto la lettura della Scrittura, la disapprovan subito col fatto, acciò le persone della loro Comunione non escano dalle tenebre di loro ignoranza, e di loro prevenzioni.

13. Sarebbe accusata d'incostanza, o
di mancanza di lume la S. Sede,
quando in si breve spazio di tem
po mutasse parere, mentre o
averebbe errato nel fare, ed ap=
provare il Decreto, o errarebbe=
nel

15. Quando poi anco s'impedisse in Roma la Traduzione della Scrittura in lingua volgare, stando però in piedi il Decreto di Bened.° XIV. nel nuovo Indice già sparso per tutto, non si impedirebbe ~~per~~ altro che per l'Italia, e Spagna di servirsene della libertà accordata di farne una traduzione, ~~ne~~ fatta che fosse con note opportune, di leggerla.

16. e quando anche ciò non avvenisse, per mancanza di chi prenderebbe sopra di se tal fatica, essendo comune ormai

17. Ma ~~qual vantaggio~~ quanto gran vantaggio poi risulterebbe al bene della Religione, ed alla sicurezza della Fede, se si permettesse simile traduzione in Roma? Riuscirebbe più esatta, e più sicura fatta sotto gl'occhi del Papa della S. Congr.e dell'Indice, coll'esame de più periti Teologi, e Cardinali, e questa impedirebbe...

nel rivocarlo

Non s'impedirebbe, quando solo si difendessero in Roma verbalmente le Traduz.ni della Scrittura Sacra, che in altre parti non seguissero stando fermo il Decreto già pubblicato.

Essendo comune oramai à tutti la lingua Francese, e moltissime essendo le Traduz.ni della S. Scrittura, ed alcune d'esse con note de' SS. PP., ó Teologi Cattolici, in vigore del predetto Decreto resterebbero queste permesse a leggersi da Fedeli; onde non s'impedirebbe la lettura di esse da molti ma,

~~Riuscirebbe più esatta da valenti Teologi si parerebbe far esaminare una Traduz.ne se in Roma,~~ ...rebbe la multiplicità, e per conseguenza indispensabile varietà, che nelle traduz.ni diverse seguirebbero, quando se ne desse un Ediz.ne Romana, mentre nessuno

più penserebbe a tradurla, e tutti nelle ristampe si uniformerebbero ad essa.

18. Con le note ne' luoghi oscuri, e difficili prese o da SS. PP., o da Teologi, ed Espositori Cattolici verebbe tolta ogni apprensione, che possa essere pregiudiziale la lettura della Sacra Scrittura á Fedeli, e che questi possano abusarsene.

19. Li soli Spagnoli, ed Italiani sono quelli, che non hanno la Sacra Scrittura nella loro lingua propria, ne si sa, perche debbiano essere inferiori delle Nazioni Francese, Tedesca, ed Orientali, le quali l'hanno nelle loro proprie lingue, e loro è permesso di poterle leggere; onde pare che sarebbe ingiurioso á queste Nazioni l'escluderle dalla lettura de' libri Sagri.

19. Ormai i soli Spagnoli ed Italiani son quelli che non anno la Biblia nella loro lingua volgare: si permette a Francesi, a Tedeschi, a Schiavoni, a tutti gl'orientali, che non anno certamente di che vantarsi sopra l'Italia e Spagna, l'averla e leggerla nel loro idioma da gran tempo tradotta: perche dunque per l'Italia sola, per la sola Spagna sarebbe ciò proibito? Son forse gl'altri più intelligenti, più fedeli, più sicuri, più fermi nella fede di noi? sarebbe pensar male, e far ingiuria alla fede e probità delli due nazioni, il riguardarle per non dir altro, inferiori di merito, di probità, di fede alle altre nazioni, in cui il libertinaggio forse trova più acceso.

20. Avendo la Scrittura tradotta, ed intelligibile da tutti non solo non potrebbero più gli Eretici accusare la

20. Gl'eretici certamente dovrebbero coprirsi di confusione e vergogna per le loro calunnie contro la Chiesa Romana, vedendo col fatto, che

cessato il pericolo che v'era d'intender malamente le Divine Scritture, e cessata la mania di formarsi la Fede da se, ormai disingannati i popoli dal vedere, che essi col pretendere l'intelligenza della Scrittura da se, invece di unirsi in una credenza, si son divisi in tante sette fra loro stessi, la Chiesa Romana nō ha difficoltà di accordar una tale lettura corredata però, ed assicurata con note tratte dalla Tradizione, e da Padri che sono gl'Interpreti fedeli della Parola Scritta, affinchè tutti i suoi figli si pascano di questo cibo di vita, e lascino tanti altri libri, o cattivi, o inutili anco di pietà, per le massime improprie, o larghe, e per le favolette inventate e nocevoli, di cui sono ripieni.

la Chiesa Romana d'impedire i suoi figli di pascersi della parola di Dio; ma se ne ricaverebbe altro gran vantaggio per la Religione, mentre li Fedeli abbandonarebbero la lettura di tanti altri cattivi, e pessimi libri ad essi sorrogando, secondo il consiglio, che abbiamo dall'Apostolo, quelli della Sagra Scrittura.

Le ragioni fin qui addotte pajono sufficienti muovere non solo a non impedire il proseguimento della Traduz.ne della S. Scrittura, ma anzi a sollecitarne una pronta Edizione Romana se si desiderassero altri motivi Teologici, non mancano questi e ad un semplice cenno si distenderebbero

Se si debba tradurre in Volgare gli Evangeli di Gesù Cristo, e qualche altra parte della S. Scrittura.

^ dalla vostra lettera essere

La questione, che sento, di presente agitata, in Roma, cioè se si debba permettere la lettura de' Santi Evangeli e di qualche altra parte della Santa Scrittura in lingua Italiana, ovvero se si debbano proibire tutte le traduzioni già fatte, e vietare, che se ne facciano in avvenire non solo per istampare, ma anche per ritenere presso di se, mi sembra, che ricerchi far varie riflessioni avanti.

^ mi giugne affatto nuova, specialm.te in un secolo tanto illuminato, e in cui la dottrina singolare della s. m. di Benedetto XIV. aveva sgombrato dalle menti molti rancidi, e volgari pregiudizj. Ma pure quando si voglia crambem recoquere, senza avergli quel rispetto, che gli hanno mostrato fino gli eterodossi,

Prima bisogna considerare, che Remigio Fiorentino dell' Ordine de' Domenicani tradusse l' Epistole, e i Vangeli che si leggono nelle messe, e furono stampati con licenza

x e sempre sono stati, e son tuttavia in mano de' cattolici senza che sia mai stato pensato a proibirli; e senza che la lettura di essi abbia arrecato il minimo scandolo.

x come i Salmi, gli Evangeli, gli Atti degli Apostoli tradotti, o fatti tradurre dal Sig.r Card.le Annibale Albani.

de' Superiori, e poi ristampati molte, e molte volte x. Così anche tutti i Vangeli, e altri libri della Scrittura furono tradotti da altri x e permessane in Roma la stampa, e la lettura.

Secondo, che essendo di fresco stato stampata una parafrasi del Vecchio Testamento, e de' Vangeli, e degli Atti degli Apostoli in lingua Italiana tradotta da quella del P. Beruyer, piena d'inezie, e di maniere indecenti, e indegne di scritti sì santi, e sì divini, e oltre a ciò ripiena d'errori, che i Teologi più dotti hanno dimostrato con forti ragioni, e gravi autorità, essere eresie, e bestemmie, e che da due Brevi pontificj è stata anatematizzata, com

ripie=

ripiena di proposizioni contrarie alla tradizione, e propizie all' eresia, tuttavia questa Parafrasi gira per le mani di tutti, ed è sparsa per tutta l' Italia, e ne è raccomandata la lettura in moltissime Comunità, e Convitti tanto d' uomini, che di donne, come d' un libro pio, e cattolicissimo, che così è stampato nella Prefazione di esso libro, e che il P. Generale Centurioni propose per lettura d' un libro Spirituale a uno de' principali Cardinali del S. Offizio, Onde non pare improprio, anzi forse sembra necessario il far leggere pure, e sincere quelle parti del Sacro Testo, che sono state così atrocemente guaste, e deturpate.

Terzo si consideri, che tutti i SS. Padri hanno con una energia la più efficace esortato tutti i Cristiani anche idioti alla continua lettura de' libri santi, e per tutti basta vedere le esortazioni incalzanti, che fa S. Girolamo a quelle sue devote femmine dicendo loro, che prolunghino tanto questa lettura, sinchè cadano colla faccia addormentata sul libro. E questi SS. si fondavano su' i Comandi di Dio medesimo che c' inculca di leggere, e rileggere, e di meditare giorno, e notte la Santa Scrittura, in mille luoghi della medesima.

Quarto Vietandosi le versioni Italiane, rimangono le versioni in altre lingue, cioè nell' Araba, nella Siriaca, nell' Armena &c. e in altre Orienta-

li

li. Rimane la Greca, e ri=
mangono tant'altre tradu=
zioni fatte in varie lingue
vive dell'Europa, che sono
in mano alle loro rispettive
nazioni, talchè si riduce
questa proibizione ai soli
Italiani. Tra quelli, che vor=
rebbero, che ad essi soli fos=
se vietata la lezione della
Scrittura, bisogna, che cre=
dano, che gli Italiani soli
siano quelli, che possano per=
vertirsi nel leggerla. Quan=
to sia falso questo supposto
salta agli occhi di tutti sen=
za aggiungervi parole, sì
perchè in Italia, per la Dio
grazia, la Fede Cattolica è
più radicata, e meno sotto=
posta alla prevaricazione,
come più lontana da' paesi
eretici; e sì ancora per la
vigilanza de' Vescovi, e degli

Inquisitori. Anzi il male, che regna universalmente in Italia è l'ignoranza della dottrina di Gesù Cristo, e il non aver altra idea della nostra Religione, che quella, che si apprende da alcuni libricciuoli di devozioni, che non insegnano altro, che alcune pratiche materiali, superficiali, ed esteriori, e che non insegnano adorare Iddio in spiritu, et veritate, come comanda Gesù Cristo; e di simili libri n'è inondata la nostra Italia.

Quinto. Bisogna considerare che il Testo Latino anch'esso è una traduzione, essendo che niuno Scrittore divino ha scritto in quella lingua come si è sognato l'unico Pre. Arduino non senza un occulto mistero, il quale è stato sve-

lato

lato chiaramente da un dotto Teologo. Ora se la versione Latina non seduce gli intelletti, vorrei sapere, perchè gli seduca la versione Italiana. So, che mi si risponderà con addurne questo motivo; cioè che chi intende il Latino, non è idiota, nè rozzo, ma culto, e addottrinato, onde non è capace d'intenderla a rovescio, o di pervertirne il senso. Ma a questo si risponde, che la lingua Latina è intesa da molti, e non voglio dire dalla maggior parte, che sono più idioti, e più inculti di molti secolari, che non hanno veduto neppur le coperte della grammatica. E che molte femmine, e molti senza averne appreso il Latino, intendono gran parte del nuovo

1 in Latino

Testamento, o par loro d'in-
tenderlo, ma senza il fonda-
mento della gramatica; e
ansiosi di leggere questo li-
bro divino, vi si applicano,
e ne sanno molti passi a
mente presi così per aria,
e perciò facilmente posson
pigliare degli errori, e de-
gli equivoci, come si sente
talvolta; Il che non segui-
rebbe, se lo leggessero nella
loro lingua nativa.

Sesto. Si consideri, che li Eresie
son nate in questi ultimi
tempi da persone, che sa-
pevano bene il Latino, ed al-
cuni anche il Greco, e l'Ebrai-
co, come Lutero, Calvino, Be-
za, ei Fratelli Pollacchi[illegible]
e non già da chi non sapeva
altro, che la propria lingua.

e che quando anche un idiota cada in eresia facilmente si soffo-
ga il suo errore non essendo capace di perpetuarlo cogli scritti.

Settimo. Da queste considerazio-
ni ne nasce un'altra, ed è,
che

che o bisogna toglier di mano ai fedeli tutti i libri Sacri, che non sono nella lingua loro originale, cioè permettere solamente per esempio il Pentateuco in Ebraico, Daniello in Caldeo, S. Matteo in Siriaco e gli altri Evangelj in Greco ^ &c. e non permettere nemmeno la versione Greca de' Settanta, nè la Vulgata Latina, tanto più che non manca d'essere sparsa di molte scorrezioni benchè non d'importanza perchè non toccano nè il dogma, nè la Morale, e che per questo fu approvata dal Concilio di Trento: o bisogna dire, che la lingua Italiana è di un carattere così strano, e così reo, che in essa non si possano spiegare i misterj, e gli insegnamenti divini senza pervertirgli, e

^ supposto che abbia scritto in queste lingua

fare che altri si esponga alla per-
versione; o finalmente biso-
gna dire, che gl'Italiani
siano gente disposissima a
cadere in errore, tanto nella
fede, quanto nelle regole del
Costume per quei medesimi
mezzi, ~~e per quei medesimi~~
~~mezzi~~ che la Sapienza divi-
na ha creduto capaci d'illu-
minarci ne' misterj celesti,
e darci la regola del ben vi-
vere, il che è ingiurioso al-
la nostra nazione, ed è una
falsa taccia, ed una Ca-
lunnia manifesta.

più che gli Orientali, e gli altri Occiden-
tali

Ottavo. Io desidererei ancora, che
si facesse questa reflessione,
che per lo più coloro, che so-
no animati ad alzar più la
voce contro le versioni Italia-
ne, sono quegli, che hanno fat-
to meno studio sopra la
Scrittura, anzi molti di questi

decla-

declamatori ~~certamente~~ forse non
li ~~hanno~~ avran letta, se non un poca nell'oc-
casione di dir la messa, e l'uf-
fizio. A questo punto bramè-
rei, che si riflettesse ancora seriamen-
te, e si andasse investigando,
quali fini, quali cause, e qua-
li motivi possano avere co-
storo d'odiar tanto la let-
tura d'alcuni libri sacri
dettati da Dio medesimo per
istruzione di tutti: Quecum-
que scripta sunt, ad nostram
doctrinam scripta sunt. E
come mai costoro abbiano
più fede nelle loro parole,
o in quelle d'uomini simili
a loro, per ispiegare, e fare
intendere al popolo minuto
i misterj della nostra reli-
gione, e la condotta della vi-
ta Cristiana, che nelle es-
pressioni usate da Dio me-
desimo, e dallo Spirito Santo

per farsi intendere da tutti; e
come sperino, che il loro parla
re abbia quel gran fuoco, che
riconosceva David nel parla
re di Dio = Ignitum elo=
quium tuum vehementer,
e quella vivacità, e quell
efficacia, e quella penetra=
zione fino al fondo del cuore,
e delle midolla, che in esso ^
confessava S. Paolo: Vivus
est sermo Dei, et efficax
et pertingens usque ad di=
visionem animae, ac spiritus &c.

^ parlare divino

Nono. Bisogna ancora, che non
facciano specie le ragioni,
che apportano alcuni, che
non avendo studiato mai que
ste materie, tuttavia ne vo
gliono parlare, e decidere con
tanta franchezza, e autorità,
che talora ingannano le per
sone di buona intenzione
ma che non si son profondati
in

in questi studj. Sappiasi dun=
que, che quest' obiezioni sono
antiche, e ad esse hanno rispo=
sto pienamente S. Agostino, e
S. Gio: Grisostomo, i cui passi
sarebbero troppo lunghi a ri=
portar qui. Molte di queste
obiezioni furono rimesse
fuori circa cent' anni so=
no, e furono ribattute pie=
namente dai più dotti, e pij
Vescovi, e Teologi dell' Europa.
Ma a quella obiezione, che
fa più specie, ed è, che la S.
Scrittura è oscura, si risponde,
primieramente che non si in
tende di tradurla tutta, sa=
pendosi, che anche gli Ebrei
non permettevano a tutti
il leggere la Cantica, e
che anche alcuni pochi li=
bri del Testamento nuovo,
come l'Apocalisse, posso=
no essere considerati come on

poco oscuri, ma del resto noi sappiamo, che i precetti di Dio contenuti ne' libri santi, sono chiari praeceptum Domini lucidum illuminans corda. E il medesimo Profeta dice, che la parola di Dio gli serviva di lucerna per non metter piede in falso, e per indirizzare i suoi passi nelle strade più sicure: Lucerna pedibus meis verbum tuum, et lumen semitis meis. E S. Piero, che come fondamento della Chiesa, e primo sommo Pontefice dopo Cristo, dovrebbe avere una somma autorità, quantunque le sue epistole non fossero dettate dallo Spirito Santo, come lo sono, e come è stabilito per Dogma da' santi Concilj, ci insegna, che Habemus firmiorem propheticum sermonem, cui bene

fai-

facitis attendentes quasi lucerne lucenti in loco caliginoso, donec dies illucescat, et Lucifer oriatur in cordibus vestris. Si noti, che S. Piero non propone la lettura delle Sacre Carte ai dotti, e ai sapienti, ma agli idioti sparsi per tutto il Mondo. Ora se secondo S. Piero gli Scritti de' Profeti, i quali parlavano misteriosamente, facevan lume nella caligine, e nelle tenebre quanto più lo faranno le parole di Gesù Cristo registrate ne' Vangeli, e quelle degli Apostoli contenute negli Atti de' medesimi, e nelle loro epistole, essendo che Gesù Cristo sia quel lume venuto ad revelationem gentium e quella luce vera, che illumina omnem hominem venientem in hunc mundum e non i soli dotti, e inoltre

gli Apostoli sieno per attesta=
zione di Gesù Cristo medesimo
la luce del Mondo: Vos estis lux
Mundi. Non dico per questo, che quantunque ^

^ quel che spetta al dogma, e alla morale, la Scrittura sia chiara, non rimangano moltissimi passi oscuri, che tali apparvero fino a S. Agostino; per questo dunque si dovrebbe levar di mano a tutto il Mondo, poichè non si troverà persona più dotta di questo Padre.

Decimo si consideri, che il santo
Concilio di Trento tre volte
parla della santa Scrittura, e
non mai dice una parola con=
tro le traduzioni volgari di
essa; e dalla storia del mede=
simo Concilio abbiamo, che
il solo Cardinal Pacecco pro=
mosse delle difficultà contro
le traduzioni volgari, ma
tutti i Padri gli si opposero,
e specialmente il Cardinal
Madruzzi Vescovo di Trento
che ribattè tutte le sue diffi=
cultà, onde non se ne parlò più.

Undecimo. A queste vivissime
ragioni, e a molte altre, che
si potrebbero addurre, e che
anche saltano agli occhi di
chi non abbia la mente
preve=

prevenuta, o piena di pregiu=
dizi, non avendo costoro, che
hanno una tale aversione
alla lettura delle sacre car=
te, cosa alcuna, che risponde
re, si riducono a concedere,
che si permettano le traduzio
ni Italiane, ma con tali
condizioni, che è impossibi=
le metterle in esecuzione, e
così vengono per una ma=
niera diversa a conseguire
il loro intento di bandire
dalle mani de' Cristiani
questo libro divino. Dicono
1.° che il fare una simile
traduzione è un'impresa
tanto difficile, che non
veggono persona, che sia
capace di venirne a capo.
Ma le difficultà, che s'incon=
trano nel tradurre, proven=
gono o dalla lingua del li=
bro, che si deve tradurre, o

dalla lingua, in cui si deve far
la traduzione, o dalla materia,
che tratta il libro da tradursi.
Or trattandosi qui di tradurre
dalla Vulgata Latina in Ita=
liano, è impossibile il trovare,
anzi l'immaginarsi due lin=
gue più facili a capirsi di
queste. La materia poi,
se si riguardi dalla parte del=
la Fede, ha le parole fisse,
e per così dire consagrate,
e immutabili, e per lo più
comuni ad ambedue le lin=
gue. Se si riguardi la parte
del costume, non ci è ma=
teria assolutamente più
chiara di questa la quale
pare, che abbiamo appresa
dalla Natura, e che l'ani=
ma nostra sia, come ben dice
Tertulliano, <u>naturaliter chri=
stiana</u>.

2° Vorrebbero, che questa tra=
duzio=

duzione fosse fatta da una scel=
ta di più persone, che adunate
insieme a guisa de' Settanta
Interpreti, facessero una ver=
sione unanime, pesando pa=
rola per parola con una lun=
ga discussione, cioè non ne
venendo a fine giammai,
il che non sembra necessario,
poichè non so che importi,
che uno traduca semitam
mandatorum, la strada de'
precetti, e un'altro la via
de' Comandamenti.
3.° Dicono, che si incontrano
molti passi oscuri, che posso=
no creare nelle menti de' Let=
tori o dubbiezze, o varietà
di spiegazioni, o interpre=
tazioni false. A questo
hanno risposto quasi tutti
i SS. Padri, che la Scrittura
va letta, non come Tito Livio,
o Seneca, ma con Venerazio=

ne, e ricevuta come un raggio
dello Spirito Santo, ringrazian-
do Iddio, quando con esso c'il-
lumina la mente, e adoran-
dolo, quando si rinserra nelle
tenebre inaccessibili, e aspet-
tando il dì, che ci si mani-
festi più; che nell'uno, e
nell'altro modo questo rag-
gio ci riscalderà il cuore,
che è quello, che importa
soprattutto.

4.º Dicono, che si è stato tan-
to tempo senza questa tra-
duzione, che non è necessario
innovare. Non voglio dire,
che ci è la traduzione intera
di Fra Santi Marmocchini
Domenicano,[1] dirò bensì, che
la traduzione delli Epistole
e de' Vangeli, che si leggono
nella messa, fatta da Remi-
gio Fiorentini pur Domenicano,
gira per le mani di tutti; che è
più

[1] e di altri Autori Cattolici stampate fino avanti al mille cinquecento.

più di Cent'anni. Potrei
addurre qualche altro esempio
somigliante, ma voglio sup=
porre, che fino al giorno di
oggi non ne sia stato tradotto in
Italiano neppur un verso.
Ma sostengo, che di presente
è necessarissimo il tradurre
in Italiano tutti quei libri
del vecchio, o nuovo Testa=
mento, che sono i più i=
struttivi del Costume, dopo
che si è aperta una voragi=
ne senza termine di Casi=
sti, che hanno inondato
il Mondo con una dottrina
quasi tutta diversa da quel=
la, che si legge nel Sacro
Testo. E' un pezzo, che tut=
te le membra di Santa
Chiesa si risentono di
questo malore, e se ne
lamentano, e i Sommi
Pontefici Alessandro VII,

^ e aggiungere che non si trova
Libreria privata e piccola che
ella sia, in cui non stieno versioni
Italiane di varie parti della Bibbia;
o stampate, o manoscritte;

Innocenzio XI; e Alessandro
VIII. hanno arrecato alla Chie=
sa languente qualche sollievo
ma non è stato bastante, perchè
non ha recisa la radice del ma
le, e perchè ne sono spuntati
fuori de' maggiori, senza però
essersi riscaldati i vecchi. Il
piissimo, e dottissimo Cardinal
Casini più di 60. anni fa,
si lagnò amaramente in una
sua predica stampata in
Roma coll'altre sue, della
strage, che faceva nel costume
Cristiano la Casistica, e in
fine propose il proibire da
quel giorno innanzi lo stam=
par più su questa materia.
Se quella predica avesse fat
to il suo effetto, non sareb=
bero venuti al Mondo cento
mostri più spaventosi, e che
fanno orrore a chi ha alla
memoria alcun poco la Legge
di Gesù

di Gesù Cristo.

Duodecimo. Credo, che quelli che si oppongono alla traduzione volgare d'alcuni libri della Scrittura istruttivi, e specialmente de' Vangeli (il che spesso replico per non esser preso alla parola) credo dico, che non vogliano abolire dal Mondo i lumi della Fede, e le regole del vivere, che ci prescrive Dio nella Bibbia. Sicchè tolta questa di mano a' fedeli, bisognerà supplire colla viva voce de' ministri, cioè de' Parrochi, e de' Catechisti. E così appunto si fa, dicon costoro, e perciò è superfluo il far queste traduzioni; Ma con chi ragionano, e dove ragionano? Forse nel fondo dell' Egitto, o nella nuova

Zembla? Parlan pure in Ro-
ma, dove tanti Papi, e tanti
hanno impiegato le lor cure
per far spiegare il Vangelo,
e per introdurre Catechismi,
e pure non è giovato, per-
chè i Curati spiegano il Van-
gelo alla lor messa, ma stante
la moltiplicità delle messe,
e delle Chiese non parrocchia-
li, pochissimi intervengono
a questa spiegazione. E la
Sa: me: di Benedetto XIV.^
~~ordinò~~, che oltre i Parrochi
i Cappellani delle Confra-
ternite dovessero nelle loro
adunanze far una simile
spiegazione, ma^ poco profitto
~~se ne ritrasse~~, perchè molti
a poco a poco tralasciarono
d'eseguire quest'editto, ed an-
co per la loro meschina scien-
za f~~anno~~accia questa spiegazione
~~dalla quale~~^ non si apprende
niente

^ sento che ordinasse

^ altresì mi vien detto che
se ne sia ritratto

^ in maniera tale, che
da essa

niente. Quanto ai Catechismi non è a mia notizia, che si facciano fissamente, se non in due Chiese, o poco più, talchè 80. Parrocchie ne restan prive. L'Archiconfraternita della Dottrina Cristiana ha ordinato nel suo metodo d'insegnar la dottrina, che dopo averne fatta dire a mente una parte, il Parroco faccia un poco di Catechismo. Ma trattandosi di ragazzette, e di fanciulletti, non son capaci d'un'intera spiegazione, e molto più è quello che resta a dire, di quel che si dice. Inoltre pure questi istruzioni fatte in voce non si imprimono molto nella memoria, e fanno come chi si guarda allo specchio che partitosi oblitus est qualis fuerit. Dove che le cose

messe sotto gli occhi, fanno al-
tra impressione: Segnius ir-
ritant animos demissa per
aures, quam quæ sunt oculis
~~demissa~~ subiecta fidelibus. E poi dove
fondano costoro questa gran-
de efficacia nella voce dell'
uomo, e Dio sa talora, che
uomo, più che nelle parole
scritte da Dio? E che paura
hanno eglino, che lo Spirito
santo, e Gesù Cristo non
si siano saputi esprimere
così bene, come facciamo
noi, anzi si sieno così mal
espressi, che le loro espressio-
ni siano d'inciampo a chi
le legge?

Decimoterzo. Nella Chiesa di Dio
ci è stato ~~sempre~~ una molti-
tudine di Vescovi, e Dottori
Pij, e santi, che hanno procu-
rato d'impedire, che si dipin-
ga, o si scolpisca la figura
di Dio

di Dio, fondati sopra varie ragioni ~~e autorità irrefragabili~~ e ~~Inoltre~~ particolarmente per isfuggire la Setta Eretica degli Antropomorfiti, che ammettevano Iddio corporeo, nella quale Eresia era facile il cadere a coloro, che eran venuti al Cristianesimo dalla Gentilità. Di poi poteva esser di scandolo al volgo ignorante, il veder dipinto Iddio Padre sotto figura d' un vecchio. Perlocchè il Concilio di Trento, che ne permette la pittura, non si sazia d' inculcare a' Vescovi, e a' ministri della Chiesa, il ripetere spesso e far capire al popolo, come sta la cosa, e che noi non crediamo in nessun modo, che Iddio abbia il Corpo. E da tutta la let

tura di tutto il capitolo si comprende, che ha per cosa irregolare, e per cosa pericolosa questa pittura, e pure la permette in grazia di fomentare la devozione del volgo. Or che per la medesima cagione, anzi per cagioni più forti, e necessarie necessitate medy quali è l'istruirlo nei dogmi della Fede, e nei precetti del vivere, e in tutto il sistema della nostra Religione, non si abbia a permettere la lettura del Vangelo, e di alcuna parte della Scrittura, che non è cosa irregolare, nè pericolosa, se non nell'immaginazione di alcuni o Visionarj, o maliziosi, non s'intenderà giammai. Ma posto e non conceduto, che tal

lettu

lettura potesse qualche volta
cagionare qualche scandolo,
per questo dunque si dee
togliere dal Mondo? Biso=
gnerà anche abolire la Mes=
sa, la quale non produce
scandoli immaginati, ò
rarissimi, e metafisici,
ma reali, e continui. Ella
tien separati da noi tan
ti Eretici; Ella fa, che mol=
ti Sacerdoti celebrano più
messe il giorno, e che mol
ti celebrano, che è molto
peggio, senza essere ordi
nati; Che innumerabili
Sacerdoti celebrano sacrile=
gamente; Che molti usano
in essa o ascoltandola, o ce=
lebrandola molte supersti=
zioni; Che giornalmente in
tutte le Chiese si vede ce=
lebrare con tale irriveren
za, e con tale strapazzo,

che fa orrore ai secolari me=
desimi più rilassati, e men de=
voti. E dove mai si è senti=
to la millesima parte di
queste enormità provenute
dalla lettura del Vangelo,
e della Scrittura? Nè mi
si dica, che altra cosa è
la Scrittura, e altra il Sa=
crifizio della messa, che io
te dirò, che uno de' maggio
ri Teologi, e de' più pij
Ecclesiastici, anzi de' mag=
gior uomini, che abbia pro
dotto il secolo passato, si fe
ce un problema, se fosse
per la Chiesa di Dio mag=
gior flagello o il levarne
il Sagramento dell' Altare,
o il toglierne la Santa Scrit=
tura, e inclinò a giudica=
re, che sarebbe stato mag=
gior danno la mancanza
della seconda.

Dei=

Decimo quarto. ~~Si dice~~ Voi mi dite esservi una ~~Scrittura~~ dissertazione d'un P.re Maestro dottissimo, e stimatissimo, la quale prova, che non si debba permettere il tradurre, e molto più lo stampare i Vangelj, ed altre parti della Scrittura in volgare. Non posso dir niente di questa dissertazione, perchè non l'ho veduta; ma il tenerla occulta, e l'aver paura, che venga alla luce non mi lascia formarne un giudizio favorevole. Videant Opera vestra bona, et glorificent Patrem vestrum. Quando si vedesse, si potrebbe dare il caso, che le ragioni convincessero, e si potrebbe anche dare il caso, che ad essa si rispondesse pienamente, e che il detto P.re Maestro, che come Teo

logo, deve specialmente amare
la verità, mutasse di parere.
Ma rispondendo così alla cie=
ca a chi mi volesse obiettare
questo ~~piccolo~~ scritto a mano,
metterei sotto gli occhi molti
libri stampati di uomini tan=
to celebri, e tanto dotti, che
lo stesso dottissimo Autore
della Dissertazione son certo,
che cederebbe alla grandezza
del loro nome, e alla vastità
della loro dottrina, e si met=
terebbe qualche scalino più
basso, o almeno non gli riu=
scirebbe nè nuovo, nè strano,
se altri ve lo ponesse. Biso=
gna anche considerare, che
talora ~~per lo più~~ gli scritti, che fanno
alcuni Teologi, sono fatti non
pro veritate, nè per ispri=
mere l'interno dell'animo
loro, ma pro opportunitate
ed essendo richiesti da persone
potenti

potenti, franche, audaci, ed assai ardite, ~~quanto si possa esser mai~~, e talvolta costituite in dignità sublimi, ~~in forma tale~~; ~~che~~ per rendersi alle medesime grati, i trovano colla più sottile Dialettica maniera di stravolgere, e travestire la verità, e talora anche di tradirla brutamente. Non voglio credere, che cada, o possa neppur cadere la minima ombra di sospetto in chi ha fatto questo Scritto, e voglio credere, che abbia detto quello, che coram Deo credeva nel suo cuore. Mi rimane per altro un problema insolubile, il combinare, come questi ^teologi ~~dottissimo Padre~~, che temono tanto la lettura della Scrittura volgare, non temano quella della Vita

1° ~~il~~ timore di non incorrere la loro indignazione

di Suor Maria di Agrida; e non abbiano paura, che i Cristiani si scandolezzino nel sentire, che gli Angioli stessero davanti alla Ssma Vergine con uno asciugamane per accogliere in esso il divino suo parto, e che gli Ebrei dopo avere spogliato Gesù Cristo per flagellarlo, tocchi, e commossi dalla bellezza di quelle membra celesti, furono tentati dal Diavolo d' abusarsene, come furono tentati i Pentapoliti, e che ciò fu rivelato alla Ssma Vergine, e che ella lo fece scrivere a sua dettatura a una fanciulla come Suor Maria d' Agrida, e altre cose simili a queste e contrarie anche al testo formale del Vangelo, che troppo lungo sarebbe il ripor=

portarle qui.

Tutte queste riflessioni averei, che fossero fatte prima di venire alla risoluzione della questione proposta in principio, se si debba tradurre in volgare gli Evangeli di Gesù Cristo, e qualche altra parte della Santa Scrittura &c.

Una settimana, che io abbia oziosa, vi scriverò più a dilungo, e con maggiori fondamenti, e autorità, e risponderò a ogni minima obiezione. E resto &c.

Costoro, che mostrano d'essere
cotanto ardenti, e zelanti
della salute dell' anime, sicchè
hanno un terribile timore
d' un pericolo remotissimo, e
lontano, in maniera tale,
che al solo pensiero di esso
s' inorridiscono, ed alzan
la voce sino al Cielo, e met=
tono sottosopra la terra, e
piuttosto che si possa dare
questo caso quasi metafisi=
co, che uno idiota cada in
un errore, che anche po=
trebbe essere puramente
materiale, e che troppo ci
vorrebbe in Italia avan=
che divenisse ostinazione
e che anche divenendo, faci=
lissimamente vi si rimedie=
rebbe, e che per questa pau=
ra voglion piuttosto soppri=
mere, e toglier di mano al
popolo il Santo Vangelo,
fonte inesausto, e divino
d' ogni bene, e d' ogni grazia
e per mezzo del quale il
genere umano ha ricevuta
la salute, e che Gesù Cristo
medesimo ha comandato, che
si diffonda per tutta la terra,

e si pubblichi in tutte le lingue
la facoltà delle quali comunicò con una grazia a' primi Fedeli, che loquebantur
varijs linguis; Come dico questo zelo cotanto pauroso
non muove costoro a esclamare, e a darsi moto per
impedire i Teatri, e gli spettacoli, e le altre abbominazioni carnevalesche, impuri
residui della Gentilità, i quali producono stragi non immaginate, nè visionarie
nell'anime, ma reali, e certe, e in quantità senza numero. Mi si cuopre la faccia di rossore vedendo, che ho
messo in bilancia i teatri,
e gli spettacoli col Vangelo
di Gesù Cristo, ma più mi
ricuopro di confusione, e
chiamo i monti a voler cascare sopra di me per nascondermi nel più cupo del loro
seno, quando considero, che
in questa bilancia prevalgono i Teatri, e gli spettacoli
al Vangelo, e che ad essi si
porta rispetto, e a questo non
si ha riguardo, e che questa

paura

paura chiude questo, perche
non si legga, ma si lasciano
aperti quelli, perchè si fre=
quentino. Questa sola refles=
sione dovrebbe fare aprire
gli occhi a chi dee giudicare
di queste cose, e far cono=
scere i falsi da' veri profeti
accennatici da Gesù Cristo, e
da S. Paolo, e questi, e quei
predicanti, che dicono bonum
malum, et malum bonum
ricoprendosi col mantello
di Campioni della Fede.

Il Santo Evangelio di G. C. secondo S. Gio.

Capitolo Imo

1. Nel principio era il Verbo, e il Verbo era con Dio, e il Verbo era Dio:
2. Egli era nel principio con Dio
3. Tutte le cose sono state fatte per mezzo suo, e senza lui non è stato fatto niente di quello ch' è stato fatto.
4. In esso era la vita, e la vita era la luce degli uomini.
5. E la luce risplende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno compresa.
6. Fuvvi un uomo mandato da Dio, ch' avea nome Giovanni.
7. Questi venne per servir di testimonio, per ~~far~~ render testimonianza ~~della luce~~ al lume, acciocchè tutti credessero per mezzo suo.
8. Egli non era la luce, ma ~~quello~~ venne per attestare ~~della~~ colui che era ~~luce~~ il lume.
9. ~~Egli~~ Colui era la luce vera, che illumina ogni uomo, che venga in questo Mondo.
10. Egli era nel Mondo, e il Mondo è stato fatto per mezzo suo, e il Mondo non l'ha conosciuto.
11. Egli venne tra' suoi, e i suoi non ~~l'hanno ricevuto~~ l'hanno ricevuto
12. Ma a tti quegli, che l'hanno ricevuto, ha dato la facoltà di divenire figliuoli di Dio, a quegli, che credono nel suo nome,
13. Che non son nati del sangue, nè dal volere della carne, nè dal volere dell' uomo, ma da Dio.
14. E il Verbo s'è fatto carne, ed ha abitato tra noi, e vedemmo la sua gloria, gloria come dell' Unigenito del Padre, pieno di grazia, e verità.
15. Giovanni fa testimonianza di lui, e grida dicendo: Questi è quello, di cui vi dissi; ~~Colui~~ Colui che è per venire dopo di me, ~~fu fatto~~ è stato preferito a me, perchè era avanti a me.
16. E noi abbiamo ricevuto della sua pienezza, e grazia per grazia.
17. Perchè la Legge è stata data per mezzo di Mosè; ma

× ~~maggior di me~~

* ~~partecipato~~

la grazia, e la verità è stata apportata da G. C.

18. Nessuno ha mai visto Iddio: il Figliuolo unigenito, ch' è nel seno del Padre egli è quegli, che ce l' ha fatto conoscere.

19. E questa è la testimonianza, che fece Gio. quando i Giudei gli mandarono da Gerusalemme de' sacerdoti e de' Leviti per domandargli: Chi sei tu?

20. Ed egli confessò, e non lo negò; e confessò dicendo: Io non sono il Cristo

21. Ed essi gli domandarono: Che dunque? sei tu Elia? E rispose: Non sono Elia. Soggiunsero: Sei tu il Profeta? E rispose: no.

22. Gli dissero dunque: Chi sei, perchè diamo qualche risposta a quelli, che ci hanno mandato? Che cosa dii di te?

23. Disse: Io sono la voce di colui, che grida nel deserto. Dirizzate la strada del Signore, come disse Isaia profeta.

24. Quelli, ch' erano stati mandati, erano del numero de' Farisei.

25. E lo interrogarono, e gli dissero: Perchè dunque battezzi tu, se tu non sei il Cristo, nè Elia, nè il Profeta?

26. Giovanni rispose loro dicendo: Io battezzo nell' acqua, ma in mezzo di voi sta uno, che voi non conoscete.

27. Egli è quegli, che verrà dopo di me, e che è stato preferito a me: a cui io non son degno di sciogliere i coreggiuoli delle scarpe.

28. Queste cose avvennero in Betania di là dal Giordano, dove Gio. battezzava.

29. Il giorno dopo Gio. vide Gesù, che veniva verso lui, e disse: Ecco l' Agnello di Dio, ecco chi toglie il peccato del Mondo.

30. Questi è quegli, di cui dissi: Dopo di me viene un uomo, ch' è stato preferito a me, perchè era prima di me.

31. Ed io non lo conosceva; ma perchè egli fosse renduto pale

palese in Israelle, perciò io venni a battezzar nell' acqua

32. E Gio. attestò dicendo: Jo ho veduto lo Spirito santo discendere come una colomba dal cielo, e fermossi sopra di lui.

33. E io non lo conosceva; ma quegli, che mi mandò a battezzare nell' acqua, quegli mi disse: Quegli, su cui vedrai scendere lo Spirito, e fermarsi sopra di lui, è quegli, che battezza nello Spirito santo.

34 Ed io lo vidi e ne feci testimonianza, ch' egli è il Figliuolo di Dio.

35. Il giorno appresso Gio. di nuovo stava lì con due de' suoi discepoli.

36. E vedendo Gesù, che camminava disse: Ecco l' agnello di Dio.

37. E i due discepoli lo sentirono parlar così, e seguitarono Gesù

38. E Gesù voltatosi, e vedendo, che lo seguitavano, disse loro: Che cercate voi? Eglino gli risposero: Rabbi (che vuol dire Maestro) dove state voi di casa?

39. Ei disse loro: Venite, e vedetelo. Vennero, e veddero, dove egli stava, e in quel dì stettero con lui; ed era quasi l' ora decima

40. Andrea fratello di Simon Pietro era uno di quei due, che avean sentito dir ciò a Giovanni, e avevan seguitato Gesù.

41. Questi trovò prima il suo fratello Simone, e gli disse: Abbiam trovato il Messia, che significa il Cristo.

42. E lo condusse da Gesù, e Gesù avendogli fissati gli occhi addosso, disse: Tu sei Simone figliuolo di Jona: tu sarai chiamato Cefas, che s' interpetra Pietro.

43. Il giorno dopo Gesù volle andare in Galilea, e trovò Filippo, e gli disse: Seguitami.

44. E Filippo era di Betsaida patria di Andrea, e di ~~Simone~~ Pietro.

45. Filippo trovò Natanael, e gli disse: Abbiamo trovato quello, che ha descritto Moisè nella Legge, e i profeti, cioè Gesù figliuolo di Giuseppe di Nazzaret.

46. E Natanael gli disse: Può esser cosa buona da Nazzaret? Gli rispose Filippo: Vieni, e vedi.

47. Gesù vedde Natanael, che veniva verso di lui, e disse di esso: Ecco un vero Israelita, in cui non è finzione.

48. Natanael gli disse: Donde m'avete voi conosciuto? Rispose Gesù, e gli disse: Prima che Filippo ti chiamasse, io ti vidi, quando eri sotto il fico.

49. Natanael gli rispose, e disse: Maestro, voi siete il figliuolo di Dio: voi siete il re di Israel.

50. Rispondendo Gesù gli disse: Perchè io ti ho detto, Ti hò visto sotto il fico, tu credi. Vedrai cose maggiori

51. Egli soggiunse: In verità, in verità vi dico, che vedrete il cielo aperto, e gli angioli di Dio salire, e scendere sopra il Figliuolo dell'uomo.

Capitolo 2°

1. Tre giorni dopo si fecero certe nozze a Cana in Galilea, e fuvvi la Madre di Gesù.

2. A queste nozze fu invitato Gesù ancora, e i suoi discepoli.

3. E venendo a mancare il vino, la Madre di Gesù gli disse Non hanno vino.

4. Gesù le rispose: Donna, che importa a me, o a te? Non è per anco venuta la mia ora.

5. Sua Madre disse a' ministri: Fate tutto quello, che egli vi dirà.

6. Eranvi sei vasi di pietra, posti lì per lavarsi secondo l'uso degli Ebrei, ciascuna delle quali teneva due, o tre misure

7. Gesù disse loro: Empite d'acqua i vasi. Ed essi l'empirono fino all'orlo.

8. E Gesù disse loro: Attignetene ora, e portatene allo scalco; ed eglino ne portarono

9. Ma quando lo scalco ebbe assaggiato l'acqua diventa ta v

ta vino, e non sapendo donde fosse, ma i ministri lo sapevano, che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo,

10. E gli disse: Ognuno mette fuori prima il buon vino, e quando i convitati hanno bevuto assai, allora mette fuori quello ch'è inferiore, ma tu hai fino a quest'ora riservato il vin buono

11. Questo fu il principio de' miracoli di Gesù fatto a Cana in Galilea, e manifestò la sua gloria, e i suoi discepoli credettero in lui.

12. Dipoi egli, e sua Madre, e i suoi fratelli, e i suoi discepoli calarono a Cafarnao, e vi stettero molti giorni.

13. Ed essendo vicina la pasqua degli Ebrei, Gesù salì a Gerusalemme.

14. E trovò nel tempio chi vendeva buoi, e pecore, e colombe, e de' cambiatori a banco.

15. E avendo fatto una sferza di cordicelle cacciò tutti dal tempio, e le pecore parimente, e i buoi, e versò le monete de' cambiatori, e mandò sossopra le loro tavole.

16. E disse a quegli, che vendevano le colombe: Levate via di qui codeste cose, e non vogliate fare la casa di mio Padre, una casa di traffico.

17. Allora i suoi discepoli si sovvennero, ch'era stato scritto: Lo zelo della tua casa, mi ha divorato.

18. Adunque i Giudei gli risposero, e dissero: Qual miracolo ci fate voi vedere, che mostri, perchè voi fate questo?

19. Gesù rispose, e disse loro: Distruggete questo tempio, e io in tre giorni lo rifarò.

20. Adunque i Giudei dissero: Questo tempio è stato fabbricato in quarantasei anni, e voi lo rifarete in tre dì?

21. Ma egli diceva del tempio del suo corpo.

22. Dopo dunque, che fu risuscitato da morte, i suoi

discepoli si ricordarono, che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura, e al discorso, che avea fatto Gesù.

23. E stando in Gerusalemme alla festa della pasqua, molti credettero nel suo nome, vedendo i miracoli, ch'egli faceva.

24. Ma Gesù non si fidava di loro, perchè gli conosceva tutti.

25. E perchè non aveva bisogno, che nessuno gli facesse testimonianza d'alcun uomo, perchè egli sapeva da se quel ch'era nell'uomo.

Capitolo 3.°

1. Eravi un uomo tra' Farisei chiamato Nicodemo, che era un principale de' Giudei.

2. Questi venne da Gesù di notte, e gli disse: Maestro, noi sappiamo, che voi siete il maestro venuto da Dio, perchè nessuno può fare i miracoli, che voi fate, se Dio non fosse con lui.

3. E Gesù rispose, e disse: In verità, in verità io ti dico, che nessuno può vedere il regno di Dio, se non sarà nato un'altra volta.

4. Nicodemo gli disse: Come può nascere un uomo già vecchio? Può egli forse entrar di nuovo nel ventre di sua madre, e rinascere?

5. Gesù rispose: In verità in verità io ti dico, che se uno non sarà rinato per mezzo dell'acqua, e dello Spirito santo, non può entrare nel regno di Dio.

6. Quel ch'è nato dalla carne, è carne, e quel ch'è nato dallo Spirito, è spirito.

7. Non ti maravigliare, che io t'abbia detto, che bisogna che voi nasciate un'altra volta.

8. Lo Spirito spira, dove egli vuole, e si sente la sua voce, ma tu non sai, donde venga, nè dove vada, così

così è ognuno, ch'è nato dallo Spirito.

9. Nicodemo rispose, e dissegli: Come si posson fare queste cose?

10. Gesù rispose, e dissegli: Tu sei maestro in Israel, e non lo sai?

11. In verità in verità io ti dico, che noi diciamo ciò, sappiamo, e testifichiamo quello, che veggiamo, e voi non ricevete la nostra testimonianza.

12. Se avendovi discorso di cose terrene voi non mi credete, come mi crederete, se vi ragionerò delle cose celesti?

13. O nessuno ~~salì~~ è montato in ~~al~~ cielo, né vi è stato, se non chi è sceso dal cielo, cioè il Figliuolo dell'uomo, ch'è ~~ne~~ nel cielo

14. E siccome Moisè ~~pose~~ levò in alto il serpente nel deserto, così fa di bisogno, che sia ~~posto~~ levato in alto il Figliuolo dell'uomo,

15. Acciocchè ognuno, che crede in lui, non perisca, ma abbia la vita eterna.

16. Poichè Iddio ha di tal maniera amato il Mondo, che Egli ha dato l'unico suo Figliuolo, acciocchè ognuno, che crede in lui, non perisca, ma abbia la vita eterna.

17. Poichè Iddio non ha mandato il suo Figliuolo nel Mondo perchè × giudichi il Mondo, ma perchè il Mondo si salvi per mezzo suo.

× ~~condanni~~

18. Chi crede in lui, non è ~~condannato~~ giudicato, ma chi non crede, è stato già ~~condannato~~ giudicato, perchè non crede nel nome dell'unico Figliuolo di Dio.

19. E in questo consiste il giudizio, che la luce venne nel Mondo, e gli uomini amarono più le tenebre, che la luce, perchè l'opere loro eran malvage.

20. Conciossiachè ognuno, che opera male, e non viene ~~alla~~ dov'è la luce, perchè le sue opere non sieno riprese.

21. Ma chi opera secondo la verità, s'accosta alla luce, perchè ~~le sue opere~~ ~~siano~~ sia manifesto, che le sue opere son fatte in Dio.

22. Dopo ciò Gesù, co' suoi discepoli vennero nella Giudea e lì si trattenne con essi, e battezzava.

23. Ma anche Gio. battezzava in Ennon presso a Salim, perchè quivi erano molte acque, e vi veniva molta gente, ed erano battezzati.

24. Poichè Gio. non era stato per anco messo in prigione

25. Fu mossa una disputa tra discepoli di Gio. e i Giudei circa il battesimo.

26. Ed essendo venuti da Gio. gli dissero: Maestro, quegli ch'era teco di là dal Giordano, a cui facesti testimonianza, ecco che ora battezza, e tutti vanno da lui.

27. Gio. rispose, e disse: L'uomo non può ricever cosa alcuna, se non gli è data dal cielo.

28. Voi mi siete testimoni, che io ho detto: Non son io il Cristo, ma son quegli, che sono stato mandato avanti a lui.

29. Lo sposo è quegli, che ha la sposa, ma l'amico dello sposo, che sta in piedi, e lo ascolta, gode con allegria d'udir la voce dello sposo. Adunque questa allegrezza per me è adempita.

30. Fa di mestieri, che egli cresca, e che io scemi

31. Chi viene dall'alto, è sopra tutti. Chi vien dalla terra è terreno, e parla della terra. Chi vien dal cielo, è superiore a tutti;

32. E quel che vedde, e udì, lo attesta; e niuno riceve la sua testimonianza.

33. Chi accetta la sua testimonianza, attesta, che Dio è verace.

34. Perciocchè quegli, che Dio ha mandato, parla parole di Dio, perchè Iddio non dà il suo Spirito a misura

35. Il Padre ama il Figliuolo, e diede tutto in mano sua.

36. Chi crede nel Figliuolo, ha la vita eterna; e chi non crede al Figliuolo, non vedrà la vita, ma l'ira di Dio sta sopra di lui.

Capitolo 4.

1. Quando dunque Gesù intese, che i Farisei avevan sentito dire, che egli faceva più discepoli, e battezzava più che Gio.
2. Benchè Gesù non battezzasse, ma bensì i suoi discepoli
3. Lasciò la Giudea, e di nuovo se n'andò in Galilea.
4. Ma gli bisognava passare per la Samaria,
5. Venne dunque in una città della Samaria, che si chiama Sicar, vicino alla possessione, che diede Giacobbe al suo figliuolo Giuseppe.
6. Quivi era la fontana di Giacobbe. Gesù dunque stanco dal viaggio, sedeva sopra la fonte. Era vicino all'ora sesta.
7. Venne una donna da Samaria ad attigner l'acqua. Gesù le disse: Dammi da bere.
8. Perchè i suoi dicepoli erano andati alla città per comprar da mangiare.
9. Quella donna Samaritana dunque gli disse: Come? voi che siete Giudeo, chiedete da bere a me, che son Samaritana? perchè i Giudei non trattano co' Samaritani.
10. Rispose Gesù, e le disse: Se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è colui, che ti dice: Dammi da bere, forse l'avresti chiesto tu da lui, ed egli t'avrebbe dato dell'acqua viva.
11. La donna gli disse: Signore, nè voi avete con che attignerla, e il pozzo è profondo; donde dunque avete voi l'acqua viva?
12. Siete voi da più del nostro padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo, e ne bevve egli, e i suoi figliuoli, e il suo bestiame?
13. Gesù rispose, e le disse: Ognun che beverà di quest'acqua, avrà di nuovo sete, ma chi beverà dell'acqua, che io gli darò, non avrà sete mai più.
14. Ma l'acqua, ch'io gli darò, diventerà in lui una fonte d'acqua che salterà fino alla vita eterna.

15. La donna gli disse: Signore, datemi quest' acqua, perchè io non abbia più sete, e non venga più quà ad attignerla.

16. Gesù le disse: Chiama il tuo marito, e vien quà.

17. Rispose la donna, e disse: Non ho marito. Gesù le disse: Tu hai detto bene, che tu non hai marito.

18. Poichè tu hai avuti cinque mariti, e quello, che tu hai di presente, non è tuo marito. In questo tu hai detto il vero.

19. La donna gli disse: Signore, per quanto io veggo, voi siete profeta.

20. I nostri antichi adorarono su questo monte, e voi dite, che in Gerusalemme è il luogo, dove fa d'uopo adorare.

21. Gesù le disse: Donna, credi a me, ch'è venuta l'ora, che voi non adorerete più il Padre nè su questo monte, nè in Gerusalemme.

22. Voi adorate quel che non conoscete: noi adoriamo quel che noi conosciamo, perchè la salute vien dalla Giudea.

23. Ma viene il tempo, e questo è desso, quando i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito, e verità; poichè il Padre cerca gli adoratori così fatti.

24. Iddio è spirito, e quelli, che l'adorano, lo debbono adorare in spirito, e verità.

25. La donna gli disse: Io so che viene il Messia, che si chiama il Cristo. Quando dunque sarà venuto, egli ci avviserà tutte le cose.

26. Gesù le disse: Io sono io, che parlo teco.

27. E subito giunsero i suoi discepoli, e si maravigliavano, ch'egli parlasse con una donna; tuttavia nessun disse: Che cosa ricercate, o di che ragionate voi con Lei?

28. La donna dunque lasciò la sua secchia, e se ne andò alla città, e disse a quegli uomini
29. Venite, e vedete un uomo, che mi ha detto tutto ciò che io ho mai fatto. Non sarebbe forse questi il Cristo?
30. Essi dunque escirono dalla città, e vennero a trovarlo.
31. Frattanto i discepoli lo pregarono dicendo: Maestro, mangiate.
32. Ma egli disse loro: Io ho un cibo da mangiare, che voi non sapete
33. I discepoli dicevano tra loro: Forse qualcuno gli ha portato qualcosa da mangiare?
34. Gesù disse loro: Il mio cibo consiste nel far la volontà di chi mi ha mandato, perchè si compisca la sua opera.
35. Non dite voi, che ci son ancora quattro mesi, e poi verrà la raccolta? Ecco, che io vi dico: Alzate gli occhi, e guardate le campagne, che son bianche per far la ricolta.
36. E chi miete, riceve la sua mercede, e raduna il frutto nella vita eterna, acciocchè goda tanto chi semina, quanto chi raccoglie
37. Poichè è vero in questo il proverbio, che uno semina, e un altro raccoglie.
38. Io vi mandai a mietere quello, che non vi costò fatica. Altri s' affaticarono, e voi siete entrati nelle loro fatiche.
39. Molti Samaritani di quella città credettero in lui per le parole di quella donna, che attestava, che egli le aveva detto tutto ciò, ch'ella aveva mai fatto.
40. Essendo dunque venuti a trovarlo i Samaritani, lo pregarono a trattenersi lì; ed egli vi si trattenne due giorni.
41. E molti più credettero in lui per gli suoi ragionamenti.
42. E dicevano a quella donna: Omai noi non crediam più su la tua parola, poichè abbiam sentito da noi e sappiamo, ch'egli è veramente il Salvator del Mondo.

43. Dopo due giorni partì di lì, e andò in Galilea

44. Poichè Gesù per se stesso fu testimonio, che un profeta non è onorato nella sua patria.

45. Essendo dunque venuto in Galilea, i Galilei lo accolsero, perchè avevan veduto tutte le cose, che aveva fatto in Gerusalemme nel giorno della festa, e perchè anch'essi eran venuti a quella festa.

46. Venne dunque di nuovo a Cana in Galilea, dove convertì l'acqua in vino. Eravi un certo Signore, il cui figliuolo era ammalato in Cafarnao

47. Questi avendo inteso, che Gesù dalla Giudea era venuto nella Galilea, andò a trovarlo, e lo pregò, che vi venisse, e lo risanasse, perchè era in punto di morte.

48. Gesù dunque gli disse: Se non vedete i miracoli, e i prodigi, voi non credete.

49. Quel Signore disse a Gesù: Signore, venite prima che il mio figliuolo muoia.

50. Gesù gli disse: Vai, che il tuo figliuolo è vivo. Quell'uomo credè alle parole, che gli aveva dette Gesù, e se n'andò

51. E mentre, ch'egli era già per istrada, gli si fecero incontro i suoi servitori, e gli diedero parte, che il suo figliuolo era vivo.

52. Domandò dunque loro a che ora fosse megliorato, ed essi gli dissero: Ieri a sette ore ~~la febbre~~ lo lasciò la febbre

53. Il padre conobbe, che a quell'ora appunto Gesù gli aveva detto: Il tuo figliuolo è vivo, onde egli credè, e tutta la sua casa.

54. Questo fu il secondo miracolo, che fece Gesù, essendo ritornato dalla Giudea in Galilea

Capit. 5.

Capitolo 5.

1. Dopo questo essendo giunta la festa de' Giudei Gesù salì a Gerusalemme.
2. E in Gerusalemme era la piscina delle pecore, che in Ebraico si chiama Betsaida, che avèva cinque portici.
3. In questi portici giaceva una gran quantità d'ammalati, di ciechi, di zoppi, d'aridi, che aspettavano, che l'acqua fosse mossa.
4. Poichè l'Angiolo del Signore scendeva in un dato tempo nella peschiera, e l'acqua si moveva, e chi prima scendeva nella peschiera dopo che l'acqua era mossa, era risanato da qualunque malattia egli avesse.
5. Ora v'era un certo uomo, ch'erano trentotto anni, ch'era malato.
6. E Gesù avendolo visto a giacere, e conoscendo, che da lungo tempo era infermo, gli disse: Vuoi tu guarire?
7. L'ammalato gli rispose: Signore, io non ho nessuno, che quando l'acqua s'intorbida, mi getti nella peschiera; poichè quando io m'accosto, un altro vi scende prima di me.
8. Gesù gli disse: Alzati, prendi il tuo letto, e vattene.
9. E subito quell'uomo risanò, e prese il suo letticciuolo, e se n'andò. Or quel giorno era sabato.
10. Dicevan dunque i Giudei a colui, ch'era risanato: Egli è sabato; non ti è lecito il trasportare il tuo letto.
11. Egli rispose loro: Chi m'ha risanato, mi ha detto: Prendi il tuo letto, e vattene.
12. Gli domandarono pertanto: Chi è quegli, che t'ha detto: Prendi il tuo letto, e vattene?
13. Ma colui, ch'era stato guarito, non sapeva chi fosse; poichè Gesù s'era ritirato dalla turba, ch'era in quel luogo.
14. Dopo lo trovò Gesù nel tempio, e gli disse: Ecco, che sei guarito; non peccar mai più, perchè non t'accada

peggio.

15. Quest' uomo sen andò, e diede parte a' Giudei, che Gesù era quegli, che lo aveva guarito.

16. Per questo i Giudei perseguitavano Gesù, perchè faceva queste cose in giorno di Sabbato.

17. E Gesù rispose loro: Il mio Padre seguita a operare fino al presente, ed io pure opero.

18. Per questo dunque i Giudei cercavano vieppiù d' ammazzarlo, perchè non solo trasgrediva il Sabbato, ma anche perchè diceva, che Dio era suo padre, facendosi eguale a Dio. Sicchè Gesù rispose, e disse loro:

19. In verità vi dico, il figliuolo non può far niente da per se, senon quello, che vede fare al padre, poichè tutto ciò, che il padre fa, lo fa similmente anche il figlio.

20. Stantechè il padre ama il figliuolo, e gli fa vedere tutte

le cose

le cose, che egli fa, e gli
farà vedere Opere maggiori
di queste, perchè voi rima=
niate stupiti.

21. Poichè, siccome il padre risu
scita, e rende la vita ai
morti, così anche il figliuo=
lo ravviva quelli, che vuole,

22. Perchè il padre nè pur giu=
dica nessuno, ma ha dato tut=
to il potere di giudicare al
figliuolo;

23. Perchè tutti onorino il figliuo
lo, come onorano il padre.
Chi non onora il figliuolo,
non onora il padre, che lo
ha mandato.

24. In verità, in verità vi dico, che chi ode
la mia parola, e crede a
quello, che mi ha mandato,
ha la vita eterna, e non ca=
de sotto il giudizio, ma è pas=
sato dalla morte alla vita.

25. In verità, in verità vi dico, che

viene l'ora, ed è già giunta
che i morti udiranno la voce
di Dio, e quelli; che l'udiran=
no, viveranno.

26. Poichè, siccome il padre ha
in se stesso la vita, così ha
conceduto al figliuolo d'aver
la vita in se stesso;

27 e gli ha dato il potere di giu=
dicare, perchè egli è il fi=
gliuolo dell'uomo.

28. Non vi maravigliate di ciò,
perchè vien l'ora, in cui
tutti quelli; che sono ne' se=
polcri, udiranno la voce del
figliuolo di Dio;

29. E quelli; che avranno fatto del
bene, verranno alla resur=
rezione della vita; e quelli;
che avranno fatto del male,
alla resurrezione della condann[a]

30. Io non posso far nulla da per
me. Come io sento, così giu=
dico, e il mio giudizio è giu=
sto; perchè io non cerco la

mia

mia volontà, ma la volontà
di quello, che mi ha mandato.

31. Se io rendo testimonianza di
me stesso, la mia testimo=
nianza non è degna di fede.

32. Vi è un'altro, che fa testi=
monio di me, e so, che il
testimonio, che
rende di me, è vero.

33. Voi avete mandato da Gio=
vanni, ed egli ha fatta te=
stimonianza della verità.

34. Ma io non ricevo testimo=
nianza da un uomo, ma
dico questo, perchè voi siate
salvi.

35 Egli era una lampana ar=
dente, e rilucente, e voi ave=
te voluto per un poco godere
al suo lume.

36. Io ho una testimonio mag=
gior di Giovanni; poichè
l'opere, che mio padre mi
ha dato di poter fare, queste

opere, dico, che io fo, sono un testimonio per me, che mio padre mi ha mandato;

37. E il padre, che mi ha mandato, egli stesso ha fatto testimonianza di me, e voi nè avete mai udita la sua voce, nè veduto il suo sembiante ~~[illegible]~~

38. E non avete in voi permanente la sua parola, perchè non credete a quello, ch'egli ha mandato.

39. Studiate diligentemente le Scritture, poichè voi credete di trovarvi la vita eterna. Queste stesse sono, che fanno testimonianza di me;

40 E tuttavia voi non volete venire da me per aver questa vita.

41. Io non ricevo gloria dagli uomini.

42. Ma io vi conobbi che voi non avete in voi l'amor di Dio.

43. Io son venuto ~~nel~~ in nome del mio padre, e voi non mi accogliete; se verrà un'altro in nome proprio, voi l'accoglierete.

44. Come potete voi credere, voi che vi gloriate scambievolmente, e non cercate la gloria, che viene da Dio solo?

45. Non vogliate pensare, che io sia per accusarvi appresso al padre; ci è Moisè, nel quale voi sperate, che vi accusa.

46 Perchè se voi credeste a Moisè, forse credereste anche a me; poichè egli scrisse di me.

47. E se voi non credete ai suoi scritti, come crederete voi alle mie parole?

Capitolo Sesto

1. Dopo ciò, Gesù se ne andò di là dal mare di Galilea, che è il Lago di Tiberiade.

2. E lo seguiva una gran moltitudine, perchè vedevan i miracoli, che egli faceva sopra di quelli, che erano infermi.

3. Gesù dunque salì sul monte, e quivi sedeva co' suoi discepoli.

4. Era vicina la Pasqua, giorno festivo de' Giudei.

5. Avendo dunque Gesù alzati gli occhi, e visto, che una grandissima moltitudine veniva a lui, disse a Filippo: Donde compreremo noi i pani per dar da mangiare a costoro?

6. E diceva questo, tentandolo, perchè egli sapeva quel, che

egli

egli era per fare.

7. Filippo gli rispose: Dugento danari di pane non basteriano per darne un poco p uno.

8. Uno de' suoi discepoli gli disse. Quei era Andrea fratello di Simone.

9. Ci è qui un ragazzo, ch' ha cinque pani di orzo, e due pesci; ma queste cose, che sono tra tanta persone?

10. Disse dunque Gesù: Fategli mettere a sedere. Era in quel luogo molto fieno. Vi si posero dunque a sedere intorno a cinque mila uomini.

11. Gesù dunque prese i pani, e rendute le grazie, gli distribuì a qlli, che sedevano, e similmte de' pesci, quanto ne vollero.

12. E quando furon satolli, disse a' suoi discepoli: Raccogliete le sperrature, che sono avanzate, perchè non vadan male.

13. Le raccolsero dunque, ed empirono dodici panieri di ~~sperrature~~ tozzi de' cinque pani d'orzo, che avanzarono a quelli, ch'avean mangiato.

14. Quegli uomini dunque avendo veduto il miracolo, che aveva fatto Gesù; dicevano: Qsti senza fallo è il Profeta, che dee venire nel mondo.

15. Gesù dunque conoscendo, ch'erano p venire a prenderlo, e farlo re, fuggì di nuovo tutto solo sul monte.

16. Ma quando si fu fatta sera, i suoi discepoli scesero al mare

17. E montati in barca andavano a Cafarnao di là dal mare. E già s'era fatto scuro, e Gesù non era venuto.

18. E il mare, soffiando un vento gagliardo, gonfiava.

19. Avendo dunque remato per venticinque, o trenta stadi, videro Gesù camminare sopra il mare, e accostarsi alla barca, ed ebbero paura.

20. Ma egli disse loro: Son io: non abbiate paura.

21. Vollero dunque prenderlo in barca, e subito la barca si trovò approdata alla terra, dove andavano.

22. Il giorno dopo la turba, che stava di là dal mare vedde, che non vi era altro, che una barchetta, e che Gesù non era montato in barca co' suoi discepoli, ma i soli suoi discepoli se n'erano partiti;

23. Sopravvennero poi altre barche da Tiberia da vicino a quel luogo, dove avevano mangiato il pane ringraziando il Signore.

24. Avendo dunque veduto la turba, che quivi non era Gesù, nè i suoi discepoli, montarono in quelle barchette, e vennero a Cafarnao cercando Gesù.

25. E avendolo trovato di là dal mare gli dissero: Maestro, quando siete voi venuto quà?

26. Gesù rispose loro, e disse: In verità, in verità vi dico, voi cercate di me, non perchè avete veduto de' miracoli, ma perchè ave,

ve

te mangiato del pane, e vi siete satollati.

27. Studiatevi di avere non il cibo, che perisce, ma che durà fino alla vita eterna, che il Figliuol dell' uomo vi darà, perchè questo è quello, che il Dio Padre ha sigillato.

28. Adunque gli dissero: Che farem noi per far l'opere di Dio?

29. Rispose Gesù, e disse loro: Questa è l'opera di Dio; che voi crediate in quello, che m' ha inviato.

30. Essi dunque gli dissero: Che miracolo fate voi, a fin che vedendolo, vi crediamo? Che opere son le vostre?

31. I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come è scritto: Egli diede loro a mangiare il pane dal cielo.

32. Gesù dunque disse loro: In verità in verità vi dico: Moisè non vi ha dato il pane dal cielo, ma il mio Padre vi dà il vero pane del cielo.

33. Poichè il pane di Dio è quello, che scende dal cielo, e dà la vita al Mondo.

34. Gli dissero dunque: Signore, dateci sempre questo pane.

35. Disse loro Gesù: Io sono il pane di vita. Chi vien da me, non ha più fame, e chi crede in me, non avrà mai sete.

36. Ma io ve l' ho detto, che voi m' avete veduto e tuttavia non mi credete.

37. Tutto quello, che mi dà il Padre, ~~viene~~ verrà a me, e ~~io non getterò fuora~~ chi verrà da me, non sarà da me gettato fuora.

38. Perchè io sono sceso dal cielo non per far la mia volontà, ma la volontà di chi m' ha mandato.

39. E qsta è la volontà del Padre, che mi ha mandato, che io non perda nessuno di tutti quegli, che mi ha dati, ma gli risusciti nell' ultimo giorno.

40. E qsta è la volontà del mio Padre, che mi ha mandato, che ognun, che vede il Figliuolo, e crede in lui, abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell' ultimo giorno.

41. Adunque i Giudei mormoravano di lui, perchè aveva detto: Io sono il pane vivo che sono sceso dal cielo.

42. E dicevano: Non è qsti Gesù figliuolo di Giuseppe, di cui noi conosciamo il padre, e la madre? Come dunque dice costui, ch' egli è sceso dal cielo?

43. Rispose dunque Gesù, e disse loro: Non vogliate mormorare tra voi.

44. Nessun può venire da me, se il Padre, che m' ha mandato, non lo ~~tira~~ attrae; e io lo risusciterò nell' ultimo dì.

45. Egli è scritto ne' profeti: Egli saranno ammaestrati da Dio. Ognuno, che ha udito il Padre, e ha imparato da lui, viene a me.

46. Non già perchè alcuno abbia veduto il Padre, se non chi è nato da Dio. Egli è quello, che ha veduto il Padre

47. In verità, in verità vi dico: Chi crede in me, ha la vita eterna.

48. Io sono il pane di vita

49. I vostri padri mangiarono nel deserto la manna, e son morti,

50.ma Questo è quel pane, ch'è venuto dal cielo, perchè chi ne mangerà, non muoia.

51. Io son il pane vivo venuto dal cielo.

52. Se alcuno mangerà di questo pane, viverà in eterno, e il pane, che io vi darò, è la mia carne stessa destinata per vita del Mondo.

53. Contrastavano tra loro i Giudei dicendo: Come può costui darci a mangiar la sua carne?

54. Disse adunque loro Gesù: In verità, in verità vi dico, che se voi non mangerete la carne propria del Figliuolo dell'uomo, e non beverete il suo proprio sangue, non avrete in voi vita.

55. Chi mangia la mia carne, e beve il mio sangue, ha la vita eterna, e io lo risusciterò nel giorno estremo.

56. Poichè la mia carne è veramente cibo, e il mio sangue è veramente bevanda.

57. Chi mangia la mia carne, e beve il mio sangue sta in me, e io in lui.

58. Siccome il mio Padre, che m'ha mandato, vive, e io vivo per causa del Padre, così chi mangia me, viverà per causa mia,

59. Questo è il pane, che è sceso dal cielo. Non come i vostri padri, che mangiarono la manna, e tuttavia morirono, ma chi mangia questo pane, viverà in eterno.

60. Disse queste cose ~~nell'~~ insegnando nella sinagoga di Cafarnao.

61. Udendolo dunque molti de' suoi discepoli, dissero: Questo discorso è duro, e chi può ascoltarlo?

62. Ma conoscendo Gesù dentro di se, che anche i suoi discepoli mormoravano di questa cosa, disse loro: Questo vi scandolezza?

63. Che sarà dunque, se voi vedrete il Figliuolo dell'uomo ascendere ~~al luogo~~, dove egli era prima?

64. Lo spirito è quello, che vivifica: la carne non giova a nulla. Quel che io vi ho detto, è spirito, e vita.

65. Ma tra voi sono alcuni, che non credono. Poichè sapeva Gesù fin da principio chi eran quelli, che non credevano, e chi l'avrebbe tradito.

66. E diceva: Perciò vi dissi, che nessuno può venire a me, se non gli è conceduto dal mio Padre.

67. Da questo avvenne, che molti de' suoi discepoli tornarono addietro, e non andavano più con lui.

68. Disse dunque Gesù a' dodici: Volete voi forse andarvene anche voi?

69. Simon Pietro gli rispose: Signore, da chi anderemo noi? Voi avete ~~le~~ parole di vita eterna.

70. Noi crediamo e ~~sappiamo~~ conoscemmo, che voi siete il Cristo Figliuol di Dio.

71. Gesù rispose loro: Non ho io eletto voi dodici, e pure tra voi uno è un demonio?

72. E parlava di Giuda Iscariote, perchè questi era quello, che lo doveva tradire, benchè fosse uno de' dodici.

Capitolo 6.

1. Dopo questo girava per la Galilea, perchè non voleva girare per la Giudea, stante che i Giudei cercavano d'ucciderlo.

2. Ed era vicina la festa de' Giudei, detta de' tabernacoli.

3. E i suoi fratelli gli dissero: Partitevi di qui, e andatevene

datevene nella Giudea, perchè anche i vostri discepoli, veggiano l'opere, che voi fate,

4. Avvegnachè nessuno opera di nascoso, ma cerca di stare in pubblico. Fatevi conoscere al Mondo.

5. Poichè nè pure i suoi fratelli credevano in lui

6. Gesù dunque disse loro: Per anco non è venuto il mio tempo, ma il tempo vostro è sempre pronto.

7. Non può il Mondo avervi in odio; ma odia me, perchè io fo testimonianza contro di lui, che le sue opere son cattive.

8. Andate voi altri a questa festa; io ~~per~~ ora a codesta festa non vengo, perchè il mio tempo non è ancora compito.

9. Avendo detto ciò, rimase in Galilea.

10. Quando poi i suoi fratelli si furono inviati, allora anche esso andò alla festa, non pubblicamente, ma quasi di nascoso.

11. I Giudei dunque cercavano di lui in quella festa, e dicevano: Dov'è ~~colui~~ egli?

12. E si faceva un gran discorrere di lui tra la turba. Poichè alcuni dicevano: Egli è un buon uomo; altri poi dicevan di no; ma seduce il popolo.

13. Tuttavia nessun parlava di lui apertamente per paura de' Giudei.

14. Ed essendo già alla metà della festa, Gesù salì al tempio, e quivi insegnava.

15. E i Giudei si maravigliavano dicendo: Costui come mai sa egli la Scrittura, non l'avendo mai studiata?

16. Gesù rispose loro, e disse: La mia dottrina non è mia, ma di colui, che m'ha mandato.

17. Se qualcuno vorrà fare la volontà di Dio, conoscerà se la mia dottrina è di lui, o se io parlo da me stesso

18. Chi parla da se stesso, cerca la propria sua gloria; chi poi cerca la gloria di colui, che l'ha mandato, questi è verace, e in lui non è ingiustizia.

19. Moisè non v'ha egli dato la Legge? E pure niuno

di voi osserva la Legge.

20. Perchè cercate voi d'uccidermi? Rispose il popolo, e disse: Voi avete il demonio addosso. Chi cerca d'ammazzarvi?

21. Gesù rispose, e disse loro: Io ho fatto un'opera sola in sabato, e tutti ve ne stupite.

22. Perciò Moisè vi comandò la circoncisione, (non ch'ella venga da Moisè, ma viene da' patriarchi) e tuttavia circoncidete gli uomini in giorno di sabato.

23. E se l'uomo riceve la circoncisione in sabato, per non trasgredire la Legge di Moisè, perchè vi sdegnate voi meco dell'aver io guarito in sabato tutto un uomo?

24. Non vogliate giudicare secondo l'apparenza, ma giudicate con un giudizio giusto.

25. Alcuni dunque di Gerusalemme dicevano: Non è questi quello, ch'egli cercano di far morire?

26. Ed ecco, che parla in pubblico, e non gli dicon nulla. Forse che i principali si sono accorti, che questi è il Cristo?

27. Ma noi sappiamo donde questi è venuto; ma quando verrà il Cristo, nessuno saprà, donde egli sia.

28. Gesù dunque ~~gr~~ alzava la voce insegnando nel tempio, e dicendo: Voi mi conoscete, e sapete donde io sia; e io non son venuto da me medesimo; ma chi mi ha mandato, è veridico, e voi non lo conoscete.

29. Io lo conosco, perchè ~~[illegible]~~ vengo da lui, ed egli mi ha mandato.

30. Cercavan dunque di pigliarlo, ma nessun gli messe le mani addosso, perchè non era per anco venuta ~~l'[illegible]~~ sua ora.

31. E molti della turba crederono in lui, e dicevano: Quando verrà il Cristo, farà egli forse più miracoli, ~~di~~ di quel che fa questi?

32. I Farisei sentirono il popolo, che diceva queste cose, e ^ mandarono de' famigli a prenderlo.

^ i principi de' sacerdoti, e i Farisei

33. Gesù dunque disse loro: Ancora per un poco di tempo son con esso voi, e poi vo da chi m'ha mandato

34\. Voi mi cercherete, e non mi troverete, e dove io sono, voi non potete venire.

35\. Dissero dunque tra loro i Giudei: Dove mai anderà costui, talchè noi non lo troveremo? Anderà forse tra' Gentili dispersi, e instruirà i Gentili?

36\. Che discorso è qsto, ch'egli ha fatto dicendo: Voi mi cercherete, e non mi troverete; e dove son io, voi non potete venire?

37\. Nell'ultimo giorno poi della festa, ch'era il più solenne, Gesù stando in piedi gridava dicendo: Chi ha sete, venga da me, e beva.

38\. Chi crede in me, dal suo ventre esciranno, come dice la Scrittura, fiumi d'acqua viva.

39\. E questo lo disse dello spirito, ch'erano per ricevere qlli, che credevano in lui, poichè per ancora non era stato dato lo Spirito santo, perchè per anco non era stato glorificato Gesù.

40\. Molti dunque di quella turba, avendo udite queste sue parole, dicevano: Per certo questi è un profeta.

41\. Altri dicevano: Questi è il Cristo. Alcuni poi dicevano: Che forse il Cristo verrà dalla Galilea?

42\. La Scrittura non dice ella, che il Cristo verrà dalla stirpe di David, e dal castello di Betlemme, dove era David?

43\. Sicchè nacque dissensione tra la turba per causa sua.

44\. E alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno gli messe le mani addosso.

45\. Vennero dunque i famigli a' principi de' sacerdoti, e a' Farisei, i quali dissero loro: Perchè non ce l'avete voi condotto?

46\. I famigli risposero: Giammai uomo ha parlato così, come quest'uomo.

47\. I Farisei dunque risposero loro: Forse anche voi siete sedotti?

48\. Forse qualcuno de' principali, o de' Farisei ha creduto in lui?

49\. Ma questa turba, che non conosce la Legge, è maladetta.

50\. Niccodemo, ch'era uno di loro, qllo stesso, ch'era andato di notte a trovar Gesù, disse loro:

51. La nostra Legge giudica ella per avventura un uomo senza sentir prima da lui, e informarsi del suo operare?

52. Risposero, e dissergli: Forse anche tu sei Galileo? Esamina le Scritture, e vedi, che dalla Galilea non vien su alcun profeta.

53. E ognuno tornò a casa sua

Capitolo 8.°

1. E Gesù se n'andò sul monte dell'Oliveto.

2. E di buon'ora nuovamente venne nel tempio, e tutto il popolo concorse da lui, ed egli postosi a sedere lo istruiva.

3. E gli Scribi, e i Farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, e la piantarono nel mezzo,

4. E gli dissero: Maestro, questa donna è stata in questo punto sorpresa in adulterio.

5. Or Moisè ci ha comandato nella Legge, che queste tali si lapidino; ma voi che ne dite?

6. E dicevan ciò per tentarlo, a fin che lo potessero accusare. Ma Gesù chinandosi profondamente scriveva in terra con un dito.

7. Seguitando dunque a interrogarlo, s'alzò, e disse loro: Chi di voi è senza peccato, sia il primo a scagliare la pietra contro di lei.

8. E di nuovo chinandosi scriveva in terra.

9. Avendo inteso ciò l'un dopo l'altro si partì comincianando da' più vecchi, e rimase Gesù solo, e la donna nel mezzo in piedi.

10. E Gesù alzandosi le disse: Donna, dove son quegli, che t'accusavano? Nessun t'ha condannato?

11. Ella disse: Nessuno, Signore. E Gesù disse: Nè pur io ti condannerò. Vattene, e da qui innanzi non peccar più.

12. Di nuovo dunque parlò loro Gesù, dicendo: Io sono la luce del Mondo: chi mi seguita, non cammina allo scuro, ma avrà il lume della vita.

13. I Farisei dunque gli dissero: Voi fate testimonianza

in

in favor vostro, onde la vostra testimonianza non è verace.

14. Gesù rispose, e disse loro: Benchè io faccia testimonianza in favor mio, la mia testimonianza è vera, poichè io so donde son venuto, e dove io vo, ma voi non sapete, donde io vengo, nè dove io vo.

15. Voi giudicate secondo la carne, e io non giudico nessuno

16. E se io giudico, il mio giudizio è vero, perchè non son solo, ma io, e il Padre, che m' ha mandato.

17. E nella vostra Legge è scritto, che la testimonianza di due uomini è vera.

18. Io sono quegli, che rendo testimonio di me, e di me rende testimonio il Padre, che m' ha mandato.

19. Dunque gli dicevano: Dove è il vostro Padre? Gesù rispose: Voi non conoscete nè me, nè il mio Padre. Se voi conosceste me, forse conoscereste anche il mio Padre.

20. Gesù disse queste parole nel tesoro del tempio insegnando, e nessuno l'arrestò, perchè non era per anco venuta la sua ora.

21. Gesù dunque di nuovo disse loro: Io me ne vo, e voi mi cercherete, e morrete nel vostro peccato. Dove io vo, voi non potete venire.

22. Dicevan dunque i Giudei: Forse s'ammazzerà da se, avendo detto: Dove io vo, voi non potete venire?

23. Ed egli diceva loro: Voi siete di quaggiù, e io sono di lassù alto. Voi siete di questo Mondo, e io non sono di questo Mondo.

24. Vi dissi dunque, che voi morrete ne' vostri peccati, perchè se non crederete, che io son io, morrete nel vostro peccato.

25. Ed essi gli dicevano: Chi siete voi? Gesù disse loro: Io sono il principio, quello stesso, che vi parla.

26. Io ho molte cose da dirvi, e da condannare in voi, ma chi m' ha mandato, è verace; ed io parlo nel Mondo, quelche ho udito da lui.

27. Ed essi non intesero, che egli diceva, che Dio era suo padre.

28. Gesù dunque disse loro: Quando voi avrete esaltato il Figliuolo dell' uomo, allora conoscerete chi son io, e ch' io non fo nulla da me stesso, ma parlo nella maniera, che m' insegnò mio Padre.

29. E chi mi mandò, è meco, e non mi lasciò solo, perchè io fo sempre quelle cose, che piacciono a lui.

30. Dicendo egli queste cose, molti credettero in lui.

31. Gesù dunque disse a quei Giudei, che gli credettero: Se voi starete forti alle mie parole, sarete veramente miei discepoli;

32. E conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi.

33. Essi gli risposero: Noi siamo della stirpe d'Abramo, nè mai servimmo a veruno; come dite voi, che noi saremo liberi?

34. Gesù rispose loro: In verità in verità vi dico, che ognuno, che fa peccato, è schiavo del peccato.

35. Or lo schiavo non dimora in casa per sempre, ma il figliuolo vi dimora per sempre.

36. Adunque se il Figliuolo vi libererà, sarete veramente liberi.

37. Io so, che voi siete figliuoli d'Abramo, ma voi cercate d'uccidermi, perchè la mia parola non trova luogo in voi.

38. Io parlo quello, che ho visto in mio Padre; e voi fate quelle cose, che avete veduto in vostro padre.

39. Rispondendo gli dissero: Il nostro padre è Abramo. Disse loro Gesù: Se siete figliuoli d'Abramo, fate l'ope d'Abramo

40. Ma ora voi cercate d'ammazzarmi, io che son un uomo, che v'ho detto la verità, che ho inteso da Dio. Abramo non ha fatto questo.

41. Voi fate l'opere di vostro padre. Essi dunque gli dissero: Noi non siamo già bastardi. Noi abbiamo un padre solo ch'è Iddio.

42. Gesù dunque disse loro: Se Dio fosse vostro padre, certo è, che voi mi amereste, perchè io son uscito da Dio, e son venuto, avvegnachè io non son venuto da me medesimo

desimo, ma egli mi ha mandato.

43. Perchè non conoscete voi il mio linguaggio? Perchè voi non potete soffrire il mio discorso.

44. Voi siete figliuoli del diavolo, e volete fare le sue voglie. Egli è stato micidiale fin dal principio, e non è stato forte nella verità, perchè in lui non è verità. Quando dice la bugia, parla secondo la sua proprietà, perchè egli è bugiardo, e padre della menzogna

45. Se io poi vi dico la verità, voi non mi credete.

46. Chi di voi mi riprenderà d'alcun peccato? Se io vi dico la verità, perchè non mi credete voi?

47. Chi è di Dio, ode le parole di Dio; e però voi non le ascoltate, perchè non siete di Dio.

48. ~~Non diciam noi bene~~ Risposero dunque i Giudei, e gli dissero: Non diciam noi bene, che voi siete Samaritano, e avete il demonio addosso?

49. Gesù rispose: Io non ho il demonio addosso, ma onoro il mio Padre, e voi mi disonorate.

50. Io non ricerco la mia gloria: ci è chi la cerca, e mi fa giustizia.

51. In verità in verità vi dico, se qualcuno osserverà il mio discorso, non vedrà mai la morte.

52. Dissero adunque i Giudei: Ora conosciamo, che voi avete addosso il demonio. Abramo, e i profeti son morti; e voi dite: se qualcuno osserverà il mio discorso, non gusterà la morte in eterno

53. Siete voi forse da più del nostro padre Abramo? ch'è morto, e son morti i profeti. Chi vi fate voi?

54. Gesù rispose: Se io glorifico me stesso, la mia gloria è un nulla. Ci è mio Padre, che mi glorifica, il quale voi dite, ch'è il vostro Dio,

55. E non l'avete conosciuto, ma io l'ho conosciuto; e se io dirò, che io non lo conosco, sarò bugiardo come voi. Ma io lo conosco, e osservo le sue parole.

56. Abramo vostro padre ha agognato di veder il mio giorno. Ei l'ha visto, e se n'è rallegrato.

57. I Giudei dunque gli dissero: Voi non avete ancora cinquant'anni, e avete veduto Abramo?

58. Disse loro Gesù: In verità in verità vi dico, che io son prima, che ci fosse Abramo.

59. Presero dunque le pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose, ed escì del tempio

Capitolo 9.

1. Gesù nel passare vide un uomo cieco dalla nascita.

2. E i suoi discepoli lo interrogarono dicendo: Maestro, chi peccò egli, o i suoi genitori, onde sia nato cieco?

3. Gesù rispose: Nè questi peccò, nè i suoi genitori, ma è, perchè compariscano in lui l'opere di Dio.

4. A me fa di mestieri far l'opre di chi m'ha mandato, fin ch'è giorno. Vien la notte, nella quale nessun può operare.

5. Finche son nel Mondo, son la luce del Mondo.

6. Detto ciò sputò in terra, e fece con lo sputo un poco di fango, e distese il fango sopra gli occhi del cieco.

7. E dissegli Vai, e lavati nella piscina di Siloe, che significa Mandato. Andò dunque, e si lavò, e rivenne che vedeva.

8. Per lo che i vicini, e quelli, che lo avevano visto prima ad accattare dicevano: Questi non è egli colui, che stava a sedere, ed accattava? Alcuni dicevano: Egli è desso.

9. Altri dicevano: di no, ma è uno, che lo somiglia. Ma egli diceva: Io son io.

10. Gli dicevano dunque: In che maniera ti si sono aperti gli occhi?

11. Rispose: Quell'uomo, che si chiama Gesù, fece del fango, e lo distese su i miei occhi, e mi disse: Vai alla piscina di Siloe, e lavati; e andai, e mi lavai, e io vego.

12. Gli dissero: Dov'è egli? Rispose: Non lo so.

13. Condussero a' Farisei colui, ch'era stato cieco.

14. Ed era sabato, quando Gesù fece quel fango, e gli aperse gli occhi.

15. Di

15. Di nuovo dunque i Farisei lo interrogavano, in che modo avesse ricuperata la vista. Ed egli disse loro: Mi ha disteso del fango sopra gli occhi: mi son lavato, e ora veggo.
16. Adunque alcuni de' Farisei dicevano: Quest'uomo non vien da Dio, perchè non osserva il sabato. E altri dicevano: Come può un uomo peccatore far questi miracoli? E tra loro era della dissensione.
17. Di nuovo dunque dissero al cieco: Tu, che dici di colui, che t'ha aperti gli occhi? Ed egli rispose: Che egli è un profeta.
18. Non credettero per tanto i Giudei, che colui fosse stato cieco, e poi avesse ricuperato la vista, finchè non ebbero chiamato i genitori dell'illuminato,
19. E gl'interrogarono dicendo: Questi è egli il vostro figliuolo, che voi dite, ch'è nato cieco? Come dunque ora vede egli?
20. Risposero i suoi genitori, e dissero loro: Noi sappiamo, che questi è il nostro figliuolo, e ch'egli è nato cieco
21. Come poi adesso vegga, non lo sappiamo, nè sappiamo chi gli abbia aperti gli occhi. Domandatene a lui. Egli è adulto, ed egli risponda[x] da se

[x] parli

22. I suoi genitori dissero questo, perchè avevan paura de' Giudei, poichè i Giudei avevano decretato già tra loro, che se alcuno confessasse, che Gesù era il Cristo, fosse cacciato dalla sinagoga.
23. Perciò i genitori del cieco dissero: Egli è adulto, domandatene a lui.
24. Chiamarono dunque di nuovo quell'uomo, ch'era stato cieco, e gli dissero: Da' gloria a Dio; noi sappiamo, che quest'uomo è peccatore.
25. Egli dunque rispose loro: Se sia peccatore, io non lo so. Io so una cosa sola; che io era cieco, e adesso veggo.
26. Gli dissero dunque: Che ti fece egli? Come t'aperse gli occhi?
27. Rispose loro: Ve l'ho già detto, e voi l'avete inteso. Perchè lo volete voi sentire un'altra volta? Volete voi forse farvi suoi discepoli?

28. Adunque lo maledissero, e dicendo: Sii tu suo discepolo, che a quanto a noi, noi siamo discepoli di Moisè.

29. Noi sappiamo, che a Moisè parlò Iddio, ma questo non sappiamo donde egli sia.

30. Quell'uomo rispose, è disse loro: In questo sta la maraviglia, che voi non sapete, ed egli m' abbia aperti gli occhi.

31. Or noi sappiamo, che Dio non ascolta i peccatori, ma esaudisce chi è veneratore di Dio, è fa il suo volere.

32. Da che il Mondo è Mondo non si è sentito dire, che uno abbia aperti gli occhi d'un cieco nato.

33. Se questi non venisse da Dio, non poteva far nulla di quel ch'ha fatto

34. Risposero, e dissergli: Tu sei nato ~~tutto~~ involto tutto ne' peccati, e ci vuoi insegnare; e lo cacciaron fuora.

35. Gesù intese, che lo avevan cacciato fuora, e avendolo incontrato, gli disse: Credi tu nel Figliuol di Dio?

36. Egli rispose, e disse: Chi è egli, Signore, perchè io creda in lui?

37. E Gesù gli disse: Tu l'hai pur visto, ed è quello stesso, che parla teco.

38. Ed egli disse: Io credo, Signore, e inginocchiandosi l'adorò

39. E Gesù disse: Io son venuto in questo Mondo a giudicare, a fin che quegli che non veggono, veggano; e quegli che veggono, divengono ciechi.

40. E alcuni Farisei, ch'eran seco, udirono, e gli dissero: Forse siam ciechi anche noi?

41. Gesù disse loro: Se voi foste ciechi, non avreste addosso peccato; ma ora voi dite, che voi vedete, però dura il vostro peccato.

1. In verità, in verità vi dico, chi non entra per la porta nella mandra dlle pecore, ma vi monta da un' altra parte, è un ladro, e un rapace.

2. Ma chi entra per la porta, questi è il pastore delle pecore.

3. A questo il portinaio apre, e le pecore intendono la sua voce, ed' egli chiama per nome le sue pecore, e le cava fuori.

4. E quando ha cavate fuori le sue pecore, va loro avanti, e le pecore lo seguitano, perchè conoscono la sua voce.

5. E non seguitano uno straniero, ma fuggon da lo, perchè non conoscono la voce degli stranieri.

6. Gesù disse loro questa parabola, ma eglino non intesero quello, che loro diceva.

7. Adunque Gesù di nuovo disse loro: In verità, in verità io vi dico, che io sono la porta delle pecore.

8. Tutti quanti son venuti, son ladri, e rapaci, e le pecore non gli hanno ascoltati.

9. Io sono la porta. Se qualcuno entrerà per me, sarà salvo, e entrerà, e escirà, e troverà i pascoli.

10. Il ladro non viene, se non per rubare, per uccidere, e mandare in perdizione. Io son venuto, perchè le pecore abbian la vita, e l'abbiano in abbondanza maggiore.

11. Io sono il buon pastore. Il pastor buono dà la sua vita per le sue pecore.

12. Ma il mercenario, e quello, che non è il pastore, e che le pecore non son sue, vede venire il lupo, e abbandona le pecore, e fugge; e il lupo le rapisce, e disperde le pecore.

13. E il mercenario fugge, perch' egli è mercenario, e a lui non importano le pecore.

14. Io sono il buon pastore, e conosco le mie pecore, e le

mie conoscon me

15. Siccome il mio Padre conosce me, così io conosco il Padre; ed espongo la mia vita per le mie pecore.

16. Ed ho dell'altre pecore, che non sono di questo gregge, e anche quelle mi conviene guidare, e udiranno la mia voce, e si farà una sola mandria, e un sol pastore.

17. Per questo il Padre mi ama, perchè io espongo la mia vita per di nuovo riprenderla.

18. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me medesimo; e ho il potere di deporla; e ho il potere di ripigliarla di nuovo. Questo è il comando, che ho ricevuto da mio Padre.

19. Per q.ti ragionamenti nacque nuova dissensione tra' Giudei.

20. E molti di loro dicevano: Egli ha il demonio addosso: è fuor di senno: perchè gli date retta?

21. Altri dicevano: Queste parole non sono d'uno, che abbia il demonio addosso. Può forse il demonio aprire gli occhi de' ciechi?

22. Si faceva in Gerusalemme la festa della dedicazione; ed era d'inverno.

23. E Gesù passeggiava nel tempio sotto il portico di Salomone.

24. I Giudei dunque gli si messero intorno, e gli dicevano: Fin a quanto terrete voi sospeso il nostro spirito? Se voi siete il Cristo, diteceIo apertamente.

25. Gesù rispose loro: Io vi parlo, e voi non mi credete. L'opere, che io fo in nome del mio Padre, queste fanno testimonianza di me.

26. Ma voi non credete, perchè non siete mie pecorelle.

27. Le mie pecore intendono la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguitano;

28. Ed io do loro la vita eterna, e non periranno in eterno, e nessuno le rapirà dalle mie mani.

29. Quelche mi ha dato mio Padre, è più grande di tutte le cose

le cose, e nessuno lo può rapire dalle mani di mio Padre.

30. Jo, e il Padre siamo una stessa cosa.

31. Presero dunque i Giudei le pietre per lapidarlo.

32. Gesù rispose loro: Io vi ho fatto vedere molte opere del mio Padre, per quale di queste opere mi volete voi lapidare?

33. I Giudei gli risposero: Noi non vi lapidiamo per nessuna di queste opere buone, ma per la bestemmia, e perchè voi, che siete uomo, vi fate Dio.

34. Rispose loro Gesù: Non è egli scritto nella vostra Legge: Io ho detto, che voi siete Dei?

35. Se essa chiama Dei coloro, a' quali è stata indirizzata la parola di Dio, e la Scittura non può annullarsi,

36. Perchè dite voi, che ho bestemmiato dicendo: Jo son il Figliuolo di Dio, avendomi il mio Padre santificato, e mandato nel Mondo?

37. Se io non fo l'opere di mio Padre, non ~~mi~~ vogliate credetemi.

38. Ma se io le fo, e non mi volete tuttavia credere, credete all'opere, a fin di conoscere, e di credere, che il Padre è in me, e io sono nel Padre.

39. Cercavan dunque di prenderlo, ma egli scappò dalle lor mani,

40. E se n' andò di là dal Giordano in quel luogo, dove Giovanni stava da prima a battezzare, e si fermò lì,

41. E molti vennero da lui, e dicevano: Giovanni non ha fatto miracolo nessuno;

42. E tutte le cose, che Giovanni ha detto di lui, ~~si verificarono~~ erano vere. E molti crederono in lui

Capitolo 11.

1. C'era un certo Lazzaro di Betania ~~ammalato, castello~~ castello di Maria, e di Marta sua sorella, il quale era ammalato.

2. E Maria era quella, che unse il Signore con l'unguento, e gli rasciugò i piedi co' suoi capelli, e Lazzaro, ch'era ammalato, era suo fratello.

3. Le sue sorelle dunque mandarono da Gesù dicendo: Signore quegli, che voi amate, è infermo.

4. E Gesù sentendo ciò disse loro: Questa malattia non è mortale, ma è per la gloria di Dio, perchè sia glorificato il figliuolo di Dio per mezzo di essa.

5. Or Gesù amava Marta, e la sua sorella Maria, e Lazzaro.

6. Quando dunque sentì, ch'era ammalato, si trattenne per anco due giorni nello stesso luogo.

7. Dopo qste cose disse a' suoi discepoli: Andiamo di nuovo nella Giudea.

8. I discepoli gli dissero: Maestro, i Giudei poco fa cercavano di lapidarvi, e voi un'altra volta volete andar là?

9. Gesù rispose: L'ore del giorno non son elleno dodici? Chi cammina di giorno, non inciampa, perchè vede la luce di qsto Mondo

10. Ma se camminerà di notte, inciampa, perchè non ha lume.

11. Disse queste cose, e dopo disse loro quest'altre: Il nostro amico Lazzaro dorme, ma vado a svegliarlo dal sonno.

12. I suoi discepoli dunque gli risposero: Signore, se egli dorme, sarà in salvo.

13. Ma Gesù aveva parlato della sua morte, ed essi pensarono, che avesse detto di quel dormire, che si chiama sonno.

14. Allora ~~Gesù~~ dunque Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto.

15. E ne ho piacere per amor vostro, ^ acciocchè crediate. Ma andiamo a trovarlo.

^ di non vi esser trovato presente

16. Disse dunque Tommaso, detto Didimo, a' suoi condiscepoli: Andiamo anche noi, e muoiamo con lui.

17. Venne dunque Gesù, e trovò, che già da quattro giorni era in sepoltura.

18. Ed essendo Betania vicino a Gerusalemme circa a quindici stadii

19. Molti Giudei eran venuti da Marta, e da Maria per consolarle a cagion del suo fratello.

20. Marta dunque, quando sentì, che Gesù veniva gli andò incontro, e Maria rimase in casa a sedere.

21. Disse dunque Marta a Gesù: Signore, se voi foste stato quì, il mio fratello non sarebbe morto.

22. Ma ancora io so, che qualunque cosa voi domanderete a Dio, Iddio ve la concederà.

23. Gesù le disse: Il tuo fratello risusciterà.

24. Marta gli rispose: Io so, che risusciterà nella resurrezione dell giorno estremo.

25. Gesù le disse: Io sono la resurrezione, e la vita, chi crede in me, quantunque sia morto, viverà.

26. E chiunque vive, e crede in me, non morrà in eterno. Credi tu questo?

27. Ella gli disse: Sì, Signore, io credetti, che voi foste il Cristo figliuolo di Dio vivo, che sei venuto in q(ues)to Mondo.

28. E avendo detto queste cose, se n'andò, e chiamò sotto voce la sua sorella Maria, dicendo: Ci è il Maestro, che ti chiama.

29. Ella tosto che intese ciò, alzossi presto, e andò da lui.

30. Poichè Gesù non era per anco entrato nel castello, ma stava ancora in quel luogo, dove Marta gli era andata incontro.

31. I Giudei dunque, ch'erano in casa con lei, e la consolavano, ~~vedendo~~ avendo visto, che Maria s'era presto alzata, ed escita fuori, la seguitarono dicendo: Ella va al sepolcro per pianger là.

32. Maria dunque essendo arrivata, dov'era Gesù, vedendolo, gli si gettò a' piedi, e gli disse: Signore, se voi foste stato quì, il mio fratello non sarebbe morto.

33. Gesù dunque quando la vide piangere, e i Giudei ch'eran venuti con lei, piangere anch'essi, fremè nel suo spirito, e si turbò egli medesimo,

34. E disse loro: Dove l'avete voi collocato? Gli dissero: Signore, venite, e vedete.

35. E Gesù piangè.

36. E i Giudei dissero tra loro: Vedete in che maniera l'amava!

37. Alcuni di loro dissero: Non poteva costui, che aprì gli occhi del cieco nato, far che questo non morisse?

38. Gesù dunque di nuovo fremendo in se stesso, andò al sepolcro. Questo era una grotta, e v'era posto sopra una pietra.

39. Gesù disse: Levate via la pietra. Marta sorella del morto gli disse: Signore, già egli puzza, perchè son quattro giorni, ch'ei fu sotterrato.

40. Non ti dissi io, rispose Gesù, che se tu crederai, vedrai la gloria di Dio?

41. Tolsero via dunque la lapida, e Gesù alzati in alto gli occhi, disse: Padre, io vi ringrazio, che voi mi avete ascoltato.

42. Io sapeva, che voi sempre m'ascoltate, ma l'ho detto per amor del popolo, che mi sta intorno, acciocchè creda, che voi mi avete mandato.

43. E avendo detto queste cose, chiamò ad alta voce: Lazzaro vien fuori.

44. E subito quegli, ch'era morto, venne fuori, ~~lega~~ aven ~~to~~ do i piedi, e ~~con~~ le mani legate con le fasce, e la sua faccia era legata con un fazzoletto. Gesù disse loro: Scioglietelo, e lasciatelo andare.

45. Molti dunque de' Giudei, ch'erano venuti da Maria, e da Marta, e avevan visto quelche Gesù aveva fatto, credettero in lui.

46. Ma alcuni di loro se ne andarono da' Farisei e dissero loro ciò che aveva fatto Gesù.

47. I principi dunque de' sacerdoti, e i Farisei radunarono il consiglio, e dicevano: Che facciam noi? perchè quest'uomo fa molti miracoli.

48. Se noi lo lasciamo andar così, tutti crederanno in lui, e verranno i Romani, ed estermineranno la nostra città, e la nazione.

49. Ma uno di loro chiamato Caifasso, essendo ~~in quel~~ il sommo sacerdote di quell'anno, disse loro: Voi non

sapete

sapete nulla;

50. Nè considerate, che vi torna conto, che un sol uomo pel popolo, e non perisca tutta la nazione.

51. E non disse questo di suo, ma essendo sommo sacerdote di quell'anno, profetizzò, che Gesù era per morire per la sua nazione.

52. E non solamente per la nazione, ma per radunare i figliuoli di Dio, ch'erano dispersi.

53. Da quel giorno dunque pensarono di ~~ammazzar~~ farlo morire.

54. Perciò Gesù non si lasciava più vedere in pubblico tra i Giudei, ma se n'andò in una contrada vicino al deserto in una città, che si chiama Efrem, e quivi stava co' suoi discepoli.

55. Era vicina la pasqua de' Giudei, e molti di quel paese andarono a Gerusalemme avanti la pasqua, per santificarsi.

56. Cercavano dunque Gesù, e parlavano tra loro stando nel tempio, dicendo: Perchè credete voi, che egli non sia venuto a questa festa? perchè i principi de' sacerdoti, e i Farisei avevano dato ordine, che se qualcuno avesse saputo, dove ei fosse, lo avvisasse, per prenderlo.

Capitolo 12.

1. Sei giorni dunque avanti la pasqua Gesù venne a Betania, dove era morto Lazzaro, che Gesù risuscitò.

2. E quivi gli fecero una cena, e Marta serviva, e Lazzaro era uno de' commensali con esso lui.

3. Maria dunque prese una libbra d'unguento di nardo vero, e prezioso, e unse i piedi di Gesù, e rasciugògli i piedi co' suoi capelli, e la casa si riempì dell'odore di quell'unguento.

4. Disse dunque uno de' suoi discepoli, cioè Giuda Iscariote, che era per tradirlo:

6. Disse ciò, non perchè avesse la cura de' poveri, ma perchè era ladro, e tenendo la borsa, egli portava seco quel che vi si metteva.

5. Perchè non è egli stato venduto questo unguento trecento danari, e datigli a' poveri?

7. Ma Gesù disse: Lasciatela fare, perchè ella lo serbi pel giorno della mia sepoltura.

8. Poichè avrete sempre i poveri con voi, ma non avrete sempre me.

9. Adunque una gran turba di Giudei seppe, che Gesù era lì; e vi vennero non solo per Gesù, ma anco per veder Lazzaro; ch'egli aveva risuscitato da morte.

10. E i principi de' sacerdoti pensarono d'ammazzare anche Lazzaro,

11. Perchè molti tra' Giudei si ritiravano da loro per amor suo, e credevano in Gesù.

12. E il giorno dopo una gran turba, ch'era venuta alla festa, avendo sentito dire, che Gesù veniva in Gerosolima,

13. Presero de' rami di palme, e gli andarono incontro e gridavano: Salute, e gloria, benedetto il re d'Isdraelle, che viene nel nome del Signore.

14. E Gesù trovò un asinello, e vi montò su, come è scritto:

15. Non abbi timore, figliuola di Sion; ecco il tuo re viene sopra un puledro d'un'asina.

16. I suoi discepoli da prima non intesero queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, allora si ricordarono, che queste cose erano state scritte di lui, e che essi gliele avevan fatte.

17. Adunque la moltitudine, ch'era con esso lui, quando chiamò Lazzaro dal monumento, e lo risuscitò da morte, gli rendeva testimonianza;

18. E per questo la turba gli andò incontro, perchè aveva sentito dire, ch'egli aveva fatto questo miracolo.

19. I Farisei dunque dissero tra loro: Vedete, che non si guadagna nulla; ecco che tutto il Mondo lo seguita.

20.

20. E v'erano alcuni Gentili di quelli, ch'erano venuti per adorare nel giorno festivo.

21. Questi dunque s'accostarono a Filippo, ch'era di Betsaida della Galilea, e lo pregavano dicendo: Signore, noi vorremmo vedere Gesù.

22. Venne Filippo, e lo disse ad Andrea; e Andrea e Filippo lo dissero dipoi a Gesù.

23. E Gesù rispose loro dicendo: È venuto l'ora di glorificare il Figliuolo dell'uomo.

24. In verità in verità vi dico, se il granello del frumento caduto in terra non muore, rimane egli solo, ma se egli morrà, fa molto frutto.

25. Chi ama la sua vita, la perderà, e chi odia la sua vita in questo Mondo, la conserva per la vita eterna.

26. Se qualcuno mi serve, mi seguiti, e dove son io, quivi sarà anche il mio servo. Se qualcuno mi servirà, il mio Padre l'onorerà.

27. Adesso la mia anima è turbata. E che dirò io? Padre, liberatemi da quest'ora, ma per questo son venuto in qst'ora.

28. Padre glorifica il tuo nome. Venne dunque una voce dal cielo: Jo l'ho glorificato, e di nuovo lo glorificherò.

29. Il popolo dunque, che stava lì, e che aveva sentito, diceva, ch'era stato un tuono. Altri dicevano: Un angiolo gli ha parlato.

30. Gesù rispose, e disse: Questa voce non è venuta per me, ma per amor vostro.

31. Adesso si giudica il Mondo: adesso il principe di questo Mondo sarà cacciato fuori.

32. Ed io se sarò alzato da terra, tirerò tutto a me.

33. E diceva questo significando di che morte era per morire.

34. La turba gli rispose: Noi abbiamo inteso dalla Legge, che il Cristo dee durare in eterno. E come dite

voi, che fa di mestieri, che il Figliuol dell' uomo sia alzato in alto? Chi è questo Figliuolo dell' uomo?

35. Gesù dunque disse loro: Per un altro poco il lume è con voi. Camminate mentre avete il lume, perchè non vi sorprendano le tenebre, che chi cammina all'oscuro non sa, dove egli si vada.

36. Mentre avete la luce, credete nella luce, acciocchè siate figliuoli della luce. Gesù disse queste cose, e se n' andò, e si nascose da loro.

37. E avendo fatti tanti miracoli alla loro presenza, tuttavia non credevano in lui;

38. Perchè s' adempisse il detto d' Isaia profeta, che disse: Signore, chi credette alle parole udite da noi? e a chi è stato rivelato il braccio del Signore?

39. Per questo non potevan credere, perchè Isaia disse ancora:

40. Accieco gli occhi loro, e indurò il suo cuore, perchè non veggano con gli occhi, e non intendano col cuore, e convertansi, e io gli risani.

41. Isaia disse questo, quando vide la sua gloria, e parlò di Lui.

42. Tuttavia anche molti de' principali crederono in lui, ma per causa de' Farisei non lo confessavano, per non esser cacciati dalla sinagoga.

43. Poichè amarono più la gloria degli uomini, che la gloria di Dio.

44. E Gesù gridò, e disse: Chi crede in me, non crede in me, ma in quello, che m' ha mandato.

45. E chi vede me, vede colui, che mi mandò

46. Venni nel Mondo, io che son la luce, perchè ognuno, che crede in me, non istia nelle tenebre.

47. E se alcuno udirà le mie parole, e non le custodirà, io non lo giudico, perchè non son venuto a giudicare il Mondo, ma per salvare il Mondo.

48. Chi mi disprezza, e non riceve le mie parole ha chi lo giudicherà. La parola, che io ho predicato, quella lo giudicherà nel giorno ultimo;

49. Perchè io non ho parlato da me medesimo, ma il Padre, che mi ha mandato, mi ha dato l'ordine di quello, che debbo dire, e che cosa debbo parlare.

50. E so, che il suo ordine è la vita eterna. Quello dunque, che io dico, lo dico secondo che mi ha ordinato mio Padre.

Capitolo. 13.

1. Avanti la festa di pasqua, sapendo Gesù, che era venuta la sua ora di passare da questo Mondo al suo Padre, avendo amato i suoi, ch'erano nel Mondo, egli gli amò fino alla fine.

2. E finita la cena, avendo il demonio messo in cuore a Giuda di Simone Iscariote di tradirlo,

3. Sapendo Gesù, che il Padre aveva messo nelle sue mani tutte le cose, e ch'era escito da Dio, e a Dio se ne tornava,

4. S'alzò dalla cena, e depose i suoi abiti, e preso uno sciugatoio, se lo cinse,

5. Dipoi messe l'acqua in un catino, e cominciò a lavare i piedi de' discepoli, e a rasciugargli con lo sciugatoio, col quale s'era cinto.

6. Venne dunque a Simon Pietro. e Pietro gli disse: Signore, voi [lavarmi] mi volete lavare i piedi?

7. Gesù rispose, e dissegli: Ora tu non sai quel ch'io fo, ma lo saprai poi.

8. Pietro gli disse: Voi non mi laverete i piedi in eterno. Gesù gli rispose: Se io non ti laverò, non avrai parte meco.

9. Simon Pietro gli disse: Signore, non solamente i miei piedi, ma anche le mani, e il capo.

10. Gesù gli disse: Chi è già lavato, non ha bisogno, se non che se gli lavarsi i piedi, ma è tutto pulito, e voi siete puliti, ma non tutti.

11. Poichè sapeva chi era quegli che lo tradirebbe, e perciò disse: Non siete tutti puliti.

12. Dopo aver dunque lavati loro i piedi, riprese i suoi abiti, e messosi di nuovo a tavola disse loro: Sapete voi quel che io vi ho fatto?

13. Voi mi chiamate Maestro, e Signore, e dite bene, perchè io son tale.

14. Se io dunque Signore, e maestro, v'ho lavato i piedi, voi dovete l'un l'altro lavarvi i piedi.

15. Poichè io v'ho dato l'esempio, acciocchè come ho fatto a voi, voi ancora facciate così.

16. In verità, in verità vi dico, non è il servo maggior del suo padrone, nè l'inviato è da più di chi lo inviò.

17. Se voi sapete queste cose, sarete beati, se le metterete in pratica

18. Non dico ciò di tutti voi. Io so quegli, che ho eletti, ma perchè s'adempia la Scrittura, che dice: Chi mangia meco il pane, alzerà il suo calcagno contro di me.

19. Ve lo dico ora, avanti che ciò avvenga, acciocchè quando succederà, crediate chi io sono.

20. In verità, in verità vi dico, chiunque accoglie chi sarà mandato da me, accoglie me, e chi accoglie me, accoglie colui, che m'ha mandato

21. Avendo Gesù detto queste cose, turbò il suo spirito, e si protestò, e disse: In verità, in verità vi dico, che uno di voi mi tradirà.

22. Si guardavano dunque i discepoli l'un l'altro, dubitando di chi egli parlasse.

23. Uno de' suoi discepoli, che era amato da Gesù, gli riposava in seno.

24. Simon Pietro dunque gli fece cenno, e dissegli: Chi è quegli, del quale parla Gesù?

25. Per lo che egli riposando sopra il petto di Gesù, gli disse:

Signore

Signore, chi è egli?

26. Gesù rispose: È quegli, a cui io porgerò il pane intinto. E avendo intinto il pane lo diede a Giuda di Simone Iscarite.

27. E dopo il boccone, entrò in lui Satanasso, e Gesù gli disse: Fa' presto quel che tu fai.

28. Nessuno de' commensali capì, perchè gli avesse detto questo.

29. Poichè alcuni credevano, che avendo Giuda la borsa, Gesù gli avesse detto: Compra quel che ci bisogna per la festa, o che desse qualcosa a' poveri.

30. Quando dunque ebbe preso il boccone, subito se n'escì, ed era di notte.

31. Essendosene dunque escito Gesù disse: Adesso è glorificato il Figliuolo dell'uomo, e Dio è glorificato in lui.

32. Se Dio è glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà in lui medesimo, e lo glorificherà quanto prima.

33. Figliuolini un altro poco di tempo starò con voi. Voi mi cercherete e come io dissi a' Giudei, dove io vo, voi non potete venire; e ora lo dico a voi.

34. Io vi do un precetto nuovo, che voi vi amiate scambievolmente, e come amai voi, così anche voi v'amiate l'un l'altro.

35. In questo tutti conosceranno, che voi siete miei discepoli, se voi avrete dell'amore tra voi.

36. Simon Pietro gli disse: Signore, dove andate voi? Gesù rispose: Dove io vado, tu non mi puoi seguitare adesso, ma mi seguiterai dipoi.

37. Pietro gli disse: Perchè non vi poss'io seguitare adesso? Io darò la mia vita per voi.

38. Gesù gli rispose: Tu spenderai la tua vita per me? In verità, in verità ti dico, che non canterà il gallo, che tu non m'abbi negato tre volte.

Capitolo 14.

1. Non si turbi il vostro cuore. Credete in Dio, e credete anche in me.

2. In casa di mio Padre sono molte stanze. Se non fosse così, ve l'avrei detto, perchè io vo a preparavi il luogo.

3. E dopo essermene andato, e avervi preparato il luogo, di nuovo verrò, e vi riceverò appresso di me, acciocchè dove son io, siate anche voi.

4. Voi sapete dove io vo, e sapete la strada.

5. Tommaso gli disse: Signore, noi non sappiamo, dove andiate, e come possiamo noi sapere la strada?

6. Gesù gli disse: Io sono la via, e la verità, e la vita. Nessuno viene al Padre, se non per me.

7. Se voi m'aveste conosciuto, avreste senza fallo conosciuto anche il mio Padre; e tra poco lo conoscerete, e lo avete veduto.

8. Filippo gli disse: Mostrateci il Padre, e tanto ci basta.

9. Gesù gli disse: È tanto tempo, ch'io son con esso voi, e non mi avete conosciuto? Filippo chi vede me, vede eziandio mio Padre. Come dii tu; Mostrateci vostro Padre?

10. Non credi tu, che io sono nel Padre, e il Padre è in me?

Le parole, ch'io vi dico, non le dico da per me; ma il Padre stando in me fa queste opere.

11. Che non credete, che io sono nel Padre, e il Padre è in me? Almeno credetelo dall'opere stesse.

12. In verità in verità vi dico, che chi crede in me, anch'egli farà l'opere, ch'io fo, e le farà maggiori di esse, perchè io vado dal Padre.

13. E qualunque cosa voi chiederete al Padre a nome mio, io lo farò, perchè sia glorificato il Padre nel Figliuolo.

14. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò.

15. Se mi amate, osservate i miei comandamenti.

16. E io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore, perchè egli stia ~~p~~ sempre con voi.

17. Egli è spirito di verità, che il Mondo non può ricevere, perchè egli non lo vede, nè lo conosce. Ma voi lo conoscete, poichè egli dimorerà con esso voi, e sarà dentro di voi.

18. Io non vi lascerò orfani; ma verrò da voi.

19. Ci è un altro poco di tempo, e dopo il Mondo non mi vedrà più; ma voi mi vedrete, perchè io vivo, e voi vivete.

20. In quel giorno voi conoscerete, che io sono in mio Padre, e voi in me, e io in voi.

21. Chi ha i miei precetti, e gli osserva, questi è quegli, che mi ama; e chi mi ama, sarà amato da mio Padre, e io l'amerò, e io me gli manifesterò.

22. Giuda, non l'Iscariote, gli disse: Signore, che cosa è ~~[illegible]~~ accaduta, che voi ~~[illegible]~~ volete manifestarvi a noi, e non al Mondo?

23. Gesù rispose, e gli disse: Se qualcuno m'ama osserverà le mie parole, e il mio Padre lo amerà, e noi anderemo a lui, e appresso a lui faremo dimora.

24. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e le parole, che avete udite non son mie, ma del Padre, che mi ha mandato.

25. Io v'ho detto queste cose stando con voi.

26. Ma il Consolatore, cioè lo Spirito santo, che il Padre manderà in nome mio, v'insegnerà tutte le cose, e vi suggerirà tutte le cose, che io v'ho dette

27. Io vi lascio la pace, e ve la do, non come la dà; Il vostro cuore non si sturbi, nè si spaventi.

28. Voi avete sentito, che io vi ho detto: Io me ne vado, e torno a voi. Se voi mi amaste, certo è, che voi vi rallegrereste, perchè vo dal Padre, stante che il Padre è maggiore di me.

29. E io ve lo dico ora, ~~perchè quando~~ prima che ciò segua, perchè quando sarà seguito, voi crediate.

30. Io non vi parlerò più lungamente, poichè viene il principe di questo Mondo, e in me non ha cosa alcuna di suo.

31. Ma perchè il Mondo conosca, che io amo il Padre, e io opero secondo il comandamento fattomi dal Padre. Alzatevi; partiamci di qui.

Capitolo 15.

1. Io sono la vite vera, e il mio Padre è il vignaiuolo.

2. Egli reciderà ogni tralcio, che non produrrà da me frutto, e rinetterà tutti quegli, che fanno frutto, perchè faccia più frutto.

3. Già voi siete rinettati, per mezzo de' sermoni, ch' io v' ho fatti.

4. State in me, e io in voi. Siccome il tralcio non può far frutto da se stesso, se non istà attaccato alla vite, così nè pur voi, se non dimorerete in me.

5. Io sono la vite, e voi i tralci. Chi sta in me, e in chi io sto, produce molto frutto, perchè senza di me non potete fare cosa alcuna.

6. Chi non istarà in me, sarà gettato via, come un sarmento, e si seccherà, e sarà raccolto, e gettato.

e gettato nel fuoco ad ardere.

7. Se dimorerete in me, e le mie parole dimoreranno in voi, chiederete tutto quel che vorrete, e vi sarà conceduto.

8. In questo sarà glorificato il mio Padre nel far voi molto frutto, e nell'essere fatti miei discepoli.

9. Come il Padre mi ha amato, così io ho amato voi. State forti nel mio amore.

10. Se voi osserverete i miei precetti, starete forti nel mio amore; siccome anch'io ho osservato i precetti del mio Padre, e sto fermo nel suo amore.

11. Io v' ho detto queste cose, perchè la mia allegrezza dimori in voi, e la vostra allegrezza sia completa.

12. Questo è il mio precetto, che voi v'amiate scambievolmente, come io ho amato voi.

13. Nessuno ha maggior amore di questo, che dare la sua vita per gli suoi amici.

14. Voi sarete miei amici, se farete quello, che vi comando.

15. Non vi chiamerò da qui avanti servitori, perchè il servo non sa quel che fa il suo padrone. Ma io vi ho chiamati amici, perchè vi ho notificato tutto quello, che ho udito da mio Padre.

16. Voi non avete eletto me, ma io ho eletto voi, e vi ho destinati ad andare, e produrre frutto, e far che il vostro frutto sia permanente, che vi sia conceduto qualunque cosa domanderete al Padre in nome mio.

17. Io vi comando, che vi amiate scambievolmente.

18. Se il Mondo vi odia, sappiate, che prima di voi egli ha odiato me.

19. Se voi fosse stati del Mondo, il Mondo avrebbe amato quel ch' era suo, ma perchè non siete del Mondo, ma io v' ho scelti di mezzo al Mondo, perciò il Mondo v' odia.

20. Ricordatevi del sermone, che vi ho fatto. Non ci è servo, che sia maggiore del suo padrone. Se eglino hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi: se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra.

21. Ma vi faranno tutte queste cose a cagion del mio nome, perchè non conoscono chi m' ha mandato.

22. Se io non fossi venuto, e non avessi loro parlato, sarebbero senza peccato, ma ora non hanno scusa del loro peccato.

23. Chi odia me, odia anche il mio Padre.

24. Se io non avessi fatto loro l'opere, che nessun altro ha fatte, non avrebbero peccati; ma ora egli hanno e visto, e udito e me, e il mio Padre.

25. Ma perchè s' adempia la parola, ch' è scritta nella loro Legge: Egli m' hanno odiato senza motivo alcuno.

26. Ma quando sarà venuto il Consolatore, spirito di verità, che io vi manderò dal Padre, e che procede dal Padre, egli farà testimonianza di me

27. E voi ancora farete testimonianza, perchè fin da principio siete stati meco.

Capitolo 16.

1. Vi ho detto queste cose, perchè non vi scandalizziate

2. Vi scacceranno dalle sinagoghe; ma vien l'ora, che chiunque v' ucciderà, reputerà di fare ossequio a Dio.

3. E vi

3. E vi faranno tutto questo, perchè non conoscono nè il mio Padre, nè me.
4. Ma vi ho detto queste cose, perchè quando verrà la il tempo loro, vi ricordiate, che io ve l'ho predette.
5. E non vi dissi queste cose da principio, perchè io era con voi; ma ora me ne vado da quello che mi mandò, e nessuno di voi mi domanda, dove io vada.
6. Ma perchè io vi ho detto queste cose, il vostro cuore si è ripieno di mestizia.
7. Ma io vi dico la verità: A voi torna conto, che io me ne vada perchè se io non me n'anderò, il consolatore non verrà a voi; ma se me n'anderò, ve lo manderò.
8. E quando egli sarà venuto, convincerà il Mondo di peccato, e circa la giustizia, e il giudizio.
9. Circa al peccato, perchè non hanno creduto in me
10. Circa alla giustizia poi, perchè io vo dal padre, e voi non mi vedrete più.
11. Circa al giudizio, perchè il principe di questo Mondo è

7442

stato già giudicato.

12. Io ho da dirvi ancora molte cose ma voi per adesso non le potete veggere.

13. Ma quando sarà venuto quello spirito di verità, ogni verità vi sarà da lui insegnata; poichè non parlerà da se stesso, ma dirà quel che egli ha sentito, e vi annunzierà le cose, che hanno ad accadere.

14. Egli mi glorificherà, perchè egli riceverà del mio, e ve lo annunzierà.

15. Tutte le cose, che ha mio padre, son mie; perciò vi ho detto, che riceverà del mio, e ve lo annunzierà.

16. Ci è un altro poco, e poi non mi vedrete, e di nuovo dopo un poco mi vedrete, perchè vo dal padre.

17. Dissero dunque tra loro alcuni de' discepoli: Che cosa è questa, chè egli ci dice: Ci è ancora un poco, e poi non mi vedrete, e di nuovo dopo un poco mi vedrete, perchè vo

dal mio

da mio Padre.

18. Dicevan dunque: che cosa vuol dire questo poco, ch'egli dice? Noi non intendiamo quel, che voglia dire.

19. Ma Gesù conobbe, che lo volevano interrogare, e disse loro: Voi questionate tra voi sopra quello, ch'io ho detto: Ancora un poco, e poi non mi vedrete; e di nuovo dopo un poco, e voi mi rivedrete.

20. In verità, in verità vi dico, che voi gemerete, e piangerete, e il Mondo goderà. Voi vi attristerete, ma la vostra tristezza si convertirà in gioja.

21. La donna, quando partorisce, si attrista, perchè viene la sua ora. Ma quando ha partorito un figliuolo, non si ricorda più del suo male per l'allegrezza, che è nato un uomo nel Mondo.

22. Anche voi dunque siete nell' afflizione, per dir vero, ma di nuovo vi vedrò, e il vostro cuore goderà, e nessuno vi toglierà la vostra allegrezza.

23. Ed in quel giorno non m'interrogherete più di niente. In verità, in verità vi dico, che se voi domanderete al padre qualche cosa a nome mio, ve la darà.

24. Finora non avete chiesto niente a nome mio. Chiedete, e riceverete, acciochè la vostra allegrezza sia compiuta.

25. Io vi ho detto queste cose per parabole. E' venuta l'ora ch' io non vi parli più in parabole, ma vi parlerò apertamente di mio padre.

26. In quel giorno Voi pregherete in nome mio, e io non vi dico, che io pregherò il padre per voi;

27. Perchè mio padre stesso vi

ama

ama, perchè voi amaste me, e credeste, che io son' uscito da Dio.

28. Io son' uscito dal padre, e venuto nel Mondo: Adesso lascio il Mondo, e di nuovo vo al padre.

29. I suoi discepoli gli dissero: Ecco, che ora voi parlate apertamente, e non dite alcuna parabola.

30 Ora sappiamo, che voi sapete tutto, e non bisogna, che alcuno vi interroghi: Da questo crediamo, che siete uscito da Dio.

31. Gesù rispose loro: Ora voi credete

32. Ecco, che viene l'ora, ed è già venuta, che ciascuno per la parte sua sarà disperso, e mi lascerete solo ma io non son solo, perchè il padre è meco.

33. Io vi ho dette queste cose, perchè troviate la pace in me. Voi avrete nel Mondo de' travagli, ma fatevi anim

io ho vinto il Mondo.

Capitolo 17.

1. Gesù disse queste cose, e alzati gli occhi al Cielo, soggiunse: Padre è venuta l'ora, glorificate il vostro figliuolo, e il vostro figliuolo glorificherà voi;

2. Siccome voi gli avete dato il potere sopra tutti gli uomini, perchè egli dia la vita eterna a tutti quelli, che voi gli avete dato.

3. E questa è la vita eterna, che conoscano voi, Dio vero solo, e Gesù Cristo, che avete mandato.

4. Io vi ho glorificato sopra la terra, e ho terminata l'opera, che mi avete dato a fare.

5. Adesso, Padre, glorificate me in voi stesso, con quella gloria, che io ho avuto in voi prima, che fosse il Mondo.

6. Io ho manifestato il vostro no=

me agli uomini, che tratti dal Mondo, mi avete dato. Eran vostri, e gli avete dati a me, ed eglino hanno osservata la vostra parola.

7. Adesso conoscono, che tutte le cose, che mi avete date, vengono da voi;

8. Perchè io ho dato loro quelle parole, che voi deste a me, ed essi le ricevevono, e hanno conosciuto veramente, che io son' escito da voi; e hanno creduto, che voi mi avete mandato.

9. Io prego per loro. Non prego pel Mondo, ma per quelli, che mi avete dati, perchè son vostri:

10. E tutte le mie cose son vostre e tutte le vostre son mie, e io sono stato glorificato in esse.

11. E già io non son più nel Mondo, ma essi sono nel Mondo, e io vengo a voi. Padre santo, conservate nel nome vostro quelli, che mi

avete dati, perchè sieno tutt'uno come noi:

12. Quando io era con loro, io gli conservava nel nome vostro. Io ho custodito quelli, che mi avete dati, e nessuno di loro si è perduto, se non il figliuolo della perdizione, perchè si adempisse la Scrittura.

13. E ora vengo a voi, e dico queste cose nel Mondo, perchè abbiano in loro stessi la mia allegrezza completa.

14. Io ho predicato loro la vostra parola, e il Mondo gli ha odiati, perchè non sono del Mondo; siccome del Mondo non sono nè pur io.

15. Non vi prego a levargli dal Mondo, ma a guardargli dal male.

16 Essi non son del Mondo, come anch' io non son del Mondo.

17. Santificategli nella verità. La vostra parola è la verità stessa.

18. Siccome voi mi avete mandato nel

nel Mondo, ~~anch'~~ io ho manda-
to nel Mondo anche loro;

19. E per loro io santifico me
stesso, perchè anch'essi
sieno santificati nella ve-
rità; ~~[illegible]~~

20. E non prego solamente per
loro, ma anche per quelli,
che son per credere in me
per le loro parole.

21. A fin che tutti sieno tutti
uno, siccome voi, Padre, sie-
te in me, e io in voi; ed
anch'essi sieno uno in noi;
e il Mondo creda, che voi
mi avete mandato.

22. Ed io ho dati loro quella
gloria, che voi mi deste
perchè sieno una cosa
sola, come noi sieno una
sol cosa.

23. Io sono in loro, e voi in
me, perchè sieno consu-
mati nell'unità, e cono-
sca il Mondo, che voi mi
avete mandato, e gli ave-

te amati; come avete amato me.

14. Padre, io voglio, che dove son io, vi siano ancora meco quelli, che mi avete dato, perchè veggano la mia gloria, che mi deste, stante che mi avete amato avanti la creazione del Mondo.

15. Padre giusto, il Mondo non vi ha conosciuto, ma io vi ho conosciuto, e questi hanno conosciuto, che voi mi avete mandato

16. Io ho fatto loro noto il vostro nome, e glielo farò conoscere, perchè l'amore, col quale mi avete amato, sia in loro, ed io pure sia in essi.

Capitolo 18.

1. Avendo dette queste cose, se n'andò co' suoi discepoli di là dal torrente Cedron, dov'era un orto, nel quale entrò egli, e i suoi discepoli.

2. E Giuda, che lo tradiva, anche egli sapeva questo luogo perchè spesso Gesù vi si radunava co' suoi discepoli.

3. Giuda dunque avendo preso una squadra, e de' ministri da' Pontefici, e da' Farisei venne là con lanterne, e fiaccole, e armi.

4. Gesù dunque sapendo tutte le cose, che gli dovevano sopravvenire si fece avanti, e disse loro: Chi cercate voi?

5. Gli risposero: Gesù Nazzareno. Gesù disse loro: Son io. E Giuda, che lo tradiva era con loro.

6. Quando dunque disse loro: Son io, andarono all' indietro, e caddero in terra.

7. Di nuovo dunque domandò loro: Chi cercate voi? ed eglino dissero: Gesù Nazzareno.

8. Gesù rispose: Vi ho detto chi io son' io. Se dunque cercate me, lasciate an-

dare costoro;

9. Perchè si adempisse la parola, che aveva detto: Io non ho perduto nessuno di quegli, che voi mi aveste dato.

10. Simon Piero dunque avendo la spada, la trasse fuori, e percosse un servo del sommo Pontefice, e taglioli l'orecchio destro. Quel tal servo aveva nome Malco.

11. Disse dunque Gesù a Piero: Rimetti la tua spada nella guaina. Non beverò il calice, che mio padre mi ha dato?

12. La schiera dunque, e il Tribuno, e i ministri de' Giudei presero Gesù, e lo legarono;

13. E prima lo menarono ad Anna, perchè egli era suocero di Caifa, ch'era il gran Sacerdote di quell'anno;

14. E Caifa era quegli, che aveva dato il consiglio a' Giudei, che era utile, che

un uomo morisse pel popo=
lo.

15. Simon Pietro, e un altro di=
scepolo seguitava Gesù, e
quell'altro discepolo era noto
al sommo Sacerdote, ed entrò
con Gesù nell'atrio del sommo
Sacerdote;

16. Ma Pietro restò fuori alla
porta. Uscì dunque quell'
altro discepolo, ch'era noto
al sommo Sacerdote, e parlò
alla portinaja, e introdusse
Pietro.

17. La serva dunque, che
aveva cura della porta,
disse a Pietro: Sei forse
anche tu uno de' disce=
poli di quest'uomo? Egli
disse: Io non sono.

18. I servi, e i Ministri sta=
vano al fuoco, perchè era
freddo, e si scaldavano;
e anche Pietro stava con
loro scaldandosi.

19. Il sommo Pontefice dun=
que interrogò Gesù circa
ai suoi discepoli, e alla
sua dottrina.

20. Gesù gli rispose: Io ho parlato
pubblicamente a tutto il Mondo;
Io ho sempre insegnato nella
Sinagoga, e nel Tempio, dove
si radunano tutti i Giudei, e
non ho parlato niente di na=
scoso.

21. Perchè mi interroghi tu? In=
terroga quelli, che hanno udi=
to quel, ch'io ho loro detto.
Questi sanno quel, ch'io ho detto.

22. E avendo detto queste cose, uno
de' ministri assistenti, diede
uno schiaffo a Gesù, dicendo:
Così rispondi al sommo sa=
cerdote?

23. Gesù gli rispose: Se ho parlato
male, testifica quel, ch'io
ho detto di male, ma se ho
parlato bene, perchè mi
percuoti?

24. Ad Anna lo mandò legato
a Caifasso Sommo Sacerdo=
te.

25. Ma Simon Piero stava quivi
in piedi, e si scaldava. Alcuni
dunque gli dissero: Forse anche

tu

tu sei de' suoi discepoli? Egli negò; e disse: Io non sono.

116. Uno de' servi del sommo Sacerdote, parente di quello, a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, gli disse: Non ti vidd'io nell'orto con lui? † 117. Di nuovo dunque Pietro negò, e subito cantò il gallo.

† 117.

118. Condussero dunque Gesù da Caifasso nel Pretorio.* Ed era di mattina, ed essi non entrarono nel Pretorio per non si contaminare, e poter mangiare la Pasqua.

* nel palazzo del Governatore

119. Pilato dunque uscì fuori, e disse loro: Che accusa portate voi contro quest'uomo?

30 Risposero, e gli dissero: Se costui non fosse un malfattore, noi non te l'avremmo dato nelle mani.

31. Pilato dunque disse loro: Pigliatelo voi, e giudicatelo secon=

do la vostra legge. Ma i Giudei gli dissero: A noi non è lecito di far morir nessuno:

32. Perchè si adempisse la parola di Gesù, che disse, nel dichiarare ~~significando~~ di che morte doveva morire.

33. Pilato dunque entrò di nuovo nel Pretorio, e chiamò Gesù, e gli disse: Sei tu il Re de' Giudei?

34. Gesù rispose: Di' tu questo da te stesso, o pure altri ti hanno di me detto questo?

35. Pilato rispose: Son io forse Giudeo? La tua gente, e i Principi de' Sacerdoti mi ti hanno dato nelle mani. Che hai tu fatto?

36. Gesù rispose: Il mio Regno non è di questo Mondo. Se il mio Regno fosse stato di questo Mondo, i miei ministri senza dubbio avrebbero fatto ogni sforzo, perchè io non fossi dato in potere de' Giudei. Ma

ora il

ora il mio regno non è di qui.

37. Pilato dunque gli disse: ~~Dunque~~ tu sei ~~dunque~~ re? Rispose Gesù: Tu lo dici, che io son re. Io son nato per questo, e per questo son venuto al Mondo per rendere testimonianza alla verità; Chiunque appartiene alla verità, ode la mia voce.

38. Pilato gli disse: Che cosa è la verità? E avendo detto ciò, di nuovo uscì da' Giudei, e disse loro: Io non trovo in lui nessun delitto.

39. Ma voi avete per consuetudine, che io vi liberi uno ~~[illegible]~~ nella Pasqua; Volete voi, che io vi liberi il re de' Giudei?

40. Tutti dunque di nuovo gridarono, dicendo: Non questo, ma Barabba. E Barabba era un ladro.

Capitolo 19.

1. Allora dunque Pilato prese Gesù, e lo fece flagellare.

2. E i soldati intessendo una corona di spine, gliela posero in capo, e lo involtarono in una veste di scarlatto.

3. E venivangli avanti, e dicevano: Ti salutiamo, re de' Giudei, e gli davano degli schiaffi.

4. Escì dunque fuori Pilato un'altra volta, e disse loro: Ecco, che io ve lo conduco fuora, perchè voi conosciate, che io non trovo in lui alcun delitto.

5. Escì dunque Gesù portando la corona di spine, e il vestito di scarlatto, e Pilato disse loro: Ecco quell'uomo.

6. I principi de' sacerdoti, e i ministri avendolo visto, gridavano dicendo: Crocifiggilo, crocifiggilo. Pilato disse loro: Pigliatevelo, e crocifiggitelo; poichè io non trovo in lui delitto.

7. I Giudei gli risposero: Noi abbiamo una legge, e secondo questa legge ei debbe morire, perchè egli si è fatto figliuolo di Dio.

8. Avendo dunque Pilato inteso questo discorso, s'intimorì quel più.

9. Ed entrò di nuovo nel suo palazzo, e disse a Gesù: Donde sei tu? Ma Gesù non gli diede alcuna risposta.

10. Adunque Pilato gli disse: ~~Tu~~ Tu non mi parli? Non sai tu, che io ho il potere di farti crocifiggere, e ho il potere di liberarti?

11. Gesù rispose: Tu non avresti sopra di me potere alcuno, se non ti fosse stato dato dall'alto. Perciò chi mi ti ha dato nelle mani, ha addosso un più gran peccato.

12. E quindi Pilato cercava di liberarlo, ma i Giudei gridavano dicendo: Se tu liberi costui, tu non sei amico di Cesare, poichè ognuno, che si fa re, s'oppone a Cesare.

13. Pilato avendo inteso questi discorsi, condusse fuori Gesù, si pose ~~e postosi~~ a sedere sul tribunale, nel luogo, che si chiama Litostrotos, e in Ebraico Gabbata.

14. Ed era il giorno della preparazione della pasqua e presso ~~circa~~ all'ora sesta, e disse a' Giudei: Ecco il vostro re.

15. Ma essi gridavano: Levalo, levalo, e crocifiggilo. Disse loro Pilato: Crocifiggerò io il vostro re? Risposero i sommi sacerdoti: Noi non abbiamo altro re, che Cesare.

16. Allora dunque lo consegnò a loro, perchè ~~lo crocifiggessero~~ fosse crocifisso. Presero per tanto Gesù, e lo menarono fuori.

17. E portandosi la croce venne fuori a quel luogo, che si chiama Calvario, e in Ebraico Golgota,

18. Dove lo crocifissero, e con lui due altri, uno di quà, e uno di là, e nel mezzo Gesù.

19. E Pilato compose anche l'iscrizione, e la pose sopra la croce. Ed era scritta così: Gesù Nazzareno re de' Giudei.

20. Molti dunque tra' Giudei lessero questa iscrizione, perchè il luogo ~~era vicino alla città~~, dove era stato crocifisso Gesù, era vicino alla città, ed era scritta in Ebraico, in Greco, e in Latino.

111. I Principi de' Sacerdoti dissero dunque a Pilato: Non volere scrivere Re de' Giudei; ma scrivi, ch'egli disse: Io sono il Re de' Giudei.

112. Rispose Pilato: Quel che ho scritto, ho scritto.

113 I Soldati dunque avendo crocifisso Gesù, presero i suoi vestiti, e ne fecero quattro parti, una parte per ciascun soldato, e la tonaca, ch'era senza cuciture, tessuta da capo a piedi.

114. Dissero dunque tra loro: Non la tagliamo ma tiriamola a sorte, chi l'abbia ad avere, perchè si adempisse la Scrittura, che dice: Si spartirono i miei ~~vestiti~~ abiti, e messero alla sorte la mia veste. E i Soldati fecero questo.

115. Stavano presso alla Croce di Gesù la sua madre, e la sorella di sua madre, Maria moglie di Cleofa, e Maria Maddalena.

26. E avendo veduto Gesù la sua madre, e il discepolo, ch'egli amava, che stava lì, disse alla sua madre: Donna ecco il tuo figliuolo.

27. Di poi disse al discepolo: Ecco la tua madre. E da quell ora il discepolo se la prese presso di se.

28. Dopo Gesù sapendo, che tutte le cose eran compiute, perchè si adempisse la scrittura, disse: Io ho sete.

29 Vi era dunque posto lì un vaso pien d'aceto. I soldati dunque empita una spugna d'aceto, e rinvoltala nell' issopo, gliela presentarono alla bocca.

30 Gesù dunque avendo preso l'aceto, disse: E' adempito il tutto, e abbassando la testa, rendè lo spirito.

31. Perchè dunque era il giorno della preparazione alla Pasqua, i Giudei pregarono

Pilato di romper loro le gam=
be, e levargli di croce, per=
chè non vi rimanessero quei
corpi nel sabato, stante=
chè quel giorno era il gran
sabato

32 Vennero dunque ai Soldati,
e ruppero le gambe del
primo, e dell'altro, ch'era
crocifisso con lui.

33. Ed essendo venuti a Gesù,
quando videro, ch'egli era
già morto, non gli spezza=
rono le gambe.

34. Ma uno de' Soldati gli aper=
se il costato con una lan=
cia, e subito uscì acqua, e
sangue.

35. E colui, che vedde ciò, ne
fa testimonianza, e la
sua testimonianza è vera
ed egli sa, che dice il vero,
perchè anche voi crediate.

36 Poichè queste cose furon
fatte, perchè si adempisse
la Scrittura, che dice: Voi

non

non romperete nessuno de' suoi ossi, e parimente un' altra Scrittura: Vedranno colui, che hanno trafitto.

38. Dopo questo Giuseppe d'Arimatea, perchè era discepolo di Gesù, ma occulto, per paura de' Giudei, pregò Pilato di prendersi il corpo di Gesù, e Pilato glielo permesse. Venne dunque, e si prese il corpo di Gesù.

39. E ~~venne~~ ancora Nicodemo, che la prima volta era venuto da Gesù di notte, venne portando quasi cento libre di una mistura di Mirra, e d'aloè.

40. Presero dunque il corpo di Gesù, e lo legarono con de' Lenzuoli, e degli aromi, com'è costume degli Ebrei nel seppellire.

41. Ed era nel luogo, dove fu crocifisso, un Orto, e nell' Orto, un sepolcro nuovo, dove finora non era stato

posto nessuno.

42. Quivi dunque, perchè il sepolcro era vicino, posero Gesù, stante che era il giorno avanti al sabato della pasqua.

Capitolo 20.

1. Nel primo giorno della Settimana Maria Maddalena venne la mattina, essendo ancora scuro, al sepolcro, e vide, che era stata levata la pietra dal sepolcro.

2. Corse dunque, e venne da Simon Pietro, e da quell'altro discepolo, che Gesù amava, e disse loro: Hanno portato via dal sepolcro il Signore, e non si sa, dove l'abbian posto.

3. Uscì dunque Pietro, e quell'altro discepolo, e vennero al sepolcro.

4. E tutti e due correvano unitamente, e quell'altro discepolo corse più velocemente di Pietro, e venne primo al sepolcro.

5. Ed essendosi chinato, vide, che vi

che vi erano i lenzuoli
ma tuttavia non vi entrò.

6. Venne dunque Simon Pie=
tro seguitandolo, ed entrò
nel sepolcro, e vedde i
lenzuoli in terra.

7. E il sudario, che era stato
sopra la sua testa, non
posto insieme coi lenzuoli,
ma separatamente rav=
volto in un altro luogo.

8. Allora dunque entrò an=
che quell'altro discepolo,
chi era venuto il primo
al sepolcro, e vedde, e credè.

9 Poichè pìranco non sa=
pevano la Scrittura
e che bisognava, che egli
risuscitasse da morte.

10 Questi discepoli dunque se
ne tornarono di nuovo
a casa loro.

11 Ma Maria stava fuori
del sepolcro piangendo.
Mentre dunque ella piange=

va, si chinò, e guardò nel
sepolcro.

12. E vide due Angeli vestiti di
bianco a sedere l'uno da ca=
po, e l'altro da piè, dove
era stato posto il Corpo di
Gesù.

13. Essi le dissero: Madonna
perchè piangi? Disse loro:
Perchè hanno portato via
il mio Signore, e non so, dove
lo abbian posto.

14 Avendo detto ciò, si rivoltò ad=
dietro, e vedde Gesù in piedi
e non sapeva, che fosse Gesù

15 Gesù le disse: Donna perchè
piangi? Chi cerchi tu? Ella
stimando, che fosse l'ortola=
no, gli disse: Signore, se tu
lo hai tolto, dimmi; dove tu
lo hai posto, ed io lo piglierò
meco.

16. Gesù le disse: Maria. Ella ri=
voltatasi gli disse: Rabboni;
che vuol dire Maestro mio.

17 Gesù le disse: Non mi toc=
care

care, poichè peranco non sono salito dal mio Padre, e Padre vostro, Dio mio, e Dio vostro.

18. Maria Maddalena venne ad avvisare i Discepoli, dicendo: Io ho veduto il Signore, e mi ha detto questo, e questo.

19. Essendo dunque in quel giorno[1] venuta la sera, ed essendo chiuse le porte, dove erano radunati i Discepoli per paura de' Giudei, venne Gesù, e stette in mezzo, e disse loro: La pace sia con voi;

20. E avendo detto questo, mostrò loro le mani, e il costato. I Discepoli dunque visto il Signore, si rallegrarono.

21. Ed egli di nuovo disse loro: La pace sia con voi. Come il Padre mandò me, così Io mando voi.

22. Avendo detto queste cose soffiò sopra di essi, e disse

[1] che era il primo della settimana

loro: Ricevete lo Spirito Santo;

23. E a quegli, che voi rimetterete i peccati, saranno rimessi; e a quegli, a' quali gli riterrete, saranno ritenuti.

24. Ma Tommaso uno de' dodici, che si chiamava Didimo, non era con loro, quando venne Gesù.

25. Dissero dunque gli altri discepoli: Noi abbiamo visto il Signore. Ed egli disse loro: Se io non vedrò nelle sue mani i fori de' chiodi, e non metterò il mio dito nel luogo de' chiodi, e la mia mano nel suo costato, non crederò.

26. E dopo otto giorni erano i suoi discepoli dentro, e Tommaso con loro, e Gesù venne a porte chiuse, e stette in mezzo di loro, e disse: La pace sia con voi.

27. Dipoi disse a Tommaso: Metti quà il tuo dito, e guarda le mie mani, e sporgi la tua mano, e mettila nel mio costato, e non volere essere più incredulo, ma fedele.

28. Tommaso rispose, e gli disse: Signor mio, e Dio mio.

29. Gesù gli disse: Tommaso, perchè mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli, che non videro, e credettero.

30. Gesù fece molti altri miracoli in presenza de' suoi discepoli, che non sono scritti in questo libro.

31. Ma questi sono scritti, perchè voi crediate, che Gesù è il Cristo figliuolo di Dio, e perchè credendo abbiate la vita nel suo nome.

Capitolo 21.

1. Dopo si fece Gesù di nuovo vedere a' discepoli presso al mare di Tiberiade; e si fece vedere in questa guisa.

2. Erano insieme Simon Pietro, e Tommaso detto Didimo e Natanael, ch'era di Cana della Galilea, e i figliuoli di Zebedeo, e due altri de' suoi discepoli.

3. Simon Pietro disse loro: Io vo a pescare. Gli dissero Veniam teco anche noi. Ed esciron fuori, e montarono in barca; e in quella notte non presero nulla.

4. Ma fattosi giorno Gesù comparve sul lido, e tuttavia i suoi discepoli non conobbero, ch' è fosse Gesù.

5. Disse dunque loro Gesù: Figliuoli, avete voi nulla da mangiare? Gli risposero di no.

6. Disse loro: Gettate la rete a man dritta della barca, e ve ne troverete. La gettaron dunque, e non la potevan più ritirare ~~per la~~ moltitudine de' pesci.

7. Quel discepolo dunque, che Gesù amava, disse a Pietro: Egli è il Signore. Simon Pietro avendo inteso, ch'egli era il Signore, si mise la sua tonaca, perchè era nudo, e entrò nel mare.

8. Ma gli altri discepoli vennero in barca, avvengachè erano poco lontani da terra, ma presso a dugento* cubiti, e vi trassero la rete de' pesci.

* cento braccia

9. Quando dunque scesero in terra, viddero de' carboni preparati, e del pesce messovi sopra, e del pane.

10. Disse loro Gesù: Portate quì de' pesci, che avete presi adesso.

11. Simon Pietro montò sulla barca, e tirò la rete a terra, piena di centocinquantatre gran pesci; ed essendo tanti, tuttavia la rete non si ruppe.

12. Gesù disse loro: Venite, e desinate. E nessuno de' commensali s'ardiva di ~~interrogarlo~~ dirgli: Chi siete voi? sapendo, ch'egli era il Signore.

13. E Gesù venne, e prese il pane, e lo diede loro, e parimente del pesce.

14. E questa fu poi la terza volta, che Gesù apparve a' suoi discepoli dopo essere risuscitato da morte.

15. Adunque appresso aver desinato Gesù disse a Simon Pietro: Simone figliuolo di Giovanni, m'ami tu più di questi altri? Egli gli disse: Sì, Signore

voi sapete, che io v'amo. Gesù gli disse: Pasci i miei agnelli.

16. Di nuovo gli disse: Simone di Giovanni, m'ami tu? Egli gli rispose: Sì, Signore; voi sapete, che io v'amo. Gesù gli disse: Pasci i miei agnelli.

17. La terza volta gli disse: Simone di Giovanni, m'ami tu? Pietro si turbò; perchè tre volte gli disse: M'ami tu, e gli rispose: Signore, voi sapete tutte le cose, voi conoscete, ch'io v'amo. Gesù gli disse: Pasci le mie pecore.

18. In verità, in verità ti dico, che quando tu eri giovane tu ti allacciavi da te, e andavi, dove tu volevi, ma quando invecchierai, stenderai le tue mani, e un altro t'allaccerà, e ti condurrà, dove tu non vuoi.

19. E disse questo significando di che morte dovea glorificare Iddio. E avendo detto questo, gli soggiunse: Seguitami.

20. Pietro voltatosi indietro vide, che lo seguitava quel discepolo, che Gesù amava, e che nella cena riposò sul suo petto, e disse: Signore, chi è colui, che vi tradirà?

21. Pietro dunque avendolo visto, disse a Gesù: Signore, che sarà di questo?

22. Gesù gli disse: Se io voglio, ch'egli rimanga fin ch'io non vengo, ch'importa a te? Seguitami.

23. Si sparse dunque questa voce tra' fratelli, che quel discepolo non sarebbe morto. Ma Gesù non disse: Non morrà. Ma: Se io voglio, che rimanga, finch'io non vengo, ch'importa a te?

24. Questi è quel discepolo, che testifica queste cose, e le ha scritte, e sappiamo, che la sua testimonianza è vera.

25. Ci sono anche molte altre cose, che ha fatte Gesù che se si scrivessero a una a una, non credo che nè anche il Mondo stesso potrebbero capire i libri che sarebbe di mestieri lo scriverne.

Ad majorem Dei gloriam.

J. M. J.

Il Libro Francese, che hà titolo: Rifles-
sioni di un Militare sopra l'uti-
lità della Religione per la Con-
dotta delle Armate, e il Go-
verno de' Popoli indirizzato
al Governo, allo Stato Militare,
ed alla Magistratura da M.
di M***** Capitano di Cavalle-
ria colla data di Londra, ed
il nome dell'Impressore Giovanni
Nurse 1759, merita l'attenzione
dell'EE. VV., e la loro solecitudine
per levarlo dalle mani de' Fedeli,
mentre egli è composto in modo da
potere piacere alla Gente poco in-
formata della Religione, e ad Es-
sa poco attaccata, e contiene in
se massime, e principj li più
perniciosi, ed empj. #

Egli è diviso in tre Capito-
li, ed ogni Capitolo è composto di
varj Estratti Storici, dopo li
quali vi fa l'Autore una
Riflessione Politica. Conchiu-
de l'opera con un'ultima
Riflessione, che la dimanda
principale. E questa intieramente
presa da Voltaire, e può giu-
stamente chiamarsi la quintes-
senza dell'empietà di questo
autore. In essa si sviluppa
il suo sistema, il quale
è, che la Religione de-
ve essere dalla ragione
regolata. Colle Riflessioni, che
a quest'ultima premette,
vuol disporre il suo lettore
l'Autore a non avere tanto
orrore, ed ad abbracciar volen-
tieri il sistema, che nell'ulti-
ma Riflessione stabilisce,
Cercando

Per darne
una qualche idea all'EE. LL. e
con quella brevità, che mi è
possibile, mentre in ogni pagina di
Esso

cercando di provar con esse e li mali causati alla Repubblica dagli Eretici, che hanno abusato della Religione senza soggettarla alla ragione, e li beni venuti alla Repubblica, e che ad essa verranno, quando la Religione alla ragione sia soggettata. Per ultimo, riferendo l'ultima Riflessione, delle massime pestifere, che stabilisce l'autore, ed incomincerò per dare una qualche Idea di questa opera con quella brevità, ch'è fattibile, ad estraere dalle Riflessioni Politiche alcune delle più empie per dimostrare a qual segno giunga l'Irreligione dell'autore, lasciandone a parte moltissime non men degne di Censura, e che ad ogni foglio del libro si trovano

(esso si trovan Errori gravissimi, e massime perniciosissime) ho pensato di ricercare qual sia il Sistema dell'autore, e quali principj stabilisca per Base della sua opera.

Per quanto ho potuto raccogliere dalle Riflessioni, che fà l'autore sopra li brevi fatti Storici, che riferisce in questo libro, parmi, ne risulti essere il di lui Sistema, che la Religione non guidata dalla ragione è occasione, e causa de' danni pubblici I.° nel Principato, II.° nella Milizia, III.° nella Magistratura, e il contrario poi la Religione guidata dalla ragione è occasione, e causa de' vantaggi pubblici nel Principato, nella Milizia, e nella Magistratura.

Per provare la necessità, che vi è, che la Religione venghi dalla ragione regolata

Egli è diviso in tre capitoli: ogni capitolo è composto più estratti Istorici: ed ogni estratto è chiuso da una riflessione: e l'opera intiera termina col titolo di riflessione ultima e principale, nella quale sviluppa l'intiero sistema d'empietà in materia di Religione, al quale i tre capitoli precedenti con gli estratti istorici ~~[illegible]~~ e con le ~~[illegible]~~ riflessioni soggiunte preparavan la strada, disponevano il lettore, e ne conteneano i ~~[illegible]~~ semi.

Nel primo capitolo adunque raccoglie più fatti Storici co' quali pretende di provare

‡ Quindi nel 1° estratto, pag. [illegible] rapporta l'uso introdotto da S. Bonifacio di ungere il Re di Francia nella sua ~~[illegible]~~ coronazione, ~~[illegible]~~ ~~[illegible] l'opinione di poter e nella riflessione aggiunge~~ l'uso antico ~~di ricongiungere il Re col [illegible] dell'[illegible] e dello stato e col [illegible] sui [illegible]~~ a fine di usurpare il diritto ~~[illegible]~~ di deporre i Re.

nel 2° estratto Istorico, pag. 3 descrive gl'impacci di Gio: Re di Portogallo, a cui non voleano sottoporsi gli Ecclesiastici, e ne deduce esser sempre una sorta di gente usurpatrice de' diritti de' Re e de' Stati, e nemica di dipendenza: nel 3° racconta, come —.

dal nō seguir qsta Regola regolata, e de' danni che ne sono ~~da ciò~~ risultati, propone l'autore varj fatti storici, co' quali pretende di provare, che gli Ecclesiastici Preti, e Monaci anno ordinariamente usato della Religione non secondo il dettame della ragione, ma bensì delle loro passioni ed hanno cagionato alla Repubblica mali danni grandissimi; cioè usurpazioni, Congiure, Sedizioni, Tradimenti, Ribellioni, Impunità de' Delitti, ~~e Gran~~ gravame di pesi pubblici etc.

‡ ~~Incomincia l'autore alla pag: 5. estratto storico num° 3° a narrare, co~~me Enrico III, chiamato prima Santo da Monaci, dopo formata la Lega fu da loro trattato = da ipocrita, tiranno ed assassino = Sopra questo fatto ha Egli l'insolenza di farvi questa Riflessione "i più pericolosi, e i più cattivi Sudditi sono gli Ecclesiastici, " e si servono questi della Religio

" no per impadronirsi del pote=
" re de' Sovrani per addormen=
" tarli in una Divozione cieca,
" che gli rende depositarj de'
" favori, delle grazie, e delle for=
" tune: se non possono portar li
" Principi a questa Divozione,
" che loro è sì utile, si servono
" di questa medesima Religione
" per iscreditarli, per animare il
" Cuore de' loro Sudditi, per por=
" tarli alla Ribellione, ed alla Sedi=
" zione; le strade le più iniquè
" per giungere al loro fine sono
" ad essi familiari: cercano, e la
" Religione fa loro [illegible]
" Fanatici, che ardiscono attenta=
" re alla Persona Sacra de' Rè;
" le turbolenze di uno Stato pun=
" to non l'inquietano, e si riguardano
" con indifferenza, e qualche vol
" ta anche con piacere spargere

si de

Sistema dell'Autore

\# La Religione non guidata dalla ragione è occasione e causa de danni publici 1. nel Principato, 2. nella Militia, 3. nella Magistratura.

La Religione guidata dalla Ragione è occasione e causa de vantaggi publici nel Principato, nella Militia, nella Magistratura.

Gli Ecclesiastici Preti e Monaci han usato la Religione non secondo il dettame della Ragione, ma delle loro passioni.

Quindi Congiure
Sedizioni
Tradimenti
Ribellioni
impunità de delitti
~~esenzione~~ slavamento da pesi publici.

I Principi alle volte han usato la Religione secondo il dettame della Ragione

Quindi felicità procurate ai popoli
vittorie riportate dagl'eserciti
Giustizia incorrotta ne Tribunali.

Ma i Principi alle volte hanno usato la Religione senza la guida della Ragione, ma col dettame o della superstizione, e delle passioni.

Quindi o uccisi in pace
o perditori in guerra
o distruttori del comercio
o violatori della libertà publica etc.

Quindi stabilisce ~~per massima~~ esser necessaria la ~~Necessità della~~ Filosofia per guida dell'uso della Religione.

La Filosofia detta: 1.º Una sola suprema potestà nel civile e nel sagro: [illegible]

2. una subordinazione perfetta del ministero civile e religioso.

3. Un'eguaglianza di pesi reali e personali fra gli Ecc.ci e laici.

3. un divieto assoluto di dispute in materia di Religione.

4. un divieto assoluto o respettivo del celibato.

5. Un'abolizione d'esenzioni, ed una ~~mode~~ ~~razione~~ diminuzione di ricchezze negl'Ecclesiastici.

6. Una libertà di Religione esente da coazione e violenza.

La salute dello Stato, la sicurezza del Trono, la felicità de Popoli nella sola Filosofia Guida della Religione.

~~Cosa intende per Religione, e cosa per uso, o abuso della Re[illegible]~~